



Roma,

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO III

Prot. n. /2022

Rif. Prot. Entrata n.

All' Ufficio Legislativo Economia

Ufficio Coordinamento Legislativo

e, p.c. All' Ufficio Legislativo Finanze

OGGETTO: AS 442 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Relazione tecnica passaggio.

È stato esaminato il provvedimento indicato in oggetto, approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati e trasmesso al Senato della Repubblica il 24 dicembre per il relativo esame.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si trasmette, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196/2009, la relazione tecnica positivamente verificata nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Relazione tecnica

Articolo 1

(Risultati differenziali bilancio dello stato Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

Comma 1. La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato secondo quanto indicato nell'allegato 1 al disegno di legge di bilancio.

Comma 2. La disposizione prevede che alle imprese a forte consumo di energia sia riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. La medesima disposizione prevede, altresì, che il predetto credito d'imposta sia riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel primo trimestre 2023 calcolata con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica – ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza con la relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore pari a circa 16,5645 milioni di MWh (fonte ARERA). Moltiplicando i predetti consumi per il prezzo unico nazionale si ricava una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica, compresa quella da esse prodotta e consumata, nel primo trimestre 2023, pari a 5.052,17 milioni di euro (5.052,17 milioni di euro=16,5645 milioni di MWh*305 euro/MWh). Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di energia elettrica la percentuale del 45 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 2.273,48 milioni di euro.

Comma 3. La disposizione prevede a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, un credito d'imposta pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei nel primo trimestre 2023, a condizione che il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, sulla base delle informazioni fornite dall'ARERA, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica nel primo trimestre 2023 di circa 8,98 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese in esame pari a circa 29,43 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato, per il primo trimestre 2023, pari a 305 euro/MWh (8,98 miliardi di euro= 29,43 milioni di MWh* 305 euro/MWh). Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta pari al 35 per cento per l'intero ammontare della predetta spesa, si stimano, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi pari a 3.141,65 milioni di euro.

Comma 4. La disposizione prevede che alle imprese a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un credito d'imposta nella misura 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito



al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza alla relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi di gas naturale del settore industriale, impiegati in usi energetici - Stato dei servizi 2021. Tale consumo risulta pari a 18,9 miliardi di Smc/anno e, quindi, per il primo trimestre 2023, pari a 4,725 miliardi di Smc. Si ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, relativi al primo trimestre 2023, pari a 5,94 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh, che si assume pari a 119 €/MWh. Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 45 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 2.675,16 milioni di euro.

Comma 5. La disposizione prevede che alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nei nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, tenuto conto che la relazione tecnica alla norma relativa al contributo riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, già tiene conto prudenzialmente di tutti i consumi di gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell'ARERA - Stato dei servizi 2021, si stima che i consumi di gas naturale da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale sia pari, su base annua, a 7,755 miliardi di Smc. Ipotizzando un consumo di gas naturale nel primo trimestre 2023 pari al 40% del consumo annuo, si stima un consumo nel predetto trimestre pari a 3,102 miliardi di mc. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel primo trimestre 2023, pari a 3,9 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici relativi al primo trimestre 2023 delle imprese di cui trattasi per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si è assunto pari a 119 €/MWh. Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 45 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 1.756,26 milioni di euro.

Pertanto, gli effetti complessivi dei **commi da 1 a 4** sono riassunti nella seguente tabella.

	Anno 2023
Energivori	-2.273,48
Non energivori	-3.141,65
Gasivori	-2.675,16
Non gasivori	-1.756,26
TOTALE	-9.846,55

In milioni di euro

Comma 6. La disposizione prevede che, ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre del 2023 di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre del 2023. L'Autorità di



regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore. Tale comma non determina effetti finanziari.

Comma 7. La disposizione prevede che i crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 siano utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Tale comma non determina effetti finanziari.

Comma 8. La norma prevede che i crediti d'imposta di cui trattasi siano cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Tale comma non determina effetti finanziari.

Comma 9. La disposizione prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il comma in esame non determina effetti finanziari.

Comma 10. L'emendamento in esame amplia le agevolazioni relative al Superbonus agli interventi relativi agli impianti solari fotovoltaici e termici da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che svolgono la propria attività di utilità sociale in aree o immobili localizzati all'interno di centri storici soggetti alla normativa di settore del codice dei beni culturali e del paesaggio.



Sulla base dei dati del monitoraggio Enea al 30 Settembre 2022, si stima una spesa annua per la tipologia di interventi in esame di circa 11,2 milioni di euro.

Applicando la metodologia consolidata, l'aliquota di detrazione nella misura del 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025 e la ripartizione in 4 rate annuali, si stima il seguente andamento finanziario:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
IRPEF/IRES	-0,02	-0,3	-0,4	-0,5	-0,4	-0,1	-0,02	0,10	0
Credito	0	-2,4	-4,2	-5,9	-5,9	-3,5	-1,7	0	0
IRPEF/IRES	0	0,4	0,2	0,2	-0,2	0	0	0	0
IRAP	0	0,03	0,02	0,02	-0,01	0	0	0	0
IVA	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0
Totale	0,08	-2,17	-4,28	-6,18	-6,51	-3,60	-1,72	0,10	0

In milioni di euro

Comma 11. La norma dispone l'azzeramento delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

L'andamento degli oneri generali di sistema elettrico è fortemente influenzato dal livello dei prezzi all'ingrosso dell'elettricità (PUN, prezzo unico nazionale sulla borsa elettrica del mercato del giorno prima). In particolare, la componente Asos a copertura degli oneri per il supporto alle rinnovabili risente in diminuzione di aumenti del PUN, mentre la componente Arim risente in aumento di aumenti del PUN per la presenza in particolare dell'elemento A4rim a copertura delle agevolazioni per gli usi ferroviari.

Gli oneri sono stati stimati sulla base di un valore medio del PUN intorno a 300 euro/MWh nel 2023. In particolare, l'onere derivante dal comma 1 per il I trimestre 2023 è stimato in 963 milioni di euro; da tale stima sono detratti, gli oneri nucleari e per misure di compensazione territoriale, coperti dalla fiscalizzazione di cui all'articolo 6, per 37 milioni di euro per il I trimestre.

Oggetto	Settore	trimestre	Importo
Riduzione oneri generali per clienti domestici e piccoli non domestici	Elettricità	I trim. 23	963
TOTALE			963

Comma 12. La disposizione, per l'attuazione del comma 1, dispone il trasferimento, entro il 28 febbraio 2023, di 963 milioni di euro alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Comma 13. La disposizione è volta a ridurre al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per gli usi civili, per un periodo di 3 mesi (gennaio - marzo 2023), indipendentemente dallo scaglione di consumo.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, sono stati utilizzati i dati sui consumi delle famiglie del 2021 (fonte Istat), aggiornati al 2022 applicando i tassi di crescita indicati negli ultimi documenti programmatici.

Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi e tenendo conto che il primo trimestre incide per circa il 33,03% sul totale annuo in termini di consumi (quota stimata sui consumi 2021, ultimi dati disponibili), si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (759,78 milioni di euro).

Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, è stata



incrementata la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie. Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a 797,77 milioni di euro nel primo trimestre 2023.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota IVA per gli usi industriali, sono stati utilizzati i consumi derivanti dai dati estratti dagli archivi dell'Agenzia delle Dogane riferiti al 2021.

A tali consumi è stato applicato un prezzo medio stimato per il 2022 (prezzo medio del 2021, fonte ARERA, adeguato agli andamenti tendenziali di crescita rilevati dal sito del GME).

Applicando una variazione di 17 punti percentuali alla spesa del primo trimestre e tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l'IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l'IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraibilità sull'intera platea degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in 35,79 milioni di euro.

La perdita di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta stimata in **833,56 milioni di euro per l'anno 2023.**

Comma 14. La disposizione prevede che la riduzione dell'aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas nel primo trimestre del 2023 si estenda anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un "Contratto servizio energia".

Ai fini della stima degli effetti finanziari, dalla Relazione sulla situazione energetica nazionale nel 2020 del MITE risulta che il consumo di energia prodotta con gas naturale delle famiglie per l'anno 2020 è pari a 15.209.000 tep. Si trasforma, tramite il fattore di conversione, pari a 882 mc/tep, tale consumo di energia nel quantitativo di gas naturale impiegato, che risulta pari a 13.414.338.000 mc. Moltiplicando tale quantitativo per il prezzo unitario, che si stima pari a 0,835182 €/mc, si ricava una spesa per le famiglie pari a 11.200 milioni di euro. Al fine di considerare anche l'ammontare dei consumi di gas naturale degli altri soggetti che non possono detrarre l'IVA, in assenza di dati puntuali, si è maggiorato del 5% l'importo della spesa delle famiglie. La spesa maggiorata risulta pari a 11.760 milioni di euro. Stimando che l'1,3% di tale spesa sia attribuibile al gas naturale impiegato per la produzione di energia termica con impianti sulla base di "contratti servizio energia", la relativa spesa risulta pari a 152,88 milioni di euro. Ripartendo tale spesa sui trimestri e in base alla stagionalità e depurandola dell'IVA, a seguito della diminuzione dell'aliquota IVA dal 22% al 5%, per il periodo gennaio-marzo 2023, si stimano effetti finanziari negativi per l'anno 2023 di 7,54 milioni di euro.

Comma 15. La norma autorizza la spesa di 3.543 milioni di euro per il 2023 per contenere per il primo trimestre dell'anno 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.

In particolare, in relazione alla stima dei consumi previsti per il I trimestre 2023 – che comprendono una parte rilevante dei consumi per riscaldamento – l'onere è relativo a:

L'onere derivante dalla fissazione di una componente negativa degli oneri generali di sistema gas per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro;

onere derivante dal mantenimento a zero delle altre aliquote degli oneri generali gas per il I trimestre 2023, stimato in 500 milioni di euro.

Tale importo è da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1.200 milioni di euro rispettivamente entro il 31 marzo 2023 ed il 30 aprile 2023 e un versamento di 1.143 milioni di euro entro il 31 maggio 2023.

La disposizione comporta, pertanto, un onere pari a 3.543 milioni di euro per l'anno 2023.

Comma 16. La disposizione prevede l'abbassamento dell'aliquota IVA dal 22% al 5% per i consumi associati al teleriscaldamento per il primo trimestre 2023.

Analizzando i dati pubblicati da ARERA (relazione annuale, anno 2021) risulta che nel 2020 in



Italia sono stati utilizzati 17.673 MWh di elettricità in termini di teleriscaldamento (che comprende energia termica, energia elettrica ed energia frigorifera), a cui è stata applicata una quota pari al 65,3% ascrivibile ai consumi ad uso residenziale, ottenendo un valore pari a 11.540 MWh di consumi.

Applicando alla stima dei consumi suddetta un prezzo medio di 96 €/MWh (prezzo base 2019, pari a 87 €/MWh aggiornato al 2023 utilizzando i tassi di crescita dei consumi finali delle famiglie stimati nell'aggiornamento NADEF di novembre 2022), si ottiene una base imponibile di circa 1.108 milioni di euro su base annua.

L'attuale aliquota IVA applicata a questi consumi è quella ordinaria (22%), per cui una riduzione dell'aliquota dall'attuale 22% al 5% comporterebbe una perdita di gettito pari a circa 188,3 milioni di euro su base annua.

Considerando che l'incidenza del primo trimestre in termini di consumi ammonta alla quota di 33,03%, applicando tale quota al valore calcolato su base annua si perviene ad una perdita di gettito IVA di circa 62,21 milioni di euro per i mesi da gennaio a marzo 2023.

Commi 17 e 18. La misura prevista eleva a 15.000 euro per il 2023 a soglia del parametro ISEE che consente l'accesso al bonus sociale per i clienti di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico.

L'onere derivante può essere stimato, in base d'anno, pari a 115 milioni di euro per il bonus base.

La misura, inoltre, estende al primo trimestre 2023 le disposizioni di rafforzamento del medesimo bonus sociale già in essere nei trimestri precedenti.

L'onere derivante è pari a 2.400 milioni di euro complessivamente tra i due settori, in relazione ai prezzi previsti per il I trimestre 2023 e ai consumi previsti di energia elettrica e gas per il medesimo trimestre, e considerata altresì la soglia ISEE di 15.000 euro ed è relativo al finanziamento delle componenti di compensazione integrativa (CCI) dei bonus sociali per elettricità e gas per il I trimestre 2023.

L'importo complessivo degli oneri derivanti rispettivamente dai commi 1 e 2 è riassunto nella seguente tabella

Oggetto	Settore	Trimestre	Importo
Estensione platea a ISEE 15000 (bonus base)	Elettr + Gas	Anno 2023	115
Rafforzamento bonus sociale	Elettr + Gas	I trim. 23	2.400
TOTALE	Elettr + Gas		2.515

Comma 19. La disposizione prevede che, per l'attuazione della disposizione, siano trasferiti, entro il 31 marzo 2023, 2.515 milioni di euro alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Commi 20 e 21. La misura prevista deriva dall'attuazione dell'impegno assunto dalla milestone M1C2-7 in tema di oneri di sistema.

L'onere derivante da tale disposizione è complessivamente pari a 535 milioni di euro, incluso il minor gettito al bilancio dello Stato derivante dall'abrogazione delle disposizioni specificamente indicate per 135 milioni di euro. Nell'onere di 400 milioni di euro per l'anno 2023 e per gli anni seguenti è incluso l'onere di 15 milioni di euro per misure di compensazione territoriale che derivava dal primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.

La disposizione prevede inoltre che a decorrere dal 2023 le misure relative agli oneri nucleari debbano essere adottate nel limite delle risorse autorizzate di cui al comma 3 pari a 400 milioni di euro. In ogni caso entro il 30 giugno di ogni anno, ARERA, nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze in relazione alla definizione dei criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività connesse al decommissioning delle centrali elettronucleari dismesse - che permangono - comunica al MEF e al MASE l'aggiornamento del piano delle attività anche ai fini delle eventuali rimodulazioni finanziarie.

Comma 22. La disposizione reca l'autorizzazione di spesa necessaria per l'attuazione dei commi 1 e 2



e al contempo, dispone il trasferimento alla CSEA delle risorse necessarie entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Comma 23. La disposizione non comporta oneri limitandosi a prevedere la possibilità che entro il mese di settembre 2023 ARERA formuli proposte per l'estensione della fiscalizzazione anche ad ulteriori oneri di sistema, con le relative stime.

Comma 24. La disposizione istituisce un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2023, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, per essere destinati al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale oltre che, nel caso residuino risorse, alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

Le risorse trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali hanno la finalità di tenere conto delle specifiche esigenze di liquidità di carattere straordinario derivanti dall'approvvigionamento del gas naturale e di compensare le esigenze di gettito derivanti dai meccanismi di riconoscimento delle fatture non regolarizzate secondo le modalità previste dalla regolazione dell'ARERA.

Considerando le fatture emesse nel periodo settembre 2021-ottobre 2022 potenzialmente oggetto di riconoscimento, l'ammontare stimato è di circa 570 milioni di euro.

Pertanto, tenuto conto delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179 per 350 milioni di euro, la disposizione autorizza la spesa di 220 milioni di euro per il 2023.

Comma 25. Si prevede che con delibera dell'ARERA possano essere sospesi fino al 31 gennaio 2023 i procedimenti di interruzione della fornitura per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale. Il ritardo dell'interruzione della fornitura comporta un prolungamento del servizio e, in caso di inadempimento del cliente, un aumento degli oneri oggetto di socializzazione. La disposizione comporta un onere di 50 milioni di euro per l'anno 2023; si prevede che tale importo sia trasferito a CSEA, in relazione all'effettivo fabbisogno che emergerà a seguito della ricognizione di ARERA. La possibilità di sospendere per un periodo ulteriore permette nei fatti ai clienti finali interessati di trovare un fornitore sul mercato o di procedere al pagamento e una più puntuale valutazione delle singole situazioni in cui le aziende inadempienti potrebbero versare e delle conseguenze che l'interruzione della fornitura potrebbe avere sulle medesime prima di procedere con l'interruzione stessa.

Comma 26. La misura è stata disciplinata dall'ARERA in ottemperanza alle disposizioni del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 22 giugno 2022, n. 253 (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica). In particolare, la deliberazione 274/2022/R/gas ha dato mandato al responsabile del bilanciamento di approvvigionare i volumi necessari per il servizio di riempimento dello stoccaggio di ultima istanza

Per il riconoscimento dei costi sostenuti per tale servizio la disposizione di cui al comma 2 autorizza la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2023 da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Si tratta, in particolare, della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio di cui alla delibera Arera 274/2022/R/gas e successive modifiche e integrazioni oltre che, nel caso residuino risorse, per la riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

Comma 27. Le misure introdotte sono state introdotte in ottemperanza alle disposizioni del decreto Ministro della Transizione Ecologica 1° aprile 2022, n.138 (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) per favorire il riempimento degli stoccaggi da parte degli utenti.

Il "Premio Giacenza" è un premio riconosciuto dal responsabile del bilanciamento all'utente dello stoccaggio per i volumi di gas in giacenza al termine del periodo di iniezione, valorizzato tenendo conto del differenziale fra il prezzo invernale e il prezzo nel periodo di iniezione e di una stima degli oneri finanziari da sostenere; in prima applicazione è stato posto pari a 5 €/MWh, il valore è stato successivamente aggiornato per tener conto delle più recenti quotazioni disponibili.

Il Contratto per Differenza a Due Vie (CD2V) permette agli utenti di ridurre i rischi ed i costi insiti



nell'attività di hedging, in particolare fornisce un riferimento di prezzo del gas sia nella fase di iniezione che nella fase di erogazione, stabilendo per gli operatori un valore indicativo del margine estate-inverno.

Per far fronte alle misure in oggetto il comma 3 autorizza la spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2023 da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Comma 28. La disposizione intende facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei mercati sui quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas prevedendo a tal fine l'individuazione di uno o più intermediari finanziari abilitati al fine dell'adozione delle relative pratiche. La disposizione comporta un onere pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, relativi agli oneri della convenzione da stipulare, per le finalità ivi previste, con i soggetti allo scopo individuati.

Comma 29. La norma è finalizzata ad attribuire anche per l'anno 2023 risorse in favore di Comuni, Province e Città metropolitane per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia dopo la fine dell'emergenza epidemiologica e aggravati dalle tensioni prodotte sui mercati dal conflitto russo-ucraino.

La stima degli aumenti è stata effettuata sui dati Siope e comporta un maggior onere per l'anno 2023 pari a 400 milioni di euro, di cui 350 milioni di euro destinate ai Comuni e 50 milioni di euro alle province e città metropolitane.

Commi 30-38. La disposizione è finalizzata a dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/1854 che ha previsto l'applicazione di un limite massimo di 180€/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica da alcune specifiche fonti previste dalla disposizione.

Si prevede, quindi, l'applicazione di un meccanismo di compensazione a una via per alcuni impianti, in base al quale il Gestore dei servizi energetici-GSE calcola, relativamente all'energia immessa in rete dagli impianti interessati, la differenza tra il tetto ai ricavi prestabilito e un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato, ponderata, per gli impianti non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo impianto e aritmetica per gli impianti programmabili ovvero il prezzo stabilito nei contratti bilaterali. Nel caso la differenza predetta sia negativa, il GSE procede a richiederne la restituzione.

Il tetto ai ricavi è posto pari a 180€/MWh ovvero ad un valore più elevato per tecnologia stabilito sulla base di criteri definiti dall'ARERA, tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un'equa remunerazione degli investimenti, per le tipologie di generazione per i quali i costi di produzione risultano più elevati.

La disposizione prevede che i proventi derivanti dalle restituzioni al GSE da parte dei produttori dei maggiori ricavi rispetto al tetto prestabilito siano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 1.400 milioni di euro e degli eventuali maggiori oneri derivanti dai crediti di imposta di cui all'articolo 2, come accertati a seguito di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate. Le eventuali maggiori somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate ad un apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del MASE volto al finanziamento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2022/1854, sulla base di criteri e modalità da definire con apposito DM MASE di concerto MEF.

I volumi di energia elettrica immessa in rete interessati dalla disposizione sono circa 41,9 TWh su base annua: pari a circa 37,7 TWh con riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili (dati GSE) e 4,2 TWh per gli impianti diversi da quelli a fonti rinnovabili (dati Terna).

La stima del gettito atteso dalle restituzioni per l'energia immessa in rete nel periodo 1° dicembre 2022-30 giugno 2023, per 1.400 milioni di euro che rimane acquisito all'erario, è stata effettuata tenendo conto della stima del prezzo dell'energia sul mercato all'ingrosso, nonché sulla base delle seguenti assunzioni:

- volumi di energia elettrica interessati dall'applicazione della misura pari a circa 24,5 TWh per il periodo 1° dicembre 2022-30 giugno 2023;
- quota dei volumi di energia elettrica libera da contratti bilaterali e quindi assoggettabile al tetto



dei ricavi pari all'80%;

tetto ai ricavi di 180€/MWh e, per la generazione da biomasse e da bioliquidi, posto a valori più elevati rispettivamente di 220€/MWh e 350 €/MWh.

Comma 39. La disposizione, di natura ordinamentale, prevede il posticipo al 31 dicembre 2023 del termine dell'entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato, diverso dal biometano, per l'accesso agli incentivi di cui all'art. 7 del D.M. Mise 2 marzo 2018.

Comma 40. Dispone che l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 33-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Commi 41-44. La disposizione autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il 2023 quale costo della misura per la riduzione dei consumi di cui all'art. 4 del Regolamento UE 1854/2022 (riduzione obbligatoria) in termini di compensazioni da offrire.

In particolare, si è considerato un fabbisogno da approvvigionare di 3.000 MW su base annua, con il vincolo che almeno 2.000 MW siano approvvigionati su carichi interrompibili istantaneamente, prevedendo una remunerazione variabile a seconda degli utenti (interrompibili o meno). In termini di corrispettivo si è previsto:

- 40.000 - 60.000 €/MW/anno per utenti interrompibili;
- 30.000 - 40.000 €/MW/anno per utenti non interrompibili.

L'attuazione della disposizione, in misura coordinata con tutti i Paesi europei, è finalizzata a ridurre la domanda di energia per calmierare i prezzi, con effetti quindi positivi per l'intera economia e per i costi della fornitura di famiglie e imprese.

Premesso quanto sopra, la disposizione autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il 2023 quale costo della misura derivante dall'incremento prudenziale della quantificazione risultante dai valori medi sopra riportati.

Resta in ogni caso fermo che l'eventuale estensione, su base annuale, potrà avvenire nel limite delle suddette risorse.

Comma 45. Tenuto conto del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, il comma prevede, per le imprese esercenti attività agricola e della pesca e per le imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività.

Comma 46. La disposizione prevede che il contributo sia riconosciuto anche alle imprese esercenti attività agricola e la pesca in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Comma 47. La disposizione prevede che il credito d'imposta di cui ai due commi precedenti sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023, che non si applichino i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e che il predetto credito d'imposta non concorra alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevi ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si prevede, inoltre, che il credito d'imposta sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dai **commi 45, 46 e 47**, si utilizzano i dati del Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica per quanto concerne i consumi dei carburanti



utilizzati nel settore agricolo (in tale settore sono comprese le vendite di prodotti per l'agricoltura e l'allevamento) e i relativi prezzi nel periodo di riferimento e le informazioni acquisite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, relativamente ai consumi nel settore della pesca. Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari negativi derivanti relativamente all'anno 2023.

Tabella 1

		Importo contribuito
	Spesa per acquisto carburanti nel primo trimestre 2023	20%
Agricoltori	758.980.492	151.796.098

In euro

Tabella 2

		Importo contribuito
	Spesa per acquisto carburanti nel primo trimestre 2023	20%
Veicoli da pesca	111.509.667	22.301.933

In euro

Pertanto, la misura di cui ai **commi 45, 46 e 47** determina, per il 2023, oneri finanziari stimati in 174,10 milioni di euro.

Comma 48. La disposizione contiene una serie di adempimenti da rispettare per poter usufruire del credito d'imposta in caso di cessione dello stesso. Considerata la natura ordinamentale, la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 49. La disposizione stabilisce espressamente che le disposizioni debbano applicarsi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Considerata la natura ordinamentale, la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 50. La disposizione prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui alla presente proposta normativa, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Considerata la natura ordinamentale, la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 51. La norma in esame interviene sull'articolo 7 del decreto-legge n. 115 del 2022 – che estende al terzo trimestre dell'anno 2022 il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca – al fine di definire le modalità di fruizione di tale credito, nonché di differire al 31 marzo 2023 il termine di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022, attualmente previsto al 31 dicembre 2022, per l'utilizzo del medesimo credito d'imposta in compensazione (anche da parte dell'eventuale cessionario).

Con riferimento ai profili di natura finanziaria, alla medesima proposta non si ascrivono effetti di gettito, in quanto le risorse a copertura degli oneri della misura sono state già stanziare e messe a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria.

Commi 52 e 53. In considerazione delle difficoltà causate dalla crisi energetica che interessano il settore del vetro di Murano viene rifinanziato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 il fondo istituito dall'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto. La disposizione comporta oneri pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023.

Comma 54. L'ipotesi normativa prevede l'innalzamento da 65.000 euro a 85.000 euro del limite di



ricavi o compensi, soglia che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Adottando la metodologia consolidata, le nuove elaborazioni sono state effettuate sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2020. Per la parte contributiva, la stima è stata completata sulla base di analisi ex post effettuate su dati forniti da INPS relativamente ai soggetti forfetari che hanno aderito anche all'agevolazione contributiva (riduzione del 35% dei contributi).

Considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dall'anno 2023, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2023	2024	2025
IRPEF	-266,4	-882	-628,6
Addizionale regionale	0	-41,1	-41,1
Addizionale comunale	0	-20,3	-15,6
IRAP	0	0	0
Sostitutiva	0	678	387,3
IVA	-80,8	-80,8	-80,8
Rettifica della detrazione IVA	66,5	0	0
Effetti contributivi	-19,0	-25,4	-25,4
Totale	-299,7	-371,6	-404,2

in milioni di euro

La norma dispone inoltre la cessazione del regime forfetario dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro.

La legislazione vigente prevede, invece, che in caso di superamento della soglia di ricavi o compensi la cessazione del regime avvenga nell'annualità successiva.

La modifica, pertanto, determina un recupero di gettito per il solo primo anno di applicazione.

Ai fini della stima sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi dei titolari di partita IVA per gli anni di imposta 2019 e 2020. Su un totale di circa 1,5 milioni di soggetti forfetari nel 2019, circa il 6% risulta essere passato dal regime forfetario al regime ordinario nel 2020. Escludendo i soggetti fuoriusciti dal regime in quanto possessori di redditi di lavoro dipendente e di pensione superiori a 30.000 euro (limite introdotto dall'anno 2020), i soggetti potenzialmente interessati rappresentano solo il 2% dei forfetari in esame.

In considerazione della bassa percentuale dei soggetti interessati e del fatto che la misura garantisce ancora la permanenza nel regime per l'anno in cui si supera la soglia di ricavi e compensi fino ad un ammontare degli stessi non superiore a 100.000 euro, si ritiene di non ascrivere effetti che sarebbero in ogni caso positivi.

Commi 55-57. La disposizione in esame istituisce, per il solo anno d'imposta 2023, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali locali sul reddito per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e successivi, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La base imponibile assoggettabile a tassazione agevolata nella misura del 15 per cento, con una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, è costituita dall'eccedenza del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022.

La base imponibile agevolata è riconosciuta entro un massimo di 40.000 euro; è inoltre disposta una franchigia pari al 5% dell'importo più elevato dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022.

Per stimare gli effetti di gettito della norma in esame, sono state effettuate elaborazioni a partire dal modello di microsimulazione IRPEF, alimentato da tutte le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. Per ciascuno dei redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni (quadro RE) e quelli derivanti dall'esercizio d'impresa (quadri RF e RG) sono stati confrontati gli importi dichiarati



nell'ultimo anno utile (non è stato considerato l'anno 2020 che potrebbe essere influenzato dagli effetti distorsivi della pandemia) con il più alto tra quelli dichiarati nei tre anni precedenti. Per ciascuna delle differenze riscontrate sono stati considerati i soli valori positivi (una riduzione del reddito o un reddito invariante non danno luogo a reddito agevolabile) e sono quindi stati cumulati tra loro per determinare la base imponibile incrementale cui applicare il tetto massimo di 40.000 euro e la franchigia pari al 5% dell'importo più elevato dichiarato nei tre anni precedenti anni. Le elaborazioni sono state effettuate in capo a ogni singolo contribuente, simulando eventuali scelte di convenienza dei contribuenti nei confronti del nuovo regime. Dalla platea potenzialmente interessata al provvedimento sono stati infine esclusi i contribuenti che aderiranno al regime forfetario agevolato con l'estensione della soglia dei ricavi da 65.000 euro a 85.000 euro prevista dalla Legge di Bilancio 2023.

Sulla base delle elaborazioni effettuate e considerando le ipotesi descritte, si stima una variazione complessiva di gettito di competenza (Irpef, addizionali, imposta sostitutiva) valutata in **803** milioni di euro. Poiché la norma ha effetto sul solo reddito di specie dichiarato per l'anno d'imposta 2023 e prevede, al comma 3, la sterilizzazione degli effetti sull'acconto Irpef da versare per il 2024, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2023	2024	2025	2026
IRPEF	0	-1.193,90	0	0
Addizionale regionale	0	-63,7	0	0
Addizionale comunale	0	-31,5	7,3	0
Imposta sostitutiva	0	478,8	0	0
Totale	0	-810,3	7,3	0

Milioni di euro

Commi 58-62. La disposizione in esame introduce a favore dei lavoratori dipendenti privati impiegati nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande, con reddito dell'anno precedente non superiore a 50.000 euro, una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 5 per cento sulle mance ricevute, entro il limite del 25 per cento dell'ammontare del reddito percepito nell'anno.

La misura non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, potendo altresì determinare potenziali effetti positivi benché prudenzialmente non stimati, dato che essa incide su fattispecie alle quali attualmente non è ascritto gettito nelle previsioni di bilancio.

Comma 63. La modifica normativa dispone la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa. La legislazione vigente prevede una imposta sostitutiva del 10% per i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito, nell'anno d'imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro. Il limite di reddito agevolato è pari a 3 mila euro, innalzato a 4 mila euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all'anno d'imposta 2019 risulta un ammontare di premi di circa 2.647,3 milioni di euro.

Prudenzialmente, si stima un incremento dell'ammontare dei premi a tassazione agevolata di circa il 10% per considerare l'effetto incentivante relativo alla nuova aliquota pari a 264,7 milioni di euro, per un totale di base imponibile di circa 2.912,0 milioni di euro.

Applicando l'aliquota dell'imposta sostitutiva pari al 5% alla base imponibile, tenuto conto delle minori entrate associate all'imposta sostitutiva vigente e di un'aliquota marginale media Irpef per i redditi di lavoro dipendente pari al 39% sulla sola parte incrementale, si stima una variazione negativa delle entrate derivanti dall'imposta sostitutiva pari a **-119,1** milioni di euro, una variazione di gettito Irpef di circa **-103,2** milioni di euro e una variazione di gettito delle addizionali regionali e comunali pari a circa **-4,6** e **-1,8** milioni di euro rispettivamente. L'effetto complessivo risulta di **-228,7** milioni di euro in termini di competenza.

Considerando l'entrata in vigore della norma per il solo anno d'imposta 2023, si stimano i seguenti



effetti finanziari:

	2023	2024	2025	2026
IRPEF	-103,2	0	0	0
Addizionale regionale	0	-4,6	0	0
Addizionale comunale	0	-2,3	0,5	0
Irpef (sostitutiva)	-119,1	0	0	0
Totale	-222,3	-6,9	0,5	0

in milioni di euro

Comma 64. La disposizione è volta a differire, dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all'Articolo 1, commi 634-652, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria, si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla norma di differimento in commento.

	Effetti finanziari				
	2023	2024	2025	2026	dal 2027
Imposta di consumo	-277,0	-73,0	0,0	0,0	0,0
IIDD	0,0	84,7	-13,9	-9,6	0,0
IRAP	0,0	20,5	-4,0	-2,5	0,0
Totale	-277,0	32,2	-17,9	-12,1	0,0

In milioni di euro

La disposizione è volta, inoltre, a differire dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) di cui all'Articolo 1, commi 661-676, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria e in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma, si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla norma di differimento in commento.

	Effetti finanziari				
	2023	2024	2025	2026	dal 2027
Imposta di consumo	-322,0	-29,0	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	49,3	-16,8	-1,9	0,0
IRPEF	0,0	49,3	-16,8	-1,9	0,0
IRAP	0,0	23,8	-8,7	-0,9	0,0
Totale	-322,0	93,4	-42,3	-4,7	0,0

In milioni di euro

Commi 65 e 66. Il comma 65 intende consentire una maggiore deducibilità delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati in determinati settori elencati dettagliatamente nel comma 66. La maggior misura (dal 3 al 6 per cento) è consentita, comunque, nel rispetto dei principi contabili, alle imprese per i fabbricati utilizzati in quei settori. Sono esclusi, di fatto, i fabbricati destinati alla grande distribuzione per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 già stabilisce il coefficiente nella misura del 6 per cento.

Comma 67. Il comma consente la maggiore deduzione anche alle imprese immobiliari per i fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori indicati al comma 66 qualora sia il locatore sia l'utilizzatore partecipino allo stesso consolidato fiscale.



La norma interviene esclusivamente per incrementare la misura massima della quota annua di ammortamento deducibile fiscalmente nei casi previsti dai commi 54 bis e quater. Restano ferme, quindi, le altre regole dettate dall'art. 102 del TUIR in materia di ammortamento dei beni materiali.

Comma 68. La disposizione rinvia a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti.

Comma 69. La disposizione prevede che la norma si applica per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro periodi d'imposta successivi.

Ai fini della stima degli effetti finanziari sono state selezionate le imprese dei settori indicati e le imprese appartenenti alla divisione 68 – Attività immobiliari; dai dati della dichiarazione del Consolidato Nazionale e Mondiale per l'anno di imposta 2020 sono stati individuati i consolidati con la presenza contemporanea di imprese del commercio al dettaglio e del settore immobiliare. Per le imprese così individuate sono stati analizzati i dati del bilancio 2020, rilevando fabbricati con un costo residuo per circa 3,2 miliardi di euro. Nell'ipotesi in cui il periodo di ammortamento sia a metà della vita del bene, si stima un costo storico per circa 6,4 miliardi di euro. Applicando a tale costo il coefficiente di ammortamento del 6% rispetto al 3% vigente, si determina un maggior ammortamento annuo per circa 192 milioni di euro che, con un'aliquota media IRES del 15,2%, determina una perdita di gettito di circa 29,2 milioni di euro.

Si riporta di seguito l'andamento finanziario derivante dalla misura in esame:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	0	0	-51,1	-29,2	-29,2	-29,2	-29,2	21,9

in milioni di euro

Comma 70. Con il comma 70 si prevedono misure di carattere finanziario per limitare un possibile disincentivo a pratiche di particolare meritevolezza sociale da parte di imprese del settore della distribuzione al dettaglio di prodotti di consumo. In particolare, in conformità alla disciplina comunitaria, l'ordinamento nazionale annovera tra le operazioni esenti da IVA, di cui all'articolo 10 del DPR n. 633 del 1972, le cessioni gratuite di beni effettuate a favore di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché alle ONLUS (articolo 10, comma 1, n. 12). Per effetto di tale disposizione, le cessioni esenti effettuate ai sensi di tale previsione contribuiscono a ridurre la percentuale di detraibilità (c.d. pro-rata di detraibilità) dell'IVA complessivamente pagata sugli acquisti (articolo 19-bis, comma 1, del DPR n. 633 del 1972). In linea con la direttiva 2006/112/CE (c.d. direttiva IVA), l'effetto è quello per cui, anche in caso di programmi di distribuzione gratuita di beni per finalità etiche o di meritevolezza sociale, l'impresa donante finisce con subire un aggravio in termini di minore IVA detraibile.

Nell'ambito della disciplina nazionale, è stato previsto che le cessioni gratuite di alcuni beni, se effettuate in favore di determinati tipi di enti per finalità benefiche, sono fuori campo IVA e non determinano limitazioni al diritto di detrazione, in quanto equiparate alla distruzione di beni, ma solo se non più commercializzabili. In tali ipotesi rientrano, ad esempio, i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche obsolete, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione in base al DM 25 maggio 2001 n. 264, ceduti gratuitamente a favore di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi (articolo 54 della legge n. 342 del 2000).

Per rimuovere possibili remore ad iniziative invece da incoraggiare per le caratteristiche segnalate, con la disposizione in parola si prevede la erogazione di contributi a valere su un apposito Fondo costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione di 25 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro nel 2024, per la attenuazione degli oneri gravanti in tali evenienze nei confronti delle imprese del settore della distribuzione al dettaglio di prodotti commerciali che diano vita ad iniziative di donazione di materiale didattico o



informatico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori. Per l'attuazione e la concreta erogazione dei contributi, a valere sul predetto Fondo, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Comma 71. La disposizione prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023 (anziché con DPCM su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze come attualmente previsto) sia definita la finalizzazione delle risorse incassate a titolo di interessi maturati sugli appositi conti accesi presso una banca o Poste Italiane s.p.a su cui sono depositate dai notai talune somme in funzione degli adempimenti connessi con la stipula di atti rogati dal pubblico ufficiale (come per esempio gli importi destinati ad essere versati a titolo di imposta per conto delle parti). Con il medesimo decreto possono essere previste modalità di gestione unitaria delle somme depositate, anche mediante l'apertura di un apposito conto di tesoreria.

Comma 72. La disposizione prevede la riduzione dell'IVA dalle aliquote attualmente vigenti al 5% per i prodotti della prima infanzia. I prodotti considerati sono:

- Latte e alimenti per bambini (latte in polvere o liquido; preparazioni alimentari a base di farine);
- Seggiolini auto;
- Pannolini.

Dai risultati delle indagini condotte dagli operatori del settore sono state dedotte le spese annuali per ciascun bambino.

Al fine di valutare gli effetti indotti dalle riduzioni di aliquote sono stati presi in considerazione i bambini nati nel 2021 (fonte Istat) suddivisi per mese di nascita; per alcune delle voci in oggetto è stato preso in considerazione il numero di bambini per le classi di età tra zero e tre anni.

Relativamente al latte e agli alimenti per bambini è stato considerato l'imponibile IVA dai consumi delle famiglie al quale è stato applicato il differenziale di aliquota dal 10% al 5% (per la sola voce degli "alimenti per bambini" è stato considerato il 50% per estrapolare la quota di spesa attribuibile alla sola voce "preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto").

Per i seggiolini è stata utilizzata la spesa media annua per singolo bambino (fonte: Federconsumatori) alla quale è stata applicata la distribuzione mensile delle nascite per ricavare i totali di spesa dei singoli prodotti interessati dalla norma, a cui successivamente sono stati applicati i differenziali di aliquota (dal 22% al 5%).

In relazione ai pannolini è stata considerato l'imponibile IVA ottenuto a partire dalla spesa annua per singolo bambino (fonte: Federconsumatori) alla quale è stata applicata la medesima distribuzione mensile delle nascite e moltiplicato per il differenziale di aliquota corrispondente (dal 22% al 5%).

La stima della riduzione di gettito è pari a circa 178,18 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2023, come di seguito specificato:

Tipo di prodotto	2023
Latte e alimenti per bambini	-22,35
Seggiolini	-69,58
Pannolini	-86,26
Totale	-178,19

Importi in milioni di euro

La disposizione prevede, inoltre, per gli assorbenti femminili la riduzione dell'aliquota IVA dall'attuale misura del 10% al 5%.

Già con la Legge di Bilancio per il 2022, era stata prevista la riduzione IVA dall'aliquota ordinaria a quella ridotta del 10%.

Utilizzando i medesimi dati e la stessa metodologia presentata in tale sede, riducendo l'aliquota IVA da quella ridotta del 10% a quella super ridotta del 5%, si stima una riduzione di gettito IVA di 36,9



milioni di euro su base annua dal 2023.

Nel complesso la disposizione determina una perdita di gettito IVA di circa 215,09 milioni di euro annui dal 2023.

Comma 73. La disposizione prevede la riduzione dell'aliquota IVA dal 22% al 10% per il pellet. L'Italia risulta essere il più importante mercato del pellet a livello europeo ed il consumo complessivo nell'anno in corso ammonta a circa 3 milioni di tonnellate (Fonte dati: elaborazione AIEL- Associazione Italiana Energie Agroforestali) di cui il 95% è destinato ad uso domestico. Sulla base del prezzo medio del pellet in sacchi per il 2022 (€/t, consegna inclusa, IVA esclusa) pari a circa 390 € per tonnellata, si stima che la modifica normativa proposta comporti una perdita di gettito IVA di circa 133,4 milioni euro su base annua.

Commi 74 e 75. Con riferimento alla disposizione di cui al comma 1 lettera a), sulla base dei dati forniti dal Gestore del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa (Consap S.p.A.) e dell'andamento decrescente del numero di domande pervenute osservato negli ultimi mesi, si stima un fabbisogno per l'anno 2023 di circa € 6 milioni coperto dalle attuali disponibilità del Fondo, tale da non comportare la necessità del rifinanziamento della misura. Tale importo di 6 milioni rappresenta comunque l'onere della disposizione per l'anno 2023 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

L'intervento normativo di cui al comma 1, lettera b), comporta un rifinanziamento del Fondo per ulteriori 430 milioni di euro per l'anno 2023, sulla base delle stime elaborate dal Gestore che tengono conto del numero di domande pervenute e di garanzie ammesse nel 2022, nonché dell'esigenza di salvaguardare l'andamento dell'operatività ordinaria e straordinaria del Fondo.

La disposizione di cui al **comma 74, lett. c)** prevede di prorogare 31 dicembre 2023 le agevolazioni per la prima abitazione acquistata dai giovani con meno di 36 anni e con un ISEE non superiore ai 40.000 euro.

Le agevolazioni prevedono, per gli atti stipulati entro il 31 dicembre 2022, l'esenzione del pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Per gli acquisti assoggettati ad IVA viene riconosciuto un credito d'imposta pari all'IVA pagata per l'acquisto; viene anche riconosciuta l'esenzione dell'imposta sostitutiva sui mutui (0,25%) per i contratti sottoscritti relativi all'acquisto degli immobili in oggetto.

Sulla base dei dati desunti dagli archivi del registro del 2021 che includono dal 26 maggio scorso le prime evidenze dell'applicazione dell'agevolazione, risulta una fruizione della misura inferiore alla valutazione iniziale. Tenuto conto che negli ultimi mesi si è registrata un'accelerazione delle compravendite immobiliari, si stima che la misura possa comportare una perdita di gettito complessiva di circa 132 milioni di euro su base annua.

Nella tabella che segue si riporta il dettaglio degli effetti finanziari negativi per il 2023.

Effetti finanziari su base annua

Imposta di registro	-57,9
Imposta ipotecaria	-3,3
Imposta catastale	-3,3
Credito di imposta (per Iva)	-52,2
Imposta sostitutiva mutui	-15,4
Totale	-132,1

In milioni di euro

Comma 76. La norma in esame dispone, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, del 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è pari al 50



per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

L'agevolazione è stata introdotta per la prima volta dall'art.1, comma 56, della legge n. 208/2015 per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016, e successivamente prorogata per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2017 dall'art.9 del D.L 244/2016.

Sulla base di elaborazioni effettuate sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2021, risulta un ammontare di spesa detraibile effettuata nel 2016, primo anno di applicazione, pari a 30,3 milioni di euro. Applicando l'aliquota di detrazione del 50% e ripartendo la spesa per le 10 quote annuali si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di -1,5 milioni di euro.

Ipotizzando l'entrata in vigore della norma per il 2023, si stimano i seguenti effetti di cassa:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRPEF	0,0	-2,6	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	1,1	0,0

In milioni di euro

Per l'estensione dell'agevolazione anche agli immobili ceduti dagli OICR che hanno realizzato immobili con le caratteristiche suesposte, non essendo disponibili dati utili alla stima, si ipotizza che possa determinare un'ulteriore perdita di gettito di importo pari a quello valutato per le sole imprese costruttrici. Sulla base di quanto stimato in relazione agli immobili ceduti dalle imprese costruttrici, l'ulteriore perdita di gettito risulta pertanto, in termini finanziari, la seguente:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRPEF	0,0	-2,6	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	1,1	0,0

In milioni di euro

Commi 77 e 78. La disposizione in esame stabilisce che le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, siano soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi ad aliquota del 5 per cento.

La legislazione vigente, all'articolo 76 della Legge n. 413 del 1991, prevede che le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP) siano assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite gli enti previdenziali svizzeri le erogano ai beneficiari in Italia. La ritenuta esclude l'obbligo dichiarativo da parte del contribuente.

La disposizione, quindi, consente di fruire dell'aliquota impositiva del 5 per cento anche ai soggetti che non hanno i suddetti sostituti di imposta.

Sulla base di elaborazioni effettuate utilizzando il modello di dichiarazione delle persone fisiche e, in particolare, sui dati del quadro RM per Sez. V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva, risulta, in aggiunta a coloro che percepiscono pensioni già assoggettate alla ritenuta del 5% applicata da



parte dei sostituti, che circa 4.000 percettori delle prestazioni in parola effettuano in sede dichiarativa il versamento dell'imposta pari al 5 per cento. Tali evidenze fanno ritenere che i contribuenti fruiscono già di fatto dell'agevolazione e che, quindi, la norma in esame non sia destinata a produrre ulteriori effetti di gettito.

Tuttavia, è stata effettuata un'ulteriore elaborazione sulla base delle dichiarazioni dei redditi dei soggetti percettori di pensioni (a prescindere dal Paese di provenienza) cui non è stata operata alcuna ritenuta e il cui importo è eccedente la vigente "no tax area". A tale platea corrisponderebbe un gettito di competenza annua Irpef di circa 84,7 milioni di euro e di 12 e 4,6 milioni di euro in termini rispettivamente di addizionale regionale e comunale. Nell'ipotesi, prudenziale - basata sulle evidenze risultanti dall'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi - che il 5 per cento di tali valori sia rappresentativo delle somme interessate dalla norma e che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2023, si stima il seguente andamento finanziario differenziale tra la tassazione ordinaria Irpef e quella sostitutiva del 5%:

	2023	2024	dal 2025
IRPEF	0,0	-7,4	-4,2
Addizionale regionale	0,0	-0,6	-0,6
Addizionale comunale	0,0	-0,3	-0,2
Imposta del 5%	0,0	2,0	2,0
Totale	0,0	-6,3	-3,0

in milioni di euro

Comma 79. L'emendamento dispone che a partire dal primo gennaio 2023 le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del Principato di Monaco, comprese le prestazioni di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel principato di Monaco e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, siano soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la aliquota del 5 per cento.

In analogia a quanto stimato per la disposizione nel DdL di Bilancio 2023, art. 19, per le pensioni erogate dalla Svizzera a residenti in Italia, è stata effettuata un'elaborazione sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, sui soggetti percettori di pensioni (non solo dal Principato di Monaco) sulle quali non è stata operata alcuna ritenuta e il cui importo è eccedente la vigente no tax area. A tale platea corrisponderebbe un gettito di competenza annua Irpef di circa 84,7 milioni di euro e di 12 e 4,6 milioni di euro in termini rispettivamente di addizionale regionale e comunale. Si stima inoltre un'imposta sostitutiva, di competenza annua, di circa +40,9 milioni di euro. Nell'ipotesi che il 5 per cento di tali ammontari sia rappresentativo delle somme interessate dalla norma e che l'entrata in vigore sia a partire dall'anno 2023, si stima il seguente andamento finanziario:

	2023	2024	2025
IRPEF	0,0	-7,4	-4,2
Addizionale regionale	0,0	-0,6	-0,6
Addizionale comunale	0,0	-0,3	-0,2
Imposta del 5%	0,0	2,0	2,0
Totale	0,0	-6,3	-3,0



In milioni di euro

Comma 80. La disposizione proroga per il 2023 l'esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

La legislazione vigente stabilisce l'esenzione di tali redditi dall'anno 2017 al 2022. In assenza di interventi normativi, nel 2023 tali redditi concorrerebbero interamente a determinare la base imponibile dei contribuenti interessati.

Ai fini della stima sono state effettuate elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2021 dei soggetti interessati. In base a tali elaborazioni si stimano, per l'anno 2023, minori entrate Irpef di competenza di circa -133,4 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -9,8 e -3,7 milioni di euro.

Considerando l'entrata in vigore della norma nell'anno 2023 si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2023	2024	2025	2026
IRPEF	0	-233,4	100,0	0
Addizionale regionale	0	-9,8	0	0
Addizionale comunale	0	-4,8	1,1	0
Totale	0	-248,0	101,1	0

in milioni di euro

Comma 81. La disposizione introduce nel nostro ordinamento una disposizione volta a stabilire che nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell'immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di cui all'articolo 614, comma secondo, c.p. (violazione di domicilio) e all'articolo 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), ovvero per i casi in cui l'immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale.

In tali casi, per la limitazione dell'esenzione IMU si stima una perdita di gettito IMU su base annua di circa 73 milioni di euro, di cui 62 milioni di euro a titolo di IMU quota comune e 11 milioni di euro a titolo di IMU quota Stato.

La stima è stata effettuata considerando in primo luogo i dati fonte Federcasa che indicano un numero di 48mila immobili abitativi di proprietà degli ERP occupati abusivamente (6% del patrimonio abitativo di tali enti). Per tali immobili si stima una perdita di gettito IMU potenziale pari a 26 milioni di euro su base annua.

In assenza di altri dati si considera prudenzialmente un numero ulteriore di abitazioni di proprietà di altri soggetti pari a 1/3 del numero indicato da Federcasa come oggetto di occupazioni ai sensi dell'articolo 614 del codice penale, con una ulteriore perdita di gettito IMU su base annua pari a 13 milioni di euro.

Inoltre, sulla base di dati ISTAT risulta un numero annuo di procedimenti penali (non archiviati) per invasione di terreni ed edifici pari a 7122. Considerando prudenzialmente che il 50% di tali reati abbia comportato l'effettiva indisponibilità dell'immobile e che l'occupazione in esame possa riguardare anche fabbricati diversi da quelli ad uso abitativo si stima una (ulteriore) perdita di gettito IMU su base annua di 34 milioni di euro (23 milioni a titolo di IMU quota comune e 11 milioni a titolo di IMU quota Stato).

Nel complesso, quindi, si determina una perdita di gettito IMU per le fattispecie sopra indicate pari a 73 milioni di euro su base annua.

Comma 82. Si prevede un ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, attraverso l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Comma 83. La disposizione prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano



presentino, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento delle cure palliative al fine di raggiungere, entro l'anno 2028, il 90 per cento della popolazione interessata. Il monitoraggio dell'attuazione del piano è affidato all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza semestrale. La presentazione del piano e la relativa attuazione costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Commi 84-86. La disposizione è finalizzata a garantire il rispetto da parte dell'Italia dell'impegno assunto nell'ambito dei lavori del Consiglio Ecofin in materia di tassazione del reddito d'impresa. In particolare prevede che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, di cui all'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, comprese le prestazioni di servizi rese dai professionisti residenti in tali Paesi, sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, a meno che le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Tali disposizioni non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile la disciplina di cui all'articolo 167 del TUIR in materia di imprese estere controllate. Sotto il profilo finanziario la disposizione sarebbe foriera di determinare effetti positivi di gettito prudenzialmente non stimati.

Commi 87-95. Le disposizioni prevedono l'esclusione dalla formazione del reddito degli utili e delle riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'Articolo 73, comma 1, lettera d), del Tuir, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 da parte del partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato.

Tale esclusione opera a condizione che i contribuenti che detengono le partecipazioni nell'ambito dell'attività di impresa optino per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento, degli utili e delle riserve di utile. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 30 per cento, degli utili e delle riserve di utile.

Le suddette aliquote sono ridotte di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

La misura, in considerazione del fatto che sulle poste in esame è prevista a legislazione vigente la tassazione ordinaria, comporta la possibilità di liberare le riserve detenute presso i Paesi o territori a fiscalità privilegiata oggi di fatto immobilizzate.

L'intervento, pertanto, è foriero di determinare effetti finanziari positivi.

Al fine di stimare gli effetti della misura sono stati utilizzati i dati provenienti dal Country-by-Country reporting (CbCr). Tali report sono stati previsti in ambito OCSE negli accordi relativi al progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) e in ambito UE con la Direttiva 2016/881 e introdotti nell'ordinamento italiano con la legge 208/2015.

I dati dei CbCr vengono raccolti a beneficio dell'Amministrazione Finanziaria ai fini dell'analisi del rischio di evasione/elusione delle multinazionali e ai fini di analisi economica.

L'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 208/2015 ha previsto che la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale, con ricavi mondiali superiori ai 750 milioni di euro, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'Articolo 73 del TUIR, deve presentare all'Amministrazione Finanziaria una rendicontazione paese per paese, a partire dall'anno d'imposta 2016.

Ai fini della stima sono stati utilizzati i dati degli ultimi CbCr disponibili, relativi all'anno d'imposta



2019.

Per individuare i paesi a fiscalità privilegiata è stata preventivamente calcolata, per ogni multinazionale, l'aliquota effettiva risultante in ogni paese, tramite il rapporto imposte pagate/utili lordi. Tali aliquote effettive sono state confrontate con l'aliquota effettiva Italiana (individuata come aliquota effettiva mediana in Italia risultante, per tutte le multinazionali italiane, dal rapporto imposte pagate in Italia/utili lordi in Italia). Nei casi in cui l'aliquota effettiva nel paese estero fosse risultata inferiore alla metà dell'aliquota effettiva pagata in Italia, sono stati utilizzati gli importi relativi alla variabile denominata "utili non distribuiti".

In base a questo procedimento sono stati individuati utili non distribuiti pari a 44,8 miliardi nel 2019 potenzialmente risultanti in paesi a fiscalità privilegiata.

Tale valore non considera le riserve di utili delle controllanti residenti, capogruppo di un gruppo multinazionale, con ricavi mondiali inferiori ai 750 milioni di euro, non obbligati alla presentazione del report, né le riserve di utili relative alle partecipazioni estere diverse da quelle controllate né quelle relative a partecipazioni detenute da soggetti diverse dalle società di capitali.

Ipotizzando, in un'ottica prudenziale, un tasso di adesione del 10% e un'equa ripartizione tra coloro che si limiteranno ad affrancare e coloro che invece opteranno per il rimpatrio, si ottiene un effetto finanziario positivo pari a 336 milioni di euro nel 2023.

Commi 96 e 97. La disposizione attrae a tassazione le plusvalenze che un soggetto non residente ritrae dall'alienazione di partecipazioni in società fiscalmente residenti all'estero, il cui valore è rappresentato, direttamente o indirettamente, per più del 50% da beni immobili situati nel territorio italiano.

La misura è foriera di determinare effetti positivi in termini di gettito, prudenzialmente non quantificati in mancanza di elementi informativi sulle fattispecie in esame. La misura è foriera di determinare effetti positivi in termini di gettito, prudenzialmente non quantificati in mancanza di elementi informativi sulle fattispecie in esame.

Comma 98. La disposizione interviene per precisare, ai fini dell'applicazione della norma di cui ai commi 96 e 97, che gli immobili merce e gli immobili strumentali non si considerano nel computo della soglia che rende le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società immobiliari assoggettate a imposizione nel territorio dello Stato. Alla disposizione in esame, di natura chiarificatrice, non si ascrivono effetti finanziari.

Comma 99. La disposizione introduce un chiarimento circa l'ambito applicativo in riferimento alle plusvalenze realizzate dagli OICR non residenti. Coerentemente con la norma originaria, alla disposizione in esame, di natura chiarificatrice, non si ascrivono effetti finanziari.

Commi 100-105. La normativa in esame ripropone l'applicazione dell'assegnazione dei beni ai soci.

Ai fini della stima si assumono versamenti relativi all'imposta sostitutiva in linea con quelli rilevati dai dati F24 relativi all'ultima riproposizione della norma (Legge n. 232/2016). In particolare per i codici tributo 1836 - imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116 della legge 28/12/2015.n.208 e 1837 - imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116 - legge 28/12/2015.n.208 con anno di riferimento 2017 risultano importi a debito per circa 191,5 milioni di euro (codice 1836) e 47,3 milioni di euro (codice 1837) per un totale di 238,8 milioni di euro.

I maggiori valori dei beni sono valutati in circa 1.914,5 milioni di euro (191,5 / 10%) applicando prudenzialmente un'aliquota dell'imposta sostitutiva del 10% e tenuto conto che non è possibile distinguere, sulla base dei dati disponibili, le società di comodo dalle altre società (sulle società non operative l'aliquota è del 10,5%; sulle altre società, l'aliquota è dell'8%). Le riserve in sospensione sono state ricostruite a partire dall'imposta sostitutiva con aliquota del 13% e stimate in 364 milioni di euro (47,3 / 13%).

Ai fini del calcolo degli effetti negativi conseguenti all'assegnazione dei beni, si assume che, a legislazione vigente, il 50% dei maggiori valori sarebbero stati trasformati in plusvalenze, tassate ai fini delle imposte sui redditi in 5 esercizi, e che contestualmente sarebbero ridotte le riserve in sospensione



di imposta. Per quanto riguarda gli effetti sull'imposta di registro è stato ipotizzato inoltre che il valore normale del bene sia pari a 1,5 volte i maggiori valori, che il valore catastale sia un terzo del valore normale e che gli immobili siano abitativi. Nel primo anno, l'imposta di registro produce effetti positivi a seguito dell'assegnazione complessiva dei beni, considerando le vendite che sarebbero state rilevate a legislazione vigente.

Gli effetti negativi relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP sono stimati utilizzando un'aliquota media IRES del 15,2%, IRPEF del 26% e IRAP del 4% e assumendo una ripartizione dei soggetti IRPEF del 55% ed IRES del 45% in base alla natura giuridica dei contribuenti che hanno versato le imposte sostitutive. Un ulteriore effetto, valutato di lieve entità, conseguente all'assegnazione dei beni ai soci è relativo alla riduzione del reddito minimo per l'uscita dal regime delle società di comodo.

La Tabella riporta gli effetti finanziari nell'orizzonte periodale 2023-2034 considerando che l'imposta sostitutiva è versata nel 2023, e tenuto conto di un acconto IRES/IRPEF del 75% e IRAP dell'85%:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Imposta sostitutiva	238,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Registro	38,8	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	0	0	0	0	0	0	0
IRES	0	-9	-9,8	-12,4	-15,1	-17,7	-6,7	-5,9	-3,3	-0,7	2	0
IRPEF	0	-18,6	-20,1	-25,6	-31	-36,4	-13,8	-12,2	-6,8	-1,4	4,1	0
IRAP	0	-5,5	-5,8	-7,4	-8,9	-10,4	-3,6	-3,3	-1,8	-0,2	1,3	0
Totale	277,6	-37,4	-40	-49,7	-59,3	-64,5	-24,1	-21,4	-11,9	-2,3	7,4	0

in milioni di euro

Comma 106. La disposizione ripropone l'estromissione dei beni immobili delle imprese individuali, già prevista dalla legge di Bilancio 2020 e prevede che le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati posseduti alla data del 31 ottobre 2022 e poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 (60%) ed entro il 30 giugno 2024 per la parte rimanente (40%). Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.

Dall'analisi dei dati F24 presenti nel 2021, riferiti all'ultima riproposizione di tale disposizione, risultano versamenti per circa 3,8 milioni di euro corrispondenti al versamento della seconda rata (40%) di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2020. In relazione agli effetti sulle imposte dirette in conseguenza della estromissione questi sono valutati in coerenza con la metodologia utilizzata nelle precedenti riproposizioni, tenuto conto dell'esclusione dall'Irap per gli imprenditori individuali operante a partire dalla legge di bilancio 2022.

Tutto ciò premesso, in base ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva rilevati, si indicano di seguito gli effetti finanziari della disposizione in oggetto considerando il versamento dell'imposta sostitutiva in due rate nel 2023 (60%) e nel 2024 (40%):

	2023	2024	2025	2026	2027
Imposta sostitutiva	5,8	3,9	0	0	0
IRPEF	0	-0,6	-1,0	-1,3	-1,7
Totale	5,8	3,3	-1,0	-1,3	-1,7
<i>milioni di euro</i>					

Commi 107-109. La disposizione prevede la riproposizione, con una aliquota dell'imposta sostitutiva del 14%, della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni disposta da ultimo dall'articolo 29 del DL 17/2022 ed introduce, per la prima volta rispetto alle precedenti leggi di rivalutazione, la possibilità di rivalutare anche le azioni negoziate nei mercati regolamentati.

In sede di valutazione di quanto disposto dall'articolo 29 del DL 17/2022 sono stati utilizzati i versamenti riscontrati nel 2021 (circa 1,63 miliardi di euro) incrementati per tenere conto



dell'innalzamento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva di rivalutazione operata in tale sede (dall'11% al 14%) stimando, a parità di valori rivalutati, un'imposta sostitutiva di circa 1,97 miliardi di euro per il 2022 (unica o prima rata) e di circa 0,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (seconda e terza rata). Alla luce dei dati sopra indicati, si ritiene prudentiale valutare un ricorso alla normativa in proroga, terreni e partecipazioni non quotate, pari al 50% di quanto valutato in sede di RT al DL 17/2022, tenuto conto anche del breve lasso temporale intercorso rispetto alla misura attualmente vigente per la quale sono ancora in corso le adesioni e i versamenti.

Per quanto riguarda la possibilità di rivalutare anche le partecipazioni quotate, ai fini della stima è stata valutata la quota di partecipazioni delle persone fisiche in società quotate (dati Orbis – Bureau Van Dijk) rilevando un'incidenza di circa il 17,3%. Applicando tale coefficiente al valore relativo all'ammontare complessivo della capitalizzazione della Borsa Italiana (FTSE 559,5 miliardi di euro), si stima che le persone fisiche detengano partecipazioni per circa 97 miliardi di euro. Nell'ipotesi prudentiale che solo il 10% di tali partecipazioni siano interessate alla rivalutazione e che la differenza tra il valore di mercato e quello storico (correlato al valore patrimoniale) sia del 20% anche sulla base della variazione della capitalizzazione stessa, si stima un valore potenzialmente oggetto di rivalutazione di circa 1,9 miliardi di euro.

Considerando anche gli effetti negativi in termini di IIDD per le annualità successive, derivanti dalla minore tassazione e ipotizzando in coerenza con la valutazione della norma vigente per il 2022 che il 50% dei valori rideterminati costituisca minori plusvalenze in un arco temporale di 10 anni, si stimano i seguenti effetti:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Imposta sostitutiva	1.162,5	304,5	304,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effetti IL.DD.	-134,5	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-16,4	0
Totale	1.028,0	152,6	152,6	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-16,4	0

in milioni di euro

In sede parlamentare è stata aumentata al 16% l'aliquota di prelievo dell'imposta sostitutiva sulla di cui all'art. 5, commi 1-bis e 2 della L. 28 dicembre 2011, n. 448, come applicata ai sensi del comma 84, determinando effetti finanziari aggiuntivi, considerando la convenienza dell'imposta sostitutiva rispetto alla tassazione ordinaria, solo in termini di imposta sostitutiva, ipotizzando sostanzialmente inalterati i valori rideterminati.

Di seguito gli effetti finanziari:

	2023	2024	2025	2026
Imposta sostitutiva	166,1	43,5	43,5	0

Milioni di euro

Comma 110. La norma in esame, al fine di agevolare l'imprenditoria agricola giovanile, propone di consentire ai giovani sotto i 40 anni di età di invocare, per l'acquisto di terreni agricoli, la cosiddetta agevolazione per la piccola proprietà contadina, a prescindere dall'iscrizione nella Sezione Speciale dell'INPS, con obbligo di ottenere i requisiti nei successivi 24 o 36 mesi.

Di seguito si riportano gli effetti della stima (in milioni di euro).

	2023	2024	Dal 2025
Registro	-4,12	-8,24	-12,36
Ipotecaria	0,09	0,18	0,27
Catastale	0,44	0,88	1,32
Totale	-3,59	-7,18	-10,76

Importi in milioni di euro



Comma 111. La disposizione prevede l'estensione dell'agevolazione per i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici situati nei territori montani anche a coloro che non hanno i requisiti per ottenere l'iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, purché si impegnino a coltivare personalmente i fondi nei successivi cinque anni.

La stima dell'estensione dell'agevolazione produrrà una perdita di gettito, relativa all'imposta di registro in termini annui, pari a circa 1,6 milioni di euro.

Commi 112 e 113. La disposizione prevede la facoltà di sostituire, previo pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 14%, il costo di acquisto delle quote o azioni di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), con il valore rideterminato, ovvero con la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

Sulla base di dati di fonte Assogestioni e Banca d'Italia, si stima un ammontare di fondi chiusi detenuto da investitori persone fisiche di circa 7.000 milioni di euro. Da interlocuzioni con operatori di settore, si ritiene plausibile che il 50% di tali fondi di investimento sia in attivo e che si possa considerare che il 5% dell'investimento abbia generato rendimenti. In via prudenziale, si ritiene che solo una parte degli investitori (corrispondente al 50% della base imponibile) aderisca al versamento dell'imposta sostitutiva.

Si stima quindi un gettito dell'imposta sostitutiva per il 2023 di 12,2 milioni di euro.

Prendendo in considerazione la stessa base imponibile sopra individuata, si stima che a legislazione vigente, applicando un'aliquota del 26% (gli investimenti in titoli pubblici possono considerarsi di trascurabile entità per questi soggetti), il gettito derivante dai rendimenti dei fondi chiusi sarebbe stato di circa 22,7 milioni di euro. Ipotizzando una durata media residua di tali fondi di circa 4 anni, si stima il seguente andamento finanziario:

	2023	2024	2025	2026	2027	dal 2028
Imposta sostitutiva del 14% sui fondi chiusi	12,2	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	0

in milioni di euro

La disposizione, inoltre, prevede che i redditi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui all'Articolo 44, comma 1, lett. g-quater), del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, è assoggettata a imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento da versare da parte dell'impresa di assicurazioni entro il 16 settembre 2023. I contratti per i quali è esercitata l'opzione non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 le polizze che scadono entro il 31 dicembre 2024.

Per stimare gli effetti di gettito, è stato preso a riferimento l'ultimo dato disponibile di fonte IVASS, da cui risultava nel 2021 un ammontare di riserve tecniche del portafoglio italiano ed estero, diretto e indiretto, relativo alle polizze vita tradizionali di classe C di 594.383 milioni di euro. Dalle medesime fonti IVASS, il rendimento lordo delle Gestioni separate degli ultimi tre anni risultava compreso fra il 2,8% e il 2,6%. Si ritiene quindi che le riserve tecniche prese in considerazione possano avere un rendimento netto dell'1,7%.

In via prudenziale, si assume che solo una quota contenuta dei soggetti potenzialmente interessati aderisca al versamento dell'imposta sostitutiva del 14% e che a questa quota corrisponda non più del 5% della base imponibile individuata, equivalente a circa 3 miliardi di euro. Con l'aliquota del 14%, si stima un gettito per il 2023 di 424,4 milioni di euro.

Tale gettito sostituisce quello che sarebbe stato versato - a legislazione vigente - al momento della scadenza delle polizze vita prese in esame e che è stimato in circa 583 milioni di euro, applicando alla base imponibile sopra individuata un'aliquota del 19,2% che tiene conto della diversa imposizione su titoli di Stato e titoli privati. Ipotizzando una durata media residua delle polizze vita di 6 anni, si stima il seguente andamento finanziario:



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
Imposta sostitutiva sui rendimenti delle polizze vita	424,4	0	-97,26	-97,26	-97,26	-97,26	-97,26	-97,26	0

in milioni di euro

Nel complesso la misura determina i seguenti effetti:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
Effetti complessivi	436,6	-5,7	-102,96	-102,96	-102,96	-97,26	-97,26	-97,26	0

in milioni di euro

Comma 114. Vengono chiariti alcuni aspetti applicativi dell'opzione per l'affrancamento delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), con specifico riguardo al soggetto tenuto all'applicazione dell'imposta sostitutiva, alle modalità di esercizio dell'opzione e all'ambito oggettivo di applicazione. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, dato il tenore chiarificatorio della stessa.

Commi 115-119. Ai fini della stima sono state utilizzate le informazioni dalle dichiarazioni Redditi Società di capitali ed in particolare dal quadro RF, rigo 63 - Reddito in contabilità ordinaria al lordo dell'eventuale scomputo di perdite fiscali pregresse. Sono stati estratti i dati relativi agli anni d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, quest'ultimo solo parzialmente disponibile in quanto il termine di presentazione delle dichiarazioni è fissato al 30 novembre 2022. Per tale anno, in assenza delle informazioni da dichiarazione, il dato è stato ricostruito a partire da quello dell'anno 2019 attualizzato con i parametri del Quadro macroeconomico.

Per quanto concerne l'annualità 2022 i parametri relativi agli aumenti degli utili nei settori dell'energia, dell'estrazione del gas e della raffinazione del petrolio sono stati applicati in base ai dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE). Nel dettaglio sono stati utilizzate percentuali di incremento tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2022 del saldo tra operazioni attive e operazioni passive, complessivamente per ognuno dei tre settori indicati, abbattuti della metà a scopo prudenziale. Per il settore dell'estrazione del petrolio, il cui parametro osservato dalle LIPE appare negativo, è stato utilizzato l'aumento del prezzo del petrolio tra il 2021 e il 2022 (fonte IMF).

Sulla base dei dati così determinati, si è successivamente proceduto a calcolare il valore del contributo per ciascuno dei soggetti appartenenti alla platea dei settori coinvolti.

In particolare:

1. è stata calcolata la media delle basi imponibili relative al quadriennio 2018-2021 azzerando il valore se negativo;
2. è stato calcolato il contributo applicando **l'aliquota del 50%** alla differenza tra il valore della base imponibile 2021 e quello della media del quadriennio 2018-2021 **aumentato del 10%**;
3. il contributo netto risultante è pari al minor valore tra quanto calcolato al punto 2 e il **25% del Patrimonio netto** al 1° gennaio 2022, desunto dai dati di bilancio ove disponibili.

Tutto ciò premesso, si stima un contributo di circa **2.565 milioni di euro** con effetto di cassa interamente nel 2023.

Il numero complessivo dei soggetti passivi del contributo è stimato in circa 7.000 unità.

In sede parlamentare è stato previsto di escludere dalla platea dei soggetti passivi del contributo di cui all'articolo 28 del presente disegno di legge le società per le quali la quota dei ricavi relativa al codice attività oggetto della misura risulti inferiore al 75% dei ricavi complessivi.

Ai fini della stima, mantenendo invariata la metodologia utilizzata per la valutazione degli effetti



utilizzata precedentemente, sono state acquisite dalle ultime dichiarazioni IVA disponibili le informazioni relative ai codici attività ATECO 2007 ed i relativi volumi d'affari. L'analisi di queste informazioni ha permesso di individuare i soggetti con contabilità IVA separate per i quali l'attività principale pesa, in termini di volume d'affari, meno del 75% rispetto al volume d'affari complessivo (approssimando tale dato al livello dei ricavi).

L'esclusione dei soggetti con attività prevalente inferiore al 75% produce un minor gettito stimato di circa 18,2 milioni di euro per l'anno 2023.

Commi 120-121. Le disposizioni limitano l'ambito soggettivo di applicazione del contributo di cui all'articolo 37 del DL 21/22 ai soli soggetti che nel corso dell'anno 2021 hanno realizzato almeno il 75 per cento del volume d'affari da operazioni svolte nell'ambito dei settori di attività di produzione e rivendita di energia, gas e prodotti petroliferi.

Ai fini della stima, analizzando le dichiarazioni IVA relative all'anno 2020 dei contribuenti, è stata considerata la percentuale del volume di affari associata alle attività oggetto del contributo rispetto al totale. Sono stati esclusi i soggetti con una prevalenza inferiore al 75%.

La platea dei soggetti è limitata ai contribuenti che hanno effettuato il pagamento del contributo, in relazione ai quali il contributo stimato a legislazione vigente era pari a 3.147 milioni di euro. La modifica introdotta produce un minor gettito di circa 1,9 milioni di euro.

La disposizione, prevede anche che al fine del calcolo della base imponibile del contributo non rilevino le cessioni e gli acquisti di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti tenuti al versamento del contributo ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 37.

La disposizione non determina effetti finanziari, tenuto conto che l'applicazione della misura di esclusione si applica alle sole operazioni intercorse tra i soggetti che rientrano nel perimetro di applicazione dello stesso contributo, con un conseguente effetto compensativo.

Infine, viene disposto che non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive quelle non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini IVA.

La misura non determina effetti in quanto tende a consolidare quanto già espresso dalla circolare n. 25/2022 dell'Agenzia delle Entrate. Il comma 93-bis introduce le necessarie disposizioni applicative per le ipotesi che, in ragione delle modifiche introdotte con il comma 121 il versamento dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 37 debba essere integrato dai soggetti a ciò tenuti, prevedendo, in tal caso, il termine di versamento entro il 31 marzo 2023, ovvero si determini un diritto al rimborso dell'eccedenza versata, mediante utilizzo in compensazione del credito spettante ai sensi dell'art. 17 del D. lgs. 241/1997, a decorrere dalla medesima data.

Nel complesso le disposizioni comportano oneri per circa 20,1 milioni di euro nel 2023.

Comma 122. Con la disposizione si intende innanzitutto introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un differente sistema di tassazione delle sigarette (comma 1, lettera a, punti 1, 2, 3, 4 e lettera d, punto 1).

L'attuale struttura delle accise, armonizzata sulla base del diritto unionale, prevede, per le sigarette, un sistema di tipo misto, in quanto include una componente specifica e una componente ad valorem.

Tenuto conto l'ultimo prezzo medio ponderato delle sigarette (euro 260/kg convenzionale), relativo all'anno 2022, dell'aliquota della componente specifica (11% della fiscalità complessiva gravante sul PMP-sigarette) e dell'aliquota di base per il calcolo dell'accisa attualmente vigenti (59,8% del prezzo di vendita al pubblico), l'accisa globale sulle sigarette è data dalla somma:

- di una componente specifica, pari a euro 22,26 per chilogrammo convenzionale;
- di una componente proporzionale pari al 51,24 per cento del prezzo di vendita.

Attualmente, l'accisa globale sul PMP, è pari a euro 155,48/kg e l'IVA pari a 46,89 euro/kg (22% di 260, al netto dell'Iva).

Ai sensi dell'articolo 39-quinquies del decreto legislativo n. 504 del 1995 e successive modificazioni, con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, vengono fissate le Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

Per le sigarette, le citate tabelle sono stabilite con riferimento al PMP-sigarette "determinato annualmente entro il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo



di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette”.

In caso di variazione del PMP-sigarette, vengono rideterminate le componenti specifica e proporzionale, con conseguente variazione della fiscalità dei prezzi non incisi dall'onere fiscale minimo.

La disposizione mantiene l'attuale struttura dell'accisa suddivisa in due componenti, specifica e ad valorem, attribuendo all'elemento specifico un valore numerico determinato, che viene differenziato per tre annualità a partire dal 2023 (28,00 euro per chilogrammo convenzionale di prodotto per l'anno 2023, 28,2 euro per chilogrammo convenzionale di prodotto per l'anno 2024 e 28,7 euro per chilogrammo convenzionale a partire dall'anno 2025) e modificando, al contempo, a partire dall'anno 2023, la componente ad valorem, facendone derivare l'importo dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico del prodotto (49,50 per cento del prezzo di vendita al pubblico).

La disposizione interviene anche sull'onere fiscale minimo rideterminando la percentuale da utilizzare per il suo calcolo, per l'anno 2023, nella misura del 98,10 per cento, per l'anno 2024, nella misura del 98,50 per cento e, a partire dall'anno 2025, nella misura del 98,60 per cento della somma dell'importo specifico determinato per chilogrammo convenzionale di prodotto e dell'importo risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.

La disposizione inoltre prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare e da emanare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2023, sia determinata l'incidenza percentuale dell'importo della componente specifica fissa dell'accisa sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato con riferimento al “PMP-sigarette” rilevato in relazione all'anno precedente e che, qualora la predetta incidenza percentuale non risulti compresa nell'intervallo di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, con il medesimo decreto sia rideterminata, entro il 1° gennaio del secondo anno successivo, la predetta componente specifica fissa, in modo da garantire comunque che non si verifichino minori entrate, relativamente all'applicazione dell'accisa sulle sigarette, rispetto all'anno precedente.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si riporta, di seguito, un prospetto contenente la stima, effettuata alla luce della normativa vigente, del gettito, espresso in euro, relativo agli anni 2023 e seguenti, con riferimento all'accisa sulle sigarette.

Regime Attuale										
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/Kg.	Quota di mercato	Quantità anno 2021	Ripartizione €/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale Gettito
				Q.F.	Accisa	IVA	Totale			
4,35	217,5	0,00%	80	1,03	155,50	39,22	82,19	12.408,90	3.129,76	15.538,66
4,40	220	0,00%	1.384	3,28	155,05	39,67	4.539,65	214.595,40	54.904,87	269.500,27
4,50	225	0,29%	178.660	7,78	154,15	40,57	1.389.971,69	27.540.377,34	7.248.219,97	34.788.597,31
4,60	230	1,49%	911.828	12,28	153,24	41,48	11.197.244,65	139.728.482,88	37.822.614,66	177.551.097,53
4,70	235	2,03%	1.240.409	16,78	152,34	42,38	20.814.061,34	188.963.891,83	52.568.529,18	241.532.421,01
4,80	240	6,90%	4.215.239	21,28	151,44	43,28	89.700.282,73	638.355.771,44	182.435.537,43	820.791.308,87
4,90	245	5,51%	3.364.084	25,78	150,54	44,18	86.726.097,89	506.429.277,62	148.625.252,33	655.054.529,95
5,00	250	44,64%	27.270.243	29,56	150,36	45,08	806.108.389,11	4.100.353.768,15	1.229.342.563,64	5.329.696.331,79
5,16	258	0,00%	99	31,22	154,46	46,52	3.092,47	15.299,88	4.607,99	19.907,87
5,20	260	6,44%	3.934.568	31,63	155,48	46,89	124.450.397,23	611.746.688,61	184.491.910,40	796.238.599,01
5,30	265	0,33%	200.061	32,67	158,04	47,79	6.535.992,87	31.617.640,44	9.560.915,19	41.178.555,63
5,40	270	2,19%	1.336.319	33,71	160,60	48,69	45.047.297,31	214.612.754,31	65.065.348,74	279.678.103,05
5,50	275	13,75%	8.398.553	34,74	163,17	49,59	291.765.747,20	1.370.391.968,07	416.484.266,08	1.786.876.234,15
5,60	280	2,98%	1.823.127	35,78	165,73	50,49	65.231.484,06	302.146.837,71	92.049.682,23	394.196.519,94
5,70	285	0,00%	15	36,82	168,29	51,39	537,57	2.457,03	750,29	3.207,33
5,80	290	0,05%	29.377	37,85	170,85	52,30	1.111.908,85	5.019.012,61	1.536.402,46	6.555.415,07
5,90	295	1,44%	879.965	38,89	173,41	53,20	34.221.855,96	152.594.806,95	46.814.161,41	199.408.968,36
6,00	300	11,81%	7.217.672	39,92	175,98	54,10	288.129.464,64	1.270.165.911,52	390.476.053,04	1.660.641.964,56
6,20	310	0,12%	74.851	42,00	181,10	55,90	3.143.742,00	13.555.516,10	4.184.170,90	17.739.687,00
6,50	325	0,02%	14.531	45,10	188,79	58,61	655.339,08	2.743.269,73	851.650,19	3.594.919,92
Totali		100,00%	61.091.065		-		1.876.237.528,50	9.576.210.736,54	2.869.620.670,74	12.445.831.407,27

Si evidenzia che, ai fini di tale stima, sono state prese in considerazione le quantità consumate nell'anno 2021 e il PMP-sigarette relativo all'anno 2022.

Ai fini della stima degli effetti sul gettito erariale derivante dalla proposta normativa in esame, in relazione all'accisa sulle sigarette, si calcolano i valori delle componenti fiscali delle sigarette che si avrebbero alla luce della medesima proposta e la relativa differenza di gettito per le annualità 2023, 2024 e dal 2025. Tali valori, riportati nelle seguenti tabelle, sono espressi in euro.

Anno 2023



Nuovo regime 2023										
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/Kg.	Quota di mercato	Quantità anno 2023	Ripartizione €/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale Gettito
				Q.F.	Accisa	IVA	Totale			
4,35	217,5	0,00%	80	-3,97	160,50	39,22	-316,81	12.807,90	3.129,76	15.937,66
4,40	220	0,00%	1.384	-1,72	160,05	39,67	-2.380,55	221.515,60	54.904,87	276.420,47
4,50	225	0,29%	178.660	2,78	159,15	40,57	496.673,69	28.433.675,34	7.248.219,97	35.681.895,31
4,60	230	1,49%	911.828	7,28	158,24	41,48	6.638.105,95	144.287.621,58	37.822.614,66	182.110.236,23
4,70	235	2,03%	1.240.409	11,78	157,34	42,38	14.612.016,84	195.165.936,33	52.568.529,18	247.734.465,51
4,80	240	6,90%	4.215.239	16,28	156,44	43,28	68.624.088,48	659.431.965,69	182.435.537,43	841.867.503,12
4,90	245	5,51%	3.364.084	20,78	155,54	44,18	69.905.675,49	523.249.700,02	148.625.252,33	671.874.952,35
5,00	250	44,64%	27.270.243	25,28	154,64	45,08	689.391.748,20	4.217.070.409,07	1.229.342.563,64	5.446.412.972,70
5,16	258	0,00%	99	29,97	155,71	46,52	2.968,65	15.423,70	4.607,99	20.031,69
5,20	260	6,44%	3.934.568	30,41	156,70	46,89	119.650.223,83	616.546.862,01	184.491.910,40	801.038.772,41
5,30	265	0,33%	200.061	31,53	159,18	47,79	6.307.923,33	31.845.709,98	9.560.915,19	41.406.625,17
5,40	270	2,19%	1.336.319	32,66	161,65	48,69	43.644.162,86	216.015.888,76	65.065.348,74	281.081.237,50
5,50	275	13,75%	8.398.553	33,78	164,13	49,59	283.703.135,88	1.378.454.579,39	416.484.266,08	1.794.938.845,47
5,60	280	2,98%	1.823.127	34,91	166,60	50,49	63.645.363,57	303.732.958,20	92.049.682,23	395.782.640,43
5,70	285	0,00%	15	36,03	169,08	51,39	526,04	2.468,57	750,29	3.218,86
5,80	290	0,05%	29.377	37,15	171,55	52,30	1.091.345,15	5.039.576,32	1.536.402,46	6.575.978,77
5,90	295	1,44%	879.965	38,27	174,03	53,20	33.676.277,39	153.140.385,52	46.814.161,41	199.954.546,93
6,00	300	11,81%	7.217.672	39,40	176,50	54,10	284.376.275,22	1.273.919.100,94	390.476.053,04	1.664.395.153,98
6,20	310	0,12%	74.851	41,65	181,45	55,90	3.117.544,15	13.581.713,95	4.184.170,90	17.765.884,85
6,50	325	0,02%	14.531	45,01	188,88	58,61	654.031,31	2.744.577,50	851.650,19	3.596.227,69
Totali		100,00%	61.091.065		-		1.689.535.388,67	9.762.912.876,36	2.869.620.670,74	12.632.533.547,10
Differenza								186.702.139,83		

Anno 2024

Nuovo regime 2024										
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/Kg.	Quota di mercato	Quantità anno 2024	Ripartizione €/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale Gettito
				Q.F.	Accisa	IVA	Totale			
4,35	217,5	0,00%	80	-4,98	161,51	39,22	-397,40	12.888,50	3.129,76	16.018,25
4,40	220	0,00%	1.384	-2,73	161,06	39,67	-3.778,43	222.913,48	54.904,87	277.818,35
4,50	225	0,29%	178.660	1,77	160,16	40,57	316.227,49	28.614.121,54	7.248.219,97	35.862.341,51
4,60	230	1,49%	911.828	6,27	159,25	41,48	5.717.159,93	145.208.567,60	37.822.614,66	183.031.182,25
4,70	235	2,03%	1.240.409	10,77	158,35	42,38	13.359.203,85	196.418.749,32	52.568.529,18	248.987.278,50
4,80	240	6,90%	4.215.239	15,27	157,45	43,28	64.366.697,24	663.689.356,93	182.435.537,43	846.124.894,36
4,90	245	5,51%	3.364.084	19,77	156,55	44,18	66.507.950,17	526.647.425,34	148.625.252,33	675.272.677,67
5,00	250	44,64%	27.270.243	24,27	155,65	45,08	661.848.802,56	4.244.613.354,70	1.229.342.563,64	5.473.955.918,34
5,16	258	0,00%	99	29,77	155,91	46,52	2.948,84	15.443,51	4.607,99	20.051,50
5,20	260	6,44%	3.934.568	30,21	156,90	46,89	118.863.310,16	617.333.775,68	184.491.910,40	801.825.686,08
5,30	265	0,33%	200.061	31,33	159,38	47,79	6.267.911,13	31.885.722,18	9.560.915,19	41.446.637,37
5,40	270	2,19%	1.336.319	32,46	161,85	48,69	43.376.899,16	216.283.152,46	65.065.348,74	281.348.501,20
5,50	275	13,75%	8.398.553	33,58	164,33	49,59	282.023.425,19	1.380.134.290,08	416.484.266,08	1.796.618.556,16
5,60	280	2,98%	1.823.127	34,71	166,80	50,49	63.280.738,17	304.097.583,60	92.049.682,23	396.147.265,83
5,70	285	0,00%	15	35,83	169,28	51,39	523,12	2.471,49	750,29	3.221,78
5,80	290	0,05%	29.377	36,95	171,75	52,30	1.085.469,80	5.045.451,66	1.536.402,46	6.581.854,12
5,90	295	1,44%	879.965	38,07	174,23	53,20	33.500.284,30	153.316.378,61	46.814.161,41	200.130.540,02
6,00	300	11,81%	7.217.672	39,20	176,70	54,10	282.932.740,83	1.275.362.635,33	390.476.053,04	1.665.838.688,37
6,20	310	0,12%	74.851	41,45	181,65	55,90	3.102.573,95	13.596.684,15	4.184.170,90	17.780.855,05
6,50	325	0,02%	14.531	44,81	189,08	58,61	651.125,15	2.747.483,66	851.650,19	3.599.133,85
Totali		100,00%	61.091.065		-		1.647.199.815,20	9.805.248.449,83	2.869.620.670,74	12.674.869.120,57
Differenza								229.037.713,29		

Dal 2025



Nuovo regime dal 2025										
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/Kg.	Quota di mercato	Quantità anno dal 2025	Ripartizione €/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	Totale Gettito
				Q.F.	Accisa	IVA	Totale			
4,35	217,5	0,00%	80	-5,68	162,21	39,22	-453,26	12.944,36	3.129,76	16.074,11
4,40	220	0,00%	1.384	-3,43	161,76	39,67	-4.747,26	223.882,31	54.904,87	278.787,18
4,50	225	0,29%	178.660	1,07	160,86	40,57	191.165,77	28.739.183,26	7.248.219,97	35.987.403,23
4,60	230	1,49%	911.828	5,57	159,95	41,48	5.078.880,51	145.846.847,01	37.822.614,66	183.669.461,67
4,70	235	2,03%	1.240.409	10,07	159,05	42,38	12.490.917,62	197.287.035,55	52.568.529,18	249.855.564,73
4,80	240	6,90%	4.215.239	14,57	158,15	43,28	61.416.030,04	666.640.024,13	182.435.537,43	849.075.561,56
4,90	245	5,51%	3.364.084	19,07	157,25	44,18	64.153.091,03	529.002.284,48	148.625.252,33	677.627.536,81
5,00	250	44,64%	27.270.243	23,57	156,35	45,08	642.759.632,32	4.263.702.524,95	1.229.342.563,64	5.493.045.088,58
5,16	258	0,00%	99	29,27	156,41	46,52	2.899,31	15.493,04	4.607,99	20.101,03
5,20	260	6,44%	3.934.568	29,71	157,40	46,89	116.896.025,98	619.301.059,86	184.491.910,40	803.792.970,26
5,30	265	0,33%	200.061	30,83	159,88	47,79	6.167.880,63	31.985.752,68	9.560.915,19	41.546.667,87
5,40	270	2,19%	1.336.319	31,96	162,35	48,69	42.708.739,90	216.951.311,72	65.065.348,74	282.016.660,46
5,50	275	13,75%	8.398.553	33,08	164,83	49,59	277.824.148,46	1.384.333.566,81	416.484.266,08	1.800.817.832,89
5,60	280	2,98%	1.823.127	34,21	167,30	50,49	62.369.174,67	305.009.147,10	92.049.682,23	397.058.829,33
5,70	285	0,00%	15	35,33	169,78	51,39	515,82	2.478,79	750,29	3.229,08
5,80	290	0,05%	29.377	36,45	172,25	52,30	1.070.781,44	5.060.140,02	1.536.402,46	6.596.542,48
5,90	295	1,44%	879.965	37,57	174,73	53,20	33.060.301,58	153.756.361,33	46.814.161,41	200.570.522,74
6,00	300	11,81%	7.217.672	38,70	177,20	54,10	279.323.904,85	1.278.971.471,31	390.476.053,04	1.669.447.524,35
6,20	310	0,12%	74.851	40,95	182,15	55,90	3.065.148,45	13.634.109,65	4.184.170,90	17.818.280,55
6,50	325	0,02%	14.531	44,31	189,58	58,61	643.859,75	2.754.749,06	851.650,19	3.606.399,25
Totale		100,00%	61.091.065				1.609.217.897,62	9.843.230.367,41	2.869.620.670,74	12.712.851.038,15
Differenza								267.019.630,88		

Si evidenzia che, anche ai fini di tali stime, sono state prese in considerazione le quantità consumate nell'anno 2021 e il PMP-sigarette relativo all'anno 2022.

Dalle suesposte tabelle si evince che gli effetti sul gettito in termini di accisa, derivanti dalla disposizione, per quanto concerne il nuovo sistema di calcolo dell'accisa sulle sigarette, sono pari a +186,70 milioni di euro per il 2023, a +229,04 milioni di euro per il 2024 e a +267,02 milioni di euro a partire dal 2025.

La disposizione modifica anche le aliquote di accisa relative ai trinciati per sigarette, prevedendo un aumento dell'aliquota di base dal 59 al 60 per cento, a partire dall'anno 2023, e dell'accisa minima da € 130 a € 140 per kg a partire dal medesimo anno (comma 1, lettera a, punto 2-bis e lettera d punto 2).

Il mercato dei trinciati per sigarette, per il 2023, è stimato in via prudenziale pari a 5.137.310 di kg. Tale stima è stata effettuata a partire dai dati di consumo del 2021 (5.303.303 di kg) ridotti per tener conto della flessione dei consumi dei trinciati per sigarette che si è verificata nei primi 10 mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-3,13 per cento).

Ai fini della stima degli effetti finanziari, si tiene conto del fatto che il mercato dei trinciati per sigarette è caratterizzato da prezzi bassi, che rendono assoggettabili all'attuale accisa minima di € 130 il kg la quasi totalità delle quantità immesse sul mercato. In particolare, si stima che 5 milioni di ckg siano assoggettati ad aliquota minima e 137.310 kg ad aliquota ordinaria del 60 per cento. Premesso quanto sopra, si riporta, di seguito, la tabella contenente i parametri utili alla stima del maggior gettito derivante dalla rimodulazione delle aliquote di accisa relative ai trinciati per sigarette.



	kg	€/kg				
Quantità stimate 2023	5.137.310	prezzo medio ponderato	aliquota di base = 59%; accisa minima = 130 euro/kg 2022	aliquota di base = 60%; accisa minima = 140 euro/kg 2023	differenza unitaria	maggiori entrate
Quantità stimate soggette a accisa minima	5.000.000	220	130	140	10	50 milioni di euro
Quantità stimate soggette a AO	137.310	237	139,8	141	1,2	0,16 milioni di euro
						50,16 milioni di euro

Pertanto, il maggior gettito derivante dalla modifica delle aliquote di accisa dei trinciati per sigarette è pari a +50,16 milioni di euro a partire dall'anno 2023.

La disposizione normativa inoltre prevede, al comma 1 lettera b), che i tabacchi da inalazione senza combustione siano sottoposti ad una accisa pari al 36,5 per cento dal 1° gennaio 2023, al 38 per cento dal 1° gennaio 2024, al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025 e al 41 per cento dal 1° gennaio 2026, anziché, come previsto attualmente a partire dal 1° gennaio 2023, ad un'accisa pari al 40 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato e all'equivalenza dei tempi di consumo convenzionale.

In merito, si stima che la riduzione della percentuale su cui viene calcolata la relativa accisa dal 40 al 36,5 per cento per il 2023, dal 40 al 38 per cento per il 2024, dal 40 al 39,5 per cento per il 2025 e l'incremento della percentuale dal 40 al 41 per cento a partire dal 1° gennaio 2026, determina effetti di gettito pari a -85,24 milioni di euro nel 2023, a -58,81 milioni di euro nel 2024, a -17,23 nel 2025 e +34,45 milioni di euro a partire dal 2026.

In particolare, ai fini della stima, si è tenuto conto che negli ultimi anni i quantitativi dei tabacchi da inalazione senza combustione immessi in consumo sono aumentati considerevolmente. Pertanto, si è ipotizzato che l'accisa riscossa fino al 2025 sia crescente annualmente (tale tasso è stato stimato pari al 22%, al 21% e al 17% in relazione rispettivamente agli anni 2023, 2024 e 2025, rispetto agli anni precedenti). Pertanto, stimando che nel 2022 l'accisa riscossa sia pari a 698,55 milioni di euro, il gettito atteso a legislazione vigente sarebbe pari a 974,20 milioni di euro nel 2023, a 1.176,18 milioni di euro nel 2024, 1.378,15 milioni di euro a partire dal 2025. Inoltre, si stima che la norma in esame determini un gettito pari a 888,96 milioni di euro nel 2023, a 1.117,37 milioni di euro nel 2024, a 1.360,92 milioni di euro nel 2025 e a 1.412,60 milioni di euro a partire dal 2026.

La disposizione è volta anche a ridurre, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le aliquote dell'imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, di cui all'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 (comma 1, lettera c).

In particolare, le aliquote dell'imposta di consumo, previste attualmente per i prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina a partire dal 2023, sono pari al 25 e al 20 per cento



(corrispondenti ad una imposta per millilitro pari a 0,218838 euro e a 0,175070 euro) dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli.

Le aliquote di imposta, in base alla proposta normativa, a partire dal 2023, sarebbero pari, per i suddetti prodotti, rispettivamente, al 15 e al 10 per cento (corrispondenti ad una imposta per millilitro pari a 0,1313025 euro e a 0,087535 euro), dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli.

In merito, la stima degli effetti di gettito determinati dalla proposta normativa viene effettuata ipotizzando, sulla base dei dati storici, che, a partire dal 2023, siano immessi in consumo 146 milioni di millilitri di prodotti liquidi contenenti nicotina e 34 milioni di millilitri di prodotti liquidi da inalazione senza nicotina. Inoltre, la differenza tra le imposte di consumo unitarie determinate dalla proposta normativa e quelle attualmente previste sono le seguenti: prodotti con nicotina: $0,1313025 \cdot 0,218838 = -0,087535 \text{ €/ml}$; prodotti senza nicotina: $0,087535 \cdot 0,175070 = -0,087535 \text{ €/ml}$.

Moltiplicando i quantitativi immessi in consumo per le differenze di imposta di consumo unitarie, si ottengono gli effetti sul gettito erariale dell'imposta di consumo e sull'IVA riportati nella seguente tabella.

	dal 2023
Imposta di consumo	-15,76
IVA	-3,47
Effetti complessivi	-19,23

In milioni di euro

Infine, con la proposta normativa in esame, si provvede a modificare l'articolo 62-quater.1 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che disciplina l'imposta di consumo sui "prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo" (comma 1, lettera c-bis).

In particolare, tra le modifiche apportate, la principale, contenuta nel comma 2 della lettera c-bis) del predetto articolo 62-quater.1, prevede che i prodotti contenenti nicotina di cui al comma 1 del medesimo articolo che provengono da uno Stato dell'Unione europea, incluso quindi anche il nostro, potranno essere immessi in consumo da un soggetto appositamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli il quale, acquistando i prodotti contenenti nicotina dal cedente di uno Stato dell'Unione e introducendoli nel proprio deposito, svolgerà la funzione di "distributore" o "grossista" degli stessi prodotti ai fini della successiva cessione alle rivendite o agli altri esercizi abilitati a venderli al pubblico. Inoltre, a seguito di tale modifica, nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 62-quater.1 si è specificato che i medesimi prodotti contenenti nicotina, solo qualora siano provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, possano essere immessi in consumo nel territorio nazionale per il tramite di un rappresentante fiscale del soggetto cedente unionale.

Si è quindi provveduto a modificare il comma 3 dell'articolo in questione e ad aggiungere un apposito comma 4-bis, allo scopo di delineare la procedura che devono rispettivamente seguire, per ottenere l'autorizzazione all'istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti contenenti nicotina, i soggetti che intendono fabbricare i prodotti di cui al comma 1 e quelli che intendono ricevere i medesimi prodotti provenienti da uno Stato dell'Unione europea.



Con il comma 4-ter viene completata la disciplina della procedura autorizzatoria avviata dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, ivi incluso il rappresentante fiscale del cedente unionale.

Per definire gli adempimenti del nuovo soggetto obbligato introdotto con il comma 2 della lettera c-bis) della proposta di modifica in esame, si è provveduto ad integrare il comma 5, inerente alla garanzia del pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta e il comma 9, il quale prevede che tale soggetto obbligato, al pari degli altri, sia tenuto a chiedere l'inserimento nella prevista tabella di commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina che intende immettere in consumo nel territorio dello Stato.

Con il comma 9-bis, si precisa che il soggetto "distributore" è abilitato solo a ricevere i prodotti di cui al comma 1, provenienti da Paesi dell'Unione europea, dei quali effettua l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso la loro cessione alle rivendite di tabacchi e agli esercizi contemplati nel comma 13 dell'articolo 62-quater.1. Inoltre, nello stesso comma, si indica che, per i prodotti in questione che siano realizzati nel territorio nazionale, l'immissione in consumo si verifica ugualmente all'atto della relativa cessione alle predette rivendite ed esercizi, mentre, per i medesimi prodotti importati da Paesi terzi, essa si verifica all'atto dell'importazione degli stessi.

Il comma 9-ter dispone che sia prestata, da parte del soggetto mittente, una garanzia del pagamento dell'imposta di consumo gravante sui prodotti spediti, determinata in misura pari al 100 per cento della stessa imposta.

Il comma 10 dell'articolo 62-quater.1 inerente all'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti dei prodotti contenenti nicotina, viene aggiornato con la previsione dell'adozione di una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli al fine di stabilire le modalità per l'approvvigionamento dei predetti contrassegni di legittimazione.

Infine, viene modificato l'ultimo comma dell'articolo 62-quater.1, il comma 16, al fine di demandare alla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ivi prevista anche la fissazione del contenuto e delle modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione da rilasciare al soggetto "distributore", nonché l'individuazione della documentazione di accompagnamento e delle modalità con le quali i prodotti contenenti nicotina sono movimentati, nella fase antecedente alla relativa immissione in consumo, tra i soggetti fabbricanti dei prodotti in parola e i soggetti "distributori" degli stessi.

In merito agli aspetti di natura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c-bis, si evidenzia che ad essa non si ascrivono ulteriori effetti in relazione al gettito erariale rispetto a quelli stimati nella relazione tecnica concernente l'art. 3-novies della Legge 30 dicembre 2021, n. 228, in quanto le modifiche effettuate hanno natura amministrativa e procedurale.

L'effetto complessivo delle misure è pertanto il seguente:

2023	2024	2025	Dal 2026
+132,39	+201,16	+280,72	+332,40

In milioni di euro

Comma 123. La proposta normativa ha la finalità di evitare che si interrompa l'attività di raccolta del gioco a distanza, con conseguente perdita dei flussi erariali e possibile incremento del mercato illegale presso cui si dirigerebbero i giocatori.

Attualmente sono attive 93 concessioni: 34 sono state assegnate in esito alla gara svolta in attuazione della legge 7 luglio 2009, n. 88 e 59 concessioni in esito alla gara svolta in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La legge 88/2009, per l'acquisizione di concessioni di durata novennale, prevedeva un versamento *una tantum* pari a euro 360.000 (euro 300.000 più 20% IVA), cui aggiungere euro 60.000 (euro 50.000 più 20% IVA), per l'eventuale esercizio e raccolta anche del Bingo a distanza.



Delle 34 concessioni assegnate ai sensi della legge 88/2009: 21 concessioni hanno versato euro 360.000 e le altre 13 hanno versato euro 420.000 (euro 360.000 + euro 60.000).

L'importo dell'*una tantum* prevista dalla legge 208/2015 era pari a euro 200,000 (la legge non indicava l'aggiunta dell'IVA) e la durata delle concessioni era stabilita in sette anni.

Sulla base dei dati citati, rivalutati in misura pari al 15 per cento, si è provveduto a quantificare l'importo delle entrate previste per la proroga della scadenza delle concessioni per il gioco a distanza al 31 dicembre 2023.

legge	numero concessioni	una tantum	durata concessioni	importo annuo per una concessione	importo totale annuo
L. 88/2009	21	414.000	9	46.000,00	966.000,00
L. 88/2009	13	483.000	9	53.666,67	697.666,67
L. 208/2015	59	230.000	7	32.857,14	1.938.571,43
totali	93				3.602.238,10

Comma 124. La disposizione, con la lettera a), prevede la proroga fino al 31 dicembre 2024 delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dell'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza al 31 dicembre 2022.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si evidenzia che la proroga di un ulteriore anno delle predette concessioni determina, per l'anno 2024, un incremento delle entrate erariali pari a 3.602.238,10, analogamente a quanto previsto dalla relazione tecnica della norma originaria per l'anno 2023.

Con la lettera b), si dispone invece la proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024 delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023, delle concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza il 29 giugno 2023 e delle concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024.

Ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalla proroga delle predette concessioni, si evidenzia quanto segue.

Per quanto concerne il bingo, si osserva che tutte le concessioni del gioco del Bingo operano in regime di proroga dei propri titoli abilitativi in forza della norma contenuta nell'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha stabilito la misura del canone mensile di proroga in euro 2.800 per ogni mese ovvero frazione di mese superiore a quindici giorni e in euro 1.400 per ogni frazione di mese inferiore a quindici giorni. Detti importi sono stati modificati, rispettivamente, in euro 5.000 ed euro 2.500 dal comma 934 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, successivamente, in euro 7.500 ed euro 3.500 dal comma 1047, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Alla luce dei nuovi parametri normativi, i maggiori introiti sono quelli indicati in tabella (in euro).

	numero concessioni	canone mensile per concessione	canone 2023	importo totale 2023
2023	185	7.500	67.500	12.487.500
2024	185	7.500	90.000	16.650.000

Applicando la maggiorazione del 15 per cento, i maggiori introiti sono pari a euro 14.360.625 per il 2023 e 19.147.500 per il 2024.

Per quanto concerne il gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, la



disposizione è volta a prorogare al 31 dicembre 2024 il termine delle concessioni per gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 in scadenza il 29 giugno 2023, chiedendo come corrispettivo ai concessionari il pagamento, in quota proporzionale agli anni di proroga, dei diritti e dei corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi.

La convenzione vigente per la concessione degli apparecchi da intrattenimento non prevede alcun onere da corrispondere per la concessione originaria, né alcun contributo iniziale di concessione o corresponsione dovuta ad altro titolo in sede di affidamento della concessione. In questo caso, quindi, ai fini della proroga si prevede il pagamento di un corrispettivo definito, per quanto riguarda la gara ADI, calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi AWP e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi VLT proporzionato alla durata della proroga.

Ne deriva che per stimare il gettito derivante dalla proposta in oggetto occorre fare riferimento al numero di diritti VLT (i.e. autorizzazione all'installazione di un apparecchio VLT) e di nulla osta di esercizio per AWP posseduti da ciascun concessionario al 31 ottobre 2022.

Il diritto VLT è rilasciato al concessionario previa corresponsione di un corrispettivo pari a 15.000 euro. Tale autorizzazione conferisce al concessionario il diritto all'installazione dell'apparecchio VLT per l'intera durata della concessione. In tale caso, quindi, occorrerà moltiplicare il numero di diritti VLT attualmente rilasciati, per il corrispettivo previsto dalla legge, dividendolo per il numero di mesi per il quale è concessa la proroga.

Prendendo a riferimento il numero di diritti VLT rilasciati al 31 ottobre 2022 pari a 61.737, il gettito totale stimato per i soli diritti VLT, considerati i 18 mesi di proroga, sarebbe pari a 154,3 milioni di euro $[(15.000 \times 61737) / 108 \times 18]$, di cui 51,4 milioni di euro sul 2023 e 102,9 milioni di euro sul 2024. Applicando la maggiorazione del 15 per cento, il gettito stimato sarebbe pari a 59,11 milioni di euro sul 2023 e 118,34 milioni di euro sul 2024.

Il nulla osta di esercizio per gli apparecchi AWP, invece, è strettamente collegato al singolo apparecchio (e non alla durata della concessione). Il termine della concessione provocherebbe la decadenza di tutti i nulla osta che, pertanto, dovrebbero essere nuovamente rilasciati per tutti gli apparecchi in esercizio. Il corrispettivo per i nulla osta di esercizio è fissato in 100 euro, mentre il numero massimo di apparecchi AWP in esercizio è fissato dalla legge in 265.000 unità. Al 31 ottobre, però, il numero di apparecchi muniti di nulla osta validi, in esercizio o in magazzino, erano pari a 252.000. Ne deriva che, per effetto dell'emendamento, i concessionari dovrebbero versare per gli apparecchi AWP un corrispettivo pari a 25,2 milioni di euro.

Per quanto concerne infine la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, la norma in esame ha ad oggetto la proroga, sino al 31 dicembre 2024, delle concessioni per la raccolta delle scommesse, in scadenza il 30 giugno 2024.

La norma prevede altresì che i concessionari sostengano oneri calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente e siano versati da ciascun concessionario, maggiorato del 15 per cento, entro il 15 luglio dell'anno 2024.

Al riguardo, si evidenzia che la misura degli oneri concessori è indicata dall'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n.205, come modificato, dapprima, dall'articolo 1, comma 1097, della legge 30 dicembre 2018, n.145, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124. In species, la norma sopracitata stabilisce che gli oneri per la proroga delle concessioni siano annualmente pari ad euro 7.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di gioco regolarizzati, e ad euro 4.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. In particolare, in base alla vigente previsione normativa di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che stabilisce la scadenza delle concessioni al 30 giugno 2024, viene stimato un introito derivante dalla proroga in funzione delle scadenze temporali dei versamenti, per il 2022 di euro € 30.952.500, per il 2023



di euro 61.905.000 e per il 2024 di euro 30.952.500.

Premesso quanto sopra, con la previsione di una scadenza delle concessioni prorogata al 31 dicembre 2024 si prevede un introito ulteriore per l'intero 2024 di euro 35.595.375 (euro 30.952.500 maggiorato del 15%).

Pertanto, i maggiori introiti derivanti dalla disposizione in esame sono indicati nella tabella seguente.

Concessioni	Scadenza	Proroga legale	Entrate 2023	Entrate 2024
Gioco a distanza	31/12/2023	31/12/2024		3.602.238,10
Bingo	31/03/2023	31/12/2024	14.360.625	19.147.500
Apparecchi da intrattenimento	29/06/2023	31/12/2024	84.310.000	118.340.000
Scommesse	30/06/2024	31/12/2024		35.595.375
Totale entrate			98.670.625	176.685.113,1

Comma 125. La disposizione prevede che con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli siano fissati gli obblighi per i concessionari di prestare idonee garanzie. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Commi 126-128. Le disposizioni introducono una disciplina tributaria unitaria del fenomeno delle cripto attività, modificando il Testo Unico delle imposte sui redditi, il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e il decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, disciplinando ai sensi dell'art. 68, comma 6, T.U.I.R. l'insorgenza di eventuali plusvalenze e minusvalenze relative a operazioni pregresse, avvenute in data antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Poiché non sono disponibili informazioni in merito all'entità, alla frequenza e ai dati identificativi dei soggetti che utilizzano cripto-attività, gli effetti in termini di maggior gettito derivanti dalla misura non sono quantificabili e, pertanto, prudenzialmente non si ascrivono effetti finanziari, che verranno eventualmente rilevati a consuntivo ai sensi del comma 100.

Comma 129 Le disposizioni sono di carattere ordinamentale e, pertanto, alle stesse non si ascrivono effetti finanziari.

Comma 130. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 126 a 129 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Commi 131 e 132. La norma ha la finalità di sterilizzare tutti i fenomeni valutativi – sia di segno positivo (plusvalenze) che negativo (minusvalenze) – riconducibili alle fluttuazioni di valore delle cripto-attività detenute dalle imprese, rinviando la tassazione/deduzione dei relativi componenti di reddito solo al momento del loro effettivo realizzo da individuarsi secondo i criteri tradizionali applicabili in materia di reddito d'impresa ed, in particolare, come già precisato nella relazione illustrativa della norma, al momento in cui le predette cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta FIAT. Ciò in considerazione del fatto che, a differenza delle attività finanziarie tradizionali, le cripto-attività sono caratterizzate da estrema aleatorietà e da oscillazioni elevatissime anche su base giornaliera.

Tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni, alla misura non si ascrivono effetti finanziari.

Commi 133-137. In merito alla misura in esame, poiché non sono disponibili informazioni sull'entità, sulla frequenza e sui dati identificativi dei soggetti che utilizzano cripto-attività, prudenzialmente non si ascrivono effetti finanziari.

Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione della misura affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del



monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Commi 138-143. Le disposizioni introducono una procedura di regolarizzazione ed emersione, su istanza del contribuente, di eventuali cryptoattività già detenute entro il 31 dicembre 2021 e non dichiarate. Poiché non sono disponibili informazioni sull'entità, sulla frequenza e sui dati identificativi dei soggetti che utilizzano crypto-attività, alla misura prudenzialmente non si ascrivono effetti finanziari.

Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione della misura, versate ai sensi del comma 141, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Commi 144-147. L'introduzione della norma ha effetti positivi sul gettito in quanto attualmente le comunicazioni relative alle crypto-attività non sono assoggettate all'imposta di bollo e sulle stesse non si rende applicabile l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero.

Tuttavia, gli effetti finanziari della disposizione non sono quantificabili in quanto non sono disponibili informazioni in merito all'entità, alla frequenza e ai dati identificativi dei soggetti che utilizzano crypto-attività.

Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione della misura, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Commi 148-150. Le disposizioni in commento non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione delle nuove disposizioni, infatti, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, essendo rafforzati i presidi preventivi per contrastare l'evasione e le frodi fiscali, la previsione è in grado di produrre effetti positivi sul gettito erariale, che, tuttavia, prudenzialmente, non vengono stimati.

Comma 151. La presente disposizione prevede nuovi adempimenti a carico delle piattaforme e-commerce e dei loro fornitori per contrastare frodi ed evasione in materia di imposta sul valore aggiunto. La misura è foriera di determinare effetti finanziari positivi che, per prudenza, non vengono quantificati.

Comma 152. La norma in esame, nel dar seguito all'interpretazione delle SS.UU. per quanto attiene la non applicabilità della previsione del comma 9bis.3 dell'articolo 6 del DLgs 471/97, dispone che anziché applicare la sanzione di cui al comma 1 del predetto articolo 6 (sanzione per indebita documentazione o registrazione) si applica la sanzione di cui al comma 6 dell'articolo 6 (illegittima detrazione). Prudenzialmente alla presente disposizione non si ascrivono effetti di gettito.

Commi 153-159. La disposizione in commento prevede:

- 1) per i debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'Articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/73 e all'Articolo 54-bis del d.P.R. n. 633/72, relative alle dichiarazioni dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, l'applicazione delle sanzioni nella misura del 3% (anziché del 30% ridotte a un terzo) senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo;
- 2) la possibilità di definire il pagamento rateale dei debiti ancora regolarmente in corso, di cui alle suddette comunicazioni e per qualsiasi anno d'imposta, proseguendo il pagamento rateale con cadenza trimestrale, per un periodo complessivo di 5 anni, con l'applicazione delle sanzioni nella misura del 3% (anziché del 30% ridotte a un terzo) senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

La disposizione in commento, pertanto, determina effetti finanziari in termini di minor gettito a titolo di sanzioni.



La stima del minor gettito è stata effettuata prendendo in considerazione il gettito potenziale a titolo di sanzioni che, in mancanza della disposizione in commento, sarebbe derivato:

- 1) con riferimento ai commi 1 e 2 della disposizione in commento, dalle comunicazioni che si prevede di recapitare in futuro per le fattispecie interessate dalla definizione agevolata. A tal fine, la stima è stata effettuata in base al gettito ottenibile dalle comunicazioni inviate negli ultimi mesi del 2022 (relative prevalentemente all'anno d'imposta 2019) e che saranno inviate dal 2023 in poi (relative agli anni d'imposta 2020 e 2021, stimate in base alle risultanze dell'anno d'imposta 2017). La distribuzione tra i vari anni è stata effettuata in base al trend storico dei pagamenti rateali;
- 2) con riferimento ai commi 3 e 4 della disposizione in commento, dalle rateazioni in corso (in termini di gettito residuo). A tal fine, la stima è stata effettuata proiettando in futuro i dati finora rilevati per i versamenti rateali in corso, in base al relativo trend storico.

Definizione agevolata comunicazioni d'irregolarità ex artt. 36-bis e 54-bis (anni d'imposta 2019-2020-2021 e rateazioni in corso)									
Minori entrate per cassa a titolo di sanzioni al 3% (importi in milioni di euro)									
Tipologia	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	TOTALE
Tributi erariali	337,4	343,9	289,4	197,9	124,3	68,6	34,3	7,5	1.403,3
IRAP e add. reg. IRPEF	24,3	21,7	19,0	13,3	8,7	5,1	2,6	0,6	95,3
Add. com. IRPEF	1,7	1,6	1,3	0,9	0,5	0,3	0,2	0,0	6,5
Contributi INPS	23,5	20,6	15,5	10,3	5,6	2,9	1,4	0,3	80,1
Totale	386,9	387,8	325,2	222,4	139,1	76,9	38,5	8,4	1.585,2

Si rappresenta, infine, che nel 2023 l'applicazione della disposizione in commento non comporterà significative variazioni nello svolgimento dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni e invio delle comunicazioni d'irregolarità. Eventuali lievi rallentamenti all'inizio dell'anno, dovuti all'adeguamento delle procedure alle nuove disposizioni, saranno recuperati nella restante parte dell'anno. Pertanto, il gettito potenzialmente ottenibile su base annua, in applicazione delle nuove disposizioni, non subirà ripercussioni apprezzabili.

Commi 160-162. La disposizione prevede che i versamenti dovuti a titolo di ritenute alla fonte, comprensive delle addizionali regionali e comunali e dell'IVA, oggetto di precedenti sospensioni e scadenti alla data del 22 dicembre 2022, siano effettuati in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022 oppure in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 31 dicembre 2022 e le successive mensilmente, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale, alla prima rata va aggiunta una maggiorazione pari al tre per cento delle somme complessivamente dovute.

Nelle stime seguenti la maggiorazione del tre per cento è stata considerata a titolo di interesse corrispettivo nell'ipotesi che venga versata congiuntamente all'imposta dovuta, aggiungendosi a questa, senza distinzione di codice tributo.

Si rappresenta che il termine di scadenza del 31 dicembre previsto per il versamento delle prime tre rate comporta effetti differenti tra saldo netto da finanziare e indebitamento.

Gli importi che seguono sono comprensivi, nel primo anno, della maggiorazione del tre per cento che per comodità viene anche esplicitata nelle tabelle che seguono.

Di seguito gli effetti di cassa:



Rateizzazione recupero sospensioni - 3 rate 31 dicembre
93.1 - Attività sportive

Effetti di cassa	Versamenti sospesi	Maggiorazione 3%	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ritenute alla fonte	549	16,47		153,72	109,80	109,80	109,80	82,35
Addizionale regionale	48	1,44		13,44	9,60	9,60	9,60	7,20
Addizionale comunale	18	0,54		5,04	3,60	3,60	3,60	2,70
Iva	274	8,22		76,72	54,80	54,80	54,80	41,10
TOTALE	889	26,67		248,92	177,80	177,80	177,80	133,35

in milioni di euro

Effetti differenziali rateizzazione recupero sospensioni - 3 rate 31 dicembre
93.1 - Attività sportive

Effetti di cassa	Versamenti sospesi	Maggiorazione 3%	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ritenute alla fonte	549	16,47	-549,00	153,72	109,80	109,80	109,80	82,35
Addizionale regionale	48	1,44	-48,00	13,44	9,60	9,60	9,60	7,20
Addizionale comunale	18	0,54	-18,00	5,04	3,60	3,60	3,60	2,70
Iva	274	8,22	-274,00	76,72	54,80	54,80	54,80	41,10
TOTALE	889	26,67	-889,00	248,92	177,80	177,80	177,80	133,35

in milioni di euro

Di seguito gli effetti sull'indebitamento che tengono conto delle regole Eurostat che richiedono la classificazione per anno competenza dei versamenti rinviati ad anni successivi:

Effetti differenziali rateizzazione recupero sospensioni - 3 rate 31 dicembre
93.1 - Attività sportive

Effetti indebitamento	Versamenti sospesi	Maggiorazione 3%	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ritenute alla fonte	549	16,47	0,00	16,47				
Addizionale regionale	48	1,44	0,00	1,44				
Addizionale comunale	18	0,54	0,00	0,54				
Iva	274	8,22	0,00	8,22				
TOTALE	889	26,67	0,00	26,67				

in milioni di euro

Il comma 162 prevede il riconoscimento alla Regione siciliana di un contributo per l'anno 2022 pari a 200 milioni di euro, a titolo di compensazione dell'aumento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,5% al 49,11% di cui al comma 830 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

Comma 163. La disposizione incrementa il Fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, di 222,25 milioni di euro per l'anno 2023, di 177,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 133,35 milioni di euro per l'anno 2027.

Comma 164. La disposizione provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 160 a 163 -di cui maggiori oneri per l'anno 2022 pari a 1.089 milioni di euro - mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1-bis alla presente legge nonché mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 160.

Comma 165. La disposizione disciplina l'entrata in vigore dei commi da 160 a 164. La



disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Commi 166-168. Si ritiene che la disposizione possa produrre effetti positivi di gettito, derivanti dai versamenti conseguenti alla regolarizzazione, che è ragionevole presumere superiori ai minori introiti derivanti dagli atti di irrogazione delle sanzioni per violazioni formali. Prudenzialmente, pertanto, alla disposizione in esame non si ascrivono maggiori entrate per il bilancio dello Stato.

Commi 169-173. Non si ascrivono effetti finanziari alle disposizioni in esame, che, in parte, definiscono cause di esclusione degli ambiti di applicazione e, in parte, hanno natura procedurale.

Commi 174 e 175. Si prevede una regolarizzazione speciale per violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi 153-159 e 166-173. Per stimare le entrate conseguenti alla regolarizzazione speciale si considera l'ammontare complessivo delle violazioni sostanziali riguardanti le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021 (prudenzialmente non vengono prese in considerazioni potenziali regolarizzazioni riferite ad anni anteriori al 2019) che, alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, non sono state già contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Si stima che le violazioni oggetto della regolarizzazione speciale, riferite ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, ammontino ad un importo medio annuo pari a 65 miliardi di euro. Tale ammontare misura in ciascuno dei tre anni la parte di *tax gap* non ancora individuata dall'attività di accertamento e controllo, ovvero la differenza tra l'ammontare del *tax gap* non dichiarato e la maggiore imposta accertata complessiva (MIA – maggiore imposta accertata – da accertamenti unificati, controlli automatici, 36-ter)

Da analisi svolte sugli atti di accertamento “ordinari” ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA, emerge che circa il 3,5% della maggiore imposta viene definita in acquiescenza, cioè mediante accettazione dell'atto dell'Amministrazione finanziaria, al fine di ottenere una riduzione del debito fiscale. Ai fini del calcolo dei potenziali incassi derivanti dalla regolarizzazione speciale, si stima un tasso di adesione, prudenzialmente più basso rispetto a quello medio di acquiescenza, pari all' 1%. Applicando il predetto tasso all'ammontare complessivo delle violazioni sostanziali potenzialmente regolabili (65 miliardi), in ciascuno dei tre anni considerati si stima un valore complessivo di potenziali incassi pari a 1950 milioni di euro ($1.950 \text{ milioni di euro} = 1\% * 65 \text{ miliardi} * 3$).

Considerato che nel 2021 i contribuenti hanno ravveduto errori ed omissioni per 1.083 milioni di euro ed ipotizzando, in via prudenziale, che tutti i contribuenti si avvarranno della possibilità di versare in 8 rate trimestrali, la norma produce una perdita del gettito atteso, nel primo anno, pari 541,5 milioni di euro, ovvero pari alla metà del gettito ordinario da ravvedimento operoso atteso nel 2023, che è stimato in 1.083 milioni di euro (lo stesso importo incassato nel 2021). Tale perdita di gettito viene riassorbita nell'anno successivo, in eguale misura, quando si scontano gli effetti del passaggio al profilo agevolato con la rateazione proposta dalla disposizione.

Un ulteriore effetto da considerare attiene al versamento di un ammontare di sanzioni inferiore a quello attualmente previsto dall'istituto del ravvedimento operoso. Tale differenza – determinata in misura pari a $(1/8 \text{ meno } 1/18)$ – è stata quantificata pari a circa 75,2 milioni; tale minore importo viene imputato con la stessa cadenza temporale già illustrata in relazione alle minori entrate ($1/2$ per anno).

Si stima, pertanto, un impatto sul gettito complessivo pari a +843,8 milioni di euro derivanti dalla differenza tra i maggiori incassi originati dalla regolarizzazione ($867 \text{ milioni di euro} = 1950 - 1.083$) e le minori entrate connesse alla riduzione straordinaria delle sanzioni dovute (75,2 milioni di euro). Tale importo va integrato in misura pari alle sanzioni connesse alla maggiore imposta, determinate applicando l'editto sanzionatorio previsto per l'infedele dichiarazione ($867 * 90\% * 1/18 = 43,3 \text{ milioni di euro}$), e interessi, **prudenzialmente stimati** allo 0,5% per 2 anni ($0,5\% * 2(\text{anni in media}) * 867 \text{ milioni di euro} = 8,7 \text{ milioni di euro}$). **La previsione dell'incremento del tasso di interesse, applicato al 2% annuo, determina potenziali effetti positivi che, prudenzialmente, non vengono stimati.** Tali importi - cioè interessi e sanzioni per un totale di 52 milioni di euro - vanno distribuiti su 2 anni.

Nella seguente tabella si riportano in maniera analitica i calcoli sopradescritti, opportunamente distinti per tipologia di imposta sulla base della distribuzione per imposta osservata nei ravvedimenti del 2021:



Stime in termini di cassa	2023	2024	Totale
Entrate da maggiore regolarizzazione (a)	433,5	433,5	867
di cui:			
<i>I.I.D.D.</i>	260,6	260,6	521,2
<i>Iva</i>	78,9	78,9	157,8
<i>Irap</i>	24,7	24,7	49,4
<i>Addizionali regionali</i>	17,0	17,0	34,0
<i>Addizionali comunali</i>	5,9	5,9	11,8
<i>Altri tributi erariali</i>	46,4	46,4	92,8
Effetti di cassa su entrate ordinarie (b)	-541,5	541,5	0
di cui:			
<i>I.I.D.D.</i>	-325,5	325,5	0
<i>Iva</i>	-98,5	98,5	0
<i>Irap</i>	-30,8	30,8	0
<i>Addizionali regionali</i>	-21,4	21,4	0
<i>Addizionali comunali</i>	-7,3	7,3	0
<i>Altri tributi erariali</i>	-58,0	58,0	0
Effetti di cassa connessi alla riduzione sanzionatoria (c)	-37,6	-37,6	-75,2
Interessi e sanzioni (d)	26,0	26,0	52,0
Saldo (a+b+c+d)	-119,6	963,4	843,8

Dati in milioni di euro

Commi 176-177. Le disposizioni prevedono che la regolarizzazione non è consentita per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato e puntualizzano che i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della disposizione restano validi e non è possibile chiedere il rimborso delle somme già versate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Le norme non comportano impatti finanziari.

Commi 178-185. La disposizione si riferisce agli atti del procedimento di accertamento che possono essere definiti con il pagamento dell'imposta, di una sanzione pari a un diciottesimo di quella minima ovvero di quella irrogata e degli interessi.

Per stimare gli effetti finanziari, conformemente a quanto previsto nella relazione tecnica di accompagnamento della disposizione normativa analoga di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 119 del 2018, si confrontano il tasso di acquiescenza e quello di adesione medi con la propensione alla definizione degli atti potenzialmente coinvolti dalla norma in esame. Il tasso di acquiescenza e quello di adesione medi si utilizzano per stimare l'importo complessivamente riscuotibile a cui si rinuncia (ossia una quota delle sanzioni); la propensione alla definizione si utilizza per stimare le maggiori entrate derivanti dalla definizione (a cui vanno aggiunti interessi e sanzioni ridotte, come stabilito dalla disposizione).

Atteso che l'analisi dei dati storici degli incassi di precedenti disposizioni analoghe hanno evidenziato la sostanziale indifferenza tra il gettito ordinario potenzialmente incassabile in assenza della definizione e il gettito potenziale derivante dalla definizione in argomento (ovvero una sostanziale indifferenza tra il tasso acquiescenza e la propensione all'adempimento), analogamente a quanto previsto nella relazione tecnica di accompagnamento della disposizione normativa di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 119 del 2018, si ritiene che la norma non comporti significativi impatti finanziari. Prudenzialmente, pertanto, non si ascrivono maggiori entrate per il bilancio dello Stato in quanto il gettito stimato, derivante dalla definizione in argomento, ricalca tendenzialmente quello ordinario comunque incassato.

Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione della misura, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.



Commi 186-205. La definizione agevolata per gli atti del contenzioso pendente, disciplinata nell'articolo in esame, consente di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. L'istituto ricalca la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018.

Tanto considerato, per stimare gli effetti conseguenti alla entrata in vigore della nuova disciplina della definizione agevolata del contenzioso pendente, si utilizza un metodo analogo a quello riportato nella relazione tecnica relativa alla suddetta disposizione.

La relazione tecnica di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018 utilizzava come riferimento la maggiore imposta accertata in contestazione non ancora oggetto di riscossione provvisoria (MIAC) in pendenza di giudizio in base allo stato e al grado del processo e prevedeva un tasso di adesione da applicare alla stessa.

Tutto ciò premesso, si stima che la percentuale di propensione alla definizione degli atti potenzialmente coinvolti dalla norma in esame, possa essere ragionevolmente considerata pari al 5% del totale della maggiore imposta accertata. Questa adesione può costituire un riferimento prudenzialmente attendibile poiché è stata nei fatti confermata in sede di applicazione di provvedimenti analoghi.

La MIAC al 31 ottobre 2022 è pari a 36 miliardi di euro (importo calcolato assumendo a riferimento i periodi dal 2000 al 2022).

Riducendo, per motivi prudenziali, il predetto tasso del 5% al 3,5%, si può stimare un incasso di 1.260 milioni di euro, arrotondato prudenzialmente a 1.200 milioni, dal quale vanno detratte Irap e addizionali Irpef spettanti a regioni e comuni che nel complesso incidono mediamente per l'8%. Le entrate prevedibili ammontano quindi a 1.104 milioni di euro. Si precisa che gli importi che il contribuente verserà per effetto della definizione non sono già compresi nelle previsioni tendenziali delle entrate da attività di controllo svolta dall'Agenzia delle entrate. Si tratta quindi di gettito aggiuntivo. In proposito va in particolare tenuto presente che con la definizione agevolata delle controversie tributarie la riscossione avviene in anticipo rispetto a quella eventuale in pendenza o a conclusione del giudizio. Quanto precede trova sostegno nella circostanza che è stata effettuata una previsione di incasso conseguente alla definizione ispirata a criteri di prudenza, nella considerazione che la stima è limitata ai soli effetti finanziari incrementativi rispetto alle riscossioni di attività di controllo previste ordinariamente.

Il gettito stimato va ripartito sugli anni di dilazione previsti dalla norma che prevede la possibilità di pagare in 20 rate trimestrale di pari importo a partire dal 30 giugno 2023. Conseguentemente si può stimare che le entrate affluiranno nel prossimo quinquennio secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totale
Numero rate	3	4	4	4	4	1	20
Importi in milioni di euro	165,6	220,8	220,8	220,8	220,8	55,2	1.104

Le modifiche apportate in sede parlamentare relative ai commi 149, che estende anche alle controversie in cui è parte l'agenzia delle Dogane e dei monopoli l'accesso alla cd. definizione agevolata delle controversie tributarie, 160, 160-bis e 163 comportano effetti positivi che prudenzialmente non vengono stimati, rinviando ai dati di consuntivo.

Le restanti modifiche sono dirette a dare organicità alla definizione anticipata delle controversie tributarie, attualmente di numero rilevante, consentendo, innanzitutto, al giudice di verificare l'effettiva intenzione del contribuente di pervenire ad una vantaggiosa soluzione del contenzioso e nello stesso tempo contemperare l'interesse dell'amministrazione finanziaria ad uno smaltimento dell'arretrato senza pregiudicare il gettito di entrata nelle casse erariali. Per tale motivo, la modifica di cui al comma 12 fissa un termine perentorio entro cui il contribuente ha l'onere di depositare la domanda di sospensione della controversia davanti al giudice competente, nonché la copia del versamento delle somme che è tenuto a pagare o, se beneficiario di una rateizzazione



delle stesse, dell'importo della prima rata di quanto dovuto. Per effetto della richiesta e della prova del pagamento effettuato, per consentire l'accesso alla definizione agevolata del contenzioso tributario, il giudizio è sospeso fino al 10 luglio 2023.

Si tratta di una disposizione di natura procedurale che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I successivi interventi, invece, di particolare rilievo, riguardano il giudizio di merito e di legittimità, sempre in relazione alla materia della definizione agevolata tributaria, per i quali si cerca di favorire lo smaltimento delle pendenze e l'eliminazione dell'arretrato con sensibili effetti organizzativi e assicurazione di immediate, concrete e dirette entrate per le casse dello Stato.

Viene, di conseguenza, introdotto il comma 160-bis e sostituito il comma 163. Nella specie, il comma 160-bis prevede che in caso di deposito di attestazione comprovante il versamento degli importi o della prima rata di cui si è detto riguardo al comma 160, si ha de plano l'estinzione del giudizio a seguito di decreto del Presidente della sezione o, se è stata fissata l'udienza per la decisione, a seguito di ordinanza pronunciata in camera di consiglio. Si prevede che le spese processuali rimangano a carico del contribuente che ha presentato la richiesta di cui si è appena detto, non incidendo sulla finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'estinzione del giudizio di cassazione, si rappresenta che la disposizione ha natura procedurale e non comporta riflessi negativi per la finanza pubblica, in quanto l'eventuale minor gettito di entrata che potrebbe derivare dalla mancata riscossione del contributo unificato, relativo alle fattispecie disciplinate dalla normativa in materia, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater del T.U. delle spese di giustizia per i ricorsi davanti alla Corte di cassazione, potrà essere ampiamente compensato dal contestuale versamento degli importi dovuti a seguito della richiesta di definizione agevolata nonché dal venir meno degli effetti derivanti dai possibili esiti sfavorevoli per lo Stato, a seguito di soccombenza dell'ente tributario rappresentativo, che comporta maggiori oneri, quali la condanna alle spese processuali e di lite e l'eventuale risarcimento del contribuente.

Il nuovo comma 163, invece, disciplina, per i procedimenti dichiarati estinti ai sensi del comma 160-bis, le impugnazioni dei provvedimenti di diniego della definizione agevolata delle controversie, da proporre entro 60 giorni dalla notificazione di cui al comma 162. Infatti, sebbene i procedimenti siano dichiarati estinti, a seguito della presentazione dell'istanza di cui al predetto comma 160-bis, la concessione dell'agevolazione è subordinata, comunque, all'istruttoria della procedura di definizione che consente di acclarare la sussistenza dei requisiti. In caso di insussistenza è pronunciata la revocazione del provvedimento di estinzione.

La norma ha carattere procedurale e precettivo soggiacendo allo stesso regime previsto per le impugnazioni secondo le disposizioni di cui all'art. 391-bis c.p.c. e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica dal momento che le attività ad essa connesse, di natura istituzionale, potranno essere fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Commi 206-212. La conciliazione agevolata oggetto della presente disposizione consente di definire le liti fiscali pendenti alla data del 1° gennaio 2023 mediante l'introduzione di una norma che ricalca, per grandi linee, la disciplina di cui all'articolo 48 del d.lgs. n. 546 del 1992.

L'ipotesi di definizione mediante conciliazione agevolata non impatta sulle norme del processo tributario di cui al suddetto d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto si tratta di disposizione a carattere transitorio, vigente sino alla scadenza del termine previsto per avvalersi della definizione agevolata delle controversie pendenti di cui all'articolo 42.

Per una stima degli effetti di gettito conseguenti alla entrata in vigore della disciplina in esame si calcola, in primo luogo, l'importo medio annuo riscosso da conciliazione (base di riferimento costituita dagli anni dal 2017 al 2021, pur tenendo conto della scarsa significatività degli anni successivi a causa dell'emergenza epidemiologica e della conseguente sospensione dell'attività di riscossione) che è pari a euro 304,6 milioni. Tenuto che la procedura di conciliazione in esame presenta aspetti più vantaggiosi per il contribuente rispetto all'ordinaria procedura di conciliazione (applicazione di sanzioni ridotte ad



un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, anziché nella misura, rispettivamente, del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio) appare ragionevole prevedere un incremento delle somme riscosse attese dalla conciliazione, che prudenzialmente si stima nella misura pari al 2,5%. Tenuto conto della scarsa rilevanza dell'importo stimato, alla previsione in esame prudenzialmente non si ascrivono effetti di gettito.

Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione della misura, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Commi 213-218. La norma in esame introduce, per le controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate, un'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione già disciplinata dall'articolo 390 codice di procedura civile.

Per stimare – adottando una tecnica prudenziale - gli effetti della norma si assumono a riferimento i soli giudizi con decisione sfavorevole al contribuente in secondo grado e a lui favorevole in primo grado e quelli in cui si sia verificata una decisione parzialmente favorevole – per entrambe le parti processuali – nei due gradi di merito. Si assume, infatti, che tali giudizi sono quelli per i quali il contribuente è ragionevolmente più interessato ad accedere all'istituto in parola, in quanto maggiore è la probabilità di un esito per lui sfavorevole del giudizio incardinato in Cassazione.

In base ai criteri prescelti, alla data del 31 ottobre 2022, dalle basi dati dell'Agenzia risultano pendenti in Cassazione controversie per un valore complessivo pari a circa 13,8 miliardi di euro.

Sulla base dei dati relativi ad ottobre 2022, la percentuale di vittoria in Cassazione per l'Amministrazione finanziaria è pari all'80% circa (media dell'ultimo triennio riferita agli importi decisi favorevolmente per l'Agenzia rispetto al totale degli importi contestati).

Ciò posto, considerato che la propensione alla definizione di una controversia è generalmente maggiore per le controversie più datate, in specie per quelle in cui il contribuente ha già registrato un esito sfavorevole non definitivo oppure, in base agli orientamenti giurisprudenziali affermatasi dopo l'instaurazione del giudizio, può prevedere un probabile esito a lui sfavorevole, è ragionevole stimare un incremento della riscossione pari al 2,5% che, prudenzialmente, viene ridotto all'1,5% per tener conto – oltre che dell'ulteriore misura definitoria di cui all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 – anche della vetustà delle controversie e della circostanza secondo cui un rilevante numero dei contenziosi riguarda soggetti che nel frattempo potrebbero essere divenuti insolventi. In ragione di tali considerazioni, l'incremento del gettito complessivo stimabile – ulteriore rispetto agli incassi ordinariamente attesi - è pari a 165,6 milioni di euro (165,6 milioni è il risultato che si ottiene applicando la percentuale dell'1,5% all'80% di 13,8 miliardi di euro). Si ascrive tale incremento al solo anno 2023, considerato il pagamento in un'unica soluzione.

Commi 219-221. La disposizione consente di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero, nonché di reclamo o mediazione, scadute alla data di entrata in vigore della norma e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione.

Si ritiene che la disposizione possa produrre effetti positivi di gettito, derivanti dai versamenti conseguenti alla regolarizzazione degli omessi e/o carenti versamenti di cui al comma 1, che è ragionevole presumere superiori ai minori introiti derivanti dalla mancata applicazione di interessi e sanzioni.

Tuttavia, in considerazione della manifestata bassa propensione all'adempimento, seppure in condizioni di favore, da parte della platea dei possibili destinatari della misura, prudenzialmente, alla disposizione in esame non si ascrivono maggiori entrate per il bilancio dello Stato.

Commi 222-230. La disposizione prevede, al comma 222, lo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data entrata in vigore della presente disposizione, fino a mille euro – comprensivo di capitale,



interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni – risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2015, dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Per i crediti affidati dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali è previsto, al comma 189, che l'annullamento automatico sia limitato alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e non per il capitale e per le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno interamente dovute (cd. annullamento parziale). Inoltre, il comma 189-bis – sempre con riferimento all'annullamento parziale di cui al comma 189, previsto per i crediti affidati dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali – definisce che, per quanto concerne le sanzioni irrogate per violazioni del Codice della Strada, nonché le altre sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l'annullamento parziale si applicherà limitatamente agli interessi, comunque denominati (ivi compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge n. 689/1981) e non investirà sanzioni e somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno dovute per l'intero ammontare. Resta ferma, al comma 189-ter, la facoltà degli enti in argomento di deliberare con apposito provvedimento, avvalendosi delle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la non applicazione della misura di annullamento parziale.

Per la quantificazione degli impatti della disposizione di stralcio in commento, considerando prudenzialmente che nessuno degli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, deliberi la non applicazione del cd. annullamento parziale, si è proceduto a stimare:

- l'effetto negativo derivante dallo stralcio dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015 per i quali sono ancora in corso i pagamenti relativi alle misure agevolative di definizione dei carichi pregressi (c.d. "Rottamazione-ter" prevista dal decreto-legge n. 119 del 2018);
- l'impatto negativo sulla riscossione ordinaria da ruolo (compresa quella conseguente a piani di rateizzazione concessi ai sensi dell'art 19 del d.P.R. n. 602 del 1973) derivante dall'annullamento dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015, per i quali era ancora in essere un'aspettativa di riscossione

Si precisa che i carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2010 sono già stati oggetto di un analogo precedente intervento normativo che ne ha previsto lo stralcio (art. 4 del DL n. 119/2018) al quale si è altresì aggiunto lo stralcio di quelli di importo residuo fino a 5.000 euro di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 41 del 2021. Pertanto, per i carichi affidati in tale periodo temporale (dal 2000 al 2010), gli effetti dell'attuale disposizione di annullamento risultano marginali in quanto relativi ai soli carichi il cui importo residuo è sceso sotto la soglia di importo di mille euro successivamente ai precedenti interventi.

Ciò premesso, con riferimento all'effetto negativo derivante dalla sospensione (prevista dal comma 222 e dal comma 230) e dal successivo annullamento dei carichi per i quali sono ancora in corso i pagamenti relativi alle misure agevolative di definizione dei carichi pregressi (c.d. "Rottamazione-ter" prevista dal decreto-legge n. 119 del 2018), le cui ultime scadenze di pagamento scadono nel corso del 2023 (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2023), è stato preso a riferimento il valore residuo dei piani in essere e stimata la quota parte dei debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1.000 euro interessata dall'annullamento. Nel caso di carichi affidati da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, il cd. annullamento parziale opera per la sola componente degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo,



lasciando al contribuente l'onere del pagamento della quota capitale o della sanzione nel caso di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. L'impianto normativo della misura agevolativa di definizione dei carichi pregressi prevedeva già, infatti, l'abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora, nonché delle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel caso di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

Con riferimento invece all'impatto negativo sulla riscossione ordinaria della disposizione in argomento, la stima della flessione, che tiene anche conto del periodo di sospensione previsto dai commi 222 e 230, delle specifiche esclusioni previste dal comma 226 nonché dall'annullamento totale di cui al comma 222 o parziale di cui al comma 227, è stata determinata considerando la cd. curva di riscossione attesa, basata sull'analisi storico-statistica, dei crediti affidati dal 2000 al 2015 nonché del peso della componente di tale riscossione relativo ai singoli crediti di importo residuo fino a mille euro.

È stato inoltre considerato il beneficio della maggior efficacia dell'azione di riscossione coattiva dell'agente della riscossione in quanto l'annullamento dei carichi rientranti nel perimetro della disposizione di cui al comma 222 consentirà allo stesso agente di concentrare le proprie attività di recupero su crediti più recenti, per i quali l'aspettativa di riscossione risulta più alta o, comunque, sui crediti di importo residuo maggiormente elevato.

Inoltre, in aggiunta agli impatti negativi sulle entrate da riscossione ruoli è stata stimata la riduzione della quota prevista dalla Relazione Tecnica di accompagnamento alla Legge n. 234/2021 (art. 1, commi da 14 al 23) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione. Ciò in quanto tali impatti negativi sulle previsioni di riscossione determinano altresì una riduzione del relativo cd. aggio da riversare al bilancio dello Stato, come previsto dall'art. 1, commi da 14 al 23, della Legge n. 234/2021 che ha modificato il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione.

Infine, con riferimento al rimborso, previsto dal comma 186, delle spese di notifica della cartella di pagamento di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 e di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'art. 4, comma 1, del DL n. 119/2018 e all'art. 4, comma 4, del DL n. 41/2021, annullate ai sensi del comma 222 dell'articolo in commento la stima dei crediti, non ancora liquidati dagli enti, riferibili al rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento e delle procedure esecutive già svolte dall'Agente della riscossione sulle quote che saranno oggetto di annullamento previsto dal comma 222, risulta pari a circa 230 milioni di euro: per tale importo – che non tiene conto delle spese maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento relative ai carichi oggetto dell'annullamento parziale di cui al comma 227, che rimangono interamente dovute dai soggetti debitori – è stato previsto il rimborso a carico dello Stato in 10 rate annuali di pari importo dal 2023 al 2032.

Gli impatti sopra delineati sono riepilogati nella seguente tabella:

Dati in milioni di euro

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOT
Impatto su entrate attese da Rottamazione Ter	-95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,3
Impatto su riscossione ordinaria	-42,9	-38,0	-10,2	-22,9	-33,7	-47,8	-31,9	-15,9	-10,7	-5,3	-259,3
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	-138,2	-38,0	-10,2	-22,9	-33,7	-47,8	-31,9	-15,9	-10,7	-5,3	-354,6

di cui:

<i>Erario</i>	-34,1	-8,9	-2,4	-5,4	-7,9	-11,2	-7,5	-3,7	-2,5	-1,2	-84,8
<i>Enti previdenziali</i>	-98,3	-25,7	-6,9	-15,5	-22,8	-32,3	-21,6	-10,8	-7,2	-3,6	-244,7
<i>Altri enti</i>	-5,8	-3,4	-0,9	-2,0	-3,0	-4,3	-2,8	-1,4	-1,0	-0,5	-25,1



Minore quota a copertura dei costi del bilancio dello Stato (aggio di riscossione)	-5,48	-1,05	-0,25	-0,22	-0,23	-0,17	-0,09	0,00	0,00	0,00	-7,49
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	-------

Rimborsi spese proc. esecutive e diritti di notifica a carico dell'erario	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	-230,0
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

In milioni di euro

Commi 231-252. La disposizione, al comma 231, prevede la definizione agevolata (cd. “Rottamazione-*quater*”) dei carichi residui – non annullati dalla legge – affidati dagli enti creditori all’agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022, mediante pagamento del solo importo residuo di quanto affidato dall’ente creditore a titolo di capitale (imposta) nonché le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il comma 232 disciplina le scadenze di pagamento prevedendo il pagamento delle somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure in forma dilazionata, in un numero massimo di 18 rate (la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023 e le restanti 16, ciascuna pari al 5 per cento delle somme complessivamente dovute, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno dal 2024 al 2027).

Nel caso di pagamento rateale il comma 233 prevede il tasso di interesse nella misura del 2 per cento annuo.

I commi da 234 a 250 si limitano a disciplinare le fasi operative, quelle di interlocuzione con il contribuente per la definizione agevolata nonché le situazioni particolari relative al perimetro applicativo della disposizione.

In particolare, di rilievo per la quantificazione degli impatti finanziari della disposizione:

- il comma 246 esclude dalla definizione agevolata talune specifiche tipologie di carichi;
- il comma 247, con riferimento ai carichi contenenti sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali (escluse dal perimetro applicativo delle precedenti edizioni della definizione agevolata ad eccezione di quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) il contribuente può estinguere tali carichi senza corrispondere gli interessi, comprese le maggiorazioni previste dall’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981, nonché le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- il comma 249 consente la definizione agevolata dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione, anche se ricompresi in precedenti dichiarazioni di adesione alle rottamazioni (compresa la cd. “Rottamazione-*ter*” prevista dal DL n. 119/2018) o al “saldo e stralcio” di cui all’art. 1, commi 184 ss., della legge n. 145/2018, anche se, con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione.

Ciò premesso, per la quantificazione degli impatti della disposizione, sono stati considerati:

- l’effetto derivante dalla possibilità, prevista dal comma 249, di accedere alla nuova misura agevolativa da parte dei contribuenti con carichi residui, non annullati dalla legge, rientranti nei piani di pagamento ancora in corso relativi alla cd. “Rottamazione-*ter*” prevista dal DL n. 119/2018 che ha interessato i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017;
- il gettito atteso dai pagamenti inerenti alla definizione agevolata (cd. Rottamazione-*quater*);



• la perdita di riscossione ordinaria conseguente all'adesione alla nuova misura agevolativa. Con riferimento all'impatto sui pagamenti ancora attesi dai piani di pagamento della cd. "Rottamazione-ter", è stato in primo luogo stimato che, a seguito della maggiore agevolazione concessa dalla nuova misura e della possibilità di avvalersi nuovamente di un piano di pagamento più esteso rispetto a quello in corso per il versamento degli importi ancora dovuti, rideterminati ai sensi delle nuove disposizioni, almeno il 50% degli incassi ancora attesi per le rate in scadenza nell'anno 2023 confluisca nel nuovo istituto di definizione agevolata ("Rottamazione-quater"). In secondo luogo, è stato stimato il gettito atteso dai pagamenti da parte dei contribuenti che aderiranno alla nuova misura agevolativa, considerando le scadenze di pagamento previste dal comma 232. La stima di questa componente è stata effettuata sulla base:

- della situazione del magazzino dei carichi ancora da riscuotere affidati dagli enti tra il 2000 e il 30 giugno 2022, non oggetto degli annullamenti previsti dalla legge e rientranti nell'ambito applicativo della disposizione, considerando, quindi, le esclusioni previste dal comma 246;
- degli indici di adesione registrati nell'ambito dell'ultima edizione della cd. "Rottamazione-ter", differenziati rispetto all'anzianità del carico iscritto a ruolo (indice di adesione più elevato sui carichi più recenti).

La stima degli indici di adesione alla nuova misura agevolativa, inoltre, ha considerato i seguenti aspetti:

- per i ruoli dal 2018 al 30 giugno 2022, per la prima volta oggetto di misure agevolative, il tasso di adesione, rispetto a quello registrato nella cd. "Rottamazione-ter", è stato forfettariamente incrementato per considerare il maggiore vantaggio per il contribuente concesso dalla nuova misura agevolativa rispetto a quelle precedenti le quali, a differenza della nuova disposizione, non prevedevano l'abbuono degli interessi iscritti a ruolo e dell'aggio maturato a carico del contribuente;
- per i ruoli affidati dal 2000 al 2017, invece, il tasso di adesione è stato forfettariamente abbattuto in considerazione del fatto che per tali carichi i contribuenti hanno già avuto la possibilità di aderire alle precedenti edizioni di definizione agevolata.

Nella tabella seguente sono riportate le grandezze di riferimento che ricomprendono gli ulteriori incassi derivanti dalla possibilità, prevista dal comma 249, di accedere alla nuova misura agevolativa da parte dei contribuenti con carichi residui oggetto della cd. "Rottamazione-ter" ancora in corso:

	Carichi definibili affidati dal 2000 e il 30 giugno 2022	Tasso di adesione	Stima carichi oggetto di adesione	Incasso atteso applicando gli abbuoni previsti dalla definizione agevolata
<i>importi in miliardi</i>				
R-Quater	1.054,86	1,84%	19,45	12,39
<i>Stima ulteriori incassi R-Quater confluiti dai piani in essere di "rottamazione ter"</i>				0,39
<i>totale incassi attesi da nuovi interventi di definizione agevolata</i>				12,78

**il tasso di adesione consolidato nella prima edizione della rottamazione è stato pari a circa l'1,1%, mentre nell'ultima edizione circa l'1,3%*



Con riferimento alla perdita di riscossione ordinaria, l'introduzione della nuova misura agevolativa produrrà una flessione sulla previsione di riscossione in quanto una parte dei carichi per i quali si stima l'adesione alla nuova misura agevolativa, sarebbero stati prevedibilmente riscossi, al lordo delle componenti abbuonate, attraverso l'ordinaria attività di recupero oppure per il tramite di rateizzazioni di pagamento.

Nello specifico, la flessione della riscossione ordinaria è stata stimata, per un periodo di 10 anni, basandosi sulle previsioni di riscossione derivanti dalla c.d. curva di riscossione (ovvero la progressione della riscossione attesa negli anni successivi a quello dell'affidamento del carico determinata attraverso un'analisi storico-statistica), delle quote per le quali si stima l'adesione alla nuova misura agevolativa e considerando che, in particolare per i carichi meno recenti, i tendenziali di riscossione scontano già la marginalità di recupero per una quota di debiti che, solo attraverso l'adesione da parte del contribuente alla nuova misura di definizione agevolata, potranno, invece, essere riscossi.

Inoltre, considerato che la disposizione in commento prevede l'abbuono delle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, in aggiunta agli impatti negativi sulle entrate da riscossione ruoli è stata stimata la riduzione della quota prevista dalla Relazione Tecnica di accompagnamento alla Legge n. 234/2021 (art. 1, commi da 14 al 23) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione. Ciò in quanto tali impatti negativi sulle previsioni di riscossione determinano altresì una riduzione del relativo cd. aggio da riversare al bilancio dello Stato, come previsto dall'art. 1, commi da 14 al 23, della Legge n. 234/2021 che ha modificato il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione.

In sintesi, per il periodo 2023-2032, la stima dell'impatto sul gettito derivante dalla disposizione in argomento, considerando l'adesione da parte dei contribuenti nel numero massimo di rate previsto per il pagamento, è riepilogato nella seguente tabella:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOT
Impatto su entrate attese da Rottamazione Ter	-411,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-411,1
Erario	-201,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201,4
Enti previdenziali	-139,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-139,8
Altri enti	-69,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,9
Gettito atteso Rottamazione-Quater	2.555,7	2.555,7	2.555,7	2.555,7	2.555,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.778,5
Erario	1.252,3	1.252,3	1.252,3	1.252,3	1.252,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.261,5
Enti previdenziali	868,9	868,9	868,9	868,9	868,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.344,5
Altri enti	434,5	434,5	434,5	434,5	434,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.172,5
Impatto su riscossione ordinaria da Rottamazione Quater	-2.940,8	-2.432,4	-1.673,3	-1.571,8	-1.477,1	-1.329,4	-1.033,9	-664,8	-295,5	-73,8	-13.492,8
Erario	-1.441,0	-1.191,9	-819,9	-770,2	-723,7	-651,4	-506,6	-325,7	-144,8	-36,1	-6.611,3
Enti previdenziali	-999,9	-827,0	-568,9	-534,4	-502,2	-452,0	-351,5	-226,1	-100,5	-25,1	-4.587,6
Altri enti	-499,9	-413,5	-284,5	-267,2	-251,2	-226,0	-175,8	-113,0	-50,2	-12,6	-2.293,9
TOTALE Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	-796,2	123,3	882,4	983,9	1.078,6	-1.329,4	-1.033,9	-664,8	-295,5	-73,8	-1.125,4
Erario	-390,1	60,4	432,4	482,1	528,6	-651,4	-506,6	-325,7	-144,8	-36,1	-551,2
Enti previdenziali	-270,8	41,9	300,0	334,5	366,7	-452,0	-351,5	-226,1	-100,5	-25,1	-382,9
Altri enti	-135,3	21,0	150,0	167,3	183,3	-226,0	-175,8	-113,0	-50,2	-12,6	-191,3

Minore quota (aggio di riscossione) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione (LB 234/2021 art. 1 commi da 14 al 23)	-132,9	-64,3	-32,8	-21,0	-11,8	-3,5	-1,7	-0,3	0,0	0,0	-268,3
---	--------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	-----	-----	--------



Il comma 252 non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto il ripiano pluriennale dell'eventuale disavanzo degli enti territoriali derivante dalla cancellazione dei propri crediti non amplia la capacità di spesa degli enti.

Commi 253 e 254. Alle disposizioni contenute nel presente articolo non si ascrivono effetti finanziari, in quanto esse si limitano a rimodulare i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, prevedendo un differimento delle prime scadenze attualmente previste, al fine di adeguarle ai tempi di chiusura della nuova misura di definizione agevolata e, al contempo, bilanciando gli effetti di tale differimento con una contrazione del calendario complessivo dei termini di invio delle comunicazioni inesigibilità afferenti ai carichi consegnati negli anni 2000-2022 e introducendo, contemporaneamente, la possibilità, al fine di “smaltire” il magazzino pregresso, di presentare anticipatamente le comunicazioni di inesigibilità dei carichi per i quali si ritiene non sussistano prospettive di riscossione.

In tale contesto, tenuto conto che per stabilire le modalità di erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000 (concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010) è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (cfr. Articolo 1 comma 684, secondo periodo) e che tale decreto dovrà prevedere la corresponsione delle predette spese in quote costanti, tenendo conto dei tempi massimi entro i quali trasmettere le relative comunicazioni di inesigibilità, la presentazione anticipata di alcune comunicazioni di inesigibilità (ossia, quelle riferite carichi per i quali si ritiene non sussista più alcuna prospettiva di riscossione) non avrà effetto sulle tempistiche dei rimborsi a carico degli enti creditori che rimarranno ancorate ai predetti termini massimi di trasmissione. Per quanto attiene ai rimborsi delle spese relative alle procedure esecutive effettuate a decorrere dall'anno 2011, l'articolo 17 del D.Lgs. n. 112/1999 ha previsto che quelle maturate in ciascun anno solare sono rimborsate entro il 30 giugno dell'anno successivo e le stesse spese vengono, pertanto, rimesse tempo per tempo, indipendentemente dalla data di presentazione della comunicazione di inesigibilità. Anche in relazione a tali spese, quindi, le disposizioni in commento non determinano effetti finanziari.

Comma 255. La norma interviene sulla nozione di stabile organizzazione domestica recata dall'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), al fine di rendere certa, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo di investimento nell'ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, agiscano per suo conto i gestori degli investimenti (“asset manager”), tramite soggetti che svolgono attività di “investment managing”.

Sotto il profilo finanziario la misura è suscettibile di determinare effetti positivi prudenzialmente non stimati.

Commi 256 e 257. Le assunzioni autorizzate con la disposizione riguardano il personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali. Tra questi potranno essere ricomprese anche le “figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche” di cui all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da reclutare in deroga alla previsione del c.d. concorso unico.

In base al proprio Regolamento di amministrazione, l'Agenzia delle entrate assume nuovi funzionari mediante procedure concorsuali che prevedono, dopo il superamento di determinate prove selettive, la frequenza di un tirocinio teorico-pratico retribuito. Il numero dei partecipanti ammessi al tirocinio è fissato nei bandi, in misura tale da consentire un'adeguata selezione. Terminato il tirocinio, i candidati sono ammessi alla prova d'esame finale che, ove si concluda positivamente, dà titolo alla stipula del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La durata del tirocinio è di sei mesi; se ne prevede l'inizio a maggio 2023, in modo da tenere conto dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali propedeutiche all'ammissione al tirocinio stesso. L'assunzione a tempo indeterminato è prevista, invece, a gennaio 2024.

La norma comporta maggiori oneri per la finanza pubblica quantificati in euro 48.165.000 per l'anno 2023 e in euro 191.840.220 a decorrere dall'anno 2024.



Gli oneri assunzionali sono stati calcolati tenendo conto del costo annuo per un tirocinante, pari ad euro 19.000, e, per un neo assunto dell'Area dei Funzionari, pari a € 49.189,80 comprensivo del trattamento accessorio, come di seguito dettagliatamente rappresentato:

Aree	Stipendio CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione (x12 mensilità)	Totale	Oneri riflessi 38,38%			Totale	Trattamento economico accessorio (lordo Agenzia)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)
						Pensione	Bonus/otto	Irap			
Funzionari	23.501,93	117,48	1.988,28	5.823,32	31.211,01	7.563,06	1.772,79	2.662,94	43.189,80	6.000,00	49.189,80

La tabella che segue riporta la suddivisione dei costi nell'anno 2023 e nell'anno 2024:

TIPOLOGIA DI PERSONALE	ANNO	
	2023	2024
Unità di personale da impiegare in tirocinio (sei mesi) (1)	5.070	-
Unità di personale da assumere ogni anno a tempo indeterminato	-	3.900
Spesa complessiva annua	euro 48.165.000 (2)	euro 191.840.220 (3)

(1) Al tirocinio è ammesso un contingente di candidati superiore del 30% rispetto a quello dei posti a concorso, in modo da tener conto sia del tasso di abbandono fisiologico riscontrato nelle procedure concorsuali precedenti, sia della selezione connessa alla prova finale al termine del tirocinio.

(2) Importo risultante dal costo di 5.070 tirocinanti per sei mesi (€ 19.000/2 x 5.070).

(3) Importo del costo per un anno di 3.900 funzionari assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2024 (€-49.189,80 x 3.900).

Commi 258-263. La norma in commento prevede, al fine di ottimizzare i servizi informatici strumentali al servizio nazionale della riscossione, la cessione del ramo di azienda.

Il corrispettivo di cessione è pari al valore patrimoniale del ramo d'azienda alla data della cessione.

L'operazione, come previsto dal comma 5 della disposizione, non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica; i corrispettivi contrattuali previsti per l'erogazione dei servizi informatici da parte di Sogei S.p.A. sono definiti dai rapporti convenzionali sottoscritti tra le parti (ai sensi del comma 2) e la spesa annuale è fissata sulla base del budget approvato dall'Ente. Risulta pertanto sufficiente, a legislazione vigente, lo stanziamento annuale introdotto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore dell'agente di riscossione nazionale.

Comma 264. La disposizione prevede un aumento dell'imposta dovuta sulle riserve matematiche dei rami vita dall'attuale 0,45 per cento allo 0,50 per cento a partire dall'anno 2023.

In base ai dati di gettito ricavati dalla elaborazione del modello di versamento unitario F24 per l'anno di riscossione 2022, il gettito della imposta sulle riserve, con aliquota dello 0,45, è di circa 2.970 milioni di euro.

In base ai dati evidenziati l'incremento dallo 0,45% allo 0,50% produrrebbe un gettito pari a circa 3.300 milioni di euro; il maggior gettito ad aliquota dello 0,50% sarebbe quindi pari a circa 330 milioni di euro dal 2023.

Tuttavia, la Legge di stabilità 2013 (n. 228/2012) ha introdotto un meccanismo automatico di "cap" al fine di limitare il pagamento dell'imposta nel caso in cui il credito d'imposta non ancora recuperato ecceda una data percentuale delle riserve matematiche iscritte nel bilancio d'esercizio.

Analizzando l'andamento delle riserve, si evince un incremento dal 2017 al 2021 del 24%, notevolmente superiore all'aumento dell'imposta versata per il medesimo periodo pari all'8%.

Si ritiene prudentiale, pertanto, ridurre il maggior gettito teorico stimato a un terzo del suo valore, giungendo alla stima di un maggior gettito di 110 milioni di euro per l'anno 2023.



L'imposta in oggetto rappresenta un acconto e quindi un credito utilizzabile a compensazione di altre imposte. Pur nella consapevolezza che tale credito non sarà utilizzato, tenendo conto dei crediti accumulati dalle imprese assicurative, il maggior gettito stimato viene prudenzialmente ridotto del 10% negli anni successivi al 2023.

Pertanto, si stima che la norma comporti i seguenti effetti finanziari:

	2023	2024	2025	dal 2026
Ipotesi aliquota da 045% a 0,50%	+110,0	+99,0	+99,0	+99,0

in milioni di euro

Comma 265. La proposta normativa prevede la proroga del credito per investimenti nel mezzogiorno effettuati fino al 31 dicembre 2023. La normativa attualmente vigente agevola gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022. Dall'analisi degli ultimi dati disponibili delle compensazioni F24 nel 2022 del codice tributo "6869 - credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno articolo 1, commi 98- 108-legge 28 dicembre 2015 - n.208" risulta che:

in riferimento al credito 2020, le compensazioni negli anni 2020-2021-2022 sono pari a circa 1.199 milioni di euro;

in riferimento al credito 2021, le compensazioni ad oggi rilevate negli anni 2021-2022 sono pari a circa 1.467 milioni di euro.

Considerando che il 2021 rispetto al 2020, anno della pandemia, presenta una crescita rilevante si stima che l'ipotesi di proroga del credito investimenti SUD per il 2023 possa produrre una perdita di gettito di 1.467 milioni di euro in coerenza con quanto rilevato per il 2021 dalle compensazioni F24.

Comma 266. Gli oneri derivanti dal comma 216-bis, quantificati in 1.467 milioni di euro per l'anno 2023, sono coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

Comma 267. La proposta emendativa prevede la proroga fino al 31 dicembre 2023 degli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali, nonché, da parte di imprese che operano nelle Zone logistiche semplificate ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad esclusione di quelle costituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 del medesimo articolo 1.

Ai fini della quantificazione degli oneri economici, sono stati utilizzati, relativamente agli investimenti nelle ZES, i medesimi dati riportati nella relazione tecnica relativa all'articolo 57, comma 1, lettera b) del decreto – legge n. 77 del 2021 da cui un ulteriore credito stimato in circa 45,2 milioni di euro.

Quanto ai maggiori oneri derivanti dall'estensione fino al 31 dicembre 2023 degli investimenti agevolabili nelle ZLS, questi in coerenza con quanto indicato in occasione dell'estensione dell'agevolazione alle ZLS si stimano pari a 20 milioni di euro. Complessivamente la proposta normativa si stima produca per il 2023 un minore gettito pari a circa 65,2 milioni di euro, che viene coperto mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

Comma 268. La proposta emendativa reca, alla lettera c) del comma 1-quinquies, modifiche all'articolo 1, comma 185, della legge di bilancio 2021, allo scopo di prevedere la proroga fino al 31 dicembre 2023 delle maggiorazioni disposte dall'articolo 244 del decreto – legge n. 34/2020 delle aliquote del credito di imposta per R&S in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

Ai fini della stima è stata utilizzata la medesima metodologia della relazione tecnica alla Legge 234/2021 Legge di Bilancio 2022 utilizzando i dati delle dichiarazioni Redditi 2021, anno di imposta 2020, primo periodo nel quale sono presenti i dati dell'agevolazione specifica. La



modifica proposta, tenuto conto della fruizione triennale del credito d'imposta, produrrebbe i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	2023	2024	2025	2026
Credito di imposta R&S	- 55,2	- 55,2	-55,2	0

Milioni di euro

Comma 269. Gli oneri derivanti dal comma 216-quinquies, valutati in 55,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, sono coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

Comma 270. La disposizione prevede il riconoscimento, nel limite di spesa massimo di 1 milione di euro, di un contributo sotto forma di credito d'imposta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2023, relative ad installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. La misura determina oneri nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2024, da intendersi quale tetto di spesa, che sono coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.

Comma 271. La disposizione proroga dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2023, il termine previsto dal comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 – attualmente fissato al 31 ottobre 2023 dall'articolo 38 del decreto-legge n. 144 del 2022, come modificato dalle legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175 – entro il quale le imprese che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 e che intendono procedere al riversamento spontaneo dei relativi importi, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, sono tenute ad inviare all'Agenzia delle entrate la apposita richiesta. La misura non determina effetti in considerazione del fatto che il riversamento avviene sempre nella stessa annualità.

Comma 272. Alla misura non si ascrivono effetti, dato il tenore procedurale della stessa.

Commi 273-275. La disposizione interviene all'articolo 8 del DL 73/2022, limitando l'ambito soggettivo a coloro che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.

In particolare, con l'intervento in esame non sarà più necessario presentare una dichiarazione integrativa per attribuire valenza fiscale alla correzione degli errori qualora il bilancio sia stato sottoposto a revisione.

Alla disposizione non si ascrivono effetti, tenuto conto del carattere procedurale dell'intervento.

Comma 276. La proposta normativa prevede la modifica dei limiti di accesso al regime di contabilità semplificate dai 400.000 euro ai 500.000 euro di ricavi e compensi per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero da 700.000 euro a 800.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Ai fini della stima, sulla base dei dati dichiarativi dell'anno di imposta 2020, si è proceduto all'individuazione dei contribuenti persone fisiche, società di persone ed enti non commerciali potenzialmente interessati dalla norma in quanto rientranti nei nuovi limiti. La valutazione è stata limitata ai contribuenti che determinano, a legislazione vigente, il reddito nel regime di contabilità ordinaria e che presentano nel 2020 un reddito di impresa e/o una base imponibile IRAP positivi.

Successivamente, si è proceduto analizzando i ricavi, i costi e le rimanenze. Nell'ipotesi in cui un sesto dei ricavi e dei costi di un periodo di imposta (considerando il pagamento delle fatture a 60 giorni) manifestino gli effetti di cassa nel successivo, è stato stimato un nuovo reddito ed una nuova base imponibile IRAP con il principio di cassa deducendo inoltre, ai fini delle dirette, le rimanenze finali. Lo spostamento considerato ha prodotto un minore reddito / base imponibile IRAP che sarà riallineato a partire dal periodo di imposta successivo all'accesso al regime. Nella stima è stato inoltre considerato l'eventuale riporto in avanti delle perdite prodotte dal cambio di



regime computate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo di imposta.

Ai fini della stima, si assume che il passaggio al regime di cassa riguarderà la metà della platea dei soggetti potenzialmente interessati.

Di competenza il passaggio al regime di cassa produce i seguenti effetti:

Competenza	2023	2024	2025	2026	2027
IRPEF/IRES	-72,1	-11,4	-2,85	0	0
IRAP	-7,3	0	0	0	0
IRPEF - Minore deducibilità IRAP	0,1	0	0	0	0
TOTALE	-79,3	-11,4	-2,9	0	0

in milioni di euro

Cassa	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IRPEF/IRES	0	-125,8	34,0	3,6	2,1	0
IRAP	0	-13,4	6,2	0	0	0
TOTALE	0	-139,2	40,2	3,6	2,1	0

in milioni di euro

Comma 277. La proposta in esame dispone l'incremento del limite di spesa detraibile del bonus mobili a 8.000 euro per il 2023.

La legislazione vigente prevede, per le spese sostenute negli anni 2023 e 2024 una detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici fino a 5.000 euro, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Applicando la metodologia utilizzata in sede di proroga della norma ed un incremento del 30% della spesa ipotizzata per tener conto del nuovo limite, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRPEF	-2,5	-27,3	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0	12,8	0
IRPEF/IRES	0,0	5,9	-2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0,0	0,5	-0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	6,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	3,6	-20,9	-19,7	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0	12,8	0

In milioni di euro

Comma 278. La disposizione rifinanzia il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy destinato al riconoscimento di un indennizzo, per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA. Il rifinanziamento è disposto nella misura di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2024

Commi 279 e 280. Si interviene sulle modalità applicative per il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 77 comma 2-quater del DL 73/2021 e si dispongono modifiche al decreto del ministro dello sviluppo economico del 23.11.2022 recante condizione per l'accesso ai benefici di cui all'art. 77 comma 2.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano oneri per la finanza pubblica.

Comma 281. Da un'analisi dei dati relativi agli esoneri dello 0,8% già comunicati dalle aziende per i lavoratori dipendenti del settore privato (primi 8 mesi del 2022) e per gli operai agricoli (primo semestre 2022) è risultato che tali dati sono in linea, se proiettati per l'intero anno 2022, con quanto stimato nella relazione tecnica relativa all'articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, mentre per i



dipendenti pubblici non sono ancora disponibili dati relativi all'esonero dello 0,8%.

Ciò premesso, ai fini della valutazione degli effetti finanziari della presente norma, sono state utilizzate le stesse basi tecniche già considerate nella relazione tecnica di cui all'art. 1, comma 121, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) e relative alla distribuzione per classe di importo della retribuzione mensile dei dipendenti del settore privato e del settore pubblico nell'anno 2019. La disposizione analogamente a quanto già previsto dall'articolo 20 del decreto-legge n. 115 del 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, intende confermare e rafforzare anche per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura già adottata dall'articolo 1, comma 121, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), che ha previsto, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, pari allo 0,8 per cento.

In particolare, la disposizione in esame, in via eccezionale, aumenta tale percentuale di 1,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per un esonero complessivo pari al 2%, applicato anche sulla tredicesima mensilità o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, fermo restando il limite retributivo mensile di 2.692 euro, incrementando l'esonero contributivo di un ulteriore punto percentuale (per un esonero complessivo di tre punti percentuali) per le retribuzioni pari o inferiori a **1.923** euro mensili.

Dalla disposizione derivano gli effetti finanziari sottoindicati determinati in coerenza con le medesime basi tecniche adottate in sede di legge n. 234/2021.

	(valori in mln di euro)								
	SNF			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Minori entrate contributive				-5.505,0	-1.161,0		-6.531,0	-135,0	
Maggiore spesa	5.505,0	1.161,0							
Effetto fiscale indotto	1.606,0	292,0		1.606,0	292,0		1.898,0	0,0	
Effetto sul saldo complessivo	-3.899,0	-869,0	0,0	-3.899,0	-869,0	0,0	-4.633,0	-135,0	0,0

Comma 282. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n. 106/2022, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, la disposizione prevede l'incremento delle risorse di cui al comma 352 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021, per 60 milioni di euro per l'anno 2023, 6 milioni di euro per l'anno 2024 e per 8 milioni di euro per l'anno 2025.

Pertanto, dalla disposizione derivano maggiori oneri per prestazioni pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, 6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 8 milioni di euro per l'anno 2025.

Commi 283 e 284. La disposizione in esame consente, per il solo 2023, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un accesso anticipato alla pensione che richiede, contemporaneamente, la maturazione di almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni Inps, escludendo conseguentemente tutte le casse professionali. Analogamente a 62-38 (c.d. Quota 100, per i soggetti che maturano i requisiti nel triennio 2019-2021) e 64-38 (c.d. Quota 102, per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022) anche per 62-41 (c.d. Quota 103), dalla decorrenza del trattamento scatta un divieto di cumulo reddituale fino all'età pensionabile di vecchiaia con unica deroga di una soglia di cumulabilità di 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale (Articolo 67 c. 1 lett. 1 TUIR).

Gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2022,



conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023. Gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2023 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

I dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2022 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023. I dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2023 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima del 1° agosto 2023. Si applicano, in materia di preavviso minimo, le regole di pensionamento del settore scolastico; si applicano inoltre, sempre per pubblici dipendenti, le regole per l'erogazione del TFR/TFS già previste per la c.d. Quota 100 e la c.d. Quota 102 (Articolo 23 del d.l. n. 4/2019) al fine di evitare l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri.

E' altresì previsto che la pensione anticipata in esame possa essere erogata per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS (pari in via provvisoria per il 2023 a circa 36.643 euro).

Sulla base della stima dei potenziali soggetti interessati, di una distribuzione comunque prudentiale delle adesioni e degli accessi al pensionamento, derivano i seguenti maggiori oneri che tengono conto anche degli oneri per anticipo di TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato per le aziende sopra 50 dipendenti per i quali la prestazione è a carico della finanza pubblica.

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (migliaia di unità)	Oneri(+)/risparmi(-)	Oneri(+)/risparmi(-)	Oneri(+)/risparmi(-)	Oneri(+)/risparmi(-)
		pensionistici (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	TFR (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	TFR (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)	oneri complessivi (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2023	41,1	451,6	160,0	120,0	571,6
2024	29,2	1.219,3	-49,8	-37,3	1.182,0
2025	4,0	476,7	-95,5	-71,6	405,1
2026	0,0	-52,1	-14,8	-11,1	-63,2

Comma 285. Dalla disposizione, diretta a sopprimere quanto previsto dai commi 89 e 90 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021 deriva una minore spesa di 187,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 180,6 milioni di euro per l'anno 2024.

Commi 286 e 287. La disposizione prevede che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi di 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2023 possano rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

E' altresì previsto che le modalità di attuazione della disposizione siano stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Sulla base della stima di adesione di circa 6.500 soggetti che risulta prudentiale, anche in considerazione alle valutazioni effettuate in materia di costi per anticipo del pensionamento con la maturazione dei requisiti in esame, derivano le seguenti minori entrate contributive, parimenti valutate prudentialmente in relazione alle possibili tipologie di soggetti che possono aderire.

Il profilo fiscale è computato nel differenziale tra il profilo a normativa vigente e sulla base della



disposizione in esame.

(valori in mln di euro)

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	effetto fiscale indotto	Minori entrate contributive al netto effetti fiscali	Minore spesa pensionistica al lordo fisco	effetto fiscale indotto	Minore spesa pensionistica netto fisco	Effetto complessivo
2023	-13,8	3,4	-10,4				-10,4
2024	-24,7	2,9	-21,8				-21,8
2025	-8,5	-2,7	-11,2	1,2	-0,4	0,8	-10,4
2026	0	0,2	0,2	2,4	-0,8	1,6	1,8

Commi 288-291 La disposizione è diretta a prorogare per l'anno 2023 le complessive disposizioni relative alla prestazione c.d. ape sociale. Tenuto conto degli elementi di monitoraggio disponibili per l'applicazione della misura in esame per gli anni precedenti e per il 2022, si stima un accesso per il 2023 di 20.000 soggetti, in parziale crescita rispetto a quanto riscontrato per l'anno 2022 (a sua volta in crescita rispetto agli accessi del 2021). Ciò in quanto per il 2022 risulta ancora significativamente operante l'accesso al pensionamento anticipato con i requisiti minimi per i soggetti che hanno maturato 62 anni e 38 anni di contributi nel 2021 per effetto del regime delle decorrenze (quindi con età anche inferiori a quelle per l'accesso alla prestazione in esame).

Pertanto da tale proroga deriva la necessità di incrementare la relativa autorizzazione di spesa per gli accessi 2023, derivandone i seguenti maggiori oneri.

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-134	-260	-235	-175	-100	-8	0	0	0	0

Dall'attività di monitoraggio specifica degli accessi negli anni precedenti è possibile riscontrare una minore esigenza finanziaria per tali accessi pari a 70 mln di euro per l'anno 2023 e 40 mln di euro per l'anno 2024. Pertanto, l'incremento necessario della relativa autorizzazione è rideterminato in 64 mln di euro per l'anno 2023, 220 mln di euro per l'anno 2024, 235 mln di euro per l'anno 2025, 175 mln di euro per l'anno 2026, 100 mln di euro per l'anno 2027 e 8 mln di euro per l'anno 2028.

Comma 292 L'articolo 16 del dl 4/2019 ha riaperto la possibilità di optare per il regime sperimentale (precedentemente chiuso) alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare, la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dalla maturazione del requisito.

Successivamente, l'articolo 1 comma 476 della Legge 160/2019 ha esteso l'esercizio del diritto all'opzione prorogando i termini per la maturazione dei requisiti previsti dal dl 4/2019 fino al 31 dicembre 2019. Infine, l'articolo 1 comma 336 della Legge 178/2020 ha esteso il diritto all'opzione per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2020.

Infine, la legge n. 234/2021 all'articolo 1, comma 94, ha esteso la misura ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2021.

Si ricorda che l'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004 consentiva di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e la decorrenza entro il 31.12.2015.



Si osserva che la proroga del regime sperimentale concessa dalla L. 208/2015 aveva le seguenti peculiarità:

- i requisiti anagrafici e contributivi rimanevano inalterati rispetto alla normativa originaria;
- veniva consentito il pensionamento anche a coloro che avevano maturato il requisito precedentemente al 1° gennaio 2015, ma che per effetto del regime delle decorrenze sarebbero usciti a partire dal 1° gennaio 2016;
- l'eliminazione della speranza di vita scattata nel 2013 (tre mesi) incrementava di un quarto la generazione delle lavoratrici che maturavano il diritto alla maturazione del solo requisito di età (avendo già maturato il requisito di anzianità).

La proroga introdotta dal dl. 4/2019, così come modificato dalla Legge 160/2019 ha invece le seguenti caratteristiche:

- il requisito contributivo è inalterato mentre il requisito anagrafico è incrementato di un anno;
- viene consentito il pensionamento a coloro che maturano il requisito anagrafico e contributivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2019;
- il regime delle decorrenze ed il sistema di calcolo della prestazione sono quelli previsti dall'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004.

Complessivamente si può stimare dall'inizio dell'introduzione della possibilità di pensionamento in esame, dapprima sperimentale e poi oggetto di successive proroghe e ampliamenti e in particolare con la misura di cui al DL n. 4/2019, un accesso al pensionamento per circa 180.000 lavoratrici con conseguente onere pensionistico e previdenziale a carico della finanza pubblica per l'accesso al pensionamento in via significativamente anticipata con i relativi riflessi in termini di abbassamento della complessiva età media di accesso al sistema pensionistico. Limitando il campo di osservazione alla misura di cui all'articolo 16 del DL n. 4/2019 e relative proroghe si è riscontrato un accesso al pensionamento all'età media di 60 anni e un anticipo dello stesso in media di 53 mesi rispetto ai requisiti di accesso al pensionamento ordinari.

La norma estende l'ammissione al beneficio anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 mediante, rispetto alle misure e proroghe precedenti, una selezione dei beneficiari che opera su due piani concomitanti:

- riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:
 - a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
 - b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
 - c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- modifica del requisito anagrafico da maturare congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2022, che viene elevato a 60 anni con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni si applica a prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici di cui alla lettera c)

È confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe che comporta per le lavoratrici autonome che la prima decorrenza utile sia il 1° agosto 2023 e potendo uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell'anno 2022. Per le lavoratrici dipendenti il posticipo dalla data di maturazione dei requisiti è di almeno 12 mesi. Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi, con il dettaglio delle singole voci di costo.



Maggiore spesa per le lavoratrici dipendenti del settore privato, pubblico e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2022

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (mgl)	Onere (+) /risparmio (-) Pensioni (mln € lordo degli effetti fiscali)	Onere (+)		Onere (+) /risparmio (-) Totale (mln €) (netto degli effetti fiscali)
			/risparmio (-) TFS (mln €)		
			lordo fisco	netto fisco	
2023	2,9	20,8	0	0	20,8
2024	4,5	57,9	0	0	57,9
2025	5,1	77,1	22,1	18,3	95,4
2026	4,3	77,2	27	22,4	99,6
2027	2,6	60,4	18	14,9	75,3
2028	1,3	32,6	6,6	5,5	38,1
2029	0,4	13,1	-0,9	-0,7	12,4

Comma 293. La disposizione prevede dal 1° gennaio 2023:

a) per effetto della modifica apportata al comma 356 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020, per i soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata, ovvero, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'incremento dal 15% al 17% della prestazione aggiuntiva;

b) per effetto della modifica apportata al comma 357 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020, l'incremento dell'indennità una tantum da 10.000 a 15.000 euro.

La disposizione in esame è diretta quindi a migliorare le suddette prestazioni economiche.

In coerenza con le previsioni contenute nella legge n. 178/2020 dalla disposizione derivano i seguenti maggiori oneri

(maggiori oneri; valori in euro)

Anno di riferimento	Maggiori oneri per incremento prestazione aggiuntiva da 15% a 20%	Maggiori oneri per incremento indennità unatantum da 10.000 euro a 15.000 euro	Totale maggiori oneri
2023	5.620.000	2.400.000	8.020.000
2024	5.840.000	2.400.000	8.240.000
2025	6.040.000	2.400.000	8.440.000
2026	6.240.000	2.400.000	8.640.000
2027	6.420.000	2.400.000	8.820.000
2028	6.580.000	2.400.000	8.980.000
2029	6.720.000	2.400.000	9.120.000
2030	6.860.000	2.400.000	9.260.000

Commi da 294 a 296. La disposizione, prevede che, al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del DL n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,



con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. L'esonero in esame è alternativo all'esonero di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Sulla base di informazioni di carattere amministrativo si ipotizza un numero di assunzioni pari a 30.000 soggetti e tenuto conto della specificità dei medesimi un onere medio per esonero contributivo al lordo fiscale pari a 4.000 euro derivandone i seguenti effetti finanziari:

	(- effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica) valori in mln di euro			
	2023	2024	2025	2026
onere esonero contributivo al lordo effetti fiscali	-60	-60	0	0
onere esonero contributivo al netto effetti fiscali	-60	-37	14	-10

Con riferimento all'incremento del limite massimo di importo dell'esonero da 6.000 euro a 8.000 euro intervenuto nel corso dell'esame parlamentare si evidenzia che, tenuto conto della specificità dei soggetti in esame si stima che il 5% dei 30.000 soggetti interessati ecceda il limite di 6.000 euro e per l'importo di 1.000 euro. Pertanto, dalla modifica in esame derivano i seguenti maggiori oneri:

	(- effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica) valori in mln di euro			
	2023	2024	2025	2026
onere esonero contributivo al lordo effetti fiscali	-1,5	-1,5	0	0
onere esonero contributivo al netto effetti fiscali	-1,5	-0,9	0,4	-0,3

Pertanto, complessivamente dai commi in esame derivano i seguenti effetti finanziari:



(- effetti negativi per la finanza pubblica;
+ effetti positivi per la finanza pubblica)

valori in mln di euro

	2023	2024	2025	2026
onere esonero contributivo al lordo				
effetti fiscali	-61,5	-61,5	0	0
onere esonero contributivo al netto				
effetti fiscali	-61,5	-37,9	14,4	-10,3

Comma 297 La disposizione prevede, per le assunzioni effettuate nell'anno 2023, la proroga dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi 10-15, della L. 178/2020, nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a **8.000** euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

L'esonero sopra descritto, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'esonero in esame si applica anche alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. b) e c) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Il diritto all'esonero è previsto per i datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

A normativa vigente, l'esonero strutturale giovani ai sensi dell'art. 1, cc. 100 e ss. Della L. 205/2017 prevede l'esonero contributivo del 50% con il limite di 3.000 euro annui per i tre anni successivi all'assunzione a tempo indeterminato di un giovane fino a trenta anni di età (solo per il triennio 2018-2020 l'età è elevata a trentacinque anni). L'incentivo è riconosciuto a condizione che il lavoratore non abbia avuto contratti a tempo indeterminato precedentemente all'assunzione.

Dagli archivi INPS emerge che per l'anno 2021 il numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di giovani che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età nelle regioni del centro-nord è stato pari a 111.660, mentre la platea di nuove assunzioni nelle regioni del Sud sopra elencate è stata pari a circa 39.300.

Dalle osservazioni dei primi sei mesi 2022 si rileva un raddoppio del numero delle assunzioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per tener conto di tale incremento, non conoscendo allo stato attuale l'andamento delle assunzioni degli ultimi mesi 2022, si è ipotizzata una platea complessiva di potenziali beneficiari dell'esonero in esame per l'anno 2023 pari a 200.000 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e 78.000 apprendisti.

Sono state considerate inoltre le componenti di giovani assunti tra trentuno e trentacinque anni di età non previste a normativa vigente.

Di seguito è riportata la platea considerata ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla norma in esame:



Giovani NORD 0-30	158.000
Giovani NORD 31-35	15.000
Giovani SUD 0-30	25.000
Giovani SUD 31-35	2.000
Totale giovani	200.000
Apprendisti NORD	67.000
Apprendisti SUD	11.000
Totale apprendisti	78.000
Totale assunzioni	278.000

Per i giovani con una età fino a 30 anni è stato stimato un maggior onere annuo di esonero contributivo pro-capite differenziale rispetto alla normativa vigente pari a circa 3.300 euro al NORD e 2.310 al SUD (su base mensile pari a circa 254 euro al NORD e 178 euro al SUD).

Per i giovani con una età compresa tra 31 e 35 tale il maggior onere rispetto alla normativa vigente è stato calcolato ipotizzando un esonero contributivo pro-capite pari a 6.000 euro al NORD e 4.200 euro al SUD (su base mensile pari a circa 462 euro al NORD e 323 euro al SUD).

La retribuzione media mensile degli apprendisti è pari a 1.500 euro con un'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro pari al 10%.

L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2023, ipotizzando l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.

Le risultanze dell'applicazione del presente comma sono riportate nella tabella seguente:

Maggiori oneri derivanti dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di giovani under 36 anni formalizzate nell'anno 2023

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Maggiori oneri al lordo effetti fiscali			Effetti fiscali	Maggiori oneri al netto degli effetti fiscali
	Giovani regioni Centro-Nord	Giovani regioni Sud	Totale		
2023	-287,8	-31,5	-319,3	0,0	-319,3
2024	-711,0	-77,7	-788,7	124,8	-663,9
2025	-742,1	-81,1	-823,2	257,0	-566,2
2026	-454,3	-78,3	-532,6	194,9	-337,7
2027	-33,3	-52,0	-85,3	75,7	-9,6
2028	0,0	-4,2	-4,2	-52,4	-56,6
2029	0,0	0,0	0,0	-12,1	-12,1
2030	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
2031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Con riferimento all'incremento del limite massimo di importo dell'esonero da 6.000 euro a 8.000 euro intervenuto nel corso dell'esame parlamentare si evidenzia che sulla base dei dati desunti dagli archivi gestionali dell'INPS per l'anno 2021 si è osservato che l'innalzamento del tetto di esonero da 6.000 euro annui a 8.000 euro annui comporta un incremento annuo medio pro-capite di sgravio pari a 120 euro al SUD e 480 euro al Nord, derivandone i seguenti effetti finanziari:

Maggior onere derivante dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di giovani under 36 anni formalizzate nell'anno 2023 per incremento annuo del tetto di sgravio a 8.000 euro

(+ *effetti positivi per la finanza pubblica*; - *effetti negativi per la finanza pubblica*)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Maggiori oneri al lordo effetti fiscali			Effetti fiscali	Onere complessivo al netto degli effetti fiscali
	Giovani regioni Centro-Nord	Giovani regioni Sud	Totale		
2023	-32,2	-1,3	-33,5	0	-33,5
2024	-79,6	-3,2	-82,8	13,1	-69,7
2025	-83	-3,3	-86,3	27	-59,3
2026	-50,8	-3,1	-53,9	20,4	-33,5
2027	-3,8	-2	-5,8	7,2	1,4
2028	0	-0,1	-0,1	-6,4	-6,5
2029	0	0	0	-0,9	-0,9
2030	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0

Pertanto complessivamente dal comma in esame derivano i seguenti effetti finanziari:

(+ *effetti positivi per la finanza pubblica*; - *effetti negativi per la finanza pubblica*)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Maggiori oneri al lordo effetti fiscali			Effetti fiscali	Onere complessivo al netto degli effetti fiscali
	Giovani regioni Centro-Nord	Giovani regioni Sud	Totale		
2023	-320	-32,8	-352,8	0	-352,8
2024	-790,6	-80,9	-871,5	137,9	-733,6
2025	-825,1	-84,4	-909,5	284	-625,5
2026	-505,1	-81,4	-586,5	215,3	-371,2
2027	-37,1	-54	-91,1	82,9	-8,2
2028	0	-4,3	-4,3	-58,8	-63,1
2029	0	0	0	-13	-13
2030	0	0	0	-0,7	-0,7
2031	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0



Comma 298 La disposizione prevede, per le assunzioni effettuate nell'anno 2023, la concessione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, cc. 16-19, L. 178/2021, nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo pari a **8.000** euro annui.

Ai fini del diritto allo esonero le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.

A normativa vigente il bonus assunzione donne istituito con la Legge n. 92/12, all'art. 4, commi da 8 a 11 stabilisce un esonero contributivo per il datore di lavoro (con esclusione dei lavoratori domestici) in caso di assunzione di donne:

- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea (ad esempio, Calabria, Puglia, Sicilia; Campania; Basilicata); o con una professione ovvero di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere, superiore al 25% (individuate di anno in anno con apposito decreto dai ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e da quello dell'Economia e delle Finanze);
- ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- ovvero disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti.

Il beneficio per il datore si concretizza nella riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato. Nel dettaglio, l'agevolazione sarà per 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Dagli archivi INPS emerge che, nell'anno 2021, il numero di nuove assunzioni di donne a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato è stato pari a 37.300.

Dalle rilevazioni sui dati dei primi sei mesi 2022 si osserva un raddoppio del numero delle assunzioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per tener conto di tale incremento, non conoscendo allo stato attuale l'andamento delle assunzioni degli ultimi mesi 2022, si è ipotizzata una platea di potenziali beneficiari dell'esonero in esame per l'anno 2023 pari a 80.000 lavoratrici ripartita nelle seguenti tipologie:

Donne TD NORD	28.200
Donne TD SUD	23.200
Donne TI NORD	15.700
Donne TI SUD	12.900
Totale	80.000

Il contributo medio annuale differenziale rispetto alla normativa vigente è stato stimato in 2.310 euro per le assunzioni al NORD e 1.620 al SUD (su base mensile 178 euro al NORD e 125 euro al SUD)

L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2023, ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.

Le risultanze dell'applicazione del presente comma sono riportate nella tabella seguente:



Maggiori oneri derivanti dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne formalizzate nell'anno 2023

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Maggiori oneri al lordo effetti fiscali			Effetti fiscali	Maggiori oneri al netto degli effetti fiscali
	regioni del centro-nord	regioni del sud	Totale		
2023	-39,4	-22,7	-62,1	0,0	-62,1
2024	-69,1	-39,9	-109,0	24,3	-84,7
2025	-10,7	-6,2	-16,9	32,6	15,7
2026	-0,3	-0,2	-0,5	-10,9	-11,4
2027	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5
2028	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Con riferimento all'incremento del limite massimo di importo dell'esonero da 6.000 euro a 8.000 euro intervenuto nel corso dell'esame parlamentare si evidenzia che sulla base dei dati desunti dagli archivi gestionali dell'INPS per l'anno 2021 si è osservato che l'innalzamento del tetto di esonero da 6.000 euro annui a 8.000 euro annui comporta un incremento annuo medio pro-capite di esonero pari a 50 euro al SUD e 346,5 euro al Nord, derivandone i seguenti effetti finanziari



Maggior onere derivante dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne formalizzate nell'anno 2023 per incremento annuo del tetto di sgravio a 8.000 euro

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Maggiori oneri al lordo effetti fiscali			Effetti fiscali	Onere complessivo al netto degli effetti fiscali
	regioni del centro-nord	regioni del sud	Totale		
2023	-5,9	-0,8	-6,7	0	-6,7
2024	-10,4	-1,3	-11,7	2,6	-9,1
2025	-1,6	-0,1	-1,7	3,5	1,8
2026	-0,1	0	-0,1	-1,2	-1,3
2027	0	0	0	-0,2	-0,2
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0

Pertanto complessivamente dal comma in esame derivano i seguenti effetti finanziari:

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Maggiori oneri al lordo effetti fiscali			Effetti fiscali	Onere complessivo al netto degli effetti fiscali
	regioni del centro-nord	regioni del sud	Totale		
2023	-45,3	-23,5	-68,8	0	-68,8
2024	-79,5	-41,2	-120,7	26,9	-93,8
2025	-12,3	-6,3	-18,6	36,1	17,5
2026	-0,4	-0,2	-0,6	-12,1	-12,7
2027	0	0	0	-2,7	-2,7
2028	0	0	0	-0,1	-0,1
2029	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0

Comma 299 – La disposizione prevede che l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi **294, 297 e 298** del presente articolo sia condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Comma 300. La disposizione proroga anche per il 2023 la misura di cui all'articolo 1, comma 503



della legge n. 160/2019, che prevede in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'esonero contributivo di cui in premessa è disciplinato dai seguenti riferimenti normativi:

- art. 1, commi 344 e 345, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), con il quale è stata introdotta questa agevolazione per le nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2017 e per quelle dell'anno 2016 relative ad aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate;
- art. 1, commi 117 e 118, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), con il quale è stata estesa tale agevolazione alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2018;
- art. 1, comma 503, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2020;
- art. 1, comma 33 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2021;
- art. 1, comma 520 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2022

Si fa presente che l'esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente ed è riconosciuto a partire dal 1° gennaio 2023.

Si ricorda che la contribuzione I.V.S. dovuta da questa categoria di lavoratori si determina applicando l'aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda ed il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli.

L'aliquota contributiva vigente a decorrere dall'anno 2018 è pari al 24%.

Il reddito medio convenzionale per l'anno 2022 è stato fissato nella misura pari ad euro 60,26.

È inoltre dovuto un contributo IVS addizionale giornaliero, ai sensi della Legge 160/75, nel limite massimo di n.156 giornate annue; tale importo per il 2022 è pari ad euro 0,69.

Si è stimata prudenzialmente una platea di 10.000 nuovi iscritti nell'anno 2023 con età inferiore a 40 anni. Più nello specifico tale contingente si è ipotizzato costituito da 7.800 individui nella categoria CD e 2.200 nella categoria IAP.

Per quanto concerne invece l'aspetto demografico, in considerazione della giovane età dei beneficiari ed anche al fine di ottenere una stima cautelativa, non è stata applicata la mortalità al contingente dei nuovi ingressi.

Gli effetti fiscali conseguenti all'esonero contributivo in esame, infine, sono stati valutati sulla base della normativa vigente in materia.

Le risultanze sono riportate tengono conto sia delle regole vigenti in termini di tariffazione che delle modalità stesse di pagamento dei contributi agricoli, con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate secondo le seguenti scadenze:

1° rata 16 luglio

2° rata 16 settembre

3° rata 16 novembre

4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).

Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione.



(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)

ANNO	ONERE (lordo fisco)	ONERE (netto fisco)
2023	-9,0	-9,0
2024	-29,3	-27,9
2025	-20,4	-15,7
2026	0	+1
2027	0	-1

Comma 301 La disposizione incrementa di 20 milioni di euro per il 2023 le risorse previste a sostegno dell'imprenditoria in agricoltura e per la ricambio generazionale.

Comma 302. La disposizione incrementa di 9,5 milioni di euro per il 2023 le risorse del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteo climatici alle produzioni agricole.

Comma 303. La disposizione prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto dell'Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale.

Commi 304-305 Al fine di promuovere la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dalle missioni 4 e 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della medesima legge n. 145 del 2018 è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Commi 306 e 307. Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Posto che all'interno della categoria dei dipendenti pubblici rientra anche il personale scolastico, si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto personale interessato dalla misura in esame autorizzando a tal fine la spesa di 15.874.542 euro per l'anno 2023.

Per quanto attiene alla relativa quantificazione, si fornisce di seguito la stima che si basa sul costo mensile lordo stato, nel periodo indicato dalla proposta (1° gennaio 2023-31 marzo 2023), per docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, PED (educatori), IRC (insegnanti di religione cattolica) e ATA.

Nello specifico, sono state prese a riferimento le sostituzioni dei lavoratori, a tempo indeterminato e determinato, assenti in quanto fragili (articolo 17 del decreto-legge n. 221 del 2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022), tra il 1.1.2022 e il 31.03.2022, e si è applicata, in via analogica, la medesima incidenza delle assenze nel periodo 1° gennaio 2023-31 marzo 2023, per un onere complessivo pari a euro 15.874.542

Il numero degli assenti in quanto fragili è rilevato dal sistema informativo del Ministero (SIDI).

Tipo personale	Assenti	Costo mensile unitario	Costo per 3 mesi (1° gen 2023 - 31)
----------------	---------	------------------------	-------------------------------------



		LORDO STATO	mar 2023)
ATA	578	2.409	4.177.206
Docenti infanzia	230	2.893	1.996.170
Docenti primaria	430	2.893	3.731.970
Docenti secondaria	582	3.111	5.431.806
IRC (ins religione)	52	3.111	485.316
PED (pers. ed. convitti)	6	2.893	52.074
Totale	1.878		15.874.542

Comma 308. La disposizione, nell'ottica di favorire l'ampliamento dello svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative, è tesa a introdurre un incremento, per un importo di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 193/2000 recante «Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti», che prevede agevolazioni per le aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti.

Comma 309. La disposizione è diretta a rideterminare per il biennio 2023-2024 il meccanismo di indicizzazione delle pensioni prevedendo l'applicazione di un meccanismo analogo a quello applicato nel biennio 2020-2021 (peraltro con indicizzazioni con un tasso prossimo allo zero nel biennio e quindi sostanzialmente inoperante) parzialmente migliorando le percentuali di elasticità per le pensioni complessivamente comprese tra 4 volte e 6 volte il trattamento minimo INPS e confermando l'elasticità al 100% per le pensioni complessivamente fino a 4 volte il trattamento minimo. Nel 2022 l'indicizzazione (1,9%) è stata applicata con il più favorevole meccanismo per fasce di importo.

Dalla disposizione derivano effetti positivi per la finanza pubblica atteso che in assenza della medesima per il biennio 2023-2024 si sarebbe applicato il meccanismo di indicizzazione per fasce, più favorevole. Tali economie strutturali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, alla progressiva riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e alla progressiva ricostituzione di un adeguato livello di avanzo primario, secondo quanto programmato in relazione al percorso di riduzione del debito pubblico, nel rispetto di un bilanciamento di valori che oltre alle esigenze di finanza pubblica consideri l'adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico, tenuto conto sia di quanto previsto dal comma in esame e sia di quanto previsto dal comma 310.

Nel dettaglio la disposizione prevede che per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448/1998, sia riconosciuta:

- a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
 - 1) nella misura dell'**85** per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS,
 - 2) nella misura del **53** per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
 - 3) nella misura del **47** per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
 - 4) nella misura del **37** per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS;
 - 5) nella misura del **32** per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

Sono previsti i meccanismi di salvaguardia per i trattamenti di importo in prossimità delle differenti



soglie.

Sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

- a) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nella NADEF 2022 – stima anno 2022: circa 292,3 mld di euro;
- b) tasso di indicizzazione in linea con quanto previsto sulla base dei più aggiornati elementi e in NADEF 2022 e coerente con le previsioni scontate nel Conto PA della predetta NADEF 2022. In particolare, l'indicizzazione 2023 è computata in base ad un tasso del 7,3 per cento, come determinato, in via provvisoria, dal relativo decreto interministeriale. Tale tasso di rivalutazione risulta, in ogni caso, più contenuto dell'incremento dell'indice al consumo FOI al netto dei tabacchi, previsto nell'ambito del quadro macroeconomico NADEF 2022 pari a 7,8 per cento nel 2022. Il conguaglio, come stabilito dalla normativa è previsto nel 2024 (e sarà in ogni caso effettuato sulla base del tasso di inflazione di consuntivo). Il tasso di inflazione previsto per il 2023 nell'ambito del predetto quadro macroeconomico è pari a 5,4%, con effetto sull'indicizzazione per l'anno successivo, il 2024 (+ il recupero di 0,5% non riconosciuto nel 2023, che ha effetto sia in termini correnti sia per ratei arretrati);
- c) distribuzione monte pensioni in relazione a pensioni complessivamente inferiori a determinate soglie (dati 2021):
 - a. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte trattamento minimo INPS: circa 54,9%;
 - b. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 15,6%;
 - c. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 9,1%;
 - d. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS: circa 8,7%;
 - e. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a otto volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS: circa 4,1%;
 - f. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a dieci volte trattamento minimo INPS: circa 7,6%
- d) distribuzione monte pensioni in relazione a fasce di importo (dati 2021):
 - a. quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 84,9%;
 - b. quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiore a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 5,6%;
 - c. quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 9,5%;
- e) le distribuzioni sono state rivalutate al 31/12/2022 (indicizzazione 2023) e al 31/12/2023 (indicizzazione 2024) al fine di stimare la effettiva distribuzione di importo in sede di indicizzazione, in coerenza con le previsioni di spesa, comportando in linea a quanto registrato negli anni passati un parziale spostamento verso classi di importo superiori a quattro volte il trattamento minimo;

derivano le seguenti economie in termini di minore spesa pensionistica

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



Minore spesa pensionistica (lordo effetti fiscali)	(3.535)	(6.831)	(6.589)	(6.557)	(6.495)	(6.427)	(6.353)	(6.273)	(6.188)	(6.095)
Minore spesa pensionistica (netto effetti fiscali)	2.121	4.098	3.953	3.934	3.897	3.856	3.811	3.764	3.713	3.658

Comma 310 La disposizione, al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio 2022-2023 per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, prevede il riconoscimento in via transitoria di un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 e di ulteriori 2,7 punti percentuali per l'anno 2024. **La percentuale dell'incremento transitorio limitatamente all'anno 2023 è elevata a 6,4 punti percentuali per i soggetti con età pari o superiore a 75 anni.** L'incremento non rileva, per gli anni 2023-2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio in esame, il quale non rileva a tali fini e in ogni caso cessa i relativi effetti rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Sulla base dei seguenti parametri e ipotesi.

- a) Trattamento minimo INPS: 525,38 euro mensili in 2022 (6.829,94 euro su base annua) rideterminato in 2023, in via provvisoria, in 563,74 euro mensili (7.328,62 euro su base annua);
- b) Monte pensioni interessato: stima circa 14 mld di euro derivano i seguenti effetti
- c) **Monte pensioni relativo ai soggetti con età pari o superiore a 75 anni (anno 2023): stima circa 5,5 mld di euro**

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica)

	2023	2024	Dal 2025
Maggiore spesa pensionistica	-480	-379	0

Comma 311. Con tale disposizione si intende disciplinare la regolazione degli investimenti delle Casse private di Previdenza, prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detti una regolamentazione cornice disciplinando i principi in materia di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio . Nell'alveo delle norme di principio dettate dai Ministeri ciascuna Cassa assume un proprio regolamento investimenti, soggetto alla ordinaria procedura di approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. La disposizione non comporta nuovi, o ulteriori, oneri a carico del Bilancio dello Stato.



Comma 312. Al fine di risolvere lo stallo in cui si trova la governance dell'INPGI in esito ai recenti interventi normativi, si prevede una proroga sino al 31 gennaio 2023 del termine stabilito dall'art.I, comma 116, della legge 30 dicembre 2021, n.234. Ove tale termine decorra infruttuosamente i ministeri vigilanti nominano un commissario ad acta, individuato nella persona del presidente dell'Ente, che entro tre mesi provvederà ad adottare tutte le modifiche statutarie previste dalla legge ed a sottoporre lo statuto all'approvazione ministeriale di cui all'art.3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509.

La disposizione non comporta nuovi, o ulteriori, oneri a carico del Bilancio dello Stato.

Commi da 313 a 320. La disposizione ai **commi 313 e 314** prevede per l'anno 2023 un limite di sette mensilità erogabili ai nuclei beneficiari di reddito di cittadinanza che non includano al loro interno minori, disabili o soggetti di età almeno pari a 60 anni. Dagli archivi gestionali dell'Inps sono stati individuati il numero di nuclei interessati e l'importo medio mensile della prestazione. Di seguito la stima del numero medio annuo di beneficiari di reddito di cittadinanza distinti nelle due categorie tra nuclei interessati e non alla disposizione:

		<i>nuclei interessati</i>	<i>nuclei non interessati</i>
Numero medio annuo	1.039.000	404.000	635.000
importo medio mensile	581	543	605

Il minor numero medio per nucleo di mensilità pagate si stima pari a **4,6** mesi tenendo conto dei fisiologici movimenti infra-annuali; pertanto, dalla disposizione derivano minori oneri per la finanza pubblica pari a **1.000** milioni di euro per l'anno 2023. Alla minore spesa per mensilità non erogate titolo di reddito di cittadinanza corrisponde un incremento della spesa per Assegno unico limitatamente ai nuclei con soggetti tra 18 e 20 anni. Considerata una spesa media per la quota a carico RdC di 2,5 milioni al mese, determinata sulla base delle evidenze gestionali, si stima un maggior onere pari a **11** milioni per l'anno 2023.

La disposizione al **comma 315** prevede che dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 siano inseriti in programmi di formazione e/o di riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. I soggetti che inseriti in tali programmi non si attengono alla frequenza decadono dal diritto alla prestazione. Da tale disposizione prudenzialmente non si ascrivono risparmi di spesa. Si precisa altresì che trattasi di percorsi di formazione e/o riqualificazione professionale di tipologia già prevista a legislazione vigente.

Con il comma 316 si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'erogazione del reddito di cittadinanza sia subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e, comunque, per l'efficace attuazione delle disposizioni in esame. E' espressamente previsto che dalla disposizione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente comma mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 317 lettera a)** interviene sulle disposizioni in materia di compatibilità tra reddito e reddito da lavoro. La normativa vigente all'art. 3, comma 8, prevede che "in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più



componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento". La disposizione prevede per il Reddito di Cittadinanza (RdC) che nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorra alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro. Da elaborazioni eseguite sugli archivi dei lavoratori dipendenti è risultato per l'anno 2021 un numero di percettori di RdC con contratto di lavoro stagionale o intermittente pari a cinquantamila. Tenendo conto sia dell'attuale scenario sia di un possibile effetto attrattivo della norma, si ritiene di quantificare in settantamila il numero di percettori che potrebbero nel 2023 stipulare contratti di lavoro stagionale o intermittente.

Assumendo come orizzonte temporale di durata del beneficio con il nuovo calcolo in media 4 mesi, stimando un importo mensile del RdC maggiore in media di 150 euro rispetto a quello che sarebbe percepito a normativa vigente in caso di stipula di lavoro stagionale/intermittente, il maggior onere annuo è stimato in **42 milioni di euro per l'anno 2023**.

E' inoltre previsto che la quota di rdc corrispondente al canone di locazione venga corrisposta al locatore dell'immobile. Per l'attuazione di tale disposizione è prevista in ogni caso l'adozione di specifico DM, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ed è altresì esplicitato che dall'attuazione di tale disposizione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano alle attività previste dalla lettera a) del comma in esame mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 317 lettera b)** dispone nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i comuni sono tenuti ad impiegare tutti i dei percettori di Rdc residenti anziché almeno un terzo. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari.

Il **comma 317 lettera c)** prevede la decadenza del reddito al rifiuto della prima offerta **di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5) del DL n. 4/2019**.

La disposizione determina possibili risparmi di spesa che per prudenza non si ascrivono.

Dal 1° gennaio 2024 è abrogato il reddito di cittadinanza pertanto dal 2024 le risorse destinate alla misura in parte vanno a finanziare l'effetto automatico di aumento della spesa per assegno unico e universale - AUU (per il venir meno degli effetti della disposizione di cui all'articolo 7, comma 2 del dlgs n. 230/2021 sulla base delle modifiche di cui alla disposizione in esame) e nella quota residua sono parzialmente destinate a finanziare le prestazioni connesse alla riforma complessiva per il sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa mediante l'istituzione del "Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa", come determinato in Sezione II

Di seguito la tabella riassuntiva degli effetti finanziari, per l'anno 2023

*Effetti finanziari (+ positivi per la finanza pubblica / - negativi per la finanza pubblica)
(milioni di euro)
Anno 2023*

Commi 313 e 314	1.000
Maggiori oneri AUU nuclei esclusi da RDC 19-21	-11
comma 317 lettera a)	-42
Totale	947

Ne consegue che dalla disposizione (**commi da 313 a 320**) conseguono minori oneri per prestazioni sociali in denaro per l'anno 2023 per **947** milioni di euro e dal 2024, a fronte della soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del DL n. 4/2019 economie pari a 8.784,9 milioni di euro annui nonché maggiori oneri per l'automatico effetto di aumento della spesa per assegno unico e universale derivante dal venir meno della riduzione di AUU per effetto della percezione di Rdc. Tale quota è stata valutata sulla base degli elementi di monitoraggio per l'anno 2022 e dei relativi sviluppi per gli anni successivi e comporta un corrispondente incremento di spesa per



AUU, con necessità di incremento delle risorse ad esso destinate.

Di seguito il riepilogo degli effetti sulla spesa per prestazioni sociali in denaro (**commi da 313 a 320**):

(valori in mln di euro; + maggiore spesa; - minore spesa)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Dal 2029
Minore spesa per prestazioni per Rdc	-958	-8.784,9	-8.784,9	-8.784,9	-8.784,9	-8.784,9	-8.784,9
Maggiore spesa per AUU 2023	+11	0					
Maggiore spesa per AUU dal 2024	0	+708,8	+717,2	+727,9	+732,2	+736,5	+740,8
Effetto complessivo (commi da 1 a 7)	-947	-8.076,10	-8.067,70	-8.057,00	-8.052,70	-8.048,40	-8.044,10

Comma 321. Ai fini dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo denominato «Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva» nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione dal 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 7 come sopra evidenziate e sulla base di quanto stabilito in Sezione II della presente legge. Nella misura, quindi, di 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7.057,0 milioni di euro per l'anno 2026, 7.052,7 milioni di euro per l'anno 2027, 7.048,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 7.044,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Comma 322. La proposta intende replicare per l'anno 2023 la misura sulla negoziazione agevolata dei contratti di mutuo stipulati a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, precedentemente accordata dal dl 13 maggio 2011 n. 70 al fine di attenuare gli effetti economico finanziari conseguenti all'epidemia ex Covid 19 nonché alla guerra in ucraina.

Dall'attuazione della disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 323 La disposizione prevede che dal 1° gennaio 2023 la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica da parte del cittadino avvenga prioritariamente attraverso l'utilizzo della modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.

La norma si pone l'obiettivo di agevolare il ricorso a Isee precompilato che recentemente è stato interessato da un intervento di semplificazione. Infatti, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, introdotto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 12 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2022, e il disciplinare tecnico, modificato da ultimo in data 1° agosto 2022 con provvedimento congiunto del Direttore generale dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, è stata prevista l'introduzione di modalità semplificate di accesso alla DSU precompilata con l'obiettivo principale di favorirne la più ampia diffusione.

La misura di semplificazione proposta non comporta oneri per la finanza pubblica, al contrario, l'utilizzo dell'ISEE precompilato porterebbe ad un risparmio delle risorse destinate a remunerare le attività di intermediazione svolte dai CAF qualora si incrementi la quota dei soggetti che utilizzano la



soluzione della DSU precompilata in autonomia.

Comma 324 La disposizione prevede il rifinanziamento, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

La disposizione comporta i seguenti maggiori oneri:

Saldo Netto da Finanziare

a decorrere dal 2023: 250 mln di euro annui

Indebitamento netto (maggiori prestazioni)

a decorrere dal 2023: 175 mln di euro annui

Comma 325. Le misure per il 2023, relative al completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono finanziate da ulteriori complessivi 70 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al **comma 324** che presenta le necessarie disponibilità tenuto anche conto del rifinanziamento di cui al **comma 324**.

La quantificazione dell'onere di spesa scaturisce da un confronto con le Regioni, alle quali è stata richiesta una previsione del fabbisogno. Poiché non tutte le Regioni hanno riscontrato la richiesta, si è provveduto a definire una quantificazione complessiva sulla scorta delle somme impegnate negli ultimi due anni e dei residui ancora nella disponibilità delle Regioni, con riserva di un eventuale riallineamento in autunno.

Comma 326 La misura in favore dei lavoratori del settore della pesca marittima, finanziata fino al 2020 con fondi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è risultata insufficiente, dall'annualità 2020, a garantire l'indennità giornaliera prevista in 30 euro, che è stata necessariamente riparametrata per rientrare nella somma stanziata dalla legge di bilancio.

La disposizione, pertanto, prevede il finanziamento complessivo di 30 milioni di euro, al fine di garantire un adeguato sostegno al reddito ai lavoratori del settore della pesca marittima per entrambe le misure relative al fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio.

Il procedimento prevede la presentazione delle istanze, alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro i mesi di febbraio/marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, con autorizzazione, a conclusione dell'istruttoria delle richieste pervenute, entro il mese di giugno, attraverso un apposito Decreto Direttoriale, ed oneri e relative coperture finanziarie totalmente a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art 18, comma 1 lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. La liquidazione delle istanze prevede entro il mese di settembre la trasmissione del Decreto Direttoriale di autorizzazione, corredato dagli elenchi degli aventi diritto e dei decreti di trasferimento delle risorse ai Funzionari delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione Marittima, autorizzate al pagamento delle relative indennità.

Le misure per il 2023 sono finanziate quindi da ulteriori complessivi 30 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al **comma 324** che presenta le necessarie disponibilità tenuto anche conto del rifinanziamento di cui al **comma 324**.

Comma 327 La misura prevista per il 2023 in favore dei lavoratori del settore call center è finanziata da ulteriori 10 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al **comma 324**.

La stessa misura era stata già finanziata con risorse a valere sul medesimo Fondo negli anni precedenti, in particolare:

a) per l'anno 2020, dall'articolo 11-quater, co. 2, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, con un importo pari a 20 milioni di euro ed una spesa



autorizzata di euro 1.744.080, per il prevalente utilizzo delle risorse messe a disposizione per il contrasto al COVID 19;

b) per l'anno 2021, dall'Articolo 1, co. 280, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con un importo pari a 20 milioni di euro ed una spesa autorizzata per euro 10.010.710;

c) per l'anno 2022, dall'Articolo 1 co. 125 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con un importo di 20 milioni di euro ed una spesa autorizzata, al 30 giugno 2022 di euro 1.205.411,96.

La misura per il 2023 è quindi finanziata per 10 milioni di euro valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma **324** che presenta le necessarie disponibilità tenuto anche conto del rifinanziamento di cui al **comma 324**.

Comma 328 L'integrazione del sostegno al reddito di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 ha un costo di circa 9.500 euro annui per ogni lavoratore.

Le istanze di CIGS presentate per le tre aziende del Gruppo ILVA destinatarie dell'integrazione salariale riportano un numero complessivo di lavoratori interessati dal trattamento pari complessivamente a n. 2.109, di cui 1.786 dipendenti di Ilva, n. 311 per Sanac, n. 12 per Taranto Energia.

Stimando che la proroga dell'integrazione per l'anno 2023 interessi la medesima platea di lavoratori destinatari dell'integrazione salariale nel 2022, il costo totale dell'intervento rimane il medesimo dell'anno 2022 ed è stimato in euro 19 milioni anche per il 2023.

Agli oneri così quantificati, che costituiscono in ogni caso limite di spesa, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità tenuto anche conto del rifinanziamento di cui al **comma 324**.

Comma 329 La disposizione prevede per l'anno 2023 un finanziamento dell'intervento in esame nella misura di 50 milioni per tale anno quale misura di sostegno al reddito per i lavoratori, nell'attuale situazione di crisi economica – energetica che si innesta nell'ambito della ripresa dell'attività economica dopo la nota emergenza derivante dalla pandemia da Covid 19. Per l'anno 2023 si stima che per il presente intervento vada stanziato un finanziamento nella misura di 50 milioni di euro.

A tali oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità tenuto anche conto del rifinanziamento di cui al **comma 324**.

Comma 330 Prevede che, per il solo anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico destinatario delle analoghe procedure negoziali e di concertazione non destinatario dei meccanismi di adeguamento automatico delle retribuzioni sono incrementati di euro 1.000 milioni da destinare all'erogazione di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere direttamente da parte delle amministrazioni per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza e, pertanto, tale emolumento non è computabile agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall'art. 2122 del C.C.

Comma 331 Precisa che, l'importo di cui al **comma 330**, comprende gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (contributi ai fini del trattamento di quiescenza e IRAP) e concorre a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Comma 332 Prevede che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui al **comma 330**, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base di quanto previsto al **comma 330**, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

Comma 333 Prevede che somme di cui al **comma 330** sono ripartite, fra le amministrazioni di cui al medesimo comma nell'anno 2023, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023, desumibile dai dati aggiornati contenuti nell'ultimo conto annuale disponibile.

Commi da 334 a 337. Prevede, al fine di armonizzare i trattamenti economici accessori,



l'adeguamento, a decorrere dall'anno 2023, dell'indennità di amministrazione del personale delle aree dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell'Agenzia Nazionale per le politiche Attive del Lavoro alle misure previste per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si prevede inoltre l'incremento, agli stessi fini di armonizzazione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell'Agenzia Nazionale per le politiche Attive del Lavoro.

Per la quantificazione degli oneri relativi al personale delle aree sono state considerate le modifiche intervenute sulle misure dell'indennità di amministrazione del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima ad opera del DPCM 23 dicembre 2021, attuativo dell'art. 143 della legge 160/2019, e poi del CCNL del comparto funzioni centrali relativo al triennio 2019-2021, calcolando il differenziale rispetto alle misure percepite dal personale delle due Agenzie in questione. Si fa presente, inoltre, che con il comma 2 dell'articolo in esame si tiene conto anche di quanto previsto dall'art. 52, comma 4, del citato CCNL, che ha disposto che una parte dell'indennità di amministrazione confluisca nel differenziale stipendiale.

Per quanto riguarda le unità considerate, per il personale non dirigenziale dell'ANPAL, le stesse ammontano a 127 unità, di cui 1 dell'area degli operatori, 43 dell'area degli assistenti e 83 dell'area dei funzionari comprensive delle unità che l'amministrazione ha in programma di assumere nel corso del 2023.

L'onere complessivo per il personale non dirigenziale dell'ANPAL è pari a 364.217 euro annui a decorrere dall'anno 2023 (Tab. A).

Quanto al personale dirigenziale, le unità considerate sono 11, di cui 3 di livello dirigenziale generale ed 8 di livello dirigenziale non generale. Ai fini dell'armonizzazione dei trattamenti accessori, a decorrere dal 2023 è stato incrementato il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato considerando l'incremento unitario pro-capite previsto dal citato DPCM 23 dicembre 2021 per il personale dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gli oneri complessivi annui, a decorrere dal 2023, sono quindi pari ad euro 42.500 per il personale dirigenziale di livello generale e a 86.920 euro per il personale dirigenziale non generale (Tab. B).

Relativamente all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, le unità di personale non dirigenziale considerate ammontano a 6.498 unità, di cui 9 dell'area degli operatori, 1.305 dell'area degli assistenti e 5.184 dell'area dei funzionari, comprensive delle unità che l'amministrazione ha in programma di assumere nel 2023.

L'onere complessivo per il personale non dirigenziale dell'INL è pari a 19.583.906 euro annui a decorrere dall'anno 2023 (Tab. C).

Quanto al personale dirigenziale dell'INL, le unità considerate sono pari a 4 di personale dirigenziale di livello generale e a 83 unità di personale dirigenziale di livello non generale. Ai fini dell'armonizzazione dei trattamenti accessori, a decorrere dal 2023 è stato incrementato il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato considerando l'incremento unitario pro-capite previsto dal citato DPCM 23 dicembre 2021 per il personale dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gli oneri complessivi annui a decorrere dal 2023 sono pari ad euro 56.670 per il personale dirigenziale di livello generale e a 901.770 euro per il personale dirigenziale non generale (Tab. D).

Il comma 4 autorizza per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 la spesa di **20.542.346 euro annui** a decorrere dal 2023, per il personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e la spesa di 493.640 euro **annui a decorrere dal 2023** per il personale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive".

Tab. A



ANPAL Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro									
AREA	Fascia	Unità	fino al 31.10.2022		dal 01.11.2022		dal 01.11.2023		
			I.A. di partenza nel VECCHIO sistema di inquadramento professionale	I.A. di partenza nel NUOVO sistema di inquadramento professionale	differenziale retributivo - partenza	I.A. di partenza nel NUOVO sistema di inquadramento professionale	differenziale retributivo - arrivo	Oneri unitari (fondo dipendente)	Oneri complessivi
T E R Z A	F7	0	3.370	2.334	11.132	4.530	11.386	2.449	0
	F6	0	3.370	2.334	9.158	4.530	9.412	2.449	0
	F5	5	3.370	2.334	7.173	4.530	7.427	2.449	12.245
	F4	7	3.370	2.334	5.376	4.530	5.630	2.449	17.143
	F3	1	3.112	2.334	2.632	4.530	2.803	2.366	2.366
	F2	5	2.773	2.334	1.024	4.530	1.024	2.195	10.975
	F1	65	2.773	2.334	219	4.530	219	2.195	142.678
S E C O N D A	F6	3	2.483	1.721	5.670	3.353	5.834	1.796	5.388
	F5	18	2.483	1.721	5.013	3.353	5.177	1.796	32.328
	F4	5	2.483	1.721	4.145	3.353	4.309	1.796	8.980
	F3	9	2.483	1.721	2.826	3.353	2.990	1.796	16.164
	F2	8	2.246	1.721	1.320	3.353	1.364	1.676	13.408
	F1	0	2.046	1.721	162	3.353	162	1.632	0
	P R I M A	F3	0	1.834	1.515	1.456	3.040	1.456	1.525
F2		1	1.834	1.515	776	3.040	776	1.525	1.525
F1		0	1.834	1.515	160	3.040	160	1.525	0
Totale		127							
								Totale comprensivo oneri a carico amministrazione	364.217

Tab. B

ANPAL Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro	
---	--

	Unità	Incremento procapite Fondo MLPS	Oneri	Oneri Arrotondato
Dirigenti I fascia	3	14.168,33	42.505,00	42.500,00
Dirigenti II fascia	8	10.864,67	86.917,33	86.920,00



Tab. C

INL Ispettorato Nazionale del Lavoro									
AREA	Fascia	Unità	fino al 31.10.2022		dal 01.11.2022		dal 01.1.2023		
			I.A. di partenza nel VECCHIO sistema di inquadramento professionale	I.A. di partenza nel NUOVO sistema di inquadramento professionale	Differenziale retributivo - partenza	I.A. di arrivo nel NUOVO sistema di inquadramento professionale	Differenziale retributivo - arrivo	Oneri unitari (lordo dipendente)	Oneri complessivi
T E R Z A	F7	3	3.370	2.334	11.132	4.530	11.386	2.449	7.347
	F6	13	3.370	2.334	9.158	4.530	9.412	2.449	31.838
	F5	204	3.370	2.334	7.173	4.530	7.427	2.449	489.604
	F4	1.547	3.370	2.334	5.376	4.530	5.630	2.449	3.788.665
	F3	72	3.112	2.334	2.632	4.530	2.803	2.366	170.355
	F2	568	2.773	2.334	1.024	4.530	1.024	2.195	1.246.783
	F1	2.777	2.773	2.334	219	4.530	219	2.195	6.085.626
S E C O N D A	F6	37	2.483	1.721	5.670	3.353	5.834	1.796	66.452
	F5	435	2.483	1.721	5.013	3.353	5.177	1.796	781.260
	F4	189	2.483	1.721	4.145	3.353	4.309	1.796	338.444
	F3	307	2.483	1.721	2.826	3.353	2.990	1.796	551.372
	F2	223	2.246	1.721	1.320	3.353	1.364	1.676	373.748
	F1	114	2.046	1.721	162	3.353	162	1.632	186.048
P R I M A	F3	2	1.834	1.515	1.456	3.040	1.456	1.525	3.050
	F2	3	1.834	1.515	776	3.040	776	1.525	4.575
	F1	4	1.834	1.515	160	3.040	160	1.525	6.100
Totale		6.498							
								Totale complessivo oneri a carico amministrazione	19.583.906

Tab. D

<p>INL</p> <p>Ispettorato Nazionale del Lavoro</p>

	Unità	Incremento <i>procapite</i> Fondo MLPS	Onere	Onere arrotondato
Dirigenti I fascia	4	14.168,33	56.673,33	56.670,00
Dirigenti II fascia	83	10.864,67	901.767,33	901.770,00

Comma 338. La disposizione incrementa di 10 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2023 le risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di potenziare le azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne.

Comma 339. Per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'*articolo 18*, comma 3-bis, del testo unico di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'*articolo 13*, comma 2-bis, della *legge 11 agosto 2003, n. 228*, nonché per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di



sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, è destinata al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri una somma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Comma 340 Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare alle finalità di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013.

Comma 341. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1.850.000 euro per l'anno 2023. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2022.

Comma 342 L'art. 54 bis del decreto - legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modifiche dalla L.21 giugno 2017 n.96, disciplina le prestazioni occasionali con l'istituzione del **Contratto di prestazione occasionale** (CPO) e del Libretto di famiglia.

Il CPO è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce prestazioni di lavoro di ridotta entità entro i vigenti limiti:

- a. per ciascun prestatore, con riferimento, alla totalità degli utilizzatori, fino a 5.000 euro di compensi complessivi;
- b. per ciascun utilizzatore, con riferimento, alla totalità dei prestatori, fino a 5.000 euro di compensi complessivi;
- c. per le prestazioni complessive rese da ogni prestatore nei confronti del medesimo utilizzatore, fino a 2500 euro di compensi.

La disposizione in esame eleva l'importo il limite posto agli utilizzatori (punto b) da 5.000 euro a 10.000 euro.

Inoltre, il comma 14 dell'art. 54 bis del D.L. 50/17 vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. La L.96/2018 ha introdotto un'eccezione per le aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 (pensionati, studenti con meno di 25 anni, disoccupati e percettori di forme di sostegno al reddito), elevando il limite della forza lavoro fino a otto lavoratori. La presente disposizione amplia la possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale consentendolo ad utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato per gli utilizzatori in generale.

Eliminando, poi, il riferimento al ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

- a. Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b. Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi in un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitari;
- c. Persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.150;
- d. Percettori di prestazioni integrative del salario, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito,

si garantirebbe maggiore flessibilità alle aziende.



Alla luce di quanto illustrato si rileva che la proposta di modifica normativa ha carattere espansivo per quanto concerne l'utilizzo dei contratti di prestazione occasionale (CPO).

Aver reso, in generale, meno stringenti i limiti di importo (da 5.000 a 10.000 euro per gli utilizzatori), i limiti di forza lavoro (da 5 a 10 dipendenti) attirerà maggiori prestatori d'opera.

E' altresì previsto che le disposizioni in esame si applichino anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

D'altro canto, ferma restando la domanda di lavoro, il maggior ricorso ai CPO sottrarrà, verosimilmente, contratti di altra natura (lavoro a tempo determinato, lavoro stagionale). In ogni caso tenendo conto di quanto previsto dal comma 16 dell'art. 54 bis in tale evenienza si avrebbe minor gettito contributivo per assicurazioni minori compensato dalle minori spese per prestazioni (disoccupazione, cassa integrazione, ect.). Nei termini esposti, dunque, non si ravvedono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul piano fiscale potrebbero ravvisarsi effetti positivi in termini di maggiore gettito nella misura in cui i datori di lavoro sostituiscano forme di contratto attualmente utilizzate che prevedano il riconoscimento di detrazioni d'imposta (collaborazione, tempo determinato...). Tali effetti non sono quantificabili in assenza di informazioni sulle sostituzioni delle forme di contratto attualmente esistenti.

Commi da 343 a 354. La disposizione è finalizzata ad attrarre nuova manodopera nel settore agricolo, attraverso una disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura con modalità fondate su semplificazione e snellimento degli adempimenti senza pregiudicare la tutela dei diritti dei soggetti da adibire a dette prestazioni lavorative, come previste anche dalla contrattazione collettiva di settore.

Le conseguenze dell'attuale situazione emergenziale a carico dell'intero sistema produttivo agricolo, che di fatto hanno comportato e continuano a comportare grandi difficoltà nel reperimento della manodopera, rendono ancora più necessaria l'introduzione di norme speciali per l'impiego di manodopera in agricoltura almeno fino al 31 dicembre 2024.

Il perimetro applicativo, quindi, sarà dato dalla presenza di requisiti oggettivi della prestazione in termini sia qualitativi - solo attività agricole stagionali - che quantitativi - valore massimo di corrispettivo pari a 45 giornate di prestazione/anno per singolo rapporto.

L'ultimo comma prevede la relativa disciplina sanzionatoria.

Sotto il profilo degli effetti finanziari, sul piano contributivo, si evidenziano due effetti.

Il primo riguarda gli attuali prestatori di lavoro occasionale che, sulla base di una rilevazione sugli archivi dell'Istituto, risultano essere circa 2.000 con una retribuzione annua di 600 euro a cui si applicherebbe una riduzione di aliquota contributiva pari a 21,5 punti percentuali con conseguente riduzione di entrate contributive annue pari a 0,35 milioni di euro annui ipotizzando anche un incremento, come effetto attrattivo, della retribuzione annua da 600 euro a 800 euro.

Il secondo aspetto riguarderebbe, invece, quei lavoratori che verrebbero inseriti nel mercato del lavoro agricolo vista l'attrattività della proposta normativa e che, in tale sede, sono stimati pari al 3% degli OTD fino a 45 gg rilevati nel 2021 (266.000 soggetti). Per tali ulteriori lavoratori, stimati in circa 8000 con retribuzione annua pari ad analoghi 600 euro, elevati prudenzialmente a 800 euro per le stesse motivazioni sopra esposte, si registrerebbe una riduzione di aliquota contributiva di 31,5 punti percentuali con conseguenti minori entrate contributive annue pari a 2,02 milioni di euro annui.

Nel complesso la disposizione comporta minori entrate contributive pari a 2,37 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023-2024 (biennio di applicazione della disposizione in esame).

L'esenzione fiscale per il lavoratore non comporterebbe comunque un minor gettito fiscale tenuto conto che, quale che sia la tariffa salariale contrattuale, con 45 giornate di prestazione la base imponibile per il calcolo dell'IRPEF non supererebbe comunque la soglia della *no tax area*.

Commi 355 e 356. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente



della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, dei prodotti energetici e dei prodotti di consumo, nonché di sostenere le organizzazioni di volontariato impegnate nel servizio di trasporto sanitario, anche emergenziale, e nel mantenimento di presidi di coesione sociale, di soccorso e di con-trasto delle situazioni di svantaggio sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 e 118, quarto comma, della Costituzione nonché degli articoli 55, 56 e 57 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

Comma 357. La disposizione prevede per la quota dell'AUU prevista per i minori un incremento del 50% nel primo anno di vita del figlio, e, per le famiglie con almeno 3 figli e valori ISEE fino a 40mila euro, lo stesso incremento per i soggetti fino a 3 anni compiuti (e con età pari o superiore a un anno).

Attualmente per ciascun figlio minore è prevista la corresponsione di un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, e si riduce gradualmente per livelli di ISEE superiori fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (o in mancanza di ISEE).

Di fatto, per ciascun minore, fino a 1 anno di vita, la modifica comporterebbe un incremento degli importi spettanti che va, sulla base degli importi 2022, da 87,5 euro al mese nel caso di ISEE inferiori a 15 mila euro ($50\% \cdot 175$) a 25 euro al mese ($50\% \cdot 50$) nel caso di ISEE uguali o superiori a 40mila euro. Secondo quanto disposto, tale incremento verrebbe riconosciuto fino ai 3 anni compiuti, ma solo a partire dal terzo figlio in poi e per valori ISEE fino a 40.000 euro: negli altri casi non dovrebbe essere mantenuto ma si bloccherebbe al compimento del quarto anno di età.

La platea dei possibili beneficiari è stata ricavata a partire dai dati presenti negli archivi amministrativi INPS relativi all'Assegno Unico Universale, con riferimento al periodo di competenza marzo-ottobre 2022.

Quanto ai figli nel primo anno di vita, con riferimento alla media dei soggetti che hanno ricevuto nel periodo di competenza marzo-ottobre 2022 la quota prevista per i minori dell'Assegno unico, sono stati selezionati circa 369mila soggetti. Considerando prudenzialmente per essi la corresponsione dell'importo massimo della maggiorazione, pari a circa 94 euro al mese nel 2023 ed incrementando il numero dei possibili beneficiari del 10% per tener conto dei figli nel primo anno di vita presenti nei nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l'onere per questo primo collettivo di soggetti è stato stimato pari a 457,4 milioni di euro.

Secondo quanto disposto dalla disposizione in esame, la nuova maggiorazione introdotta viene riconosciuta fino ai 3 anni compiuti per i figli con età pari o superiore a un anno solo per i nuclei con tre o più figli e con livelli ISEE inferiori ai 40.000 euro. La platea di questo ulteriore collettivo di beneficiari è stata stimata a partire dal numero medio mensile dei figli che risultavano ricevere il pagamento previsto per l'AUU appartenenti a nuclei con 3 o più figli, al netto dei soggetti con livello ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro (o con ISEE non presentato). Per quanto riguarda i soggetti con queste caratteristiche appartenenti alla fascia di età 1-3 anni compiuti, sono stati considerati mediamente circa 150.000 soggetti. Considerando prudenzialmente per essi la corresponsione dell'importo massimo dell'incremento, pari a circa 94 euro al mese nel 2023 ed incrementando il numero dei possibili beneficiari del 10% per tener conto dei figli in questa fascia di età presenti nei nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l'onere per questo secondo collettivo di soggetti è stato stimato per il 2023 pari a 188,4 milioni di euro.

Nel complesso quindi l'onere relativo alla modifica normativa proposta si stima pari a 645,8 milioni di euro per il 2023, pari a 683,9 milioni di euro per il 2024 e a 699,6 milioni di euro per il 2025.

La disposizione in esame rende inoltre strutturali gli incrementi previsti nel 2022 sull'AUU dal decreto-legge 73/2022 (art. 38) per i maggiorenni disabili: per il solo anno 2022 il citato DL n. 73/2022 prevede il riconoscimento a tutti i figli a carico con disabilità, indipendentemente dall'età, dell'importo base dell'AUU previsto per i figli minorenni, ovvero 175 euro mensili a figlio: tale importo spetta in misura



piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. Nel DL n. 73/2022 viene inoltre disposta, limitatamente all'anno 2022, l'equiparazione della maggiorazione dell'importo base tra figli minorenni e figli maggiorenni sotto 21 anni: tale maggiorazione viene calcolata sulla base della condizione di disabilità ed è pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media. Infine, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione (articolo 5 del dlgs n. 230/2021) prevista per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e percezione nel 2021 di ANF, il decreto-legge dispone l'incremento di 120 euro al mese per l'anno 2022. Considerando che il maggior onere relativo ai maggiorenni disabili e ai nuclei con disabili previsto dal decreto-legge 73/2022, riferito ai 10 mesi di vigenza della misura nell'anno 2022, è stato stimato pari a 136,2 milioni di euro, l'onere relativo all'estensione dei benefici suddetti anche per gli anni successivi, sulla base degli incrementi del costo della vita previsti, risulta pari a 175,4 milioni di euro per il 2023, a 185,7 milioni di euro per il 2024 e a 190 milioni di euro nel 2025.

Infine la disposizione prevede l'incremento dal 1° gennaio 2023 del cinquanta per cento la maggiorazione mensile riconosciuta nell'ambito dell'assegno unico e universale ai nuclei con quattro o più figli. Tenuto conto che i nuclei interessati risulta in media nel corso del 2022 pari a circa 100.000 dalla disposizione derivano i seguenti maggiori oneri:

(maggiori oneri, valori in mln di euro)

2023	2024	2025	2026	2027	2028	dal 2029
64,0	67,8	69,4	70,5	70,9	71,3	71,7

Comma 358 la disposizione è diretta a evidenziare che tenuto conto delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio relativa all'anno 2022 e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici, gli stanziamenti previsti a legislazione vigente risultano in parte eccedenti gli oneri derivanti dalla medesima legislazione, prima dell'entrata in vigore delle modifiche in esame, derivando pertanto una minore necessità di incremento dei medesimi stanziamenti rispetto agli oneri quantificati. Gli effetti finanziari complessivi sono pertanto illustrati nella tabella seguente.



	Assegno unico e universale						
	(valori in mln di euro)						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
a) stanziamento a legislazione vigente	18.222,20	18.694,60	18.914,80	19.201,00	19.316,00	19.431,00	19.547,00
b) previsioni aggiornate a legislazione vigente prima degli interventi previsti nel presente disegno di legge (*)	17746,2	18282,9	18498,3	18778,2	18890,7	19003,2	19116,6
c = (a-b)	476,00	411,70	416,50	422,80	425,30	427,80	430,40
d) onere messa a regime benefici art 38 DL n. 73/2022 per nuclei con disabili (a normativa vigente solo 2022)	175,4	185,7	190	192,9	194,1	195,3	196,5
e=(b+d)	17921,6	18468,6	18688,3	18971,1	19084,8	19198,5	19313,1
f) differenza con stanziamento a normativa vigente includendo norma messa a regime beneficio per nuclei con disabili (a-e)	300,60	226,00	226,50	229,90	231,20	232,50	233,90
g) Maggiore onere incremento assegno unico del 50% per ogni figlio con età pari o inferiore a un anno e del 50% per ogni figlio per i nuclei con tre o più figli con età pari o inferiore a tre anni e pari o superiore a un anno	645,8	683,9	699,6	710,2	714,5	718,8	723,1
g-bis) Maggiore onere incremento 50% maggiorazione nuclei 4 o più figli	64,0	67,8	69,4	70,5	70,9	71,3	71,7
h) (e+g)	18.631,4	19.220,3	19.457,3	19.751,8	19.870,2	19.988,6	20.107,9
i) (h-a) incremento stanziamento da finanziare per effetto delle disposizioni in esame	409,2	525,7	542,5	550,8	554,2	557,6	560,9
(Per memoria stanziamento di cui all'articolo 6, comma 8 del dlgs 130/2021 rideterminato anche a seguito delle misure previste in materia di rdc)	(18.642,4)	(19.929,1)	(20.174,5)	(20.479,7)	(20.602,4)	(20.725,1)	(20.848,7)

(*) Le previsioni tengono conto delle risultanze di monitoraggio emerse in corso d'anno 2022, di un parziale ulteriore incremento dei beneficiari ed erogazioni nel 2023, del nuovo quadro macroeconomico in particolare con riferimento al tasso di inflazione ai fini dell'indicizzazione dei trattamenti e delle soglie di ISEE.

Le previsioni, a legislazione vigente prima dell'entrata in vigore delle disposizioni in esame, non tengono conto degli oneri per la messa a regime dei benefici di cui all'articolo 38 del DL n. 73/2022 e di altri interventi diretti a incrementare l'assegno unico come previsto dalle disposizioni in esame.



Comma 359 La disposizione prevede l'incremento dal 30% all'80% dell'indennità per congedo parentale per i **genitori lavoratori dipendenti** nel limite massimo di un mese **complessivo** da usufruire, **in alternativa tra loro**, entro il sesto anno di vita del figlio con riferimento **alle lavoratrici o ai lavoratori, in alternativa tra loro, che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV** del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2022.

Viene pertanto prevista l'alternatività del beneficio che rimane considerando entrambi i genitori nel limite massimo di un mese, entro il sesto anno di vita del bambino, per l'indennità all'80 per cento.

Sulla base delle seguenti osservazioni ed ipotesi derivano gli oneri sotto quantificati.

Lavoratrice dipendente madre (settore privato)

- dati INPS dipendenti privati:

Numero indennità obbligatorie 2020: 271.100

Retribuzione mensile madri 2020: 1.526 euro

Beneficiarie donne di congedo parentale generazione 2013 (che hanno usufruito di congedi parentali nei primi 6 anni di vita del bambino): 140.400 (109.800 con congedo > 90 giorni e 30.600 con congedo < 90 giorni)

Stima dell'onere

a) effetto importo = $140.400 * 1526 * (80\% - 30\%) = 107,1$ mln di euro;

b) effetto espansione calcolato per 45.000 soggetti (stimando un effetto espansivo di circa 1/3),

onere per prestazione = $45.000 \text{ soggetti} * 1526 * 80\% = 55$ mln di euro

onere per contribuzione figurativa = 23 mln di euro

Considerando lo sviluppo retributivo, lo stratificarsi degli accessi/generazioni e il profilo registrato nelle nascite nel recente periodo gli oneri possono essere così rideterminati, nell'ipotesi prudenziale dell'utilizzo dell'indennità elevata all'80% all'inizio del periodo di congedo parentale:

(valori in mln di euro)

	2023	2024	2025
Maggiore spesa per prestazioni	102	178	183
Maggiore spesa per contribuzione figurativa	15	26	27
Totale	117	204	210

Lavoratore dipendente padre (settore privato)

Sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

Retribuzione mensile padri 2020: 2.103 euro

Beneficiari uomini di congedo parentale generazione 2013 (che hanno usufruito di congedi parentali nei primi 6 anni di vita del bambino): 23.000 (6.100 con congedo ≥ 90 giorni e 16.900 con congedo < 90 giorni)

Stima dell'onere

E' stata fatta l'ipotesi prudenziale che l'alternatività possa essere rispettata anche considerando tutti i beneficiari lavoratori padri, data la capienza rispetto ai beneficiari di indennità obbligatoria, ipotizzando anche un parziale incremento di soggetti.

a) effetto importo = $23.000 * 2.103 * (80\% - 30\%) = 24,2$ mln di euro;



b) effetto espansione calcolato per 2.300 soggetti (stimando un effetto espansivo pari al 10 per cento),

onere per prestazione = $2.300 \text{ soggetti} * 2103 * 80\% = 4 \text{ mln di euro}$

onere per contribuzione figurativa = 2 mln di euro

Considerando lo sviluppo retributivo, lo stratificarsi degli accessi/generazioni e il profilo registrato nelle nascite nel recente periodo gli oneri possono essere così rideterminati, nell'ipotesi prudenziale dell'utilizzo dell'indennità elevata all'80% all'inizio del periodo di congedo parentale:

(valori in mln di euro)

	2023	2024	2025
Maggiore spesa per prestazioni	18	31	32
Maggiore spesa per contribuzione figurativa	1	2	2
Totale	19	33	34

Con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori del pubblico impiego, dalla norma in esame non derivano oneri di sostituzione del personale scolastico in considerazione del fatto che il periodo temporale in esame può essere utilizzato in maniera frazionata e che in base alla normativa vigente non possono essere conferite supplenze brevi agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici ai collaboratori scolastici (per i primi 7 giorni di assenza) e che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia in servizio.

Pertanto, complessivamente dalla norma in esame derivano i seguenti oneri:

(valori in mln di euro)

	2023	2024	2025
Maggiore spesa per prestazioni	120	209	215
Maggiore spesa per contribuzione figurativa	16	28	29
Totale	136	237	244

Commi 360 e 361. Al fine di sostenere e promuovere progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori, realizzati dai fornitori di servizi di media e dai fornitori di piattaforme di condivisione video, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno



degli anni 2023, 2024 e 2025. 261-ter.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con l’Autorità politica delegata all’innovazione tecnologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 261, con particolare riferimento alla predisposizione dei progetti e all’assegnazione delle risorse.

Comma 362 La disposizione è volta a finanziare interventi per favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del livello di autonomia possibile. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione pari a complessivi 10 milioni di euro per l’anno 2023, destinato ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti.

Comma 363 Sono definite le modalità attuative degli interventi prevedendo l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti:

a) i tempi di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento e le eventuali forme di co-finanziamento;

b) i criteri per la valutazione delle proposte da parte del Comitato di cui al comma 3, individuati in coerenza con le finalità del Fondo, privilegiando in particolare l’attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Al riguardo si evidenzia che, tenuto conto del numero dei comuni italiani con più di 300 mila abitanti (n.10), si stima un contributo medio per ciascuna città di circa 1.000.0000 euro.

Comma 364 Al fine di velocizzare i tempi di attuazione degli interventi, il **comma 364** prevede che con il medesimo decreto previsto **dal comma 363**, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato per la valutazione dei progetti, di seguito denominato «Comitato», composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell’Autorità con delega in materia di disabilità, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni italiani.

Viene, altresì, precisato i che ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza, indennità o rimborso di spese e ogni altro emolumento comunque denominato.

Ai fini della quantificazione delle risorse necessarie agli interventi, è stato considerato il numero delle città con popolazione superiore ai 300 mila euro. Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei parametri utilizzati ai fini della quantificazione della spesa prevista.

Città con popolazione > 300 mila abitanti (n.)	10
Stima dell’importo medio per ciascuna città (€.)	1.000.000
Spesa prevista (€.)	10.000.000

Comma 365 La disposizione proroga fino al 2025 quanto disposto all’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevede una detrazione fiscale nella misura del 75 per cento, ai fini delle imposte sui redditi, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, sia per le parti private che per quelle comuni nei condomini, e per le unifamiliari. Inoltre, prevede anche una semplificazione per l’approvazione dei lavori in esame a livello condominiale.

Sulla base dei dati e della metodologia contenuta nella relazione tecnica di introduzione della norma originaria, si stimano i seguenti effetti finanziari derivanti dalla suddetta proroga,



stimando prudenzialmente un incremento di 1/3 derivante dalla semplificazione:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
IRPEF/IR ES	-0,7	-8,4	-13,2	-17,3	-14,4	-14,4	-4,8	0,7	5,5	1,7	1,6	0,5	-0,1	-0,2	0
Credito	0	-4,8	-9,6	-14,4	-14,4	-14,4	-9,6	-4,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0	0
IRPEF/IR ES	0	2,4	1,4	1,4	-t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0,4	0,2	0,2	-0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	0,6	0,6	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-0,1	-9,8	-20,6	-30,1	-30,0	-28,8	-14,4	-4,1	5,8	2	1,9	0,8	0,2	-0,2	0

Commi da 366 a 368. La disposizione è volta a rifinanziare il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, di 5 milioni di euro per l'anno 2023, per il riconoscimento di un contributo straordinario da destinare, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021.

Il **comma 369** incrementa la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, di complessivi 10 miliardi di euro, di cui 500 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, 3.000 per l'anno 2026 e 3.500 per l'anno 2027.

Il **comma 370**, al fine di introdurre una procedura semplificata che, sul modello di quella precedentemente disciplinata dall'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e dall'articolo 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, riguardi gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che siano oggetto di procedure di affidamento avviate nel 2023, dispone la preassegnazione, su base semestrale, di un contributo del 10% a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma precedente. La percentuale indicata al precedente periodo, preassegnata agli enti locali attuatori individuati ai sensi dall'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è calcolata sull'importo assegnato a ciascuno degli interventi con il relativo decreto di assegnazione originario.

Ai fini dell'accesso alla procedura semplificata di preassegnazione da parte degli enti locali, le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato e, successivamente (entro il 10 gennaio 2023 ed il 10 giugno 2023) sulla base dei dati aggiornati, a predisporre un elenco degli enti locali con indicazione degli interventi e dei relativi CUP. Tale elenco viene pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione statale finanziatrice entro il medesimo termine. Gli enti locali individuati dagli elenchi di cui al precedente periodo devono procedere, entro i successivi 20 giorni nonché tramite la piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a confermare la preassegnazione. La mancata conferma nelle modalità esposte determina l'automatica rinuncia alla preassegnazione e l'ente locale può accedere alla procedura ordinaria di cui al comma 271 e seguenti. Previo riscontro relativamente alla conferma di accettazione della preassegnazione ed ai fini dell'accertamento delle risorse a bilancio, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare rispettivamente entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, è approvato l'elenco definitivo degli interventi beneficiari della stessa.

Il **comma 371**, con specifico riguardo alla determinazione degli incrementi dei prezzi registrati nel corso dell'anno 2023, prevede che i **prezzari regionali determinati a seguito dell'aggiornamento infrannuale previsto dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, possano**



essere utilizzati fino al 31 marzo 2023. Successivamente, entro il 31 marzo 2022, le regioni procedono all'aggiornamento dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di inadempienza da parte delle predette regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.

Il **comma 372**, allo scopo di provvedere all'individuazione della platea dei beneficiari potenziali delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, fa espresso riferimento alle procedure di affidamento di lavori disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito finalizzate all'affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023. Tra le procedure ammesse rientrano anche gli accordi quadro ovvero gli affidamenti a contraente generale.

Il **comma 373** precisa la natura residuale delle risorse del Fondo. Pertanto, prima di procedere alla presentazione di una domanda di accesso al Fondo per fronteggiare eventuali fabbisogni emergenti dall'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma **267**, le stazioni appaltanti devono necessariamente procedere alla rimodulazione delle "somme a disposizione" indicate nel quadro economico dei rispettivi interventi nonché, laddove presenti, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Al **comma 374** viene precisato che, fermo quanto previsto dal comma precedente, l'accesso al Fondo è consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall'applicazione dei prezzari aggiornati relativamente alla voce "lavori" del quadro economico dell'intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora, le stesse ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali. L'accesso alle risorse del Fondo è consentito, altresì, con riguardo all'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera.

Il **comma 375** definisce le classi prioritarie di interventi che possono, secondo l'ordine riportato di seguito nonché sulla base delle risorse che si rendono disponibili ad esito della procedura di preassegnazione di cui al comma **370**, accedere alle risorse del Fondo. Più precisamente, possono accedere al Fondo:

- a) gli interventi finanziati in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
- b) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021 e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019;
- c) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati: i) dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021; ii) dall'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022; **iii) dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.**
- d) gli interventi per i quali sia stata presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;
- e) limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali, la



cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.

Il **comma 376** prevede che, qualora l'entità delle richieste di accesso pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo, costituenti limite di spesa, ferme restando le priorità di cui al comma **375**, la determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, tiene conto del seguente ordine di priorità:

- a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori;
- b) dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti e validate dalle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento.

Il **comma 377** dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

- a) le modalità e il termine semestrale di presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica, già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, stabilendo un termine per la convalida delle predette domande;
- b) i contenuti delle domande e delle istanze di cui alla lettera a) del presente comma;
- c) le informazioni del quadro economico di ciascun intervento da fornire ai fini dell'accesso al Fondo sulla base del livello progettuale definito al momento della presentazione della domanda;
- d) le procedure di verifica delle domande da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonché di riscontro delle istanze circa la sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- e) la procedura di determinazione delle graduatorie semestrali e di assegnazione delle risorse del Fondo;
- f) le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR
- g) le modalità di utilizzo delle eventuali economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi.

Il **comma 378** precisa che l'assegnazione delle risorse di cui al **comma 370** ed al **comma 377**, costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

Il **comma 379** prevede che le disposizioni di cui ai commi da **369** a **378** si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, **comprese le società del gruppo Ferrovie dello Stato, l'ANAS Spa e gli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzi regionali, con riguardo ai prezzi dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al comma 371**, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo Codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi.

Comma 380. Apporta modifiche ad alcuni articoli del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. In particolare, vengono anticipate le decorrenze dell'applicazione di alcune disposizioni contenute negli articoli 35 e 36 e, in parte dell'articolo 41 che, tuttavia, contiene anche altra tipologia di intervento.

Nella specie, all'articolo 35 si interviene sull'efficacia della disciplina transitoria, prevedendo che le disposizioni del presente decreto entrano in vigore anziché dal 30 giugno 2023, dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, salvo che non sia disposto



diversamente. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (comma 1).

Vengono poi, ridefinite nei successivi commi decorrenze diverse fissate per determinati procedimenti civili.

Si prevede (comma 2), per quanto concerne il tribunale, la corte di appello e la Corte di cassazione, infatti, l'applicazione degli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter e 193, secondo comma c.p.c. nonché le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e l'articolo 196-duodecies del medesimo R.D. n. 1368 del 1941, con decorrenza 1° gennaio 2023, mentre gli articoli 196-quater e 196- sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dal 28 febbraio 2023.

Inoltre, al comma 3, si prevede che le norme di cui si è detto sopra al comma precedente, in relazione ai procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, abbiano effetto a decorrere dall'1 gennaio 2023, mentre le disposizioni previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotte dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data.

Al comma 4 si prevede che le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle di cui agli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.

Si segnala la previsione per la quale le norme di cui ai capi III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni di attuazione del c.p.c. hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 (comma 5).

Rimane confermata la disciplina transitoria per l'attuazione degli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, e l'applicazione ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023, per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (comma 6).

Si evidenziano, inoltre le disposizioni di cui all'articolo 363-bis del codice di procedura civile definendo che le stesse si applicano ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023 (comma 7).

Per quanto riguarda le disposizioni di cui ai commi 8 e 9, si segnala che quelle di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e) si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023, mentre quelle di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.

Al comma 10, si prevede di continuare ad applicare gli articoli 15 e 16 delle disp. att. c.p.c. fino a quando non verrà adottato il decreto ministeriale previsto dall'art. 13 delle medesime disposizioni attuative sopra citate. Si conferma, infine, il contenuto della disposizione con la quale i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall'articolo 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 fino all'adozione dei provvedimenti direttoriali di cui all'art. 196-duodecies, quinto comma delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dal presente decreto (comma 11).

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e precettivo e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una ridefinizione temporale dell'avvio dell'applicazione della nuova disciplina dettata con il presente decreto. Si interviene, come detto in premessa, anche sull'articolo 36, stabilendo che le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2023 anziché dal 30 giugno 2023.

La disposizione ha carattere ordinamentale e precettivo e non è suscettibile di determinare nuovi o



maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, per quanto concerne l'articolo 41, si conferma la decorrenza del 30 giugno 2023 per le materie indicate all'art. 7 comma 1 del D. Lgs. 149/2022, lettere c) n. 3, d), e) f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), relative, in tema di mediazione, al patrocinio a spese dello Stato e alla formazione dei mediatori, all'ampliamento delle materie in cui il procedimento è obbligatorio e all'abolizione della configurazione del primo incontro come meramente programmatico e perciò gratuito, che richiedono necessariamente l'adozione della apposita normazione secondaria e la revisione del regolamento di cui al d.m. 18 ottobre 2010, n. 180. Anche per la negoziazione assistita, si conferma la decorrenza del 30 giugno 2023 per le disposizioni di cui all'art. 9 del D.lgs. 149/2022, comma 4, lettere e) e l), sempre riguardo alla materia del patrocinio a spese dello Stato.

Infine, l'introduzione del comma 3-bis dell'articolo 41 del D. Lgs. 149/2022, in tema di responsabilità contabile dei pubblici dipendenti che concludono un accordo nell'interesse dell'amministrazione, si applica a decorrere dal 28 febbraio 2023, anche ai procedimenti pendenti a quella data.

L'intervento proposto ha carattere ordinamentale ed è diretto a differenziare l'applicazione delle norme, consentendo di anticipare gli effetti della riforma in materia civile per le materie che non presentano profili di complessità per l'organizzazione degli uffici e delle attività giudiziarie ed amministrative e, pertanto, non rilevandosi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, gli adempimenti a quelle attività connessi, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Comma 381. Si introduce una disposizione derogatoria rispetto a quanto previsto dal titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150». Si prevede la riduzione da diciotto a dodici mesi della durata del tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi con il decreto ministeriale adottato in data 29 ottobre 2019 e con il decreto ministeriale adottato in data 1° dicembre 2021, al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado. La norma prevede che il tirocinio è articolato in sessioni, anche non consecutive, una delle quali della durata di quattro mesi effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di otto mesi effettuata presso gli uffici giudiziari, a sua volta articolata in tre periodi

a norma dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, aventi la seguente durata:

- a) tre mesi, per il primo periodo svolto presso i tribunali;
- b) un mese, per il secondo periodo, svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali;
- c) quattro mesi, per il terzo periodo, svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.

Comma 382. Reca le disposizioni finanziarie derivanti dal comma 275-ter, autorizzando la spesa di euro 1.747.593 per l'anno 2024, di euro 4.180.843 per l'anno 2025, di euro 344.395 per l'anno 2026 e di euro 823.911 per l'anno 2027.

ferme restando le coperture già autorizzate per il reclutamento dei magistrati che saranno assunti attraverso i due concorsi.

Dal confronto tra gli oneri derivanti dall'assunzione delle 209 unità di magistrati ordinari vincitori del concorso bandito con d.m. 29.10.2019, nelle due ipotesi di durata del tirocinio di 12 e 18 mesi, emerge un onere aggiuntivo nell'ipotesi del tirocinio della durata di 12 mesi pari ad euro 1.747.593 per l'anno 2024 e pari ad euro 344.395 per l'anno 2026. Operando analogamente con riferimento all'assunzione delle 500 unità di magistrati ordinari di cui al concorso bandito con d.m. 1.12.2021, l'onere aggiuntivo nell'ipotesi di tirocinio della durata di 12 mesi ammonta a euro 4.180.843 per l'anno 2025 e a euro 823.911 per l'anno 2027. La quantificazione è stata effettuata come illustrato nei prospetti di seguito riportati:



Tirocinio 18 mesi per 209 unità di personale con decorrenza 2023

	ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	209	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio	2023	6	0	28.292,98	11.992,81	7.348,53	47.634,32	4.048,92	11.527,51	1.607,04	408,95	17.592,42	65.226,74	6	32.613,37	6.816.194,20	
	2023	6	0	28.292,98	11.992,81	14.697,06	54.982,85	4.673,54	13.305,85	1.607,04	408,95	19.995,39	74.978,24	6	37.489,12	7.835.225,87	15.617.613,82
	2023		13 ^A	2.357,75	999,40		3.357,15	285,36	812,43	133,92	34,08	1.265,79	4.622,94	13 ^A	4.622,94	966.193,75	
	2024	6	0	28.292,98	11.992,81	14.697,06	54.982,85	4.673,54	13.305,85	1.607,04	408,95	19.995,39	74.978,24	6	37.489,12	7.835.225,87	
Magistrato ordinario	2024	6	0	39.693,24	12.689,08	14.697,06	67.079,38	5.701,75	16.233,21	2.254,58	432,70	24.622,23	91.701,61	6	45.850,81	9.582.818,34	18.675.503,38
	2024		13 ^A	3.307,77	1.057,42		4.365,19	371,04	1.056,38	187,88	36,06	1.651,36	6.016,55	13 ^A	6.016,55	1.257.459,16	
	2025	12	0	39.693,24	12.689,08	14.697,06	67.079,38	5.701,75	16.233,21	2.254,58	432,70	24.622,23	91.701,61	12	91.701,61	19.165.636,68	20.423.095,85
	2025		13 ^A	3.307,77	1.057,42		4.365,19	371,04	1.056,38	187,88	36,06	1.651,36	6.016,55	13 ^A	6.016,55	1.257.459,16	
	2026	6	0	39.693,24	12.689,08	14.697,06	67.079,38	5.701,75	16.233,21	2.254,58	432,70	24.622,23	91.701,61	6	45.850,81	9.582.818,34	
	2026		13 ^A	4.207,83	1.385,31		69.460,97	5.904,18	16.809,55	2.389,85	432,70	25.536,29	94.997,26	6	47.498,63	9.927.213,16	20.824.889,81
	2026		13 ^A	3.506,24	1.057,42		4.563,66	387,91	1.104,41	199,15	36,06	1.727,53	6.291,19	13 ^A	6.291,19	1.314.858,30	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità	2027	7	0	55.088,41	13.629,30	14.697,06	83.414,77	7.090,26	20.186,37	3.129,02	464,76	30.870,41	114.285,18	7	66.666,36	13.933.268,27	
	2027		13 ^A	4.866,14	1.135,78		6.001,92	510,16	1.452,46	276,40	38,73	2.277,75	8.279,67	13 ^A	8.279,67	1.730.451,31	26.014.362,26
	2027	5	1	58.393,71	13.629,30	14.697,06	86.720,07	7.371,21	20.986,26	3.316,76	464,76	32.138,98	118.859,05	5	49.524,61	10.350.642,68	
	2028		13 ^A	4.866,14	1.135,78		6.001,92	510,16	1.452,46	276,40	38,73	2.277,75	8.279,67	13 ^A	8.279,67	1.730.451,31	
	2028	12	1	58.393,71	13.629,30	14.697,06	86.720,07	7.371,21	20.986,26	3.316,76	464,76	32.138,98	118.859,05	12	118.859,05	24.841.542,44	26.571.993,75
	2028		13 ^A	4.866,14	1.135,78		6.001,92	510,16	1.452,46	276,40	38,73	2.277,75	8.279,67	13 ^A	8.279,67	1.730.451,31	
	2029	7	1	58.393,71	13.629,30	14.697,06	86.720,07	7.371,21	20.986,26	3.316,76	464,76	32.138,98	118.859,05	7	69.334,45	14.490.899,76	
	2029		13 ^A	5.141,58	1.135,78		6.277,36	533,58	1.519,12	292,04	38,73	2.383,47	8.660,83	13 ^A	8.660,83	1.810.112,95	27.049.963,60
	2030	12	2	61.699,01	13.629,30	14.697,06	90.025,37	7.652,16	21.786,14	3.504,50	464,76	33.407,56	123.432,93	5	51.430,39	10.748.950,89	
	2030		13 ^A	5.141,58	1.135,78		6.277,36	533,58	1.519,12	292,04	38,73	2.383,47	8.660,83	13 ^A	8.660,83	1.810.112,95	27.607.595,09
	2031	7	2	61.699,01	13.629,30	14.697,06	90.025,37	7.652,16	21.786,14	3.504,50	464,76	33.407,56	123.432,93	7	72.002,54	15.048.531,25	
	2031		13 ^A	65.004,32	13.629,30	14.697,06	93.330,68	7.933,11	22.586,02	3.692,25	464,76	34.676,14	128.006,82	5	53.336,17	11.147.260,30	28.085.566,38
	2031		13 ^A	5.417,03	1.135,78		6.552,80	556,99	1.585,78	307,69	38,73	2.489,18	9.041,98	13 ^A	9.041,98	1.889.774,83	
	2032	12	3	65.004,32	13.629,30	14.697,06	93.330,68	7.933,11	22.586,02	3.692,25	464,76	34.676,14	128.006,82	12	128.006,82	26.753.424,72	28.643.199,56
2032		13 ^A	5.417,03	1.135,78		6.552,80	556,99	1.585,78	307,69	38,73	2.489,18	9.041,98	13 ^A	9.041,98	1.889.774,83		

Tirocinio 12 mesi per 209 unità di personale con decorrenza 2023

	ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	209	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio	2023	6	0	28.292,98	11.992,81	7.348,53	47.634,32	4.048,92	11.527,51	1.607,04	408,95	17.592,42	65.226,74	6	32.613,37	6.816.194,20	
	2023	6	0	28.292,98	11.992,81	14.697,06	54.982,85	4.673,54	13.305,85	1.607,04	408,95	19.995,39	74.978,24	6	37.489,12	7.835.225,87	15.617.613,82
	2023		13 ^A	2.357,75	999,40		3.357,15	285,36	812,43	133,92	34,08	1.265,79	4.622,94	13 ^A	4.622,94	966.193,75	
	2024	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Magistrato ordinario	2024	12	0	39.693,24	12.689,08	14.697,06	67.079,38	5.701,75	16.233,21	2.254,58	432,70	24.622,23	91.701,61	12	91.701,61	19.165.636,68	20.423.095,85
	2024		13 ^A	3.307,77	1.057,42		4.365,19	371,04	1.056,38	187,88	36,06	1.651,36	6.016,55	13 ^A	6.016,55	1.257.459,16	
	2025	12	0	39.693,24	12.689,08	14.697,06	67.079,38	5.701,75	16.233,21	2.254,58	432,70	24.622,23	91.701,61	12	91.701,61	19.165.636,68	20.423.095,85
	2025		13 ^A	3.307,77	1.057,42		4.365,19	371,04	1.056,38	187,88	36,06	1.651,36	6.016,55	13 ^A	6.016,55	1.257.459,16	
	2026	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	2026		13 ^A	4.207,83	1.385,31		69.460,97	5.904,18	16.809,55	2.389,85	432,70	25.536,29	94.997,26	12	94.997,26	19.854.426,33	21.169.284,63
	2026		13 ^A	3.506,24	1.057,42		4.563,66	387,91	1.104,41	199,15	36,06	1.727,53	6.291,19	13 ^A	6.291,19	1.314.858,30	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità	2027	7	0	55.088,41	13.629,30	14.697,06	83.414,77	7.090,26	20.186,37	3.129,02	464,76	30.870,41	114.285,18	7	66.666,36	13.933.268,27	
	2027		13 ^A	4.866,14	1.135,78		6.001,92	510,16	1.452,46	276,40	38,73	2.277,75	8.279,67	13 ^A	8.279,67	1.730.451,31	26.014.362,26
	2027	5	1	58.393,71	13.629,30	14.697,06	86.720,07	7.371,21	20.986,26	3.316,76	464,76	32.138,98	118.859,05	5	49.524,61	10.350.642,68	
	2028		13 ^A	4.866,14	1.135,78		6.001,92	510,16	1.452,46	276,40	38,73	2.277,75	8.279,67	13 ^A	8.279,67	1.730.451,31	
	2028	12	1	58.393,71	13.629,30	14.697,06	86.720,07	7.371,21	20.986,26	3.316,76	464,76	32.138,98	118.859,05	12	118.859,05	24.841.542,44	26.571.993,75
	2028		13 ^A	4.866,14	1.135,78		6.001,92	510,16	1.452,46	276,40	38,73	2.277,75	8.279,67	13 ^A	8.279,67	1.730.451,31	
	2029	7	1	58.393,71	13.629,30	14.697,06	86.720,07	7.371,21	20.986,26	3.316,76	464,76	32.138,98	118.859,05	7	69.334,45	14.490.899,76	
	2029		13 ^A	5.141,58	1.135,78		6.277,36	533,58	1.519,12	292,04	38,73	2.383,47	8.660,83	13 ^A	8.660,83	1.810.112,95	27.049.963,60
	2030	12	2	61.699,01	13.629,30	14.697,06	90.025,37	7.652,16	21.786,14	3.504,50	464,76	33.407,56	123.432,93	5	51.430,39	10.748.950,89	
	2030		13 ^A	5.141,58	1.135,78		6.277,36	533,58	1.519,12	292,04	38,73	2.383,47	8.660,83	13 ^A	8.660,83	1.810.112,95	27.607.595,09
	2031	7	2	61.699,01	13.629,30	14.697,06	90.025,37	7.652,16	21.786,14	3.504,50	464,76	33.407,56	123.432,93	7	72.002,54	15.048.531,25	
2031		13 ^A	65.004,32	13.629,30	14.697,06	93.330,68	7.933,11	22.586,02	3.692,25	464,76	34.676,14	128.006,82	5	53.336,17	11.147.260,30	28.085.566,38	
2031		13 ^A	5.417,03	1.135,78		6.552,80	556,99	1.585,78	307,69	38,73	2.489,18	9.041,98	13 ^A	9.041,98	1.889.774,83		
2032	12	3	65.004,32	13.629,30	14.697,06	93.330,68	7.933,11	22.586,02	3.692,25	464,76	34.676,14	128.006,82	12	128.006,82	26.753.424,72	28.643.199,56	
2032		13 ^A	5.417,03	1.135,78		6.552,80	556,99	1.585,78	307,69	38,73	2.489,18	9.041,98	13 ^A	9.041,98	1.889.774,83		

Tirocinio 18 mesi per 500 unità di personale con decorrenza 2024



	ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	500	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio	2024	6	0	28.292,98	11.992,81	7.348,53	47.634,32	4.048,92	11.527,51	1.607,04	408,95	17.592,42	65.226,74	6	32.613,37	16.306.684,68	
	2024	6	0	28.292,98	11.992,81	14.697,06	54.982,85	4.673,54	13.305,85	1.607,04	408,95	19.995,39	74.978,24	6	37.489,12	18.744.559,51	37.362.712,50
	2024		13 ^a	2.357,75	999,40		3.357,15	285,36	812,43	133,92	34,08	1.265,79	4.622,94	13 ^a	4.622,94	2.311.468,31	
Magistrato ordinario	2025	6	0	28.292,98	11.992,81	14.697,06	54.982,85	4.673,54	13.305,85	1.607,04	408,95	19.995,39	74.978,24	6	37.489,12	18.744.559,51	
	2025	6	0	39.693,24	12.689,08	14.697,06	67.079,38	5.701,75	16.233,21	2.254,58	432,70	24.622,23	91.701,61	6	45.850,81	22.925.402,73	44.678.237,75
	2025		13 ^a	3.307,77	1.057,42		4.365,19	371,04	1.056,38	187,88	36,06	1.651,36	6.016,55	13 ^a	6.016,55	3.008.275,51	
	2026	12	0	39.693,24	12.689,08	14.697,06	67.079,38	5.701,75	16.233,21	2.254,58	432,70	24.622,23	91.701,61	12	91.701,61	45.850.805,46	48.859.080,97
	2026		13 ^a	3.307,77	1.057,42		4.365,19	371,04	1.056,38	187,88	36,06	1.651,36	6.016,55	13 ^a	6.016,55	3.008.275,51	
	2027	6	0	39.693,24	12.689,08	14.697,06	67.079,38	5.701,75	16.233,21	2.254,58	432,70	24.622,23	91.701,61	6	45.850,81	22.925.402,73	
	2027		13 ^a	3.506,24	1.057,42		4.563,66	387,91	1.104,41	199,15	36,06	1.727,53	6.291,19	13 ^a	6.291,19	3.145.594,02	
	2028	7	0	58.088,41	13.629,30	14.697,06	83.414,77	7.090,26	20.186,37	3.129,02	464,76	30.870,41	114.285,18	7	66.666,36	33.333.177,68	
	2028		13 ^a	4.866,14	1.135,78		6.001,92	510,16	1.452,46	276,40	38,73	2.277,75	8.279,67	13 ^a	8.279,67	4.139.835,67	62.235.316,42
	2029	12	1	58.393,71	13.629,30	14.697,06	86.720,07	7.371,21	20.986,26	3.316,76	464,76	32.138,98	118.859,05	12	118.859,05	59.429.527,37	63.569.363,05
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità	2029		13 ^a	4.866,14	1.135,78		6.001,92	510,16	1.452,46	276,40	38,73	2.277,75	8.279,67	13 ^a	8.279,67	4.139.835,67	
	2030	7	1	58.393,71	13.629,30	14.697,06	86.720,07	7.371,21	20.986,26	3.316,76	464,76	32.138,98	118.859,05	7	69.334,45	34.667.224,30	64.712.831,58
	2030		13 ^a	5.141,58	1.135,78		6.277,36	533,58	1.519,12	292,04	38,73	2.383,47	8.660,83	13 ^a	8.660,83	4.330.413,76	66.046.878,21
	2031	12	2	61.699,01	13.629,30	14.697,06	90.025,37	7.652,16	21.786,14	3.504,50	464,76	33.407,56	123.432,93	12	123.432,93	61.716.464,44	
	2031		13 ^a	5.141,58	1.135,78		6.277,36	533,58	1.519,12	292,04	38,73	2.383,47	8.660,83	13 ^a	8.660,83	4.330.413,76	
	2032	7	2	61.699,01	13.629,30	14.697,06	90.025,37	7.652,16	21.786,14	3.504,50	464,76	33.407,56	123.432,93	7	72.002,54	36.001.270,93	67.190.350,20
	2032		13 ^a	5.417,03	1.135,78		6.552,80	556,99	1.585,78	307,69	38,73	2.489,18	9.041,98	13 ^a	9.041,98	4.520.992,43	
	2033	12	3	65.004,32	13.629,30	14.697,06	93.330,68	7.933,11	22.586,02	3.692,25	464,76	34.676,14	128.006,82	12	128.006,82	64.003.408,43	68.524.400,86
	2033		13 ^a	5.417,03	1.135,78		6.552,80	556,99	1.585,78	307,69	38,73	2.489,18	9.041,98	13 ^a	9.041,98	4.520.992,43	

Tirocinio 12 mesi per 500 unità di personale con decorrenza 2024

	ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	500	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio	2024	6	0	28.292,98	11.992,81	7.348,53	47.634,32	4.048,92	11.527,51	1.607,04	408,95	17.592,42	65.226,74	6	32.613,37	16.306.684,68	
	2024	6	0	28.292,98	11.992,81	14.697,06	54.982,85	4.673,54	13.305,85	1.607,04	408,95	19.995,39	74.978,24	6	37.489,12	18.744.559,51	37.362.712,50
	2024		13 ^a	2.357,75	999,40		3.357,15	285,36	812,43	133,92	34,08	1.265,79	4.622,94	13 ^a	4.622,94	2.311.468,31	
Magistrato ordinario	2025	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	2025	12	0	39.693,24	12.689,08	14.697,06	67.079,38	5.701,75	16.233,21	2.254,58	432,70	24.622,23	91.701,61	12	91.701,61	45.850.805,46	48.859.080,97
	2025		13 ^a	3.307,77	1.057,42		4.365,19	371,04	1.056,38	187,88	36,06	1.651,36	6.016,55	13 ^a	6.016,55	3.008.275,51	
	2026	12	0	39.693,24	12.689,08	14.697,06	67.079,38	5.701,75	16.233,21	2.254,58	432,70	24.622,23	91.701,61	12	91.701,61	45.850.805,46	48.859.080,97
	2026		13 ^a	3.307,77	1.057,42		4.365,19	371,04	1.056,38	187,88	36,06	1.651,36	6.016,55	13 ^a	6.016,55	3.008.275,51	
	2027	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	2027	12	1	42.074,83	12.689,08	14.697,06	69.460,97	5.904,18	16.809,55	2.389,85	432,70	25.536,29	94.997,26	12	94.997,26	47.498.627,58	50.644.221,60
	2027		13 ^a	3.506,24	1.057,42		4.563,66	387,91	1.104,41	199,15	36,06	1.727,53	6.291,19	13 ^a	6.291,19	3.145.594,02	
	2028	7	0	58.088,41	13.629,30	14.697,06	83.414,77	7.090,26	20.186,37	3.129,02	464,76	30.870,41	114.285,18	7	66.666,36	33.333.177,68	
	2028		13 ^a	4.866,14	1.135,78		6.001,92	510,16	1.452,46	276,40	38,73	2.277,75	8.279,67	13 ^a	8.279,67	4.139.835,67	62.235.316,42
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità	2029	12	1	58.393,71	13.629,30	14.697,06	86.720,07	7.371,21	20.986,26	3.316,76	464,76	32.138,98	118.859,05	12	118.859,05	59.429.527,37	63.569.363,05
	2029		13 ^a	4.866,14	1.135,78		6.001,92	510,16	1.452,46	276,40	38,73	2.277,75	8.279,67	13 ^a	8.279,67	4.139.835,67	
	2030	7	1	58.393,71	13.629,30	14.697,06	86.720,07	7.371,21	20.986,26	3.316,76	464,76	32.138,98	118.859,05	7	69.334,45	34.667.224,30	64.712.831,58
	2030		13 ^a	5.141,58	1.135,78		6.277,36	533,58	1.519,12	292,04	38,73	2.383,47	8.660,83	13 ^a	8.660,83	4.330.413,76	66.046.878,21
	2031	12	2	61.699,01	13.629,30	14.697,06	90.025,37	7.652,16	21.786,14	3.504,50	464,76	33.407,56	123.432,93	12	123.432,93	61.716.464,44	
	2031		13 ^a	5.141,58	1.135,78		6.277,36	533,58	1.519,12	292,04	38,73	2.383,47	8.660,83	13 ^a	8.660,83	4.330.413,76	
	2032	7	2	61.699,01	13.629,30	14.697,06	90.025,37	7.652,16	21.786,14	3.504,50	464,76	33.407,56	123.432,93	7	72.002,54	36.001.270,93	67.190.350,20
	2032		13 ^a	5.417,03	1.135,78		6.552,80	556,99	1.585,78	307,69	38,73	2.489,18	9.041,98	13 ^a	9.041,98	4.520.992,43	
	2033	12	3	65.004,32	13.629,30	14.697,06	93.330,68	7.933,11	22.586,02	3.692,25	464,76	34.676,14	128.006,82	12	128.006,82	64.003.408,43	68.524.400,86
	2033		13 ^a	5.417,03	1.135,78		6.552,80	556,99	1.585,78	307,69	38,73	2.489,18	9.041,98	13 ^a	9.041,98	4.520.992,43	

Tabella calcolo del differenziale:

concorso indetto con D.M. 29.10.2019 - decorrenza 2023			
	209 unità	209 unità	
anno	tirocinio 18 mesi	tirocinio 12 mesi	differenziale
2023	15.617.614,00	15.617.614,00	-
2024	18.675.503,00	20.423.096,00	- 1.747.593,00
2025	20.423.096,00	20.423.096,00	-
2026	20.824.890,00	21.169.285,00	- 344.395,00
2027	26.014.362,00	26.014.362,00	-
2028	26.571.994,00	26.571.994,00	-
2029	27.049.964,00	27.049.964,00	-
2030	27.607.595,00	27.607.595,00	-



2031	28.085.566,00	28.085.566,00	-
2032	28.643.200,00	28.643.200,00	-
2033	28.643.200,00	28.643.200,00	-
2034	28.643.200,00	28.643.200,00	-

concorso indetto con D.M. 1.12.2021 – decorrenza 2024			
	500 unità	500 unità	
anno	tirocinio 18 mesi	tirocinio 12 mesi	differenziale
2024	37.362.713,00	37.362.713,00	-
2025	44.678.238,00	48.859.081,00	- 4.180.843,00
2026	48.859.081,00	48.859.081,00	-
2027	49.820.311,00	50.644.222,00	- 823.911,00
2028	62.235.316,00	62.235.316,00	-
2029	63.569.363,00	63.569.363,00	-
2030	64.712.832,00	64.712.832,00	-
2031	66.046.878,00	66.046.878,00	-
2032	67.190.350,00	67.190.350,00	-
2033	68.524.401,00	68.524.401,00	-
2034	68.524.401,00	68.524.401,00	-
2035	68.524.401,00	68.524.401,00	-

Comma 383. Modifica il comma 1, lettera b), dell'articolo 13-bis del dl n. 148 del 2017, prevedendo, con riferimento alle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia, che, qualora la concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali in oggetto venga affidata a società in house, non trovi applicazione fino al momento dell'effettivo trasferimento della concessione quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 175/2016, ovvero il divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché rilasciare garanzie a favore delle società partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Il comma 384 reca modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

In particolare, la lettera a) sostituisce al comma 2 del citato articolo 49 il richiamo all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, col riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La modifica risponde ad esigenze di coordinamento normativo e ha carattere ordinamentale.

La lettera b) reca modifiche al comma 3-bis dello stesso articolo 49, riguardante le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore. In particolare, viene ad essere innalzata da 1.000 euro a 5.000 euro la soglia prevista per il trasferimento di denaro contante. Dalla previsione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 385. Prevede che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali,



tenuti agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento determinano in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti. Dalla previsione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 386. Prevede l'istituzione di un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni. Ai componenti del tavolo permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Pertanto, dalla previsione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 387. Dalla previsione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 388. Dalla previsione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 389. La norma ha ad oggetto il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Al riguardo, si rileva che le richieste di accesso allo strumento dei contratti di sviluppo sono costantemente cresciute negli anni, fino a raggiungere il numero di 138 istanze presentate nei soli primi sei mesi del 2022, per un valore medio di agevolazione richiesta per singola istanza pari a circa 18 milioni di euro.

Pur considerando che, nell'ultimo biennio, le richieste di agevolazione sono state particolarmente numerose in conseguenza della maggior flessibilità introdotta nella disciplina degli aiuti di Stato e dell'accelerazione impressa dall'apertura degli sportelli relativi alle citate risorse PNR, si ritiene che il numero di domande annue si manterrà elevato anche nei prossimi anni e stimabile in circa 200 all'anno. Ciò determina un ulteriore fabbisogno aggiuntivo relativo a nuove istanze, al netto degli stimabili dinieghi che origineranno dall'istruttoria condotta dal Soggetto gestore.

Tenendo conto della stima dell'incremento del valore medio di agevolazione richiesta per singola istanza e riconducibile alle maggiori agevolazioni che risulteranno concedibili, a parità di investimento, si ritengono necessarie ulteriori risorse pari a 4 miliardi di euro, per soddisfare i fabbisogni dei Contratti di sviluppo attualmente sospesi e delle ulteriori istanze che verranno presentate fino alla fine del 2023.

La stima del fabbisogno rappresentato, formulato sulla base dei dati di settembre, è stata condotta tenendo conto della giacenza delle domande pendenti (700 milioni di euro), delle ulteriori richieste che perverranno entro la fine dell'anno (800 milioni di euro – dato confermabile per ricezione domande per quasi 500 milioni di euro di richiesta agevolativa tra ottobre e la prima metà di novembre), di 2,5 mld per coprire le domande che si stima di ricevere nel corso del 2023.

L'assegnazione è ripartita, in relazione alle finalità di sviluppo perseguite dallo strumento agevolativo in argomento, 70% fondo perduto e 30% finanziamento agevolato, (che, pertanto, per l'importo complessivo di 1.2 miliardi di euro non impatta sull'indebitamento netto), come di seguito rappresentato:

a) 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 (per un totale di 3,2 miliardi di euro) per i programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale (da allocare nel capitolo 7343, PG 1);

b) 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 (per un totale di 0,8 miliardi di euro) per i programmi di sviluppo di attività turistiche (da allocare nel capitolo 7343, PG 4).

b-bis) 100.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di



Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, individuato ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Tale assegnazione garantirà una adeguata operatività allo sportello dello strumento agevolativo, riducendo i tempi di attesa da parte delle imprese e consentendo di fornire alle stesse un pronto sostegno nella realizzazione di programmi di investimento strategici per lo sviluppo del Paese, quanto mai necessario nell'attuale situazione di crisi scaturente dai noti eventi internazionali.

Comma 390. Prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy possa impartire al soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 389.

Comma 391. Dispone un incremento, pari a 900 mila euro annui a decorrere dal 2023, dell'autorizzazione di spesa già prevista per la strumentazione informativa del Ministero delle imprese e del Made in Italy e per il monitoraggio di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, al fine di assicurare una fonte di copertura delle spese per il funzionamento e la manutenzione evolutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato ("RNA") di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115, nonché della piattaforma incentivi.gov.it prevista dall'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

L'apporto di risorse si rende necessario per assicurare le funzionalità dei due sistemi, tra loro interoperabili, previste dal Legislatore nel contesto del rafforzamento degli strumenti di valutazione e monitoraggio degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produttive (cfr. articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, che prevede lo sviluppo del RNA per le finalità della relazione sugli incentivi prevista dall'articolo 1 della legge 266/97, annualmente predisposta e trasmessa alle Camere a cura del Ministero delle imprese e del Made in Italy) nonché per la comunicazione degli interventi medesimi (attraverso, in particolare, la nuova piattaforma incentivi.gov.it, che l'articolo 18-ter del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 istituisce presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy per promuovere la conoscenza delle iniziative pubbliche di incentivazione).

Inoltre, lo stanziamento contribuisce, più in generale, alla copertura degli oneri per la gestione e la manutenzione, anche evolutiva, del RNA (spese per il mantenimento delle infrastrutture, per il personale e per servizi, quali canone versato ad Infocamere, servizi di interoperabilità, servizi di hosting). Ciò tenuto conto anche del ruolo centrale e dell'operatività accresciuta del medesimo Registro, come conseguenza dell'incremento delle misure di aiuto attivate nel contesto della crisi economica, avvenuto, peraltro, sovente nel quadro di regole nuove e straordinarie.

Comma 392. La proroga si rende necessaria in considerazione del perdurare delle esigenze di liquidità e di investimento delle imprese, specie volte all'efficientamento e alla diversificazione delle fonti di energia, ed è coerente con la recente proroga al 31 dicembre 2023, disposta dalla Commissione europea in data 28 ottobre 2022, del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina del 23 marzo 2022. Considerata quindi l'estensione del regime potenziato per tutto il 2023, ovvero sia della disciplina transitoria di "phasing out" di cui al comma 55 che di quella emergenziale di cui ai commi 55-bis e 55-ter della citata legge n. 234/2021, in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la previsione stabilisce, sulla base delle stime del Gestore del Fondo MCC, il limite massimo di impegni assumibili da parte del Fondo, assistito da garanzia di ultima istanza dello Stato, per l'anno 2023, in 225 miliardi di euro, di cui 180 miliardi di euro di stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2022 e 45 miliardi di euro di nuove potenziali garanzie concedibili nel corso del prossimo esercizio finanziario.

Comma 393. Per le finalità di cui al comma precedente, la disposizione incrementa la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di 720 milioni di euro per l'anno 2023.

Comma 394. Al fine di incentivare gli investimenti e sostenere la liquidità delle imprese del settore primario, la disposizione intende potenziare gli interventi di garanzia diretta gestiti da ISMEA, rafforzando il sistema di protezione delle PMI agricole e della pesca e agevolandone l'accesso al



credito bancario a condizioni più vantaggiose. L'assegnazione di 80 milioni di euro per l'anno 2023 è disposta su un conto corrente di tesoreria centrale per essere utilizzata da ISMEA in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione dei predetti interventi di garanzia.

Comma 395. Lettera a) La disposizione proroga al 31 dicembre 2023 la disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, e ridetermina l'importo massimo entro cui il suddetto credito d'imposta è riconosciuto. L'efficienza di tale misura è stata oggetto di una recente analisi. Infatti, secondo l'Osservatorio PMI Euronext a cura di IR Top Consulting, la misura ha fornito una spinta significativa per le quotazioni sul mercato Euronext Growth Milano che ha registrato, da gennaio 2018 a dicembre 2021, 122 IPO (Offerta pubblica iniziale). In questo periodo, le PMI hanno rappresentato circa l'80% delle IPO complessive.

Lettera b) la disposizione, conseguentemente, prevede uno stanziamento aggiuntivo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 rispetto all'attuale stanziamento di 5 milioni di euro, e di 10 milioni di euro quale nuovo stanziamento per l'anno 2024.

Dalla disposizione, pertanto, derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

Commi da 396 a 399. Prevedono il riconoscimento a favore delle fondazioni incorporanti di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per le erogazioni previste nei progetti di fusione per incorporazione fra fondazioni disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e cioè le erogazioni che le fondazioni incorporanti realizzeranno a favore dei territori di operatività delle fondazioni in gravi difficoltà incorporate.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 75 per cento delle erogazioni di cui al periodo precedente, nel limite massimo di 6 milioni di euro per ciascuno dei cinque anni dal 2023 al 2027 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex art. 17 del d.lgs. 241/1997, entro il limite di spesa.

Comma 400. Prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui ai commi da 283-bis a 283-septies, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 283-quater.

Comma 401. Prevede che le risorse stanziati ai sensi del comma 283-quater siano trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio » aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

Comma 402. La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 95 milioni per il 2024, al fine di sostenere lo sviluppo e modernizzazione dei processi produttivi e le connesse attività funzionali ad accrescere l'eccellenza qualitativa del made in Italy.

Comma 403. Prevede che con uno o più decreti del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma precedente, nonché il riparto delle risorse dello stesso.

Comma 404. Istituisce la Fondazione Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore definendone lo scopo e le attività.

Comma 405. Individua i membri fondatori della fondazione e attribuisce la vigilanza sulla stessa al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Comma 406. Prevede che siano approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze gli schemi dell'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione, nominati gli organi sociali e determinati i compensi. Inoltre, con il medesimo decreto saranno definiti criteri e modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla Fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa.

Comma 407. Dispone che il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei Ministeri e può



essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

Comma 408. Prevede la possibilità di concedere alla fondazione in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato.

Comma 409. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione, mediante convenzione, può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti di ricerca nell'ambito delle proprie risorse a legislazione vigente.

Comma 410. Prevede che per quanto non disposto dalla norma e dalle disposizioni attuative, si applicano le norme del Codice civile e stabilisce la neutralità fiscale degli atti connessi alle operazioni di costituzione, conferimento e devoluzione di beni alla Fondazione medesima. Tale ultima disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, configurando una fattispecie di rinuncia a maggior gettito.

Comma 411. Indica gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la costituzione e il funzionamento della fondazione, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

Comma 412. Prevede che gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.

Comma 413. Dispone che agli oneri di conto capitale derivanti dal comma 411 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 17, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Commi 414. La disposizione di cui al comma 414 rfinanzia la misura denominata "Nuova Sabatini". La stima dello stanziamento aggiuntivo di euro 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, è basata principalmente sull'andamento dei contributi richiesti nel corso del 2021 e dei primi nove mesi del 2022 (pari a circa 83 milioni di euro), tenendo conto delle risorse attualmente disponibili (pari a circa 736 milioni di euro), nonché dell'assorbimento di risorse previsto per gli ultimi tre mesi dell'anno in corso (pari a circa 248 milioni di euro) alla luce del trend registrato a partire da gennaio 2021. Il fabbisogno complessivamente stimato, di 150 milioni di euro, permetterebbe di garantire, in assenza di variazioni significative rispetto al trend registrato nel 2021 e nei primi nove mesi del 2022, la continuità dell'azione di sostegno alle PMI perseguita attraverso lo strumento di incentivazione in oggetto, contribuendo, altresì, a sostenere la crescita del settore manifatturiero italiano.

La copertura degli oneri per complessivi 150 milioni di euro è garantita mediante riduzione di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 124 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - fondo d'investimento per lo sviluppo delle pmi del settore aeronautico e della green economy.

Tale autorizzazione di spesa che utilizza in riduzione, in considerazione della natura finanziaria delle operazioni effettuate a valere sul fondo, non ha effetti in termini di indebitamento netto, pertanto, al fine di garantire la completa copertura, viene prevista la compensazione dei corrispondenti effetti in termini di indebitamento netto mediante utilizzo del "Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali" di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2008, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 (*comma 416*).

Comma 415. Proroga di ulteriori sei mesi il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per le iniziative



con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 417 e 418. Le disposizioni sono finalizzate a rendere più flessibile ed efficiente il processo di gestione delle risorse pubbliche necessarie per l'implementazione del Contributo Export, armonizzando le modalità stabilite per la definizione degli accantonamenti necessari a copertura dei rischi di variazioni dei tassi interesse e quelle procedurali di approvazione, con quanto già previsto per altri strumenti di supporto all'economia reale (es. Fondo di Garanzia PMI) e di supporto all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese italiane (Coassicurazione pubblica alle esportazioni; F. 394 e F. Promozione Integrata).

A tal fine, la norma prevede che il Comitato Agevolazioni, titolare dell'Amministrazione del Fondo, su proposta del gestore Simest S.p.A, approvi una metodologia per la quantificazione degli stanziamenti necessari a copertura dei rischi di variazione che sia in linea con le migliori di mercato, superando il problema dell'attuale metodologia che, definita sulla base della legislazione vigente, richiedendo una copertura, per gli impegni in essere e da assumere annualmente, pari al costo atteso di mercato a vita intera, per effetto dello scenario altamente mutevole dei tassi, determina un elevato rischio di immobilizzazione di significative risorse pubbliche che potrebbero rivelarsi superflue in caso di ritorno di curve stabili. La norma è volta quindi a mitigare l'effetto fisarmonica a presidio della finanza pubblica.

A livello procedurale, al fine di snellire le procedure di approvazione e soprattutto per dare maggiore coerenza logica e sistematica al quadro normativo entro il quale la disposizione si colloca, che in particolare prevede, ex art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 che vengano approvati annualmente dal CIPESS il Piano strategico annuale e il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo, rispetto ai quali la metodologia di quantificazione delle risorse a copertura dei rischi rappresenta documento preliminare, la proposta prevede che anche la metodologia venga unitamente trasmessa per informativa.

Infine la norma, sempre per le finalità di efficientamento delle risorse pubbliche sopra evidenziate e a salvaguardia della continuità operativa del Fondo 295, per l'anno 2023, prevede, in via transitoria, ovvero nelle more della definizione di una nuova metodologia, la possibilità per il Comitato Agevolazioni di attuare strategie flessibili di copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio in linea con le migliori pratiche di mercato e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La disposizione non determina impatti sui saldi di finanza pubblica ma, considerate anche le rilevanti disponibilità di cassa già presenti sul Fondo e idonee a far fronte ad eventuali uscite che dovessero rendersi necessarie nel corso del 2023, mira ad assicurare che la gestione delle risorse pubbliche stanziata per l'operatività di questa misura sia sostenibile nel breve ma soprattutto nel medio e lungo periodo.

Comma 419. La norma è volta a garantire continuità al regime di aiuto istituito inizialmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 2 del 3 gennaio 2015) e, successivamente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 44 del 22 febbraio 2021), finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo delle società cooperative (c.d. Nuova Marcora).

Il citato decreto ministeriale 4 gennaio 2021, con l'intento di rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento su tutto il territorio nazionale delle società cooperative, ha previsto, tra l'altro, rispetto al precedente decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, l'ampliamento della platea delle possibili società beneficiarie e l'incremento del sostegno finanziario concedibile.

Tale intervento si affianca ed è complementare a quello previsto dalla legge 49/85 ("Legge Marcora"): prevede, infatti, la concessione di aiuti, sotto forma di finanziamenti agevolati, a favore delle società cooperative nella quali le Società finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico hanno assunto delle partecipazioni ai sensi della citata legge.

In ragione di detta complementarietà la concessione dei finanziamenti e le attività necessarie per



L'attuazione dell'intervento sono affidate alle medesime Società finanziarie.

L'intervento, di natura rotativa, prevede la concessione di finanziamenti agevolati che:

a) hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni;

b) sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;

c) nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l'intero importo del programma di investimento;

d) sono concessi per un importo non superiore a cinque volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro 2.000.000,00 (due milioni/00).

Quanto ai risultati conseguiti, la misura ha dimostrato di essere un efficace sostegno alla nascita di nuove imprese cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi e di cooperative sociali ed anche allo sviluppo o alla ristrutturazione di cooperative già esistenti. Ha permesso, infatti, di realizzare un numero rilevante di interventi grazie sostanzialmente a tre fattori:

- il provvedimento prevede un ampio ventaglio di possibilità di intervento, che hanno permesso di rispondere meglio alle molteplici esigenze poste dalle imprese;**

- la misura è complementare alla legge Marcora, in quanto il finanziamento agevolato viene erogato insieme a una partecipazione al capitale di rischio disposta ai sensi della predetta legge;**

- il modello di gestione del fondo prevede che il soggetto gestore non svolga una semplice attività istruttoria e di monitoraggio, ma diventi partner dell'impresa per dieci anni, e non si limiti alla sola verifica della sostenibilità dei piani aziendali e degli investimenti, svolgendo anche un'attività di assistenza alle cooperative e assicurando un sostegno sia nelle fasi di sviluppo che di fonte ad eventuali criticità.**

Per il finanziamento dell'intervento sono utilizzate le risorse disponibili sui capitoli di bilancio del Ministero dello sviluppo economico n. 7342, piano di gestione 21, n. 2308, piano di gestione n. 01, n. 7483, piano di gestione n. 01, e n. 7483, piano di gestione n. 05, che sono versate alla contabilità n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile e iscritte nella sezione del Fondo dedicata agli interventi per il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo degli impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi.

Tenuto conto dell'importanza della misura, si rende necessario garantirne la continuità con un ulteriore stanziamento di risorse che, sulla base del fabbisogno stimato, è determinato dalla norma in 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il nuovo stanziamento è motivato:

- dalle stime, in termini di assorbimento patrimoniale, effettuate sulla base dei dati storici delle richieste pervenute;**

- dalle modifiche introdotte dal citato decreto 4 gennaio 2021 che, incrementando la durata e l'importo del finanziamento concedibile, hanno impattato sull'assorbimento finanziario della misura.**

Comma 420. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 421. La norma prevede che le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2023, sono destinate alla copertura delle garanzie di cui all'articolo 64 commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro nell'ambito dell'operatività "Green New Deal", di cui al menzionato articolo 64.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le risorse destinate a copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. insistono sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che per il 2023 stanziava complessivamente 1.420



milioni di euro da destinarsi alle diverse tipologie di operazioni finanziarie, tra cui rientrano le garanzie oggetto della disposizione.

Con riferimento all'entità dello stanziamento e del limite massimo di impegni assumibili, la norma si pone in continuità con quanto previsto, per l'operatività "Green New Deal" della SACE S.p.A. del 2022, dall'articolo 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Comma 422. Ai fini del completamento delle attività previste dai commi da 1026 a 1046 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione incrementa le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della medesima legge, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse quantificate in 4,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni per gli anni dal 2024 al 2025 sono necessarie, analogamente a quanto avvenuto per lo switch-off al digitale terrestre televisivo, per gli oneri finanziari e amministrativi relativi all'espletamento da parte del Ministero di tali attività, come del necessario monitoraggio delle attività sopraindicate, che sono caratterizzate da una notevole complessità tecnica e per la cui realizzazione è inoltre necessario assicurare l'operatività della task force di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ad integrazione dei fondi già stanziati. Considerato che diverse attività devono essere completate, lo stanziamento delle predette risorse è idoneo ad assicurare continuità nelle diverse azioni avviate dal Ministero.

Comma 423. La disposizione modifica la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui al comma 1057 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, al fine di prorogare al 30 settembre 2023 il termine, attualmente fissato al 30 giugno 2023, per la consegna dei beni strumentali indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (beni strumentali 4.0), ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari non modificando la stessa la platea dei soggetti beneficiari, ma consentendo solo alle imprese un più ampio termine di consegna dei beni, alla luce delle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime.

Comma 424. La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la sovranità alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

Comma 425. Istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo «Phomatracheiphila», con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Comma 426. Prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i criteri e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo.

Comma 427. Istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per il ristoro delle aziende bufaline, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023.

Comma 428. La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il "Fondo per l'innovazione in agricoltura" con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Comma 429. Prevede che il Fondo di cui al comma precedente può essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, ivi inclusa la concessione di contributi a fondo perduto, garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, istituiti dalla società che gestisce le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La disposizione prevede inoltre che possono essere concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del «Fondo rotativo



per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», ai sensi dell'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Comma 430. Prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Inoltre il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può sottoscrivere con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo e agroalimentare (ISMEA) e Cassa depositi e prestiti S.p.A. una o più convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo con remunerazione a valere sulle risorse del Fondo, nel limite complessivo dell'1 per cento calcolato sulla quota parte delle risorse per le quali ISMEA e Cassa depositi e prestiti S.p.A. prestano le suddette attività di assistenza e supporto tecnico-operativo e per le attività a queste connesse strumentali o accessorie.

Comma 431. Autorizza l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sul quale confluiscono le disponibilità finanziarie di cui al **comma 289**.

Comma 432. Prevede che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sia rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2023.

Comma 433. Istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite, finalizzato alla erogazione di contributi per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla medesima malattia epidemica. Il Fondo ha una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Comma 434. Istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Comma 435. Prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 292-quater, la platea dei beneficiari nonché le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore.

Comma 436. La norma incrementa per il 2023 l'indennità per il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2011, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, per la specifica professionalità e per i rischi nello svolgimento dei controlli.

La disposizione comporta un onere di 2 milioni di euro per il 2023 (di cui 1.507.159,01 per trattamenti accessori comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore, 364.732,48 per contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (24,20%) e 128.108,52 per IRAP (8,5%))

Comma 437. La disposizione incrementa, a decorrere dal 2023, di 1.000.000 euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, in deroga ai limiti e ai termini finanziaria previsti dalla legislazione vigente, le risorse da destinare all'erogazione dell'indennità di amministrazione del personale non dirigente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La disposizione comporta oneri per complessivi 1.000.000 di euro annui, di cui 722.647,78 per indennità di amministrazione comprensiva degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore, 215.927,16 per contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (24,20% + 5,68%) e 61.425,06 per IRAP (8,5%).

Comma 438. La disposizione, a decorrere dall'anno 2023, incrementa il Fondo risorse decentrate relativo al personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un importo complessivo di 1.830.000 euro annui comprensivo degli oneri a carico



dell'amministrazione (di cui di cui 1.379.050,5 per trattamenti accessori comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore, 333.730,22 per contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (24,20%) e 117.219,29 per IRAP (8,5%)), in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente.

A decorrere dall'anno 2023 è altresì incrementato di 250.000 euro annui comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione (di cui 188.394,88 per trattamenti accessori comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore, 45.591,56 per contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (24,20%) e 16.013,56 per IRAP (8,5%)) il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero.

La disposizione comporta oneri per complessivi 2.080.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

Comma 439. La disposizione incrementa la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, di un importo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, sulla base delle necessità della programmazione.

La disposizione mira a garantire dal punto di vista finanziario per il 2023 il corretto e pieno svolgimento, nonché il buon fine delle misure attivate con il Programma Nazionale Triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022/2024, consentendo altresì la piena realizzazione delle azioni a sostegno del settore in questa delicata fase di persistente sfavorevole congiuntura economica connessa anche alle conseguenze della pandemia da COVID 19 e al conflitto bellico in Ucraina.

In particolare, gli obiettivi del Programma nazionale triennale rispondono e sono conformi al contesto normativo prima del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonché attualmente del Regolamento UE n. 2021/1139 del 07.07.2021 con il quale viene istituito il FEAMPA (Fondo Europeo Affari Marittimi Pesca e Acquacoltura), nuovo strumento finanziario di sostegno del settore pesca e acquacoltura per il periodo di programmazione 2021-2027 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 247 del 13 luglio 2021).

I pertinenti capitoli di bilancio sono i seguenti:

- per le Associazioni di categoria, Imprese di pesca e acquacoltura, Enti bilaterali, Consorzi ed altri soggetti, il capitolo relativo agli interventi è il 1477 *“Spese a favore delle Associazioni di categoria e organismi specializzati per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale”*;
- per le Organizzazioni sindacali di settore, il capitolo relativo agli interventi è il 1488 *“Spese connesse alla promozione dell'associazionismo sindacale e al finanziamento di opportunità occupazionali”*.

Il predetto Programma nazionale finanzia anche programmi di ricerca mirati alla crescita economica tramite lo sviluppo dell'innovazione e alla conservazione delle risorse e della biodiversità. Altresì sono finanziate le attività legate alle rilevazioni statistiche del settore e le spese di missioni che il personale dell'Amministrazione svolge nell'ambito del programma nazionale.

I pertinenti capitoli di bilancio sono i seguenti:

- cap. 7043 con cui si finanziano i progetti contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
- cap. 1173 con il quale si finanziano le spese relative alle missioni che il personale dell'Amministrazione svolge sia all'estero che all'interno del territorio nazionale.

Pertanto, la disposizione, con l'integrazione di euro 8 milioni di euro alle risorse già previste, a valere sui capitoli 1477, 1488, 1173 e 7043, garantisce l'operatività del Programma Nazionale Triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022/2024.

Comma 440. La disposizione incrementa per 1 milione di euro per l'anno 2023 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. Tale Fondo è destinato alla concessione di contributi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca e acquacoltura per far fronte ai danni alle strutture produttive e alla produzione nel settore causati da avversità



atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi a partire dal 1° gennaio 2021.

L'importo assegnato tiene conto della circostanza che nel 2021 e 2022 nessuna domanda è stata ammessa all'aiuto per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento e dell'ammontare degli aiuti richiesti nelle domande già presentate nell'annualità corrente, che saranno istruite nel 2023.

Comma 441. La disposizione, nell'ottica della salvaguardia della continuità delle società di corse e con lo scopo ulteriore di sostenere la valorizzazione delle strutture quale luogo per la promozione delle attività del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, autorizza la spesa di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi.

Comma 442. Prevede che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma precedente tra gli impianti ippici attivi, con conseguente ridefinizione dei rapporti mediante accordi sostitutivi.

Comma 443. Consente agli imprenditori agricoli la raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 444. La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Comma 445. Prevede che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 444.

Comma 446. La disposizione prevede l'incremento della dotazione organica del Ministero delle imprese e del made in Italy di 15 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari e, conseguentemente, l'autorizzazione a reclutare, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un corrispondente contingente di personale.

Gli oneri assunzionali sono stati quantificati prendendo a riferimento le voci retributive indicate nella sottostante tabella:

SVILUPPO ECONOMICO												
MINISTERO DELLE IMPRESE E MADE IN ITALY	Stipendio CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Ributazione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri complessivi o (a regime dal 2024)	Oneri 2023 (rateo aprile-dicembre)
Funzionari	23.501,95	117,48	1.968,28	4.528,68	30.116,37	11.658,66	41.675,03	4.749,92	46.424,95	15	696.374,25	522.280,69

Per l'esecuzione delle procedure concorsuali pubbliche è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023.

La disposizione comporta oneri per 673.000 euro per l'anno 2023 e 697.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Comma 447. La disposizione interviene sulla legge 11-2-1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", modificando l'articolo 19.

Le modifiche introdotte non interessano il comma 1 che rimane pertanto immutato.

Le modifiche al comma 2 dell'articolo 19 introducono una nuova finalità (la tutela della biodiversità), cui tende la norma e estendono le aree (vengono comprese le aree protette e le aree urbane) e i tempi (sono compresi i giorni di silenzio venatorio e i periodi di divieto) in cui è consentito attuare le misure individuate per il raggiungimento dell'obiettivo generale dell'articolo



che è, come indicato nella rubrica dello stesso, il controllo della fauna selvatica da attuarsi anche, qualora ritenuto necessario attraverso piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Tali modifiche sono di carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con le modifiche introdotte al comma 3 dell'articolo 19, si prevede l'individuazione dei soggetti chiamati a dare attuazione ai predetti piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Tra i soggetti individuati sono indicati i cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione, tenuti dalle associazioni di categoria e autorizzati dagli organi competenti a livello regionale e sono coordinati dagli agenti delle Polizie provinciali e/o regionali. Ulteriori soggetti di cui le autorità deputate al coordinamento dei piani di abbattimento possono altresì avvalersi sono i proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, le guardie venatorie, gli agenti delle polizie locali, nonché il personale del comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Le disposizioni del presente comma, di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 dell'articolo 19, introdotto dalla proposta emendativa, prevede che gli animali abbattuti durante le attività dei controlli siano sottoposti all'analisi igienico sanitaria e, in caso negativo, siano destinati al consumo alimentare. Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che la predetta attività rientra nelle ordinarie attribuzioni svolte dai competenti organi sanitari.

Comma 448. Introduce, alla legge 11-2-1992 n. 157, l'articolo 19-bis rubricato "Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica." Tale piano, che costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica sul territorio nazionale mediante abbattimento e cattura, è di durata quinquennale. La norma stabilisce inoltre che il Piano è attuato e coordinato dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, il quale può avvalersi dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti delle Polizie locali e provinciali munite di licenza per l'esercizio venatorio, nonché dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali il Piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio. L'attuazione da parte del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri non comporta nuovi o ulteriori oneri essendo tale attività compresa tra quelle svolte istituzionalmente da tale Corpo dello Stato e non sono previsti compensi di qualsiasi tipo e natura per i soggetti privati eventualmente chiamati a collaborare. La presente disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 449. La disposizione incrementa la dotazione del fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, di un importo pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Comma 450. La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.

Comma 451. Demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di criteri e modalità di individuazione dei titolari del beneficio e l'ammontare dello stesso.

Comma 452. La disposizione prevede l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le esigenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), di n. 300 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari introdotta dal CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali.

In caso di reclutamento mediante l'indizione di concorsi pubblici, si prevede che l'inquadramento



delle predette n. 300 unità di personale decorra dal mese di aprile 2023, con oneri dettagliati nelle tabelle di seguito specificate:

MIPAAF	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio -	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri assunzioni complessivo (a regime dal 2024)	Oneri assunzioni 2023 (rateo 9 mesi)
Funzionari	30.117,17	11.558,97	41.676,14	3.442,53	45.118,67	300	13.535.600,95	10.151.700,72

Spese concorso anno 2023	spese funzionamento anno 2023 (10%)	spese straord rateo anno 2023 (9 mesi)	spese straord a regime	spese funzionamento a regime (1%)	onere complessivo 2023	onere complessivo a regime
600.000,00	1.353.560,10	675.000,00	900.000	135.356,01	12.780.260,81	14.570.956,96

Per le assunzioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10.152.000 euro per l'anno 2023 e di 13.536.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al presente comma è inoltre autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di 1.954.000, di cui 600.000 euro per la gestione delle procedure concorsuali e 1.354.000 euro per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma. È altresì autorizzata la spesa di 675.000 euro per l'anno 2023 e di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario e la spesa di 136.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le medesime spese di funzionamento.

Comma 453. Prevede una ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il suddetto Ministero e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati, con la revisione della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, controllo e rendicontazione, in ogni caso con eliminazione di ogni forma di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti, potendo procedere anche alla diversa composizione o alla trasformazione di finalità e funzioni, alla preposizione di organismi di nuova istituzione con apposita missione, all'accorpamento ovvero alla soppressione di quelli reputati non utili o funzionali per il migliore perseguimento dell'azione amministrativa e la più efficiente gestione delle risorse finanziarie, e, quanto agli organi degli enti, alla eventuale revoca degli incarichi conferiti. Trattandosi di attività rientranti nei compiti istituzionali dell'amministrazione queste possono essere svolte nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Comma 454. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 455. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 456. Autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per le attività di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

Comma 457. La disposizione incrementa di 9 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per l'anno 2024 e di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui al capitolo di parte corrente 2330 programma 01, al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati nei tempi previsti.

Comma 458. La disposizione integra l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 9, aggiungendo, dopo il comma 5-bis, sei ulteriori commi.



In particolare, l'intento della disposizione del nuovo comma 5-ter è quello di velocizzare e semplificare i pagamenti alle stazioni appaltanti, a valere sulle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Pertanto, la disposizione ha contenuto ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6-bis, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, prevede che per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, i rispettivi SAL dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 siano adottati, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e **a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016**, applicando i prezzi di cui al comma 2 aggiornati annualmente. Conseguentemente, la disposizione prevede che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei citati prezzi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sul fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Al riguardo si evidenzia che l'accesso al predetto Fondo è, tuttavia, residuale, in quanto subordinato al previo utilizzo da parte delle stazioni appaltanti.

In particolare, si prevede che tutte le stazioni appaltanti, ad eccezione dei concessionari, per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n.50 del 2022, possono accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi le stazioni appaltanti provvedono, in primo luogo, utilizzando:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento;
- b) le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- c) le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- d) le somme disponibili relative ad altri interventi per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione.

In relazione alla sopra menzionate risorse e, pertanto, ai fini della quantificazione degli effettivi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si precisa che:

- ai fini della quantificazione degli importi accantonati per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, si è tenuto conto dell'importo minimo degli accantonamenti normalmente effettuati (pari al 5%) e delle previsioni di cui all'art. 42, co. 3, lett. b) del d.P.R. n. 207/2010, che indica nel 10% l'importo massimo dell'accantonamento per imprevisti da conteggiare nel quadro economico;
- per la determinazione delle somme derivanti da ribassi d'asta, si è tenuto conto delle informazioni acquisite presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici (che evidenziano un valore dei ribassi d'asta compresi tra un minimo del 15% del prezzo a base di gara ed un massimo del 25%), del tutto in linea con il dato storico registrato nel periodo 2012-2016 e riportati nel documento "Il Mercato dei contratti pubblici - lavori, servizi e forniture nel periodo 2012- predisposto dal Servizio studi della Camera dei Deputati in collaborazione con ANAC;
- non si è tenuto conto delle eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente, in quanto dato incerto nell'an e nel quantum;
- a fronte della stima degli utilizzi delle somme accantonate a titolo di imprevisti e ribassi d'asta, tenuto conto degli effetti del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (In particolare, la compensazione di questi



maggiori oneri avviene nei limiti delle risorse economiche disponibili nei quadri economici delle stazioni appaltanti e, in ultima istanza, in quelle disponibili nel citato Fondo per la prosecuzione di opere pubbliche. Con riferimento alle prime si considerano (a) le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nel limite del 50 per cento e fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, (b) le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento, (c) le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione, (d) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata), è stata stimata una disponibilità residua attuale delle risorse accantonate per imprevisti e ribassi d'asta del tutto residuale.

Il comma 6-ter prevede che le disposizioni del precedente comma 6-bis, **in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, si applicano anche agli appalti di lavori i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, anche tramite accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, siano **aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022** e non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7.

Relativamente a tali interventi la disposizione considera le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

Infine, il medesimo comma 6-ter stabilisce che per tali appalti e accordi quadro i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei citati prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 80 per cento.

Relativamente agli investimenti in opere pubbliche, secondo la nuova stima formulata dall'Ance, risultano nel 2022 pari a 32.552 milioni di euro e registrano un incremento del 4% in termini reali rispetto all'anno precedente.

Relativamente all'anno 2023 Ance stima un significativo aumento del 25% nel confronto con il 2022. Tale aumento è spiegato principalmente dalle aspettative di utilizzo delle risorse del PNRR, che ha raggiunto un avanzamento nella fase di programmazione e riparto dei fondi ai territori.

Al riguardo, a partire dallo scorso anno la marcata ripresa della domanda e alcune restrizioni dal lato dell'offerta (sia nella produzione sia nell'approvvigionamento) hanno portato a un forte aumento dei prezzi dei materiali di costruzione. Tali dinamiche hanno subito un ulteriore impulso a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Gli aumenti dei materiali e dell'energia si sono riflessi sul complesso dei costi di costruzione. Nella media delle tre tipologie di lavori considerate dall'ISTAT (edifici residenziali e non e strade con tratti in galleria), il costo di costruzione nel primo trimestre del 2022 è stato di circa il 14% più elevato rispetto alla media del periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2021 (ovvero la data entro la quale sono state effettuate la maggior parte delle offerte dei lavori pubblici in corso di esecuzione). Le tendenze dei prezzi nel breve termine rimangono orientate all'incremento: ad aprile, il saldo tra le imprese che prevedevano prezzi in aumento nei prossimi tre mesi rispetto a quelle che prevedevano, invece, una diminuzione era prossimo al 40 per cento, il valore più elevato mai registrato da quando esiste la serie storica.

Sulla base di tali evidenze, qualitative e quantitative, si può ipotizzare, qualora i prezzari utilizzati per determinare gli importi dei lavori pubblici messi a gara fossero aggiornati – includendo anche gli effetti dell'incremento dei prodotti energetici e della crisi internazionale in atto in Ucraina – un incremento dei costi delle opere pubbliche nell'ordine del 20% rispetto al periodo 2015-2021. Tale valore ha un ordine di grandezza comparabile con quello rilevato presso alcune grandi stazioni appaltanti e presso alcune regioni.

Il comma 6-quater autorizza pertanto, per le finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter, l'utilizzo dei residui, rispetto ai pagamenti pregressi, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo



7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e l'incremento del Fondo con una ulteriore dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni per l'anno 2024. Le modalità di accesso al citato Fondo sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Infine, si stabilisce che, le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico delle richieste presentate, fino a concorrenza del citato limite di spesa.

Il comma 6-quinquies prevede che nelle more dell'aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell'adozione del prezzario aggiornato.

La disposizione ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6-sexies prevede che ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter non si applicano le disposizioni del comma 1, lettera b), nonché dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 11 dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per esigenze di coordinamento con le previsioni introdotte dal nuovo meccanismo di compensazione e di funzionamento del Fondo. La disposizione ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera b-bis) interviene sul capoverso comma 8 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 al fine di chiarire che la disposizione del comma si applica in relazione agli accordi quadro di lavori con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021 e non a quelli già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del decreto.

Le lettere b-ter) e b-quater) prevedono modifiche ai capoversi commi 12 e 13 del citato articolo 26 finalizzate a prevedere l'estensione di un anno dei limiti temporali delle disposizioni di cui ai commi 12 e 13. In particolare, il comma 12 stabilisce che le disposizioni del citato articolo 26, ad esclusione del comma 2, secondo e terzo periodo, e del comma 3, si applichino anche agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al Capo I del Titolo VI del decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato Capo I e qualora non applichino i prezzari regionali. In relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A., le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2022. Tale termine, pertanto, viene esteso al 31 dicembre 2023.

Il comma 13, in considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo effettivo delle risorse, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Tale termine viene modificato prevedendo il triennio 2022-2024.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda le modifiche al comma 12, di cui alla lettera b-ter), gli oneri derivanti dall'estensione del termine anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2023 trovano copertura nel limite della dotazione del fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'art. 7, comma 1, del DL 76/2020, come rifinanziato dalla presente legge.

Comma 459. La disposizione individua un meccanismo unitario di pianificazione e programmazione delle infrastrutture che non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese ai sensi dell'articolo 200 del decreto legislativo 18 agosto 2016, n. 50, non finanziati dal Fondo sviluppo e coesione o da fondi europei, non inserite nel PNRR, nel Piano nazionale complementare al PNRR (PNC) e nei Contratti di programma sottoscritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con RFI spa e ANAS spa. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 460. Prevede che la pianificazione e programmazione delle infrastrutture sia disposta con



decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo sono determinati gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale da ripartire tra Nord, Centro e Sud. Lo stesso decreto individua, altresì, gli indicatori volti a misurare i criteri di accesso al Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento, di seguito FIAR, di cui al comma successivo, sulla base dei seguenti rendimenti attesi:

a) il rendimento infrastrutturale in termini di potenziamento della viabilità, sicurezza delle infrastrutture e degli spostamenti, miglioramento della qualità della vita, sostegno alla competitività delle imprese, sostenibilità ambientale;

b) il rendimento in termini di valutazione costi-benefici;

c) i tempi di realizzazione dell'intervento, con riferimento alla minor durata degli stessi, anche tenuto conto dello stato di avanzamento dell'intervento medesimo.

Trattasi, pertanto, di disposizione di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 461 Istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento, di seguito FIAR, con la dotazione finanziaria di 100 per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024, al quale affluiscono altresì le risorse revocate ai sensi della lettera b) del medesimo comma, per le annualità e per gli importi già autorizzati.

La disposizione determina oneri pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, corrispondenti alla dotazione del Fondo.

Comma 462 La disposizione individua la tipologia delle infrastrutture da finanziare con le risorse del FIAR. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 463** rinvia a decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano qualora gli interventi rientrino nelle materie di competenza delle regioni e province autonome, l'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse del FIAR. Trattasi, pertanto, di disposizione di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 464** stabilisce che ai fini dell'adozione dei decreti di cui al comma precedente, con i quali sono individuati gli interventi da finanziare con le risorse del FIAR, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi della procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del Codice dei contratti pubblici. Trattasi, pertanto, di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 465** prevede che per la valutazione dei rendimenti attesi, infrastrutturale ed economico finanziario, di cui al comma 2, lettere a) e b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può destinare quota parte non superiore al 0,02 per cento del FIAR ad attività di studio ed analisi degli interventi da ammettere a finanziamento con le risorse del medesimo fondo.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 466** destina una quota delle risorse del FIAR, non superiore al 2,5 per cento, alla realizzazione e messa in sicurezza dei ponti e viadotti della rete viaria di province e città metropolitane. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 467** prevede che una quota delle risorse non superiore al 2,5 per cento del FIAR è destinata a progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane ovvero di miglioramento della qualità del decoro urbano di competenza degli enti locali.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 468** prevede che, per la selezione dei progetti presentati ai sensi del comma precedente, è costituita, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, apposita commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza, indennità o rimborso di spese e ogni altro emolumento comunque denominato.

Il **comma 469** stabilisce che la predetta commissione seleziona i progetti, con indicazioni di priorità. Si



prevede, inoltre, che i progetti ammissibili al finanziamento sono individuati con uno o più decreti ministeriali ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. La disposizione ha carattere procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Il **comma 470** autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e a riassegnare al FIAR le somme eventualmente revocate e versate all'entrata del bilancio dai soggetti beneficiari.

Comma 471. La disposizione prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo denominato Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Il fondo è destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato «buono portuale», pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Comma 472. La disposizione prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 471, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite dispesa. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 471, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 471.

Comma 473. Dispone l'adozione di un DPCM con il quale si provvede alla nomina di un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione e affidamento degli interventi relativi al collegamento intermodale Roma-Latina, di cui alla delibera del CIPE n. 26 del 25 giugno 2020, da realizzare anche per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente. Con il menzionato DPCM è stabilito l'eventuale compenso del Commissario straordinario, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 474. Dispone che il Commissario straordinario di cui al comma 307-quater debba provvedere alla rielaborazione del progetto definitivo, alla definizione del cronoprogramma dei lavori nonché a tutte le iniziative necessarie per l'affidamento, la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura. Agli oneri derivanti dallo svolgimento di tali attività si provvede ai sensi del successivo comma 307-septies. Il Commissario straordinario, altresì, può avvalersi della società ANAS Spa e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 475** autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 307-quater nonché introduce previsioni di carattere procedurale. Pertanto, atteso il carattere ordinamentale, dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 476** dispone che le risorse disponibili a legislazione vigente, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2023, affluiscano alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 474 e siano finalizzate a fronte agli oneri dipendenti dallo svolgimento delle attività di cui al comma 475.

Il **comma 477** inserisce il comma aggiuntivo 2-bis all'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tale comma 2-bis rinfanzia per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del Fondo istituito dal comma 1 del medesimo articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al



fine di estendere fino al 30 marzo 2022 il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono accedere al Fondo per la compensazione dei minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza da Covid-19.

Comma 478 Al fine di assicurare la completa realizzazione della Metro C di Roma Capitale sono necessari 1.200 milioni di euro per il completamento della tratta T2 (dalla stazione Clodio alla stazione Venezia esclusa), 900 milioni di euro per la realizzazione della tratta T1 (da Clodio a Farnesina) e, infine, 100 milioni per l'adeguamento contrattuale necessario per dar conto dei maggiori costi, finalizzato al completamento della tratta T3 Fori Imperiali/ Colosseo, in tempi compatibili con il Giubileo. Con la disposizione in esame sono pertanto autorizzati complessivamente 2.200 milioni per il periodo 2023-2032, finalizzati alla completa realizzazione delle tratte interessate. L'autorizzazione di spesa, riguardante, essenzialmente, nell'insieme, le tratte T1 e T2, è funzionale al riallineamento dello svolgimento delle attività connesse alla progettazione e all'esecuzione dei lavori sulle medesime tratte, che presentano analoghi tempi realizzativi. Si conseguirebbero in tal caso significative sinergie sull'organizzazione dei cantieri, la riduzione dei tempi complessivi di realizzazione delle gallerie, con effetti positivi, in termini finanziari, di minori oneri da riconoscere al Contraente generale, nonché, infine, una mitigazione degli impatti sul trasporto pubblico di superficie. La disposizione precisa che il predetto importo di 2.200 milioni di euro costituisce limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte e che agli eventuali maggiori costi per materiali dovranno provvedere Roma Capitale e Regione Lazio.

Entro il 28 febbraio 2023 il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 dovrà presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. Ai fini dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà riscontrare i dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato, che dovranno essere quindi costantemente e tempestivamente aggiornati.

Commi da 479 a 482. La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il Fondo finanzia interventi per la realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie, definite dall'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario, effettuati da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle unioni di comuni. Si prevede che le modalità di riparto del fondo ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni siano definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; si prevede, altresì, che all'atto della richiesta di accesso al Fondo i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

Comma 483. La disposizione di cui al comma 309 sexies autorizza la spesa complessiva 75 milioni per il periodo 2023-2027, in considerazione del fabbisogno derivante dalla realizzazione di tratte della linea Metropolitana M4. Tale autorizzazione di spesa rappresenta altresì il concorso massimo dello Stato per la copertura degli oneri derivanti da tale intervento. Al fine di una maggiore contezza sui costi complessivi, la norma prevede altresì che venga presentato un quadro completo e aggiornato, riscontrabile anche sui sistemi informativi, dei costi, dei cronoprogrammi degli interventi ancora da realizzare sulla base del quale, con decreto del MIT di concerto con il MEF, si provvede all'assegnazione dei contributi e alla definizione del quadro regolatorio generale. Eventuali risorse non assegnate in relazione al fabbisogno emergente sono versate



all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo avvio opere indifferibili. Al fine di garantire l'implementazione dei sistemi informativi, permettendo la costante verifica dello stato di attuazione dell'investimento, l'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La norma non comporta oneri ulteriori rispetto a quelli esplicitamente autorizzati che costituiscono limite massimo di spesa.

Comma 484. Autorizza la spesa di 75 milioni per il periodo 2023-2027, quale contributo massimo dello Stato, per la realizzazione TRM relativa al nuovo collegamento al nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli, lotto 1, stralci 2 e 3, nonché la fornitura di treni per la linea metropolitana di Napoli. Al fine di una maggiore contezza sui costi complessivi, la norma prevede altresì che venga presentato un quadro completo e aggiornato, riscontrabile anche sui sistemi informativi, dei costi, dei cronoprogrammi degli interventi stato progettuale e dei costi per ciascun intervento. Al fine di garantire l'implementazione dei sistemi informativi, permettendo la costante verifica dello stato di attuazione dell'investimento, l'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La norma non comporta oneri ulteriori rispetto a quelli esplicitamente autorizzati che costituiscono limite massimo di spesa.

Comma 485. La disposizione prevede una riduzione, da 200 a 100 milioni di euro, del versamento che Roma Capitale è tenuta ad effettuare annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, quale contributo al finanziamento del piano di rientro della Gestione Commissariale, con conseguente incremento da 200 a 230 milioni di euro del contributo dovuto per gli anni 2024 e 2025 e a 240 milioni di euro per l'anno 2026.

Comma 486. Prevede che la dotazione del fondo di cui al comma 15 del medesimo articolo 14 è rideterminata in 100 milioni di euro per l'anno 2023, in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 240 milioni di euro per l'anno 2026. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 40 milioni di euro l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il **comma 487** qualifica il collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente (c.d. Ponte sullo Stretto) come infrastruttura prioritaria e di preminente interesse nazionale.

Sul punto si rappresenta che il Ponte sullo Stretto di Messina già dichiarato con la legge n. 1158 del 17.12.1971 "opera di prevalente interesse nazionale", veniva poi anche inserito, con delibera CIPE n. 121 del 2001, nel programma delle opere di "preminente interesse nazionale" ai sensi dell'art. 1 della L. n. 443 del 2001 (infrastrutture strategiche). La disposizione prevede altresì che ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, sono reiterati i vincoli già imposti con l'approvazione del progetto preliminare dell'opera e successivamente prorogati.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 488** dispone la sospensione dei giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione del Ponte.

Dalla disposizione, di carattere procedurale e precettivo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 489**, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Società Stretto di Messina sottoscriva la rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi e nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, a completa tacitazione di ogni diritto e pretesa. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 490** autorizza la Società, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a definire la rinuncia al contenzioso da parte del contraente generale, degli altri soggetti affidatari dei servizi



connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, anche futura, in relazione ai contratti già sottoscritti. Viene previsto espressamente che dalla definizione della rinuncia non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 491** prevede la revoca dello stato di liquidazione della Società Stretto di Messina s.p.a. con effetto dal termine di cui al comma 4, indipendentemente dall'esito delle procedure ivi previste.

Al riguardo si rappresenta che la Società è stata posta in liquidazione con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2013. Con il medesimo decreto è stato altresì nominato, come previsto dalle disposizioni richiamate, il Commissario Liquidatore, entrato in carica in data 14 maggio 2013 e contestualmente sono cessati tutti gli Amministratori.

Successivamente all'apertura della liquidazione, con provvedimento congiunto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12 settembre 2013, inviato anche all'azionista di controllo ANAS S.p.A., sono state emanate apposite linee guida contenente i criteri di svolgimento della liquidazione e di elaborazione del bilancio.

Anche sulla base di tali direttive, il Commissario Liquidatore ha predisposto il "Piano di Liquidazione" concernente anche i criteri di svolgimento della liquidazione ai sensi dell'art. 2487, comma 1, lettera c) del Codice civile, sottoposto all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, che lo ha approvato nella riunione del 12 novembre 2013.

La disposizione prevede altresì che il Commissario liquidatore resti in carico in qualità di Commissario straordinario del Governo per la gestione della Società nelle more della nomina degli organi sociali.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 492** prevede che entro trenta giorni dalla revoca di cui al comma precedente, è convocata l'assemblea dei soci della società per procedere, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, alla nomina degli organi sociali. Dalla nomina degli organi sociali decade il Commissario straordinario di governo.

Il **comma 493** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 da trasferire a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e ad ANAS S.p.A., in proporzione alla quota di partecipazione nella Società Stretto di Messina S.p.A., al fine di sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale. Gli oneri derivanti dalla disposizione trovano parziale copertura mediante la riduzione, per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2023, dell'autorizzazione di cui all'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, iscritta nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul capitolo 7008 "Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del ecc." P.G. 4. Tale riduzione è disposta in sezione II del presente disegno di legge di bilancio.

Commi da 494 a 496. Si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna.

Comma 497. La disposizione sospende, per il biennio 2023-2024, l'aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, prevista dall'articolo 195, comma 3, del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

Trattasi di disposizione da cui non derivano nuovi né maggiori oneri, in quanto l'introito derivante dalle sanzioni ha carattere eventuale e aleatorio, non determinabile ex ante.

Il **comma 498** reca disposizioni di carattere ordinamentale, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 499** finalizza la somma di 324 milioni di euro recati dalla legge n. 234 del 2021 alla copertura finanziaria del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere di cui al d.P.C.M. 26 settembre 2022 con cui è stato definito il piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020. Tale fabbisogno ammonta a complessivi 554,6 milioni di euro, di cui 531,1 milioni di euro



relativi a interventi di cui al DM 7 dicembre 2020 (all. C) e 23,5 milioni di euro su nuovi interventi (all. B). Trattandosi di finalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 500** autorizza la spesa di 400 milioni di euro complessivi, di cui 120 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026 ai fini della copertura del predetto fabbisogno e per ulteriori eventuali opere.

Il **comma 501**, a copertura degli oneri di cui al comma precedente, riconduce la dotazione aggiuntiva del "Fondo avvio opere indifferibili" di cui all'art. 26, comma 7-quater, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, da 1.300 milioni di euro (di cui 900 milioni di euro per interventi PNC e 400 milioni di euro per interventi olimpiadi 2026) a 900 milioni di euro per i soli interventi PNC. Al riguardo, si rappresenta che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha presentato istanza di accesso al predetto Fondo relativamente alle opere olimpiche, per le quali, quindi, non sono state rilevate procedure di affidamento di lavori delle opere avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, con ultimazione delle stesse entro il 31 dicembre 2026 e l'ammontare complessivo delle istanze presentate, rispetto alla dotazione complessiva del predetto Fondo, ha determinato la disponibilità di tale importo.

Il **comma 502** autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per gli anni 2023 e 2024, relativamente alle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a corrispondere la somma massima annua di 14 milioni di euro per consentire lo svolgimento, anche per tali anni, delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 8 maggio 2020, n. 31. Tali somme rientrano nell'ambito della quota già prevista a legislazione vigente dall'articolo 3, comma 11, del predetto decreto-legge n. 16 del 2020, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della sopra citata legge 27 dicembre 2019, n. 160. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo limitata agli stanziamenti annuali già previsti a legislazione vigente, e nell'ambito degli effetti già considerati in termini di indebitamento e fabbisogno, e non pregiudicando la realizzazione degli interventi.

Comma 503. La disposizione autorizza la spesa di 200 milioni per l'anno 2023 al fine di riconoscere alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto **previste all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504**, un contributo volto a mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività.

Il **comma 504** demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2023, la definizione di modalità e termini per l'erogazione del predetto contributo.

Comma 505. **Autorizza la spesa 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, da ripartire tra gli enti proprietari delle strade con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di compensare la riduzione dell'importo riconosciuto agli stessi enti proprietari a titolo di indennizzo per la maggiore usura della strada ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.**

Comma 506. La disposizione, in relazione al rifinanziamento disposto in sezione II del presente disegno di legge di complessivi 1.231 milioni di euro e alla disponibilità di 51,32 milioni di euro già stanziati per l'intervento come indicato nella delibera CIPESS 3/2022, ha ad oggetto la realizzazione del terzo costruttivo dell'intervento "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, sezione internazionale – parte comune italo-francese – sezione transfrontaliera" del valore di 1.274,32 milioni di euro come indicato nella predetta delibera CIPESS 3/2022. È disposta quindi l'adozione di apposita delibera del CIPESS, ai sensi della richiamata normativa concernente lotti costruttivi, su proposta del MIT, entro il 31 marzo 2023.

Il secondo e il terzo periodo prevedono specifici adempimenti a carico del MIT relativamente alla



quantificazione delle risorse dei fondi europei versati alla società Telt sas e alla loro destinazione prioritaria alla copertura finanziaria del fabbisogno residuo dell'intervento ovvero ad altri interventi ferroviari previsti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria Italiana S.p.a.. In tale ultimo caso, le risorse confluiscono al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previo versamento all'entrata del bilancio da parte della società TELT sas.

Il **comma 507** autorizza la spesa complessiva di 750 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 al fine di consentire l'accesso ai contributi dell'Unione europea per finanziare le opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino Lione per l'opera "Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione opere prioritarie" e per l'opera "Adeguamento linea storica Torino-Modane tratta Bussoleno-Avigliana".

Il **comma 508** prevede che i finanziamenti delle suddette opere siano riportati distintamente nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria Italiana S.p.a. e che i contributi che l'Unione europea versa a Rete ferroviaria Italiana S.p.a. per tali interventi sono rifinalizzati nell'ambito del contratto di programma vigente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la medesima società.

Comma 509. L'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini della realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino dell'impianto della funivia di Savona, in ragione dei danni causati da un eccezionale nubifragio, nel mese di novembre 2019, che ha determinato l'abbattimento di due piloni e il grave danneggiamento di altri due, con conseguente interruzione delle attività della funivia, ha previsto la nomina del Provveditore interregionale alle opere pubbliche di Piemonte, Val d'Aosta e Liguria. Viceversa, quale Commissario straordinario con il compito di provvedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di detti interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie Spa.

Il citato articolo 94-bis, ai fini della celere realizzazione di detti interventi, ha autorizzato la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2020.

Nel corso delle attività svolte dal Commissario, a seguito della prima verifica del quadro economico al completamento del progetto definitivo, è emersa la necessità del rifinanziamento dell'intervento.

Con la disposizione di cui alla lettera a) si provvede quindi all'ulteriore finanziamento delle opere finalizzate al ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla Società Funivie S.p.A., autorizzando la spesa di 300.000 di euro per l'anno 2023. In particolare, il rifinanziamento è volto al reintegro delle disponibilità previste nel quadro economico, in considerazione del fatto che la disponibilità originaria è in esaurimento a causa di modifiche apportate dall'impresa appaltatrice nel corso dello sviluppo del progetto esecutivo.

La disposizione, alla lettera b) attribuisce al Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale la qualifica di Commissario straordinario per lo svolgimento delle incombenze ad esso già attribuite in virtù dell'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ai fini dell'affidamento delle attività di esecuzione di lavori per il ripristino della piena funzionalità tecnica della Funivia Savona - San Giuseppe di Cairo. La disposizione non comporta oneri dal momento che viene specificato che al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

Alla lettera c) viene autorizzata, esclusivamente per il periodo di durata dell'incarico commissariale, l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse già stanziati ai sensi dei commi 7-quater e 7-quinquies. Conseguentemente, dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente. Inoltre si introducono disposizioni procedurali in tema di monitoraggio degli interventi in corso di realizzazione e da



realizzare, da effettuarsi sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, prevedendo altresì una ricognizione dei medesimi interventi da parte del Commissario, con indicazione dei costi e dei codici unici di progetto.

Comma 510. La disposizione estende di ulteriori sei mesi (fino al 31 dicembre 2023) le misure in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della provincia di Savona (estensione della cassa integrazione), impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona, in concessione alla società Funivie S.p.a.

L'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e di consentire la ripresa economica dell'area della provincia di Savona, che la regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possa erogare nell'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare (ANF), per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della provincia di Savona, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona, in concessione alla società Funivie S.p.a., in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.

Successivamente, l'articolo 49, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto l'estensione anche per l'anno 2021 dello stesso trattamento e, l'articolo 16, comma 3-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha previsto una ulteriore estensione del citato trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 novembre 2021 al 31 agosto 2022.

Da ultimo, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68, convertito dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2022.

La disposizione in esame prevede la possibilità di riconoscimento da parte dell'INPS, per la durata massima di altri sei mesi (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023), di un'ulteriore indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, in continuità con l'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 94-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020. L'indennità può essere erogata anche in caso di sopravvenuta risoluzione del rapporto di lavoro dovuta alla cessazione della concessione.

All'uopo si rappresenta che in data 8 agosto 2022 è stato emanato il Decreto di revoca della concessione a funivia Spa.

Al contempo, si precisa che la misura è incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e con l'indennità NASPI di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La circolare di riferimento INPS con le istruzioni contabili per il pagamento delle indennità nell'anno 2020 è la n. 121 del 20 ottobre 2020: in essa viene indicato che l'importo medio orario dell'indennità, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, è pari a euro 10,26, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF, e tale costo è quello utilizzato per il calcolo della stima dell'onere di ogni singolo decreto emanato dalla regione Liguria.

Alla data odierna dal monitoraggio amministrativo effettuato dall'INPS risultano contabilizzati da parte dell'Istituto per l'erogazione di tale prestazione un importo complessivo di 844.811 euro di cui 496.481 euro relativi al periodo autorizzatorio 16.11.2020 – 15.11.2021 e 460.971 euro relativi al periodo autorizzatorio 16.11.2021 – 15.11.2021.

Per far fronte a tali prestazioni sono stati stanziati complessivamente oltre 4 milioni di euro.

Si evidenzia a tal fine che la Regione ha già provveduto a trasmettere all'INPS i decreti di



concessione relativi al periodo dal 16/11/2020 al 15/11/2022 per i quali l'Istituto ha già fornito relativa autorizzazione, come da tabella seguente.

I decreti trasmessi alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate hanno finora comportato pagamenti da parte dell'Istituto per un totale, comprensivo di contribuzione figurativa ed ANF, di euro 844.811,12.

All'uopo si precisa che le aziende hanno inviato i dati e sono stati pagati i periodi fino al 30 settembre 2022.

Inoltre, si segnala che in applicazione della decadenza semestrale i periodi fino al 16 novembre 2021 (quello relativo all'art. 94 bis del dl 18/2020) possono essere considerati chiusi determinando un risparmio di spesa definitivo di circa 981.000 mila euro.

Norma	Importo stanziato	durata	periodo autorizzatorio	n. beneficiari	importo autorizzato	importo pagato	Residuo
art 94 bis DL 18/2020	1.500.000,00	12 mesi	16/11/2020-15/11/2021	72	1.479.081,60	498.481,73	980.599,87
art 49 c2 dl 73/2021	1.500.000,00	12 mesi	16/11/2021-15/11/2022	66	1.408.492,80	348.329,39	1.060.163,41
Totale	3.000.000,00				2.887.574,40	846.811,12	2.040.763,28

Alla luce di quanto sopra rappresentato, considerato che dell'anno 2023 il ricorso all'utilizzo di tale prestazione è analogo a quello dell'anno precedente anche in termini di effettivo utilizzo, l'estensione per ulteriori 12 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per un importo complessivo di circa 400.000 euro, non comporta ulteriori oneri in termini di SNF in quanto trova sufficiente capienza nell'ambito delle risorse stanziare a legislazione vigente già trasferite all'INPS e che ne costituisce il limite di spesa. Nella tabella seguente si riporta il dettaglio.



Indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale	EURO	Media mensile (€.)
Monitoraggio amministrativo dell'Inps relativamente al trattamento straordinario di integrazione salariale (causale Funivia Savona - Circolare 121/2020) periodo 16.11.2020 - 15.11.2021	496.481,00	41.373,42
Monitoraggio amministrativo dell'Inps relativamente al trattamento straordinario di integrazione salariale (causale Funivia Savona - Circolare 121/2020) periodo 16.11.2021 - 30.09.2022	348.329,00	33.174,19
TOTALE da monitoraggio amministrativo Inps - periodo 16.11.2020 - 30.09.2022	844.810,00	
Trattamento straordinario di integrazione salariale (causale Funivia Savona - Circolare 121/2020) stima periodo 1.10.2022 - 31.12.2022	99.522,57	33.174,19
TOTALE stima - periodo 1.10.2022 - 31.12.2022	99.522,57	
TOTALE periodo 16.11.2020 - 31.12.2022	944.332,57	
FONDO	Stanziato	
Stanziamiento anno 2020 articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27	1.500.000,00	
Stanziamiento anno 2021 articolo 49, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106	1.500.000,00	
Stanziamiento anno 2021 articolo 16, comma 3-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 155	187.500,00	
Stanziamiento anno 2022 articolo 16, comma 3-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156	1.000.000,00	
Totale risorse stanziate	4.187.500,00	
Risorse residue rispetto a quanto stanziato	3.342.690,00	
Costo proroga 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2023 <i>nota. L'importo della proroga trova ampia disponibilità nell'ambito delle risorse residue già nella disponibilità dell'INPS</i>	398.090,29	66.348,38

Dalla disposizione consegue un maggiore onere in termini di indebitamento netto e fabbisogno valutato in 280.000 euro per l'anno 2023 in termini di maggiori prestazioni per integrazioni salariali alla cui compensazione si provvede mediante la riduzione del fondo per la compensazione degli effetti non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del DL n. 154/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 189/2008.

Il **comma 511** autorizza la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037 per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della S.S. 106 Jonica.

Il **comma 512** rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle tratte – lotti funzionali - da finanziare con le predette risorse, delle modalità di erogazione e dei casi di revoca delle stesse. Il citato decreto



deve essere adottato, entro il 30 aprile 2023, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, che indica, per ciascun lotto, i relativi costi, lo stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché il cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 513. Autorizza la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al fine di consentire il completamento delle operazioni necessarie all'acquisizione al patrimonio statale e alla successiva gestione, tramite la società ANAS Spa, delle infrastrutture viarie di collegamento autostradale di competenza della regione Abruzzo.

Comma 514. La disposizione autorizza la spesa complessiva di 400 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027, per la realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 e 2016 ulteriori rispetto agli investimenti programmati con ordinanza del Commissario straordinario sisma 2016 del 16/12/2021, n. 1, relativi agli interventi del Piano complementare di cui al decreto-legge 59/2021, specificatamente nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilità", Linea di intervento 4, intitolata "Investimenti sulla rete stradale statale"

Il **comma 515** autorizza la spesa complessiva di 300 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026 per il potenziamento, la riqualificazione e l'adeguamento della SS4 Salaria.

Il **comma 516** demanda a un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2023, l'individuazione delle tratte da finanziare con le risorse di cui al comma 1, le modalità di erogazione e i casi di revoca delle stesse. Tale decreto interministeriale è preceduto dalla presentazione, a cura del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario.

L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 517. La disposizione autorizza la spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2023 in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la progettazione della linea Chiasso-Monza lungo il corridoio europeo Reno-Alpi, anche con riferimento al conseguimento di finanziamenti europei.

Il comma 518 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2023 per far fronte all'incremento del costo del "Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese" previsto dalla delibera del CIPE n. 81 del 22 dicembre 2017, nell'ambito del Progetto unico Terzo Valico dei Giovi – Nodo ferroviario di Genova, di cui all'articolo 4, comma 12-septies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Il **comma 519** autorizza la spesa complessiva di 700 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 da destinare alla realizzazione del progetto denominato "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera" L. n. 108/21 ex D.L. n. 77/21 art. 44, Allegato IV. Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera – dalle sorgenti alla Centrale di Salisano" al fine di migliorare l'approvvigionamento idrico della Città Metropolitana di Roma. L'intervento risulta funzionale e complementare a quelli già finanziati nell'ambito del PNRR misura M2C4 - I4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 dicembre 2021. Alla copertura finanziaria



dell'intervento concorrono risorse di ACEA Ato 2 spa attraverso il sistema tariffario.

Il **comma 520** rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2023, l'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma precedente, le modalità di erogazione e i casi di revoca delle stesse, previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è comunque subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 521. Assegna alla regione Calabria un contributo straordinario di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da ripartire per una quota di 5 milioni di euro tra i comuni della regione medesima, per la realizzazione di opere pubbliche.

Commi 522 a 525. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede tra i propri obiettivi il rafforzamento dei poteri di Antitrust enforcement e dei poteri di regolazione settoriale. In particolare, è previsto il consolidamento dei poteri delle Autorità nazionali di regolazione, tra cui è espressamente menzionata l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), disponendo che ne deve essere assicurata l'indipendenza strutturale e funzionale.

In quest'ottica, si ritiene necessario prevedere un incremento della dotazione organica dell'ART di ulteriori 30 unità di personale di ruolo a tempo indeterminato. Tale ampliamento, da effettuarsi a partire dal 2023, risponde alle previste esigenze di consolidamento dei poteri di ART che richiedono il pieno esercizio da parte dell'Autorità delle proprie competenze nel vasto mercato del trasporto, i destinatari della cui attività, anche sulla base dei recenti arresti giurisprudenziali, includono, oltre ai gestori delle infrastrutture, le categorie degli operatori economici del settore, tra i quali i vettori aerei, gli operatori del trasporto su strada e della logistica, gli operatori marittimi.

A tale riguardo, l'attuale dotazione organica, prevista in 120 unità, non risulta del tutto adeguata al potenziamento dell'esercizio delle funzioni intermodali riferibili all'intero mercato del trasporto, anche in vista delle attività correlate alla realizzazione del PNRR, che comporterà per l'Autorità di regolazione dei trasporti l'onere di accompagnare con la propria attività di vigilanza e regolazione lo sviluppo del settore nel contesto post-pandemico, sostenuto dal concreto utilizzo degli ingenti investimenti previsti per il settore; inoltre, si segnala che detto incremento risulterebbe funzionale anche all'attivazione da parte dell'Autorità di procedure semplificate non giurisdizionali, anche in forma telematica, a tutela degli utenti del settore dei trasporti.

Data l'autonomia amministrativo-contabile di cui l'Autorità gode ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'attuazione della previsione normativa postula che vengano apportate, negli atti interni, le corrispondenti modifiche alla dotazione organica.

L'Autorità provvede al reclutamento di detto personale nel rispetto dell'art. 22, comma 4, del decreto-legge n. 90/2014 che prevede la gestione delle procedure concorsuali di reclutamento del personale in forma coordinata tra le Autorità indipendenti. Le procedure di reclutamento saranno attuate nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Autorità.

Il relativo onere grava sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, ossia mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità ha concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del bilancio dell'Autorità. Per previsione di legge, tale contributo può essere fissato in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante



dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è comunque effettuato, sempre per espressa previsione di legge, in modo tale da evitare duplicazioni di contribuzione. Attualmente, con riferimento all'anno 2022, il contributo è fissato allo 0,6 per mille, con soglia di esenzione dal versamento per contributi pari od inferiori ad euro tremila (DPCM del 14 gennaio 2022).

Le 30 unità sono ad incremento dell'attuale pianta organica, ad oggi pari, quanto all'organico di diritto, a 120 unità, di cui 9 non nella disponibilità dell'Autorità in quanto destinatari di provvedimenti di comando (8 unità in comando obbligatorio, 1 unità in comando presso altra amministrazione). La misura viene comunque attuata nel rispetto della previsione di legge sopra richiamata e del principio di stretta correlazione dell'aliquota annuale al fabbisogno previsto per l'anno di riferimento. Infatti, il fabbisogno incrementato della maggiore spesa annua per le 30 unità di personale aggiuntivo, nell'ipotesi di articolazione nelle diverse aree e livelli come configurata nella tabella sottostante, quantificabile in circa 2,7 milioni di euro e sino a 3,6 nell'arco dei prossimi 10 anni, risulta ampiamente compatibile con il limite dell'aliquota dell'1 per mille fissata dalla legge.

Alla luce della disciplina interna applicabile, l'attuazione dell'ampliamento sopra descritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, produce, nel primo anno, le previsioni di spesa (lordo amministrazione) di cui alla tabella A, che individua sinteticamente le diverse componenti della retribuzione.

Nella tabella B viene invece indicata la dinamica dell'incremento dei costi, dipendenti dall'attuazione della misura, per il periodo 2023-2032.

Tabella A

Nuove unità	Area	Qualifica	Livello	Retribuzione annua	Oneri previdenziali	IRAP	IFR annua	Totale lavoratore	Totale incremento
1	Dirigente	Direttore	9	126.424,72	31.100,24	10.746,02	18.644,22	186.914,19	186.914,19
11	Funzionario	Funzionario II	18	73.223,68	18.013,02	6.224,01	10.798,59	108.259,31	1.190.852,41
11	Funzionario	Funzionario III	6	57.279,27	14.090,70	4.868,74	8.447,21	84.685,92	931.545,12
7	Operativo	Assistente	17	40.248,76	9.901,20	3.421,14	5.935,65	59.506,75	416.547,25
	2.725.858,97	di cui:							

retribuzioni	oneri riflessi
1.843.697,49	882.161,48

Tabella B

PREVISIONE DI SPESA PER INCREMENTO PIANTA ORGANICA

		COSTO ANNUO IN €									
I D	QUALIFICAZIONE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	DIRIGENTE	186.914,19	190.377,49	195.122,17	199.942,71	204.840,14	209.815,53	214.871,53	220.108,52	225.221,80	233.390,94
2	FUNZIONARIO	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12



3	FUNZIONARI O	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
4	FUNZIONARI O	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
5	FUNZIONARI O	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
6	FUNZIONARI O	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
7	FUNZIONARI O	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
8	FUNZIONARI O	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
9	FUNZIONARI O	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
10	FUNZIONARI O	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
11	FUNZIONARI O	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
12	FUNZIONARI O	108.259,31	111.970,18	114.864,18	124.053,06	127.584,54	131.174,26	136.494,11	140.221,04	144.007,23	147.855,12
13	FUNZIONARI O	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
14	FUNZIONARI O	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
15	FUNZIONARI O	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
16	FUNZIONARI O	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
17	FUNZIONARI O	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
18	FUNZIONARI O	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
19	FUNZIONARI O	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
20	FUNZIONARI O	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
21	FUNZIONARI O	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
22	FUNZIONARI O	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
23	FUNZIONARI O	84.685,92	86.663,51	88.679,85	91.408,17	94.581,97	97.810,11	101.091,76	104.430,88	108.375,93	111.278,28
24	OPERATIV O	59.506,75	61.394,74	63.672,76	65.988,66	68.346,07	70.742,46	73.183,12	75.663,91	78.185,38	80.751,35
25	OPERATIV O	59.506,75	61.394,74	63.672,76	65.988,66	68.346,07	70.742,46	73.183,12	75.663,91	78.185,38	80.751,35
26	OPERATIV O	59.506,75	61.394,74	63.672,76	65.988,66	68.346,07	70.742,46	73.183,12	75.663,91	78.185,38	80.751,35
27	OPERATIV O	59.506,75	61.394,74	63.672,76	65.988,66	68.346,07	70.742,46	73.183,12	75.663,91	78.185,38	80.751,35
28	OPERATIV O	59.506,75	61.394,74	63.672,76	65.988,66	68.346,07	70.742,46	73.183,12	75.663,91	78.185,38	80.751,35
29	OPERATIV O	59.506,75	61.394,74	63.672,76	65.988,66	68.346,07	70.742,46	73.183,12	75.663,91	78.185,38	80.751,35
30	OPERATIV O	59.506,75	61.394,74	63.672,76	65.988,66	68.346,07	70.742,46	73.183,12	75.663,91	78.185,38	80.751,35
TOTALE ANNUO		2.725.858,94	2.805.111,30	2.879.815,85	3.031.936,83	3.127.094,35	3.223.840,79	3.340.598,01	3.440.926,96	3.548.734,22	3.649.117,71

Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.403.818 per l'anno 2023, euro 1.444.633 per l'anno 2024, euro 1.483.106 per l'anno 2025, euro 1.561.448 per l'anno 2026, euro 1.610.455 per l'anno 2027, euro 1.660.279 per l'anno 2028, euro 1.720.409 per l'anno 2029, euro 1.772.078 per l'anno 2030, euro 1.827.599 per l'anno 2031 e euro 1.879.297 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

Comma 526 La norma dispone, a decorrere dal 2024, un incremento di 200 milioni di euro dei limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità, per la definizione della specifica indennità ivi prevista.



Comma 527 Agli oneri complessivi derivanti dalla norma, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Comma 528 La disposizione proroga al 31 dicembre 2024 il termine attualmente previsto al 31 dicembre 2023 per l'espletamento delle procedure inerenti l'ulteriore forma di stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario di cui all'art. 1, comma 268, lett. b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché proroga al 31 dicembre 2023 il termine attualmente previsto (30 giugno 2022) per il conseguimento dei requisiti utili ai fini della predetta procedura di stabilizzazione.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che tale procedura può essere attivata in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nei limiti di spesa consentiti dall'articolo 11, comma 1 del decreto-legge n. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

Comma 529 Finanziamento per il rafforzamento e l'estensione a livello regionale e locale di programmi efficaci per il contrasto dell'Antimicrobica-resistenza (AMR) e delle infezioni correlate all'assistenza (ICA)

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle morti evitate, dei costi sostenuti e dei risparmi ottenuti per il nostro Paese, per ciascuno dei programmi definiti come "soluzioni ottimali" dall'OCSE:

Tabella 1 - Morti evitate, dei costi sostenuti e dei risparmi ottenuti per il nostro Paese, per ciascuno dei programmi definiti come "soluzioni ottimali" dall'OCSE

Programma	Vite salvate ogni anno	Costo per anno (milioni di euro)	Ritorno per ogni euro investito
Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali ¹	7120	210	2,4
Programmi di stewardship ²	6660	112	1,5
Programmi di igiene in strutture sanitarie ³	6700	42	0,7
Uso della "prescrizione ritardata" (post-datata) ⁴	1900	4	0,7
Campagne di informazione ⁵	1120	1,4	0,8
Uso di test diagnostici rapidi ⁶	2980	113	0,1

Nelle tabelle seguenti è riportato il prospetto del finanziamento ipotizzate per i primi 3 anni di attività per il parziale rimborso alle Regioni delle spese sostenute per la conduzioni di interventi per il contrasto dell'AMR, suddivise per macro-aree di attività e considerando solo gli interventi che hanno mostrato il miglior rapporto costo beneficio anche in termini economici: Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali, Programmi di stewardship, Programmi di igiene in strutture sanitarie, Campagne di informazione.

La spesa per ciascun intervento è stata calcolata considerando il costo ipotizzato dall'OCSE per ogni intervento realizzato nel nostro Paese e la quota di finanziamento richiesta/proposta con la presente relazione, facendo, quindi, una proporzione.

Tabella 2- I anno (2023)

Voce di spesa	Costo/anno (milioni di euro)
Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali	22,99



Programmi di stewardship	12,26
Programmi di igiene in strutture sanitarie	4,60
Campagne di informazione	0,15
Totale	40,00

Tabella 3 - II anno (2024)

Voce di spesa	Costo/anno (milioni di euro)
Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali	22,99
Programmi di stewardship	12,26
Programmi di igiene in strutture sanitarie	4,60
Campagne di informazione	0,15
Totale	40,00

Tabella 4 - III anno (2025)

Voce di spesa	Costo/anno (milioni di euro)
Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali	22,99
Programmi di stewardship	12,26
Programmi di igiene in strutture sanitarie	4,60
Campagne di informazione	0,15
Totale	40,00

Comma 530 Per la realizzazione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Comma 531 Al fine di dare attuazione alla linea progettuale, prevista nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e alla terapia delle malattie tumorali e del diabete, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore degli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della rete oncologica del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T, nonché di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a favore agli IRCCS della rete cardiovascolare del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare.

Commi 532 e 533 La disposizione intende riconoscere a regime in favore delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale un livello di remunerazione aggiuntivo, in analogia con quanto già disposto in via sperimentale, dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2022, dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 2021, n. 69. La misura di tale remunerazione è stabilita con decreto interministeriale, nel limite di 150 milioni di euro su base annua, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Comma 534 La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trova copertura a valere sulle risorse di cui all'*articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il cui utilizzo viene annualmente stabilito dal Ministero della salute.*

Comma 535 La disposizione stabilisce un adeguamento del livello del finanziamento del SSN pari a 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Comma 536 La disposizione è volta ad autorizzare la spesa di 650 milioni di euro per l'anno 2023, a cura del Ministero della salute, per l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 per l'anno 2023 e di farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. L'importo della spesa, pari a 650 milioni di euro per i primi 5 mesi dell'anno 2023 è stato stimato in considerazione del costo dei farmaci e delle dosi di vaccino prodotte dalle aziende farmaceutiche per le quali sono già stati assunti impegni a livello comunitario, nell'ambito delle procedure centralizzate gestite dalla Commissione Europea.

Comma 537. La disposizione prevede che le risorse di cui all'*articolo 17, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, all'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 1, commi 355 e 356 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, si intendono comprensive della quota da destinare a decorrere dall'anno 2023, al trattamento economico accessorio del personale interessato, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7, della legge 14 ottobre 1999 n. 362 e successive modificazioni.*

Pertanto, la disposizione non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 538 La disposizione modifica l'*articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prevedendo che il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia è stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.*

Comma 539 La disposizione prevede l'incremento del fondo per i *test di Next-Generation Sequencing*, istituito ai sensi dell'*articolo 1, comma 684, della legge 234/2021, per un importo pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.*

Commi 540 e 541. Il comma 540, prevede che le entrate regionali di cui al *payback* relativo agli anni 2020 e 2021 possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2022, anche se le aziende farmaceutiche hanno presentato ricorso avverso le determinazioni dell'Agenzia italiana del farmaco che hanno stabilito l'entità del *pay-back*. La disposizione prevede, comunque, che nel caso di eventuale esito sfavorevole dei ricorsi per le pubbliche amministrazioni, le minori entrate saranno compensate a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard* dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito. Allo stato, si fa comunque presente che le sentenze di primo grado e di appello sono state tutte favorevoli alla parte pubblica.

Il comma 541 dispone, in analogia con quanto già stabilito dall'*articolo 1, comma 284 della legge 234/2021, che l'incremento dei tetti di spesa farmaceutica introdotto dall'articolo 1, comma 281 della medesima legge 234/2021, si applichi esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che hanno provveduto all'integrale pagamento del payback dell'anno 2021, senza riserva.*

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 542 La disposizione interviene sul regime di erogazione per cassa del finanziamento alle università per il trattamento economico dei medici specializzandi.



Attualmente il valore di erogazione in via anticipata del finanziamento dell'anno accademico di riferimento (nelle more dell'adozione del DPCM che fissa il livello del finanziamento di ciascun ateneo sulla base dei costi effettivi sostenuti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368) è parametrato sull'ultimo DPCM adottato, riferito dunque ad un anno accademico precedente, e nella misura massima dell'80% di tale valore per ciascun ateneo.

La presente disposizione ha l'obiettivo di aggiornare il livello dei trasferimenti per cassa al valore del finanziamento di competenza dell'anno accademico di riferimento. Allo scopo la disposizione da un lato incrementa la percentuale da applicarsi (portandola dall'attuale 80 per cento al 90 per cento) e dall'altro introduce come secondo possibile parametro di riferimento la definizione di un valore provvisorio di finanziamento, da definirsi con decreto del Ministero dell'università e della ricerca sulla base dei più recenti dati disponibili, ancorché provvisori. La disposizione introduce altresì una clausola di recuperabilità o compensazione, ove necessario sulla base dei dati di consuntivo, anche a valere su finanziamenti di esercizi differenti (esercizi successivi o anche precedenti, in caso di erogazione di saldi di anni pregressi). Permane, ai fini delle compatibilità finanziarie, il riferimento al finanziamento di competenza dell'esercizio già previsto dal vigente comma 3 dell'articolo 9-undecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

Per quanto rappresentato, dalla disposizione non derivano nuovi, né maggiori oneri per la finanza pubblica, restando le erogazioni di cassa nei limiti delle disponibilità del bilancio statale.

Comma 543 La disposizione estende agli anni 2025, 2026 e 2027 la disposizione di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 147/2013, in materia di finanziamento in favore dei policlinici universitari, determinando oneri pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027

Comma 544 La proposta in esame è diretta a prevedere che per l'anno 2022 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sia pari allo 0,40 per cento delle predette risorse. Dal punto di vista finanziario la proposta risulta neutrale in quanto è stabilito che la sua entrata in vigore avvenga antecedentemente al riparto alle regioni del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e, pertanto, non risulta necessario riadottare o comunque integrare il sopra indicato riparto per l'anno 2022.

Commi da 545 a 547 Al fine di provvedere a interventi infrastrutturali dei presidi ospedalieri e delle strutture sanitarie pubbliche delle aziende ospedaliere delle province di Latina e di Frosinone, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

È altresì previsto che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento degli interventi edilizi di cui al comma 545 e per l'erogazione dei relativi contributi. 547. Il decreto dovrà essere adottato entro il 31 marzo 2023.

Agli oneri derivanti dal comma 545, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7.

Comma 548. L'esigenza della norma discende dalla necessità di raggiungere il target europeo del PNRR poiché per le riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria per migliorare i risultati educativi, da adottare entro il 31 dicembre 2022 con norma primaria, della Missione 4 "Istruzione e ricerca" – componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università", gli *operational arrangements* richiedono il seguente elemento chiave: "*iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione in tutti i cicli scolastici, dall'asilo nido alla scuola secondaria di secondo grado, con l'obiettivo di incentivare le iscrizioni ai curricula STEM terziari, in particolare per le donne.*"



In particolare, i commi da 548 a 551 rispondono all'esigenza di rafforzare l'attenzione e l'impegno del Ministero rispetto alle competenze STEM, digitali e alle metodologie didattiche innovative, necessarie per soddisfare la milestone del PNRR e raggiungere, conseguentemente, il traguardo prefissato dal PNRR Missione 4 "Istruzione e ricerca" – C1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università", vale a dire "iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione in tutti i cicli scolastici, dall'asilo nido alla scuola secondaria di secondo grado, con l'obiettivo di incentivare le iscrizioni ai curricula STEM terziari, in particolare per le donne."

Il comma 548 recepisce quanto previsto dall'*operational arrangement*.

Commi da 549 - 550. Vengono indicate le misure finalizzate alla promozione delle materie STEM in relazione ad altri interventi già adottati dal Ministero. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 551. Viene previsto alla lettera a) la definizione da parte del Ministero entro il 30 giugno 2023 di linee guida per l'introduzione nel PTOF e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia del sistema integrato "zerosei" di azioni dedicate al rafforzamento nei curricula dello sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche legate agli specifici campi di esperienza e dell'apprendimento delle discipline STEM. Alla lettera b) si prevede la promozione di azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione, volte ad incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse. Dette azioni sono da svolgersi soprattutto in occasione della "Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza" istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'11 febbraio di ogni anno sulla base Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 22 dicembre 2015.

Con la lettera c) il Ministero promuove la creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM e delle competenze digitali, nonché per lo sviluppo di una didattica innovativa anche mediante la condivisione di buone pratiche.

Le iniziative sono da ricomprendersi nel novero di azioni già intraprese dal Ministero dell'istruzione e del merito e che vengono già svolte regolarmente. In tale ambito, infatti, si richiamano l'"Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM" (prot. n. 10812 del 13 maggio 2021) e il **successivo decreto del Ministro dell'istruzione n. 224 del 22 luglio 2021, con cui il Ministero ha stanziato risorse per il Piano Nazionale Scuola Digitale per le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione e per i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), per la realizzazione di spazi laboratoriali e per l'acquisto di strumenti digitali per l'insegnamento delle STEM. Inoltre, viene in rilievo l'iniziativa "Il mese delle Stem", avviata dal Ministero in collaborazione con il Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio, nata con l'obiettivo di promuovere le discipline STEM nelle scuole di ogni grado, di cui alla circolare ministeriale 7 marzo 2022. Inoltre, in occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna, da 3 edizioni il Ministero bandisce il "concorso STEM: femminile plurale" che intende favorire una riflessione sulla presenza delle donne nelle discipline STEM. Nello stesso ambito, si ricorda anche il Piano nazionale per l'educazione al rispetto e la relativa campagna di sensibilizzazione "Rispetta le differenze" che, partendo dall'articolo 3 della Costituzione, vuole affermare con forza l'uguaglianza tra tutte le studentesse e gli studenti e il rispetto delle loro differenze. La previsione, pertanto, intende rafforzare la finalizzazione dell'impegno e dell'attenzione del Ministero delle imprese e del made in Italy delle competenze STEM, con particolare riguardo alle studentesse, nello svolgimento di attività già intraprese a livello ministeriale.**

Con l'introduzione, della lettera c-bis) vengono promosse iniziative, anche in orario extrascolastico, rivolte agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, per incentivare l'apprendimento delle discipline STEM e delle competenze digitali. A tali attività si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440 del 1997, senza,



pertanto, comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. poiché si realizzano con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

La lettera c-ter), a conferma dell'importanza di dette discipline, promuove la stipula di protocolli di intesa con le Regioni per il riconoscimento delle borse di studio per gli studenti che decidano di intraprendere percorsi di studio, formazione e ricerca nelle discipline in argomento e nel campo del digitale e non determina, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica giacché si limita a favorire da parte del Ministero dell'istruzione e del merito la stipula di protocolli d'intesa con le Regioni per promuovere il riconoscimento di borse di studio nelle discipline STEM e nel settore del digitale.

La lettera c-quater), riconosciuto il valore di tali materie, altresì, per l'accesso al mondo del lavoro, prevede iniziative per incentivare l'acquisizione di competenze STEM e digitali, anche all'interno dei percorsi di istruzione per gli adulti, anche con il ricorso a metodologie didattiche innovative. A tali attività si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440 del 1997, senza, pertanto, comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché si realizzano con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Comma 552. Il presente comma dispone che le misure previste dal comma 551 siano ricomprese nell'ambito degli investimenti PNRR: 1.4 "riduzione dei divari territoriali", 1.5 "ITS", 2.1 "Didattica digitale integrata" e 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi", dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito. Con riguardo agli investimenti PNRR, infatti, le attività STEM potranno essere realizzate nelle istituzioni scolastiche grazie a quota parte dell'Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" e a quota parte dell'Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" per l'orientamento alle materie STEM. In particolare, nell'ambito dell'investimento 1.5, si fa presente che per sua stessa natura esso, in quanto rivolto al potenziamento degli ITS, ha la funzione di promuovere le competenze STEM nell'ambito della filiera tecnico professionale e, al riguardo, nell'ambito della sua attuazione – ancora in fase di elaborazione – si prevede la promozione della partecipazione femminile con iniziative mirate, a valere sulle risorse del PNRR. Inoltre, per quanto riguarda le politiche di coesione, nella nuova programmazione PON 2021-2027 sono state previste risorse per progetti e attività per lo sviluppo e il potenziamento delle materie STEM nelle scuole, in attuazione di quanto previsto dalle Raccomandazioni del Consiglio europeo relative alle competenze chiave (2018/C 189/01). Gli stanziamenti di bilancio presenti nello stato di previsione del Ministero per finanziare iniziative coerenti con la promozione di attività "STEM" sono iscritti sui capitoli di bilancio 8107 e 4007, assegnati alla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale. Per l'anno 2023, in aggiunta agli stanziamenti anzidetti del PNSD verranno rese disponibili risorse a valere sui capitoli di bilancio destinati alle attività progettuali per le istituzioni scolastiche previste dal Fondo di ampliamento dell'offerta formativa (ex legge n. 440/1997) per un importo complessivo pari a 2 milioni di euro.

Comma 553. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 548 a 552 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come garantito dalla clausola di neutralità finanziaria prevista al presente comma.

Comma 554. La disposizione è volta ad assicurare piena ed efficace attuazione alla riforma del sistema di orientamento prevista dal PNRR. L'inserimento di percorsi strutturati per l'orientamento nelle istituzioni scolastiche è già previsto a legislazione vigente, tuttavia, per conseguire gli obiettivi PNRR, si rende necessario adeguare e meglio precisare quanto già stabilito dall'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 21 del 2008. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per l'attuazione di tali misure, infatti, si prevede che le istituzioni scolastiche possano utilizzare gli strumenti di flessibilità didattica e organizzativa previsti dal d.P.R n. 275 del 1999, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89. D'altronde, la trasversalità delle attività di orientamento non richiede incrementi o modifiche all'organico del personale scolastico. Nelle ultime tre classi delle scuole secondarie di secondo grado, per le quali



l'inserimento dei percorsi per l'orientamento negli ultimi tre anni di corso è già disposto a legislazione vigente, infatti, si prevede la possibilità di inserire tali attività anche nei PCTO. Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, la normativa attualmente in vigore già prevede tali percorsi per le classi terze. La disposizione, pertanto, estende le misure in argomento alle classi prime e seconde, nonché al primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado, prevedendo la possibilità di ricomprenderle anche all'interno di progetti già avviati dalla stessa istituzione scolastica, come nel caso di progetti PON per la Scuola o progetti finanziati a valere sui fondi della ex legge n. 440 del 1997.

A partire dall'anno scolastico 2023/2024, nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, viene specificato poi che le attività di orientamento consistono in moduli curriculari anche superiori a trenta ore da inserire anche nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO). Nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, le attività citate consistono in moduli da svolgere in orario curricolare o extracurricolare, anche all'interno di progetti già in essere nell'istituzione scolastica. In particolare, le ore svolte in orario curricolare non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto si svolgono nell'ambito dell'orario ordinario con gli strumenti di flessibilità già previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui le ore siano extracurricolari, le stesse potranno trovare copertura mediante una integrazione di risorse nazionali (ex legge 440/1997, quota parte delle risorse finanziarie di cui al fondo per la valorizzazione del personale scolastico istituito ai sensi del comma 354 della presente legge che ammonta complessivamente a 150 milioni di euro per il 2023) e risorse della programmazione PON 2021-2027 relativamente alle azioni dedicate all'orientamento ovvero risorse del PNRR soprattutto con riferimento all'Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi", che prevede percorsi di orientamento STEM, e all'Investimento 1.4 relativo al contrasto alla dispersione scolastica che prevede percorsi formativi di orientamento, mentoring e tutoraggio.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto in ogni caso a tali attività si dovrà provvedere nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa.

Comma 556. La disposizione specifica i termini per l'adozione dei decreti attuativi della riforma della Scuola di alta formazione istituita ai sensi dell'art. 16-bis del d.lgs. n. 59/2017, in particolare fissa le date entro le quali si deve procedere alle nomine del Presidente della Scuola di Alta formazione dell'istruzione, del Direttore Generale e del Comitato Scientifico internazionale. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 557. La norma si configura ad invarianza di spesa, sulla base di quanto di seguito specificato. Nell'ottica di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica e superare i parametri imposti attualmente dall'articolo 19, commi 5 e 5-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo i quali è attribuito un dirigente scolastico (DS) e un direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) titolari solo alle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni (400 nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche), rimanda ad un decreto interministeriale (DI), del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il **31 maggio** dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento, contenente i criteri per la definizione del contingente organico dei DS e dei DSGA che tenga conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la Riforma 1.3 prevista dal M4C1 del PNRR e della necessità di salvaguardare alcune specificità territoriali, nonché la sua distribuzione tra le Regioni.

Sulla base di tale DI le Regioni provvederanno, entro il 30 novembre di ciascun anno, al dimensionamento della rete scolastica sulla base del limite di contingente individuato e loro assegnato dal DI che tiene conto della necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità



linguistiche.

Per consentire l'entrata in vigore dall'a.s. 2024/2025 del nuovo meccanismo previsto con le disposizioni in esame, il primo schema di DI dovrà essere trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza Unificata entro il **15 aprile 2023** ai fini del raggiungimento dell'Accordo e della successiva adozione del decreto interministeriale entro il **31 maggio 2023**. Le Regioni, sulla base dei parametri e del contingente individuati dal decreto di cui al primo periodo provvedono autonomamente alla organizzazione della rete scolastica entro il 30 novembre 2023.

Laddove il suddetto DI non venisse adottato in tempi utili, il contingente nazionale di dirigenti scolastici e di direttori dei servizi generali e amministrativi è individuato con Decreto interministeriale MIM/MEF entro il **30 giugno** dividendo per un coefficiente, comunque non inferiore a 900 e non superiore a 1000, il numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, su base regionale, in attuazione delle previsioni del PNRR Milestone M4C1 – Riforma 1.3 di cui sopra, integrato dal fattore correttivo dipendente dalla densità degli abitanti per Km² e tenendo conto della presenza di comuni montani, delle piccole isole e di aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Si è intervenuti sull'algoritmo di calcolo introducendo un fattore incrementale per i primi 7 anni di applicazione della norma secondo i valori indicati nell'ultima colonna della tabella 3. Inoltre, è stato introdotto un coefficiente perequativo per garantire, nell'a.s. 2024-2025, a tutte le Regioni un numero di sedi di dirigenza non inferiore a quello previsto mediante l'applicazione del parametro dimensionale 600(400).

Il contingente organico dovrà essere determinato complessivamente a livello nazionale entro i limiti individuati ai sensi del secondo periodo, quindi pari ad un massimo di 7.461 istituzioni scolastiche individuate nella stima di cui alla Tabella 4, in ogni caso non superiore alle 7.519 istituzioni scolastiche normodimensionate individuate con parametro 600/400 per l'a.s. 2022/2023 (DM n. 104 del 26 aprile 2022) ai sensi del successivo comma 5-sexies.

Il contingente predetto è ripartito successivamente, per ciascun ufficio scolastico regionale, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito.

Comma 558. Le eventuali economie derivanti dall'applicazione della nuova disciplina confluiscono in un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. I risparmi di spesa, utilizzabili per incrementare il Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto anche con riferimento alle indennità destinate ai DSGA, il Fondo "Buona Scuola" e gli stanziamenti per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico vengono accertati, resi disponibili e ripartiti annualmente mediante adozione di un decreto annuale del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Inoltre, confluiranno sul medesimo Fondo anche le eventuali economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge di bilancio n. 178/2020, previo accertamento operato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare, l'articolo 1, comma 978, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 1 comma 343 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 prevede che *"Per gli anni scolastici 2021/ 2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche. Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento*



di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi”

Per l'attuazione del comma 978, con il successivo comma 979 è autorizzata la spesa di:

13,61 milioni di euro annui per l'anno 2021

40,84 milioni di euro per l'anno 2022

45,83 milioni di euro per l'anno 2023

37,2 milioni di euro per l'anno 2024

Tenuto conto che l'applicazione del comma 978 non incrementa le facoltà assunzionali né autorizza ad assumere a tempo indeterminato, gli ulteriori incarichi di dirigenza resi disponibili in via transitoria dalla norma possono essere conferiti esclusivamente come incarichi aggiuntivi di reggenza. Considerato che le risorse stanziare dal comma 979 sono state quantificate assumendo il dato stipendiale, sia per il dirigente scolastico che per il DSGA, riferito alla sede di titolarità e non a quella di reggenza, risultano delle economie. Tali economie potranno essere destinate al fondo previo accertamento da operarsi con apposito decreto MIM/MEF.

Il Fondo è alimentato esclusivamente con i risparmi accertati a seguito del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito con il Ministro dell'economia e delle finanze.

A titolo esemplificativo si riporta di seguito una ipotesi di stima della minor spesa conseguente alla riduzione di organico per effetto dell'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 5-quinquies dell'articolo sulla base delle ipotesi che seguono.

Le proiezioni dei dati demografici per i prossimi anni rilevano una costante riduzione del numero della popolazione residente. Calcolata l'incidenza media, riferita agli anni dal 2016 al 2021, degli alunni presenti in Anagrafe Nazionale degli studenti sulla popolazione 3-18 anni, è stata applicata alle proiezioni della popolazione residente 3-18 per i prossimi anni - fonte ISTAT (2023-2034).

Tabella 1 – *incidenza regionale media alunni/popolazione residente 3-18*

REGIONE	Incidenza media (2016-2021) Alunni/Popolazione residente 3-18
Abruzzo	95,2%
Basilicata	98,9%
Calabria	95,7%
Campania	91,2%
Emilia-Romagna	85,9%
Friuli-Venezia-Giulia	90,0%
Lazio	86,1%
Liguria	88,5%
Lombardia	78,8%
Marche	97,1%
Molise	97,1%
Piemonte	87,9%
Puglia	95,7%
Sardegna	96,1%
Sicilia	93,7%
Toscana	92,8%
Umbria	96,0%
Veneto	81,3%

Tabella 2 – *proiezione regionale popolazione residente 3-18*

Fonte ISTAT: "Previsioni della popolazione - Anni 2020-2070", disponibile al sito http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_PREVDEMI



Proiezioni popolazione residente 3 - 18												
REGIONE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Abruzzo	170.248	167.171	164.157	161.384	158.523	155.430	152.683	149.645	146.906	144.235	141.998	139.830
Basilicata	69.998	68.283	66.853	65.016	63.550	62.031	60.634	59.423	58.350	57.242	56.441	55.570
Calabria	265.661	260.858	255.845	250.325	245.573	240.897	236.427	232.197	228.499	224.842	221.433	217.893
Campania	875.557	856.318	838.862	818.475	801.135	785.417	770.804	758.017	747.200	737.161	729.068	721.621
Emilia-Romagna	623.295	615.685	608.874	597.407	587.649	577.730	567.394	557.668	548.277	541.705	535.479	530.279
Friuli Venezia Giulia	145.251	142.412	139.873	136.882	133.812	131.737	129.530	127.804	126.338	125.500	124.678	124.215
Lazio	808.773	794.944	779.381	762.770	746.332	730.662	715.919	701.878	689.696	677.472	668.076	659.614
Liguria	181.968	178.931	175.512	172.209	169.254	166.171	163.499	161.490	160.120	158.718	157.939	157.247
Lombardia	1.450.149	1.428.814	1.405.885	1.380.273	1.355.542	1.330.420	1.305.525	1.282.939	1.263.736	1.247.128	1.234.439	1.223.990
Marche	203.836	200.093	195.419	191.125	186.358	181.868	177.404	173.688	170.252	167.373	164.798	162.358
Molise	35.997	35.161	34.319	33.548	32.795	32.060	31.524	30.836	30.256	29.726	29.225	28.744
Piemonte	568.882	557.356	546.547	535.785	524.770	514.057	504.003	495.417	487.778	480.496	474.662	469.776
Puglia	551.635	539.172	526.322	515.257	503.423	493.253	482.811	473.585	464.181	454.935	445.948	437.952
Sardegna	190.601	185.758	180.548	175.397	170.256	165.062	159.920	154.835	150.172	146.147	142.707	139.612
Sicilia	711.800	698.357	684.721	672.328	661.134	649.807	639.458	629.734	621.178	612.357	605.283	597.328
Toscana	487.501	478.981	469.889	460.925	452.046	443.161	435.520	427.979	421.428	415.218	410.794	406.662
Umbria	115.024	112.885	110.403	107.929	105.375	102.729	100.445	98.084	95.880	93.729	91.908	90.329
Veneto	683.498	670.411	657.280	644.469	632.348	620.353	609.871	600.162	592.012	584.794	579.749	575.816
Totale	8.137.672	7.991.566	7.836.060	7.681.484	7.529.875	7.382.845	7.243.349	7.115.381	7.003.238	6.898.775	6.814.597	6.738.836

A partire dai dati sulla proiezione degli alunni frequentanti, per ogni anno scolastico, dal 2024-2025 fino al 2031/2032, e per ogni Regione, si è proceduto ad una elaborazione degli stessi per giungere al dato a livello di singole scuole e calcolato così il numero di scuole normo dimensionate con i parametri di cui ai commi 5 e 5-bis del DL n. 98/2011 (600/400 alunni); il dato è stato utilizzato per stimare annualmente il numero di alunni medio per scuola che consente di rendere minima la differenza totale, a livello nazionale, tra il numero di Istituzioni Scolastiche con DS e DSGA nominabili secondo la nuova disciplina introdotta dalla norma in esame e le istituzioni scolastiche normo dimensionate in base alla normativa vigente.

Impostazione del procedimento di calcolo:

Per ogni Regione e per ogni anno scolastico, viene valorizzata la seguente relazione

$$\text{sedì} = \text{tot. alunni} / (\text{Parametro} + \text{correttivi})$$

dove:

“sedì”: rappresenta il numero delle istituzioni scolastiche con Dirigente scolastico e DSGA nominabili in base alla nuova disciplina;

“tot. alunni”: rappresenta il numero degli alunni determinato in base alla proiezione dati ISTAT normalizzata secondo il valore dell’incidenza media;

“Parametro”: valore inizialmente incognito compreso tra 900 e 1000, determinato a conclusione della procedura di calcolo per ogni anno scolastico preso in esame;

“Correttivi”: correttivi basati sulla densità abitativa e sui comuni isolani per tutti gli anni scolastici analizzati tenendo conto dei dati utilizzati per le ipotesi di dimensionamento relativi all’anno 2019. In merito agli effetti dei correttivi sul calcolo del numero delle sedì di dirigenza si evidenzia quanto segue. La densità di abitanti per Km² viene distinta in fasce di livello, ad ognuna delle quali viene associato un numero intero relativo, che inserito nella relazione di calcolo modifica il denominatore. Nei territori con densità abitativa minore il fattore correttivo è un numero negativo che, riducendo il valore del denominatore, incrementa il rapporto, ovvero il numero delle sedì da attivare (valore minimo assunto dal correttivo è pari a - 150). L’effetto opposto si apprezza per i territori con densità abitativa maggiore (valore massimo assunto dal correttivo è pari a + 20).

Analogamente, si tiene conto della presenza di comuni isolani introducendo come fattore correttivo un numero intero negativo, che, sommato al valore assegnato al parametro, incrementa il numero delle sedì da attivare.

Algoritmo di calcolo ricorsivo:

considerata la complessità organizzativa, tenuto conto della normativa di settore, con particolare riferimento ai parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale docente ed



ATA, viene individuato pari a 950 il numero di alunni che consente una gestione ottimale delle istituzioni scolastiche.

Tale valore viene introdotto come riferimento standard, a partire dal quale si procede per individuare il parametro di calcolo da utilizzare annualmente per determinare il numero di sedi scolastiche attivabili in ogni Regione.

Si procede per approssimazione successive nel rispetto della seguente condizione di riferimento:

$$900 < \text{“Parametro”} < 1000$$

Vengono assunti diversi valori di prova del “Parametro”, per ognuno di questi valori viene calcolato il corrispondente numero di “sedi” - applicazione formula: $\text{sedi} = \text{tot. alunni} / (\text{Parametro} + \text{correttivi})$

Il numero di “sedi” così determinato è utilizzato per calcolare la differenza rispetto al numero di sedi normo dimensionate con parametro 600/400 (determinate in base alle regole attuali e alla proiezione dei dati riferiti alla popolazione scolastica regionale nell’anno di riferimento):

$$\text{differenza sedi}_{\text{regione}} = \text{sedi} - \text{numero di sedi normo dimensionate } 600/400$$

(si evidenzia che il risultato dell’operazione può restituire numeri minori di zero)

Per ogni anno preso in esame il calcolo viene ripetuto per tutte le Regioni.

Per ogni valore di prova assegnato al “Parametro” si calcola la somma dei valori assunti dalla variabile “differenza sedi” associata ad ogni Regione

$$(\text{differenza sedi}_{\text{Abruzzo}} + \text{differenza sedi}_{\text{Basilicata}} + \dots + \text{differenza sedi}_{\text{Veneto}})$$
$$\text{Somma diff. sedi} = \sum \text{“differenza sedi”}_{\text{regione}}$$

(si evidenzia che il risultato dell’operazione può restituire numeri minori di zero)

Da quanto precede, il valore di “Somma diff. sedi” cambia in base al valore assegnato al “Parametro”. Quello che rende “Somma diff. sedi” minimo (zero, o numero più vicino al numero di sedi che si avrebbe con l’applicazione dei parametri 600/400 di cui ai commi 5 e 5-bis dell’articolo 19 del DL n. 98/2011) rappresenta il valore del “Parametro” da utilizzare per tutte le Regioni nell’anno scolastico di interesse.

Tenuto conto dei parametri dimensionali stabiliti dall’articolo 19, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (600/400 alunni), il numero di istituzioni scolastiche previste per l’a.s. 2024-2025 viene stimato pari a **7.461**, con una riduzione di istituzioni scolastiche pari a **58** rispetto alle 7.519 istituzioni scolastiche normo dimensionate individuate con parametro 600/400 per l’a.s. 2022/2023 (come indicato nel Decreto del Ministro dell’istruzione n. 104 del 26 aprile 2022), assunte come base di partenza anche per l’a.s. 2023/2024, con conseguente minore spesa come indicato in **Tabella 5**.

Tuttavia, al fine di rendere più graduale il decremento del numero delle sedi nei primi **sette** anni di applicazione della nuova disciplina, vengono introdotte le seguenti integrazioni alla procedura:

1. viene garantito che il numero delle sedi sia almeno pari al numero dei dirigenti scolastici in servizio nella Regione, considerando anche quelli temporaneamente senza sede o comandati presso enti, associazioni, università, ministeri. Qualora il numero di sedi previsto dall’algoritmo sia superiore viene confermato quest’ultimo dato;
2. il numero di sedi stabilito secondo i termini del punto precedente viene incrementato di un fattore percentuale pari a:

Tabella 3 – incremento percentuale numero di sedi

	Anno scolastico	Incremento percentuale
I	2024/2025	1,80%



II	2025/2026	1,80%
III	2026/2027	1,40%
IV	2027/2028	0,70%
V	2028/2029	0,30%
VI	2029/2030	0,30%
VII	2030/2031	0,30%
VIII	2031/2032	0,00%

Si è inoltre tenuto conto della tutela riservata dalla norma alle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche garantendo che il numero delle istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano non sia mai inferiore al numero di dirigenti scolastici previsti in servizio su tali sedi.

Il modello di calcolo, aggiornato con i correttivi e le integrazioni sopra riportate, consente la stima del numero di istituzioni scolastiche con dirigente scolastico e DSGA nominabili, secondo la norma in esame, negli anni scolastici dal 2024-2025 al 2031-2032, come rappresentato nella colonna II della Tabella 4.

Si ritiene opportuno precisare che l'applicazione della norma non determina esuberi di personale dirigente, in quanto la riduzione del numero delle scuole risulterà comunque più lenta della riduzione del numero di dirigenti scolastici in servizio determinata dalle cessazioni per raggiunti limiti di età, come risulta evidente dal confronto dei valori riportati nella colonna II e V della Tabella 4.

Tabella 4 – riepilogo dati

I	II	III	IV	V
Anno scolastico	Numero Istituzioni Scolastiche e previste	Differenza rispetto al numero istituzioni scolastiche precedente a.s.	Numero DS nel ruolo tenuto conto delle cessazioni	Stima cessazioni dirigenti scolastici nel ruolo
2024/2025	7.461	58	6.490	470
2025/2026	7.401	60	6.014	476
2026/2027	7.309	92	5.535	479
2027/2028	7.204	105	5.063	472
2028/2029	7.113	91	4.585	478
2029/2030	7.039	74	4.102	483
2030/2031	6.972	67	3.626	476
2031/2032	6.886	86	3.144	482

Con riferimento alla colonna IV della precedente Tabella si rappresenta che il numero di dirigenti scolastici non è una stima statistica riferita al dato storico, ma è calcolato in base all'età anagrafica del personale in servizio e alle cessazioni previste per collocamento a riposo per limiti di età secondo la normativa vigente, senza considerare le cessazioni dal servizio per altri motivi



Comma 559. Si interviene sulle contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Infatti, gli artt. 5, comma 4, lett. a) e 7, comma 4, lett. a) del CCNL Area Istruzione e Ricerca dell'8 luglio 2019, hanno previsto che, a partire dall'anno scolastico 2019/2020, le materie oggetto di confronto e di contrattazione integrativa finalizzate alla definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, definite ai sensi dell'art. 26, comma 2, del CCNL AREA V 15 luglio 2010 a livello regionale tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative (CIR), vengano stabilite a livello nazionale.

Il comma 341 della legge di bilancio 2022 ha successivamente modificato tale iniziale previsione contrattuale, disponendo, che per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuino ad operare le contrattazioni integrative regionali.

Conseguentemente le suddette materie diventano di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, a livello nazionale, a decorrere dall'a.s. 2022/2023.

A causa delle problematiche del Fondo Unico Nazionale (FUN) dei dirigenti scolastici, sono stati necessari stanziamenti strutturali e straordinari (D.L. 34/2020, Legge di Bilancio 2021 e Legge di Bilancio 2022) per garantire nel quinquennio 2017/2018 - 2021/2022 il mantenimento delle retribuzioni di parte variabile già percepite dai dirigenti scolastici, ferme ai valori del 2016/2017. Tale situazione ha determinato un forte ritardo nella definizione e trasmissione agli USR delle risorse spettanti, in particolare quelle relative alle ultime due annualità 2020/2021 e 2021/2022 di competenza regionale. Le relative contrattazioni integrative regionali, in corso di svolgimento, stanno inoltre evidenziando l'impossibilità di garantire il mantenimento delle retribuzioni di posizione parte variabile già percepite dai dirigenti scolastici nel 2020/2021 e 2021/2022 in quanto l'art. 42, comma 3, del CCNL 8 luglio 2019 fissa all'85% delle risorse complessive del FUN il limite massimo delle risorse da destinare alla retribuzione di posizione fissa e variabile e agli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate.

La disposizione è finalizzata, pertanto, ad autorizzare le contrattazioni regionali a superare tale limite, qualora la quota parte dell'85% non consenta il mantenimento delle retribuzioni di parte variabile che i dirigenti scolastici continuano a percepire per ultrattività, determinando la restituzione delle differenze stipendiali, a partire dall'a.s. 2020/2021.

Si segnala che il comma 353-bis non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto consentirà, altresì, di completare più celermente le annualità ancora di competenza degli USR e di avviare tempestivamente il confronto nazionale sulle materie di cui all'art. 5, comma 3, lett. b), del CCNL 8 luglio 2019 e la contrattazione integrativa nazionale sulle materie di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) del CCNL 8 luglio 2019, armonizzando le retribuzioni dei dirigenti scolastici ed eliminando le differenze attualmente presenti tra le loro retribuzioni, a parità di fascia di complessità, nelle diverse regioni.

Comma 560. La disposizione prevede lo stanziamento della somma di un milione di euro per l'anno 2023 per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione (sopralluoghi e le verifiche tecniche ed economiche atte a verificare la fattibilità tecnico-economica dell'intervento di riqualificazione dell'edificio dismesso), dotate di apposito certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024. I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse devono essere definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Comma 561. Si istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico (docenti e ATA), con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR. I criteri di utilizzo del fondo sono definiti dal Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, con proprio decreto.

Comma 562. La disposizione assegna ai revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche il compito di



provvedere all'attestazione annuale della compilazione della griglia di pubblicazione obbligatoria degli atti, da parte dell'istituzione scolastica, garantendo così un controllo sulla totalità degli istituti e consentendo all'Autorità Nazionale Anticorruzione di svolgere compiutamente il proprio compito di vigilanza. Tale ulteriore attività, oltre che garantire il pieno adempimento degli obblighi normativi, potrà comportare un maggiore controllo delle risorse utilizzate dalle istituzioni scolastiche divenendo così una misura di deterrenza rispetto a fenomeni distorsivi o, comunque, non coerenti con le regole di ordinata gestione contabile delle risorse finanziarie assegnate alle scuole.

Pertanto, tenuto conto di quanto rappresentato, si ritiene necessario incrementare ulteriormente di 3.303.593,04 di euro lo stanziamento finalizzato al pagamento dei compensi dei revisori dei conti (MI e MEF). Pertanto, il fabbisogno complessivamente richiesto per incrementare le risorse in bilancio risulta essere pari a euro 4.170.187,74 che, grazie ad un incremento del compenso unitario lordo dipendente pari a 871,00 euro, consente di riconoscere a ciascun revisore un compenso unitario lordo dipendente pari a 2.500 euro.

	COMPENSO UNITARIO LORDO DIPENDENTE	COMPENSO PER I DUE REVISORI (MEF E MI) - LORDO DIPENDENTE	Numero Capofila	Compenso revisori dei conti LORDO DIPENDENTE	Compenso revisori dei conti LORDO STATO	INCREMENTO COMPLESSIVO STANZIAMENTO	INCREMENTO COMPENSO UNITARIO LORDO DIPENDENTE	INCREMENTO COMPENSO UNITARIO LORDO STATO
		a	b	c=a*b	d= c*1,327			
ATTUALE COMPENSO	1.629,00	3.258,00	1.804	5.877.432	7.799.352,26			
AUMENTO DEL 10% PER RIPRISTINARE IL TAGLIO DEL dl 78/2010	1.810	3.620	1.804	6.530.480	8.665.946,96			
AUMENTO ULTERIORE DI 3,303 MLN CIRCA	2.500	5.000	1.804	9.020.000	11.969.540	4.170.187,74	871,00	1.155,82

Gli oneri sono coperti a valere sul Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Comma 563. Si rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al fine di apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Comma 564. La disposizione sostituisce il comma 977 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevedendo che, nel caso in cui il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni 2022-2025, i limiti di cui al comma 971 dell'articolo 1 della medesima legge n. 145 del 2018, per gli enti che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato, il Ministero dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie di ciascun anno successivo a quello di riferimento, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità.

La norma, pertanto, non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Comma 565. La disposizione prevede un ulteriore stanziamento necessario a garantire l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti di cui l'amministrazione, attribuendo risorse specifiche pari a 7 milioni di euro per le annualità 2023, 2024 e 2025, che possano consentire al MUR di proseguire, senza soluzione di continuità, il processo di digital transformation.

Comma 566. La disposizione normativa assicura la continuità delle borse di studio post PNRR, prevedendo l'allocazione di risorse finanziarie per assicurare l'erogazione delle borse di studio agli aventi diritto nel momento in cui si esauriranno le risorse PNRR. In particolare, la disposizione stanziava risorse pari a euro 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.



Comma 567. La disposizione oggetto di modifica costituisce una parte del “pacchetto” di compensazioni effettuate in favore dell’Università degli studi di Trieste a seguito del trasferimento alla comunità slovena di uno dei suoi immobili principali, il c.d. “Narodni Dom”, operato dal comma 1 dello stesso art. 8. Tale “pacchetto” è costituito da una serie di misure, con risorse separate e specificamente appostate sia, in generale, per “interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell’Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali”(comma 1), sia, in particolare, per la rifunionalizzazione di uno specifico immobile, denominato “ex Ospedale militare”(comma 2). Gli interventi per la rifunionalizzazione di quest’ultimo hanno realizzato delle economie che si chiede di poter utilizzare per le finalità di cui al comma 2, e dunque coerentemente con la ratio complessiva dell’intervento normativo, ossia una compensazione per la cessione del Narodni Dom. La proposta non comporta nuovi o ulteriori oneri, limitandosi a consentire i residui di risorse già rese disponibili dalla disposizione interessata anche al fine di realizzare.

Comma 568-569. La disposizione prevede il riconoscimento al CNR, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 315, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di un contributo straordinario per l’anno 2023 di 15 milioni di euro da iscriversi al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE). Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui all’art. 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

Comma 570. La disposizione si rende necessaria per consentire che la quantificazione dei compensi e dei rimborsi spese ai componenti di commissioni e comitati nonché ad esperti sia congrua e adeguata alle reali esigenze di qualità e complessità delle valutazioni. La norma non comporta oneri in quanto la stessa è coperta con le risorse previste negli avvisi emanati ed individuate, percentualmente, da una apposita norma.

La disposizione prevede il concerto del MEF sul decreto ministeriale, al fine di verificare che gli incrementi determinati siano sostenibili con le risorse a disposizione.

Comma 571. Il D.P.R. 5 maggio 2009, n. 58 («Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l’assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti») prevede l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti e delle altre categorie aventi diritto. In particolare, ai sensi dell’articolo 2, nei limiti dello stanziamento previsto dall’articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998, e successive modificazioni, le borse di studio da assegnare annualmente agli aventi diritto sono in numero di ottocento, ripartite tra le seguenti categorie di studio:

- a) trecento borse di studio dell’importo di 400 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado;
- b) trecento borse di studio dell’importo di 800 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado;
- c) centocinquanta borse di studio dell’importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;
- d) cinquanta borse di studio dell’importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione.

La procedura è svolta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri mentre i corrispondenti oneri gravano sullo stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, relativamente alle borse di studio destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, e su quello del Ministero dell’università e della ricerca per le borse di studio in favore degli studenti universitari e AFAM nonché di quelli delle scuole di specializzazione.



Per assicurare la copertura del fabbisogno annuo complessivo a valere sui fondi del Ministero dell'università e della ricerca, come previsto dal citato D.P.R. 5 maggio 2009, n. 58, si rende necessario incrementare la dotazione del relativo capitolo di spesa per 149.377 euro a decorrere dall'anno 2023.

***Comma 572.* La norma è diretta ad adeguare la percentuale di risorse destinata a fini premiali che l'art. 12, comma 1, della L. 30 dicembre 2020, n. 240 limita per gli Atenei non statali al 20% a quanto previsto per gli Atenei statali per i quali la percentuale massima di risorse destinata a fini premiali è posta pari al 30% (percentuale applicata dal 2021), ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.**

***Comma 573-574.* Scopo della disposizione è quello di rendere possibile l'impiego delle risorse, già rese disponibili con la scorsa legge di bilancio, e non ancora assegnate nel 2022. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri, ma ridefinisce unicamente la finalizzazione di risorse già appostate con l'ultima legge di bilancio.**



Comma 575-578. Le disposizioni prevedono, al fine di armonizzare i trattamenti economici accessori, l'adeguamento, a decorrere dall'anno 2023, dell'indennità di amministrazione del personale delle aree dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario alle misure previste per il personale del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Per la quantificazione degli oneri relativi al personale delle aree sono state considerate le modifiche intervenute sulle misure dell'indennità di amministrazione del personale del Ministero dell'Università e della Ricerca prima ad opera del DPCM 23 dicembre 2021, attuativo dell'art. 143 della legge 160/2019, e poi del CCNL del comparto funzioni centrali relativo al triennio 2019-2021, considerando il differenziale rispetto alle misure percepite dal personale dell'Agenzia in questione.

Il comma 359 duodecies tiene conto anche di quanto previsto dall'art. 52, comma 4, del citato CCNL, che ha disposto che una parte dell'indennità di amministrazione confluisca nel differenziale stipendiale.

Le unità considerate, per il personale non dirigenziale dell'ANVUR, ammontano a 42 unità, di cui 6 dell'area degli assistenti e 36 dell'area dei funzionari.

L'onere complessivo per il personale non dirigenziale dell'ANVUR è pari a 71.321 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Quanto al personale dirigenziale, le unità considerate sono 4, di cui 1 di livello dirigenziale generale e 3 di livello dirigenziale non generale. Ai fini dell'armonizzazione dei trattamenti accessori, a decorrere dal 2023 è stato incrementato il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato considerando l'incremento unitario pro-capite previsto dal citato DPCM 23 dicembre 2021 per il personale dirigenziale del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Gli oneri complessivi annui, a decorrere dal 2023, sono quindi pari ad euro 16.683 per il personale dirigenziale di livello generale e a 19.777 euro per il personale dirigenziale non generale.

TABELLA A

ANVUR													
Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca													
AREA	Realtà	Unità da RT	fino al 31.10.2022			dal 01.11.2022				dal 01.1.2023			
			Tabellare nel VECCIO sistema	I.A. di partenza nel VECCIO sistema	I.A. MGR nel VECCIO sistema	Tabellare CCNL nel NUOVO sistema	Tabellare calcolato nel NUOVO sistema	I.A. di partenza nel NUOVO sistema	Differenziale retributivo - partenza	I.A. di arrivo nel NUOVO sistema	Differenziale retributivo - arrivo	Oneri unitari (fondo di posizione)	Oneri complessivi
T E R Z I A	F7	1	33.024	4.601	5.819	29.502	23.902	3.399	11.257	4.530	11.386	1.219	1.219
	F6	1	31.661	4.601	5.819	29.502	23.902	3.399	9.384	4.530	9.412	1.219	1.219
	F5	6	29.026	4.601	5.819	29.502	23.902	3.399	7.399	4.530	7.427	1.219	7.312
	F4	19	27.829	4.601	5.819	29.502	23.902	3.399	5.602	4.530	5.630	1.219	23.155
	F3	2	25.374	4.060	5.678	29.502	23.902	3.399	2.575	4.530	2.803	1.419	2.017
	F2	2	24.304	3.777	4.968	29.502	23.902	3.399	1.024	4.530	1.024	1.390	2.381
S E C O N D A	F1	5	23.300	3.777	4.968	29.502	23.902	3.399	219	4.530	219	1.390	5.952
	F6	0	24.063	2.483	4.279	39.352	19.352	1.721	5.441	3.253	5.605	1.390	0
	F5	0	23.387	2.483	4.279	39.352	19.352	1.721	4.785	3.253	4.949	1.390	0
	F4	0	22.763	2.990	4.279	39.352	19.352	1.721	4.697	3.253	4.325	1.390	0
	F3	4	21.489	3.251	4.279	39.352	19.352	1.721	3.615	3.253	3.011	1.028	4.113
	F2	2	20.357	2.246	3.922	39.352	19.352	1.721	1.328	3.253	1.372	1.676	3.352
P R I M A	F1	0	19.202	2.046	3.678	39.352	19.352	1.721	163	3.253	163	1.602	0
	F3	0	19.251	1.834	3.259	39.391	18.391	1.515	1.467	3.040	1.467	1.525	0
	F2	0	18.825	1.834	3.259	39.391	18.391	1.515	781	3.040	781	1.525	0
	F1	0	18.284	1.834	3.259	39.391	18.391	1.515	160	3.040	160	1.525	0
Totale		42										Totale fondo amministrativo	71.321



TABELLA B

ANVUR Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca			
<u>Dirigenti</u>	Unità riportate nella RT (dotazione organica 2023)	Incremento <i>procapite</i> Fondo MUR (2021)	Onere riferito all'incremento del 2021
Dirigenti I fascia	1	16.683,43	16.683,43
Dirigenti II fascia	3	6.592,50	19.777,50

La spesa complessiva è pari a euro 107.782 annui a decorrere 2023, di cui 53.891 coperti con le risorse del bilancio ANVUR.

Comma 579. Secondo il Rapporto dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema



universitario e della ricerca (ANVUR), il numero degli studenti universitari con disabilità è pari al 2 per cento della platea studentesca universitaria (dati aggiornati all'anno scolastico 2019/2020, fonte indagine ANVUR Disabilità e DSA).

Nel medesimo anno accademico, risultano 209.900 le borse di studio assegnate per corsi di laurea e post-laurea. Applicando a tale numero la suddetta percentuale del 2 per cento, si possono quindi quantificare circa 4.198 borse di studio assegnate a studenti con disabilità.

Di queste 4.198 borse di studio, si è stimato prudenzialmente che una quota pari al 75 per cento e, quindi, 3.148 borse di studio possano essere assegnate a studenti con disabilità titolari di pensione di inabilità o assegno di invalidità.

A questo punto, applicando il rapporto fra invalidi civili parziali e totali desumibile da dati INPS, si è calcolato che 1.174 (37,3 per cento di 3.148 borse di studio) possano essere le borse assegnate agli studenti titolari di assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali, avente un importo medio di 292,55 euro mensili nel 2022; e che 1.974 (62,7 per cento di 3.148 borse di studio) siano, invece, le borse assegnate a studenti titolari di pensione di inabilità totale e relativo incremento al milione, per un importo medio di circa 603 euro mensili nel 2022.

Per quanto riguarda la quota sopra considerata di studenti con invalidità parziale (1.174 unità), si è stimato che una sotto-quota del 40% perda attualmente l'assegno di invalidità, per superamento del rispettivo limite reddituale (5.025,02 euro nel 2022), in conseguenza dell'erogazione della borsa di studio. Sulla base di questo calcolo, si è quindi quantificato un primo onere derivante dalla proposta emendativa, in termini di maggiore spesa connessa all'erogazione degli assegni di invalidità parziale, pari a 1.785.959 euro nel 2022 ($1.174 \text{ borse} * 40\% * 292,55 \text{ euro} * 13 \text{ mensilità}$).

Per quanto riguarda gli studenti con invalidità totale, si è stimato, sempre in via prudenziale, che il 100% della platea perda o veda ridursi la maggiorazione di cui all'articolo 38 della legge n. 448/2001 (c.d. incremento al milione), il cui l'importo medio è pari a 310 euro, in conseguenza dell'erogazione della borsa di studio. Sulla base di questo calcolo, si è quindi quantificato un onere derivante dalla proposta emendativa, in termini di maggiore spesa connessa all'erogazione della maggiorazione di cui all'articolo 38 della legge n. 448/2001, pari a euro 7.955.220 ($1.974 \text{ borse di studio} * 310 \text{ euro} * 13$).

Sommando gli importi sopra indicati si ottiene quindi l'onere totale derivante dalla proposta emendativa, pari a circa 9,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Comma 580. IL fondo di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 178/2020 è rifinanziato di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Comma 581. La disposizione prevede in favore delle Scuole universitarie superiori IUSS Pavia e IMT Lucca la concessione di un aumento del Fondo di funzionamento ordinario per un importo pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni per ciascuno degli anni del 2024 e 2025.

Comma 582-583. Le disposizioni stabiliscono per le annualità 2023, 2024 e 2025 i criteri di ripartizione del Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale, istituito presso il MUR. In particolare, stabilisce che per il 50% il Fondo sia ripartito sulla base del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo e il restante 50% in base all'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi e della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti.

Dall'accesso al Fondo restano esplicitamente esclusi gli istituti d'istruzione superiore a ordinamento speciale e le istituzioni della formazione superiore che ricevono ordinariamente contributi dallo Stato per il sostegno alla residenzialità.

Comma 584. La disposizione incrementa di 1.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023 i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica al fine di garantire i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli



studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.

Comma 585. Il Fondo per promozione del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management per il finanziamento di progetti innovativi di formazione in industrial engineering and management in Italia è incrementato di euro 250.000 per l'anno 2023 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Comma 586 e 587. Autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il potenziamento di talune Scuole superiori d'Ateneo. Le risorse vengono ripartite in misura uguale tra le istituzioni elencate con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.

Comma 588. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Comma 589. La disposizione prevede l'assegnazione alla regione Piemonte di un contributo straordinario di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione e affidamento degli interventi, per accelerare la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino. Si prevede inoltre che con il decreto di nomina del Commissario sia stabilito il compenso da attribuire allo stesso, determinato nella misura prevista dall'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e comunque complessivamente non superiore a 100.000 euro annui comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione.

Comma 590. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'intervento, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di personale appartenente a strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di società da essi controllate direttamente o indirettamente, nonché di altri enti pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti.

Comma 591. La disposizione individua i poteri del Commissario e pertanto ha carattere ordinamentale.

Comma 592. La norma istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo un Fondo le cui risorse sono destinate alla realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria degli impianti di risalita a fune già insistenti nei territori montani e nei comprensori sciistici, nonché di innevamento artificiale, oltre che a ripensare la montagna dismettendo impianti non utilizzati od obsoleti e garantire più elevati standard di sicurezza.

Il fondo viene istituito con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026.

Comma 593. Nel quadro delle iniziative a supporto delle attività imprenditoriali legate alla gestione di impianti sciistici, si propone la realizzazione di progettualità innovative in ambito *snow-farming*.

Tale pratica innovativa consiste nella realizzazione di siti di stoccaggio di neve artificiale, al fine di supportare nelle stagioni più calde lo svolgimento tanto delle attività sportive, quanto di quelle legate allo svago.

In particolare, tale pratica già in uso presso numerose realtà nazionali, prevede la raccolta di grandi



quantità di neve artificiale nei mesi primaverili, la realizzazione di meccanismi di copertura finalizzati a ostacolarne lo scioglimento e, infine, il trasporto e la posa della stessa neve presso le piste e gli impianti sciistici, così da poter anticipare e supportare lo svolgimento della stagione turistica.

In via sperimentale, si propone la realizzazione di sette progetti pilota, per un totale di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, subordinati alla presentazione di proposte progettuali che dettagliano gli estremi degli stessi progetti (es. località, tempistiche, costi, output previsto, benefici attesi).

Beneficiari saranno i concessionari di impianti di risalita, gestori delle piste da sci e consorzi di essi.

Comma 594. Prevede che con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della disposizione, ivi comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e quelli a esso collegati, il cronoprogramma procedurale coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 1, nonché le modalità di revoca.

Comma 595 elenca le disposizioni di legge che, al fine di sostenere le imprese del settore turistico colpite dalla crisi e di limitare gli effetti negativi delle misure di prevenzione e di contenimento adottate in risposta all'epidemia di COVID-19, hanno introdotto nell'ordinamento le agevolazioni (crediti d'imposta, contributi diretti, ecc.) in relazione alle quali si rendono applicabili le disposizioni per la restituzione e il recupero presenti nei commi da 364 a 370.

Comma 596 stabilisce che le agevolazioni indicate nel comma 363 e fruite alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea di cui al comma 365, possono essere cumulate da ciascun operatore economico ad altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.

Il **comma 597** disciplinano le ipotesi di superamento dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo e le modalità attraverso le quali è possibile procedere alla restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente i massimali o al recupero dello stesso.

Il comma 365 prevede che il soggetto beneficiario proceda volontariamente alla restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale di riferimento, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

Il **comma 598**, in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto eccedente il massimale, dispone che il corrispondente importo, al quale dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto, è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

Il **comma 599**, in caso di restituzione o riversamento dell'importo eccedente l'aiuto, nei modi e termini stabiliti dai **commi 365 e 366**, non sarà applicabile alcuna sanzione in capo all'operatore economico trattandosi di un caso di mero superamento dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo e non di una illegittima fruizione di un aiuto di Stato per mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'agevolazione.

Comma 600 demanda l'attuazione dell'articolo in questione a un decreto attuativo del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 601** ai fini del calcolo dei massimali per la Sezione 3.1. del Quadro Temporaneo, si applica la definizione di impresa unica stabilita ai sensi del Regolamento dell'Unione europea indicato al presente comma.

Trattandosi di norme in tema di recupero di aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 602** disciplina l'entrata in vigore della disposizione.

Comma 603 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo da ripartire denominato «Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo», con una dotazione pari a 5



milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Comma 604 individua le finalità del fondo di cui al **comma 603** destinandole alla riqualificazione del personale del settore, cicli di aggiornamento, azioni di supporto all'inserimento nel mercato del lavoro nonché a favorire l'ampliamento del bacino dell'offerta lavorativa.

Comma 605 dispone che con uno o più decreti del Ministro del turismo da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al **comma 603**.

Comma 606. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Commi 607 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Comma 608 il fondo finanzia progetti che incentivano la realizzazione di interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale nei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti.

Comma 609 demanda l'attuazione dell'articolo in questione a un decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Comma 610. Il comma incrementa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 il fondo per il rilancio e la promozione turistica dei c.d. cammini religiosi di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo.

Comma 611 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo denominato «Fondo per il turismo sostenibile», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per finanziare progetti di fondamentale importanza per la riduzione dell'impatto delle attività della filiera turistica sull'ambiente.

Gli interventi da attuarsi nell'ambito del Fondo, non si sovrappongono a quanto finanziato a valere sul FUNT istituito con l'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In particolare:

- a. le destinazioni turistiche (grandi destinazioni o enti locali di minori dimensioni), affette dal fenomeno dell'*overtourism* e dai picchi di stagionalità, non risultano beneficiarie degli interventi del FUNT. La *ratio* della norma è sostenere gli enti locali per attività volte a realizzare itinerari alternativi e percorsi innovativi al fine di decongestionare i centri a maggiore attrattività, specie se connotati da picchi di presenze in particolari stagioni.
- b. I beneficiari degli interventi del Fondo di cui al comma 378 sono enti locali e gestori di trasporto destinato a fini turistici (anche nella forma del partenariato pubblico/privato); pertanto, nessuna azione finanziata con il FUNT mostra profili di sovrapposibilità. Destinatari di una quota di risorse aggiuntive introdotte dal cd. DL Sostegni-ter sono unicamente gli autobus coperti, solo allo scopo precipuo di sostenerli a seguito delle difficoltà derivanti dalla pandemia di Covid-19;
- c. L'intervento rivolto alle strutture ricettive e imprese turistiche attraverso il Fondo si pone in una logica di complementarità con quanto finanziato a valere sul FUNT e utilizzato dagli operatori per la riconversione/adeguamento delle strutture al fine di migliorarne la sostenibilità (anche in termini di impatti ambientali). Scopo della disposizione è quello di consentire alle strutture e imprese turistiche di ottenere la certificazione ISO relativa al possesso dei requisiti di sostenibilità previsti; pertanto, le imprese che abbiano già realizzato tali interventi finanziati dal FUNT, potranno accedere direttamente alla certificazione ovvero, laddove fossero necessari ulteriori adeguamenti, a misure di supporto per il completamento degli interventi necessari e ulteriori.

Comma 612 demanda l'attuazione dell'articolo in questione a uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 613** incrementa il Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui all'art.1,



comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per un importo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, destinandone 1 milione di euro annui a sostegno della maternità delle atlete non professioniste.

Il **comma 614** dispone la proroga per l'anno 2023 del cosiddetto "Sport Bonus", il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, così come introdotto dalla Legge di Bilancio n.145/2018 (commi da 621 a 626) per l'anno 2019, limitatamente ai titolari di reddito d'impresa. Il credito d'imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è fissato nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate ed è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d'impresa, utilizzabile per importi non superiori al 10 per mille dei ricavi annui e nel limite complessivo di 15 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

La misura comporta oneri per 5 milioni di euro su base annua.

Di seguito l'andamento finanziario, considerando la validità della norma per il solo 2023:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Credito d'imposta	-5,0	-5,0	-5,0	0	0	0

In milioni di euro

Il **comma 615** incentiva le società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che rispettano determinati limiti dimensionali e che promuovono la propria immagine nonché i propri prodotti e servizi tramite campagne pubblicitarie nei settori giovanili e in modo da innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia.

Il contributo si rende applicabile sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, anche agli investimenti pubblicitari effettuati nel primo trimestre 2023 da utilizzare esclusivamente in compensazione. La misura dell'incentivo, pari al 50% degli investimenti effettuati, è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell'ordinamento.

Il **comma 616** incrementa di 25 milioni di euro per il 2023 il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

Il **comma 617** rfinanzia l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Il **comma 618** potenzia i fondi speciali statali per lo sport gestiti dall'Istituto per il credito Sportivo amministrati in gestione separata e gratuita relativi alla concessione di contributi in conto interessi e di garanzie per l'impiantistica sportiva su finanziamenti dell'Istituto per il Credito Sportivo e delle altre banche:

a) Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il Credito Sportivo, alimentato in passato in modo automatico e continuativo attraverso il versamento di un'aliquota percentuale (da ultimo del 2,45 per cento) calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici (Totocalcio e Totogol);

b) Fondo di garanzia di cui all'art. 90, comma 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.



I Fondi, privi di una stabile fonte di alimentazione, necessitano di rifinanziamenti al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi economici, sociali ed ecologici dettati dall'Agenda 2030 per favorire lo sviluppo sostenibile del pianeta, in particolare per quanto riguarda la transizione ecologica ed energetica del settore Sport.

Al fine di evitare l'esaurimento del plafond e la necessità di finanziare gli investimenti in impiantistica sportiva esclusivamente a tassi di mercato pregiudicando la già scarsa propensione agli investimenti dei soggetti interessati, l'articolo 1, comma 1061, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha stabilito che "I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il credito sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.", mentre, l'articolo 4, comma 3-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha esteso i bilanci interessati da tale destinazione a quelli dal 2020 al 2022.

Lo Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo prevede una partecipazione del MEF al capitale dell'80,438%.

Sulla base di tale quota e della previsione statutaria di distribuzione del 45% degli utili di bilancio ai partecipanti al capitale della banca, viene riconosciuta al MEF una quota pari al 36% circa degli utili netti prodotti annualmente dalla gestione dell'ICS.

La quota di dividendi di spettanza MEF relativi al bilancio dell'esercizio 2021 destinati al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, è stata pari a 5,4 milioni di euro.

Gli utili netti previsti dal Piano industriale dell'ICS per l'anno 2022 sono pari a 13,9 milioni di euro e in base alla norma vigente la quota di spettanza del MEF da destinare al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, ammonterebbe, con riferimento a tale esercizio, a 5 milioni di euro.

L'Art. 16, comma 9, del D.L. 9 agosto 2022 n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022 n. 142 ha destinato al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295 la dotazione non impegnata pari a 13,9 milioni di euro del Comparto di garanzia per finanziamenti di liquidità di cui all'articolo 14, comma 2, del D.L. 8/4/2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 che ha cessato l'operatività il 31/12/2021.

A seguito di tale provvedimento la dotazione disponibile del predetto Fondo ammonta al 30/06/2022 a circa 9 milioni di euro al netto degli stanziamenti di contributi deliberati per l'iniziativa "Sport Missione Comune 2022.

Il Fondo Speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, negli anni dal 2019 al 2021 ha concesso contributi in conto interessi per 79,90 milioni di euro pur in presenza di livelli di tassi di interesse molto contenuti rispetto alle serie storiche.

In particolare, nello stesso periodo, con le iniziative a bando destinate all'impiantistica sportiva degli enti locali, sono stati concessi 55,35 milioni di euro di contributi che hanno abbattuto totalmente gli interessi di 477 milioni di euro di mutui.

Soprattutto nel settore dei finanziamenti agli enti locali, l'attuale crescita dei tassi di interesse rende le iniziative a bando per il totale abbattimento degli interessi dei mutui contratti per impianti sportivi, attivate a valere sul Fondo Speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, molto più onerose. Tali iniziative, però, hanno contribuito in maniera molto significativa all'incremento dell'incidenza dei mutui degli enti locali per impianti sportivi sul totale dei mutui per opere pubbliche. Tale valore è passato da circa il 5% del 2014, prima dell'attivazione di tali iniziative, a un valore medio di oltre il 21% negli anni 2015-2021 come si evince dall'Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti del MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

L'incremento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 della dotazione del Fondo



Speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 consente di continuare a proporre le iniziative a bando e le agevolazioni negli interessi.

Comma 619. L'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) è stato istituito con la Legge 24 dicembre 1957, n. 1295, attraverso la quale ha conseguito la qualificazione di "ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma".

L'art. 161 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ha disposto l'espressa abrogazione della predetta norma istitutiva, con la sola eccezione degli articoli 2, comma 4 (contribuzione da parte del CONI), 3, comma 7 (riduzione a metà degli onorari notarili) e 5 (contributi sugli interessi sui mutui). Il D.lgs. n. 385/1993, pertanto, rimane comunque la principale disposizione legislativa che regola in via generale l'attività dell'ICS.

L'art. 151 del suddetto Decreto prevede che "L'operatività, l'organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate".

Ha rilevanza in questo contesto il disposto dell'art. 14, comma 1, lett. a), dello stesso D.Lgs. n. 385/1993, secondo cui "L'autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata", a conferma che la forma organizzativa tipica per l'esercizio del credito nel sistema vigente sia quella di S.p.A.

Con l'art. 2 della L. 26 novembre 1993, n. 489, adottato soltanto due mesi dopo il T.U. Banche, la necessità di procedere alla trasformazione è stata confermata: "gli enti creditizi ... assumono la forma di società per azioni".

A seguito del percorso di definizione del nuovo Statuto, approvato con Decreto Interministeriale del 24 gennaio 2014, è stato confermato che l'Istituto è qualificabile come "banca pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385" e che, pertanto, in forza di tale ultima norma, l'attività risulta disciplinata, oltre che dallo stesso Statuto e dalle altre norme in esso richiamate, anche dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 385/1993.

Tuttavia, dal quadro normativo sopra descritto emerge in modo inequivocabile che la forma organizzativa tipica per l'esercizio del credito nel sistema vigente sia quella di S.p.A., costituendo pertanto l'Istituto di Credito Sportivo una anomalia sotto questo specifico profilo.

Recentemente, nell'ambito di un contenzioso avente ad oggetto la qualificazione giuridica dell'Istituto per il Credito Sportivo come organismo di diritto pubblico, il Tar Lazio, con la sentenza 20 maggio 2020, n. 5336, ha sottolineato che "la doverosa trasformazione in società per azioni non è mai avvenuta", evidenziando che ciò rende «dubbia la coerenza sistematica, sul piano del diritto nazionale, dell'attuale assetto organizzativo dell'Istituto».

La sentenza del Consiglio di Stato 13 settembre 2021, n. 6272, pur riformando la suddetta pronuncia del Tar Lazio con riferimento al tema della qualificazione dell'Istituto come organismo di diritto pubblico, ha confermato i "tratti di anomalia sotto il profilo sistematico" a fronte della "non avvenuta doverosa trasformazione in società per azioni ai sensi del disposto di cui all'art. 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, entro il termine ivi stabilito del 30 giugno 1994".

Nell'ottica di porre rimedio alla suddetta anomalia, occorre considerare il rilevante arco temporale trascorso dall'adozione delle norme che hanno previsto la trasformazione in società di capitali, nonché l'evoluzione normativa nel frattempo intervenuta sia nel settore bancario, sia nella disciplina delle società pubbliche.

Stante la sopravvenuta inadeguatezza del previgente assetto normativo, ivi compreso quello specifico concernente le modalità procedurali per la trasformazione in società per azioni (D.lgs. n. 356/1990), risulta necessaria l'adozione di una norma di legge ad hoc che introduca disposizioni procedurali e sostanziali specifiche che regolino tale percorso, anche per tenere conto del quadro normativo nazionale ed europeo oggi vigente.

La disposizione prevede che il nuovo "Istituto per il credito Sportivo e Culturale spa" derivante dalla trasformazione dell' "Istituto del Credito Sportivo" succederà a quest'ultimo nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e negli obblighi dell'Istituto, con l'obiettivo di assicurare la



continuità della promozione e del sostegno dell'attività dei soggetti pubblici e privati nei settori dello sport e della cultura. La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 620 attribuisce, in deroga all'art. 1, comma 3, della Legge 30 luglio 1990, n. 218, la competenza al Consiglio di Amministrazione di deliberare il progetto di trasformazione in società dell'Istituto, individuandone il programma e lo statuto. La trasformazione si attua per atto pubblico, all'esito della procedura di autorizzazione con l'autorità di vigilanza competente sul settore creditizio e in conformità con la disciplina vigente.

Comma 621 la società è chiamata a perseguire missioni di pubblico interesse da attuarsi attraverso l'esercizio, in favore di soggetti pubblici o privati, (i) dell'attività bancaria finalizzata allo sviluppo e al sostegno dei settori dello sport e della cultura mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra forma; (ii) del credito e di ogni altra attività finanziaria, nonché con la promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello sviluppo di attività finanziarie e di investimento nei predetti settori, informando la propria attività alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile.

Tale attività potrà essere svolta dalla società anche per il tramite di soggetti controllati, ivi inclusa la promozione e gestione di fondi mobiliari e immobiliari e operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive.

Comma 622 il controllo sulla società è riservato al Ministero dell'Economia e delle Finanze consentendo agli azionisti privati, in ogni caso, di detenere solo quote di minoranza nel capitale sociale della società. Proprio in forza della missione di pubblico interesse, la società è chiamata a perseguire la gestione dei fondi speciali previsti dall'articolo 5 della Legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e dall'articolo 90, comma 12, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 184, comma 4, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, è assegnata a titolo gratuito alla medesima società.

Comma 623 e 624 disciplinano gli adempimenti che la società dovrà adottare per la gestione dei fondi speciali. In particolare, viene previsto che dovranno essere adottate specifiche convenzioni atte a regolamentare le attività rientranti nel perimetro della gestione dei predetti Fondi. Al contempo, la stessa società istituisce gestioni separate per la gestione di tali Fondi, nell'ottica di garantire la massima trasparenza e il rispetto delle finalità pubbliche nell'amministrazione delle risorse di cui ai fondi speciali. Sino alla trasformazione, l'Istituto per il Credito Sportivo continua a gestire i fondi speciali di cui al comma 385-sexies secondo le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Comma 625 dispone che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è adottato dal Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro della Cultura, sentita la Banca d'Italia quale organismo di vigilanza e di controllo del settore bancario, un apposito decreto con l'obiettivo di stabilire in modo puntuale le modalità per la trasformazione dell'Istituto per il Credito Sportivo in società per azioni, con particolare riferimento:

- ai principi di governo della società relativamente alla composizione e nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e l'assetto proprietario, alla destinazione dell'utile di esercizio e alle modalità per garantire la vigilanza sull'attività da parte delle Autorità competenti;

- ai criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei fondi speciali di cui al precedente comma 385-sexies;

lo schema dell'atto costitutivo e del nuovo statuto della società, ivi incluse le procedure per le loro successive modifiche;

- alle modalità e ai criteri di nomina e di insediamento degli organi sociali della società e degli organi di gestione controllo dei fondi di cui al comma 5;

- agli strumenti di raccolta e alle eventuali tipologie di operazioni di credito rientranti nel



perimetro del comma 385-quater con riferimento alle quali potranno essere previsti interventi di sostegno pubblico.

La nomina dei componenti degli organi sociali è deliberata a norma del Codice civile e secondo le previsioni contenute nello statuto sociale.

Comma 626 esclude l'applicazione delle disposizioni previste dal Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta ferma, invece, l'applicazione del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e degli articoli 3, comma 7, e 5 della Legge 24 dicembre 1957, n. 1295. La Società è soggetta anche al controllo della Corte dei conti nei limiti delle attività di cui ai commi 385-sexies e 395-septies; tale controllo dovrà comunque essere effettuato secondo le modalità indicate dall'articolo 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259. Le disposizioni di cui ai commi da 385-bis a 385-octies non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le stesse troveranno applicazione nell'ambito del bilancio autonomo dell'Istituto per il Credito Sportivo.

Comma 627 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2023 e di 5,5 milioni di euro annui nel 2024 e 2025 per finanziare il progetto "Bici in Comune".

Comma 628 demanda la definizione di tempi e modalità di erogazione delle risorse finanziarie di cui al comma 385-decies a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze

Comma 629 incrementa il contributo di cui all'articolo 1, comma 333 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di 200.000 euro per l'anno 2023

Comma 630 La disposizione in esame sostituisce l'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021 con cinque commi.

Per effetto delle modifiche apportate, la "Carta elettronica" viene sostituita da due strumenti: una "Carta della cultura Giovani" e da una "Carta del merito". Quanto alla prima, se ne prevede l'assegnazione, nell'anno successivo il compimento del diciottesimo anno, ai soli residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro. La "Carta del merito", invece, è assegnata l'anno successivo al conseguimento del diploma, a chi abbia conseguito il diploma di maturità, purché entro l'anno del compimento del diciannovesimo anno di età, con votazione pari almeno a 100/100 ed è cumulabile con la Carta della cultura Giovani. In conseguenza della riduzione dell'ambito soggettivo di applicazione della misura, si prevede, ipotizzando il riconoscimento di un importo di 500 euro per ciascuno dei due strumenti, una riduzione del relativo stanziamento annuo, da 230 milioni di euro a 190 milioni di euro a decorrere dal 2024, che costituisce limite di spesa.

Per i soggetti che compiono l'età di 18 anni nell'anno 2022 continua, quindi, a essere riconosciuta la Carta elettronica sulla base dei requisiti vigenti nel 2022 con un onere complessivo pari a 230 mln di euro che, stante ormai i tempi di riconoscimento, si riverbera, in termini di indebitamento netto, nel 2023 comportando un maggior onere, rispetto a quanto scontato a legislazione vigente, per 160 mln di euro nel 2023, atteso che l'importo di 70 mln di euro a legislazione vigente è comunque già stato scontato, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, per l'anno 2023 come slittamento al medesimo anno di quota parte dell'onere per il riconoscimento della carta elettronica ai soggetti che hanno compiuto l'età di 18 anni nel corso dell'anno 2022 (la quale è stata finanziata dalla legge n. 234/2021 interamente per 230 mln di euro per l'anno 2022).

Pertanto dalla disposizione derivano i seguenti effetti finanziari, tenuto conto che dal complessivo disposto delle modifiche in esame viene soppresso lo stanziamento di 230 mln di euro per l'anno 2023:

2023: minore spesa per prestazioni per 70 mln di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno e minore onere per 230 mln di euro in termini di saldo netto da finanziare



dal 2024. minore spesa per prestazioni per 40 mln di euro (indebitamento, fabbisogno e saldo netto da finanziare)

Per quanto concerne gli altri due commi aggiunti alla legge n. 234/2021 (commi 357-ter e 357-quater) gli stessi definiscono le modalità applicative e di controllo e non derivano dagli stessi ulteriori oneri rispetto alla definizione del sopra indicato limite di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Comma 631 modifica la denominazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163 in Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

Comma 632 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della cultura di un Fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro nel 2023, 34 milioni di euro nel 2024, 32 milioni di euro nel 2025 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2026, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalla modifica della disposizione di cui all'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021.

Comma 633 autorizza la spesa di 900.000 euro per il 2023 e di 1 milione di euro annui per il 2024 e 2025 a favore delle pro loco nazionali per la realizzazione del censimento e della valorizzazione del patrimonio culturale immateriale di piccoli comuni italiani, in attuazione della Convenzione adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dall'UNESCO e ratificata dalla legge 27 settembre 2007, n. 167.

Comma 634 L'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo per le piccole e medie imprese creative» (di seguito anche Fondo), con una dotazione totale di 40 milioni di euro.

Il medesimo articolo, al comma 110, disciplina le finalità di azione del Fondo, il cui obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo di imprese del settore creativo attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni; promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, nonché con le università e gli enti di ricerca, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese creative; sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative e delle piccole e medie imprese innovative; consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

Le agevolazioni per la realizzazione dei programmi di investimento di cui al Capo II sono concesse, fino a una percentuale massima di copertura delle spese ammissibili pari all'80 per cento, articolata come segue:

- a) una quota massima pari al 40 per cento delle spese ammissibili nella forma del contributo a fondo perduto;
- b) una quota massima pari al 40 per cento delle spese ammissibili nella forma del finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero e della durata massima di dieci anni.

Le imprese creative beneficiarie delle agevolazioni previste, che si qualificano come start up innovative o come PMI innovative, a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio, possono richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso in contributo a fondo perduto.

L'investimento nel capitale di rischio, attuato da investitori terzi, deve assumere la forma di investimento in equity, con le seguenti caratteristiche:

- a) essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro;
- b) essere perfezionato entro 5 anni dalla data di concessione delle agevolazioni. Ai fini del presente articolo, l'investimento nel capitale di rischio si intende perfezionato con il versamento all'impresa beneficiaria delle risorse destinate all'investimento stesso;
- c) essere di importo non inferiore a 20.000,00 euro;



d) **non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up innovativa o della PMI innovativa, anche per effetto della conversione di strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti;**

e) **essere detenuto per un periodo non inferiore a 3 anni.**

Il finanziamento agevolato è convertibile in contributo a fondo perduto per un importo pari al 50% delle somme apportate dagli investitori terzi e, comunque, fino alla misura massima del 50% del finanziamento concesso. La restante quota di finanziamento agevolato è rimborsata dall'impresa beneficiaria secondo le modalità indicate ai commi 1 e 3 dell'articolo 10.

In considerazione del forte interesse riscontrato dall'intervento presso il settore creativo, la previsione di stanziamento contenuta nella norma in commento permette l'avvio in istruttoria di ulteriori cinquanta progetti rimasti al momento privi di copertura.

Comma 635 autorizza un contributo di 300.000 euro annui a decorrere dal 2023 a favore della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce in Napoli.

Comma 636 rfinanzia l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per un importo pari a 700.000 euro annui a decorrere dal 2023.

Comma 637. La disposizione, a decorrere dal 2023, imputa le spese per le agevolazioni tariffarie di cui al decreto-legge n. 353/2003 riguardante le tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri), che viene opportunamente integrato di 75.883.298 milioni di euro per l'anno 2023 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

L'incremento del Fondo per il pluralismo nell'ammontare indicato è finalizzato a coprire il rimborso riguardante le tariffe postali agevolate per le spedizioni effettuate dalle imprese editrici; a tale fine vengono riallocate sul suddetto Fondo le risorse destinate alle agevolazioni postali già previste a legislazione vigente, per pari importo, sul capitolo di spesa 1496 afferente al Ministero dell'economia e delle finanze. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le risorse a legislazione vigente sono utilizzate per consentire le liquidazioni a Poste Italiane S.p.a. delle compensazioni (cioè del "gap" tra tariffa ordinaria e tariffa agevolata) per gli importi da questa fatturati.

Comma 638 incrementa il Fondo per l'editoria di cui all'articolo 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, di 75.883.298 milioni di euro per l'anno 2023 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Comma 639 ha natura interpretativa e chiarisce, con riferimento ai tributi locali, l'ambito applicativo dell'articolo 1, comma 328, della legge n. 205/2017, come modificato dall'articolo 58-*quater* del D.L. n. 124/2019. In particolare, stabilisce che l'Accademia dei Lincei è esente dalle imposte immobiliari anche relativamente agli immobili non direttamente utilizzati per le proprie finalità istituzionali.

Comma 640 prevede che a decorrere dall'anno 2023 per l'Accademia dei Lincei si applichino le disposizioni di esenzione previste ai fini IMU relativamente agli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciale delle attività indicate dall'articolo 7, comma 1 – lett. i) del D.Lgs n. 504/92.

Per la valutazione degli effetti finanziari, stante la previsione di cui al presente comma che andrà in vigore dal 2023, la disciplina prevista dal comma 388-bis possa riguardare, in via retroattiva, i rapporti eventualmente pendenti, incluso i contenziosi, relativamente all'IMU dovuta per gli immobili non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali dell'Accademia.

Al riguardo, sulla base degli ultimi dati catastali disponibili si stima un gettito IMU dovuto su base annua per gli immobili posseduti dall'Accademia ma che risultano locati ovvero non utilizzabili per le proprie finalità istituzionali di circa 0,65 milioni di euro.

Pur in assenza di dati puntuali circa i rapporti pendenti in corso, tenuto conto dei versamenti comunque effettuati, nell'ipotesi di giudizi per contenziosi in essere favorevoli ai Comuni, si stima un ammontare di minor gettito potenzialmente pari a 2,1 milioni di euro. Prudenzialmente la stima viene effettuata sull'intero ammontare, tenuto conto che i Comuni possono accertare anche



l'imposta dovuta e non versata per la quota Stato, e considerando un importo dovuto relativamente a tre annualità.

In relazione alla previsione del comma 388-ter non si ascrivono sostanziali effetti finanziari ritenendo che gli eventuali effetti negativi non siano superiori a quanto previsto a legislazione vigente dal citato comma 328 dell'articolo 1, della legge n. 205/2017.

Comma 641 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 2,1 milioni di euro per l'anno 2023 da ripartire con decreto ministeriale, entro il 28 febbraio 2023, ai fini del ristoro ai comuni interessati delle minori entrate.

Comma 642 proroga al 2023 il contratto stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione Spa per l'affidamento in concessione del servizio di trasmissione radiofonica nazionale in modulazione di frequenza delle sedute parlamentari, con scadenza 31 dicembre 2022, autorizzando la spesa di 8 milioni di euro per il 2023.

Comma 643 autorizza la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 per svolgere il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Comma 644 autorizza un contributo di 700.000 euro per l'anno 2023 a favore del Comune di Roma per la realizzazione di iniziative connesse alle celebrazioni dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via del portico di Ottavia e alla valorizzazione della comunità ebraica a Roma.

Comma 645 autorizza un contributo a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Comma 646 incrementa di 500.000 euro annui dal 2023 al 2025 il contributo di cui all'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 a favore della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli.

Il **comma 647**. Stabilisce che gli oneri derivanti dalla proroga, sino al 30 giugno 2023, della ferma eccezionale di n. 26 ufficiali medici, con il grado di tenente o grado corrispondente, e di n. 210 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo o grado corrispondente, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, ammontano complessivamente a euro 5.726.703 per l'anno 2023.

La Tabella che segue quantifica gli oneri, moltiplicando le unità in servizio alla data del 31 dicembre 2022, distinte per Forza armata e categoria di appartenenza, per il costo unitario riferito al trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente.



Tabella riassuntiva degli oneri per la proroga al 30/06/2023 della ferma eccezione del personale sanitario reclutato negli anni 2020 e 2021									
FORZA ARMATA		EI		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE	
Immissioni	Fine ferma/ rafferma	Tenente	Maresciallo					2023	
DL 18/2020	31/12/2022	15	128	30/06/2023	6,0	58.415,69 €	47.208,64 €	3.459.470,64 €	
DL 137/2020									- €
Totale complessivo		15	128					3.459.470,64 €	
FORZA ARMATA		MM		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE	
Immissioni	Fine ferma/ rafferma	STV.	Capo 3 ^a cl.					2023	
DL 34/2020	31/12/2022	0	28	30/06/2023	6,0	61.243,76 €	47.348,33 €	662.876,62 €	
DL 137/2020									
Totale complessivo		0	28					662.876,62 €	
FORZA ARMATA		AM		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE	
Immissioni	Fine ferma/ rafferma	Tenente	M. Ilo 3 ^a cl.					2023	
DL 34/2020	31/12/2022	8	54	30/06/2023	6,0	61.943,12 €	46.755,23 €	1.510.163,69 €	
DL 137/2020									
Totale complessivo		8	54					1.510.163,69 €	
FORZA ARMATA		CC		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE	
Immissioni	Fine ferma/ rafferma	Tenente	Mar.					2023	
DL 34/2020	31/12/2022	3	0	30/06/2023	6,0	62.794,49 €	0,00 €	94.191,74 €	
Totale complessivo		3	0					94.191,74 €	
								TOTALE ONERE COMPLESSIVO	5.726.703 €
		26	210						

Il **comma 648** autorizza la spesa ai fini dell'attuazione del comma 1 pari a 5.726.703 euro per l'anno 2023.

Commi 649 e 650. La norma proposta prevede, attraverso una modifica all'articolo 801 del D.Lgs. n. 66/2010 (recante il Codice dell'ordinamento militare), una variazione del contingente di ufficiali da collocare annualmente in soprannumero, che viene incrementato fino ad un massimo di 271 unità.

Tale esigenza discende dalla necessità di assicurare l'indispensabile livello di prontezza e operatività in un momento in cui — anche sulla scorta dell'esperienza derivante dall'emergenza da COVID-19 — il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri è chiamato ad operare, con sempre maggiore frequenza, a favore di altre amministrazioni dello Stato e del Sistema Paese.

In particolare, l'intervento si concretizza attraverso un incremento di 116 unità (aumento del contingente complessivo dagli attuali 155 a 271 ufficiali, compreso l'incremento da 10 a 15 unità a favore dell'Arma dei carabinieri). L'incremento proposto del contingente corrisponde allo 0,04% delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri previste a normativa vigente (di seguito riepilogate in tabella):

Dotazioni organiche di cui all'art. 798-bis e art. 800 del COM
--



Esercito italiano	Marina militare (escluso CP)	Aeronautica militare	Arma dei carabinieri	Totale
89.400	26.800	33.800	117.847	267.847

Più in dettaglio, l'incremento proposto corrisponde allo 0,07% delle dotazioni organiche delle Forze armate (150.000 un.) e allo 0,004% della dotazione organica dell'Arma dei carabinieri (117.847 un.);

non cambia nella sostanza la struttura della norma attualmente in essere e continua a rivolgersi al personale già identificato al comma 4 dell'articolo 801 che, pertanto non viene modificato. Ne consegue, dunque, che la platea interessata continua a essere sostanzialmente invariata permettendo alla norma di permanere, sotto tale aspetto, a carattere neutro;

- semplifica la tematica delle contabilizzazioni delle partite stipendiali che, allo stato attuale, restano in capo al dicastero di appartenenza ancorché l'impiego è altrove;
- rispecchia una esigenza funzionale in quanto, se da un lato va riconosciuto il contributo reso dal personale militare a favore della collettività, dall'altra si rischia di tangere, indirettamente, i livelli di operatività dello Strumento militare.

Sotto il piano finanziario, per la stima degli oneri relativi all'incremento in argomento, si è tenuto conto del costo medio unitario per la categoria ufficiali per l'anno 2023 (dato SICO). La spesa complessiva derivante dalla disposizione si attesta a 11.481.675 euro, a decorrere dall'anno 2023. Al riguardo, si rappresenta che una parte di tale onere rientrerà nelle finanze dello Stato quale tassazione per lavoro dipendente.

Stima complessiva oneri		
Numero aggiuntivo Ufficiali da porre in soprannumero	Costo medio unitario di categoria	Stima totale oneri
116	98.979,96 euro	11.481.675 euro

Il **comma 651**. Reca modifiche al Codice dell'ordinamento militare, in materia di Cassa di previdenza delle Forze armate.

Il **comma 652** prevede che il nuovo fondo graduati Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che avrà decorrenza 1° gennaio 2023, data da cui inizierà la contribuzione obbligatoria da parte dei relativi iscritti.

Il **comma 653** prevede che il diritto alle prestazioni da parte degli iscritti decorre dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 66/2010.

Il **comma 654** mira a salvaguardare il diritto alle prestazioni, a favore di coloro per i quali risulti ancora pendente un giudizio o sia stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato.

Il **comma 655** consente, in attesa della rivisitazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (TUOM), di integrare i membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa, con un rappresentante dei graduati per ciascuna Forza armata (Esercito, Marina e Aeronautica militare), al pari di quanto già avviene per l'Arma dei carabinieri, per la quale sono previsti 3 membri. Ciò, anche in attuazione dell'istituendo fondo graduati di cui alla novellata disposizione dell'art. 1913 del Codice (infra art. 1913, comma 1 della relazione). In pratica, i membri del Consiglio di Amministrazione della



Cassa passano da 13 a 16 e verrebbe garantita l'uniforme rappresentatività delle categorie di personale militare.

I maggiori oneri sono coperti con una quota delle risorse del fondo graduati, secondo la disciplina già in vigore per gli altri fondi gestiti dalla Cassa.

Comma 656. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.018.875 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio.

Comma 657. Le risorse di cui al comma 395-bis possono essere impiegate, per le finalità di cui al medesimo comma, secondo le modalità di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. Con riguardo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le relative risorse sono trasferite all'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo medesimo che provvede, secondo i criteri di cui al comma 395-bis del presente articolo, alla stipula delle relative polizze assicurative.

Comma 658-659. Le disposizioni prevedono, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'università e della ricerca, l'istituzione del Polo nazionale della subacquea, al fine di promuovere, attraverso la Marina Militare, le attività per la valorizzazione delle potenzialità e della competitività del settore della subacquea nazionale.

Viene stanziata la somma di 2 milioni annui a decorrere dal 2023, di cui 0,5 per la spesa di parte corrente relativa alle promozioni di attività e 1,5 per la spesa di investimenti connessa alle attività di ricerca e di potenziamento delle innovazioni.

Comma 660. La norma reca oneri per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032, quantificati sulla base dei quadri economici aggiornati, ove disponibili, e, ove non disponibili, nell'ipotesi di un incremento del quadro economico iniziale del 30%, quale incremento medio registrato negli ultimi mesi. Inoltre, la richiesta finanziaria tiene comunque conto, delle probabili ulteriori revisioni dei prezzari regionali, già previsti dalla normativa vigente.

Comma 661. Il presente comma prevede le modalità di ripartizione ed i relativi criteri ai fini dell'attuazione del comma 660.



Comma 662. La disposizione istituisce un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il fondo ha la seguente dotazione:

90.000.000 euro per l'anno 2023;

95.000.000 euro per l'anno 2024;

95.000.000 euro per l'anno 2025;

117.151.087,57 euro per l'anno 2026;

117.206.958,57 euro per l'anno 2027;

121.459.387,80 euro per l'anno 2028;

122.284.001,80 euro per l'anno 2029;

122.286.409,80 euro per l'anno 2030;

122.836.496,80 euro per l'anno 2031;

123.523.496,80 euro per l'anno 2032;

125.797.592,98 euro a decorrere dall'anno 2033.

Viene, inoltre, previsto che le risorse stanziare possano essere impiegate, se necessario, per l'incremento delle dotazioni organiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette disponibilità annuali è destinato alle relative spese di funzionamento. Infine, l'attuazione della presente disposizione, nei limiti delle predette risorse finanziarie viene demandata ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa

e della giustizia. Le risorse stanziare nel fondo in argomento sono state calcolate tenendo conto delle esigenze delle singole Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Comma 663. Il presente comma prevede che a decorrere dal 2023, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della difesa del fondo da ripartire per provvedere alle esigenze del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, con una dotazione di 2,65 milioni di euro, con copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 755, della legge n. 178 del 2020. Tale previsione si rende necessaria per consentire l'iscrizione delle citate spese direttamente nello stato di previsione del Ministero della difesa e non del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, come già avvenuto per gli anni 2021 e 2022, ai sensi del citato articolo 1, comma 755.

Comma 664. Inoltre, viene previsto che, per soddisfare le peculiari esigenze che caratterizzano la gestione del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, l'assunzione di operai a tempo determinato (indicativamente 28 operai a tempo determinato, per 4 mesi, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui) così da poter disporre di specifiche professionalità impiegate nella gestione quotidiana di queste particolari specie di animali, da assumere stagionalmente, nei periodi caratterizzati da maggiori carichi di lavoro, con oneri annui pari a 350.000 euro, a partire dal 2023.

Nello specifico:

- per quanto concerne i costi per la gestione del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, con riferimento agli adeguamenti strutturali, di materiali e attrezzature, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, nonché a missioni e straordinario, si riportano nella tabella sottostante – suddivisa in macro-aree - le connesse voci, esemplificative delle esigenze del Centro, ferme restando le rimodulazioni che dovranno essere effettuate annualmente dal Ministro della Difesa, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze:



	Voce di spesa		Importo	Note
a	Missioni per il personale Arma		€ 40.000,00	Circa € 5.000,00 per CTAAC CC + personale CNAAC
c	Materiali di consumo	Elettrici, edili, idraulici	€ 150.000,00	Inclusa IVA
		Mantenimento alimentare degli animali	€ 150.000,00	
d	Acquisto e noleggio di beni e servizi	Attrezzature informatiche	€ 50.000,00	Inclusa IVA
		Arredi, gabbie per volatili e presidi di sicurezza (compresi DPI e attrezzature antincendio)	€ 100.000,00	Inclusa IVA
e	Consulenze e collaborazioni professionali	Progettazione esecutiva di interventi infrastrutturali e servizi di assistenza veterinaria	€ 110.000,00	Inclusa IVA e altri oneri di legge
f	Manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture, impianti e attrezzature	Manutenzione ordinarie	€ 150.000,00	Inclusa IVA
		Manutenzione straordinarie	€ 150.000,00	Inclusa IVA
g	Canoni		€ 200.000,00	Utenze elettriche, idriche e telefoniche, inclusa IVA
h	Acquisto e noleggio di mezzi, attrezzature, macchinari, impianti ed equipaggiamenti		€ 1.450.000,00	Inclusa IVA
i	Spese generali		€ 100.000,00	Somma forfettaria Inclusa IVA
TOTALE			€ 2.650.000,00	

- le spese generate dal comma 664 e relative al pagamento degli oneri inderogabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge dicembre 2009, n. 196, sono state calcolate tenendo in considerazione la spesa media mensile (per un numero di ore medie pari a 169) lorda per il trattamento economico fondamentale, da riconoscere ad un operaio a tempo determinato inquadrato nella classe stipendiale di III livello, pari a euro 3.070,71, da cui deriva un onere lordo quadrimestrale pari a euro 12.282,84, come meglio evidenziato nella seguente tabella:

SPESA MEDIA MENSILE LORDA PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE OTD n. 169h (ore medie mensili)									
LIVELLO	UNITA'	MESI	NETTO	IRPEF	INPS DIP.8,84%	TOTALE LORDO	INPS AZIENDA	IRAP 8,50%	TOTALE
III	1	1	€ 1.658,81	€ 519,60	€ 211,25	€ 2.389,66	€ 477,93	€ 203,12	€ 3.070,71
SPESA PER N. 28 OTD (N. 4 x N. 7 CTAAC) PER N. 4 MESI									
€ 343.919,87									

Il livello di inquadramento economico è definito dai contratti collettivi nazionali di riferimento (*idraulico forestale e idraulico-agraria*), in cui sono stati già assorbiti gli adeguamenti recentemente definiti, che non prevedono scatti stipendiali, e individua le specializzazioni che sono richieste dall'ente che li impiega (*e quindi dei compiti che tale personale sarà materialmente chiamato a svolgere*).

Comma 665. Viene prevista la copertura del fondo di nuova istituzione ai sensi del comma 1 nonché dell'assunzione di operai a tempo determinato di cui al comma 2 mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 755, della legge n. 178 del 2020, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Comma 666–667. Il comma 666 incrementa da 50 a 170 unità complessive il contingente extraorganico di personale dell’Arma dei Carabinieri per la tutela agroalimentare, di cui all’art. 828 bis del d.lgs 66/2010.

Il comma 667 prevede una contestuale assunzione straordinaria a decorrere dal 1° settembre 2023, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste, di un contingente massimo di 120 unità complessive (76 nel ruolo ispettori e 44 nel ruolo appuntati e carabinieri).

Gli oneri complessivi sono pari a euro 1.165.650 nel 2023, euro 4.696.180 nel 2024, euro 5.666.416 nel 2025, euro 6.219.205 nel 2026, euro 6.443.053 nel 2027, euro 6.699.027 nel 2028, euro 6.763.282 per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032 ed euro 6.815.167 nel 2033, con un onere a regime pari a euro 6.815.167.

Si precisa, che i descritti oneri complessivi sono stati calcolati tenendo conto, per il periodo d’interesse e per ciascun ruolo, delle varie componenti del trattamento economico fondamentale da riconoscere agli allievi durante il corso di formazione (i quali non percepiscono, per la durata del percorso addestrativo, compensi accessori, sia sotto forma di straordinario sia di FESI), del trattamento economico fisso e accessorio spettante al personale immesso in servizio e delle spese di funzionamento.

Nello specifico, la quantificazione degli oneri tiene conto:

- della disciplina degli avanzamenti prevista dal combinato disposto agli articoli 783 e 1311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per i ruoli base e l’articolo 771, comma 2, del medesimo decreto per gli ispettori;
- delle spese di funzionamento pro-capite, consistenti negli oneri di vestiario (800,00 euro), di armamento ed equipaggiamento individuale (500,00 euro) e di istruzione (700,00 euro), il cui importo è stato calcolato per il solo primo anno di arruolamento per un complessivo pari a 2.000,00 euro, a cui si affiancano quelli per il vitto, stimato in 700,00 euro su base annua (dato ricavato dal conto annuale 2020).

Il dispositivo normativo di cui alle lettere a) e b) del comma 400-bis comporta oneri finanziari connessi con le assunzioni di cui al comma 400-ter, necessarie per il potenziamento del contingente di personale in extraorganico del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare.

Le disponibilità di bilancio necessarie al potenziamento di personale del citato Comando carabinieri saranno allocate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, su appositi capitoli di bilancio del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, traendole dalle disponibilità finanziarie di quello della difesa.

Di seguito, il dettaglio degli anzidetti oneri necessari al potenziamento dell’extraorganico del personale dell’Arma dei carabinieri da destinare al Comando carabinieri per tutela agroalimentare, pari a 120 unità (76 del ruolo Ispettori e 44 nel ruolo appuntati e carabinieri), a decorrere dal 1° settembre 2023:

	Base			Straordinario Lordo Stato	Straordinario + 2,86%	FESI Lordo Stato
	Stipendio	IMP	IVC			
	A	B	C			
				D	E = (D*1,0286)	F
Allievo Car.	€ 21.041,24					
Carabiniere	€ 29.655,83	€ 9.854,81	€ 148,28	€ 1.810,17	€ 1.861,94	€ 1.571,92
Car. scelto	€ 30.571,57	€ 10.443,07	€ 152,86	€ 2.068,10	€ 2.127,25	€ 1.988,53
Appuntato	€ 31.557,75	€ 11.242,48	€ 157,79	€ 3.150,50	€ 3.240,60	€ 2.622,32
App. Scelto	€ 32.825,69	€ 12.286,16	€ 164,13	€ 2.809,33	€ 2.889,68	€ 2.077,84
	Base			Straordinario lordo Stato	Straordinario + 2,86%	FESI lordo Stato
	Stipendio	IMP	IVC			
	A	B	C			
				D	E = (D*1,0286)	F
Al. Car.Al.Mar.	€ 21.041,24					
Car.Al.Mar.	€ 29.655,83	€ 9.854,81	€ 148,28			€ 1.571,92
Maresciallo	€ 35.150,25	€ 13.985,73	€ 175,75	€ 4.247,62	€ 4.369,10	€ 2.097,09
Mar.Ord.	€ 36.911,29	€ 14.438,74	€ 184,56	€ 7.157,35	€ 7.362,05	€ 2.772,01
Mar.Ca.	€ 37.615,71	€ 14.901,41	€ 188,08	€ 6.663,77	€ 6.854,35	€ 2.266,56



Assunzione straordinaria di n. 76 Allievi Marescialli e n. 44 Allievi Carabinieri nel 2023 per il Comando CC Tutela Agroalimentare

		onere spendibile anno* (parametri aggiornati da dicembre)											
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
entità	qualifica spendibile	base	accanto spese (TFR e trasf.)	TOTALE	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	
44	Allievo Car.	€ 21.041,24	€ 0,00	€ 21.041,24	€ 505.608,30	€ 154.302,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Carabinieri	€ 39.658,92	€ 3.453,05	€ 43.092,78	€ 0,00	€ 1.580.088,94	€ 1.396.082,32	€ 1.396.082,32	€ 1.226.695,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Car. Scudo	€ 41.107,09	€ 4.115,73	€ 45.222,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 666.415.605,12	€ 1.992.463,38	€ 1.992.463,38	€ 1.328.308,22	
	Appuntato	€ 42.958,01	€ 5.362,92	€ 48.320,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 716.000,31	
	Totale oneri	€ 104.765,26	€ 12.931,70	€ 117.696,96	€ 505.608,30	€ 1.580.088,94	€ 1.396.082,32	€ 1.396.082,32	€ 1.928.209,51	€ 1.992.463,38	€ 1.992.463,38	€ 2.044.349,56	
76	ACAM	€ 21.041,24	€ 0,00	€ 21.041,24	€ 533.044,70	€ 286.522,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	CAAM	€ 39.658,92	€ 1.871,92	€ 41.530,84	€ 0,00	€ 2.011.286,47	€ 1.566.773,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Maresciallo	€ 40.311,74	€ 6.066,19	€ 55.777,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.119.561,54	€ 4.239.322,06	€ 2.119.561,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Mar. Ord.	€ 51.534,59	€ 10.134,01	€ 61.668,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.345.408,70	€ 4.008.817,40	€ 4.008.817,40	€ 4.008.817,40	€ 4.008.817,40	
	Totale oneri	€ 112.546,59	€ 18.072,12	€ 130.618,71	€ 533.044,70	€ 2.808.333,24	€ 4.239.322,06	€ 4.462.978,04	€ 4.008.817,40	€ 4.008.817,40	€ 4.008.817,40	€ 4.008.817,40	
Totale oneri spendibili		€ 217.311,85	€ 31.003,82	€ 248.314,67	€ 1.038.653,00	€ 4.648.411,20	€ 5.859.060,36	€ 6.397.026,91	€ 5.991.280,78	€ 5.991.280,78	€ 6.053.166,96		

* Per il calcolo dell'onere si è tenuto conto dei miglioramenti economici ammessi con D. P.R. 20 aprile 2022, n. 57

Assunzione straordinaria di n. 76 Allievi Marescialli e n. 44 Allievi Carabinieri nel 2023 per il Comando CC Tutela Agroalimentare

TIPOLOGIA ONERI	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Onere spendibili	€ 841.649,66	€ 4.612.179,97	€ 5.582.415,03	€ 6.135.205,04	€ 6.359.052,36	€ 6.811.512,691	€ 6.679.231,28	€ 6.679.231,28	€ 6.679.231,28	€ 6.679.231,28	€ 6.731.166,96
Verificamentofinanziamento*	€ 240.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Verificamentofinanziamento**	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00
Totale oneri di finanziamento	€ 324.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00
Totale oneri annuali	€ 1.165.649,66	€ 4.646.179,97	€ 5.616.415,03	€ 6.169.205,04	€ 6.393.052,36	€ 7.145.512,691	€ 6.713.231,28	€ 6.713.231,28	€ 6.713.231,28	€ 6.713.231,28	€ 6.765.166,96

* Importo medio pro-capite, calcolato per il solo primo anno di arruolamento

** Quota costante dagli oneri di finanziamento (spese per mensa o buoni pasto) su base annua come da conto annuale 2020

Comma 668. L'intervento reca un'autorizzazione di spesa in favore del Ministero dell'interno per garantire la prosecuzione del funzionamento del programma Te.T.Ra., nonché per assicurare l'implementazione dell'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella *LTE Public Safety*, che nell'immediato futuro e fino all'anno 2026 prevede l'attivazione di nuove procedure negoziali rispetto alle quali è indispensabile garantire la necessaria copertura finanziaria.

L'autorizzazione di spesa conferma quanto già disposto nelle leggi di bilancio approvate negli anni precedenti ed impegna a livello pluriennale risorse per consentire la prosecuzione dei servizi contrattualizzata fino all'anno 2022 e in scadenza.

Pertanto, al fine di assicurare la continuità del servizio e fronteggiare i nuovi impegni contrattuali sopraindicati, la norma autorizza la spesa di euro 33.324.521 per l'anno 2023, euro 46.655.957 per l'anno 2024, euro 50.417.925 per l'anno 2025, euro 64.946.499 per l'anno 2026 e euro 16.173.315 per l'anno 2027, per un onere complessivo di euro 211.518.217.

Si tratta di una misura che non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che viene previsto l'impiego di risorse economiche già allocate su capitoli di bilancio gestiti da quest'Amministrazione, senza l'assegnazione di stanziamenti aggiuntivi.

Infatti, il comma 2, alla luce della stretta interconnessione tra le due tecnologie – Te.T.Ra ed *LTE* –, consente di coprire i costi a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Fondo "NUVAL 1", Cap. 7461, Piano Gestionale 1), all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Fondo "NUVAL 2", Cap. 7457, Piano Gestionale 6), all'articolo 1,



commi 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Fondo “NUVAL 4”, Cap. 7509, Piano Gestionale 1), come di seguito riportato:

- 2023: 5.000.000 sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1; e 28.324.521 euro sul capitolo 7509, Piano Gestionale 1;
- 2024: 20.000.000 euro sul capitolo 7457, Piano Gestionale 6 e 26.655.957 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1;
- 2025: 10.000.000 euro sul capitolo 7457, Piano Gestionale 6, 20.000.000 euro sul capitolo 7509, Piano Gestionale 1 e 20.417.925 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1;
- 2026: 15.000.000 euro sul capitolo 7457, Piano Gestionale 6; 35.000.000 sul capitolo 7509, Piano Gestionale 1 e 14.946.499 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1;
- 2027: 16.173.315 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1.

Si precisa che le risorse dell’LTE sono sufficienti a garantire la continuità delle attività originariamente previste, anche attraverso una riprogrammazione delle attività stesse.

Più nel dettaglio, come sintetizzato nella tabella sottostante, l’impegno di spesa ammonta complessivamente a euro 288.260.877. Da tale importo vanno sottratte le risorse già disponibili sul Fondo “Nuval 4, Cap. 7506, Piano Gestionale 1 – Spese per l’acquisizione di un servizio di telecomunicazione in standard Te.T.Ra per le esigenze delle Forze di Polizia”, pari a euro 476.742.660, per un totale di spesa da autorizzare pari a euro 211.518.217.

Si precisa che il contratto nr. 29957 di Rep. del 17/08/2021, con scadenza intervenuta alla data del 22 novembre 2022, era finanziato nell’ambito dei "Fondi Nuval 4", con imputazione sul capitolo di bilancio 7506/P.G. 1 (capitolo di "parte capitale"), interamente dedicato al servizio "Te.T.Ra.", ed è stato regolarmente registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio e dalla Corte dei Conti sotto i profili della legittimità e contabilità.

Il servizio "Te.T.Ra" si configura quale prestazione complessa che rientra in una logica di servizio in "outsourcing", intesa "chiavi in mano", in cui la proprietà dell’infrastruttura rimane in capo alla Società responsabile dell’erogazione del servizio. Ne consegue che le attività di parte corrente rispetto alla totalità delle attività sono riconducibili ad una componente da considerarsi residuale e sintetizzabile nelle prestazioni di "presidio e formazione".

Ad ogni modo, le voci che compongono il servizio sono di seguito riportate:

1. servizio "copertura radio";
2. adeguamento di tutte le "Sale Operative 1.0";
3. aggiornamento "terminali utente" e "Sale Operative", con estensione della garanzia;
4. servizi di "installazione e disinstallazione terminali";
5. giornate di "presidio";
6. corsi di formazione.

Si tratta di "voci" che, ove scorporate, verrebbero a minare la funzionalità del servizio nel suo complesso, con la conseguenza che la separazione delle medesime non garantirebbe l’unitarietà del servizio stesso.

Anno di riferimento	Tipologia delle prestazioni considerate	Importo totale con IVA	Fondi disponibili (Nuval4)	Fondi necessari
2023	Fine 2022 + Primi 3 canoni del 2023 + Totale Interventi servizi ricorrenti annui	63.324.521 €	30.000.000 €	33.324.521 €
2024	Ultimo canone 2023 + 3 del 2024 + Totale Interventi servizi ricorrenti annui	68.261.151 €	21.605.194 €	46.655.957 €
2025	Ultimo canone 2024 + 3 del 2025 + Totale Interventi servizi ricorrenti annui	69.555.391 €	19.137.466 €	50.417.925 €



2026	Ultimo canone 2025 + 3 del 2026 + Totale Interventi servizi ricorrenti annui	70.946.499 €	6.000.000 €	64.946.499 €
2027	Ultimo canone 2026	16.173.315 €	0 €	16.173.315 €
TOTALI		288.260.877 €	76.742.660 €	211.518.217 €

LEGENDA

CANONI	Canone ANNUALE PIT 1 (Campania, Calabria Basilicata, Torino CGN)
	Canone ANNUALE PIT 2 (Lazio, Piemonte (no TO), Sardegna, Puglia, Sicilia)
	Canone ANNUALE PIT Molise

SERVIZI RICORRENTI	Aggiornamento Sale Operative a PIT2 - importo per annualità (stima per 4 S.O . per grande città)
	Integrazione Apparati radio - importo per annualità
	Reinstallazione apparati veicolari/motociclistari - importo per annualità
	Presidi - importo per annualità (costo medio 8h c.a. 750 €)
	Corsi di formazione - importo per annualità



La disposizione prevede al **comma 669** la proroga al 3 marzo 2023 dello stato di emergenza Ucraina, ai fini del riallineamento con la vigenza attuale del regime di ‘protezione temporanea’ deciso dall’Unione europea.

Alla luce della citata proroga al **comma 670** si dispone la soppressione del termine di cui alla lettera b), del comma 1, dell’articolo 31 del decreto-legge 21 del 2022, per la definizione di ulteriori forme di sostentamento per l’assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione.

Il **comma 671** introduce una clausola di flessibilità autorizzando il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle effettive esigenze e mediante ordinanze di concerto col Ministero dell’economia e delle finanze, a disporre la rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 31, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, individuando il numero dei soggetti coinvolti, fermi restando i termini temporali di applicazione delle misure medesime. A tali rimodulazioni si provvede **nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente**.

Comma 672. La proposta mira a rafforzare la capacità di resilienza nazionale attraverso misure di investimento tecnologico in grado di migliorare la capacità di risposta in scenari emergenziali complessi anche mediante l’impiego di sistemi robotizzati e con l’impiego di sistemi a realtà aumentata che consentono maggiore capacità di risposta operativa alle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L’acquisizione dei sistemi robotici determina una spesa complessiva di 32 milioni di euro.

La proiezione stimata della spesa ha il seguente sviluppo annuale:

- euro **2.000.000** per l’anno 2023;
- euro **9.000.000** per l’anno 2024;
- euro **21.000.000** per l’anno 2025.

Gli stanziamenti annui - dal 2023 al 2025 - dovranno essere allocati nell’ambito della Missione “Soccorso civile”, al Programma di spesa “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico” - Azione “Ammodernamento e potenziamento dei vigili del fuoco” dello stato di previsione del Ministero dell’Interno.

La norma comporta un onere pari a **2** milioni di euro per l’anno 2023, di **9** milioni di euro per l’anno 2024 e di **21** milioni di euro per l’anno 2025.

Comma 673 La norma mira a consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di poter acquistare nuove dotazioni tecnologiche per migliorare la capacità di risposta operativa in considerazione del fatto che gli incendi interessano con sempre maggiore frequenza materiali artificiali e sintetici che determinano una rapida propagazione della combustione e l’emissione di sostanze molto inquinanti sia in aria che al suolo.

In particolare, la norma prevede l’acquisto di:

- sistemi di miscelazione a carattere innovativo per la formazione della soluzione schiumogena finalizzata all’estinzione degli incendi da installare a bordo delle autopompe, per complessivi euro 7.000.000;
- attrezzature di spegnimento, a carattere innovativo (lance, tubazioni, accessori) per complessivi euro 3.000.000.

Tali attrezzature saranno distribuite a copertura omogenea del territorio nazionale, presso tutte le sedi del Corpo nazionale, per un totale di 4.000 sistemi di spegnimento innovativi completi.

La proiezione stimata della spesa ha il seguente sviluppo annuale:

- euro 3.000.000 per l’anno 2023;
- euro 4.000.000 per l’anno 2024;
- euro 3.000.000 per l’anno 2025.

Gli stanziamenti annui - dal 2023 al 2025 - dovranno essere allocati nell’ambito della Missione “Soccorso civile”, al Programma di spesa “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico” - Azione “Ammodernamento e potenziamento dei vigili del fuoco”.



La norma comporta un onere di euro 3.000.000 per l'anno 2023, di euro 4.000.000 per l'anno 2024 e di euro 3.000.000 per l'anno 2025.

Comma 674. La disposizione prevede l'implementazione del sistema di allarme pubblico IT-Alert di cui all'articolo 1, comma 1, lettera uuu), del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 ai fini del suo miglioramento tecnologico anche in termini di sicurezza. Al tale scopo, si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il successivo trasferimento nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Comma 675. La proposta normativa è finalizzata a far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per consentire l'ottimizzazione e una maggiore funzionalità delle procedure di mobilità, in relazione all'operatività del servizio prestato dal citato personale presso le sedi del Corpo particolarmente lontane dai luoghi di residenza.

L'esigenza scaturisce per garantire una immediata disponibilità del predetto personale al fine di far fronte alle missioni istituzionali attribuite ai vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione ed estinzione degli incendi anche boschivi, protezione civile, nonché lo svolgimento di ogni altra attività assegnata al Corpo nazionale connesse alla salvaguardia della vita umana e alla integrità dei beni. Si tratta di compiti che richiedono, quali requisiti essenziali, il possesso di specifiche competenze e la necessaria tempestività di attivazione, legate ad ogni tipo di emergenze locali o nazionali. L'elevato turn-over dovuto ad una età media particolarmente alta, la peculiarità delle attività svolte, connotate spesso da una accentuata specializzazione, la necessità di garantire in modo uniforme lo svolgimento del servizio su tutto il territorio nazionale, determinano una elevata mobilità del personale. Ciò sia in occasione delle prime assegnazioni (negli ultimi due anni si è provveduto a mettere in atto 26 procedure concorsuali tra concorsi pubblici e selezioni interne), sia per i vari passaggi che consentono la promozione a qualifiche superiori, sia nel caso di trasferimenti di ufficio per far fronte ad esigenze dell'amministrazione. Tale situazione incide inevitabilmente pure sul piano personale, causando disagi individuali e familiari che derivano anche dall'elevato costo della vita presente in alcune realtà territoriali del Paese, tale da rendere difficoltose le condizioni di vita del personale stesso, con conseguenti criticità gestionali legate alle numerose, continue richieste di mobilità verso i luoghi di residenza. Non a caso, sempre più spesso il personale rinuncia anche alle promozioni per evitare lo spostamento verso sedi lontane il cui organico risulta carente. Per evitare riflessi negativi sull'organizzazione dei servizi di soccorso pubblico, la norma si propone quindi l'obiettivo di incrementare significativamente la presenza di alloggi da concedere in uso a condizioni più accessibili, in analogia a quanto già accade per altri Corpi dello Stato. Un ulteriore effetto indiretto virtuoso scaturirebbe dalla possibilità di ridare nuova vita ad immobili non più in uso o sottoposti a confisca, valorizzando il patrimonio residenziale del Paese. In particolare la proposta prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno di un fondo di parte capitale per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per avviare un percorso che porti alla costruzione ovvero per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo per le esigenze del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Comma 676. La disposizione, al fine di integrare anche per gli anni 2023-2025 gli interventi per la realizzazione di sistemi di video sorveglianza di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, stanziando ulteriori risorse pari a 15 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024 e 2025 in considerazione



dell'elevatissimo numero di comuni che hanno fatto richiesta.

Le somme stanziati dal già menzionato art. 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14/2017 sono state incrementate per l'anno 2019 dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nonché incrementate ed estese dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, fino al 2022 con uno stanziamento per tale ultima annualità pari a 36 milioni di euro.

La disposizione, pertanto comporta un onere pari a 15 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2025

Comma 677. Rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, di definire le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse.

Commi 678 e 679. La disposizione prevede l'ampliamento della rete nazionale dei C.P.R. che sarà realizzabile sia attraverso un ampliamento di taluni C.P.R. già esistenti, incrementando i posti ivi disponibili per un totale di n. 106, sia attraverso la realizzazione di nuove strutture, per ulteriori n. 100 posti, per un totale n. 206 posti.

Ampliamento dei C.P.R.

Il C.P.R. di Macomer (NU) dispone di un edificio, non ancora completamente ristrutturato, che all'esito dei lavori di ristrutturazione assicurerebbe ulteriori 50 posti da destinare al trattenimento. Per la realizzazione dei lavori si stima un costo medio per ciascun nuovo posto in un C.P.R., pari ad euro 129.216, determinato sulla base della trascorsa esperienza e della media ponderata dei quadri economici sviluppati per la progettazione/realizzazione degli altri C.P.R.

Pertanto, la spesa complessiva stimata per la ristrutturazione del menzionato edificio ai fini della realizzazione di ulteriori 50 posti ammonta ad euro **6.460.800**, determinato come segue

$50 \text{ (posti)} \times 129.216/\text{posto letto} = \text{€ } 6.460.800$

Presso il C.P.R. di Caltanissetta è in corso di realizzazione un progetto per l'ampliamento della capacità del centro per ulteriori 56 posti che passerebbe, così, da 92 a 148 posti complessivi.

Il quadro economico dell'intervento è stato recentemente aggiornato per una cifra complessivamente pari ad **€ 16.600.000**.

I costi dell'intervento suddetto sono stati quantificati da Invitalia, in veste di stazione appaltante. La differenza con il costo medio relativo all'ampliamento degli altri CPR trova giustificazione nella circostanza che la struttura di Caltanissetta, diversamente dalle altre, necessita di lavori di tipo sia strutturale che impiantistico, che comportano la totale rifunzionalizzazione della struttura.

La standardizzazione dei costi è più facilmente realizzabile nei casi di creazione di nuovi posti perché la costruzione ex novo prevede, più o meno, la medesima tipologia di interventi. Nel caso di strutture esistenti il grado di "invasività" dell'intervento varia al variare delle condizioni dell'immobile sul quale si opera. La valutazione dei costi è fatta da Invitalia e, nel caso di Caltanissetta, come precedentemente specificato, il quadro economico degli interventi è stato, da Invitalia, recentemente aggiornato.

Nuovi C.P.R

Per la realizzazione di nuovi C.P.R., si stima un costo medio per ciascun nuovo posto pari ad euro 129.216, determinato sulla base della trascorsa esperienza e della media ponderata dei quadri economici sviluppati per la progettazione/realizzazione degli altri C.P.R.

Pertanto, per la realizzazione di nuovi CPR, per una capienza di circa 100 nuovi posti, la spesa complessiva stimata ammonta ad euro 12.921.600, determinato come segue:

$100 \text{ (posti)} \times 129.216/\text{posto letto} = \text{€ } 12.921.600$

Pertanto, la spesa per la realizzazione dei citati interventi ammonta, complessivamente, ad **€ 35.982.400** (€ 6.460.800 + € 16.600.000 + € 12.921.600), secondo la seguente ripartizione:

- ampliamento C.P.R.: € 23.060.800;

- nuovi C.P.R.: € 12.921.600.

In relazione al periodo previsto per l'avvio dell'attività di progettazione, l'indizione delle procedure di affidamento (aprile 2023) e l'inizio dei lavori (luglio/agosto 2023), e sulla base di una previsione sullo stato di avanzamento di questi ultimi, è possibile ipotizzare la seguente ripartizione per anno della spesa



complessiva stimata per l'attuazione degli interventi sopra descritti.

Anno 2023: € 5.397.360

Anno 2024: € 14.392.960

Anno 2025: € 16.192.080

Costi di gestione

I costi di gestione che derivano dall'ampliamento e potenziamento dei CPR (206 nuovi posti) nel corso del triennio 2023-2025, sono riportati nella tabella seguente. Si è tenuto conto del valore dei costi medi giornalieri unitari totali dei C.P.R. previsti, per la fascia di capienza fino a 150 posti, nell'Allegato "Tabella B" del "Nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri" approvato con decreto del Ministro dell'Interno del 29 gennaio 2021, calcolato in € 46,43, oltre IVA.

	Incremento posti annuale	Valore complessivo incrementale posti	posti	Costo pc/pd	IVA	giorni	totale	Totale complessivo per anno
			A	B	C	D	A*B*C*D	
Anno 2023	50	50	50	46,43	1,22	92	€ 260.544,00	€ 260.544,00
Anno 2024	50	100	50	46,43	1,22	366	€ 1.036.512,00	€ 1.730.352,00
			50	46,43	1,22	245	€ 693.840,00	
Anno 2025	106	206	100	46,43	1,22	365	€ 2.067.360,00	€ 4.072.643,00
			106	46,43	1,22	334	€ 2.005.282,56	

In ragione di quanto precede, i costi complessivi di gestione conseguenti all'ampliamento della rete dei C.P.R. possono essere ripartiti per anno nel modo seguente.

Anno 2023: € 260.544,00

Anno 2024: € 1.730.352,00 (€ 1.036.512,00 +693.840,00)

Anno 2025: € 4.072.643,00 (€ 2.067.360,00 + € 2.005.282,56).

Comma 680. Il costo mensile medio di un lavoratore in somministrazione con profilo parametrato al personale Area II, F3 del CCNL Funzioni centrali è pari a euro 4.275,80 IVA inclusa, computato su una media di 30 giorni, comprensivo di utile di agenzia (c.d. *mark up*) pari al 6% del costo del lavoro (come da contratto rep. n. 60/2020), e relativa IVA oltre che IRAP.

Il costo mensile medio di un lavoratore in somministrazione con profilo parametrato al personale Area III, F1 del CCNL Funzioni centrali è pari a euro 4.439,98 IVA inclusa, computato su una media di 30 giorni, comprensivo di utile di agenzia (c.d. *mark up*) pari al 6% del costo del lavoro (come da contratto rep. n. 60/2020) e relativa IVA oltre che IRAP.

Il costo mensile complessivo, computato su una media di 30 giorni, per 177 lavoratori (di cui 173 lavoratori con profilo corrispondente al personale Area II, F3 e 4 lavoratori con profilo corrispondente al personale Area III, F1) ammonta ad euro 757.472,71.

Pertanto, per il periodo dal 1° gennaio al 27 marzo 2023, il costo totale per 177 lavoratori ammonta a euro 2.272.418,14.

Si riportano, di seguito, tabelle riepilogative concernenti i costi stimati come sopra.

Costo del lavoro unitario						
Categoria	N. risorse	costo di lavoro unitario	IRAP 8,50	Mark-up 6 %	IVA sul Mark-up	Costo Mensile Medio(1 Unità)
2F3	1	3.691,76 €	313,80 €	221,51 €	48,73 €	4.275,80 €
3F1	1	3.833,52 €	325,85 €	230,01 €	50,60 €	4.439,98 €



PREVISIONALE COSTO MENSILE COMPLESSIVO 177 RISORSE				
Categoria	N. risorse	Costo Mensile Medio(1 Unità)	Costo Mensile Complessivo	Costo Totale su 3 mesi
2F3	173	4.275,80 €	739.712,78 €	2.219.138,35 €
3F1	4	4.439,98 €	17.759,93 €	53.279,79 €
Totali	177	-	757.472,71 €	2.272.418,14 €

Comma 681. Gli oneri della proposta sono a valere sulle risorse del capitolo 2255 pg1 “Spese per il funzionamento della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali” che, per l'anno 2023, presenta la necessaria capienza.

Comma 682. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, è chiamato a fronteggiare gli interventi di soccorso con presenza di agenti NBCR.

Il sistema di risposta nazionale prevede un modello organizzativo articolato per competenze crescenti dalle squadre base, ai nuclei provinciali e ai nuclei regionali ordinari e avanzati, cui corrisponde un livello crescente di dotazioni strumentali.

Per far fronte all’invecchiamento del parco mezzi e materiali e tenendo anche conto dello sviluppo tecnologico in ambito di rilevamento e analisi strumentale, si rende necessario lo sviluppo di progetti pluriennali che consentano il loro aggiornamento e potenziamento.

La proposta comporta oneri finanziari come di seguito rappresentati:

- aggiornamento dei sistemi di decontaminazione primaria e secondaria dei nuclei NBCR Regionali e Provinciali: € 9.000.000;
- aggiornamento della strumentazione NBCR in dotazione ai Comandi VVF: € 3.500.000;
- acquisto di strumenti, mezzi ed attrezzature NBCR per la messa in sicurezza a seguito di incidenti che coinvolgono veicoli adibiti al trasporto di sostanze pericolose: € 2.500.000;
- acquisto di sistemi per avio-trasportabilità team di *assessment* NBCR: € 2.000.000;
- acquisto di veicoli per gestione e coordinamento interventi NBCR per i nuclei Regionali: € 3.000.000.

La proiezione stimata della spesa ha il seguente sviluppo annuale:

- euro 5.000.000 per l’anno 2023;
- euro 7.000.000 per l’anno 2024;
- euro 8.000.000 per l’anno 2025.

Gli stanziamenti annui – dal 2023 al 2025 – dovranno essere allocati nell’ambito della Missione “Soccorso civile”, al Programma di spesa “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico” - Azione “Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva”.

La norma comporta un onere pari ad euro 5.000.000 per l’anno 2023, ad euro 7.000.000 per l’anno 2024 e ad euro 8.000.000 per l’anno 2025.

Comma 683. La norma consente al Ministero dell’interno di avvalersi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di lavoro con contratto a termine per l’anno 2023, nel limite di spesa complessivo di € **37.259.690**.

Per il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione in ragione delle esigenze connesse all’attività degli Sportelli unici per l’immigrazione presso le Prefetture, si stima un fabbisogno di 300 unità lavorative per l’anno 2023.

Per le esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per le medesime finalità svolte presso gli uffici delle Questure, nonché della Direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della P.S., si stima un fabbisogno di 500 unità lavorative per l’anno 2023.

Il costo mensile medio di un lavoratore in somministrazione con profilo parametrato al personale Area II, F2 del CCNL Funzioni centrali 2019-2021 è pari a euro 3.207,87, computato su una media di 186 ore, al netto della Fee di agenzia e relativa IVA oltre che IRAP.

Tenuto conto che nel 2023 occorrerà avviare una procedura di gara ad evidenza pubblica per individuare una nuova società aggiudicatrice, considerato i tempi tecnici occorrenti all’espletamento della predetta procedura (4-6 mesi), si è ritenuto comunque di calcolare prudenzialmente per i primi 6



mesi del 2023 un costo tenendo conto dei singoli contratti in essere, stipulati sulla base dell'Accordo Quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020, che verranno a scadenza il 31 dicembre 2022, in cui la Fee dell'agenzia è pari al 7,55% del costo del lavoro oltre IVA e IRAP, per il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e dell'11,25% del costo del lavoro oltre IVA e IRAP, per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Per il secondo semestre, i costi devono tener conto degli esiti della procedura di gara pubblica per assicurare il servizio da parte dell'agenzia di somministrazione, la cui Fee va valutata, prudenzialmente, al 10%, del costo del lavoro oltre IVA e IRAP, per il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e dell'13% del costo del lavoro oltre IVA e IRAP, per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Gli importi complessivi sono calcolati come segue:

costo primo semestre Dip. libertà civili e immigrazioni: 6.901.196 €

costo secondo semestre Dip. libertà civili e immigrazioni: 7.073.786 €

costo primo semestre Dip. PS: 11.539.622 €

costo secondo semestre Dip. PS: 11.745.086 €

TOTALE: 37.259.690 €

Comma 684. La disposizione prevede modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In particolare si prevede la modifica del comma 1 dell'articolo 4 ai sensi della quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza a richiedere l'autorizzazione all'avvio di specifiche intercettazioni anche per via telematica. Si prevede inoltre l'inserimento di un articolo 4-bis che definisce le modalità di svolgimento delle attività di intercettazione previste dal medesimo comma 1 dell'articolo 4, come modificato. Tali attività si prevede che vengano effettuate nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente e quindi senza nuovi o ulteriori oneri a carico dello Stato.

Comma 685. La norma prevede il rifinanziamento del credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 73 della legge 30 dicembre 2018, n.145 di ulteriore di 10 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di assicurare la copertura delle 566 istanze pervenute.

I **commi 686 e 687**, per le medesime finalità e considerato un tiraggio annuo di 5 milioni di euro nel 2019 e 5,7 milioni di euro nel 2020, si prevede per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate, fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, con uno stanziamento di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.

In base alle previsioni, considerando un aiuto medio di 20.000 euro per ogni beneficiario, si stima il finanziamento di circa 600 istanze. Fornendo un aiuto pari al 36% delle spese sostenute è possibile stimare una spesa in materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro di circa 33 milioni di euro.

I **commi 688 e 689**, specificano la procedura per ottenere il contributo derivante dal credito d'imposta.

Il **comma 690**, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per definire i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio come da allegato E parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai **commi da 686 a 688** del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al **comma 687** del presente articolo.



Comma 691. Dalla sperimentazione ancora in atto è emersa la inadeguatezza delle risorse disponibili; infatti, sono pervenute 1191 richieste di finanziamento finalizzate all'acquisto di 1211 eco-compattatori, per un valore complessivo di oltre 27 milioni euro per il primo bando e per il secondo avviso circa 780 per un valore complessivo di circa 19 milioni. Tali richieste hanno notevolmente superato le risorse disponibili per i primi due avvisi determinando l'esclusione di numerose istanze. Le Amministrazioni che risultano ad oggi beneficiarie del contributo sono circa 1000.

La dotazione complessiva prevista inizialmente per il Fondo Programma Sperimentale Mangiaplastica, stabilita in 27 milioni di euro e suddivisa con il sopra citato DM nelle quattro annualità 2021-2024, è risultata quindi fortemente inadeguata rispetto alle esigenze del territorio. Pertanto, si ritiene necessario incrementare le risorse del citato Fondo, al fine di garantire la copertura di ulteriori 1000 eco-compattatori, considerando un costo medio pari al contributo erogabile di 15.000 euro per ciascun beneficiario.

La norma comporta un onere di 6 milioni di euro per l'anno 2023 ed 8 milioni di euro per l'anno 2024.

Comma 692. la disposizione è diretta al superamento del contenzioso comunitario in materia di trattamento delle acque reflue urbane con un fabbisogno finanziario nel quadriennio 2023/2026 pari di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro nel 2026 per complessivi 110 milioni di euro.

Tali risorse contribuiranno a coprire parte del fabbisogno finanziario segnalato dal Commissario straordinario unico, per le Cause C 251/17 e C 85/13, e dalle Regioni per la Causa C 668/19 e la procedura di infrazione 2017/2181.

Nello specifico, il Commissario Straordinario Unico, nell'ambito della Relazione annuale sull'attività svolta redatta in conformità al comma 5, art. 3 del DPCM di nomina dell'11 maggio 2020 e trasmessa al MITE in data 8/09/2022, evidenzia per i 99 interventi per i quali è soggetto attuatore una criticità finanziaria di circa 350 milioni di euro, ai fini del completamento degli stessi.

Le Regioni, nell'ambito della recente ricognizione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione svolta per la predisposizione del DPCM di cui all'art. 4-septies, comma 4, legge 55/2019 (DPCM la cui intesa è stata approvata nella Conferenza Stato Regioni del 28 settembre 2022), hanno segnalato, per oltre 250 interventi, un fabbisogno superiore a 900 milioni di euro.

È plausibile pensare che alcuni di questi interventi troveranno copertura attraverso il PNRR, la cui misura M2C4 Inv. 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione" assegna 600 milioni di euro ad interventi nel settore fognario depurativo, ma la stessa non è sufficientemente adeguata al fabbisogno in argomento.

Comma 693. La disposizione mira a garantire la copertura finanziaria degli interventi disciplinati nei decreti direttoriali DD n. 160/2020 e DD n. 212/2021, tutti oggetto di procedura di infrazione comunitaria e, pertanto, ne dispone il trasferimento sulla contabilità speciale "COM STR UNI INT FOGN DL 243-16" intestata al Commissario straordinario unico, al fine di assicurare la tempestiva conclusione del contenzioso comunitario; pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede altresì che il commissario unico entro il 30 giugno 2023 trasmetta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una ricognizione degli interventi con indicazione dei costi, fonti finanziarie e dei CUP, provvedendo all'allineamento delle informazioni nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Comma 694. La disposizione prevede una autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per gli interventi di progettazione ed esecuzione della campagna di sondaggi geognostici, volta ad individuare con precisione l'estensione e la profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese tra i siti di interesse nazionale « ex SLOI ed ex Carbochimica » e interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, inquinate da piombo,



piombo tetraetile, idrocarburi policiclici aromatici ed altri inquinanti.

Comma 695. la disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato "Fondo per il contrasto al consumo di suolo" con una dotazione di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027 per consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano.

La disposizione reca oneri pari a 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027

Comma 696. Le risorse del fondo saranno ripartite tra le regioni e le province autonome mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto saranno definite le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad essi collegati e di revoca delle risorse.

Comma 697. La disposizione è finalizzata a sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, **nonché per le finalità di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 a sostegno dell'occupazione;** a tal fine è disposta l'assegnazione in favore della regione Calabria di **50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026** a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027.

Viene altresì precisato che tale assegnazione è considerata nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 ed è ricompresa nel Piano per lo sviluppo e la coesione a titolarità della regione Calabria.

Comma 698. La norma in argomento determina un onere complessivo pari a **14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.**

Comma 699. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 425-ter si fa fronte, a parziale copertura dell'onere, per **9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui ai commi 533 e 534 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.**

Comma 700. La disposizione, limitandosi a destinare alle Autorità di bacino distrettuali una quota parte, pari al **20%**, del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui al comma 607 della Legge 234/2021, **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 701. La norma prevede un finanziamento di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l'ISPRA.

Per la verifica del progetto di riqualificazione è stato acquisito uno Studio di fattibilità urbanistica che ha fornito un positivo riscontro sulla base del quale, attualmente, è in corso la redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica propedeutico all'affidamento dei successivi livelli di progettazione necessari per la realizzazione di tutte le opere.

Il progetto di recupero e ricostruzione, comprendente anche la demolizione e ricostruzione, interessa una superficie complessiva di 4.300 m², oltre ad una superficie di circa 1.600 m² per depositi, 5.000 m² per sistemazioni esterne e 2.800 m² per parcheggi, ubicati tutti in una porzione dell'intero comprensorio.

Il progetto, che consente di sfruttare l'altezza utile degli interni con un potenziale raddoppio dei m² utili, prevede caratteristiche costruttive, tipologiche ed impiantistiche avanzate, ed è informato a criteri di alte prestazioni energetiche, sostenibilità ambientale e riduzione di emissione di CO₂, oltre che di risparmio dell'uso del suolo e riutilizzo degli spazi attraverso il recupero dell'esistente.



L'uso di tecnologie e materiali innovativi ed ecosostenibili in linea con le richieste prestazioni sismiche, acustiche, termiche e di gestione dell'edificio saranno anche in funzione dell'intero ciclo di vita della costruzione.

La realizzazione dell'intero progetto, con il livello tecnologico previsto, avverrà per step successivi definiti dal punto di vista tecnico e finanziario come riepilogato nel seguente schema.

Somme a disposizione	Importo
Costi per servizi di progettazione per rilievo topografico e planoaltimetrico, relazione preliminare geotecnica, idrogeologica, idraulica, geologica, di caratterizzazione ambientale, indagini presenza ordigni bellici.	90.000,00 €
Costi per servizi di progettazione per Progetto Definitivo comprensivo delle Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcoli di strutture ed impianti, Relazione sulla gestione delle materie e sulle interferenze, Disciplinare descrittivo e prestazionale, Elenco ed analisi prezzi, Computo metrico e quadro economico, Studio di inserimento urbanistico, Relazione energetica, Progettazione antincendio, Schema di contratto, e di capitolato per l'ottenimento dei titoli abilitativi, l'acquisizione del quadro definitivo della spesa e il calcolo e pagamento degli oneri.	290.000,00 €
Oneri urbanistici, fiscali, spese generali, accantonamenti, contributi anac.	400.000,00 €
Costi per lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento dell'involucro e degli impianti di n. 2 compendi da destinare a deposito e stoccaggio di attrezzature e apparecchiature da laboratorio compreso manutenzione straordinaria delle infrastrutture fognarie e del verde, tutte opere propedeutiche alla realizzazione del polo laboratoriale per le esigenze immediate di allocazione di attrezzature ed impianti.	360.000,00 €
Costi per servizi di progettazione Esecutiva comprensiva di Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi, Particolari costruttivi, Computo metrico, Quadro economico, Elenco prezzi, Quadro incidenza MDO, Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto, Cronoprogramma esecutivo, Piano di Manutenzione, Piano della Sicurezza.	250.000,00 €
Costi per servizi di supporto al RUP comprensivo di supervisione della progettazione, verifica e validazione della progettazione esecutiva, programmazione e progettazione dell'appalto.	140.000,00 €
Costi per servizi di esecuzione dei lavori: Direzione dei Lavori, assistenza al collaudo, Prove e accettazione materiali, Liquidazioni, Contabilità dei lavori, Certificato di regolare esecuzione, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.	400.000,00 €
Costi per servizi di verifiche e collaudi comprensivi di Collaudo tecnico amministrativo, Revisione tecnico contabile, certificazione energetica.	70.000,00 €
Costi per affidamento e realizzazione dei lavori ed esecuzione di tutte le opere ed impianti previsti in progetto.	10.000.000,00 €
Totale	12.000.000,00 €

La disposizione comporta un onere di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Comma 702. La disposizione assegna all'ISPRA un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia.

Comma 703. La disposizione prevede che le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 426-bis siano coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e con l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica (OGS), mediante la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 426-bis.

Comma 704. La disposizione prevede che una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti



annuali di cui al comma 426-bis possa essere destinata all'ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della Carta geologica d'Italia, all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta geologica d'Italia.

Comma 705. La disposizione prevede che il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA renda note in apposito atto le aree non ancora coperte dal Progetto CARG allo scopo di programmare, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i lavori per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 426-bis.

Comma 706. La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (CARG), per il completamento della carta geologica d'Italia con una dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Comma 707. L'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 47 del 2020, nella sua attuale formulazione, prevede che la metà del ricavato annuale dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissioni di CO₂, vincolato dalla direttiva europea di settore al finanziamento di attività di decarbonizzazione e adattamento ai cambiamenti climatici, sia destinato nella misura del 70% al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare (MATTM) e nella misura del 30% al Ministero dello sviluppo economico (MiSE) che, sino all'inizio del 2021, era competente per le politiche attive in materia di transizione energetica.

In questo quadro, è intervenuto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", che ha ridenominato il MATTM in MiTE, affidando a quest'ultimo i compiti e le funzioni spettanti allo Stato in materia di politica energetica, prevedendo altresì il trasferimento, presso il MiTE stesso, delle due Direzioni generali del MiSE (ora "MiMiT") competenti in materia energetica. Sul piano operativo, la riallocazione delle competenze energetiche dal MiSE al MiTE ha comportato anche il passaggio di numerose misure per l'efficienza e la decarbonizzazione, con i relativi capitoli di finanziamento alimentati dai proventi delle aste CO₂: si tratta di linee di intervento a carattere pluriennale, finalizzate al perseguimento di obiettivi di derivazione comunitaria.

Per chiarezza, anche tenuto conto della più recente organizzazione delle attribuzioni ministeriali ad opera del decreto-legge n. 173 del 2022, si rende necessario integrare il predetto articolo 23 con un nuovo comma (comma 8-bis), al fine di specificare che i proventi delle aste CO₂ maturati nel 2020 e nel 2021 sono destinati al MiTE (ora "MASE"), al netto di un importo pari 15 milioni di euro assegnati, invece, al MiSE (recentemente ridenominato "MiMiT") per interventi di decarbonizzazione del comparto industriale.

Il nuovo comma 8-bis del ridetto articolo 23 stabilisce altresì che la quota annua dei proventi delle aste CO₂, se eccedente il valore di un miliardo e 170 milioni di euro fino all'anno 2024 e di un miliardo e 150 milioni di euro a partire dall'anno 2025, è destinata nel limite di 500 milioni di euro annui a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi, individuate con deliberazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, nell'ambito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica (il quale presenta finalità certamente coerenti con quelle previste dal legislatore UE con riferimento alla destinazione dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di CO₂). Le soglie di cui sopra sono stabilite in relazione alla disciplina contenuta al comma 8 del più volte menzionato articolo 23, ai sensi della quale, qualora i proventi annuali superino l'importo di un miliardo di euro, 150 milioni annui sono destinati al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale a decorrere dall'anno 2021; 20 milioni di euro annui sono destinati al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori ove sono ubicate centrali a carbone, fino al 2024. Da ciò discende il decremento della quota di eccedenza di cui alla proposta, da un miliardo e 170 milioni fino al 2024 a un miliardo e 150 milioni a partire dal 2025. La proposta in commento fa salva l'esigenza di destinare prioritariamente le risorse ETS alle finalità di cui al comma 7 del medesimo articolo 23. La



disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 708. La disposizione stabilisce in 90 giorni i tempi per procedere all'erogazione delle compensazioni riferite all'anno 2021 destinate alle imprese soggette a rischio di rilocalizzazione delle emissioni previste dall'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 47 del 2020 (c.d. *carbon leakage* indiretto), a valere sui proventi delle aste 2020. Questa misura compensativa, possibile a valle del decreto di riparto dei proventi delle aste, rientra appunto tra quelle transitate dal MiSE al MiTE ai sensi del decreto-legge n. 22 del 2021 e riveste particolare urgenza anche in considerazione dei tempi stabiliti dalle Linee guida sugli aiuti di stato in materia di Eu-ETS. La disposizione opera una precisa ripartizione delle risorse derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissioni inquinanti, al fine di tener conto delle novità apportate al quadro di riferimento in materia di attribuzioni ministeriali dal decreto-legge n. 22 del 2021 e dal decreto-legge n. 173 del 2022. Pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 709. La disposizione proroga di un anno l'autorizzazione di spesa vigente per il potenziamento del contingente di militari dell'Arma dei Carabinieri da inviare a protezione degli uffici all'estero maggiormente esposti a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina. Nella quantificazione degli oneri si è tenuto conto anche di possibili imprevisti in ragione dell'aggravamento delle condizioni di sicurezza a seguito del conflitto in corso in Ucraina. La disposizione è redatta come un tetto di spesa e non comporta pertanto per la finanza pubblica oneri maggiori rispetto a quelli espressamente quantificati all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.

Sede	PERSONALE					TRATTAMENTO DI SERVIZIO ALL'ESTERO				VIAGGI	
	Uff.	Mar.	Brig.	App/Car	Tot.	ISE netta (cap. 1280/1)	Ritenute Erariali (Cap. 1280/2)	Ritenute previdenz iali (cap. 1280/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)	Magg. Alloggio (cap. 1280/1)	Spese viaggio di assegnazione breve A/R (cap. 1292/3)
Amb. Kiev	1				1	€ 104.595	€ 8.242	€ 2.184	€ 5.777	€ 17.799	€ 1.200
Amb. Kiev		1			1	€ 73.575	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 12.548	€ 1.200
Amb. Kiev			1		1	€ 68.317	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.790	€ 11.658	€ 1.200
Amb. Kiev				1	1	€ 63.294	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.808	€ 1.200
Amb. Kiev				1	1	€ 63.294	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.808	€ 1.200
Amb. Kiev				1	1	€ 63.294	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.808	€ 1.200
Amb. Kiev			1		1	€ 68.317	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.784	€ 11.658	€ 1.200
Amb. Kiev				1	1	€ 63.294	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.808	€ 1.200
Amb. Kiev				1	1	€ 63.294	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.808	€ 1.200
Amb. Kiev				1	1	€ 63.294	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.808	€ 1.200
Amb. Kiev		1			1	€ 73.575	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 12.548	€ 1.200
Amb. Kiev				1	1	€ 63.294	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.808	€ 1.200
Amb. Chisinau				1	1	€ 50.347	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 8.585	€ 520
Amb. Varsavia				1	1	€ 32.773	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 11.899	€ 440
Amb. Bratislava				1	1	€ 31.624	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 6.932	€ 400
Amb. Bucarest				1	1	€ 34.208	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.370	€ 700
Mosca C. G.				1	1	€ 54.271	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508		€ 7.000
C. G. S.Pietroburgo				1	1	€ 54.271	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 11.743	€ 7.600
Amb. Riga				1	1	€ 36.946	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.951	€ 900
Amb. Chisinau				1	1	€ 50.347	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 8.585	€ 520
Amb. Varsavia				1	1	€ 32.773	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 11.899	€ 440
Amb. Minsk				1	1	€ 47.161	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 8.648	€ 2.800
Amb. Tallin				1	1	€ 36.225	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 7.890	€ 900
Amb. Vilnius				1	1	€ 37.385	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.032	€ 800
				24		€ 1.329.766	€ 125.744	€ 33.327	€ 88.150	€ 246.404	
Subtotale						€ 1.823.392				€ 37.420	
Imprevisti (a forfait)										€ 139.188	
TOTALE GENERALE										€ 2.000.000	

Dalla disposizione derivano maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023.

Comma 710. Dalle lettere a), b) e f), correlate tra di loro, derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica per rendere strutturale la fruizione del viaggio di congedo per due volte l'anno per il personale in servizio in sedi particolarmente disagiate, caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità. La determinazione dei maggiori oneri derivanti dalla disposizione è stata effettuata sulla base dei rimborsi dei viaggi di congedo quantificati ai fini dell'adozione dell'ultimo DPCM di proroga delle missioni internazionali, come di seguito riportata:



Sede	Capo Missione (Business)	Personale diplomatico /Direttore Istituto Italiano di Cultura (Economy)	Area Funzionali (Economy)	Carabinieri (Economy)	Costo biglietto A/R Business	N. biglietti A/R Business per anno	Totale biglietti Business	Costo biglietto A/R Economy	Totale biglietti A/R economy	Totale biglietti Economy	Totale Sede
Baghdad Amb.	1	3	7	2	2.550	2	5.100	1.080	24	25.920	31.020
Erbil Cons.	1	0	4	2	2.540	2	5.080	1.321	12	15.852	20.932
Islamabad Amb.	1	2	8	3	2.520	2	5.040	1.200	26	31.200	36.240
Karachi Cons.	1	0	5	2	1.500	2	3.000	1.330	14	18.620	21.620
Tripoli Amb.	1	4	8	4	1.560	2	3.120	1.200	32	38.400	41.520
Bengasi Cons.	1	0	2	0	1.520	2	3.040	1.100	4	4.400	7.440
Caracas Amb	1	3	7	2	2.750	2	5.500	1.230	24	29.520	35.020
Caracas CG	1	1	11	2	2.750	2	5.500	1.440	28	40.320	45.820
Caracas IIC	0	1	0	0	2.750	1	2.750	1.200	2	2.400	5.150
Maracaibo Cons	1	0	2	1	2.820	2	5.640	1.200	6	7.200	12.840
Abuja Amb	1	1	4	2	2.350	2	4.700	1.200	14	16.800	21.500
Conakry Cons.	1	0	1	1	2.950	2	5.900	1.320	4	5.280	11.180
Lagos CG	1	0	5	2	2.520	2	5.040	1.320	14	18.480	23.520
Niamey Amb.	1	1	2	2	3.120	2	6.240	1.440	10	14.400	20.640
Mogadiscio Amb.	1	1	3	0	2.540	2	5.080	1.560	8	12.480	17.560
Kinshasa Amb.	1	2	9	2	1.950	2	3.900	840	26	21.840	25.740
Bamako Amb.	1	1	2	1	2.160	2	4.320	840	8	6.720	11.040
Ouagadougou Amb.	1	0	0	1	2.140	2	4.280	1.440	2	2.880	7.160
Kiev Amb.	1	2	4	2	0	0	0	781	18	14.058	14.058
TOTALE							83.230			326.770	410.000

A tale computo, è opportuno aggiungere una quota per eventuali imprevisti dovuti all'aggravarsi della situazione di sicurezza in ulteriori sedi. La disposizione comporta, pertanto, per quanto riguarda il personale MAECI, maggiori oneri a carico della finanza pubblica per euro 600.000 annui, a decorrere dal 2023.

Per quanto concerne il personale delle **Addettanze militari**, la presenza nelle sedi di cui alla tabella sopra indicata è la seguente (nelle sedi non menzionate non è presente l'addettanza):

	Uff. (Business)	Sottuff. (Economy)	Truppa Economy	Costo biglietto business AR	N. biglietti business	Totale biglietti business	Costo biglietto economy AR	N. biglietti economy	Totale biglietti economy	Totale sede
Baghdad	1	1	2	€ 2.550	2	€ 5.100	1080	6	€ 6.480	€ 11.580
Islamabad	1	1	2	€ 2.520	2	€ 5.040	1200	6	€ 7.200	€ 12.240
Tripoli	1	2	2	€ 1.560	2	€ 3.120	1200	8	€ 9.600	€ 12.720
Abuja	1	1	2	€ 2.350	2	€ 4.700	1200	6	€ 7.200	€ 11.900
Niamey	1	1	2	€ 3.120	2	€ 6.240	1440	6	€ 8.640	€ 14.880
Mogadiscio	1	1	2	€ 2.540	2	€ 5.080	1560	6	€ 9.360	€ 14.440
Ouagadougou	1	1	2	€ 2.140	2	€ 4.280	1440	6	€ 8.640	€ 12.920
Kiev	1	1	2		0	0	781	8	€ 6.248	€ 6.248
TOTALE						€ 33.560			€ 63.368	€ 96.928

Per il personale delle addettanze militari, pertanto, l'onere aggiuntivo è pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Lettera c): la norma comporta un maggior onere per l'aumento della percentuale massima della maggiorazione rischio disagio, dall'attuale 80% al 120% dell'indennità di servizio all'estero (ISE). Nel complesso dell'intera rete diplomatico-consolare all'estero, tale norma avrà un ambito di applicazione relativamente circoscritto, potendosi indicativamente applicare a circa 70 Sedi – ovvero un terzo del totale – caratterizzate da particolare criticità di copertura degli organici. Si tratta infatti di Sedi ove, a causa delle difficili condizioni ambientali, il personale dipendente effettua statisticamente un numero assai minore di domande di trasferimento e per le quali occorre offrire adeguati incentivi. Nel calcolo



dell'effetto finanziario dell'incremento della maggiorazione per rischio e disagio (MRD) si suppone che circa 1/3 delle sedi estere venga coinvolto dall'esercizio, con un aumento medio di 30 punti di MRD. Conseguentemente si ipotizza che circa metà delle sedi coinvolte dall'incremento passerebbero da 80 a 100 punti di MRD le restanti passerebbero da 80 a 120, con un incremento della MRD rispettivamente del 25% e del 50%, per una media del 37,5%. Considerato che per le 70 sedi considerate come particolarmente critiche sono prevedibili aumenti dell'MRD tra il 25% e il 50%, la media aritmetica tra questi due valori costituisce una quantificazione ragionevole secondo i normali canoni di prudenzialità del valore medio di aumento dell'autorizzazione di spesa occorrente per costruire un adeguato sistema di incentivazione alla copertura delle sedi più critiche.

Inoltre, l'aumento della MRD comporterà automaticamente anche un incremento della spesa per le aggiunte di famiglia e per le indennità di prima sistemazione. Non vi saranno invece effetti sulle indennità di richiamo e sul contributo per il trasporto degli effetti, in quanto tali maggiorazioni sono quantificate con l'utilizzo del coefficiente medio previsto dall'articolo 176 del DPR n. 18/1967, che non tiene conto della maggiorazione per rischio e disagio.

Quanto alla maggiorazione per oneri di abitazione di cui all'articolo 178 del DPR 18/1967, essa viene parametrata ai costi medi delle abitazioni con un autonomo coefficiente: l'incremento dell'indennità personale per effetto dell'incremento del coefficiente di maggiorazione per rischio e disagio, laddove i prezzi medi degli affitti non siano aumentati, dovrà essere quindi accompagnato da una riduzione della percentuale di maggiorazione per costo di abitazione, in modo che l'importo in valore assoluto di quest'ultima resti parametrato ai costi effettivi degli affitti. Si precisa d'altronde che non sussiste alcun automatismo, in quanto la rideterminazione del coefficiente di rischio e disagio è effettuata nell'ambito di una valutazione complessiva effettuata dalla Commissione permanente di finanziamento che esamina anche gli effetti sulle restanti componenti del trattamento, incluse quindi le maggiorazioni per abitazione. Del resto, l'autorizzazione di spesa per il trattamento di servizio all'estero costituisce un tetto di spesa e la determinazione in concreto dei coefficienti per le singole sedi è effettuata dalla suddetta Commissione sempre considerando il limite globale di spesa dato dalle risorse disponibili a legislazione vigente. In altri termini, il meccanismo di determinazione dei coefficienti, nonché il puntuale controllo all'atto di ogni singolo provvedimento di trasferimento all'estero, assicura che non siano possibili sforamenti rispetto alle risorse disponibili.

A seguire le tabelle che quantificano gli oneri per ciascuna delle componenti del trattamento economico modificate a seguito della revisione dell'MRD:

Incremento Maggiorazione Rischio e Disagio (MRD) su un terzo delle sedi estere

	MAECI (cap. 1276)	CC (cap 1280)	Personale scolastico (cap. 2503, pg 1)
Spesa storica MRD (totale 2021, prudenzialmente arrotondato al centinaio di migliaia di euro superiore)	€ 34.069.717	€ 8.972.784	€ 4.383.940
Spesa MRD per 1/3 delle Sedi estere	€ 11.356.572	€ 2.990.928	€ 1.461.313
Maggior onere MRD Incremento medio del 37,50% sul terzo delle sedi estere	€ 4.258.714	€ 1.121.598	€ 547.993

Personale MAECI – Maggiorazioni di famiglia (cap. 1276)

	CONIUGI		FIGLI
Spesa ISE + MRD attuale	€ 169.328.771	Spesa ISE + MRD attuale	€ 169.328.771
Spesa attuale per coniugi a carico	€ 8.577.285	Spesa attuale per figli a carico	€ 15.127.274



Incidenza % attuale spesa per coniugi su ISE complessiva	5,07%	Incidenza % attuale spesa per figli su ISE complessiva	8,93%
Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 173.587.486	Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 173.587.486
Spesa per coniugi con incremento MRD	€ 8.800.886	Spesa per figli con incremento MRD	€ 15.501.363
Maggior onere MRD su coniugi a carico	€ 223.601	Maggior onere MRD su figli a carico	€ € 374.089

Arma dei carabinieri – Maggiorazioni di famiglia (cap. 1280)

	CONIUGI		FIGLI
Spesa ISE + MRD attuale	€ 25.389.069	Spesa ISE + MRD attuale	€ 25.389.068
Spesa attuale per coniugi a carico	€ 1.012.504	Spesa attuale per figli a carico	€ 3.368.821
Incidenza % attuale spesa per coniugi su ISE complessiva	3,99%	Incidenza % attuale spesa per figli su ISE complessiva	13,27%
Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 26.510.667	Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 26.510.667
Spesa per coniugi con incremento MRD	€ 1.057.776	Spesa per figli con incremento MRD	€ 3.517.966
Maggior onere MRD su coniugi a carico	€ 45.272	Maggior onere MRD su figli a carico	€ 149.145

Personale scolastico – Maggiorazioni di famiglia (cap. 2503)

	CONIUGI		FIGLI
Spesa ISE + MRD attuale	€ 29.291.402	Spesa ISE + MRD attuale	€ 29.291.402
Spesa attuale per coniugi a carico	€ 568.410	Spesa attuale per figli a carico	€ 2.904.251
Incidenza % attuale spesa per coniugi su ISE complessiva	1,94%	Incidenza % attuale spesa per figli su ISE complessiva	9,92%
Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 29.839.395	Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 29.839.395
Spesa per coniugi con incremento MRD	€ 578.884	Spesa per figli con incremento MRD	€ 2.960.068
Maggior onere MRD su coniugi a carico	€ 10.474	Maggior onere MRD su figli a carico	€ 55.817

Indennità Prima Sistemazione (IPS) – Personale MAECI, dell'Arma dei Carabinieri e della Scuola

	MAECI (cap. 1276)	CC (cap. 1280)	Pers. scolastico (cap. 2503)
Spesa ISE + MRD + familiari a carico (totale 2021)	€ 193.033.330	€ 29.770.394	€ 32.764.063
Spesa per IPS attuale	€ 9.884.310	€ 1.200.237	€ 979.793
Incidenza % IPS su ISE complessiva	5,12%	4,03%	3,00%
Spesa ISE + MRD + familiari a carico con aumento MRD	€ 197.889.334	€ 31.086.409	€ 33.378.347
Spesa per IPS con incremento MRD	€ 10.131.954	€ 1.252.782	€ 1.001.350
Maggior onere per IPS	€ 247.644	€ 52.545	€ 21.557



Gli effetti dell'incremento della MRD, come analiticamente indicati nelle tabelle precedenti e maggiorati di una quota di circa il 10% per tenere conto di imprevisti legati anche all'evolversi della situazione di sicurezza internazionale, si possono pertanto così riassumere:

	Personale MAECI (cap. 1276)	Carabinieri (cap. 1280)	Pers. scolastico (cap. 2503)
Incremento MRD	€ 4.258.714	€ 1.121.598	€ 547.993
Incremento aggiunte di famiglia per coniugi dipendente da incremento di MRD	€ 223.601	€ 45.272	€ 10.474
Incremento aggiunte di famiglia per figli dipendente da incremento di MRD	€ 374.089	€ 149.145	€ 55.817
Incremento indennità di sistemazione dipendente da incremento di MRD	€ 247.644	€ 52.545	€ 21.557
Imprevisti	545.952	131.440	64.159
TOTALE	€ 5.650.000	€ 1.500.000	€ 700.000

Per quanto riguarda il personale delle **addezzanze militari**, si considera che il totale dell'ISE erogata nell'anno 2021, comprensiva di MRD e di aggiunte di famiglia, è pari a euro 26.916.355. Su tale importo, la componente ascrivibile all'MRD è ammontata a euro 6.729.089. Applicando i medesimi criteri sopra esposti per il personale MAECI, si considera che circa 1/3 delle sedi e del personale saranno soggetti ad incrementi in ragione dell'aumento del coefficiente di rischio e disagio e che, su tale quota (pari a euro 2.243.030), l'aumento medio sarà del 37,5%, cioè pari a euro 841.137 euro, arrotondati prudenzialmente a **900.000 euro** per tenere conto di imprevisti.

Lettere d) ed e): i maggiori oneri derivanti dalla modifica normativa dell'art. 179 del DPR 18/1967 sono stati quantificati sulla base delle domande di contributo ricevute nell'anno 2021 relativamente all'anno scolastico 2020/2021, pari a n. 145. L'anno scolastico di riferimento, in base al quale verrà calcolata la maggiorazione di famiglia percepita, è quello individuato dalla normativa italiana, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo per la scuola elementare, media e di istruzione secondaria superiore (art. 74 decreto legislativo n. 297/1994). Fanno eccezione gli istituti di istruzione (primaria o secondaria) che seguono il sistema scolastico australiano, per i quali verrà preso in esame il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Si precisa, al riguardo, che solo una percentuale dei figli a carico segue effettivamente il genitore all'estero, intraprendendo un percorso di studi nel Paese in cui presta servizio il dipendente.

Infatti, alla luce di 145 richieste di rimborso nel 2021, alla data dell'1.01.2021 risultavano attualmente a carico 735 figli in età scolare, escludendo i figli dei dipendenti in servizio presso le sedi per le quali non è previsto l'obbligo di residenza stabile in base all'art.7 del DPR 306/1991.

Ciò significa che, per l'a.s. 2020/2021 solo il 20% dei figli a carico si sono trasferiti nella sede di servizio del genitore, a differenza del restante 80% che non ha seguito il genitore per motivi di studio.

È stata, dunque, effettuata una simulazione, a partire dalle domande effettivamente ricevute nel 2020, e applicando il tetto massimo previsto dalla nuova formulazione della norma (ovvero il limite massimo di contributo per ciascuna domanda). Alla luce di tale simulazione, si prevede una spesa complessiva di **euro 2.393.877,78**, come da tabella riportata di seguito:

SEDE	N. di figli per i quali è stato richiesto il contributo nell'anno 2021	Importo maggiorazione di famiglia per ciascun figlio	Spesa a carico del MAECI applicando il limite di 1,5 volte la maggiorazione di famiglia annua
ABU DHABI	2	883,00 €	31.788,00 €
ACCRA	3	1.074,00 €	57.996,00 €
AMMAN	2	946,49 €	34.073,64 €



ANKARA	7	974,24 €	122.754,24 €
BELO HORIZONTE	1	1.084,89 €	19.528,02 €
BAKU	3	1.007,00 €	54.378,00 €
BANGKOK	1	980,00 €	17.640,00 €
BASILEA	2	857,00 €	30.852,00 €
BRUXELLES	8	712,00 €	102.528,00 €
BUDAPEST	1	720,75 €	12.973,50 €
BUENOS AIRES	1	1.012,00 €	18.216,00 €
CANTON	3	850,00 €	45.900,00 €
CITTA'DELMESSICO	1	1.114,00 €	20.052,00 €
COLONIA	2	783,00 €	28.188,00 €
DUBAI	1	883,00 €	15.894,00 €
GERUSALEMME	2	1.224,00 €	44.064,00 €
GINEVRA	2	859,00 €	30.924,00 €
HANNOVER	2	783,00 €	28.188,00 €
HANOI	2	1.047,47 €	37.708,92 €
HONG KONG	4	1.063,00 €	76.536,00 €
IL CAIRO	3	1.067,00 €	57.618,00 €
JAKARTA	2	1.057,00 €	38.052,00 €
KAMPALA	1	1.006,00 €	18.108,00 €
KUALA LUMPUR	3	886,00 €	47.844,00 €
L'AJA	3	753,00 €	40.662,00 €
LIONE	2	683,77 €	24.615,72 €
LONDRA	6	782,00 €	84.456,00 €
MADRID	4	721,00 €	51.912,00 €
MANAMA	2	960,00 €	34.560,00 €
MASCATE	1	866,00 €	15.588,00 €
NEW YORK	15	936,00 €	252.720,00 €
OSLO	1	781,00 €	14.058,00 €
PARIGI	4	725,00 €	52.200,00 €
PECHINO	9	1.238,00 €	200.556,00 €
PRAGA	2	694,00 €	24.984,00 €
PRETORIA	2	993,68 €	35.772,48 €
RABAT	4	850,00 €	61.200,00 €
RIO DE JANEIRO	1	1.085,00 €	19.530,00 €
SAN FRANCISCO	2	868,00 €	31.248,00 €
SANTO DOMINGO	2	914,00 €	32.904,00 €
SEOUL	1	989,00 €	17.802,00 €
SMIRNE	2	974,24 €	35.072,64 €
STOCCARDA	2	783,36 €	28.200,96 €
STOCCOLMA	2	715,94 €	25.773,84 €
TEHERAN	1	1.162,47 €	20.924,46 €
TEL AVIV	4	1.071,90 €	77.176,80 €
TOKYO	2	1.166,54 €	41.995,44 €
VARSAVIA	2	704,96 €	25.378,56 €



VIENNA	2	773,44 €	27.843,84 €
WASHINGTON	8	867,63 €	124.938,72 €
TOTALE	145		2.393.877,78 €

Lo stanziamento attuale del cap. 1276, pg. 6 è pari a euro 1.500.000 (nel 2021 la spesa effettiva è stata pari a 1.466.555,27, quindi lo stanziamento del capitolo costituisce una buona approssimazione anche della spesa storicamente accertata). Pertanto, dalla modifica normativa derivano maggiori oneri di spesa per un importo pari a **euro 893.877,78**.

È inoltre necessario stimare in via approssimativa l'incremento derivante dal possibile aumento del numero di domande. Prevedendo di ricevere istanze aggiuntive di provvidenze scolastiche per il 40% dei figli attualmente a carico (294 possibili domande aggiuntive) e moltiplicando tale numero per € 16.510, ovvero per la spesa media sostenuta (ottenuta dalla divisione della spesa complessiva precedentemente stimata di € 2.393.877,78 per il numero delle domande ricevute, 145), si stima una spesa aggiuntiva di € **4.853.940** sul capitolo 1276 p.g. 6, derivante dal possibile incremento delle domande.

Si precisa che la percentuale di figli a carico che si stima poter accedere al beneficio (40%) deriva dalla considerazione che attualmente il beneficio è fruito mediamente per circa il 20% di figli a carico. In altri termini, si ritiene che il numero di figli beneficiari possa arrivare al 60% dei figli a carico. Considerato che circa un terzo dei figli a carico è in età prescolare e che una parte dei figli frequenta scuole pubbliche (all'estero o - nei casi in cui è consentita la percezione della maggiorazione senza la presenza effettiva del familiare in sede - in Italia), si ritiene che il 40% aggiuntivo risponda a criteri di ampia prudenzialità.

Analoga simulazione è stata effettuata per il personale dell'Arma dei Carabinieri, con riferimento alle richieste di contributo liquidate nel 2021 (n. 7 domande). Anche in questo caso si riscontra che solo una percentuale dei figli a carico segue il genitore all'estero (nel 2021 si contano 107 figli a carico). Sulla base delle 7 domande ricevute la spesa stimata è pari a euro 114.540,48, come dettagliato nella tabella seguente:

SEDE	N. di figli per i quali è stato richiesto il contributo nell'anno 2021	Importo maggiorazione di famiglia per ciascun figlio	Spesa a carico del MAECI applicando il limite di 1,5 volte la maggiorazione di famiglia annua
GERUSALEMME	1	€ 1.224,00	€ 22.032,00
JAKARTA	1	€ 1.057,00	€ 19.026,00
MANAMA	2	€ 960,00	€ 34.560,00
VARSAVIA	2	€ 704,96	€ 25.378,56
ZAGABRIA	1	€ 752,44	€ 13.543,92
TOTALE	7		€ 114.540,48

A fronte di uno stanziamento attuale sul cap. 1280, pg. 6, di euro 50.000, i maggiori oneri sono pertanto pari **euro 64.540,48**.

Si reputa inoltre opportuno stimare in via approssimativa anche per i figli del personale dell'Arma, un incremento degli oneri derivante dal possibile aumento del numero di domande.

Prevedendo di ricevere istanze aggiuntive di provvidenze scolastiche per il 40% dei figli attualmente a carico (ovvero 42 possibili domande) e moltiplicando tale numero per euro 16.362,93 ovvero per la spesa media sostenuta - ottenuta dalla divisione della spesa complessiva precedentemente stimata di euro 114.540,48 per il numero di domande ricevute (7) - si stima una spesa aggiuntiva di **euro 687.243**.

Analoga simulazione è stata infine effettuata anche per il personale della scuola all'estero, con riferimento alle richieste di contributo liquidate nel 2021 (n. 9 domande), riscontrando anche qui che solo una percentuale dei figli a carico segue effettivamente il genitore all'estero, intraprendendo un



percorso di studi nel Paese in cui presta servizio il dipendente. Alla data dell'1.01.2021 risultavano a carico 161 figli in età scolare. La spesa stimata è di **euro 128.047,68**, come da tabella riportata di seguito.

SEDE	N. di figli per i quali è stato richiesto il contributo nell'anno 2021	Importo maggiorazione di famiglia per ciascun figlio	Spesa a carico del MAECI applicando il limite di 1,5 volte la maggiorazione di famiglia annua
ANKARA	2	€ 974,24	€ 35.072,64
ATENE	4	€ 704,28	€ 50.708,16
BERLINO	1	€ 783,36	€ 14.100,48
LONDRA	2	€ 782,40	€ 28.166,40
TOTALE	9		€ 128.047,68

A fronte di uno stanziamento attuale sul cap. 2503, pg. 5, di euro 53.327, i maggiori oneri sono pertanto pari **euro 74.720,68**.

Si reputa inoltre opportuno stimare in via approssimativa anche per i figli del personale scolastico, un incremento degli oneri derivante dal possibile aumento del numero di domande.

Prevedendo di ricevere istanze aggiuntive di provvidenze scolastiche per il 40% dei figli attualmente a carico (40 possibili domande aggiuntive) e moltiplicando tale numero per euro 14.228 ovvero per la spesa media sostenuta - ottenuta dalla divisione della spesa complessiva precedentemente stimata di euro 128.047,68 per il numero di domande ricevute (9) - si stima una spesa di **euro 569.120**.

I maggiori oneri derivanti dalla modifica normativa dell'art. 179 del DPR 18/1967 possono quindi essere riassunti come segue:

Incremento oneri per contributo per spese scolastiche		
Categoria di personale	Capitolo	Maggiori oneri
Personale MAECI		
Incremento onere beneficiari attuali	1276 p.g. 6	€ 893.878
Incremento stimato delle domande	1276 p.g. 6	€ 4.853.940
TOTALE		€ 5.747.818
Carabinieri		
Incremento onere beneficiari attuali	1280 p.g. 6	€ 64.541
Incremento stimato delle domande	1280 p.g. 6	€ 687.243
TOTALE		€ 751.784
Personale scolastico		
Incremento onere beneficiari attuali	2503 p.g. 5	€ 74.721
Incremento stimato domande	2503, p.g. 5	€ 569.120
TOTALE		€ 643.841

Per quanto concerne il personale delle **addeitanze militari**, si considera che nell'anno 2022 su un totale di 412 figli a carico, 49 hanno percepito le provvidenze scolastiche. Considerato che le aggiunte di famiglia per i figli a carico beneficiari delle provvidenze scolastiche nel medesimo anno sono state pari a euro 492.860 e che la nuova disposizione prevede il rimborso delle spese scolastiche fino a 1,5



volte l'aggiunta di famiglia, il tetto di spesa normativamente previsto per i figli a carico già beneficiari delle provvidenze sarà pari a euro 739.290. Considerato che nel 2022 la spesa per provvidenze scolastiche è stata pari a euro 652.588, il maggiore onere è quantificabile in euro **246.430 annui**.

Stimando il possibile incremento delle domande nell'ordine di 150 unità e considerato l'importo unitario delle spese scolastiche rimborsate storicamente (739.290 per 49 beneficiari, pari quindi a euro 15.087), il maggiore onere per nuove domande è pari a euro **2.263.050 annui**.

In conclusione, quindi, i maggiori oneri derivanti dalla modifica delle disposizioni sulle addettanze militari sono pari a euro 2.509.480, arrotondate prudenzialmente a euro **2.550.000**.

La **lettera g)** modifica l'art. 193 del DPR n. 18/1967, che regola il trattamento economico per i viaggi di trasferimento in aereo del personale e dei familiari a carico. Il nuovo comma 1 dell'art. 193 si adegua alle disposizioni generali attualmente in vigore in materia di missioni e trasferimenti. La nuova disposizione riproduce quanto già previsto dal combinato disposto dell'art. 1, c. 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'art. 1, c. 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. La disposizione non è innovativa e pertanto non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente al nuovo comma 2 dell'art. 193 del DPR 18/1967, si osserva che, secondo i dati risultanti da una ricognizione dei prezzi richiesti dalle principali compagnie aeree, il costo applicato è mediamente di circa euro 200 per ciascun bagaglio eccedente la franchigia.

La platea di dipendenti interessati può essere così stimata:

- quanto ai trasferimenti ordinari, nell'anno 2021 (ultimo anno per il quale sono disponibili dati completi), 143 dipendenti (di cui 135 dipendenti dei ruoli del MAECI, esperti e carabinieri e 8 dipendenti della scuola) hanno rinunciato al pagamento del contributo ex art. 199 del DPR 18/1967 per il trasporto degli effetti in occasione del trasferimento Roma-estero, estero-estero o estero-Roma. Si considerando dodici colli per ogni dipendente trasferito (corrispondenti a quattro colli a persona per dipendente, coniuge e un figlio a carico);
- quanto alle assegnazioni brevi, nell'anno 2021 ne sono state disposte 111 relative a personale di ruolo del MAECI, 391 per i carabinieri (per gli esperti tale modalità non è prevista) e 25 per il personale della scuola. Considerato che l'assegnazione breve dura al massimo un anno e che l'art. 170, c. 5, non prevede benefici per il personale a carico, si considerano per ogni dipendente quattro colli all'anno (due per l'andata e due per il ritorno).

Prudenzialmente, non si computano i risparmi che la norma può generare sul pertinente capitolo di oneri inderogabili: un maggior numero di dipendenti che effettuano un trasferimento ordinario saranno, infatti, incentivati dalla nuova disposizione a rinunciare al contributo trasporto effetti. Poiché l'ammontare di tale contributo è sempre più elevato rispetto al costo dell'eccedenza bagaglio, un numero di rinunce al contributo di cui all'art. 199 maggiore di quello accertato nell'anno 2021 comporterà un effetto complessivo di risparmio. Il risparmio è certo, ma potrà essere determinato nel suo ammontare solo a consuntivo, in quanto dipende da comportamenti individuali dei dipendenti.

La tabella seguente riassume il calcolo prudenziale dei maggiori oneri della disposizione:

	N. viaggi di trasferimento	Costo unitario	N. colli annui per dipendente	TOTALE
Assegnazioni ordinarie personale MAECI, carabinieri ed esperti	135	€ 200	12	€ 324.000
Assegnazioni brevi personale MAECI	111	€ 200	4	€ 88.800
Assegnazioni brevi carabinieri	391	€ 200	4	€ 312.800
TOTALE oneri cap. 1292/3				€ 725.600



Assegnazioni ordinarie personale scolastico	8	€ 200	12	€ 19.200
Assegnazioni brevi personale scolastico	25	€ 200	4	€ 20.000
TOTALE oneri cap. 2560/7				€ 39.200
ONERI COMPLESSIVI				€ 764.800

Per quanto concerne le **addettanze militari**, l'istituto dell'assegnazione breve non è utilizzato e non risultano, su 224 movimenti effettuati nell'ultimo anno, rinunce al contributo per spese di trasloco. Le eventuali rinunce che dovessero verificarsi in futuro, con erogazione del rimborso per eccesso bagaglio, non comportano pertanto maggiori oneri, in quanto il rimborso per eccesso bagaglio è sempre inferiore al contributo per spese di trasloco. A titolo prudenziale, si considerano comunque **50.000 euro** di maggiore onere per eventuali imprevisti.

In conclusione, gli **effetti finanziari complessivi dell'articolo in esame per lo stato di previsione del MAECI** possono essere riassunti dalla tabella che segue. All'onere basato sulla situazione attuale degli organici all'estero attuale è applicato, limitatamente al personale MAECI (per il quale si prevedono nell'immediato futuro nuove assunzioni rese possibile anche dall'incremento dello stanziamento nei pertinenti capitoli disposto dalla legge di bilancio 2022), un coefficiente di incremento forfettario prudenziale del 15%, che comprende anche una quota di riserva per rischi derivanti da oscillazioni sfavorevoli del tasso di cambio e altri fattori di incertezza collegati anche a situazioni locali di ciascuna sede. Per le altre categorie di personale, si calcola un coefficiente di incremento forfettario prudenziale del 5%, per tenere conto di rischi derivanti da oscillazioni sfavorevoli del tasso di cambio e altri fattori di incertezza collegati anche a situazioni locali di ciascuna sede.

		Capitolo	Onere a organici vigenti	Onere aggiuntivo per imprevisti e incrementi di organico estero già previsti a l.v.
lettere a), b), f)	Viaggi di congedo sedi critiche	1292, p.g. 4	€ 600.000	€ 92.000
lettera c)	Incremento MRD personale MAECI	1276, p.g. 1	€ 5.650.000	€ 865.000
	Incremento MRD carabinieri	1280, p.g. 1	€ 1.500.000	€ 80.000
	Incremento MRD personale scolastico	2503, p.g. 1	€ 700.000	€ 37.000
lettere d), e)	Incremento contributo spese scolastiche personale MAECI	1276, p.g. 6	€ 5.747.818	€ 880.182
	Incremento contributo spese scolastiche carabinieri	1280, p.g. 6	€ 751.784	€ 40.215
	Incremento contributo spese scolastiche personale scolastico	2503, p.g. 5	€ 643.841	€ 34.180
lettera g)	Viaggi trasferimento personale MAECI e carabinieri	1292, p.g. 3	€ 725.600	€ 111.100
	Viaggi trasferimento personale scolastico	2560, p.g. 7	€ 39.200	€ 2.080
Subtotali			€ 16.358.243	€ 2.141.757
TOTALE			€ 18.500.000	

Per quanto riguarda il **personale delle addettanze militari (stato di previsione del Ministero della difesa)**, gli oneri possono così riassumersi:



		Onere a organici vigenti
lettere a), b), f)	Viaggi di congedo sedi critiche	€ 100.000
lettera c)	Incremento MRD	€ 900.000
lettere d), e)	Incremento contributo spese scolastiche	€ 2.550.000
lettera g)	Viaggi trasferimento	€ 50.000
TOTALE		€ 3.600.000

Comma 711. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma **710** è autorizzata la spesa di 22,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Comma 712. La disposizione incrementa di 50 unità il contingente di dipendenti a contratto a legge locale ex art. 152 del DPR 18/1967. L'incremento del contingente consentirà di potenziare le attività che possono essere attribuite al personale a contratto negli uffici all'estero, compresi gli istituti italiani di cultura.

Il costo unitario delle nuove assunzioni è stato quantificato a partire dal costo medio del personale a contratto a legge locale, accertato come segue:

Costo medio storico del dipendente a contratto a legge locale (anno 2022)	
Voce	Valore
Retribuzioni (comprehensive di trattamento di famiglia)	€ 72.257.647
Oneri a carico del dipendente	€ 5.770.952
Oneri a carico dell'amministrazione	€ 16.225.537
TOTALE RETRIBUZIONI E ONERI SOCIALI	€ 94.254.136
Ulteriori oneri, liquidazioni, variazione contributi sociali (comprensivo della spesa per l'aumento della base imponibile INPS)	€ 3.859.399
SPESA TOTALE (LORDO AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO)	€ 98.113.536
Dipendenti a legge locale al dicembre 2021	2.273
COSTO MEDIO UNITARIO TOTALE (arrotondato all'unità superiore)	€ 43.165

Considerato un tasso medio annuale di aumento del monte retribuzioni del personale in parola pari al 3% (coerente con la serie storica dei dati accertati negli ultimi anni), il costo complessivo dell'aumento del contingente di impiegati a contratto a legge locale può essere quantificato come da tabella di seguito riportata, che considera l'assunzione, nel primo anno dall'approvazione della norma, di 50 impiegati a contratto a partire da una data non anteriore al 1° luglio 2023 (in considerazione dei tempi occorrenti per l'espletamento delle procedure di selezione). Gli oneri per il 2023 sono quindi pari al 50% di quelli previsti per un anno intero. Per gli anni successivi si considera l'onere pieno per dodici dodicesimi.

Anno	Aumento medio prudenziale previsto	Costo unitario (lordo amm.)	Unità	Onere totale
2022		€ 43.165		
2023	3%	€ 44.460	50 (per 6 mesi)	€ 1.111.500
2024	3%	€ 45.794	50	€ 2.289.700
2025	3%	€ 47.167	50	€ 2.358.350
2026	3%	€ 48.582	50	€ 2.429.100



2027	3%	€ 50.040	50	€ 2.502.000
2028	3%	€ 51.541	50	€ 2.577.050
2029	3%	€ 53.087	50	€ 2.654.350
2030	3%	€ 54.680	50	€ 2.734.000
2031	3%	€ 56.320	50	€ 2.816.000
2032	3%	€ 58.010	50	€ 2.900.500

Lo stanziamento sarà attribuito ai pertinenti capitoli del bilancio MAECI come segue:

Anno	Onere totale	1275/1	1275/2	1275/3	1278/1
2023	€ 1.111.500	€ 868.789	€ 34.096	€ 53.217	€ 155.398
2024	€ 2.289.700	€ 1.789.713	€ 70.238	€ 109.626	€ 320.123
2025	€ 2.358.350	€ 1.843.373	€ 72.344	€ 112.913	€ 329.720
2026	€ 2.429.100	€ 1.898.673	€ 74.514	€ 116.301	€ 339.612
2027	€ 2.502.000	€ 1.955.655	€ 76.751	€ 119.791	€ 349.803
2028	€ 2.577.050	€ 2.014.316	€ 79.053	€ 123.384	€ 360.297
2029	€ 2.654.350	€ 2.074.737	€ 81.424	€ 127.085	€ 371.104
2030	€ 2.734.000	€ 2.136.994	€ 83.867	€ 130.899	€ 382.238
2031	€ 2.816.000	€ 2.201.088	€ 86.383	€ 134.825	€ 393.704
2032	€ 2.900.500	€ 2.267.137	€ 88.975	€ 138.870	€ 405.518

Comma 713 - 715. La disposizione autorizza l'assunzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di complessive 520 unità di cui:

- 100 unità Area Assistenti, per l'anno 2023;
- 420 unità Area Funzionari, per l'anno 2024.

Gli oneri derivanti dal primo periodo sono scontati nella quantificazione sotto effettuata degli oneri derivanti dall'ampliamento della dotazione organica previsto dal secondo periodo, in quanto l'autorizzazione a bandire i concorsi e ad assumere personale non comporta oneri diversi da quelli connessi al trattamento economico del personale stesso.

Si ridetermina inoltre la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, prevedendo un incremento di 100 unità aggiuntive della Area Assistenti a decorrere dal 1° ottobre 2023 e 420 unità aggiuntive della Area Funzionari a decorrere dal 1 ottobre 2024.

Il costo unitario annuo (lordo amministrazione) è calcolato sulla base del trattamento dovuto in base al recente C.C.N.L. 2019-2021 del Comparto Funzioni Centrali, che ha anche introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale

Di seguito, si fornisce dimostrazione, per ciascun anno, degli oneri derivanti dagli incrementi della dotazione organica per ciascuna delle qualifiche interessate.

Si precisa che per il personale interessato non sono previsti scatti stipendiali automatici. L'onere unitario per le assunzioni si può quindi considerare costante nell'arco del decennio.

Per l'anno 2023, l'incremento di organico di 100 unità della Area Assistenti disposto dal primo periodo decorre, per espressa disposizione normativa, dal 1° ottobre 2023, quindi l'onere è calcolato in ragione di tre dodicesimi.

ANNO 2023	A	B	C	D
Qualifica	Unità aggiuntive	Frazione d'anno, in dodicesimi	Onere unitario annuo (lordo amm.)	Onere totale (lordo amm.)
				C*A*(B/12)
Assistenti	100	3	37.506,17	937.655
TOTALE	937.655			



Per l'anno 2024, gli incrementi di organico della Area Assistenti disposti dal primo periodo hanno effetto dal 1° gennaio, quindi per 12 dodicesimi. Gli incrementi di organico della Area Funzionari disposti dal primo periodo decorrono invece, per espressa disposizione normativa, dal 1° ottobre 2024, e sono quindi considerati per tre dodicesimi.

ANNO 2024	A	B	C	D
Qualifica	Unità aggiuntive	Frazione d'anno, in dodicesimi	Onere unitario annuo (lordo amm.)	Onere totale (lordo amm.)
				$C*A*(B/12)$
Assistenti	100	12	37.506,17	3.750.617
Funzionari	420	3	45.386,86	4.765.621
TOTALE	8.516.238			

A decorrere dall'anno 2025, gli incrementi di organico disposti dal secondo periodo hanno effetto per l'intero anno, quindi per 12 dodicesimi.

DALL'ANNO 2025	A	B	C	D
Qualifica	Unità aggiuntive	Frazione d'anno (in dodicesimi)	Onere unitario annuo (lordo amm.)	Onere totale (lordo amm.)
				$C*A*(B/12)$
Assistenti	100	12	37.506,17	3.750.617
Funzionari	420	12	45.386,86	19.062.482
TOTALE	22.813.099			

Per l'attuazione di quanto disposto dalle presenti disposizioni è autorizzata la spesa di 937.655 euro per l'anno 2023, di 8.516.238 euro per l'anno 2024 e di 22.813.099 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Comma 716. La disposizione incrementa di 500.000 euro a decorrere dal 2023 lo stanziamento per la corresponsione delle retribuzioni per il personale locale a contratto di cui all'articolo 152 del DPR n. 18/1967. La disposizione è formulata come un tetto di spesa, quindi, non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri ulteriori rispetto a quelli espressamente quantificati nella norma stessa. Al riguardo si precisa che, data l'assenza di contrattazione collettiva, la retribuzione del personale locale a contratto degli uffici all'estero è disciplinata dall'articolo 157 del DPR n. 18/1967 è determinata con il contratto individuale di lavoro, sulla base di parametri omogenei all'interno dello stesso Paese. Il personale non ha pertanto un diritto automatico ad aumenti retributivi né la disposizione istituisce un diritto soggettivo alla revisione azionabile dai singoli.

Comma 717. La disposizione aggiunge il comma 1-bis all'articolo 6 del DL n. 243/2016 autorizzando, con riferimento alla Scuola europea di Brindisi, la maggiore spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 al fine di fornire idonea copertura per la stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curriculum di cui al comma 1 previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo.

La suddetta tipologia di personale non è riconducibile al personale scolastico (docente e ATA)



ordinariamente in servizio presso l'istituzione scolastica, bensì ad una diversa tipologia di personale esterno che integra il predetto personale, come dispone l'art. 8 del decreto Ministero dell'istruzione 29 luglio 2022, n. 167 che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della scuola europea di Brindisi ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis del D.L. n. 243/2019.

Comma 718. Si riporta una previsione delle spese previste per l'organizzazione della presidenza italiana del G7, che si terrà nell'anno 2024, quantificate sulla base dei seguenti **criteri**:

1. a carico del Paese ospite ricadono i costi di organizzazione del Vertice, delle riunioni Ministeriali, dei seminari e delle riunioni tecniche, con relativa logistica, trasporti, pasti, sicurezza e allestimenti;
2. il numero complessivo minimo di delegazioni è otto: Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, USA e Consiglio UE, estesi a nove in occasione del Vertice che vede la partecipazione di due Delegazioni per la UE (Consiglio e Commissione Europea);
3. a tale numero, sono da aggiungere le ulteriori delegazioni dei Paesi (c.d. "Outreach") e delle Organizzazioni internazionali invitati dalla presidenza. Sulla base delle riunioni delle più recenti presidenze G7 è stato ipotizzato un numero stimato di 25 delegazioni per il Vertice e di 15 delegazioni per le riunioni ministeriali e di gruppi di lavoro;
4. come avvenuto in passato non sono considerati né gli oneri di sicurezza, a carico del bilancio delle Amministrazioni competenti (Interno, Difesa e altri), né gli oneri infrastrutturali diversi da quelli elencati;
5. è stata utilizzata come base per le stime la presidenza italiana del G7 nel 2017;
6. per la stima dei costi del personale ci si è rifatti alle spese più recenti sostenute per la presidenza italiana del G20 del 2021, adeguandone l'importo in ragione di una stima della variazione del costo della vita nella misura del 5 per cento;
7. come da tradizione in ambito G7, si ipotizza di farsi carico del pernottamento dei Capi Delegazione del Vertice, delle riunioni dei Ministri e degli incontri degli Sherpa;
8. Le riunioni del circuito finanziario G7 presentano elementi di maggiore complessità tecnico-organizzativa (fino a 25 delegazioni contro le 15 stimate per le altre riunioni G7) - e costi, di conseguenza, più alti - rispetto alle riunioni coordinate dagli altri Ministeri; pertanto, si è ritenuto opportuno dettagliare separatamente, nell'ambito della presente relazione, attività e relativi costi;
9. i costi includono l'IVA.

Tabella A
Richieste di stanziamento per l'organizzazione della presidenza italiana G7
(escluse le riunioni Finanze)

RIEPILOGO MACROVOCI DI SPESA		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
1	Delegazione			
1.1	Componenti della Delegazione	545.919	545.919	545.919
1.2	Esperti, collaboratori e lavoro flessibile	752.958	1.912.875	40.000
1.3	Allestimento e funzionamento struttura	285.200	206.200	47.600
1.4	Sopralluoghi	423.800	343.200	
2.	Informazione e comunicazione pubblica	700.000	2.400.000	
3.	Adeguamento sedi istituzionali	200.000	50.000	
4.	Vertice Capi di Stato e di Governo	750.000	13.080.000	
5.	Riunioni ministeriali		12.720.000	
6.	Riunioni Sherpa		475.000	
7.	Riunioni direttori politici, sous-sherpa Esteri e Finanze		715.000	
8.	Altre riunioni		1.900.000	
9.	Varie e impreviste	342.123	3.051.806	366.481
	TOTALE	4.000.000	37.400.000	1.000.000



Tabella B
Richieste di stanziamento per l'organizzazione delle riunioni G7 del circuito "Finanze"

RIEPILOGO MACRO-VOCI DI SPESA		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
10.1	Riunione dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali in Italia	250.000	850.000	0
10.2	Altre riunioni ministeriali G7 Finanze sono da prevedere a spese della presidenza italiana fuori dal territorio nazionale, a latere dei seguenti incontri	0	0	0
10.3	Riunioni virtuali finanziarie: potenziamento e adeguamento dei sistemi informativi MEF	200.000	620.000	0
10.4	Riunioni dei Deputies dei Ministeri e delle Banche Centrali	150.000	350.000	0
10.5	Riunione dei Gruppi di lavoro G7	400.000	700.000	0
	Arrotondamento	0	80.000	0
	Arrotondato a	1.000.000	2.600.000	0

Tabella (A + B)
Quadro generale riassuntivo delle richieste di stanziamento per la presidenza italiana G7

RIEPILOGO MACRO-VOCI DI SPESA		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
A	Richieste di stanziamento per l'organizzazione della presidenza italiana G7 (escluse le riunioni Finanze)	4.000.000	37.400.000	1.000.000
B	Richieste di stanziamento per l'organizzazione delle riunioni Finanze	1.000.000	2.600.000	0
	TOTALE	5.000.000	40.000.000	1.000.000

A. Organizzazione della presidenza italiana G7 (escluse le riunioni Finanze)

1. Delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana del G7

1.1 Componenti della delegazione

La Delegazione G7 sarà composta dal seguente personale appartenente ai ruoli del MAECI o di altre amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- 1.1.1. n. 1 funzionario diplomatico in qualità di Capo Delegazione (grado non inferiore a Ministro plenipotenziario);
- 1.1.2. n. 1 funzionario diplomatico in qualità di Vice-Capo Delegazione (grado non superiore a Consigliere di Ambasciata);
- 1.1.3. n. 1 dirigente di seconda fascia;
- 1.1.4. n. 14 unità di personale di ruolo non dirigenziale per funzioni amministrativo-contabili, di segreteria, tecniche, informatiche e logistico-organizzative.



Il personale in questione continua a percepire il trattamento economico fondamentale spettante in base al rispettivo ordinamento di appartenenza, con oneri a carico dell'amministrazione di provenienza, mentre il trattamento economico accessorio è riconosciuto in ragione della propria qualifica sulla base del contratto vigente per il personale di ruolo in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È previsto che nel primo trimestre di operatività della Delegazione, soltanto una parte del personale sarà assegnato alla struttura mentre il completamento dell'organico avverrà, in funzione delle esigenze, nel corso del 2023. La previsione di spesa tiene conto di tale fattore.

COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE

Personale di qualifica dirigenziale

Ruolo	Unità	Stipendio e vacanza contrattuale	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Totale lordo dipendente	oneri a carico dell'Amm.ne	Costo unitario con oneri	Costo complessivo annuo
Capo Delegazione	1	mantiene il trattamento economico fondamentale in godimento che resta a carico del MAECI		59.500	30.300	89.800	32.744	122.544	122.544
Vice Capo Delegazione	1	mantiene il trattamento economico fondamentale in godimento che resta a carico del MAECI		32.117	8.000	40.117	14.942	55.059	55.059
Dirigente II fascia	1	mantiene il trattamento economico fondamentale in godimento che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza		32.117	8.000	40.117	14.942	55.059	55.059
TOTALE									232.662

Valori: €

Personale di qualifica non dirigenziale

Unità	Coeff. orario lordo straord.	Ore straordinarie annue	Costo straord. a.l. di dipendente con oneri	F.U.P. (flessibilità) a.l. + Ind. Spec. Org. a.l. con oneri	Costo unitario con oneri	Costo complessivo di variazione ISTAT 5%	Costo complessivo annuo
14	14,19	120	2.260	19.050	21.310	22.376	313.257

Valori: €

1.2 Esperti, collaboratori e lavoro flessibile

Per svolgere i propri compiti, la Delegazione ha la necessità di integrare la propria struttura con alcune professionalità esterne, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa in materia di conferimento di contratti di consulenza e di acquisizione di prestazioni di lavoro flessibile ed interinale, anche mediante agenzie specializzate da individuare a seguito di apposita gara ad evidenza pubblica.

Le professionalità occorrenti sono costituite dalle seguenti figure:

- 1.2.1. n. 1 architetto impegnato nella definizione ed assistenza sugli allestimenti (dal 1.1.2023 al 31.12.2024), con contratto di prestazione libero professionale;
- 1.2.2. n. 1 consulente legale (dal 1.1.2023 al 31.03.2025), specializzato in contrattualistica pubblica;
- 1.2.3. n. 3 esperti social media e comunicazione (dal 01.10.2023 al 31.12.2024);
- 1.2.4. n. 1 esperto informatico/telecomunicazioni (dal 01.07.2023 al 31.12.2024);
- 1.2.5. n. 2 esperti di supporto al settore eventi (dal 01.03.2023 al 31.03.2025);
- 1.2.6. n. 2 traduttori italiano-inglese, ciascuno con contratto di natura libero professionale (dal 01.07.2023 al 31.12.2024);
- 1.2.7. n. 25 unità di personale interinale, da assumere tramite agenzia individuata mediante gara, di cui n. 14 unità da destinare all'elaborazione dei contenuti (dal 01.07.2023 al 31.12.2024);
- 1.2.8. n. 2 coordinatori di *liaison officers* (dal 01.10.2023 al 31.12.2024);
- 1.2.9. n. 15 *liaison officers* (dal 01.10.2023 al 31.12.2024);
- 1.2.10. n. 25 *liaison officers* per cinque mesi dell'anno 2024, in concomitanza con il Vertice ed in relazione alle esigenze della riunione dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle Banche Centrali.



La distribuzione della spesa è ripartita per figure professionali ed annualità secondo la suddivisione che segue:

Voci di spesa	Importo unitario annuo	Quantità	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
1.2.1	60.000	1	60.000	60.000	0
1.2.2	60.000	1	60.000	60.000	15.000
1.2.3	30.000	3	22.500	90.000	0
1.2.4	30.000	1	15.000	30.000	0
1.2.5	50.000	2	83.333	100.000	25.000
1.2.6	30.000	2	30.000	60.000	
1.2.7	28.500	25	356.250	712.500	0
1.2.8	38.000	2	19.000	76.000	0
1.2.9	28.500	15	106.875	427.500	0
1.2.10	28.500	25	0	296.875	0
TOTALE			752.958	1.912.875	40.000

1.3 Allestimento della struttura e funzionamento della delegazione

Si tratta di oneri connessi al corretto funzionamento della struttura. Le acquisizioni di beni, quali computer, attrezzature informatiche e beni durevoli in genere, da utilizzare durante il periodo di operatività della delegazione. Tali beni, successivamente alla fase di rendicontazione, e quindi con il termine delle attività, saranno consegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La stima prudenziale, articolata secondo le esigenze funzionali già riscontrate nella precedente presidenza italiana del G7, determina una spesa suddivisa secondo la seguente articolazione:



ALLESTIMENTO DELLA STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELLA DELEGAZIONE						Totale
Voce di costo	Descrizione	Elementi di costo	Costo annuo			
			2023	2024	2025	
1.3.1	Arredi e dotazioni (circa 30 postazioni di lavoro del personale di cui ai punti 1.1 e 1.2)	A forfait	150.000	0	0	150.000
1.3.2	Materiale di cancelleria	A forfait	40.000	40.000	10.000	90.000
1.3.3	Noleggio/acquisizione cellulari e traffico telefonico per delegazione, esperti e liaison officers	Tariffe MePa. Stima forfetaria	24.000	42.000	12.000	78.000
1.3.4	Abbonamento internet mobile	Tariffe MePa. Stima forfetaria	4.000	7.000	2.000	13.000
1.3.5	Linea fissa (per chiamate verso estero e cellulari, ipotizzando che le chiamate a fissi sul territorio nazionale siano a costo zero)	Tariffe MePa. Stima forfetaria	4.800	4.800	2.400	12.000
1.3.6	Noleggio/acquisizione tablet e relativa sim per traffico dati	Tariffe MePa. Stima forfetaria	2.400	2.400	1.200	6.000
1.3.7	Pulizia dei locali	A forfait	20.000	20.000	20.000	60.000
1.3.8	Spedizioni (compreso invio materiale a ambasciate italiane presso Paesi e OOII interessati)	A forfait	40.000	90.000	0	130.000
TOTALE			285.200	206.200	47.600	539.000

Valori: €

1.4 Sopralluoghi

Qualora il Vertice ed altre riunioni ad alto livello si tenessero fuori Roma, nel 2023 e nel 2024 la Delegazione G7 dovrà compiere sopralluoghi per individuare le sedi delle riunioni, verificarne l'adeguatezza rispetto alle effettive esigenze e predisporre l'allestimento occorrente. Si ipotizzano circa 40 trasferte per il 2023 e 30 nel 2024, con in media la partecipazione di 7 membri della delegazione (capo, vice, dirigente, 4 funzionari o collaboratori della delegazione), per 3 giorni a sopralluogo (3 giorni, 2 pernottamenti, 6 pasti a persona, oltre al trasporto).

Sono usuali 2 sopralluoghi in formato ristretto (si ipotizzano 4 persone) presso la presidenza precedente (nel 2023 la presidenza sarà del Giappone).

Nel corso del 2024 nei mesi precedenti al Vertice, dovrà essere assicurata a ciascuna delle delegazioni straniere la possibilità di poter effettuare sopralluoghi nelle sedi prescelte (sono ipotizzati 2 sopralluoghi per delegazione della durata di 3 giorni ciascuno). A carico dello Stato ospite vi sono solo le spese di trasporto in loco.



SOPRALLUOGHI

N.	Descrizione	Costo unitario per missione (per 7 persone)	2023	2024	TOTALE
1.4.1	Sopralluoghi in Italia della delegazione G7 (40 nel 2023 e 30 nel 2024)				
1.4.1.1	Viaggio a/r aereo (classe economy, tariffa piena)	€3.500 (€500 a persona)	140.000	105.000	245.000
1.4.1.2	Pernottamento (hotel 1° categoria)	€3.500 (€250 a notte a persona x 2 notti x 7)	140.000	105.000	245.000
1.4.1.3	Vitto	€ 1.260 (€60 al giorno x 3 giorni x 7 persone)	50.400	37.800	88.200
1.4.1.4	Trasporto in loco (noleggio van 8 posti)	€ 1.500 (500 al giorno x 3 giorni)	60.000	45.000	105.000
1.4.2	Sopralluoghi in Giappone (2 nel corso del 2023)				
1.4.2.1	Viaggio a/r aereo (classe business, trattandosi di volo di durata superiore a 5 ore)	€ 10.000 (€2.500 a persona)	20.000	0	20.000
1.4.2.2	Pernottamento (hotel 1° categoria)	€ 4.800 (€300 a notte x 4 notti x 4 persone)	9.600	0	9.600
1.4.2.3	Vitto	€ 1.900 (€95 al giorno x 5 giorni x 4 persone)	3.800	0	3.800
1.4.3	Sopralluoghi delle delegazioni straniere				
1.4.3.1	Trasporto (noleggio van da 16 posti)	€ 50.400 (€700 x 12 delegazioni x 3 giorni x 2 sopralluoghi)	0	50.400	50.400
TOTALE			423.800	343.200	767.000

Valori: €

2. Informazione e comunicazione pubblica

Le spese di informazione e documentazione avranno ad oggetto la creazione del sito web istituzionale della presidenza italiana G7, la realizzazione di materiale divulgativo e promozionale e di pubblicazioni (ad. es. libretto Vertice).

Si stima che gli oneri graveranno sulle annualità 2023 e 2024 secondo una previsione che si riepiloga di seguito:

Voci di costo	Anno 2023	Anno 2024
2.1 Creazione logo (personalizzato per presidenza italiana)	40.000	0
2.2 Cancelleria e oggetti con logo	40.000	460.000
2.3 Pubblicazioni e stampe	10.000	170.000
2.4 Creazione e manutenzione sito web	500.000	800.000
2.5 Iniziative di divulgazione	10.000	240.000
2.6 <i>Media monitoring</i>	0	30.000
2.7 Piattaforma accreditati (creazione e gestione)	100.000	700.000
TOTALE	700.000	2.400.000

3. Adeguamento sedi istituzionali e sistemi informatici

Per garantire economie di scala e conseguente risparmio, si dovrebbe concentrare la maggior parte dei lavori di livello non politico nella capitale, seguendo l'esempio delle più recenti presidenze di turno assunte dal nostro Paese. Si ipotizza l'utilizzo di sedi istituzionali e strutture pubbliche, a cominciare da quelle riconducibili alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e a quello dell'economia e delle finanze. In tal caso è possibile ipotizzare



taluni interventi di adeguamento delle sedi che saranno prescelte per rendere i locali funzionali agli eventi da svolgere, inclusa l'eventuale acquisizione di attrezzature non realizzabile dalle rispettive amministrazioni con fondi ordinari. Tali oneri sono stimati in € 200.000 per il 2023 e in € 50.000 nell'anno 2024.

4. Vertice Capi di Stato e di Governo

Pur non essendo stata ancora decisa la Sede del Vertice G7 del 2024, se ne ipotizza prudenzialmente lo svolgimento in località fuori Roma. Il formato della delegazione ufficiale è di norma 1+20+consorti.

Si ipotizza, su due giornate di lavoro, la partecipazione di 25 delegazioni costituite dalla Presidenza, 6 delegazioni straniere (Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e USA), Consiglio e Commissione UE, oltre ad ulteriori 16 delegazioni (Paesi e OO.II.).

VERTICE CAPI DI STATO E DI GOVERNO				
Descrizione voci di costo		Anno 2023	Anno 2024	TOTALE
4.1	Sede del Vertice			
4.1.1	Locazione (si ipotizza la possibilità di svolgimento in hotel o centro congressi)	0	2.000.000	2.000.000
4.1.2	Adattamenti strutturali e di sicurezza della sede ed eventuali oneri anticipati del contratto di locazione	150.000	1.050.000	1.200.000
4.2	Allestimento della sede			0
4.2.1	Allestimento area riunioni (sala plenaria per leader; sala d'ascolto per 50 collaboratori; uffici per le delegazioni; uffici organizzativi Presidenza italiana; sala per bilaterali; stanze autisti; scorte; interpreti; liaison officers; accrediti)	300.000	4.800.000	5.100.000
4.2.2	Allestimento area stampa (area per giornalisti; sale per conferenze stampa delle delegazioni; area accoglienza)	150.000	1.550.000	1.700.000
4.2.3	Strutture di sicurezza ed altre spese (impianto tv circuito chiuso, sorveglianza, scanner, struttura accrediti, presidio sanitario e antincendio, area accoglienza, materiali di consumo, arredi e illuminazione)	150.000	1.650.000	1.800.000
4.3	Logistica e ospitalità			0
4.3.1	Trasporti, servizi tecnici, interpretariato e traduzione, ricevimenti	0	1.500.000	1.500.000
4.3.2	Doni per capi delegazione	0	30.000	30.000
4.4	Altre attività			0
4.4.1.	Programma consorti e programma culturale	0	500.000	500.000
TOTALE		750.000	13.080.000	13.830.000

5. Riunioni ministeriali

Sulla base delle più recenti presidenze del G7, si ipotizza una durata delle Ministeriali di due giornate. Durante la presidenza italiana del G7 nel 2017 vi sono state 13 riunioni Ministeriali, ma l'attuale presidenza del G7 della Germania ne ha programmato 17, dedicate ai seguenti temi: Esteri, Commercio, Economia Digitale, Agricoltura, Sviluppo, Salute, Finanze, Lavoro, Ambiente, Scienze, Cultura, Sviluppo sostenibile delle città, Pari Opportunità, Interno, per alcuni dei quali sono state previste due riunioni. A titolo prudenziale è stato ipotizzato lo stesso numero di riunioni previste dalla presidenza tedesca e i costi unitari sono quantificati ipotizzando lo svolgimento fuori Roma. Inoltre, come indicato, si ipotizzano 15 delegazioni in presenza rappresentate dalla presidenza, 6 delegazioni straniere (Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e USA), UE ed ulteriori 7 delegazioni (Paesi e OO.II.).

Al momento della predisposizione della presente relazione non risultano ancora definiti elementi di dettaglio, quali le località di svolgimento delle singole riunioni, rilevanti per la quantificazione dei costi.

La stima tiene conto, pertanto, del costo medio di una singola riunione ed il valore complessivo è determinato in ragione di una previsione di 16 riunioni, atteso che la stima dei costi relativi alle riunioni del circuito "Finanze" trova una diversa e separata rappresentazione.



STIMA COSTO MEDIO SINGOLA RIUNIONE MINISTERIALE

Descrizione voci di costo		Anno 2024
5.1	Locazione sede, arredi e impianti tecnici	400.000
5.2	Servizi di ristorazione	140.000
5.3	Servizi di trasporto	115.000
5.4	Personale operativo	60.000
5.5	Ospitalità capi delegazione	20.000
5.6	Interpretariato	30.000
5.7	Programma consorti e programma culturale	30.000
TOTALE PER SINGOLA RIUNIONE MINISTERIALE		795.000

Valori: €

Riunioni previste n. 16

12.720.000

(non comprensive delle riunioni Finanze di cui ai punti dal 10.1 al 10.3)

6. Riunioni Sherpa

Si prevedono 5 riunioni degli Sherpa delle 15 delegazioni (presidenza + 6 delegazioni straniere + UE + 7 delegazioni di *outreach*). Ciascuna delegazione è composta da uno Sherpa e da due assistenti. La presidenza ha un maggior numero di funzionari (oltre allo staff del Capo Delegazione, vi sono funzionari del MAECI, membri della Delegazione G7, liaison officer etc.). Si svolgono normalmente in 2 giornate.

Al momento della predisposizione della presente relazione non risultano ancora definiti elementi di dettaglio, quali le località di svolgimento delle singole riunioni, rilevanti ai fini della quantificazione dei costi.

La stima tiene conto, pertanto, del costo medio di una singola riunione:

Descrizione voci di costo		Anno 2024
6.1	Locazione sede, arredi e impianti tecnici	30.000
6.2	Servizi di ristorazione	20.000
6.3	Servizi di trasporto	15.000
6.4	Ospitalità	15.000
6.5	Personale operativo	10.000
6.6	Programma culturale	5.000
Totale per 1 riunione		95.000
Totale per le 5 riunioni previste		475.000

7. Riunioni direttori politici, Sous-sherpa Esteri

Le riunioni dei Direttori Politici sono solitamente 4; quelle dei Foreign Affairs Sous-Sherpa sono solitamente 5. A titolo prudenziale si ipotizzano 11 incontri di lavoro. Queste riunioni hanno formato analogo (capo delegazione + 1 assistente), vi partecipano 15 delegazioni (presidenza + 6 delegazioni straniere + UE + 7 delegazioni di *outreach*) e si svolgono in 2 giorni.

Al momento della predisposizione della presente relazione non risultano ancora definiti elementi di dettaglio, quali ad esempio le località di svolgimento delle singole riunioni, rilevanti ai fini della quantificazione dei costi.

La stima tiene conto, pertanto, del costo medio di una singola riunione:



Descrizione voci di costo		Anno 2024
7.1	Locazione sede, arredi e impianti tecnici	30.000
7.2	Servizi di ristorazione	20.000
7.3	Personale operativo	10.000
7.4	Programma culturale	5.000
	Totale per 1 riunione	65.000
	Totale per le 11 riunioni previste	715.000

8. Altre riunioni

Nell'ambito della presidenza del G7 è previsto lo svolgimento di eventi collaterali per i quali si ripilogano di seguito gli elementi di costo maggiormente significativi:

Descrizione voci di costo			Anno 2024
8.1	Contributi a Gruppi di impegno organizzati da società civile (giovani, imprese, ONG, ricercatori, sindacati...)	100.000 x 6 riunioni	600.000
8.2	Gruppi di lavoro seguiti dal MAECI	20.000 x 25 riunioni	500.000
8.3	Gruppi di lavoro tematici seguiti da altre amministrazioni	20.000 x 15 riunioni	300.000
8.4	Seminari tecnici	50.000 x 10 riunioni	500.000
	Totale		1.900.000

9. Imprevisti e varie

A scopo precauzionale, per far fronte a spese impreviste o ad ulteriori esigenze che si dovessero verificare in corso d'opera, si ritiene prudente contemplare una somma di circa 3,8 milioni complessivi (ripartiti nelle tre annualità 2023, 2024 e 2025).

B. Riunioni G7 del circuito "Finanze"

Le riunioni del circuito finanziario G7 presentano elementi di maggiore complessità tecnico-organizzativa - e costi, di conseguenza, più alti - rispetto alle riunioni coordinate dagli altri Ministeri. La diversità sostanziale risiede, oltre alla numerosità degli incontri previsti, sia a livello ministeriale che operativo, nella composizione delle delegazioni. Nel formato "Finanze", sono capi delegazioni i Ministri delle finanze e i Governatori delle banche centrali dei Paesi del G7, i vertici delle istituzioni europee (Commissario agli affari economici, Presidente della Banca Centrale Europea, Presidente dell'Eurogruppo) e le massime autorità di organizzazioni internazionali quali il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, il Financial Stability Board e l'OCSE. Nel complesso, si stima che possano prendere parte alle riunioni G7 per il circuito finanziario fino a 25 delegazioni, con un numero di partecipanti per delegazione variabile a seconda delle diverse tematiche economico-finanziarie in agenda. Nell'ultima presidenza italiana G7, ad esempio, ciascuna delegazione era composta da 1 Capodelegazione + 9 persone, fra Deputies, delegati, interpreti e sicurezza.

A titolo esemplificativo, in occasione della Ministeriale G7 economia di Sendai 2016, solo i delegati erano 350 al seguito di 21 capi delegazione, mentre a Bari nel 2017, i delegati erano circa 250 per un totale di 23 capi delegazione presenti. A tali numeriche deve poi aggiungersi il numero delle persone che a vario titolo seguono ciascun evento (la stampa, i *liaison officer*, il personale di servizio, la delegazione del Paese ospitante, le tutele, gli interpreti, ecc.).

Quanto sopra ha importanti ricadute sui costi relativi all'organizzazione delle riunioni economiche del G7, sia in relazione agli spazi necessari per ospitare la riunione sia in relazione ai servizi strettamente connessi allo status di capo-delegazione da prevedere come il numero di *liaison officer*, i trasporti dedicati, l'alloggio, il programma culturale degli accompagnatori.



Considerando che le riunioni potranno avere formato ibrido, con capi delegazione al tavolo e capi delegazione connessi da remoto, ai costi quindi di una normale riunione in presenza, analoghi a quanto speso per il G7 2017, dovrà anche essere considerato un sovra costo dovuto al potenziamento dei collegamenti Internet e dei servizi tecnici, nonché agli eventuali presidi sanitari connessi agli scenari di pandemie virali endemiche.

1 Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali in Italia

Al di là degli aspetti tecnologici e sanitari, il programma è analogo a quanto realizzato nel 2017 fra Bari e Matera. La riunione dura solitamente 3 giorni, in quanto la riunione ministeriale è solitamente preceduta da una Riunione Deputies e da un Simposio con la presenza di VIP speaker (le cui spese di viaggio e alloggio sono solitamente a carico della Presidenza di turno) oltre ad una serie di eventi sociali che includono anche i consorti degli HoDs.

La tabella che segue contiene una stima dei costi previsti:

Voci di costo per i 3 giorni di incontri G7 finanze	
Descrizione	Stima spesa
Locazione sede, Arredi, allestimento e impianti tecnici	400.000
Servizi di ristorazione	180.000
Servizi di trasporto	140.000
Connettività	40.000
Personale operativo	20.000
Ospitalità per i capi delegazione	100.000
Interpretariato	40.000
Programma consorti e programma culturale	40.000
Servizi di agenzia (stimato prudenzialmente nel 15% del totale)	144.000
TOTALE STIMA per circa 250 partecipanti	1.104.000
Arrotondato	1.100.000

2 Altre riunioni ministeriali G7 Finanze sono da prevedere a spese della Presidenza italiana fuori dal territorio nazionale, a latere dei seguenti incontri:

- Aprile 2024 (*Spring Meetings* – Washington, presso gli spazi del FMI)
- Ottobre 2024 (*Annual Meetings* – Washington, presso gli spazi del FMI)
- Durante la Ministeriale G20 Finanze (presso gli spazi che saranno individuati dalla Presidenza G20 brasiliana)

Per tali eventi, potendo contare sulle sinergie presenti, si può stimare una spesa complessiva di circa **500.000 euro**.

Tale stima tiene conto dei costi di allestimento presso gli spazi FMI o in Brasile (i quali potrebbero non essere concessi gratuitamente), dei servizi di ristorazione e tecnici, dell'interpretariato, dell'allestimento, del servizio fotografico e di ogni altra spesa non già assorbita dall'organizzazione ospitante.

3. Riunioni virtuali: potenziamento e adeguamento sistemi informativi MEF

Sarà necessario prevedere, come per la Presidenza italiana del G20, uno spazio dedicato per le riunioni virtuali del circuito finanziario. Vanno previsti quindi costi necessari per lavori di adeguamento delle sale presso il Ministero dell'economia e delle finanze che saranno dedicate alla partecipazione da remoto agli incontri istituzionali in programma nel corso della Presidenza italiana G7, e all'acquisto di soluzioni tecnologiche adeguate anche dal punto di vista della sicurezza informatica. Sarà necessario potenziare i collegamenti internet esistenti assicurando la necessaria assistenza tecnica e l'utilizzo delle piattaforme di videoconferenza al passo con gli standard internazionali G7. Per far fronte a tali esigenze si stima una spesa complessiva di circa **820.000 euro**.



4. Riunioni dei Deputies dei Ministeri e delle Banche Centrali

Oltre alle possibili riunioni *Deputies* previste “back to back” alle 4 riunioni ministeriali G7 Finanze (una in Italia e tre all'estero) sono in programma anche ulteriori riunioni *Deputies*:

- 3 riunioni in occasione del WP3 dell'OCSE (generalmente ospitate da OCSE a Parigi a gennaio, maggio e settembre): per queste riunioni a carico della Presidenza italiana G7 sono solo spese marginali di catering o per l'acquisizione di servizi non già disponibili presso la sede OCSE. Stima costi complessiva: **100.000 euro**;
- Un G7 Deputies Retreat in Italia: Per tale tipologia di incontro, prevista solitamente a inizio presidenza fra Gennaio e Febbraio, è necessario individuare una sede appropriata che possa garantire riservatezza e sicurezza, con utilizzo esclusivo delle aree riunione e *catering*. Il Paese ospitante, in base al regime di reciprocità, deve assicurare a propria cura e spese la disponibilità delle sale riunioni e relativi allestimenti, i pranzi e le cene di lavoro e quant'altro necessario per il migliore svolgimento dei lavori in base al programma dell'incontro. Il programma solitamente prevede due giornate di lavori ed un evento sociale al termine della prima giornata dei lavori. Il costo è stimato, sempre in relazione alla numerosità delle delegazioni, in circa **200.000 euro**.

5. Riunione dei Gruppi di lavoro G7

A livello operativo, si ipotizzano circa 2 riunioni in presenza, nel corso della Presidenza di turno, per ciascun gruppo di lavoro del filone finanziario che coinvolgono organizzazioni diverse, distinte per materia di competenza. Il numero delle delegazioni per ciascun gruppo è variabile e comunque non è previsto superare il numero massimo di 25 delegazioni, indicato come massimale delle riunioni del circuito finanziario.

Si stimano circa 9 gruppi di lavoro su materie economico-finanziarie, tra cui *Investment Screening Expert Group*, il *Climate Change Mitigation Working Group*, il *Digital Payments Expert Group* (DPEG), il *Cyber Expert Group* (CEG), l'*Export Credits Working Group* (ECWG) e alcuni su tematiche coordinate dalle banche centrali.

Il programma di ciascuna riunione prevede una agenda di due giorni di lavoro, con a latere l'eventuale svolgimento di un workshop di mezza o intera giornata, oltre ad un evento sociale al termine della prima giornata dei lavori aperto a tutti i delegati. L'allestimento prevede un tavolo riunioni unico per i capi delegazione oltre ad una seconda fila di tavoli per i loro vice.

Anche per le riunioni dei gruppi di lavoro del Finance track G7 andrà prevista la possibilità di incontri in modalità virtuale su tematiche specifiche.

Per ciascuna riunione di un Working Group G7 finanze sono da stimare circa **120.000 euro**, per una spesa complessiva di circa **1.080.000**

Commi da 719 a 721 Il comma 719 autorizza la Banca d'Italia a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1,89 miliardi di Diritti Speciali di Prelievo (DSP) al Fondo Monetario Internazionale (FMI) per il contributo dell'Italia al Resilience and Sustainability Trust (RST). Tale operazione avverrà a valere sulle risorse detenute dalla Banca d'Italia presso il FMI, non gravando quindi direttamente sul Bilancio dello Stato. Il prestito sarà regolato secondo le modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze. La struttura del RST non prevede una data predefinita per il rimborso dei contributi erogati dai paesi donatori, con particolare riferimento alle risorse conferite al conto di prestito erogate dalla Banca d'Italia e di quelle al canto di riserva erogate dal Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi del successivo comma); gli attuali termini prevedono tuttavia che il RST possa disporre prestiti a favore dei paesi beneficiari fino al 30 novembre 2030 e che il rimborso degli stessi debba avvenire entro il 30 novembre 2050 e danno ai donatori la facoltà di non proseguire la propria partecipazione dal RST qualora non concordino con modifiche rilevanti introdotte alla struttura dello strumento, quali l'eventuale proroga dei termini. Il comma 720 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere risorse a titolo di ulteriore prestito al FMI per il contributo dell'Italia al medesimo RST, per un ammontare equivalente a 31,5 milioni di DSP, nei limiti complessivi di 50 milioni di euro, a valere sullo stato di



previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il prestito sarà regolato secondo le modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze. Il tasso di cambio preso a riferimento per definire l'esatto importo in euro equivalente a 31,5 milioni di DSP sarà quello relativo a due giorni lavorativi precedenti la data di erogazione del prestito. Come precisato al precedente comma, per detto prestito erogato al canto di riserva del RST non è prevista una data di rimborso predefinita; pertanto, esso dovrà essere considerato alla stregua di un investimento azionario privo di scadenza.

Il comma 721 prevede che sul prestito erogato al FMI dalla Banca d'Italia a valere sulle proprie risorse, per un ammontare complessivo pari a 1.890 milioni di DSP, ripartito in un contributo al conto di prestito (1.575 milioni di DSP) e un contributo al canto di deposito (315 milioni di DSP), sia accordata la garanzia dello Stato in favore della Banca d'Italia, a fronte degli impegni assunti dal nostro paese in sede internazionale. Gli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia sono coperti mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso del RST, tutte le operazioni finanziarie si svolgono in valuta DSP e pertanto non comportano rischi di cambio in relazione all'accordo di prestito; pertanto, la garanzia è accordata unicamente per i rischi inerenti al rimborso del capitale e agli interessi maturati. In virtù dell'estremamente contenuto rischio di insolvibilità da parte del FMI, che beneficia dello status di creditore privilegiato, nonché della particolare struttura del RST, che prevede l'accantonamento di riserve a fronte dei prestiti in essere, è ragionevole ipotizzare che la concessione della garanzia in favore della Banca d'Italia abbia una scarsa probabilità di poter produrre effetti negativi sulla finanza pubblica.

Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse appostate alla Missione n. 4 "L'Italia in Europa e nel mondo", programma n. 11 "Politica economica e finanziaria in ambito internazionale", U.d.V. 3.2.

Comma 722 Per la realizzazione delle attività e degli impegni previsti nel comma 2 è stimata, per il Dipartimento del Tesoro, una spesa di euro 500mila per l'esercizio finanziario 2023, di euro 2milioni per l'esercizio finanziario 2024 e di euro 500mila per l'anno 2025, nonché una spesa di euro 500mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, per il Dipartimento delle Finanze, come di seguito meglio specificato.

La presidenza italiana di turno del G7 che prenderà avvio il 1° gennaio 2024, presuppone tutta una serie di attività preparatorie, sia dal punto di vista logistico che di contenuti, da svolgere già nel 2023, nonché attività post-evento che si prolungheranno per parte del 2025.

Al fine di garantire lo svolgimento delle attività e della gestione della Presidenza italiana G7, il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento delle Finanze necessitano del supporto di specifiche professionalità da reperire con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di conferimento di contratti di consulenza e di acquisizione di prestazioni di lavoro flessibile ed interinale, mediante la stipula di apposite convenzioni con la società in-house del Ministero dell'economia e delle finanze Eutalia s.r.l.

In particolare, per il Dipartimento del Tesoro:

- n. 1 esperto per il coordinamento del segretariato tecnico sui dossier finanziari G7;
- n. 2 esperti per la segreteria organizzativa necessari alla gestione dei rapporti con le delegazioni e l'organizzazione degli eventi correlati alla Presidenza G7 in ambito finanziario;
- n. 2 esperti di comunicazione in ambito finanziario per il Web e i social media G7 ed



eventi correlati;

n. 5 esperti per l'elaborazione dei contenuti a supporto dei dossier finanziari della Presidenza italiana del G7; e, per il Dipartimento delle Finanze:

- n. 2 esperti junior per il supporto alle attività amministrative;
- n. 4 esperti middle e n. 1 esperto senior per la consulenza legale, economica, tributaria e statistica di supporto alle attività di elaborazione dei contenuti per le tematiche fiscali del G7.

Il costo degli esperti sopra menzionati è stimato, in base ai costi praticati dalla società Eutalia srl per le figure professionali riconducibili ai livelli di esperto *senior*, esperto *middle* ed esperto *junior* per le diverse attività sopra descritte con la seguente ripartizione per anno:

Dipartimento del Tesoro					
	2023	2024	2025	Totale triennio	Arrotondamento
Esperti middle	€ 164.000,00	€ 884.000,00	€ 140.000,00	€ 1.287.000,00	€ 1.300.000,00
Esperto senior		€ 99.000,00			
Dipartimento delle Finanze					
	2023	2024	2025	Totale triennio	Arrotondamento
Esperti junior	€ 90.073,00,	€ 90.073,00	€ 90.073,00	€ 1.485.945,00	€ 1.500.000,00
Esperto middle	€ 306.242,00	€ 306.242,00	€ 306.242,00		
Esperto Senior	€ 99.000,00	€ 99.000,00	€ 99.000,00		

Oltre a sostenere la spesa per le professionalità di cui sopra, le risorse richieste dal comma 2 si rendono necessarie per sostenere i costi derivanti dagli impegni internazionali assunti nei confronti di organizzazioni finanziarie internazionali, sotto l'egida della Presidenza italiana del G7, per eventi correlati di esclusiva competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Fra questi, in particolare, come concordato fra i vertici del MEF e dell'OCSE si è ritenuto opportuno organizzare in Italia nel 2024, durante l'anno di presidenza italiana G7, il *7th OECD World Forum on Well-Being* la cui organizzazione a livello logistico e di contenuti si avvierà già nel corso del 2023.

Per la quantificazione dei costi inerenti all'organizzazione dell'evento di cui sopra sono stati presi a riferimento – come standard internazionali - gli elementi caratterizzanti le precedenti edizioni di detti incontri (esigenze logistiche, numero dei partecipanti, programma dei lavori, attività di comunicazione e promozione) ed in particolare l'ultima edizione del Forum <https://www.oecd.org/statistics/6wf.htm> che si è tenuto a Incheon, in Korea nel 2018. Il programma di tale incontro era articolato su tre giornate, con quattro sessioni parallele nel corso del primo giorno. Le due giornate seguenti prevedevano seminari e conferenze parallele. Alla manifestazione nel 2018 hanno partecipato circa 2.700 persone. In considerazione dell'importanza sempre maggiore che stanno assumendo gli indicatori di benessere equo e sostenibile, l'evento potrebbe assumere caratteristiche diverse (in termini di programma, livello della manifestazione, numero dei partecipanti).

A carico del Dipartimento del Tesoro sono da considerare le spese per l'affitto delle locations, gli allestimenti e la strumentazione tecnica, i servizi e le forniture congressuali, servizi di catering, transfer e sicurezza, la realizzazione di siti Internet dedicati e relative attività di comunicazione, i servizi di segreteria organizzativa e il supporto tecnico-specialistico di figure professionali specifiche e necessarie a garantire l'organizzazione dei diversi eventi.

Voci di costo per i 3 giorni del 7th World Forum on Well - Being		
Descrizione	Stima spesa	
Locazione sede e arredi		550.000
Allestimenti tecnici e di videoconferenza		250.000



Servizi di ristorazione	200.000
Servizi di trasporto	50.000
Materiale congressuale	60.000
Ospitalità VIP	70.000
Sito Internet e comunicazione web e social	200.000
Programma culturale	100.000
Servizi di agenzia (stimato prudenzialmente nel 15% del totale)	222.000
TOTALE STIMA per circa 2.000 partecipanti	1.702.000
<i>Arrotondato</i>	1.700.000 euro

Per le attività e gli adempimenti di cui al presente comma, per il Dipartimento del Tesoro, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 2.000.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 per l'anno 2025; e per il Dipartimento delle Finanze la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025

Comma 723 La norma detta disposizioni in materia di aumento di capitale della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa. In particolare, viene autorizzato l'aumento della partecipazione dell'Italia al capitale della predetta Banca. La quota di aumento di capitale prevista per l'Italia ammonta a euro 710.593.000, di cui euro 200.671.463 da versare. Il versamento potrà avvenire in un'unica soluzione, o in quattro rate annuali di importo pari a euro 50.167.866 ciascuna. Il primo versamento dovrà avvenire entro un mese dal raggiungimento della soglia di capitale sottoscritto e comunque entro la fine del 2023. I versamenti successivi al primo dovranno avvenire entro il 31 luglio di ciascuno degli anni del triennio 2024-2026. La quota sottoscritta e non versata (capitale a chiamata) sarà di 509.921.537 euro. L'operazione di versamento ha impatto su fabbisogno e debito ma non sul disavanzo. La quota di capitale a chiamata comporta oneri di finanza pubblica solo nel caso venisse effettivamente chiamata.

Ai relativi oneri, pari a 50.167.866 euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse appostate alla Missione n. 4 "L'Italia in Europa e nel mondo", programma n. 11 "Politica economica e finanziaria in ambito internazionale", U.d.V. 3.2, che presenta le relative disponibilità, anche per gli anni successivi al 2025, nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla presente legge.

Comma 724 La disposizione comporta la spesa di euro 8 milioni per l'anno 2023. L'importo del conferimento è stabilito in euro (in quanto la valuta di riferimento del fondo è l'euro); l'impegno a partecipare al fondo non comporta pertanto l'assunzione di rischi di cambio.

Comma 725. La stima dei costi per l'organizzazione delle riunioni annuali della Banca Asiatica di Sviluppo è stata quantificata sulla base della precedente manifestazione che si è svolta in Giappone a Yokohama nel 2017 <https://www.adb.org/publications/highlights-2017-annual-meeting>. La manifestazione dovrebbe svolgersi nel corso di quattro giornate. Nel corso della prima giornata di apertura, con conferenza stampa e presentazione dell'evento, è previsto un ricevimento serale per circa 3.000 ospiti. Nelle giornate seguenti si svolgeranno seminari paralleli, riunioni, conferenze e incontri per un totale di circa 100 eventi. Il numero dei partecipanti si attesta tra i 3.000 e 5.000. La manifestazione dovrebbe svolgersi a Roma e sono già in corso attività di ricerca di una location con spazi adeguati. Sarà necessario provvedere anche ad assicurare la ricettività alberghiera per i partecipanti, anche in considerazione dell'afflusso di pellegrini previsti per il Giubileo 2025.



Voci di costo per i 4 giorni di manifestazione Annual Meetings ADB	
Descrizione	Stima spesa
Locazione sede e arredi	2.500.000
Allestimenti tecnici e di videoconferenza	2.500.000
Servizi di ristorazione	3.000.000
Servizi di trasporto	1.200.000
Materiale congressuale	800.000
Personale operativo	200.000
Sito Internet e comunicazione web e social	2.000.000
Reception e Programma culturale	800.000
Servizi di agenzia (stimato prudenzialmente nel 15% del totale)	1.950.000
TOTALE STIMA per circa 4.000 partecipanti	14.950.000
Arrotondato	15.000.000 euro

Le attività propedeutiche alla realizzazione dei predetti eventi si svilupperanno già nel corso del 2023.

Per gli adempimenti connessi alla preparazione e allo svolgimento delle riunioni annuali dell'anno 2025 della Banca Asiatica di Sviluppo in Italia è pertanto autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 4,5 milioni per l'anno 2024 e di euro 10 milioni per l'anno 2025.

Comma 726. La disposizione prevede che al fine del rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche connesse con l'espletamento della funzione di presidio sull'attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR e sul conseguimento dei relativi obiettivi, il Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, per il biennio 2023-2024, è autorizzato a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze del predetto Dipartimento, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unità, da inquadrare nell'area dei « funzionari » e 50 unità nell'area degli « assistenti » Gli oneri sono pari a euro 3.577.000 per l'anno 2023 e a euro 7.154.000 a decorrere dall'anno 2024.

Comma 727. La disposizione prevede che per le finalità di cui al comma 430-novies è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 900.000, di cui euro 500.000 per la gestione delle procedure concorsuali ed euro 400.000 per le maggiori spese di funzionamento. Inoltre, autorizza, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 450.000 per la corresponsione dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.

Comma 728 La disposizione incrementa di euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023-2024 e 2025 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 13-bis del decreto legge 34 del 2020.

Comma 729. La disposizione prevede un incremento di euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2023 della spesa relativa all'avvalimento di esperti ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del patto di stabilità e crescita europeo di cui all'articolo 2, comma 13- bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Comma 730. La disposizione integra le risorse stanziare dall'art. 3 del DL 179/2022 autorizzando la spesa in conto capitale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare specificamente alla realizzazione di interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018. Si tratta di investimenti diretti alla riduzione del rischio residuo



e al ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate dagli eventi calamitosi di cui alle citate delibere.

Con l'art. 3 del DL 179 del 2022 è stata in particolare autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in alcuni territori della regione Marche.

Le risorse, così come quelle dell'articolo 3 citato, sono trasferite nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato nominato per l'emergenza con l'ordinanza 922/2022. All'approvazione degli interventi si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato, anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.

Comma 731. Al fine di consentire gli interventi di messa in sicurezza del territorio e ristoro delle attività economiche a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio del Comune di Maratea nei mesi di ottobre e novembre del 2022, viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Commi 732 e 733. Le disposizioni prorogano per due eventi sismici, quello del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e quello del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea, le relative gestioni commissariali, previste dal decreto-legge n. 32 del 2019 che costituisce il riferimento normativo per entrambi i sismi, portando al 31 dicembre 2023 l'attuale termine del 31 dicembre 2022. La norma nel prolungare la durata della gestione commissariale conferma, in analogia con le attuali previsioni, i limiti di spesa per il funzionamento della struttura commissariale (articolo 18 del decreto-legge 32/2019) e per il personale a tempo determinato aggiuntivo di supporto a comuni interessati (articolo 14-bis del decreto-legge 32/2019). La norma, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, prevede l'automatica proroga di tutto personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto. La disposizione prevede maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per complessivi 2,60 milioni di euro per l'anno 2023 finanziando la proroga delle due gestioni commissariali relative ai sismi del 2018, tenuto conto che gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi ai due Commissari restano a carico delle risorse disponibili sulle rispettive contabilità speciali.

Commissario straordinario ricostruzione area etnea – sisma 2018	Anno 2023
Struttura commissariale	616.500,00 euro
Spese di funzionamento	60.000 euro
Comuni	1.660.000 euro
TOTALE	2.336.500 euro

Commissario straordinario ricostruzione Molise – sisma 2018	Anno 2023
Struttura commissariale	233.500 euro
Spese di funzionamento	30.000 euro
TOTALE	263.500 euro

Comma 734. La disposizione prevede che la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nell'anno 2017, cessa entro



la data del 31 dicembre 2023, prorogando di 1 anno la precedente scadenza. La disposizione comporta **un onere pari a 4,95 milioni di euro per l'anno 2023**, corrispondente al limite di spesa previsto.

Comma 735 La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2023 la gestione straordinaria finalizzata all'attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. Conseguentemente vengono rideterminati i limiti di spesa annuali, sulla base dei consuntivi di spesa e delle previsioni della struttura commissariale, già previsti nelle norme sotto richiamate, fissandoli, **per l'anno 2023, a 4,9 milioni di euro**.

Di seguito il dettaglio:

a) 1.400.000 euro per le spese di funzionamento della struttura commissariale (articolo 31 del decreto-legge n. 109 del 2018);

b) 1.800.000 euro per assicurare la proroga della convenzione con Invitalia prevista dall'articolo 18, comma 5 del d.l. 109/2018 per l'intera annualità 2023.

c) 1.000.000 euro per i rimborsi della TARI non riscossa dai Comuni (articolo 32, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018);

d) 700.000 euro per garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, dei comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, attraverso il mantenimento di 14 unità di personale (articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).

Commi 736 La sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, già prevista per i Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016, viene estesa, per l'anno 2023, nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia colpiti dal terremoto del 2017.

Per la valutazione degli oneri, si prende a riferimento il sisma 2016 nel quale gli immobili danneggiati sono pari a circa 60.000, mentre per l'Isola di Ischia la valutazione del danno riguarda circa 1.600 immobili privati; poiché l'onere per il sisma 2016 ammonta a 1,5 milioni di euro, si può valutare l'onere per la norma relativa al sisma di Ischia in 40.000 euro per l'anno 2023.

Comma 737. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi di ricostruzione nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 è autorizzata la spesa pari a 190 milioni di euro complessivi per il quinquennio 2023-2027, suddivisi in 10 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 80 milioni di euro per l'anno 2026 e 20 milioni di euro per l'anno 2027.

Il comma 738. in deroga alla durata massima dello stato di emergenza previsto dal Codice di protezione civile, stabilisce la proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza per gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. La norma si rende necessaria per consentire la prosecuzione in un regime giuridico coerente con la situazione emergenziale ancora in atto nelle zone colpite dal sisma del 2016.

Al fine di far fronte agli oneri relativi all'assistenza alla popolazione, alla mobilitazione delle strutture del Servizio Nazionale di Protezione Civile, al personale di Regioni, Province e Comuni, alle strutture abitative emergenziali e alle opere di messa in sicurezza, viene incrementato il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018 di 150 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 739, modificando il comma 990 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 prevede la proroga al 31 dicembre 2023 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa annui complessivi pari a 71,8 milioni di euro così determinati:

		2023
Art. 50, comma 8, D.L.	Personale	Struttura
		18.500.000



189/16	Commissariale	
Art. 50 bis, comma 1 ter, D.L. 189/16	200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato	8.300.000
Art. 50-bis, comma 1, D.L. 189/16	Personale destinato a regioni, province e comuni	29.000.000
Art. 3, D.L. 189/16	Personale USR - comandi e distacchi presso USR	13.000.000
Art 1 ter, D.L. 123/2019 (modifica art. 3 D.L. 189/16)	Personale amministrativo contabile - USR, Regioni, province, comuni.	3.000.000

Comma 740. La disposizione proroga all'anno 2023 l'utilizzo mediante convenzione di ulteriore personale Invitalia e Fintecna, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per gli anni 2021 e 2022, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2023.

Comma 741. La disposizione proroga all'anno 2023 le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 50 del DL 189/2016 riguardante il personale ricompreso nella struttura del Commissario straordinario. Alla disposizione vengono ascritti oneri pari a 470.000 euro per l'anno 2023.

Comma 742. La disposizione assegna 0,5 milioni di euro, per l'anno 2023, al funzionamento della Struttura di missione, presso il Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 30 del d.l. 189/2016, cui è affidata la prevenzione ed il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione.

L'ambito di competenza dell'art. 30 è stato nel tempo esteso anche alla ricostruzione pubblica e privata nell'ambito del Sisma dell'Abruzzo 2009, agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 e alla ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso interessati dal sisma del 16 agosto 2018 e nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania interessati dal sisma del 26 dicembre 2018.

Di seguito si riporta il dettaglio dell'onere per l'anno 2023.

Anno 2023	
ONERI per compenso per prestazioni di lavoro straordinario del personale	Euro 300.000,00
ONERI per concessione Buoni Pasto al personale	Euro 35.000,00
ONERI per spese di Missioni	Euro 10.800,00
ONERI di funzionamento per dotazioni strumentali	Euro 154.200,00
Totale	Euro 500.000,00



Comma 743. La disposizione assegna 2 milioni di euro per l'anno 2023 per lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Comma 744. Al fine di assicurare il proseguimento dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 la disposizione prevede un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera a) del comma 362 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, di 200 milioni di euro per l'anno 2047, 400 milioni di euro per l'anno 2048 e 500 milioni di euro per l'anno 2049.

Comma 745 La disposizione differisce il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione comporta un onere pari a 1,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Comma 746-748. Sotto il profilo finanziario, la proroga in esame reca un onere pari al limite di spesa previsto normativamente, pari a 60 milioni di euro per il 2023.

Agli oneri, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

Comma 749. La disposizione autorizza Il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1 del d.l. 189 del 2016, una compensazione per la perdita di gettito TARI, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

La disposizione determina quindi un onere per indebitamento netto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.

Comma 750. La disposizione di cui alla lettera a) proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 dell'esenzione per il pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati dalla pubblica amministrazione a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

In linea con la precedente proroga disposta con d.l. 183 del 2020, art 17 ter, comma 3, lett. b), la norma configura una rinuncia a maggior gettito, senza oneri per la finanza pubblica

Alla lettera b) vengono apportate due modifiche al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

La disposizione di cui alla lettera b), n. 1) prevede la proroga fino all'anno di imposta 2022 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia. L'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni presentate nell'anno 2020, si stimano i seguenti effetti di ordine finanziario (in milioni di euro):

	2022	2023	2024	2025
IRPEF/IRES	0	-4,1	1,7	0
Addizionale regionale	0	-0,1	0	0
Addizionale comunale	0	-0,03	0	0



Totale	0	-4,23	1,7	0
---------------	----------	--------------	------------	----------

Alla disposizione di cui alla **lettera b), n. 1)** vengono pertanto ascritti oneri pari a 4,23 milioni di euro per l'anno 2023.

Alla lettera b), n. 2), viene prorogata al 2023 l'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016. Sulla base dei dati utilizzati per il ristoro ai comuni del minor gettito 2022 si stima una perdita IMU per l'anno 2023 pari a 17,7 milioni di euro, di cui 16,6 milioni di euro per IMU quota comuni e 1,1 milioni di euro per IMU quota Stato. Gli oneri derivanti dal comma risultano complessivamente pari a **21,93 milioni di euro per l'anno 2023**.

Comma 751. La disposizione rfinanzia di 4 milioni di euro per il 2023 il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del dl 183 del 2020, alla scopo di far fronte alle minori entrate derivanti dalla proroga dell'esenzione, fino al 31 dicembre 2023, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ricompresi nel cratere sismico, di tutti i canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari.

Si stimano minori entrate per l'anno 2023 pari a 4 milioni di euro.

Dalla disposizione discende un onere corrispondente al limite di spesa previsto normativamente, pari a **4 milioni di euro per il 2023**, in linea con l'onere autorizzato per la medesima finalità con il predetto articolo 17-ter del dl 183 del 2020.

Comma 752. La disposizione proroga al 31 dicembre 2023 – in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni – il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Il **comma 753.** dispone la proroga al 31 dicembre 2023 della misura di cui all'articolo 2- bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2023 dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 12, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

Il **comma 754** dispone che lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai **commi 752 e 753**, nel limite di spesa complessivo di **1.500.000 euro per l'anno 2023**.

Il **comma 755** prevede che con provvedimenti delle competenti autorità di regolazione siano prorogate fino al 31 dicembre 2023, le esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle 'zone rosse', istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017.

Sono inoltre prorogate, ai sensi del **comma 756**, fino al 31 dicembre 2023, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017, le agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia. Tali benefici agevolativi sono previsti dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre



2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Dalle disposizioni non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Comma 757. La disposizione proroga, fino al 31 dicembre 2023, i termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia.

Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 758. La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2023, previo parere degli organi tecnico-sanitari, la deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017. L'aumento è consentito nel limite del 70% per ogni autorizzazione. Tenuto conto della competenza regionale in materia, viene modificata la previsione che attribuiva al Commissario la certificazione dell'effettivo avvio delle attività di recupero dei materiali nei siti di stoccaggio, riconducendola alla Regione. Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 759. La disposizione modifica l'articolo 1, comma 986, della legge 145 del 2018 prevedendo che, anche per l'anno 2023, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno 2023, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.

La disposizione determina oneri pari a 2 milioni per l'anno 2023 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Comma 760 La disposizione prevede modifiche all'articolo 13-ter del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15 autorizzando il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 alla nomina di esperti fino al 31.12.2024 per un importo massimo complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito.

Conseguentemente, mantenendo la spesa complessiva nel limite di 2,5 milioni di euro, viene eliminato, al comma 1, il riferimento al solo anno 2022.

Infatti, per la quantificazione degli oneri si fa riferimento a quanto previsto dal DM del Ministro della Pubblica Amministrazione del 14/10/2021 e dai relativi avvisi pubblici, come segue:

-Numero massimo esperti: 8

-Compenso annuale previsto: 108.000 (come da bandi attuativi decreto-legge n. 80/2021)

-Importo per 10 mesi, anno 2022, per 8 esperti: 720.000

-Importo per 12 mesi, anno 2023, per 8 esperti: 864.000

-Importo per 12 mesi, anno 2024, per 8 esperti: 864.000

-Importo totale onere: 2,5 mln di euro

Analogamente, fermo restando il limite massimo dell'onere, viene eliminato al comma 2 il riferimento all'anno 2022 per le convenzioni con INVITALIA.

Trattandosi di risorse che confluiscono nella contabilità speciale del Commissario straordinario, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari negativi per la finanza.

Comma 761. L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 modificato da ultimo dall'art. 1, comma 3-bis del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, consente, fino al 31 dicembre 2023, la stabilizzazione del personale non dirigenziale.

L'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 e inerente disposizioni in materia di eventi sismici richiama, per le stabilizzazioni del personale non dirigenziale dei Comuni del sisma 2016, i termini e le modalità di cui al succitato art. 20 del d.lgs 75/2017.

La disposizione, utilizzando le economie disponibili del fondo di cui al comma 3 bis dell'art. 57 del d.l.



104/2020, consente una riapertura dei termini per la stabilizzazione del personale dei Comuni impegnato nelle operazioni di ricostruzione del sisma 2016 che abbia maturato i requisiti necessari maturati nei nuovi termini previsti dall'art. 20 del d.lgs 75/2017.

Comma 762. Per la gestione di talune garanzie rilasciate dallo Stato su finanziamenti concessi a soggetti colpiti da eventi sismici, precede che la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sia autorizzata ad operare per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti da apposito disciplinare stipulato con il medesimo Ministero. A tale fine è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla società.

Comma 763. Autorizza la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 per le attività connesse al disciplinare di cui al comma 458-bis.

Comma 764. La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza e le gestioni commissariali concernenti le attività di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, senza che alla stessa vengano ascritti oneri.

Commi 765 e 766. Al fine di garantire il fabbisogno di risorse umane necessario per supportare i commissari straordinari, le Prefetture, gli enti locali e gli uffici territoriali del Ministero della cultura durante l'intera durata dello stato di emergenza, sono prorogate fino a tutto il 2023 le disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, già prorogate fino al 2022 dall'articolo 1, comma 459, della legge 234 del 2021.

Analogamente, per continuare a garantire il pagamento degli straordinari alla quota di personale degli Enti locali impegnato nelle attività inerenti alla ricostruzione post-sisma per l'intera durata dello stato di emergenza, si prorogano fino a tutto il 2023 le disposizioni dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 n. 244 del 2016, già prorogate fino al 2023 dall'articolo 1, comma 459, della legge 234 del 2021.

Il relativo onere è quantificato per l'anno 2023 in 9,705 mln di euro, di cui:

- 9,505 mln destinati alla proroga delle disposizioni dell'articolo 3-bis, del decreto-legge n. 113 del 2016, di cui 8,5 mln in favore dell'Emilia-Romagna e 1,005 mln in favore della Lombardia

-0,2 mln destinati alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n.244 del 2016, in relazione alla possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario alle unità lavorative in servizio presso la Regione e gli Enti Territoriali interessati dal sisma dell'Emilia-Romagna del 2012.

Comma 767. Si stabilisce che per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 148/2017, viene prevista la sospensione per l'anno 2023 degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al MEF in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del d.l. 269/2003, n.269, da corrispondere nell'anno 2023, compresi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Si prevede, altresì, che gli oneri di cui al precedente periodo, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi

Alla disposizione sono ascritti oneri pari 0.9 mln di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Comma 768. La disposizione proroga l'esenzione IMU relativa ai fabbricati a seguito degli eventi sismici del 2012, prevista dall'articolo 8, comma 3, del D.L. n. 74 del 2012 fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

La perdita di gettito IMU è pari a 8 milioni per l'anno 2023 di cui 6,7 milioni di euro per IMU quota comune e 1,3 milioni di euro per IMU quota Stato.

Comma 769. Si autorizza la spesa di euro 14.200.000 per l'anno 2023, per il funzionamento,



assistenza tecnica, cas e assistenza popolazione e interventi sostitutivi relativi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012.

Nel dettaglio gli oneri sono suddivisi in

Funzionamento: 3,4 mln di euro

Assistenza tecnica: 6 mln di euro

CAS e Assistenza alla popolazione: 1,8 mln di euro

Interventi sostitutivi (materiale sostegno, immobili inagibili, affitti, traslochi): 3 mln di euro.

Comma 770. La disposizione alle lettere a) e b) apporta alcune modificazioni all'articolo 3 - "Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila" – del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160 - Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio".

L'evento sismico del 2009 ha determinato strutturali mutamenti nella gestione dei bilanci degli enti del cratere, chiamati nella fase post sisma a dover far fronte ad una gestione economico - finanziaria e di bilancio ben più onerosa rispetto a quella che era la situazione riscontrabile anteriormente al sisma. Ciò in conseguenza di una stabile modifica dell'assetto sociale, territoriale e patrimoniale, con il conseguente accrescimento ormai stabile delle mansioni di competenza, connesse sia ai processi di ricostruzione che al contesto territoriale e socioeconomico delineatosi nella fase post sisma. Per far fronte a tale situazione, il legislatore ha riconosciuto, negli anni successivi al sisma del 2009, al Comune dell'Aquila ed agli altri comuni del cratere, un contributo straordinario al fine di consentire a tali enti di poter far fronte adeguatamente alle maggiori spese e minori entrate, quale effetto conseguente all'evento sismico, assicurando gli equilibri di bilancio. Nell'attuale contingenza economica, inoltre, i comuni del cratere sisma 2009 sono tenuti a far fronte alle difficoltà determinate dagli aumenti dei costi dell'energia che stanno mettendo a rischio i servizi essenziali per le comunità locali.

La presente disposizione è finalizzata al riconoscimento, in favore del Comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere sisma 2009 relativamente a ciascuno degli anni del triennio 2023 – 2025 - in coerenza con la programmazione di bilancio secondo un orizzonte temporale almeno triennale, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 – TUEL - di un contributo straordinario, così determinato:

-Comune dell'Aquila: 20 milioni per l'annualità 2023, 18 milioni per il 2024 e 15 milioni per il 2025;

-altri comuni del cratere sisma 2009: 2 milioni per l'annualità 2023, 1,8 milioni per l'anno 2024 e 1,5 milioni per il 2025.

Alla lettera c) la disposizione autorizza un ulteriore contributo di **euro 500.000**, per ciascuno degli anni 2023,2024 e 2025 in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere da trasferire al medesimo Ufficio, per far fronte alle spese derivanti dalla soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere

La disposizione comporta un onere complessivo pari a 22,5 milioni di euro per l'anno 2023, 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 17,0 milioni per l'anno 2025.

Comma 771. La disposizione proroga per le annualità 2023 – 2024 e 2025, il regime derogatorio di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, rispetto al tetto di spesa per il lavoro a tempo determinato fissato dal D.L. n. 78/2010 e s.m.i..

La previsione di tale sistema derogatorio, più volte prorogato nel corso degli anni, trova la propria *ratio* nella circostanza per cui la norma ordinaria, nel prevedere tale limite di spesa per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è parametrata alla spesa sostenuta nell'anno 2009, vale a dire l'anno in cui si è verificato il sisma e tiene altresì conto della natura triennale della programmazione di bilancio, del Piano dei Fabbisogni di Personale e del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione).

Alla disposizione viene ascritto un onere pari a **1 milione** di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Commi 772 e 773. Le disposizioni sono finalizzate ad assicurare la proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila, dagli altri comuni del cratere sismico 2009 e dagli Uffici speciali per la ricostruzione, in virtù delle speciali disposizioni normative che nel corso



degli anni hanno consentito a tali Enti di potersi avvalere di personale assunto con contratto a tempo determinato, in deroga alle ordinarie disposizioni applicabili in materia.

La disposizione di cui al comma **772** comporta un onere pari a 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per i contratti a tempo determinato degli Uffici Speciali per la ricostruzione, mentre la disposizione di cui al comma **773** comporta un onere pari a 1,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per i contratti a tempo determinato del Comune dell'Aquila e altri comuni.

Comma 774. La **lettera b)**, prevedendo l'incremento da 330 milioni di euro a 380 milioni di euro del contributo per l'anno 2023 di cui alla lettera d-quater) del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, introdotto dal comma 849 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, determina un onere di 50 milioni per l'anno 2023. In particolare, l'incremento in esame è finalizzato ad accelerare il percorso di entrata a regime del ristoro del taglio di 560 milioni di euro annui operato sulla dotazione del fondo di solidarietà comunale per effetto dell'articolo 47 del decreto-legge n. 66 del 2014. La **lettera a)** non ha effetti finanziari in quanto finalizzata esclusivamente a riallineare la dotazione complessiva del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 all'incremento di cui alla **lettera b)**.

Comma 775. la norma estende all'esercizio 2023 la facoltà, prevista in via eccezionale e limitatamente all'anno 2022 dall'art. 40, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, di utilizzare la quota libera dell'avanzo accertata nel rendiconto 2022 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali, in deroga all'art. 187, comma 2, del TUEL. Inoltre, differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 al 30 aprile 2023, autorizzando gli enti locali a ricorrere all'esercizio provvisorio fino a tale termine. La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Commi da 776 a 778 Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di garantire il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volte all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, finalizzati alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono disciplinati le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri per il riparto delle risorse del fondo. Determina oneri per 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Comma 779. La disposizione comporta maggiori oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Comma 780. Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui dal 2023 al 2026, per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con conseguenti oneri di pari importo.

Commi da 781 a 784. Si prevede, in primo luogo, che agli enti locali strutturalmente deficitari, che non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di servizi essenziali, non si applichi la sanzione della decurtazione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Si prevede, altresì, di estendere per il triennio 2023-2025 la misura dell'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria. Infine, si differisce, rispettivamente, dal 15 febbraio 2022 al 31 gennaio 2023 il termine ultimo per la sottoscrizione dell'accordo per il ripiano del disavanzo, cui è subordinato l'erogazione del previsto contributo, e dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la prima verifica dell'attuazione dell'accordo medesimo. I commi in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della



finanza pubblica.

Comma 785. La disposizione, concernente la regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, a seguito di certificazione per i ristori per il COVID-19, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Comma 786. La disposizione attribuisce ai comuni interessati, al fine di garantire le medesime risorse attribuite fino all'anno 2022, un contributo pari a 110 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 e determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica pari a euro 110 milioni annui a decorrere dall'anno 2023.

Comma 787. modifica l'articolo 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 23 del 2011 in materia di imposta di soggiorno. Estende di fatto la facoltà, inizialmente prevista per Roma Capitale, di applicare l'imposta di soggiorno fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno a tutti i comuni capoluogo di provincia che abbiano, all'ultima rilevazione resa disponibile, registrato presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, eliminando il riferimento al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che avrebbe dovuto preliminarmente individuare tali comuni e operando, invece, un riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'imposta. Trattandosi di una facoltà non si ascrivono effetti finanziari.

Comma 788. La disposizione in esame rinvia i termini per l'applicazione del federalismo regionale e pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 789. La norma in esame è finalizzata ad includere, analogamente a quanto previsto per le anticipazioni di tesoreria, le anticipazioni di liquidità tra le fattispecie che sono sottratte alla competenza dell'OSL. La norma ha carattere ordinamentale e non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

Comma 790. La norma in esame incrementa il Fondo per gli enti in deficit strutturale per un importo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai comuni con popolazione fino a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023. Comporta oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023.

Commi da 791 a 797. Le disposizioni in questione disciplinano, in funzione acceleratoria, la determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e prevedono la determinazione dei costi e fabbisogni standard.

Si tratta di disposizioni, collegate alla riqualificazione complessiva della spesa e alle garanzie connesse, di carattere organizzativo (l'istituzione di una Cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato e la nomina di un Commissario per il quale è espressamente esclusa la corresponsione di compensi, indennità o rimborsi spese) e procedurale (la disciplina per la ricognizione delle funzioni, l'individuazione delle materie o degli ambiti di materie che sono riferibili a LEP, la determinazione dei LEP, la determinazione dei costi e fabbisogni standard), in vista dell'adozione dei conseguenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Comma 798. La disposizione autorizza la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 da destinare alle spese di funzionamento derivanti dalle attività di cui ai commi 476-482.

Commi da 799 a 804. Per la spesa relativa alla dotazione di personale di cui al comma 800, la stima prudenziale prevede l'onere derivante dal conferimento degli incarichi dirigenziali e dal rimborso dell'intero trattamento economico al personale non dirigenziale in prestito. Gli importi sono stati calcolati utilizzando i dati della RT riferita all'articolo 33 del d.l. n. 152 del 2021:

1 unità Dirigente generale	euro 312.651
1 unità Dirigente non generale	euro 176.263



10 unità personale non dirigenziale	euro 660.070
Totale annuo	euro 1.148.984

Le disposizioni di cui ai commi dal 802 al 804 prevedono l'assunzione a tempo indeterminato presso il Dipartimento della RGS di n. 10 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari introdotta dal CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali. In caso di reclutamento mediante l'indizione di concorsi pubblici, si prevede che l'inquadramento delle predette n. 10 unità di personale decorra dal mese di aprile 2023, con oneri dettagliati nelle tabelle di seguito specificate:

MEF	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio -	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri assunzioni a regime dal 2024	Oneri assunzioni 2023 (rateo 9 mese)
Funzionari	30.685,33	11.777,03	42.462,36	7.984,25	50.446,61	10	504.466,10	378.349,57

Spese concorso anno 2023	spese funzionamento anno 2023	straord a regime	spese funzionamento a regime	onere complessivo 2023	onere complessivo a regime
150.000,00	26.000,00	30.000,00	5.100,00	554.349,57	539.566,10

Il comma 804 prevede la copertura finanziaria degli oneri, pari a euro 1.734.000 per l'anno 2023 e euro 1.689.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, per euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, per euro 585.000 per l'anno 2023 e euro 540.100 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Comma 805. Si prevede un incremento dei componenti della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In particolare, si prevede che venga incrementato di due unità il numero dei componenti designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. La norma non determina maggiori oneri, in quanto ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese.

Commi 806 - 814. Si prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, con conseguenti oneri di pari importo. Si prevede, quindi, l'istituzione di una Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, alle cui spese di funzionamento si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

Comma 815. Viene prorogata al 30 giugno 2023 la disposizione che consente agli esercizi del settore della ristorazione la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, funzionali all'attività, senza le previste autorizzazioni. Non determina oneri per la finanza pubblica.

Commi 816 e 817. Le disposizioni sono finalizzate a modificare le modalità di regolazione finanziaria



(riversamento in favore dello Stato) delle maggiori entrate derivanti alle Regioni e Province autonome dall'aumento dell'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche introdotto in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli di cui all'articolo 1, commi 321 e 322, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006.

In particolare le stesse, nello stabilire che il 28 febbraio 2023 costituisce il termine ultimo per l'adozione del decreto per la definitiva quantificazione delle maggiori entrate sopra richiamate per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, confermano anche per l'anno 2022 la quantificazione delle maggiori entrate 2021 e, nel contempo, disciplinano le modalità per il versamento allo Stato da parte delle regioni delle ripetute maggiori entrate, disponendo che le stesse dovranno essere versate annualmente dagli enti interessati a partire dall'anno 2023 con riferimento all'anno 2016, per terminare nell'anno 2029 in relazione alle maggiori entrate per l'anno 2022.

Le disposizioni in esame comportano, pertanto, effetti positivi per i saldi di finanza pubblica connessi ai predetti versamenti come di seguito riportati.

- Anno 2023	euro 203.048.846,85 (regolazione anno 2016)
- Anno 2024	euro 193.240.569,40 (regolazione anno 2017)
- Anno 2025	euro 182.563.690,80 (regolazione anno 2018)
- Anno 2026	euro 183.047.797,57 (regolazione anno 2019)
- Anno 2027	euro 186.423.904,07 (regolazione anno 2020)
- Anno 2028	euro 166.047.473,11 (regolazione anno 2021)
- Anno 2029	euro 166.047.473,11 (regolazione anno 2022)

Comma 818. Gli importi da corrispondere a favore delle regioni interessate, trovano copertura a valere sulle risorse accantonate dall'Agenzia delle entrate nel proprio bilancio.

Comma 819: Incrementa le risorse di cui all'articolo 6, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010, finalizzate a spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato determinati parametri di virtuosità. Determina oneri pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023 e 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Comma 820: Incrementa il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con conseguenti oneri pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Comma 821: Prevede, anche per l'anno 2023, il mancato versamento da parte delle regioni all'entrata del bilancio dello stato di 50 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e la contestuale riduzione, di pari importo, delle somme disponibili per investimenti ai sensi della tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il mancato versamento da parte delle regioni, ampliando la capacità di spesa corrente per 50 milioni nel 2023, a fronte di un profilo di spesa per investimenti pluriennale (20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025), comporta oneri in termini di indebitamento netto pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023.

Commi 821 – 823. autorizza gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Regioni, enti locali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria) a svincolare le quote vincolate del risultato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali, ai livelli essenziali delle prestazioni, al fine di finanziare spese connesse con l'emergenza energetica. Considerato che le risorse vincolate nel risultato di amministrazione sono in ogni caso destinate ad essere spese, la norma determina una modifica della composizione della spesa, senza effetti sui saldi di finanza pubblica. L'eventuale rischio di accelerazione della spesa, costituito dalla spesa corrente per l'emergenza energetica è superato dalla procedura prevista per l'utilizzo delle risorse, che richiede la comunicazione all'amministrazione che ha erogato le somme e il rispetto delle modalità applicative previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – Regioni.



Comma 824. Sostituisce il comma 6 bis dell'articolo 5 del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144 che già autorizza nel 2023 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ad utilizzare anticipatamente le quote libera dell'avanzo, formalmente accertato con l'approvazione del rendiconto 2022 da parte della Giunta, nelle more della parifica della Corte dei conti e dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio, per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso. Rispetto alla norma vigente, l'emendamento non presenta particolari contenuti innovativi e non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Comma 825. Prevede l'incremento del numero delle iscrizioni (345) da effettuare in relazione al concorso pubblico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2021, sopperendo con urgenza alla grave carenza di segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Trattandosi di sola iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, la disposizione assume natura ordinamentale e non determina effetti finanziari.

Comma 826. Prevede che, ai fini dell'iscrizione delle citate 103 unità aggiuntive di segretari, risulti applicabile la disciplina prevista dal comma 5 dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 162/2019, e trattandosi di disposizione di natura ordinamentale, la stessa non determina effetti finanziari.

Comma 827. Chiarisce che le modalità di svolgimento del corso-concorso selettivo di formazione oggetto della disposizione restano disciplinate dal comma 1 del sopra citato articolo 16-ter.

La diversa modulazione di tale corso-concorso tra periodo di formazione e di tirocinio, prevista dall'articolo 12-bis, comma 2, lett. a), del decreto-legge n. 4/2022, risulta applicabile alle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali che verranno bandite a partire dal 2023 e fino al termine del PNRR. La disposizione non determina effetti finanziari.

Comma 828. Prevede che, al fine di consentire la piena funzionalità amministrativa nell'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR e per supportare i comuni fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR e fino al 31 dicembre 2026, le risorse del fondo di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge n. 152/2021, possono essere destinate anche per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dei predetti incarichi di segretari comunali da conferire, nonché per il finanziamento di iniziative di assistenza specialistica in favore dei predetti comuni al fine di superare le attali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire un'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR. La durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle predette risorse non può eccedere la data del 31 dicembre 2026.

La disposizione non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto alle cennate esigenze si provvede con le risorse di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge n. 152/2021, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Comma 829 La disposizione è diretta a chiarire che le anticipazioni di liquidità erogate alle regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, sottoposte ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 350/2003, e pertanto per tali anticipazioni di liquidità non si applica la disciplina prevista dall'articolo 62 del decreto legislativo 118/2011. La disposizione non comporta effetti finanziari.

Comma 830. autorizza, al fine di consentire l'istituzione di circoscrizioni di decentramento nei comuni capoluogo di città metropolitana con meno di 250.000 abitanti, una spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Comma 831. la norma di carattere ordinamentale concerne le circoscrizioni di decentramento comunale e non determina effetti finanziari.

Comma 832. La disposizione prevede lo stanziamento 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,6 milioni di euro per l'anno 2025, cui concorre per pari importo la Regione Friuli-Venezia Giulia a titolo di cofinanziamento, per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Trieste, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea



espletata, qualora ne ricorrano i presupposti, secondo le disposizioni e le procedure degli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) N. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008. **Comma 833.** Prevede che al comune di Lampedusa e Linosa sia concesso un contributo straordinario pari a 850.000 euro per l'anno 2022. Inoltre, a ciascuno dei comuni di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani è concesso un contributo pari a 300.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 850.000 euro per l'anno 2022 e a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Commi 834 – 836: Le disposizioni in esame adeguano la vigente normativa IMU al fine di tenere conto della L.R. n. 17/2022 con la quale la Regione Friuli Venezia-Giulia ha istituito l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che dal 2023 sarà applicata nel territorio di tale Regione in sostituzione dell'IMU. Analogamente a quanto già previsto per l'IMI, istituita dalla Provincia di Bolzano, e per l'IMIS, istituita dalla Provincia di Trento, con la modifica al comma 772 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 si prevede, a decorrere dal periodo di imposta successivo in corso al 31 dicembre 2022, l'estensione all'ILIA delle vigenti disposizioni che regolano la deducibilità dell'IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e l'indeducibilità ai fini dell'IRAP. Al riguardo non si ascrivono oneri ulteriori per la finanza pubblica rispetto a quanto già indicato nelle attuali previsioni di bilancio in considerazione del carattere sostitutivo dell'ILIA rispetto all'IMU e della circostanza che per i fabbricati produttivi le aliquote massime dell'ILIA risultano inferiori a quelle dell'IMU.

Comma 837. L'articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 prevede che i comuni possono diversificare le aliquote IMU considerando solo le fattispecie individuate da un apposito prospetto da approvarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, non ancora approvato ma che risulta in corso di definizione. Si osserva che la disposizione in esame ha natura procedurale e non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

Al fine di evitare criticità applicative, la proposta normativa di cui al secondo alinea precisa le aliquote IMU applicabili per gli immobili ubicati in comuni che non dovessero attenersi alle fattispecie definite dal decreto (una volta che il provvedimento sarà emanato). In particolare, si prevede che nel caso in esame saranno applicate le aliquote IMU di base.

Trattandosi di un'ipotesi meramente eventuale che troverebbe applicazione solo in caso di futuro inadempimento degli enti interessati alla disposizione in esame non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

Comma 838. La proposta in esame modifica il comma 818 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 precisando la portata della disposizione relativa all'applicazione del canone unico patrimoniale nelle strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10mila abitanti. La disposizione recepisce il corrente indirizzo interpretativo del MEF e non si ascrivono effetti in termini di gettito complessivo.

Comma 839. La disposizione in esame ha carattere procedurale e non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

Comma 840. Si dispone lo stanziamento di 3,7 milioni di euro per l'anno 2023, cui concorre per un importo pari a 3,177 milioni di euro la Regione Marche a titolo di cofinanziamento, per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto espletata, qualora ne ricorrano i presupposti, secondo le disposizioni e le procedure degli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) N. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008. La disposizione comporta un onere pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2023.

Commi 841 - 845. Le disposizioni, nell'autorizzare la Regione Siciliana a ripianare in dieci anni, a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo accertato con il rendiconto 2018, ne disciplinano le



relative modalità applicative confermando a tal fine gli specifici impegni di riduzione strutturale della spesa corrente che la Regione ha assunto nell'ambito dell'accordo con lo Stato del 14 gennaio 2021, sottoscritto in attuazione dell'articolo 7 della norma di attuazione dello Statuto siciliano di cui al d.lgs. n. 158 del 2019. Le disposizioni in esame non modificano in maniera significativa il quadro legislativo vigente tenuto conto che il citato articolo 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 già autorizzava la Regione siciliana a ripianare in dieci anni, a decorrere dall'esercizio 2021, il disavanzo accertato con il rendiconto 2018. Inoltre, le disposizioni non determinano effetti finanziari per la finanza pubblica in quanto l'ampliamento della capacità di spesa regionale è compensato dai limiti imposti all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione agli enti in disavanzo dalla legge n. 145 del 2018, articolo 1, commi 897 e 899.

Da comma 846 a 851. Al fine di garantire la tutela della salute pubblica e della pietà dei defunti, in relazione alle criticità rilevate nella gestione dei servizi cimiteriali nel territorio della Città di Palermo, il Sindaco della Città di Palermo è nominato a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2023, Commissario di Governo, il quale è autorizzato ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture della Città di Palermo e delle Amministrazioni dello Stato territorialmente competenti, sulla base di apposita convenzione. Per l'espletamento delle attività di competenza, ivi incluso il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di contratti di lavoro a tempo determinato e di altre forme di lavoro flessibile, nel limite massimo di 5 unità ed entro il limite di spesa complessivo di euro 200.000 per l'anno 2023, il Commissario di Governo dispone di risorse pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 tramite l'apertura di un'apposita contabilità speciale a lui intestata. La disposizione comporta nuovi e maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014.

Commi 852 - 853. Il comma 852 destina un contributo di 40 milioni per l'anno 2024 ai comuni sede di città metropolitane della Regione siciliana che presentano un'incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 rispetto ai residui attivi del titolo I e del titolo III superiore all'80 per cento. Tale indicatore evidenzia una gravissima difficoltà degli enti a riscuotere i propri crediti pregressi. Il comma 853 prevede che il contributo di cui al comma 852 è destinato al ripiano, anche anticipato, del disavanzo di amministrazione e non può essere di importo superiore al disavanzo stesso alla data del 31 dicembre 2021. Il riparto del contributo è effettuato entro il 31 gennaio 2023 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione al disavanzo risultante dai rendiconti relativi all'esercizio 2021 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. I due commi comportano un maggior onere per l'anno 2024 pari a 40 milioni di euro.

Comma 854. La disposizione è finalizzata a fornire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo una specifica dotazione finanziaria per l'acquisizione di beni e servizi, che attualmente sono imputati sui capitoli del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e sul capitolo 1360 del Dipartimento per gli Affari di giustizia.

La norma è tesa a consentire una gestione più dinamica delle spese che afferiscono alla Direzione nazionale, in considerazione sia del particolare contesto in cui la struttura di contrasto alla criminalità organizzata è chiamata ad operare, sia delle nuove attribuzioni in materia di antiterrorismo, che non consentono una regolare programmazione e previsione della spesa.

Tale intervento si pone in linea con quanto previsto dall'art. 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367 recante "*Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata*", nella parte relativa alla gestione della spesa".

La dotazione finanziaria è stata quantificata sulla base delle esigenze connesse alle spese di funzionamento, con esclusione delle spese di parte capitale, nonché alle spese proprie della funzione requirente che, non essendo riconducibili alle spese di giustizia di cui al d.P.R. 115/2002, non



potrebbero trovare imputazione sul capitolo 1360.

Non sono, inoltre, ricomprese le spese di personale (stipendi, straordinario, produttività) in ragione della specifica disciplina e, soprattutto, della particolare modalità di gestione attraverso il sistema informativo NoiPA.

Dal punto di vista finanziario, la presente norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 di cui potrà disporre la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è già prevista a legislazione vigente nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte a legislazione vigente nella Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione "Funzionamento uffici giudiziari", del Centro di responsabilità "Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Comma 855. La norma autorizza la spesa di euro 100 milioni per l'anno 2023, euro 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ed euro 50 milioni per l'anno 2027 con cui assicurare l'adeguamento strutturale ed impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari, anche con riferimento alla normativa antincendio, e di finanziare gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico e all'analisi della vulnerabilità sismica dei predetti edifici, nonché per l'ampliamento e la realizzazione di nuove cittadelle giudiziarie e di poli archivistici sul territorio nazionale e per l'acquisizione di immobili dal patrimonio demaniale, da destinare ad uffici giudiziari.

Il comma 856 prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, per il finanziamento di progetti relativi al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative, alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica, al recupero dei soggetti tossicodipendenti nonché all'integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale. Dalla disposizione derivano pertanto maggiori oneri per 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.

Il comma 857 stabilisce che le modalità e i requisiti necessari per accedere ai finanziamenti dei progetti di cui al precedente comma 856 sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 858. La disposizione autorizza il Ministero della Giustizia a bandire nell'anno 2023 procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'Amministrazione penitenziaria.

Le assunzioni sono finalizzate a rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico che interessa l'articolazione dipartimentale.

Gli oneri complessivi pari a euro 2.193.981 per l'anno 2023 e a euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2024 sono stati quantificati come rappresentato nella tabella che segue:



mm.	Totale Fondamentale	F.do pens.	Opera prev.	IRAP	Totale oneri riflessi	Totale Fondam. Lordo Stato	Trattamento economico accessorio	TOTALE Retribuzione pro-capite	UNITA'	TOTALE ONERE ANNUO Regime a
		24,20%	5,68%	8,50%						
755,52	30.343,21	7.343,06	1.723,49	2.579,17	11.645,72	41.988,93	1.890,69	43.879,62	100	4.387.962,00
									100	4.387.962,00

(2023)
luglio
981,00
981,00

Rateo 2023 (6 mesi)	2.193.981,00
---------------------	--------------

MG- DAP	anno 2023
spese concorso	100.000,00

	2023 (6 mesi)	2024 e a regime
oneri di personale	2.193.981,00	4.387.962,00
procedure concorsuali	100.000,00	

Totale	2.293.981	4.387.962
--------	-----------	-----------

Per lo svolgimento delle procedure concorsuali è autorizzata altresì la spesa per un importo di euro 100.000 per l'anno 2023. Gli oneri sono stati quantificati come rappresentato nella seguente tabella:

DESCRIZIONE SPESA	ANNO 2023



Locazione locali, facchinaggio, allestimento aule e gestione locali	71.856	
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	11.977	
Cancelleria e stampati	1.197	
Assistenza in aula	14.970	
Totale	100.000	

Comma 859. La norma dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 di un importo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Comma 860. La disposizione è finalizzata ad ampliare le fattispecie, introdotte dall'articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le quali è prevista la possibilità di compensare i crediti dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002 ai contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense ed in tal modo garantire a tutti i professionisti la possibilità di accedere alla compensazione.

La norma è tesa a ridurre gli effetti negativi derivanti dai ritardi dei pagamenti dello Stato ampliando le casistiche di compensazione agli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense in quanto, gli stessi, sono dovuti sempre ed in ogni caso da tutti gli avvocati a differenza dei debiti fiscali o contributi previdenziali da pagare per i dipendenti che potrebbero, invece, non esistere per tutti gli avvocati.

Il limite dell'originaria formulazione della norma è che in alcuni casi risultava mancare il debito con il quale compensare il credito e quindi alcuni avvocati, in particolare quelli con reddito medio pro capite non elevato e con limitati oneri fiscali da corrispondere, non potevano beneficiarsi della norma.

Per tale ragione estendendo il perimetro agli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense, ovvero ad un debito che è certo e sicuro per tutti i difensori, si riesce effettivamente a limitare gli effetti negativi dei ritardati pagamenti.

La comparazione tra la consistenza media degli importi pagati dallo Stato per i difensori in media circa 300 milioni di euro annui, rapportata all'iniziale dotazione del fondo all'uopo previsto dalla Legge di Bilancio 2016, pari a 10 milioni di euro annui, evidenziava l'insufficienza della dotazione finanziaria del fondo.

Pertanto, la disposizione in esame prevede un incremento della dotazione finanziaria di ulteriori 30 milioni di euro a decorrere dal 2023.

Dal punto di vista tecnico, l'attuazione della modifica normativa non comporta particolari difficoltà tecnico pratiche stante l'esistenza della "piattaforma elettronica di certificazione" già attualmente utilizzata per la compensazione tra crediti ex articolo 82 del DPR 115/2002 e debiti erariali.

Comma 861. Da un punto di vista finanziario, la disposizione di cui al comma 496 comporta maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 cui si provvede mediante utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia, di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Comma 862. La disposizione, alla lettera a), reca una modifica normativa sulla liquidazione del rimborso delle spese processuali in favore dell'imputato assolto (art. 1, commi 1015-1022 della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

In particolare, il comma 1016 prevede attualmente che il rimborso in favore dell'imputato assolto di cui al comma 1015, è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ferma restando la necessità che il pagamento avvenga l'anno successivo alla dichiarazione di irrevocabilità, posto che la domanda di rimborso e gli adempimenti amministrativi successivi avvengono nell'anno successivo alla data di irrevocabilità della sentenza, il pagamento in tre rate dell'importo, comporta per l'ufficio un notevole aggravio di attività, considerato che in luogo di un unico pagamento ne verranno fatti, per ogni domanda accolta, tre da diluirsi in un triennio. Tale rateizzazione, che non ha alcuna utilità sotto il profilo contabile, considerato che i fondi messi a disposizione sono quelli dell'anno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, oltre a



triplicare il numero di pagamenti a cui l'ufficio deve provvedere comporta anche ulteriori elementi di complessità nella gestione della pratica amministrativa tutte le volte in cui dovessero intervenire, nelle more del pagamento rateale modifiche dal lato dell'accipiens destinate ad incidere sul pagamento, quali modifiche dell'IBAN o modifiche anagrafiche.

Tale disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che si potrà provvedere al rimborso nel limite delle risorse autorizzate.

Alla lettera b) si incrementa di 7 milioni di euro, dagli attuali 8 milioni di euro a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, la dotazione del fondo per il rimborso delle spese legali per gli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato, di cui all'articolo 1, commi 1015 e seguenti, della legge 178/2020.

Con le richiamate disposizioni si è inteso introdurre, nell'ambito del procedimento penale, un principio di equità e di giustizia concreta rispetto all'ordinamento attuale, prevedendo che in favore dell'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della legge 178/2020, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, possa essere riconosciuto il rimborso delle spese legali, ad esclusione dei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri, di estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione e di sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.

L'incremento del fondo si rende necessario al fine di ampliare la platea di beneficiari, consentendo l'accesso alle risorse del fondo stesso a un numero più elevato di aventi diritto.

Comma 863. Si sostituisce la tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, che a livello normativo contiene l'indicazione delle dotazioni organiche del personale dei ruoli degli agenti-assistenti, sovrintendenti e ispettori della Polizia Penitenziaria. Nello specifico viene incrementata di 925 unità – dalle attuali 28.597 a 29.522 la dotazione organica degli agenti-assistenti uomini; di 75 unità – dalle attuali 3.063 a 3.138 la dotazione organica degli agenti-assistenti donne. Di conseguenza si incrementa di 1.000 unità – da 31.660 a 32.660 – la dotazione organica degli agenti-assistenti e sempre di 1.000 unità – da 41.150 a 42.150 – la dotazione organica del Corpo di Polizia Penitenziaria ruoli degli agenti-assistenti, sovrintendenti e ispettori.

Comma 864. In conseguenza delle modifiche di cui al comma 497-ter si prevede un apposito piano di assunzioni straordinarie che assicuri il reclutamento, non prima del 1° ottobre 2023, 1° ottobre 2024, 1° ottobre 2025, 1° ottobre 2026 del contingente di personale della Polizia Penitenziaria, individuato nei limiti delle complessive 1.000 unità del ruolo iniziale.

In particolare, viene prevista l'assunzione, nel rispetto delle nuove dotazioni organiche così come determinate dalle modifiche, per il ruolo di base, operate alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, di 250 unità, per l'anno 2023; di 250 unità, per l'anno 2024; di 250 unità per l'anno 2025; di 250 unità per l'anno 2026.

Da tali disposizioni si determina un maggiore onere "lordo Stato" pari a euro 1.533.625 per l'anno 2023, a euro 12.849.605 per l'anno 2024, a euro 24.165.585 per l'anno 2025, a euro 35.481.565 per l'anno 2026, a euro 45.263.920 per l'anno 2027, a euro 45.375.706 per l'anno 2028, a euro 45.822.851 per l'anno 2029, a euro 46.269.996 per l'anno 2030, a euro 46.717.141 per l'anno 2031, a euro 47.052.500 per l'anno 2032, a euro 47.162.969 per l'anno 2033, a euro 47.273.439 per l'anno 2034, a euro 47.383.908 per l'anno 2035 e a euro 47.494.378 per l'anno 2036.

Il suddetto onere tiene conto, altresì, delle spese di funzionamento in misura di euro 2.000 "*una tantum*" pro capite all'atto dell'assunzione [comprensivi dei costi di formazione "variabili" (quali costi di formazione didattica) nonché degli oneri per la fornitura del vestiario e dell'arma individuale] ed euro 780 pro capite per ciascuno degli anni di servizio (a titolo di fornitura del vettovagliamento).

La quantificazione dell'onere è stata effettuata tenendo conto del trattamento economico fondamentale (stipendio, indennità mensile pensionabile e indennità integrativa speciale) spettante per ciascuna qualifica, e rinvenibile dal d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 che ha recepito il



Contratto Nazionale di Lavoro del Comparto Sicurezza e Difesa, sottoscritto il 23 dicembre 2021. Ha tenuto, altresì, conto dell'importo dello straordinario e dei fondi per l'efficienza del servizio maturato (a eccezione, per tali ultimi compensi accessori, del personale che, frequentando con la qualifica di allievo agente il corso di formazione, non percepisce né straordinario né FESI) rinvenibile dal conto annuale 2020.

L'onere a regime (dal 2036) sarà pari a euro 47.494.378 annui.

L'impatto finanziario complessivo del presente emendamento è riportato nelle seguenti tabelle:

TABELLA ONERE COMPLESSIVO																
Tabella aumento organico n. 1.000 agenti - POLIZIA PENITENZIARIA																
	ANNO ASSUNZIONE	ENTITÀ	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
			onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo
P E N I T E N Z I A R I	2023	250	€ 1.033.625	€ 11.120.990	€ 11.120.990	€ 11.120.990	€ 11.120.990	€ 11.332.766	€ 11.568.125	€ 11.568.125	€ 11.568.125	€ 11.568.125	€ 11.678.594	€ 11.678.594	€ 11.678.594	€ 11.678.594
	2024	250		€ 1.033.625	€ 11.120.990	€ 11.120.990	€ 11.120.990	€ 11.332.766	€ 11.568.125	€ 11.568.125	€ 11.568.125	€ 11.568.125	€ 11.678.594	€ 11.678.594	€ 11.678.594	€ 11.678.594
	2025	250			€ 1.033.625	€ 11.120.990	€ 11.120.990	€ 11.120.990	€ 11.332.766	€ 11.568.125	€ 11.568.125	€ 11.568.125	€ 11.568.125	€ 11.678.594	€ 11.678.594	€ 11.678.594
	2026	250				€ 1.033.625	€ 11.120.990	€ 11.120.990	€ 11.332.766	€ 11.568.125	€ 11.568.125	€ 11.568.125	€ 11.568.125	€ 11.678.594	€ 11.678.594	€ 11.678.594
	ENTITÀ TOTALE	1.000		€ 1.033.625	€ 12.154.605	€ 23.275.585	€ 34.396.565	€ 44.483.920	€ 44.595.706	€ 45.042.851	€ 45.489.996	€ 45.937.141	€ 46.272.500	€ 46.382.969	€ 46.493.439	€ 46.603.908
SPESA DI FUNZIONAMENTO			€ 500.000	€ 695.000	€ 890.000	€ 1.085.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000
TOTALE			€ 1.533.625	€ 12.849.605	€ 24.165.585	€ 35.481.565	€ 45.263.920	€ 45.375.706	€ 45.822.851	€ 46.269.996	€ 46.717.141	€ 47.052.500	€ 47.162.969	€ 47.272.439	€ 47.383.908	€ 47.494.378

Comma 865. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 497-quater, autorizza la spesa di euro 1.033.625 per l'anno 2023, di euro 12.154.605 per l'anno 2024, di euro 23.275.585 per l'anno 2025, di euro 34.396.565 per l'anno 2026, di euro 44.483.920 per l'anno 2027, di euro 44.595.706 per l'anno 2028, di euro 45.042.851 per l'anno 2029, di euro 45.489.996 per l'anno 2030, di euro 45.937.141 per l'anno 2031, di euro 46.272.500 per l'anno 2032, di euro 46.382.969 per l'anno 2033, di euro 46.493.439 per l'anno 2034, di euro 46.603.908 per l'anno 2035 e di euro 46.714.378 annui a decorrere dall'anno 2036.

Comma 866. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al comma 864, autorizza la spesa, di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 695.000 per l'anno 2024, di euro 890.000 per l'anno 2025, di euro 1.085.000 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere dall'anno 2027.

Comma 867. Con riferimento alle azioni più significative intraprese negli ultimi anni, si evidenzia come il Ministero della giustizia, in controtendenza rispetto al passato, abbia attuato una serie di scelte strategiche tutte finalizzate ad un rafforzamento della forza lavoro operante nel settore Giustizia.

Il progetto del piano assunzionale 2022-2024 non copre tutte le esigenze connesse alla dotazione organica poiché, a causa del blocco assunzionale, le risorse del turnover non sono sufficienti a coprire il gap creato da venti anni di mancate assunzioni.

Si rende dunque necessario reperire, per il triennio 2023-2025, risorse finanziarie per autorizzare l'assunzione in aggiunta a quelle già previste nel piano assunzionale con fondi da turnover, di 800 unità di personale non dirigenziale, di cui 327 da inquadrare nell'Area dei "Funzionari" e 473 da inquadrare nell'Area degli "Assistenti" prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal C.C.N.L. 2019-2021 del Comparto Funzioni Centrali, risorse necessarie a garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR "capitale umano".

Gli oneri assunzionali sono quantificati in complessivi euro 8.138.000 per l'anno 2024 (con decorrenza dal 1° ottobre 2024) e di euro 32.550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, come rappresentato nella seguente tabella:



Aree	Stipendio CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione (x 12 mensilità)	Totale Fondamentale	Oneri riflessi	Totale Fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)
Funzionari	23.501,93	117,48	1.968,28	5.097,64	30.685,33	11.777,03	42.462,36	3.117,83	45.580,19
Assistenti	19.351,97	96,72	1.620,72	3.633,76	24.705,17	9.481,84	34.187,01	3.117,83	37.304,84
Tabella di riepilogo oneri personale									
Qualifica	Retribuzione pro capite lordo Stato	Unità	Onere a regime (2025)	Rateo (2024) - 3 mesi da ottobre per Funzionari e Assistenti					
Funzionari	45.580,19	327	14.904.722,13	3.726.180,53					
Assistenti	37.304,84	473	17.645.189,32	4.411.297,33					
		TOTALE	32.549.911,45	8.137.477,86					

Gli oneri per la procedura concorsuale sono stati quantificati come rappresentato nella seguente tabella:

DESCRIZIONE SPESA	ANNO 2024
Locazione locali, facchinaggio, allestimento aule e gestione locali	2.155.695
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	359.280
Cancelleria e stampati	35.925
Assistenza in aula	449.100
Totale	3.000.000

Riepilogo oneri:

Anno 2024 (decorrenza 1° ottobre + procedura concorsuale)

euro 11.138.000

Anno 2025 e a regime euro 32.550.000

Comma 868. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 497-septies è autorizzata la spesa di euro 8.138.000 per l'anno 2024 e di euro 32.550.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2024.

Comma 869. La disposizione è finalizzata a fronteggiare la scopertura degli organici degli uffici giudiziari del Ministero della giustizia - fortemente impegnato nella realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del PNRR - nonché a garantire il potenziamento dei servizi necessari all'attuazione della riforma del processo civile e penale.

In particolare, ai fini della copertura dei posti vacanti di dirigente presso l'amministrazione giudiziaria, si autorizza l'assunzione nel corso del triennio 2023/2025, di unità di personale dirigenziale non generale per la copertura dei posti vacanti nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, nel limite delle vigenti facoltà assunzionali, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale, di cui al Decreto Direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, nonché allo scorrimento della graduatoria



del concorso per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale di cui al Decreto Direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. *Al relativo onere si fa fronte nell'ambito delle facoltà assunzionali maturate come indicate nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024, allegato al Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024.*

Comma 870. La disposizione determina, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si intende approvare nel triennio 2023-2025.

Le tabelle A e B allegate alla presente legge indicano, rispettivamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, gli accantonamenti destinati a ogni singolo Ministero.

Il **comma 871** riduce il Fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 di 2.627,713 milioni di euro nell'anno 2023, 453,10 milioni di euro nell'anno 2024, 324,50 milioni di euro nell'anno 2025, 353,60 milioni di euro nell'anno 2026, 24,89 milioni di euro nell'anno 2027, 85,40 milioni di euro nell'anno 2028, 48,10 milioni di euro nell'anno 2029, 65,00 milioni di euro nell'anno 2030, 64,20 milioni di euro nell'anno 2031, 66 milioni di euro nell'anno 2032 e 72,30 milioni di euro nell'anno 2033.

Il **comma 872** riduce il Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per un importo pari a 1.393 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Il comma 873 incrementa il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di 2.158.869 per l'anno 2023, di euro 22.036.158 per l'anno 2024, di euro 31.387.272 per l'anno 2025, di euro 151.463.733 per l'anno 2026, di euro 177.656.985 per l'anno 2027, di euro 180.075.961 per l'anno 2028, di euro 181.674.406 per l'anno 2029, di euro 183.274.756 per l'anno 2030, di euro 183.092.756 per l'anno 2031, di euro 183.008.256 per l'anno 2032, di euro 182.956.371 per l'anno 2033, di euro 215.356.371 per l'anno 2034, di euro 201.456.371 per l'anno 2035, e di euro 201.456.371 annui a decorrere dall'anno 2036.

Comma 874 incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 26,67 milioni di euro per il 2023, 18,375 milioni di euro per il 2024, 32,445 milioni di euro per il 2025, 38,845 milioni di euro per il 2026, 44,445 milioni di euro per il 2027, 0,945 milioni di euro per il 2032, 1,945 milioni di euro per il 2033, 4,545 milioni di euro per il 2034, 3,445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.

Comma 875 istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura un fondo, la cui dotazione è di 7 milioni di euro per l'anno 2023, per interventi di recupero e di restauro del patrimonio storico come specificato nel medesimo comma

Comma 876 demanda a un decreto del Ministro della cultura di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze le modalità per il trasferimento delle risorse.

Il **comma 877** presenta il contenuto dell'articolo in esame, definendo che le riduzioni di spesa di cui ai **commi da 878 a 890** sono da ascrivere, congiuntamente a quelle illustrate in sezione II, al contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica per il conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, per la definizione degli obiettivi di spesa 2023-2025 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il **comma 878** prevede che nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia si realizzano riduzioni di spesa non inferiori a 9.577.000 euro per l'anno 2023, 15.400.237 euro per l'anno 2024 e 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025, attraverso misure di riorganizzazione ed efficientamento dei servizi degli istituti penitenziari presenti su tutto il territorio nazionale. Per effetto dell'ammodernamento degli impianti tecnologici finanziati con i con i fondi di investimento destinati all'Amministrazione penitenziaria è possibile riorganizzare, in termini di efficienza, il personale in servizio. L'ampliamento dei sistemi tecnologici di sicurezza incide



positivamente sulla riorganizzazione dei servizi, attraverso la riorganizzazione del personale anche in termini di unità assegnate negli Istituti penitenziari su tutto il territorio nazionale.

In particolare, si potrà razionalizzare la spesa per l'indennità di servizio notturno e festivo e l'indennità di rischio, l'indennità meccanografica ed altri assegni vari stabiliti per legge agli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, per l'equo indennizzo nonché per i trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa, indennità di ausiliaria agli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia, per i quali sono previsti effetti riflessi, con un impatto complessivo in termini di indebitamento netto di 4.932.155 euro per l'anno 2023, di 7.433.384 euro per l'anno 2024 e di 3.949.287 euro a decorrere dal 2025. Sono previste razionalizzazioni anche sulla spesa per il servizio mensa del personale, con un impatto in termini di indebitamento netto di 966.482 euro per l'anno 2024 e di 3.300.000 euro a decorrere dal 2025.

Il **comma 879** prevede che nell'ambito del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia si possano realizzare riduzioni di spesa non inferiori a 331.583 euro per l'anno 2023, 588.987 euro per l'anno 2024 e 688.987 euro annui a decorrere dall'anno 2025, attraverso misure di riorganizzazione ed efficientamento dei servizi in materia di giustizia minorile ed esecuzione penale esterna, con particolare riferimento all'efficientamento dei processi di lavoro nell'ambito delle attività per l'attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'Autorità giudiziaria e alla razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale.

Per effetto di importanti interventi di edilizia a valere sul piano complementare al PNRR e grazie a processi di recupero di efficienza, conseguente ad un migliore utilizzo delle potenzialità offerte dalla tecnologia è possibile ridurre la spesa potendo rafforzare progressivamente le sinergie con gli altri Ministeri, le Regioni, gli enti locali, il terzo settore, le comunità e i territori, per l'attivazione di azioni comuni a favore dei soggetti in carico; riorganizzare ed efficientare i processi di lavoro, ad avvenuta attuazione del piano assunzionale in corso che prevede un incremento del 30% degli organici DGMC ex art. 17 DL 36/2022; completare le opere infrastrutturali previste, con particolare riferimento alle strutture residenziali minorili; attuare i processi di recupero di efficienza, grazie ad un migliore utilizzo delle potenzialità offerte dalla tecnologia (sono in corso numerosi progetti che potranno consentire un recupero di efficienza, in termini di ore-uomo liberate, e alla possibilità di utilizzo dei diversi sistemi informativi da remoto).

Comma 880 La presente proposta normativa è tesa a recepire in bilancio gli effetti di risparmio, ancora non scontati, derivanti dal completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni, attraverso la riduzione dello stanziamento di bilancio del capitolo 1363 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno 2023.

La legge 23 giugno 2017, n. 103, recante «*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017 ha previsto, infatti, all'art. 1, commi 88, 89, 90 e 91, le nuove disposizioni per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. *i-bis* del d.P.R. n. 115 del 2002 recante il Testo unico in materia di spese di giustizia.

Nel rispetto delle citate disposizioni si è proceduto, in modo analogo a come già avvenuto per le prestazioni obbligatorie per l'art. 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 2017, ad individuare le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni, indicando nel listino allegato al d.i., le singole tariffe, suddivise a seconda dei servizi di intercettazioni telefoniche tra presenti, telematiche, di localizzazione GPS e videosorveglianza classificate in diverse categorie.

Con il decreto interministeriale Giustizia – MEF, in via di perfezionamento, che disciplina pertanto le prestazioni funzionali e ne determina le relative tariffe, si conseguono gli ulteriori effetti di risparmio che si realizzeranno a decorrere dal 2023.

L'ammontare dei predetti risparmi è stimato prudenzialmente in euro 1.575.136 annui a decorrere dall'anno 2023, ipotizzando un volume di prestazioni funzionali costanti per anno (per numero e per tipologia).



Il **comma 881** dispone che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri, mediante un efficientamento delle strutture interne deputate a favorire gli investimenti pubblici, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 24 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con la conseguente abrogazione dei commi da 179 a 183, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il **comma 882** dispone che l'Agenzia delle entrate procede alla riorganizzazione dei servizi, all'ottimizzazione e digitalizzazione dei processi, nonché alla razionalizzazione delle sedi territoriali, con l'obiettivo tra l'altro di conseguire risparmi strutturali di spesa per un ammontare non inferiore a euro 25.241.000 per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024. L'Agenzia rendiconta semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato di avanzamento del processo di attuazione del presente comma ed effettua annualmente un corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Comma 883. Al fine di potenziare l'efficienza e migliorare la gestione delle strutture operative dislocate sul territorio nazionale, a decorrere dal 2023, al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 508, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a incrementare di 12,7 milioni di euro le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia stessa, da destinare esclusivamente al finanziamento delle posizioni organizzative e professionali previste dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale.

La norma, nel prevedere un incremento, in deroga ai limiti vigenti, del Fondo Risorse Decentrate (FRD) di 12,7 milioni di euro annui da destinare al finanziamento delle posizioni organizzative consente la diminuzione da 12 a 8 delle unità necessarie per l'attivazione di un team e una attivazione potenziale di circa 3000 capi teams (numero da definire in ragione delle esigenze organizzative degli uffici) e un incremento della retribuzione di posizione e di risultato dei responsabili, a partire dalle posizioni organizzative con la retribuzione più bassa, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa contrattuale vigente.

È possibile quantificare i costi derivanti dall'intervento sulla base dei dati della tabella che segue, contenente il riepilogo della numerosità e delle retribuzioni delle posizioni organizzative e professionali nella situazione attuale ed in quella che si verrebbe a creare a seguito dell'entrata in vigore della nuova norma.



TIPOLOGIA DI POSIZIONE	numero posizioni con limite 12 unità (attuale)	compenso previsto (attuale)	spesa totale con posizioni e compensi attuali	nuova proposta compensi	numero posizioni con nuovo limite 8 unità*	spesa e incremento indennità uniti	
DP 1	CAPO AREA GESTIONE RISORSE (DP GRANDI DIMENSIONI)	17	5.500	93.500	6.000	17	302
DP 1	CAPO AREA GOVERNO E ANALISI (DP GRANDI DIMENSIONI)	40	5.500	220.000	6.000	40	240
DP 1	CAPO TEAM CONTROLLI (DP GRANDI DIMENSIONI)	227	6.000	1.362.000	6.500	385,9	2.500
DP 1	CAPO TEAM CONTENZIOSO E RISCOSSIONE (DP GRANDI DIMENSIONI)	81	6.000	486.000	6.500	137,7	895
DP 2	CAPO AREA DI STAFF (DP MEDIE DIMENSIONI)	39	4.000	156.000	4.500	39	175
DP 2	RESPONSABILE GOVERNO E ANALISI (DP MEDIE DIMENSIONI)	39	3.000	117.000	3.500	39	130
DP 2	CAPO TEAM CONTROLLI (DP MEDIE DIMENSIONI)	65	4.000	260.000	4.500	110,5	497
DP 2	CAPO TEAM CONTENZIOSO E RISCOSSIONE (DP MEDIE DIMENSIONI)	13	4.000	52.000	4.500	22,1	99
DP 3	CAPO AREA DI STAFF (DP PICCOLE DIMENSIONI)	29	3.000	87.000	4.000	29	130
DP 3	RESPONSABILE GOVERNO E ANALISI (DP PICCOLE DIMENSIONI)	29	2.500	72.500	3.000	29	87
DP 3	CAPO TEAM CONTROLLI (DP PICCOLE DIMENSIONI)	27	3.000	81.000	4.000	45,9	183
DP 3	CAPO TEAM CONTENZIOSO E RISCOSSIONE (DP PICCOLE DIMENSIONI)	2	3.000	6.000	4.000	3,4	13
DP TN-DP BZ	DIRETTORE UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO (Trento e Bolzano)	2	3.500	7.000	4.000	2	4
DP-LIPTM	CAPO TEAM STAFF compresi UP-T metropolitani	20	2.500	50.000	3.500	34	137
UT	COORDINATORE PO (1 livello)	73	4.000	292.000	6.500	73	424
UT	COORDINATORE PO (2 livello)	67	3.500	234.500	4.500	67	301
UT	RESPONSABILE SPORTELLI DECENTRATO E MINI CAM	49	1.500	73.500	2.500	49	122
UT PO 1-2	CAPO TEAM SERVIZI (UFFICI TERRITORIALI PO I E II LIVELLO)	254	5.000	1.270.000	6.500	431,8	2.800
UT PO 3-4	CAPO TEAM SERVIZI (UFFICI TERRITORIALI PO III E IV LIVELLO)	342	4.000	1.368.000	4.500	581,4	2.630
UPT - LIPTM	CAPO AREA SERVIZI PUBBLICITA' IMMOBILIARE (posizioni organizzative)	80	9.000	720.000	9.000	80	720
UPT - LIPTM	CAPO AREA SERVIZI PUBBLICITA' IMMOBILIARE (incarichi di responsabilità)	33	3.500	115.500	6.000	33	190
UPT-LIPTM	CAPO AREA LEGALE UP-T	4	4.000	16.000	6.000	4	24
UPT - LIPTM - UPT PO 2	CAPO AREA SERVIZI ESTIMATIVI E OMI (UPT DIRIGENZIALI E PO II)	27	5.000	135.000	6.000	27	182
UPT PO 3-4	CAPO AREA SERVIZI ESTIMATIVI E OMI (PO III E IV LIVELLO)	32	3.500	112.000	4.500	32	144
UPT PO 3	CAPO AREA SERVIZI CATASTALI E CARTOGRAFICI (UPT PO III LIVELLO)	53	5.000	265.000	6.000	53	313
UPT PO 4	CAPO AREA SERVIZI CATASTALI E CARTOGRAFICI (UPT PO IV LIVELLO)	12	3.500	42.000	4.500	12	54
UPT-LIPTM DIR	CAPO TEAM SERVIZI (UFFICI PROVINCIALI-TERRITORIO DIRIGENZIALI)	60	4.000	240.000	5.000	102	505
UPT PO 2	CAPO TEAM SERVIZI (UFFICI PROVINCIALI-TERRITORIO PO II LIVELLO)	37	3.000	111.000	4.000	62,9	251
UPT PO 3-4	CAPO TEAM SERVIZI (UFFICI PROVINCIALI-TERRITORIO PO III E IV LIVELLO)	17	2.500	42.500	3.500	17	59
DR	CAPO TEAM LEGALE (CONTENZIOSI) DR	7	6.000	42.000	6.500	11,9	77
DR AO	RESPONSABILE GOVERNO E ANALISI + COORDINATORE REG SERVIZI (DR V. AOSTA)	2	2.500	5.000	3.000	2	4
DR MOUSE	CAPO SEZIONE (DR MOUSE)	3	3.500	10.500	4.000	3	12
UC-DR	CAPO REPARTO DC/DR	67	3.500	234.500	4.000	113,9	455
UC-DR	CAPO TEAM CONTROLLI DC/DR	37	6.000	222.000	6.500	62,9	408
CAM	CAPO AREA DI STAFF (CAM)	7	2.500	17.500	4.000	7	28
CAM	CAPO TEAM ASSISTENZA CAM	41	3.000	123.000	4.500	69,7	311
CO	CAPO AREA DI STAFF CO compreso Pescara	3	3.500	10.500	4.000	3	12
CO CA-CO VE	CAPO TEAM ASSISTENZA CO CAGLIARI E VENEZIA	13	3.500	45.500	4.500	22,1	99
CO PE	CAPO TEAM CO PESCARA	11	3.500	38.500	4.500	18,7	84
DC /DR	ESPERTI	0	-	0	4.500	200	900
	Totale posizioni	1.961		8.836.000		3.074	16.340
				risultato 10%*	9.719.600	risultato 15%****	18.79
				spesa effettiva	9.200.000	spesa effettiva richiesta	18.79
						risorse necessarie*****	9.58

*le posizioni il cui numero rimane invariato sono quelle che non soggiacciono a requisiti dimensionali perché previste da organigramma
**quota forfettaria dell'attuale budget destinata alla indennità di risultato e ad adattamenti a modifiche organizzative ad oggi pari al 10%
***le indennità attuali sono state decurtate per garantire il rispetto del vincolo di budget quindi il compenso effettivo è stato abbassato rispetto al compenso previsto
****quota forfettaria del futuro budget destinata alla indennità di risultato e ad adattamenti a modifiche organizzative innalzata al 15%
*****somma lordo dipendente

La stima del costo complessivo annuo lordo dipendente da sostenere, per indennità di posizione e di risultato, è dunque pari a circa 18,8 milioni di euro. Rispetto al costo attuale, necessita di risorse aggiuntive pari a circa 9,6 mln di euro annui lordo dipendente a carico del Fondo risorse decentrate. Considerando gli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, nella misura del 32,70%, l'importo totale lordo annuo necessario è pari a circa 12,7 mln di euro, a decorrere dal 2023.

Il **comma 884** modifica l'importo del limite alla riassegnazione, a decorrere dal 2023, delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per 1 milione di euro consentendo la riassegnazione nel minor limite definito. Ciò determina un risparmio di 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2023.

Il **comma 885** prevede la proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici fino all'anno 2024, pertanto le assunzioni potranno effettuarsi dall'anno 2025. Il medesimo comma prevede, altresì, la proroga fino al



compimento del triennio gli incarichi già conferiti negli anni precedenti, per una spesa pari a 7,90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 a valere sulle facoltà assunzionali con un meccanismo che prevede che chi compie tre anni di incarico decadrà dallo stesso per conclusione del medesimo con obbligo di rifacimento della procedura di conferimento, mentre chi non ha effettuato il triennio proseguirà fino al compimento del triennio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024, senza necessità di effettuare un nuovo interpello.

Pertanto, atteso che l'art. 2 comma 3 de DL n. 126/2019, prevede uno stanziamento pari a 19,55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si genera un risparmio di spesa, pari a 11,65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, derivante dalla differenza tra l'importo di 19,55 milioni relativo al costo delle assunzioni a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici e la spesa da sostenere per la proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici a tempo determinato pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024.

Il **comma 886** la proroga le autorizzazioni di spesa necessarie agli incarichi conferiti a tempo determinato in base al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Il **comma 887** prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame (**di cui al comma 203 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016**) per 80 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 conseguendo corrispondente economie in termini di minore spesa pensionistica. La riduzione dell'autorizzazione di spesa si rende possibile senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici pensionistici sulla base di quanto emerso a seguito dell'attività di monitoraggio come certificata dalle specifiche Conferenze dei servizi e di quanto conseguentemente prevedibile in via prospettica.

Il comma 888 riduce l'autorizzazione di spesa dell'articolo 1, comma 3, lett. f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, per 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 conseguendo corrispondenti economie in termini di minore spesa pensionistica. La riduzione dell'autorizzazione di spesa si rende possibile senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici pensionistici sulla base di quanto emerso a seguito dell'attività di monitoraggio come certificata dalle specifiche Conferenze dei servizi e di quanto conseguentemente prevedibile in via prospettica.

Il **comma 889** al fine di efficientare l'allocazione delle risorse dispone il trasferimento diretto delle risorse previste a legislazione vigente al bilancio dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Prudenzialmente non sono associati risparmi di spesa.

Il **comma 890** è diretto a chiarire in via interpretativa il regime fiscale al quale assoggettare le competenze attribuite agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21, del Regio Decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611, nel rispetto del limite retributivo, dei criteri di ripartizione e delle ulteriori previsioni di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 (recante "riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici").

I sopra menzionati compensi professionali vengono qualificati dalla disposizione in esame quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, in quanto tali, ritenuti non assoggettabili alla contribuzione ai fini pensionistici gravante sui redditi da lavoro dipendente ma esclusivamente alla ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Uniformandosi all'interpretazione tradizionalmente adottata ed in considerazione della provenienza di tali compensi da soggetti terzi rispetto al datore di lavoro, inoltre, la disposizione esclude espressamente la rilevanza delle predette competenze ai fini del calcolo della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), dovuta dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446.

Il **comma 891** dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di euro 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro



per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, da ripartire tra le amministrazioni centrali dello Stato al fine di potenziare le competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.

Il Fondo è destinato al finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato - da inquadrare nell'Area dei "Funzionari" prevista dal C.C.N.L. 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle vacanze di organico - e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, convenzioni con università e formazione.

Il **comma 892** autorizza la spesa complessiva di 1.250.000 per l'anno 2023, di euro 1.562.500 per l'anno 2024 e di euro 1.875.000 a decorrere dall'anno 2025 a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero, a valere sul fondo di cui al comma 516.

Il **comma 893** prevede che per il solo anno 2023, i Ministeri possono utilizzare le risorse del Fondo anche solo per il conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, convenzioni con università e formazione. È previsto inoltre che ai fini dell'attuazione del comma 516, il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Comma 894 modifica l'articolo 9, comma 2, del DL 176 del 2022, prorogando per i condomini la detrazione del 110% fino al 31 dicembre 2023 solo in presenza di alcune condizioni.

Per poter fruire dell'aliquota del 110%, viene esteso dal 25 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale deve risultare effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del citato decreto. Inoltre, sempre per gli interventi sui condomini, che alla data del 25 novembre 2022, sia stata effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), a condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata fra la data di entrata in vigore del medesimo decreto e quella del 24 novembre 2022.

Le date delle suddette delibere devono essere attestate con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condòmino che ha presieduto l'assemblea.

Infine, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo deve risultare presentata entro la data del 31 dicembre 2022.

Si stimano i seguenti effetti finanziari considerando i comportamenti concludenti dei contribuenti:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRPEF/IRES	-0,6	-6	-3,8	-3,8	-3,8	2,8	0
Credito	0	-55,3	-55,3	-55,3	-55,3	0	0
IRPEF/IRES	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0	0	0	0	0	0
IVA	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-0,6	-61,3	-59,1	-59,1	-59,1	2,8	0

Comma 895 quantifica gli oneri derivanti dalla disposizione del comma 519-bis in 600.000 euro per l'anno 2023, a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Comma 896 autorizza la Corte dei Conti, per il biennio 2023-2024, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 13 dirigenti di II fascia e 104 unità da inquadrare nell'Area dei "Funzionari" e 242 unità da inquadrare nell'Area degli "Assistenti", secondo il nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal C.C.N.L. Comparto



Funzioni Centrali 2019-2021.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione sono stati quantificati a partire dalla seguente retribuzione pro-capite (lordo stato), tenuto conto che per il primo anno di assunzione il rateo è previsto per nove mesi dell'anno 2023, in considerazione della prevista possibilità di ricorrere alle procedure di mobilità.

Corte dei Conti	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Assegno personale pensionabile (13 mesi)	Rettibuzione di posizione e firma	Rettibuzione di posizione variabile	Totale anno lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale lordo stato	Rettibuzione e di risultato	Oneri in retribuzione risultato (32,70%)	Rettibuzione pro capite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (0,78%)	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri complessivo (a regime dal 2024)	Oneri 2023 (rateo Aprile-Dicembre)
DIRIGENTE II fascia	45.260,77	4.331,09	12.565,11	21.000,00	83.156,97	31.915,65	115.072,62	8.500,00	2.779,50	126.352,12	4.776,11	3.132,20	131.441,42	13	1.708.738,48	1.281.559,86
Corte dei Conti	Stipendio CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	Assegno personale pensionabile	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessori (lordo stato)	Rettibuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri complessivo (a regime dal 2024)	Oneri 2023 (rateo Aprile-Dicembre)			
Funzionari	33.501,93	11.743	1.467,95	2.090,61	5.097,64	32.275,61	12.387,38	44.662,99	3.880,00	48.542,99	104	5.048.470,84	3.786.353,22			
Assistenti	19.351,97	96,72	1.102,56	1.712,60	3.635,76	25.899,62	9.940,27	35.839,88	3.880,00	39.719,88	242	9.612.210,96	7.289.158,22			
TOTALE anno 2023 spesa personale	122.770.653,30															
TOTALE a regime dal 2024 spesa personale	16.349.420,40															

Comma 897 quantifica le spese di concorso e funzionamento per l'immissione in ruolo del contingente di personale di cui al comma 518-quater:

Corte dei Conti	Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dal 2024	Oneri complessivo 2023	Oneri complessivo a regime dal 2024
Spese concorso e funzionamento	700.000,00	818.471,02	163.694,20	1.518.471,02	163.694,20

Gli oneri complessivi sono pari a 13.796.000 euro per l'anno 2023, di cui 700.000 euro per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche ed euro 819.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto, nonché 16.534.000 euro a decorrere dall'anno 2024, di cui euro 164.000 per oneri di funzionamento; la copertura finanziaria avviene con le risorse disponibili iscritte nel bilancio della Corte dei Conti. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede, quanto a euro 7.842.000 per l'anno 2023 e a euro 8.595.000 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.

Comma 898. La disposizione prevede che al personale dipendente delle società a controllo pubblico e a quello dipendente di enti pubblici non economici anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del PNRR, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (distacco) e 56 del DPR n. 3/1957 (comando), fermi restando per le



amministrazioni riceventi i limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 30, comma 1-*quinquies*, del d.lgs. n. 165/2001.

Si prevede altresì che i comandi o distacchi non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 899**, al fine di dare attuazione alla Strategia nazionale di cybersicurezza adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 maggio 2022 e di rendere effettivo il relativo Piano di implementazione, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze i seguenti Fondi da ripartire:

- a) Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, destinato a finanziare, anche ad integrazione delle risorse già assegnate a tale fine, gli investimenti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, nonché l'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024, 110 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro annui dal 2026 al 2037;
- b) Fondo per la gestione della cybersicurezza, destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2025.

Il **comma 900** dispone che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale indirizza, coordina e monitora l'attuazione del Piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza. A tal fine, sviluppa una rilevazione dei fabbisogni finanziari necessari alle amministrazioni individuate come attori responsabili nell'ambito del predetto Piano.

Relativamente alle modalità di riparto dei predetti fondi, il **comma 901** prevede che gli stessi vengano assegnati alle amministrazioni individuate dal Piano di cui al comma 520, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. In relazione al monitoraggio di cui al comma 520, le risorse assegnate alle amministrazioni ai sensi del presente comma, possono essere revocate mediante l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e le relative risorse sono riassegnate con le modalità previste dal predetto decreto.

Il **comma 902** prevede che, per lo svolgimento dei compiti di cui commi da 519 a 521, il fondo di cui all'articolo 18, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e successive modificazioni, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Comma 903. La disposizione prevede una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di prevedere che le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica



PARTE II

Sezione II



I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente¹

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009.

Si precisa che sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie. Tali voci troveranno esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio.

Entrate

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2023 e per gli anni successivi.

Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni tendenziali sono in linea con quelle contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

La scansione temporale della programmazione individua nel Documento di economia e finanza (DEF) e nella successiva Nota di Aggiornamento il punto di partenza per le stime dell'anno corrente e di quelle per il triennio successivo. Le previsioni dell'anno di presentazione del predetto Documento e della successiva Nota di Aggiornamento utilizzano come dati di base quelli relativi all'anno precedente. I dati sono proiettati per gli anni successivi sulla base delle previsioni delle variabili macroeconomiche. Vengono inclusi, inoltre, gli effetti delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.

L'elaborazione delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.

Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime contenute nel DEF si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa l'anno base per la previsione del triennio successivo; la revisione di quest'ultimo è poi determinata anche sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti delle manovre fiscali.

Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:
con riferimento all'anno in corso

- sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli/articoli di bilancio), con particolare attenzione alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;
- elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;
- considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;

con riferimento agli anni successivi

¹ Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 22 della Ragioneria generale dello Stato del 18 maggio 2022, concernente le Previsioni di bilancio per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025 e Budget per il triennio 2023-2025 nonché le proposte per la manovra 2023.



- calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;
- tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;
- considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Le previsioni di entrata per il triennio 2023-2025 sono state, quindi, rielaborate rispetto a quelle contenute nel DEF per tener conto:

1. degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico;
2. dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2022.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie e quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n. 196 del 2009 di contabilità e finanza pubblica. Dall'esercizio 2023 tale struttura è stata profondamente rivista in relazione all'adozione, a fini conoscitivi, della contabilità economico-patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria (art. 38-bis, comma 1, della legge n. 196 del 2009), mediante l'impiego di un piano dei conti integrato che assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni contabili di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale (art. 38-ter della medesima legge n. 196 del 2009). La nuova classificazione economica, che sostituisce integralmente la previgente, prevede l'articolazione nelle voci gerarchicamente ordinate per Titolo di entrata, Categoria economica, Tipologia di entrata e Provento, tale da essere raccordata con il piano dei conti economico-patrimoniale adottato con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2020. Ai fini della rappresentazione per unità di voto parlamentare, viene mantenuta la struttura per Titolo, Natura e Tipologia sebbene secondo una nomenclatura ed una struttura modificata coerentemente con la revisione della classificazione economica.

La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, nonché delle nuove unità di voto parlamentare.

Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nella Nota di aggiornamento al DEF e gli effetti finanziari attesi, per il triennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2022 e negli esercizi precedenti.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto della tipologia e della natura della spesa.

Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi²), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (ad esempio, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti

² Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'art.1 comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 90 del 2016.



dalla legge, ecc.), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla sottostante disposizione normativa. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spesa considera inoltre le informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle stesse uscite.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di turn-over e delle nuove assunzioni autorizzate per il triennio di riferimento, e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa all'indennità di vacanza contrattuale. Gli stanziamenti considerano, oltre alla componente dei contributi previdenziali e assistenziali, anche le risorse legate alla **contribuzione aggiuntiva**, commisurata ad una aliquota del 16 per cento, fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze del 12 luglio 2000, quale contributo al fabbisogno delle gestioni previdenziali del settore del pubblico impiego.

Relativamente alla **spesa per interessi**, la previsione risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2022 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel DEF 2022 e nella relativa Nota di aggiornamento.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi, di norma, vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate, funzionali ad una corretta allocazione in bilancio delle risorse da trasferire agli enti medesimi.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'**anticipazione di bilancio a favore dell'INPS**, finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

Il bilancio dello Stato concorre al **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza.

La dotazione del Fondo è stabilita dalla legge³ ed è finanziata da diverse fonti, tra le quali si segnalano:

- 1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;

³ Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario).

Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.



- 2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;
- 3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali compartecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), con esclusione della Regione Sicilia.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

- 1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);

- 2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Sicilia che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (per esempio obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria, etc.), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;

- 3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la Regione Sicilia diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).

Per la spesa relativa ai **trasferimenti agli Enti locali**, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23 del 2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione -, tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai **trasferimenti alle regioni**, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

Gli stanziamenti riguardanti i trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze (Struttura di gestione, Monopoli e Dogane) riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni DEF riguardanti gli andamenti di tali tributi.

Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, Ferrovie e ANAS), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Questa tipologia di stanziamenti trova allocazione nell'ambito di tutte le voci del bilancio, in particolare quello in c/capitale in relazione alla previsione della legge autorizzativa. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a) della legge n. 196 del 2009, con riferimento anche al piano finanziario dei pagamenti, le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi possono essere rimodulate in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle



amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.

Anche per la **cassa** le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del citato piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.

Giova ricordare che, con riferimento alla determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, tenuto conto delle innovazioni disposte con la riforma della legge di contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità⁴ di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.

Le previsioni considerano, inoltre, la facoltà concessa alle amministrazioni con la nuova disciplina di bilancio di disporre, nei limiti delle compatibilità con i saldi di finanza pubblica, l'iscrizione, nella competenza degli esercizi successivi, di stanziamenti determinati a seguito della eliminazione, con la procedura di riaccertamento annuale di cui all'art. 34-ter della legge n. 196 del 2009, delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti⁵. Inoltre, per gli stanziamenti relativi ad autorizzazioni di spese pluriennali non aventi carattere permanente, non impegnati alla chiusura dell'esercizio, è prevista, oltre alla possibilità di conservare le risorse attraverso i residui di stanziamento, anche quella di richiedere con il disegno di legge di bilancio, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, la reinscrizione nella competenza degli esercizi successivi.

Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

Come noto, l'art. 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, tra le altre cose, che alla relazione tecnica al disegno di legge di bilancio sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009. In considerazione di ciò, si rinvia al predetto allegato conoscitivo e si riportano di seguito sinteticamente gli effetti dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b), della legge n. 196 del 2009 (inglobando, sostanzialmente, i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, ed E della legge di stabilità prima della riforma).

Nel suddetto prospetto non sono ricomprese, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno delle dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa, proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge (art. 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge n. 196 del 2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le

⁴ Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196 del 2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2016.

⁵ L'articolo 34-ter, comma 5, della legge n.196 del 2009 prevede che, annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal Conto del patrimonio possono essere reinscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.



cosiddette regolazioni meramente quantitative, la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Nella seguente tabella, si espongono, evidenziati in grassetto, gli effetti sulla seconda sezione della legge di bilancio, determinati dalle modifiche apportate dall'esame parlamentare.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo, all'unità di euro, degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio:



SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	2023	2024	2025	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2023 al 2037)	ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO (dal 2026 ad anno terminale)	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Missioni internazionali	MEF	c	200.000.000			200.000.000	-	2023	2023
Scuole paritarie alunni con disabilità	MIM	c		70.000.000	70.000.000	980.000.000		2024	A DECORRERE
Fondo attuazione direttive UE	MEF	c	80.000.000	100.000.000	100.000.000	1.480.000.000		2023	A DECORRERE
Oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea	MEF	c		100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	2024	2025
Monitoraggio, controllo e valutazioni sui progetti finanziati ai sensi della Legge n. 808/1985	MIMIT (ex MISE)	c		325.000	325.000	4.550.000	3.900.000	2024	2037
Proroga consulenti ed esperti specializzati in materia di politica industriale	MIMIT (ex MISE)	c	1.150.000	1.150.000	1.150.000	3.450.000	-	2023	2025
AFAM caro bollette	MUR	c	4.000.000	3.000.000	3.000.000	46.000.000		2023	A DECORRERE
Scuole paritarie	MIM	c	20.000.000	40.000.000	40.000.000	580.000.000		2023	A DECORRERE
Cyber bullismo	MIM	c	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000	-	2023	2025
Spese per concorsi Ministero Istruzione	MIM	c		10.000.000	10.000.000	20.000.000	-	2024	2025
IRCI	MIC	c	300.000	300.000	300.000	4.500.000		2023	A DECORRERE
Funzionamento PCM	MEF	c	15.000.000	15.000.000	15.000.000	225.000.000		2023	A DECORRERE
Giulio Onesti	MEF	c	300.000	300.000	300.000	4.500.000		2023	A DECORRERE
Agenzia demanio	MEF	c	10.000.000	10.000.000	10.000.000	150.000.000		2023	A DECORRERE
Ospedale Bambin Gesù	MEF	c	1.000.000	2.000.000	3.000.000	42.000.000		2023	A DECORRERE
Fispe	MEF	c	1.650.000	50.000.000	100.000.000	1.971.248.892		2023	A DECORRERE
Fondo unico Turismo	TURISMO	c	39.000.000			39.000.000	-	2023	2023
Anniversari (PCM)	MEF	c	2.000.000			2.000.000	-	2023	2023
Srvizio civile	MEF	c		39.000.000	39.000.000	546.000.000		2024	A DECORRERE
Variazione compensativa MIMIT-MEF	MIMIT (ex MISE)	c	35.000.000	35.000.000	35.000.000	105.000.000	-	2023	2025
Fondo investimenti Difesa	DIFESA	k	800.000.000	850.000.000	1.000.000.000	15.350.000.000	12.700.000.000	2023	2037
Carabinieri: acquisto mezzi e mobilità sostenibile e spese per Giubileo	DIFESA	k	15.000.000	15.000.000	15.000.000	45.000.000	-	2023	2025
IPCEI	MIMIT (ex MISE)	k	200.000.000	200.000.000	200.000.000	2.100.000.000	1.500.000.000	2023	2031
MIMIT - Industrie Difesa	MIMIT (ex MISE)	k	30.000.000	30.000.000	30.000.000	2.190.000.000	2.100.000.000	2023	2037
Fondi MASAF (grano, suini, ovini)	MASAF (ex MIPAAF)	k	10.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000	-	2023	2025
Edilizia universitaria	MUR	k	50.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	50.000.000	2023	2026
Trasporto rapido di massa	MIT (ex MIMS)	k	50.000.000	100.000.000	100.000.000	1.050.000.000	800.000.000	2023	2030
Torino-Lione	MIT (ex MIMS)	k		91.000.000	120.000.000	1.231.000.000	1.020.000.000	2024	2029
RFI - Manutenzione straordinaria	MEF	k		200.000.000	200.000.000	2.800.000.000	2.400.000.000	2024	2037
Anas	MIT (ex MIMS)	k	100.000.000	150.000.000	200.000.000	2.250.000.000	1.800.000.000	2023	2034
Manutenzione sedi organi costituzionali	MIT (ex MIMS)	k	10.000.000	10.000.000	15.000.000	35.000.000	-	2023	2025
Spesa per il potenziamento della componente aereo navale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera	MIT (ex MIMS)	k			26.000.000	326.000.000	350.000.000	2025	2039
Capitanerie - Infrastrutture	MIT (ex MIMS)	k		1.000.000	3.000.000	40.000.000		2023	A DECORRERE
Edilizia scolastica	MIM	k		50.000.000	80.000.000	380.000.000	250.000.000	2024	2028



SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	2023	2024	2025	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2023 al 2037)	ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO (dal 2026 ad anno terminale)	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Investimenti vari Cultura	MIC	k	20.000.000	30.000.000	50.000.000	1.240.000.000	1.340.000.000	2023	2039
Efficientamento energetico e sostenibilità ambientale degli Istituti e dei servizi penitenziari	GIUSTIZIA	k	6.000.000	10.000.000	10.000.000	83.000.000	57.000.000	2023	2029
Stretto di Messina	MIT (ex MIMS)	k	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000	2.500.000	2023	2026
Aerospazio	MEF	k	100.000.000	200.000.000	200.000.000	2.300.000.000	1.800.000.000	2023	2031
Banche e Fondi	MEF	k	110.167.866	60.167.866	90.167.866	1.350.671.464	1.090.167.866	2023	2032
Investimenti Guardia di finanza	MEF	k	40.000.000	50.000.000	70.000.000	1.000.000.000	840.000.000	2023	2036
Potenziamento Genova-Campasso	MIT (ex MIMS)	k	20.000.000	20.000.000	20.000.000	110.000.000	50.000.000	2023	2029
Contributo dell'Italia all'ESA	MEF	k	80.000.000	85.000.000	60.000.000	265.000.000	40.000.000	2023	2026
Contributo al CENSIS Centro Studi Investimenti Sociali	MUR	c	350.000	350.000	350.000	1.050.000	-	2023	2025
Rafforzamento capacità amm.va per la realizzazione del PNRR	MEF	c	10.000.000	20.000.000	10.000.000	40.000.000	-	2023	2025
Contributo alle università non statali	MUR	c	30.000.000	30.000.000	30.000.000	450.000.000	-	2023	A DECORRERE
Contributo al CAI	MITUR	c	750.000	750.000	750.000	11.250.000	-	2023	A DECORRERE
Incremento finanziamento ordinario ISTAT	MEF	c	5.000.000	5.000.000	5.000.000	75.000.000	-	2023	A DECORRERE
Contributo enti Terzo settore (ANFASS, Fed.superamento handicap e studenti con disabilità)	MILPS	c	2.600.000	3.200.000	-	5.800.000	-	2023	2024
Rifinanziamento regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	MEF	c	-	-	-	693.000.000	-	2024	A DECORRERE
Contributo Festival Donizetti.	MIC	c	1.200.000	1.200.000	1.200.000	18.000.000	-	2023	A DECORRERE
Supporto finanziario alla rete delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE)	MIMIT (ex MISE)	c	1.000.000	1.500.000	1.500.000	4.000.000	-	2023	2025
Contributo ERSAF	MUR	c	500.000	500.000	500.000	1.500.000	-	2023	2025
Contributo ENBAS	MUR	c	500.000	500.000	500.000	1.500.000	-	2023	2025
Contributo all'Associazione "Il sud del mondo".	MUR	c	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	-	2023	2025
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	MASE (ex MITE)	k	-	23.000.000	22.000.000	45.000.000	-	2023	2025
Fondo nazionale per la suinicoltura	MASAF (ex MIPAAF)	k	400.000	400.000	-	800.000	-	2023	2024
Acquisto in via di prelazione dei beni culturali	MIC	k	18.000.000	18.000.000	18.000.000	270.000.000	-	2023	A DECORRERE
Acquisizioni coattive di beni culturali	MIC	k	2.000.000	2.000.000	2.000.000	30.000.000	-	2023	A DECORRERE
TOTALE PARTE CORRENTE		c	464.300.000	542.075.000	579.875.000	7.913.348.892	3.900.000		
TOTALE CONTO CAPITALE		k	1.664.067.866	2.303.067.866	2.638.667.866	34.821.471.464	28.189.667.866		
TOTALE RIFINANZIAMENTI			2.128.367.866	2.845.142.866	3.218.542.866	42.734.820.356	28.193.567.866		



SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI	STP	c/k	2023	2024	2025	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2023 al 2037)	ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO (dal 2026 ad anno terminale)	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Edilizia sanitaria	MEF	k	- 600.000.000		600.000.000	-	-	2023	2025
Ferrovie-Fondo opere-rifinanziamento art 1 comma 84 legge 266/2005	MEF	k		200.000.000	- 200.000.000	-	-	2024	2025
Manutenzione straordinaria RFI contratto di programma 2016-2021	MEF	k		100.000.000	- 100.000.000	-	-	2024	2025
Rfi Brescia Verona Padova	MEF	k		50.000.000	- 50.000.000	-	-	2024	2025
Av Salerno Reggio Calabria	MEF	k		100.000.000	- 100.000.000	-	-	2024	2025
Fondo sviluppo e coesione- programmazione 2021-2027	MEF	k		550.000.000	- 550.000.000	-	-	2024	2025
Fondo rotazione politiche comunitarie	MEF	k			- 2.000.000.000	-	2.000.000.000	2025	2027
Agenzia Demanio-edilizia pubblica, compresa quella scolastica	MEF	k			- 50.000.000	-	50.000.000	2025	2026
Anas-contributi in conto impianti	MIT (ex MIMS)	k			- 200.000.000	-	200.000.000	2025	2027
Fondo Repubblica digitale	MEF	k		31.450.000	- 24.690.000	-	6.760.000	2024	2026
Misure a sostegno dell'industria tessile-Contributo all'Unione industriale biellese	MIMIT (ex MISE)	c	- 5.000.000	1.250.000	1.250.000			2023	2027
TOTALE PARTE CORRENTE		c	- 5.000.000	1.250.000	1.250.000	-	-		
TOTALE CONTO CAPITALE		k	- 600.000.000	1.031.450.000	- 2.674.690.000	-	2.243.240.000		
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI			- 605.000.000	1.032.700.000	- 2.673.440.000	-	2.243.240.000		

SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	STP	c/k	2023	2024	2025	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2023 al 2037)	ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO (dal 2026 ad anno terminale)	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Garanzia Ponte Morandi	MIT (ex MIMS)	k	- 20.000.000	- 20.000.000	- 20.000.000	- 110.000.000	- 50.000.000	2023	2029
Ferrovie defianziamento correlato agli anticipi di cui al DL aiuti quater	MEF	k	- 1.080.000.000			- 1.080.000.000	-	2023	2023
Difesa defianziamento correlato agli anticipi di cui al DL aiuti quater	DIFESA	k	- 45.000.000			- 45.000.000	-	2023	2023
Corte dei conti	MEF	k	- 19.000.000	- 28.000.000	- 20.000.000	- 67.000.000	-	2023	2025
Fondo sviluppo e coesione programmazione 2021-2027	MEF	k	- 600.000.000	- 1.000.000.000	- 1.400.000.000	- 3.000.000.000	-	2023	2025
Definanziamento autorizzazioni di spesa a copertura del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra	INTERNO	k	- 33.324.521	- 46.655.957	- 50.417.925	- 211.518.216	- 81.119.813	2023	2027
Riduzione Fondo arricchimento offerta formativa	MIM	c	- 2.000.000	- 2.000.000	- 2.000.000	- 6.000.000	-	2023	2025
Definanziamento dei Fondi per le infrastrutture e per gli insediamenti prioritari, di cui al DLG n. 50 / 2016 art. 202, comma 1.	MIT (ex MIMS)	k	- 10.000.000			- 10.000.000	-	2023	2023
DTA	MEF	c			- 300.000.000	- 2.300.000.000	- 2.000.000.000	2025	2027
Rimborsi IRPEF	MEF	c			- 1.200.000.000	- 25.200.000.000	-	2025	A DECORRERE
Rimborsi imposte indirette	MEF	c				- 17.252.000.000	-	2026	A DECORRERE
Riduzione Autorizzazione L. 178/20, art. 1, c. 1144 - Trasferimenti enti, organismi, associazioni	MIMIT (ex MISE)	c	- 1.000.000			- 1.000.000	-	2023	2023
Variazione compensativa MIMIT-MEF	MEF	c	- 35.000.000	- 35.000.000	- 35.000.000	- 105.000.000	-	2023	2025
Centro per la custodia degli animali sequestrati	MASE (ex MITE)	c	- 3.000.000	- 3.000.000	- 3.000.000	- 45.000.000	-	2023	A DECORRERE
Misure razionalizzazione della spesa - Spending review Ministeri	Vari	c	- 628.422.764	- 947.204.647	- 1.233.839.704	- 18.743.533.747	-	2023	A DECORRERE
Misure razionalizzazione della spesa - Spending review Ministeri	Vari	k	- 181.264.195	- 287.564.195	- 178.262.087	- 1.718.235.519	-	2023	A DECORRERE



SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	STP	c/k	2023	2024	2025	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2023 al 2037)	ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO (dal 2026 ad anno terminale)	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	MEF	c	- 95.000.000	- 180.000.000	- 120.000.000	- 607.000.000	- 212.000.000	2023	2026
Sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile, contrasto ai cambiamenti climatici e valorizzazione biodiversità	MASAF (ex MIPAAF)	k	- 30.000.000			- 30.000.000	-	2023	2023
Definanziamento partecipazione banche, fondi ed organismi internazionali	MEF	k	- 100.167.866	- 50.167.866	- 50.167.866	- 250.671.464	- 50.167.866	2023	2026
Programma complementare azione e coesione governance sistemi di gestione e controllo	MEF	k	- 10.000.000	- 20.000.000	- 10.000.000	- 40.000.000	-	2023	2025
Restituzioni e rimborsi di imposta	MEF	c	- 49.400.000	- 49.400.000	- 49.000.000	- 566.800.000		2023	A DECORRERE
Carta della cultura giovani e Carta del merito	MIC	c	- 230.000.000	- 40.000.000	- 40.000.000	- 790.000.000		2023	A DECORRERE
Milano linea M4. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	MIT (ex MIMS)	k	- 15.000.000	- 15.000.000	- 15.000.000	- 75.000.000	- 30.000.000	2023	2027
Napoli-Linea Afragola Napoli	MIT (ex MIMS)	k	- 15.000.000	- 15.000.000	- 15.000.000	- 75.000.000	- 30.000.000	2023	2027
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione	MEF	c	- 41.144.542	- 54.870.000	- 5.500.000	- 101.514.542		2023	2025
TOTALE PARTE CORRENTE		c	- 1.084.967.306	- 1.311.474.647	- 2.988.339.704	- 65.717.848.289	- 2.212.000.000		
TOTALE CONTO CAPITALE		k	- 2.158.756.582	- 1.482.388.018	- 1.758.847.878	- 6.712.425.198	- 241.287.679		
TOTALE DEFINANZIAMENTI			- 3.243.723.888	- 2.793.862.664	- 4.747.187.582	- 72.430.273.487	- 2.453.287.679		

Misure di spending review

Nella sezione II della legge di bilancio, le riduzioni operate agli stanziamenti a legislazione vigente per il concorso al conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa definiti nel DPCM del 4 novembre 2022, congiuntamente alle riduzioni operate in sezione I, alla quale si fa rinvio alle relazioni dei commi da 2 a 13 dell'articolo 154, ammontano per il triennio 2023-2025 a:

- 809,7 milioni di euro per l'anno 2023
- 1.234,8 milioni di euro per l'anno 2024;
- 1.412,1 milioni di euro per l'anno 2025.

A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) per missioni e programmi.



Missione	Programma	SNF			FB e IND		
		2023	2024	2025 (a decorrere)	2023	2024	2025 (a decorrere)
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	Presidenza del Consiglio dei Ministri	-	3,5	7,6	-	3,5	7,6
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Totale		-	3,5	7,6	-	3,5	7,6
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo	15,0	15,0	-	15,0	15,0	-
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio Totale		15,0	15,0	-	15,0	15,0	-
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	17,0	18,5	18,5	17,0	18,5	18,5
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali Totale		17,0	18,5	18,5	17,0	18,5	18,5
L'Italia in Europa e nel mondo	Cooperazione allo sviluppo	49,2	76,0	94,9	49,2	76,0	94,9
L'Italia in Europa e nel mondo Totale		49,2	76,0	94,9	49,2	76,0	94,9
Difesa e sicurezza del territorio	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	4,0	6,8	8,0	4,0	6,8	8,0
	Missioni internazionali	9,6	23,1	-	9,6	23,1	-
Difesa e sicurezza del territorio Totale		13,6	29,9	8,0	13,6	29,9	8,0
Giustizia	Amministrazione penitenziaria	6,2	8,9	19,5	6,2	8,9	19,5
	Giustizia civile e penale	3,1	4,3	25,4	3,1	4,3	25,4
	Giustizia minorile e di comunita'	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4
	Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	-	22,6	31,9	-	22,6	31,9
	Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione	1,4	1,7	1,7	1,4	1,7	1,7
Giustizia Totale		10,9	37,8	78,8	10,9	37,8	78,8
Ordine pubblico e sicurezza	Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese	1,8	-	-	1,8	-	-
	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	2,5	3,5	4,0	2,5	3,5	4,0
	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	10,0	14,0	13,0	10,0	14,0	13,0
	Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0
	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1,0	3,5	6,0	1,0	3,5	6,0
Ordine pubblico e sicurezza Totale		15,3	23,0	25,0	15,3	23,0	25,0
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
	Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	1,1	4,0	6,5	1,1	4,0	6,5
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Totale		7,2	10,1	12,6	7,2	10,1	12,6



Missione	Programma	SNF			FB e IND		
		2023	2024	2025 (a decorrere)	2023	2024	2025 (a decorrere)
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	-	2,6	4,0	-	2,6	4,0
Energia e diversificazione delle fonti energetiche Totale		-	2,6	4,0	-	2,6	4,0
Competitività e sviluppo delle imprese	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	12,7	19,4	-	12,7	19,4	-
Competitività e sviluppo delle imprese Totale		12,7	19,4	-	12,7	19,4	-
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	1,0	5,0	5,0	1,0	5,0	5,0
	Autotrasporto ed intermodalità	0,6	50,6	50,6	0,6	15,6	35,6
	Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	2,5	0,5	0,5	2,5	0,5	0,5
	Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	48,0	48,0	1,0	18,0	48,0	31,0
	Sostegno allo sviluppo del trasporto	-	-	-	-	-	-
	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8,0	8,0	-	8,0	8,0	-
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto Totale		63,1	115,1	60,1	33,1	80,1	75,1
Infrastrutture pubbliche e logistica	Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	-	50,0	-	-	10,0	40,0
	Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali	52,1	2,1	2,1	52,1	2,1	2,1
Infrastrutture pubbliche e logistica Totale		52,1	52,1	2,1	52,1	12,1	42,1
Ricerca e innovazione	Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Ricerca e innovazione Totale		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	1,5	2,0	2,3	1,5	2,0	2,3
	Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento	0,2	0,2	-	0,2	0,2	-
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Totale		2,0	2,5	2,5	2,0	2,5	2,5
Casa e assetto urbanistico	Politiche abitative, urbane e territoriali	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Casa e assetto urbanistico Totale		2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6



Missione	Programma	SNF			FB e IND		
		2023	2024	2025 (a decorrere)	2023	2024	2025 (a decorrere)
Tutela della salute	Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	7,6	11,2	14,0	7,6	11,2	14,0
Tutela della salute Totale		7,6	11,2	14,0	7,6	11,2	14,0
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	1,8	4,0	4,0	1,8	4,0	4,0
	Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	12,0	-	-	12,0	-	-
	Tutela del patrimonio culturale	-	4,0	1,6	-	4,0	1,6
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici Totale		13,8	8,0	5,6	13,8	8,0	5,6
Istruzione scolastica	Programmazione e coordinamento dell'istruzione	9,0	20,4	28,2	9,0	20,4	28,2
	Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	9,4	7,8	7,3	9,4	7,8	7,3
	Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Istruzione del primo ciclo	1,4	1,7	-	1,4	1,7	-
	Istruzione del secondo ciclo	0,8	0,9	-	0,8	0,9	-
	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione	1,7	2,5	13,5	1,7	2,5	13,5
Istruzione scolastica Totale		22,5	33,6	49,2	22,5	33,6	49,2
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	-	4,0	6,0	-	4,0	6,0
	Sistema universitario e formazione post-universitaria	-	2,0	2,7	-	2,0	2,7
	Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria Totale		1,3	7,3	10,0	1,3	7,3	10,0
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio	-	1,5	4,7	-	1,5	4,7
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Totale		-	1,5	4,7	-	1,5	4,7
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	9,8	32,2	67,0	9,8	32,2	67,0
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti Totale		9,8	32,2	67,0	9,8	32,2	67,0
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria	4,5	11,8	14,8	4,5	11,8	14,8
	Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	100,0	146,0	167,9	100,0	146,0	167,9
	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	18,7	36,8	68,1	18,7	36,8	68,1
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica Totale		123,2	194,6	250,8	123,2	194,6	250,8



Missione	Programma	SNF			FB e IND		
		2023	2024	2025 (a decorrere)	2023	2024	2025 (a decorrere)
Turismo	Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo	0,2	2,5	-	0,2	2,5	-
Turismo Totale		0,2	2,5	-	0,2	2,5	-
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	74,9	78,4	61,5	74,9	78,4	61,5
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	15,4	33,4	98,5	15,4	33,4	98,5
	Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Totale		90,4	111,9	160,2	90,4	111,9	160,2
Fondi da ripartire	Fondi da assegnare	176,9	186,6	211,5	145,8	155,6	180,5
	Fondi di riserva e speciali	80,0	204,0	289,0	80,0	204,0	289,0
Fondi da ripartire Totale		256,9	390,6	500,5	225,8	359,6	469,5
Debito pubblico	Oneri per il servizio del debito statale	20,0	30,0	30,0	20,0	30,0	30,0
Debito pubblico Totale		20,0	30,0	30,0	20,0	30,0	30,0
TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE II		809,7	1.234,8	1.412,1	748,6	1.128,7	1.436,0

A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) suddivisi per categoria economica, con evidenza degli effetti del processo di revisione della spesa.

CATEGORIA	Riduzione spesa Ministeri (Spending Review)			ALTRE RIDUZIONI DI SPESA			RIFINANZIAMENTO			RIPROGRAMMAZIONE			TOTALE EFFETTI SEZIONE II		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			-0,2												-0,2
2 CONSUMI INTERMEDI	-90,3	-189,2	-343,1	-5,0	-5,0	-5,0	15,8	35,7	24,5				-79,6	-158,5	-323,6
4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-118,2	-174,0	-187,6				34,1	72,1	73,1				-84,2	-101,9	-114,5
5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-10,2	-28,9	-65,1	-230,0	-40,0	-40,0	7,9	7,9	5,9				-232,4	-61,0	-99,3
6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	-29,5	-27,7	-19,5	-81,0	-85,0	-360,0	90,0	141,5	141,5	-5,0	1,3	1,3	-25,5	30,1	-236,8
7 TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO		-0,5	-0,8											-0,5	-0,8
10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	-100,0	-146,0	-167,9	-99,4	-179,4	-1.344,0	35,0	35,0	35,0				-164,4	-290,4	-1.476,9
12 ALTRE USCITE CORRENTI	-50,0	-2,0	-2,0					100,0	100,0				-50,0	98,0	98,0
13 ALTRE USCITE CORRENTI	-230,2	-379,0	-447,6	-41,1	-54,9	-5,5	281,7	150,0	200,0				10,3	-283,9	-253,1
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale	-628,4	-947,2	-1.233,8	-456,5	-364,3	-1.754,5	464,3	542,1	579,9	-5,0	1,3	1,3	-625,7	-768,1	-2.407,2
21 INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	-1,7	-2,0	-3,0	-98,3	-66,7	-70,4	111,0	136,0	209,0				11,0	67,3	135,6
22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-47,0	-47,0		-669,0	-1.078,0	-1.460,0	202,0	401,0	481,0	-600,0	581,5	-2.224,7	-1.114,0	-142,6	-3.203,7
23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	-2,6	-2,6	-2,6	-1.110,0			260,9	547,9	576,5		450,0	-450,0	-851,7	995,3	123,9
25 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO		-50,0												-50,0	
26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							180,0	308,0	282,0				180,0	308,0	282,0
27 FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	-130,0	-186,0	-172,7				800,0	850,0	1.000,0				670,0	664,0	827,3
31 ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE				-100,2	-50,2	-50,2	110,2	60,2	90,2				10,0	10,0	40,0
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale	-181,3	-287,6	-178,3	-1.977,5	-1.194,8	-1.580,6	1.664,1	2.303,1	2.638,7	-600,0	1.031,5	-2.674,7	-1.094,7	1.852,1	-1.794,9
Totale complessivo	-809,7	-1.234,8	-1.412,1	-2.434,0	-1.559,1	-3.335,1	2.128,4	2.845,1	3.218,5	-605,0	1.032,7	-2.673,4	-1.720,4	1.084,0	-4.202,1



Effetti finanziari del decreto-legge 176 del 2022

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	-1.616	4.133	92	-1.978	136	92
VARIAZIONE NETTA SPESE	2.894	4.133	92	7.119	-182	92
- variazione netta spesa corrente	652	4.194	453	741	4.013	453
- variazione netta spesa capitale	2.243	-60	-361	6.378	-4.195	-361
SALDO FINALE	-4.510	0	0	-9.096	318	0

Il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, tenuto conto del ricorso all'indebitamento per l'anno 2022 autorizzato dalle Camere con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento dello scorso novembre, ha introdotto alcuni interventi urgenti per il contrasto del caro energia⁶. In particolare, ha esteso al mese di dicembre 2022 il contributo straordinario sotto forma di crediti di imposta a favore delle imprese per le spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (circa 2,7 miliardi nel 2022 e 0,3 miliardi nel 2023 in termini di saldo netto da finanziare, che in termini di indebitamento netto sono contabilizzati interamente nel 2022) e le misure riguardanti la riduzione delle aliquote dell'accisa e dell'IVA su alcuni carburanti (complessivamente 1,4 miliardi nel 2022). Il provvedimento, inoltre, ha posticipato al 2023 il termine entro il quale il Gestore dei servizi energetici (GSE) è tenuto alla vendita del gas naturale acquistato ai fini del suo stoccaggio e quello per la restituzione allo Stato delle somme precedentemente trasferite per tali finalità. È stata altresì rivista la disciplina degli incentivi fiscali per l'efficientamento energetico.

Gli effetti migliorativi associati a tali misure sono confluiti in un apposito fondo (circa 4,1 miliardi nel 2023, 0,5 miliardi nel 2024 e 0,3 miliardi nel 2025 e importi via via inferiori nelle annualità successive), destinato all'attuazione della manovra di finanza pubblica 2023-2025. Una quota di queste risorse, pari a 1,5 miliardi nel 2023, tenuto conto delle oscillazioni dei prezzi energetici, è accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas.

Sono state stanziare inoltre ulteriori risorse per il rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas (0,41 miliardi nel 2022).

Rilevano, infine, il rifinanziamento per il 2022 del contributo a Ferrovie dello Stato S.p.A. per investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e l'anticipo di alcune spese per il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale (complessivamente circa 1,1 miliardi nel 2022).

Concorrono al finanziamento delle misure disposte con il provvedimento le riduzioni di alcuni stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato (circa 1,5 miliardi nel 2022).

Approvazione stati di previsione

Articoli da 155 a 173

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.

⁶ Si consideri che le misure contenute nel provvedimento sono state successivamente modificate dal decreto 23 novembre 2022, n. 179, i cui effetti finanziari non sono considerati in questa sede.



Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2023-2025, aggiornata in base agli emendamenti approvati dalla Camera**, rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella nota di aggiornamento del Documento di economica e finanza 2022 deliberata dal Consiglio dei ministri il 4 novembre 2022⁷. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del DLB emendato, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico⁸, ossia comprensivo degli effetti della manovra⁹ di finanza pubblica sul comparto Stato, e tra questo e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.

La rappresentazione che viene data per il triennio 2023-2025 nella presente tavola¹⁰ **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato e emendato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, per ciascuno degli anni del bilancio di previsione.

La tavola di raccordo tra SNF e indebitamento PA programmatico è organizzata in modo da esporre nelle righe i livelli delle previsioni relativi agli aggregati - entrate finali e spese finali - e ai corrispondenti saldi a essi applicabili. Le prime cinque righe si riferiscono al bilancio dello Stato e le successive al conto del comparto Stato di contabilità nazionale e al conto PA.

I valori esposti nella **riga 1** ("Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato) per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definite dall'art. 21 della legge n. 196/2009; tali valori includono le regolazioni contabili e debitorie. La successiva **riga 2** espone, rispettivamente per le entrate finali e per le spese finali gli effetti degli emendamenti approvati dalla Camera; a seguire la **riga 3** incorpora gli effetti degli emendamenti sul DLB esposto nella riga 1. Si evidenzia per il 2023 un saldo netto da finanziarie di competenza pari a 201 miliardi dovuto a entrate finali pari a 672 miliardi e spese finali pari a 873 miliardi. Nel 2024 il saldo netto da finanziare è pari a 134 miliardi (le entrate finali si attestano a 674 miliardi e le spese finali a 808 miliardi). Nel 2025 il saldo netto da finanziare è pari a 113 miliardi: le entrate finali si attestano a 693 miliardi e le spese finali a 806 miliardi.

La **riga 4** ("SEC 2010 Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato post emendamenti Camera per passaggio Senato), espone, includendo l'impatto finanziario dovuto agli emendamenti approvati dalla Camera, l'effetto sulle entrate finali e sulle spese finali (e di conseguenza sul saldo netto da finanziare) determinato dal passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010 (Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali). Infatti, nell'ammontare dei due aggregati, entrate finali e spese finali, sono inclusi gli effetti di riclassificazione che vengono operati sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e della spesa secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del raccordo tra il bilancio dello Stato e conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all'adozione di diversi principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale.

⁷ La NADEF, deliberata dal governo Meloni cui qui si riferimento, aggiorna e integra la prima Nota di aggiornamento al DEF deliberata il 28 settembre 2022 dal precedente governo. Insieme alla risoluzione parlamentare di approvazione della NADEF rivista e aggiornata, il 9 novembre il Parlamento ha anche approvato con altra risoluzione i nuovi saldi programmatici proposti dal Governo con la Relazione ai sensi della Legge 243 del 2012, ex art. 6.

⁸ L'obiettivo programmatico considerato in questa sezione corrisponde a quello esposto nel Documento programmatico di bilancio (DPB) 2023, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 21 novembre 2022.

⁹ La manovra di finanza pubblica comprende gli impatti del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176 recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica". Le previsioni programmatiche del conto economico dello Stato e della PA considerano l'impatto delle risorse previste dal PNRR, sia sulle entrate sia sulle spese. Il trattamento di tali risorse si basa sull'ipotesi di attribuzione ai diversi livelli di governo interessati adottata nel DPB 2023.

¹⁰ I dati riportati nella tavola sono espressi in miliardi. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare la non corrispondenza di alcuni saldi rispetto alle componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti; lo stesso potrebbe verificarsi rispetto alle tavole presenti in questa relazione tecnica e nella relazione illustrativa al DLB dove i valori sono espressi all'euro.



Il contenuto della riga 4 distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e vengono effettuate riclassificazioni nell'ambito delle operazioni di tipo economico da una voce ad un'altra per motivi di coerenza con le definizioni previste dal SEC 2010, ad esempio da investimenti a contributi agli investimenti e viceversa. Viene data, inoltre, specifica evidenza a alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di contabilità nazionale hanno rilevanza propria; si tratta, tipicamente, del caso delle prestazioni sociali, sia in denaro sia in natura, che sono parte dei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private all'interno delle spese correnti del bilancio dello Stato.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, in termini del SEC 2010. In generale si osserva sia per le entrate finali che per le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato determinato principalmente dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 di gran parte delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, sia per le entrate sia per le spese e per l'esclusione delle partite finanziarie. Dopo gli emendamenti approvati dalla Camera, le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2023 pari a 584 miliardi, inferiori di 88 miliardi alla corrispondente voce del bilancio dello Stato; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2023 pari a 785, inferiori di 88 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2024 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 595 miliardi, inferiori di 79 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 729, inferiori di 79 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2025 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 615 miliardi, inferiori di 77 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 728, inferiori di 77 miliardi alla corrispondente voce del bilancio.

Avendo definito il perimetro delle operazioni di entrata e di spesa rilevanti per la predisposizione del conto dello Stato di contabilità nazionale, il saldo di bilancio rappresentativo degli aggregati esaminati diviene l'indebitamento netto, anche se a questo stadio è ancora riferito a valutazioni basate sul bilancio finanziario. La **riga 5**, infatti, esclude dagli aggregati di cui alla riga 4 le poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie (corrispondenti alle categorie economiche 15 delle entrate - Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro e 31 delle spese - Acquisizione attività finanziarie) permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio integrato riclassificato per il SEC 2010 (197 miliardi di euro nel 2023, 132 miliardi di euro nel 2024 e 112 miliardi di euro nel 2025).

Nella **riga 6 "Raccordo per il passaggio al conto economico di CN"**, sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della riga 3 - entrate finali e spese finali del bilancio dello Stato, comprensive degli effetti finanziari degli emendamenti approvati dalla Camera, riportate alle definizioni SEC 2010 al netto delle poste finanziarie - per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo indipendenza contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali: esecutivo, legislativo, impositivo e di controllo. Si tratta degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, della Presidenza del consiglio dei ministri e delle agenzie fiscali. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando direttamente l'impatto stimato della loro spesa che, nel caso del raccordo effettuato in corrispondenza al rendiconto, considera direttamente i dati desumibili dai relativi bilanci.

Tale raccordo evidenzia, in generale, livelli più bassi degli aggregati rispetto a quelli del bilancio finanziario. Per il 2023 il livello delle entrate, nel passaggio al conto del comparto Stato SEC 2010, è più basso di 13 miliardi e di 125 miliardi per le spese, determinando un effetto migliorativo sull'indebitamento netto, pari a 112 miliardi. Nel 2024 la riduzione delle entrate finali si attesta a 31 miliardi e quella delle spese a 92 miliardi; l'effetto migliorativo sull'indebitamento netto è pari a 61 miliardi. Infine, nel 2025, le entrate sono più basse di 33 miliardi, le spese di 85 miliardi e l'indebitamento ha un miglioramento di 53 miliardi.



La **riga 7**, denominata “Conto economico programmatico – Comparto Stato”, definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica emendata dalla Camera. L’indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 85 miliardi nel 2023 con un livello di entrate finali pari a 571 miliardi e spese finali di 656 miliardi, a 71 nel 2024 con un livello di entrate finali pari a 563 miliardi e spese finali di 634 miliardi e a 59 nel 2025 con un livello di entrate finali pari a 582 e di spese finali di 641 miliardi.

La **riga 8** (“Conto economico programmatico della Pubblica amministrazione”), espone per la pubblica amministrazione nel complesso, i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra, emendata dalla Camera, applicata al quadro tendenziale. Il dettaglio dell’articolazione del conto nei tre sottosettori: amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti di previdenza che la compongono viene poi esaminato negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall’articolo 11, comma 9, della legge 196 del 2009.

Nel 2023, le entrate finali per la PA sono pari a 981 miliardi, le spese finali ammontano a 1.070 miliardi e l’indebitamento netto si attesta su 89 miliardi; nel 2024 le entrate finali sono pari a 986 miliardi, le spese finali ammontano a 1.063 e l’indebitamento si attesta su 78 miliardi; nel 2025 le entrate finali sono pari a 1.017 miliardi, le spese finali ammontano a 1.083 e l’indebitamento si attesta su 65 miliardi.

Raccordo tra il SNF programmatico, con emendamenti Camera, e il conto PA programmatico 2023-2025

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato (con emendamenti Camera)- previsioni integrate e il conto PA programmatico 2023 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2023	672	873	-201	
2		Emendamenti Camera	0,26	0,10	0,16	
3		Previsioni integrate 2023 post emendamenti Camera per passaggio Senato	672	873	-201	
4		SEC 2010 - Previsioni integrate 2023 post emendamenti Camera per passaggio Senato	584	785	-201	
5		al netto delle poste finanziarie	584	781		-197
6	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-13	-125		112
7		Conto economico programmatico - Comparto Stato	571	656		-85
8		Conto economico programmatico - PA	981	1.070		-89



Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato (con emendamenti Camera)- previsioni integrate e il conto PA programmatico 2024 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2024	673	808	-134	
2		Emendamenti Camera	0,23	0,22	0,02	
3		Previsioni integrate 2024 post emendamenti Camera per passaggio Senato	674	808	-134	
4		SEC 2010 - Previsioni integrate 2024 post emendamenti Camera per passaggio Senato	595	729	-134	
5		al netto delle poste finanziarie	595	727		-132
6		Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-31	-92		61
7	CONTABILITA' NAZIONALE	Conto economico programmatico - Comparto Stato	563	634		-71
8		Conto economico programmatico - PA	986	1.063		-78

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato (con emendamenti Camera)- previsioni integrate e il conto PA programmatico 2025 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2025	692	806	-113	
2		Emendamenti Camera	0,22	0,18	0,05	
3		Previsioni integrate 2025 post emendamenti Camera per passaggio Senato	693	806	-113	
4		SEC 2010 - Previsioni integrate 2025	615	728	-113	
5		al netto delle poste finanziarie	615	727		-112
6		Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-33	-85		53
7	CONTABILITA' NAZIONALE	Conto economico programmatico - Comparto Stato	582	641		-59
8		Conto economico programmatico - PA	1.017	1.083		-65

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

27/12/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	1	2		Contributo straordinario a favore delle imprese energivore, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 45% della spesa sostenuta per la componente acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2023	s	c	2.273,5			2.273,5			2.273,5		
	1	3		Contributo straordinario, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 35% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energia ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2023	s	c	3.141,7			3.141,7			3.141,7		
	1	4		Contributo straordinario, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas consumato nel primo trimestre del 2023	s	k	2.675,2			2.675,2			2.675,2		
	1	5		Contributo straordinario, in favore delle imprese diverse dalle imprese a forte consumo di gas naturale sotto forma di credito d'imposta nella misura del 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre del 2023	s	k	1.756,3			1.756,3			1.756,3		
2.06	1	10		Estensione Superbonus DL 34/2020 alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale - IRPEF/IRES	e	t	-0,02	-0,3	-0,4	-0,02	-0,3	-0,4	-0,02	-0,3	-0,4
2.06	1	10		Estensione Superbonus DL 34/2020 alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale - Credito di imposta	s	k		2,4	4,2		2,4	4,2		2,4	4,2
2.06	1	10		Estensione Superbonus DL 34/2020 alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale - IRPEF/IRES	e	t		0,4	0,2		0,4	0,2		0,4	0,2
2.06	1	10		Estensione Superbonus DL 34/2020 alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale - IRAP	e	t					0,03	0,02		0,03	0,02
2.06	1	10		Estensione Superbonus DL 34/2020 alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale - IRAP	s	c		-0,03	-0,02						
2.06	1	10		Estensione Superbonus DL 34/2020 alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale - IVA	e	t	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	1	12		Azzeramento, per il 1° trimestre 2023, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW	e	t				-963,0			-963,0		
	1	12		Azzeramento, per il 1° trimestre 2023, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW- trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	963,0								
	1	13		Aliquota IVA agevolata al 5 per cento, per il 1° trimestre dell'anno 2023, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali	e	t	-833,6			-833,6			-833,6		



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
4.1000	1	14		Estensione Aliquota IVA agevolata al 5%, per il 1° trimestre dell'anno 2023, anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un " contratto servizi energia"	e	t	-7,5			-7,5			-7,5		
		15		Invarianza delle aliquote del primo trimestre 2023 relative agli oneri generali di sistema del gas al fine di contenere gli effetti degli aumenti nel settore del gas naturale	e	t				-3.543,0			-3.543,0		
		15		Invarianza delle aliquote del primo trimestre 2023 relative agli oneri generali di sistema del gas al fine di contenere gli effetti degli aumenti nel settore del gas naturale - trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	3.543,0								
4.011	1	16		Estensione riduzione aliquota IVA al 5% al settore del teleriscaldamento per il primo trimestre 2023	e	t	-62,2			-62,2			-62,2		
	1	17		Estensione platea a ISEE 15.000 euro per accesso alle agevolazioni delle tariffe per la fornitura di energia elettrica (bonus sociale)	e	t				-115,0			-115,0		
	1	17		Estensione platea a ISEE 15.000 euro per accesso alle agevolazioni delle tariffe per la fornitura di energia elettrica (bonus sociale)	s	c	115,0								
	1	18		Rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche (bonus sociale elettrico e gas) riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e della compensazione per la fornitura di gas naturale previste nel primo trimestre 2023	e	t				-2.400,0			-2.400,0		
	1	18		Rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche (bonus sociale elettrico e gas) riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e della compensazione per la fornitura di gas naturale previste nel primo trimestre 2023 - trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	2.400,0								
	1	20		Fiscalizzazione degli oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR	e	t				-535,0	-535,0	-535,0	-535,0	-535,0	-535,0
	1	29		Fiscalizzazione degli oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR - trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	400,0	400,0	400,0						
	1	21		Minori versamenti da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali derivanti dall'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 298, della legge n. 311/2004, e all'articolo 1, comma 493, della legge n.266/2005.	e	ext	-135,0	-135,0	-135,0						
	1	24		Fondo servizio di default SNAM da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dall'impatto degli oneri relativi ai servizi di ultima istanza	s	c	220,0			220,0			220,0		
4.1000	1	25		Sospensione interruzione fornitura clienti gas	s	c	50,0			50,0			50,0		
	1	26		Compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio	s	c	350,0			350,0			350,0		
	1	27		Compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per l'esecuzione del premio giacenza	s	c	452,0			452,0			452,0		



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
4.1000	1	28		Convenzione con intermediari finanziari abilitati al fine di adottare pratiche tese a facilitare la liquidità dei mercati sui quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	1	29		Fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per maggiore spesa energia e gas- Comuni	s	c	350,0			350,0			350,0		
	1	29		Fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per maggiore spesa energia e gas-Citta metropolitane e province	s	c	50,0			50,0			50,0		
	1	36		Acquisizione all'erario proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica	e	ext	1.400,0			1.400,0			1.400,0		
	1	44		Servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica	s	c	150,0			150,0			150,0		
	1	45		Credito d'imposta pari al 20% della spese per l'acquisto di carburanti sostenute nel primo trimestre 2023, per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca	s	c	174,1			174,1			174,1		
11.0,38	1	52		Rifinanziamento del fondo destinato alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano, di cui all'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2021, n. 234	s	c	1,5			1,5			1,5		
	1	54		Modifica regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi - innalzamento a 85.000 euro limite dei ricavi , di cui all'articolo1, comma 54, della legge n. 190/2014- IRPEF	e	t	-266,4	-882,0	-628,6	-266,4	-882,0	-628,6	-266,4	-882,0	-628,6
	1	54		Modifica regime forfetario per lavoratori autonomi - innalzamento a 85.000 euro limite dei ricavi , di cui all'articolo1, comma 54, della legge n. 190/2014 - addizionale regionale	e	t					-41,1	-41,1		-41,1	-41,1
	1	54		Modifica regime forfetario per lavoratori autonomi - innalzamento a 85.000 euro limite dei ricavi , di cui all'articolo1, comma 54, della legge n. 190/2014 - addizionale regionale	s	c		41,1	41,1						
	1	54		Modifica regime forfetario per lavoratori autonomi - innalzamento a 85.000 euro limite dei ricavi , di cui all'articolo1, comma 54, della legge n. 190/2014 - addizione comunale	e	t					-20,3	-15,6		-20,3	-15,6
	1	54		Modifica regime forfetario per lavoratori autonomi - innalzamento a 85.000 euro limite dei ricavi , di cui all'articolo1, comma 54, della legge n. 190/2014 - addizione comunale	s	c		20,3	15,6						
	1	54		Modifica regime forfetario per lavoratori autonomi - innalzamento a 85.000 euro limite dei ricavi , di cui all'articolo1, comma 54, della legge n. 190/2014 - imposta sostitutiva	e	t									
							678,0	387,3		678,0	387,3		678,0	387,3	



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	1	54		Modifica regime forfetario per lavoratori autonomi - innalzamento a 85.000 euro limite dei ricavi , di cui all'articolo1, comma 54, della legge n. 190/2014 - IVA	e	t	-80,8	-80,8	-80,8	-80,8	-80,8	-80,8	-80,8	-80,8	-80,8
	1	54		Modifica regime forfetario per lavoratori autonomi - innalzamento a 85.000 euro limite dei ricavi , di cui all'articolo1, comma 54, della legge n. 190/2014 - rettifica della detrazione IVA	e	t	66,5			66,5			66,5		
	1	54		Modifica regime forfetario per lavoratori autonomi - innalzamento a 85.000 euro limite dei ricavi , di cui all'articolo1, comma 54, della legge n. 190/2014 - effetti contributivi	e	co				-19,0	-25,4	-25,4	-19,0	-25,4	-25,4
	1	54		Modifica regime forfetario per lavoratori autonomi - innalzamento a 85.000 euro limite dei ricavi , di cui all'articolo1, comma 54, della legge n. 190/2014 - effetti contributivi	s	c	19,0	25,4	25,4						
	1	55		Flat tax incrementale per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo pari al 15% sul maggiore reddito rispetto al reddito dichiarato anni dal 2019 al 2022 - IRPEF	e	t		-1.193,9			-1.193,9			-1.193,9	
	1	55		Flat tax incrementale per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo pari al 15% sul maggiore reddito rispetto al reddito dichiarato anni dal 2019 al 2022 - addizionale regionale	e	t					-63,7			-63,7	
	1	55		Flat tax incrementale per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo pari al 15% sul maggiore reddito rispetto al reddito dichiarato anni dal 2019 al 2022 - addizionale regionale	s	c		63,7							
	1	55		Flat tax incrementale per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo pari al 15% sul maggiore reddito rispetto al reddito dichiarato anni dal 2019 al 2022 - addizionale comunale	e	t					-31,5	7,3		-31,5	7,3
	1	55		Flat tax incrementale per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo pari al 15% sul maggiore reddito rispetto al reddito dichiarato anni dal 2019 al 2022 - addizionale comunale	s	c		31,5	-7,3						
	1	55		Flat tax incrementale per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo pari al 15% sul maggiore reddito rispetto al reddito dichiarato anni dal 2019 al 2022 - imposta sostitutiva	e	t		478,8			478,8			478,8	
	1	63		Riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa - IRPEF	e	t	-103,2			-103,2			-103,2		
	1	63		Riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa - addizionale regionale	e	t					-4,6			-4,6	
	1	63		Riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa - addizionale regionale	s	c		4,6							
	1	63		Riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa - addizionale comunale	e	t					-2,3	0,5		-2,3	0,5
	1	63		Riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa - addizionale comunale	s	c		2,3	-0,5						
	1	63		Riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa - IRPEF (sostitutiva)	e	t	-119,1			-119,1			-119,1		
	1	64	a)	Differimento al 1° gennaio 2024 dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego "Plastic tax". - Imposta di consumo	e	t	-277,0	-73,0		-277,0	-73,0		-277,0	-73,0	
	1	64	a)	Differimento al 1° gennaio 2024 dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego "Plastic tax". - IIDD	e	t		84,7	-13,9		84,7	-13,9		84,7	-13,9



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
	1	64	a)	Differimento al 1° gennaio 2024 dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego "Plastic tax". - IRAP	e	t					20,5	-4,0		20,5	-4,0	
	1	64	a)	Differimento al 1° gennaio 2024 dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego "Plastic tax". - IRAP	s	c		-20,5	4,0							
	1	64	b)	Differimento al 1° gennaio 2024 dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate- " Sugar tax" - imposta sul consumo	e	t	-322,0	-29,0		-322,0	-29,0		-322,0	-29,0		
	1	64	b)	Differimento al 1° gennaio 2024 dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate- " Sugar tax" -IRES	e	t		49,3	-16,8		49,3	-16,8		49,3	-16,8	
	1	64	b)	Differimento al 1° gennaio 2024 dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate- " Sugar tax" -IRPEF	e	t		49,3	-16,8		49,3	-16,8		49,3	-16,8	
	1	64	b)	Differimento al 1° gennaio 2024 dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate- " Sugar tax" -IRAP	e	t					23,8	-8,7		23,8	-8,7	
	1	64	b)	Differimento al 1° gennaio 2024 dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate- " Sugar tax" -IRAP	s	c		-23,8	8,7							
4.1000	1	65		Maggiore deducibilità delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati in determinati settori - IRES	e	t		-51,1	-29,2		-51,1	-29,2		-51,1	-29,2	
4.1000	1	70		Fondo destinato alla attenuazione degli oneri fiscali connessi con la cessione gratuita da parte di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio nell'ambito di manifestazioni a premi di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido	s	c	25,0	40,0		25,0	40,0		25,0	40,0		
	1	72	a)	Riduzione dal 10% al 5% aliquota Iva per prodotti per l'igiene intima femminile	e	t	-36,9	-36,9	-36,9	-36,9	-36,9	-36,9	-36,9	-36,9	-36,9	-36,9
	1	72	b)	Riduzione al 5% aliquota Iva per prodotti dell'infanzia	e	t	-178,2	-178,2	-178,2	-178,2	-178,2	-178,2	-178,2	-178,2	-178,2	-178,2
4.1000	1	73		Riduzione dell'IVA dal 22 % al 10% per l'anno 2023 applicabile sul pellet	e	t	-133,4			-133,4			-133,4			
	1	74		Proroga per il 2023 delle agevolazioni per la prima abitazione acquistata dai giovani con meno di 36 anni e con un ISEE non superiore ai 40.000 euro, di cui all'articolo 64 del DL n. 73/2021- esenzione imposta di registro	e	t	-57,9			-57,9			-57,9			
	1	74		Proroga per il 2023 delle agevolazioni per la prima abitazione acquistata dai giovani con meno di 36 anni e con un ISEE non superiore ai 40.000 euro, di cui all'articolo 64 del DL n. 73/2021- esenzione imposta ipotecaria	e	t	-3,3			-3,3			-3,3			
	1	74		Proroga per il 2023 delle agevolazioni per la prima abitazione acquistata dai giovani con meno di 36 anni e con un ISEE non superiore ai 40.000 euro, di cui all'articolo 64 del DL n. 73/2021- esenzione imposta catastale	e	t	-3,3			-3,3			-3,3			
	1	74		Proroga per il 2023 delle agevolazioni per la prima abitazione acquistata dai giovani con meno di 36 anni e con un ISEE non superiore ai 40.000 euro, di cui all'articolo 64 del DL n. 73/2021- credito di imposta (per IVA)	e	t	-52,2			-52,2			-52,2			
	1	74		Proroga per il 2023 delle agevolazioni per la prima abitazione acquistata dai giovani con meno di 36 anni e con un ISEE non superiore ai 40.000 euro, di cui all'articolo 64 del DL n. 73/2021- esenzione imposta sostitutiva mutui	e	t	-15,4			-15,4			-15,4			
	1	75		Incremento Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 1, comma 48 lettera c) della legge n. 147/2013	s	k	430,0						430,0			
18.01000	1	76		Reintroduzione dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 56 della legge n. 208/2015- Detrazione da IRPEF 50% pagamento IVA su acquisto abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici	e	t		-2,6	-1,5		-2,6	-1,5		-2,6	-1,5	
0.18.01000.41	1	76		Reintroduzione dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 56 della legge n. 208/2015- Detrazione da IRPEF 50% pagamento IVA su acquisto abitazioni di classe energetica A o B cedute dagli OICR	e	t		-2,6	-1,5		-2,6	-1,5		-2,6	-1,5	



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
	1	77		Imposta sostitutiva Assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti SVIZZERA e gestione previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità SVIZZERA - IRPEF	e	t		-7,4	-4,2		-7,4	-4,2		-7,4	-4,2	
	1	77		Imposta sostitutiva Assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti SVIZZERA e gestione previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità SVIZZERA - Addizionale regionale	e	t					-0,6	-0,6		-0,6	-0,6	
	1	77		Imposta sostitutiva Assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti SVIZZERA e gestione previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità SVIZZERA - Addizionale regionale	s	c		0,6	0,6							
	1	77		Imposta sostitutiva Assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti SVIZZERA e gestione previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità SVIZZERA - Addizionale comunale	e	t					-0,3	-0,2		-0,3	-0,2	
	1	77		Imposta sostitutiva Assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti SVIZZERA e gestione previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità SVIZZERA - Addizionale comunale	s	c		0,3	0,2							
	1	77		Imposta sostitutiva Assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti SVIZZERA e gestione previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità SVIZZERA - Imposta del 5%	e	t		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	
19.04	1	79		Imposta sostitutiva Assicurazione di invalidità, e superstiti -Principato di Monaco-IRPEF	e	t		-7,4	-4,2		-7,4	-4,2		-7,4	-4,2	
19.04	1	79		Imposta sostitutiva Assicurazione di invalidità, e superstiti -Principato di Monaco-addizionale regionale	e	t					-0,6	-0,6		-0,6	-0,6	
19.04	1	79		Imposta sostitutiva Assicurazione di invalidità, e superstiti -Principato di Monaco-addizionale regionale	s	c		0,6	0,6							
19.04	1	79		Imposta sostitutiva Assicurazione di invalidità, e superstiti -Principato di Monaco-addizionale comunale	e	t					-0,3	-0,2		-0,3	-0,2	
19.04	1	79		Imposta sostitutiva Assicurazione di invalidità, e superstiti -Principato di Monaco-addizionale comunale	s	c		0,3	0,2							
19.04	1	79		Imposta sostitutiva Assicurazione di invalidità, e superstiti -Principato di Monaco-imposta sostitutiva al 5%	e	t		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	
	1	80		Proroga esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari- IRPEF	e	t		-233,4	100,0		-233,4	100,0		-233,4	100,0	
	1	80		Proroga esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari- addizionale regionale	e	t					-9,8			-9,8		
	1	80		Proroga esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari- addizionale regionale	s	c		9,8								
	1	80		Proroga esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari- addizionale comunale	e	t					-4,8	1,1		-4,8	1,1	
	1	80		Proroga esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari- addizionale comunale	s	c		4,8	-1,1							
	1	81		Esenzione IMU su immobili occupati-quota Comune	e	t					-62,0	-62,0	-62,0	-62,0	-62,0	
	1	81		Esenzione IMU su immobili occupati-quota Stato	e	t		-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	
	1	82		Istituzione Fondo per il ristoro ai Comuni per le minori entrate derivanti dall'esenzione IMU su immobili occupati	s	c		62,0	62,0	62,0						
	1	88		Imposta sostitutiva da applicarsi agli utili e alle riserve di utile risultanti dalle partecipate estere	e	t		336,0			336,0			336,0		
	1	101		Assegnazione agevolata di beni immobili o mobili ai soci delle società commerciali - Imposta sostitutiva	e	t		238,8			238,8			238,8		
	1	101		Assegnazione agevolata di beni immobili o mobili ai soci delle società commerciali- IRES	e	t			-9,0	-9,8		-9,0	-9,8		-9,0	-9,8



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	1	101		Assegnazione agevolata di beni immobili o mobili ai soci delle società commerciali- IRPEF	e	t		-18,6	-20,1		-18,6	-20,1		-18,6	-20,1
	1	101		Assegnazione agevolata di beni immobili o mobili ai soci delle società commerciali- IRAP	e	t					-5,5	-5,8		-5,5	-5,8
	1	101		Assegnazione agevolata di beni immobili o mobili ai soci delle società commerciali- IRAP	s	c		5,5	5,8						
	1	104		Assegnazione agevolata di beni immobili o mobili ai soci delle società commerciali- Imposta di registro	e	t	38,8	-4,3	-4,3	38,8	-4,3	-4,3	38,8	-4,3	-4,3
	1	106		Estromissione agevolata dei beni immobili delle imprese individuali- imposta sostitutiva	e	t	5,8	3,9		5,8	3,9		5,8	3,9	
	1	106		Estromissione agevolata dei beni immobili delle imprese individuali- IRPEF	e	t		-0,6	-1,0		-0,6	-1,0		-0,6	-1,0
	1	107-109		Rideterminazione valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni- Incremento Imposta sostitutiva dal 14% al 16%	e	t	1.328,6	348,0	348,0	1.328,6	348,0	348,0	1.328,6	348,0	348,0
	1	107-109		Rideterminazione valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni- IIDD	e	t	-134,5	-151,9	-151,9	-134,5	-151,9	-151,9	-134,5	-151,9	-151,9
4.1000	1	110		Agevolazioni per atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze a favore di coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali under 40-imposta di registro	e	t	-4,1	-8,2	-12,4	-4,1	-8,2	-12,4	-4,1	-8,2	-12,4
4.1000	1	110		Agevolazioni per atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze a favore di coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali under 40-imposta ipotecaria	e	t	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3
4.1000	1	110		Agevolazioni per atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze a favore di coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali under 40-imposta catastale	e	t	0,4	0,9	1,3	0,4	0,9	1,3	0,4	0,9	1,3
4.1000	1	111		Agevolazioni trasferimenti di fondi rustici nei comuni montani a favore di coloro che si impegnano a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni-imposta di registro	e	t	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
	1	112		Affrancamento quote di OICR mediante versamento imposta sostitutiva	e	t	12,2	-5,7	-5,7	12,2	-5,7	-5,7	12,2	-5,7	-5,7
	1	114		Affrancamento polizze assicurative mediante versamento imposta sostitutiva	e	t	424,4		-97,3	424,4		-97,3	424,4		-97,3
	1	115-116		Rideterminazione contributo straordinario contro il caro bollette di cui all'articolo 37 D.L. n.21/2022	e	t	2.546,8			2.546,8			2.546,8		
18.01000	1	121	b)	Modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette previsto dall'articolo 37 del D.L. n.21/2022-compensazione contributo versato e non dovuto	e	t					-1,9			-1,9	
18.01000	1	121	b)	Modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette previsto dall'articolo 37 del D.L. n.21/2022-compensazione contributo versato e non dovuto	s	c	1,9								
18.01000	1	122		Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi	e	t	151,6	220,4	300,0	151,6	220,4	300,0	151,6	220,4	300,0
	1	122		Riduzione aliquote di imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione-imposta di consumo	e	t	-15,8	-15,8	-15,8	-15,8	-15,8	-15,8	-15,8	-15,8	-15,8
	1	122		Riduzione aliquote di imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione-IVA	e	t	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
	1	123		Proroga della scadenza delle concessioni per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici	e	ext	3,6	3,6		3,6	3,6		3,6	3,6	
4.1000	1	124	a)	Proroga concessione bingo	e	ext	14,4	19,1		14,4	19,1		14,4	19,1	
4.1000	1	95-bis	b)	Proroga concessione apparecchi da intrattenimento	e	ext	84,3	118,3		84,3	118,3		84,3	118,3	



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
4.1000	1	95-bis	c)	Proroga concessione scommesse	e	ext		35,6			35,6			35,6		
	1	153		Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni periodi imposta 2019-2021-Riduzione delle sanzioni dal 30% al 3%- Tributi erariali	e	ext	-337,4	-343,9	-289,4	-337,4	-343,9	-289,4	-337,4	-343,9	-289,4	
	1	153		Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni periodi imposta 2019-2021-Riduzione delle sanzioni dal 30% al 3%- IRAP e addizionale regionale IRPEF	e	t				-24,3	-21,7	-19,0	-24,3	-21,7	-19,0	
	1	153		Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni periodi imposta 2019-2021-Riduzione delle sanzioni dal 30% al 3%- IRAP e addizionale regionale IRPEF	s	c	24,3	21,7	19,0							
	1	153		Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni periodi imposta 2019-2021-Riduzione delle sanzioni dal 30% al 3%- addizionale comunale IRPEF	e	t				-1,7	-1,6	-1,3	-1,7	-1,6	-1,3	
	1	153		Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni periodi imposta 2019-2021-Riduzione delle sanzioni dal 30% al 3%-addizionale comunale IRPEF	s	c	1,7	1,6	1,3							
	1	153		Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni periodi imposta 2019-2021-Riduzione delle sanzioni dal 30% al 3%- contributi INPS	e	t				-23,5	-20,6	-15,5	-23,5	-20,6	-15,5	
	1	153		Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni periodi imposta 2019-2021-Riduzione delle sanzioni dal 30% al 3%- contributi INPS	s	c	23,5	20,6	15,5							
4.1000	1	160		Dilazione per il recupero di versamenti di imposte e contributi sospesi nel periodo gennaio novembre 2022 a favore delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche- ritenute alla fonte	e	t	153,7	109,8	109,8	153,7	109,8	109,8	16,5	0,0	0,0	
4.1000	1	160		Dilazione per il recupero di versamenti di imposte e contributi sospesi nel periodo gennaio novembre 2022 a favore delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche- Addizionale regionale	e	t				13,4	9,6	9,6	1,4	0,0	0,0	
4.1000	1	160		Dilazione per il recupero di versamenti di imposte e contributi sospesi nel periodo gennaio novembre 2022 a favore delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche- Addizionale regionale	s	c	-13,4	-9,6	-9,6							
4.1000	1	160		Dilazione per il recupero di versamenti di imposte e contributi sospesi nel periodo gennaio novembre 2022 a favore delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche- Addizionale comunale	e	t				5,0	3,6	3,6	0,5			
4.1000	1	160		Dilazione per il recupero di versamenti di imposte e contributi sospesi nel periodo gennaio novembre 2022 a favore delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche- Addizionale comunale	s	c	-5,0	-3,6	-3,6							
4.1000	1	160		Dilazione per il recupero di versamenti di imposte e contributi sospesi nel periodo gennaio novembre 2022 a favore delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche- IVA	e	t	76,7	54,8	54,8	76,7	54,8	54,8	8,2			
4.1000	1	163		Incremento Fondo perequativo delle misure fiscali e di ristoro a favore dei soggetti colpiti da emergenza COVID, di cui all'articolo 1 quater del n. 137/2020	s	c	222,3	177,8	177,8	222,3	177,8	177,8				
	1	174		Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie - IIDD	e	t	-64,9	586,1		-64,9	586,1		-64,9	586,1		
	1	174		Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie - IVA	e	t	-19,6	177,4		-19,6	177,4		-19,6	177,4		
	1	174		Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie - IRAP	e	t				-6,1	55,5		-6,1	55,5		
	1	174		Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie - IRAP	s	c	6,1	-55,5								



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
	1	174		Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie - addizionale regionale	e	t					-4,4	38,4		-4,4	38,4	
	1	174		Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie - addizionale regionale	s	c	4,4	-38,4								
	1	174		Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie - addizionale comunale	e	t					-1,4	13,2		-1,4	13,2	
	1	174		Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie - addizionale comunale	s	c	1,4	-13,2								
	1	174		Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie - altri tributi erariali	e	t	-11,6	104,4			-11,6	104,4		-11,6	104,4	
	1	174		Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie - riduzione sanzionatoria	e	ext	-37,6	-37,6			-37,6	-37,6		-37,6	-37,6	
	1	174		Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie - interessi e sanzioni	e	ext	26,0	26,0			26,0	26,0		26,0	26,0	
	1	186		Definizione agevolata delle controversie tributarie	e	t	165,6	220,8	220,8		165,6	220,8	220,8	165,6	220,8	220,8
	1	213		Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in cassazione	e	t	165,6				165,6			165,6		
	1	222-230		Stralcio dei carichi fino a 1000 euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 - Erario	e	t					-19,8	-5,3	-1,5	-19,8	-5,3	-1,5
	1	222-230		Stralcio dei carichi fino a 1000 euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 - Erario	e	ext					-14,3	-3,6	-0,9	-14,3	-3,6	-0,9
	1	222-230		Stralcio dei carichi fino a 1000 euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 - Enti di previdenza	e	co					-98,3	-25,7	-6,9	-98,3	-25,7	-6,9
	1	222-230		Stralcio dei carichi fino a 1000 euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 - Enti di previdenza	s	c	98,3	25,7	6,9							
	1	222-230		Stralcio dei carichi fino a 1000 euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 - Altri enti	e	t					-5,8	-3,4	-0,9	-5,8	-3,4	-0,9
	1	222-230		Minore riversamento aggi al bilancio dello Stato	e	ext	-5,5	-1,1	-0,3							
	1	224		Rimborsi spese procedure esecutive e diritti di notifica	s	c	23,0	23,0	23,0							
	1	231		Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022-Erario	e	t					-223,6	34,1	243,7	-223,6	34,1	243,7
	1	231-252		Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022-Erario	e	ext					-166,5	26,3	188,7	-166,5	26,3	188,7
	1	231-252		Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022-Enti di previdenza	e	co					-270,8	41,9	300,0	-270,8	41,9	300,0
	1	231-252		Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022-Enti di previdenza	s	c	270,8	-41,9	-300,0							
	1	231-252		Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022-Altri enti	e	t					-135,3	21,0	150,0	-135,3	21,0	150,0
	1	231-252		Minore riversamento aggi al bilancio dello Stato	e	ext	-132,9	-64,3	-32,8							
	1	256		Potenziamento amministrazione finanziaria-assunzione di personale a tempo indeterminato	s	c	48,2	191,8	191,8		48,2	191,8	191,8	48,2	191,8	191,8
	1	256		Potenziamento amministrazione finanziaria-assunzione di personale a tempo indeterminato- effetti riflessi	e	t/c					23,4	93,0	93,0	23,4	93,0	93,0



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento				
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025		
	1	264		Incremento imposta dovuta sulle riserve matematiche dei rami vita	e	t											
							110,0	99,0	99,0	110,0	99,0	99,0	110,0	99,0	99,0		
51.1000	1	265		Proroga Credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinate a strutture produttive così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, di cui all'art. 1, commi 97-108 della legge 208/2015	s	k	1.467,0			1.467,0			1.467,0				
51.1000	1	266		Riduzione fondo per lo sviluppo e coesione programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177 della legge n. 178/2020	s	k	-1.467,0			-1.467,0			-1.467,0				
51.1000	1	267		Proroga al 203 del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nelle Zone economiche e Speciali - Zes di cui all'articolo 5, comma 2 del Dl n. 91/2017	s	k	65,2			65,2			65,2				
51.1000	1	267		Riduzione fondo per lo sviluppo e coesione programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177 della legge n. 178/2020	s	k	-65,2			-65,2			-65,2				
51.1000	1	268		Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno di cui all'articolo 1, comma 185 della legge n. 178/2020	s	k	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2
51.1000	1	269		Riduzione fondo per lo sviluppo e coesione programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177 della legge n. 178/2020	s	k	-55,2	-55,2	-55,2	-55,2	-55,2	-55,2	-55,2	-55,2	-55,2	-55,2	-55,2
51.1000	1	270		Modifica all'articolo 1, comma 831 della legge n. 234/2021- Credito di imposta per costi sostenuti nel 2023 per l'installazione di impianti di compostaggio presso i centri agro alimentari nelle regioni meridionali	s	k											
51.1000	1	270		Riduzione fondo per lo sviluppo e coesione programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177 della legge n. 178/2020	s	k		-1,0			-1,0			-1,0			
4.1000	1	276		Modifica dei limiti di accesso al regime di contabilità semplificate dai 400.000 euro ai 500.000 - IPREF/RES	e	t	0,0	-125,8	34,0			-125,8	34,0		-125,8	34,0	
4.1000	1	276		Modifica dei limiti di accesso al regime di contabilità semplificate dai 400.000 euro ai 500.000 - IRAP	e	t						-13,4	6,2		-13,4	6,2	
4.1000	1	276		Modifica dei limiti di accesso al regime di contabilità semplificate dai 400.000 euro ai 500.000 - IRAP	s	c		13,4	-6,2								
51.021	1	276		Incremento a 8.000 euro del limite di spesa detraibile relativo al bonus mobili - IRPEF	e	t	-2,5	-27,3	-17,0	-2,5	-27,3	-17,0	-2,5	-27,3	-17,0	-2,5	-17,0
51.021	1	276		Incremento a 8.000 euro del limite di spesa detraibile relativo al bonus mobili - IRPEF/RES	e	t		5,9	-2,5		5,9	-2,5		5,9	-2,5		-2,5
51.021	1	277		Incremento a 8.000 euro del limite di spesa detraibile relativo al bonus mobili - IRAP	e	t					0,5	-0,2		0,5	-0,2		-0,2
51.021	1	277		Incremento a 8.000 euro del limite di spesa detraibile relativo al bonus mobili- IRAP	s	c		-0,5	0,2								
51.021	1	277		Incremento a 8.000 euro del limite di spesa detraibile relativo al bonus mobili - IVA	e	t	6,1			6,1			6,1				
51.022	1	278		Rifinanziamento del fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Iva di cui all'articolo 77, comma 2 del Dl n. 73/2021	s	c	3,5	4,5	4,5	3,5	4,5	4,5	3,5	4,5	4,5	3,5	4,5
	1	281		Esonero per il 2023 sulla quota dei contributi sociali a carico dei lavoratori di 2 punti percentuali (con limite retribuzione imponibile di 2.692 euro/mese) + esonero 1 punti percentuali (con limite retribuzione imponibile di 1.923 euro/mese)	e	co				-5.505,0	-1.161,0		-6.531,0	-135,0			
	1	281		Esonero per il 2023 sulla quota dei contributi sociali a carico dei lavoratori di 2 punti percentuali (con limite retribuzione imponibile di 2.692 euro/mese) + esonero 1 punti percentuali (con limite retribuzione imponibile di 1.923 euro/mese)	s	c	5.505,0	1.161,0									
	1	281		Esonero per il 2023 sulla quota dei contributi sociali a carico dei lavoratori di 2 punti percentuali (con limite retribuzione imponibile di 2.692 euro/mese) + esonero 1 punti percentuali (con limite retribuzione imponibile di 1.923 euro/mese)- effetti fiscali	e	t	1.606,0	292,0		1.606,0	292,0		1.898,0				
52.02	1	282		Incremento del Fondo per il sostegno economico temporaneo ai lavoratori dello spettacolo di cui al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.	s	c	60,0	6,0	8,0	60,0	6,0	8,0	60,0	6,0	8,0	60,0	8,0



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	1	283		Uscita 2023 con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione, finestre come "quota 100" e "quota 102", sterilizzazione oneri TFS dipendenti pubblici come "quota 100" e "quota 102", liquidazione pensione nel limite massimo di importo 5 volte il TM fino a maturazione requisiti- Oneri pensionistici	s	c	451,6	1.219,3	476,7	451,6	1.219,3	476,7	451,6	1.219,3	476,7
	1	283		Uscita 2023 con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione, finestre come "quota 100" e "quota 102", sterilizzazione oneri TFS dipendenti pubblici come "quota 100" e "quota 102", liquidazione pensione nel limite massimo di importo 5 volte il TM fino a maturazione requisiti- TFR lordo	s	c	160,0	-49,8	-95,5	160,0	-49,8	-95,5	160,0	-49,8	-95,5
	1	283		Uscita 2023 con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione, finestre come "quota 100" e "quota 102", sterilizzazione oneri TFS dipendenti pubblici come "quota 100" e "quota 102", liquidazione pensione nel limite massimo di importo 5 volte il TM fino a maturazione requisiti- TFR effetti fiscali	e	t	40,0	-12,5	-23,9	40,0	-12,5	-23,9	40,0	-12,5	-23,9
	1	285		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo1, comma 89 della legge n. 234/2021- Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi	s	c	-187,3	-180,6		-187,3	-180,6		-187,3	-180,6	
	1	286		Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori - Sgravi contributivi	e	co				-13,8	-24,7	-8,5	-13,8	-24,7	-8,5
	1	286		Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori - Sgravi contributivi	s	c	13,8	24,7	8,5						
	1	286		Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori - Sgravi contributivi - effetti fiscali	e	t	3,4	2,9	-2,7	3,4	2,9	-2,7	3,4	2,9	-2,7
	1	286		Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori - Minore spesa pensionistica	s	c			-1,2			-1,2			-1,2
	1	286		Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori - Minore spesa pensionistica- effetti fiscali	e	t			-0,4			-0,4			-0,4
	1	291		Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186 della legge n. 232/2016 per proroga al 2023 per APE sociale- Misura sperimentale di indennità economica di accompagnamento al pensionamento di vecchiaia	s	c	64,0	220,0	235,0	64,0	220,0	235,0	64,0	220,0	235,0
	1	292		Proroga per l'anno 2023 della misura "opzione donna" di cui all'articolo 16 del decreto legge n. 4/2019.- spesa pensionistica	s	c	20,8	57,9	77,1	20,8	57,9	77,1	20,8	57,9	77,1
	1	292		Proroga per l'anno 2023 della misura "opzione donna" di cui all'articolo 16 del decreto legge n. 4/2019.- TFS lordo fisco	s	c			22,1			22,1			22,1
	1	292		Proroga per l'anno 2023 della misura "opzione donna" di cui all'articolo 16 del decreto legge n. 4/2019.- TFS effetti fiscali	e	t			3,8			3,8			3,8
56.05	1	293		Incremento della rendita riconosciuta ai soggetti affetti da patologia asbesto correlata- oneri per prestazioni	s	c	8,0	8,2	8,4	8,0	8,2	8,4	8,0	8,2	8,4
	1	294		Esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza (nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua)	e	co				-61,5	-61,5				
	1	294		Esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza (nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua)	s	c	61,5	61,5					61,5	61,5	



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
	1	294		Esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza (nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua) - effetti fiscali	e	t		23,6	14,4		23,6	14,4		23,6	14,4	
	1	297		Esonero contributivo assunzioni giovani under 36 formalizzate nel 2023	e	co					-352,8	-871,5	-909,5			
	1	297		Esonero contributivo assunzioni giovani under 36 formalizzate nel 2023	s	c	352,8	871,5	909,5					352,8	871,5	909,5
	1	297		Esonero contributivo assunzioni giovani under 36 formalizzate nel 2023	e	t		137,9	284,0		137,9	284,0		137,9	284,0	
	1	298		Esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni donne formalizzate nel triennio 2023-2025	e	co					-68,8	-120,7	-18,6			
	1	298		Esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni donne formalizzate nel triennio 2023-2025	s	c	68,8	120,7	18,6					68,8	120,7	18,6
	1	298		Esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni donne formalizzate nel triennio 2023-2025- effetti fiscali	e	t		26,9	36,1		26,9	36,1		26,9	36,1	
	1	300		Proroga al 2023 dell'esonero contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40 di cui all'articolo 1, comma 503 della legge n. 160/2019	e	co					-9,0	-29,3	-20,4			
	1	300		Proroga al 2023 dell'esonero contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40 di cui all'articolo 1, comma 503 della legge n. 160/2019	s	c	9,0	29,3	20,4					9,0	29,3	20,4
	1	300		Proroga al 2023 dell'esonero contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40 di cui all'articolo 1, comma 503 della legge n. 160/2019- effetti fiscali	e	t		1,4	4,7		1,4	4,7		1,4	4,7	
57.01000	1	301		Risorse a sostegno dell'imprenditorialità e ricambio generazionale in agricoltura	s	k	20,0			20,0				20,0		
57.01000	1	302		Incremento dotazione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alla produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità di cui all'articolo 1, comma 515 della legge n. 234/2021	s	k	9,5			9,5				9,5		
57.01000	1	303		Fondo per la realizzazione per interventi finalizzati alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e supporto all'Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale	s	k	0,5			0,5				0,5		
57.02	1	304		Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della medesima legge n. 145 del 2018 a favore del Consiglio nazionale dei giovani	s	c	0,5	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	
57.015	1	307		Proroga fino al 31 marzo 2023 svolgimento prestazione lavorativa in modalità agile per i soggetti fragili-sostituzione personale scolastico	s	c	15,9			15,9				15,9		
57.015	1	307		Proroga fino al 31 marzo 2023 svolgimento prestazione lavorativa in modalità agile per i soggetti fragili-sostituzione personale scolastico- effetti riflessi	e	t/c				7,7				7,7		
57024	1	308		Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193 concernente misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti	s	c	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
	1	309		Revisione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni per il biennio 2023-2024	s	c	-3.535,0	-6.831,0	-6.589,0	-3.535,0	-6.831,0	-6.589,0	-3.535,0	-6.831,0	-6.589,0	
	1	309		Revisione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni per il biennio 2023-2025- effetti fiscali	e	t	-1.414,0	-2.733,0	-2.636,0	-1.414,0	-2.733,0	-2.636,0	-1.414,0	-2.733,0	-2.636,0	



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	1	310		Incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS	s	c	480,0	379,0		480,0	379,0		480,0	379,0	
	1	313-319		Limite a 7 mensilità erogabili ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza e non concorrenza del reddito da lavoro stagionale intermittente alla determinazione del Rdc - Riduzione fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del DL n. 4/2019	s	c	-958,0			-958,0			-958,0		
	1	318		Abrogazione Reddito di Cittadinanza-Azzeramento fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del DL n. 4/2019	s	c		-8.784,9	-8.784,9		-8.784,9	-8.784,9		-8.784,9	-8.784,9
	1	320		Incremento Fondo Assegno unico Universale di cui all'articolo 6, comma 8 del Dlgs 230/2021	s	c	11,0	708,8	717,2	11,0	708,8	717,2	11,0	708,8	717,2
	1	321		Istituzione del Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva	s	c		7.076,1	7.067,7		7.076,1	7.067,7		7.076,1	7.067,7
	1	324		Incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del DL n. 185/2008	s	c	250,0	250,0	250,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
	1	330		Emolumento accessorio una tantum, per il solo anno 2023, per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico	s	c	1.000,0			1.000,0			1.000,0		
	1	330		Emolumento accessorio una tantum, per il solo anno 2023, per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico - effetti riflessi	e	t/c				485,0			485,0		
4.1000	1	337		Ispettorato Nazionale del lavoro- Armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale e incremento fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti	s	c	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
4.1000	1	337		Ispettorato Nazionale del lavoro- Armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale e incremento fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti - effetti riflessi	e	t/c				10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
4.1000	1	337		Agenzia Nazionale per le Politiche Attive- Armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale e incremento fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4.1000	1	337		Agenzia Nazionale per le Politiche Attive- Armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale e incremento fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti - effetti riflessi	e	t/c				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	1	338		Incremento della dotazione del Fondo per le pari opportunità per finanziamento piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne	s	c	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	1	339		Incremento della dotazione del Fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 209	s	c	2,0	7,0	7,0	2,0	7,0	7,0	2,0	7,0	7,0
63.6	1	340		Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223	s	c	4,0	6,0	6,0	4,0	6,0	6,0	4,0	6,0	6,0
63.13	1	341		Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223	s	c									
							1,9			1,9			1,9		



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento						
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025				
64.27	1	343		Misure relative a contratto per l'impiego occasionale della manodopera in agricoltura- minori entrate contributive	e	co													
64.27	1	343-354		Misure relative a contratto per l'impiego occasionale della manodopera in agricoltura- minori entrate contributive	s	c	2,4	2,4											
64.0119	1	355		Risorse in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi	s	c	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
64.0120	1	356		Risorse in favore della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	1	358		Incremento Assegno unico universale di cui al Dlgs 230/2021	s	c	409,2	525,7	542,5	409,2	525,7	542,5	409,2	525,7	542,5	409,2	525,7	542,5	542,5
4.1000	1	359		Estensione congedi parentali per un mese nella misura dell'80% della retribuzione- prestazione	s	c	120,0	209,0	215,0	120,0	209,0	215,0	120,0	209,0	215,0	120,0	209,0	215,0	215,0
4.1000	1	359		Estensione congedi parentali per un mese nella misura dell'80% della retribuzione- contribuzione figurativa	s	c	16,0	28,0	29,0										
66.09	1	360		Progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori	s	c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	1	362		Istituzione del Fondo per le periferie inclusive per finanziare l'inclusione sociale delle persone con disabilità da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri	s	c	10,0			10,0			10,0						
4.1000	1	365		Proroga al 2025 detrazione al 75% su spese per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche-IRPEF/IRES	e	t	-0,7	-8,4	-13,2	-0,7	-8,4	-13,2	-0,7	-8,4	-13,2	-0,7	-8,4	-13,2	-13,2
4.1000	1	365		Proroga al 2025 detrazione al 75% su spese per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche-Credito di imposta	s	k		4,8	9,6		4,8	9,6		4,8	9,6		4,8	9,6	9,6
4.1000	1	365		Proroga al 2025 detrazione al 75% su spese per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche-IRPEF/IRES	e	t		2,4	1,4		2,4	1,4		2,4	1,4		2,4	1,4	1,4
4.1000	1	365		Proroga al 2025 detrazione al 75% su spese per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche-IRAP	e	t					0,4	0,2		0,4	0,2		0,4	0,2	0,2
4.1000	1	365		Proroga al 2025 detrazione al 75% su spese per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche-IRAP	s	c		-0,4	-0,2										
4.1000	1	365		Proroga al 2025 detrazione al 75% su spese per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche-IVA	e	t	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
4.1000	1	366		Incremento Fondo da trasferire alla PCM per il sostegno agli enti del terzo settore per contributo straordinario alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in favore di anziani, di cui all'articolo 8, comma 1 del DL n. 144/2022	s	c	5,0			5,0		5,0			
	1	369		Incremento del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2022, n. 50 per aumenti prezzi materiali da costruzione, carburanti e prodotti energetici	s	k	500,0	1.000,0	2.000,0	100,0	500,0	1.000,0	100,0	500,0	1.000,0
4.1000	1	382		Riduzione periodo tirocinio da 18 a 12 mesi riferito all'assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorsi	s	c		1,7	4,2		1,7	4,2		1,7	4,2
4.1000	1	382		Riduzione periodo tirocinio da 18 a 12 mesi riferito all'assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorsi - effetti riflessi	e	t/c					0,8	2,0		0,8	2,0
	1	389	a)	Rifinanziamento contratti di sviluppo - programmi di sviluppo industriale	s	k	160,0	160,0	160,0	40,0	64,0	80,0	40,0	64,0	80,0
	1	389	b)	Rifinanziamento contratti di sviluppo - programmi di sviluppo di attività turistiche	s	k	40,0	40,0	40,0	10,0	16,0	20,0	10,0	16,0	20,0
70.6	1	389	c)	Rifinanziamento contratti di sviluppo - programmi di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrealvaldaga Nord a Civitavecchia	s	k	0,1	0,5	0,5	0,1	0,5	0,5	0,1	0,5	0,5
	1	391		Oneri di gestione manutenzione anche evolutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato ("RNA")	s	c	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
72.9	1	393		Incremento dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/1996	s	k	720,0						720,0		
72.9	1	394		Risorse assegnate a ISMEA per la concessione delle garanzie a favore delle imprese agricole	s	k	80,0						80,0		
	1	395		Proroga al 2023 del Credito d'imposta per spese di consulenza relative a quotazioni PMI di cui all'articolo 1, comma 90 della legge n. 205/2017	s	c	5,0	10,0		5,0	10,0		5,0	10,0	
58.01000	1	396-398		Credito d'imposta pari al 75% delle erogazioni in denaro previste nei progetti di fusione per incorporazione tra fondazioni	s	c	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	1	402		Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy	s	k	5,0	95,0		5,0	40,0	50,0	5,0	40,0	50,0
58.01000	1	411		Fondazione Centro Italiano per il disegno dei circuiti integrati a semiconduttore- spesa capitale	s	k	10,0	25,0	25,0	10,0	25,0	25,0	10,0	25,0	25,0
0.58.01000.85	1	411		Funzionamento Fondazione Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore	s	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
58.01000	1	413		Riduzione Fondo per la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative di cui all'articolo 23 del DL 17/2022	s	k									
							-10,0	-25,0	-25,0	-10,0	-25,0	-25,0	-10,0	-25,0	-25,0



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
58.01000	1	414		Rifinanziamento contribuiti per il sostegno agli investimenti produttivi delle PMI di cui all'articolo 2 DL 69/2013 -cd nuova Sabatini	s	k	30,0	40,0	40,0	30,0	40,0	40,0	30,0	40,0	40,0
58.01000	1	416		Riduzione fondo d'investimento per lo sviluppo delle pmi del settore aeronautico e della green economy di cui all'articolo 1 comma 124 legge n.178/2020	s	k	-30,0	-40,0	-40,0	-30,0	-40,0	-40,0			
58.01000	1	416		Riduzione fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DI n. 154/2008	s	k				-30,0	-40,0	-40,0	-30,0	-40,0	-40,0
74.01	1	419		Rifinanziamento del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del DL n.83/2012 per interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi	s	k	1,5	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0
4.1000	1	422		Completamento delle attività di digitalizzazione e attuazione Piano Radio Digitale DAB	s	c	4,5	6,0	6,0	4,5	6,0	6,0	4,5	6,0	6,0
	1	424		Fondo per la Sovranità Alimentare	s	c	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
76.5	1	426		Istituzione di un Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo «Phoma tracheiphila»	s	k	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
76.06	1	427		Rifinanziamento del Fondo per il ristoro delle aziende bufaline	s	c	2,0			2,0			2,0		
	1	428		Fondo per l'innovazione in agricoltura	s	k	75,0	75,0	75,0	5,0	30,0	50,0	5,0	30,0	50,0
77024	1	432		Rifinanziamento del Fondo per la cura il recupero della fauna selvatica di cui all'articolo 1, comma 757 della legge n. 178/2020	s	c	1,0			1,0			1,0		
78.4	1	433		Istituzione del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite	s	k	1,5	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0
78.02	1	434		Istituzione del Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare	s	c	1,5	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0
78.014	1	436		Incremento indennità di amministrazione personale Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi	s	c	2,0			2,0			2,0		
78.014	1	436		Incremento indennità di amministrazione personale Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi- effetti riflessi	e	t/c				1,0			1,0		
78.014	1	437		Incremento indennità di amministrazione personale non dirigente Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	s	c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
78.014	1	437		Incremento indennità di amministrazione personale non dirigente Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste- effetti riflessi	e	t/c				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
78.027	1	438		Incremento Fondo risorse decentrate del contratto collettivo nazionale del comparto funzioni centrali del ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	s	c	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
78.027	1	438		Incremento Fondo risorse decentrate del contratto collettivo nazionale del comparto funzioni centrali del ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - effetti riflessi	e	t/c				0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
78.027	1	438		Incremento fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigenziale del ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	s	c	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
78.027	1	438		Incremento fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigenziale del ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - effetti riflessi	e	t/c				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
78.020	1	439		Integrazione dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024	s	c	6,9			6,9			6,9		
78.020	0	439		Integrazione dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024	s	k	1,1			1,1			1,1		
78.021	1	440		Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154	s	c	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
78.022	1	441		Rifinanziamento del Fondo per il funzionamento degli impianti ippici	s	c	4,7	4,7		4,7	4,7		4,7	4,7	
78.037	1	444		Fondo per progetti di raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare	s	k	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
78.25	1	446		Assunzione di personale presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy	s	c	0,5	0,7	0,7	0,5	0,7	0,7	0,5	0,7	0,7
78.25	1	446		Assunzione di personale presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy - effetti riflessi	e	t/c				0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
78.25	1	446		Assunzione di personale presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy - spese concorsuali	s	c	0,2			0,2			0,2		
78015	1	449		Incremento fondo di cui all'art. 24, cdella legge 157/1992, per contrastare l'emergenza riferita ai danni causati dalla fauna selvatica	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	1	450		Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro	s	c	500,0			500,0			500,0		
4.1000	1	452		Assunzione di 300 unità di personale presso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	s	c	10,2	13,5	13,5	10,2	13,5	13,5	10,2	13,5	13,5
4.1000	1	452		Assunzione di 300 unità di personale presso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste- effetti riflessi	e	t/c				4,9	6,6	6,6	4,9	6,6	6,6
4.1000	1	452		Assunzione di 300 unità di personale presso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste-spese per la gestione delle procedure concorsuali e spese di funzionamento connesse alle procedure di assunzione	s	c	1,8			1,8			1,8		
4.1000	0	452		Assunzione di 300 unità di personale presso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste-spese per la gestione delle procedure concorsuali e spese di funzionamento connesse alle procedure di assunzione	s	k	0,2			0,2			0,2		



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
4.1000	1	452		Assunzione di 300 unità di personale presso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste-compensi per prestazioni di lavoro straordinario	s	c	0,7	0,9	0,9	0,7	0,9	0,9	0,7	0,9	0,9
4.1000	1	452		Assunzione di 300 unità di personale presso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste-compensi per prestazioni di lavoro straordinario- effetti riflessi	e	t/c				0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4
4.1000	1	452		Assunzione di 300 unità di personale presso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste-spese di funzionamento	s	c		0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1
58.01000	1	456		Rifinanziamento fondo del ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le attività di cui all'articolo 4 della legge n. 499/1999	s	k	15,0	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0	
0.58.01000.87	1	457		Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	s	c	9,0	12,0	11,6	9,0	12,0	11,6	9,0	12,0	11,6
	1	458		Incremento Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici - avvio opere di cui all'articolo 1 septies del DL 73/2021	s	k	1.100,0	500,0		500,0	500,0	150,0	500,0	500,0	150,0
	1	461		Istituzione Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti	s	k	100,0	60,0				30,0			30,0
80.06	1	471		Istituzione del Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale	s	c	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	1	477		Incremento fondo da destinare al Trasporto pubblico locale a compensazione dei minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza da Covid-19	s	c	100,0	250,0		100,0	250,0		100,0	250,0	
	1	478		Completamento della tratta T2, la realizzazione della tratta T1 e l'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della Linea metropolitana C di Roma Capitale	s	k	50,0	50,0	50,0	30,0	50,0	20,0	30,0	50,0	20,0
81.32	1	479-482		Istituzione del Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali	s	k	2,0	4,0	4,0	2,0	4,0	4,0	2,0	4,0	4,0
81.44	1	483		Risorse aggiuntive per la realizzazione della linea metropolitana M4 di Milano	s	k	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
81.44	1	484		Estensione della rete di trasporto rapido di massa relativa al nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli e per la fornitura di treni per la linea metropolitana di Napoli	s	k	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
81.44	1	485		Modifica versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del Comune di Roma delle risorse riferite all'addizionale commissariale sui diritti di imbarco e all'addizionale comunale IRPEF di cui all'articolo 14, comma 14 quater DL n.78/2010	e	ext	-100,0	30,0	30,0						
81.44	1	485		Modifica versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del Comune di Roma delle risorse riferite all'addizionale commissariale sui diritti di imbarco e all'addizionale comunale IRPEF di cui all'articolo 14, comma 14 quater DL n.78/2010-modifica capacità di spesa del Comune di Roma	s	c				100,0	-30,0	-30,0	100,0	-30,0	-30,0
81.44	1	486		Variazione Fondo destinato all'attuazione del piano di rientro del Comune di Roma	s	k	-100,0	30,0	30,0	-60,0	18,0	18,0	-60,0	18,0	18,0
81.44	1	486		Riduzione fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DL n. 154/2008	s	k				-40,0			-40,0		



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	1	493		Risorse a favore della società Stretto di Messina S.p.A. per sostenere le attività connesse alla realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario, tra la Sicilia e il continente nell'ambito dello sviluppo della Rete transeuropea dei trasporti ai sensi del Regolamento UE n. 1315 dell'11 dicembre 2013	s	k	50,0			50,0					
82.05	1	494		Istituzione del fondo per sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna	s	c	5,0	15,0	15,0	5,0	15,0	15,0	5,0	15,0	15,0
	1	500		Finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al DPCM 26 settembre 2022, nonché per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DL n. 16/2020	s	k		120,0	140,0		120,0	140,0		120,0	140,0
	1	501		Riduzione per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 quater del DL n. 50/2022	s	k		-120,0	-140,0		-120,0	-140,0		-120,0	-140,0
	1	503		Contributo finalizzato a mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle attività di trasporto	s	c	200,0			200,0			200,0		
85.03	1	505		Riduzione indennizzo per la maggiore usura della strada dovuta alla circolazione stradale di convogli formati da macchine agricole	e	t				-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
85.03	1	505		Riduzione indennizzo per la maggiore usura della strada dovuta alla circolazione stradale di convogli formati da macchine agricole-compensazione a Enti proprietari delle strade	s	c	2,4	2,4	2,4						
	1	507		Finanziamento delle opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino-Lione	s	k		50,0	100,0						
58.01000	1	509		Ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla Società Funivie S.p.A	s	k	0,3			0,3			0,3		
58.01000	1	510		Continuità livelli occupazionale lavoratori della Funivia Savona- San Giuseppe di Cairo	s	c				0,3			0,3		
58.01000	1	510		Riduzione fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DI n. 154/2008	s	k				-0,3			-0,3		
	1	511		Realizzazione lotti funzionali nuovo asse viario Sibari-Catanzaro SS 106 Jonica	s	k	50,0	50,0	100,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
88.7	1	513		Operazioni di acquisizione e gestione da parte di ANAS Spa del patrimonio stradale delle infrastrutture autostradali di competenza della regione Abruzzo	s	c	7,0	7,0		7,0	7,0		7,0	7,0	
	1	514		Realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 e 2016	s	k	50,0	100,0	100,0		20,0	40,0		20,0	40,0
	1	515		Collegamento verso i territori interessati dagli eventi sismici 2009 e 2016 - potenziamento riqualificazione e adeguamento della SS 4 Salaria	s	k	50,0	100,0	100,0		10,0	30,0		10,0	30,0
	1	517		Risorse a favore della RFI spa per la progettazione della linea Chiasso-Monza lungo il corridoio europeo Reno-Alpi	s	k	22,0			22,0			22,0		
91.01	1	518		Attuazione "Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese"	s	k	15,0			15,0			15,0		
	1	519		Miglioramento dell'approvvigionamento idrico della città metropolitana di Roma - progetto "Messa in sicurezza ammodernamento del sistema idrico di Peschiera"	s	k	50,0	50,0	100,0			50,0			50,0



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
51.1000	1	521		Contributo alla regione Calabria per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla riduzione del divario infrastrutturale	s	k	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
58.01000	1	525		Assunzioni 30 unità di personale dell'Autorità di regolazione dei trasporti	s	c				2,7	2,8	2,9	2,7	2,8	2,9
58.01000	1	525		Assunzioni 30 unità di personale dell'Autorità di regolazione dei trasporti - effetti riflessi	e	t/c				1,3	1,4	1,4	1,3	1,4	1,4
58.01000	1	525		Riduzione fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DI n. 154/2008	s	k				-1,4	-1,4	-1,5	-1,4	-1,4	-1,5
94.06.	1	530		Programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia	s	c	0,5	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0
94.08	1	531		Finanziamento alla rete CAR-T e degli IRCCS della Rete cardiovascolare del Ministero della salute	s	c	5,3	5,5	5,5	5,3	5,5	5,5	5,3	5,5	5,5
	1	535		Incremento del Fondo sanitario nazionale standard di cui all'articolo 1, comma 258 della legge n. 234/2021 anche per fronteggiare rincaro costo energia	s	c	2.150,0	2.300,0	2.600,0	2.150,0	2.300,0	2.600,0	2.150,0	2.300,0	2.600,0
	1	536		Incremento fondo sanità vaccini di cui all'articolo 1, comma 447 della legge n. 178/2020 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.	s	c	650,0			650,0			650,0		
96.01.	1	538		Incremento livello del fabbisogno sanitario nazionale standard per aumento contributo per spese relative a sessioni di psicoterapia a favore di soggetti con ISEE inferiore a 50.000 euro	s	c	5,0	8,0	8,0	5,0	8,0	8,0	5,0	8,0	8,0
96.037	1	539		Incremento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica del colangiocarcinoma	s	c	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4.1000	1	543		Finanziamento in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'art.1 c. 377 della L. n. 147/2013	s	c			35,0			35,0			35,0
96.026	1	544		Interventi infrastrutturali dei presidi ospedalieri e delle strutture sanitarie pubbliche delle aziende ospedaliere delle province di Latina e di Frosinone,	s	k	5,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0
96.026	1	547		Risorse da destinare al trattato di amicizia Italia Libia di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 7/2009.	s	k	-5,0	-10,0	-10,0	-5,0	-10,0	-10,0	-5,0	-10,0	-10,0
99.010	1	560		Somme destinate al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024.	s	c	1,0			1,0			1,0		
	1	561		Fondo per la valorizzazione del personale scolastico	s	c	150,0			150,0			150,0		
	1	561		Fondo per la valorizzazione del personale scolastico- effetti riflessi	e	t/c				72,8			72,8		
	1	565		Assistenza informatica unità PNRR - convenzione CONSIP	s	c	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	1	566		Incremento del Fondo Integrativo Statale (FIS) destinato a garantire la sostenibilità delle prestazioni in tema di diritto allo studio	s	c		250,0	250,0		250,0	250,0		250,0	250,0
58.01000	1	568		Contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per attuazione obiettivi rilancio	s	k	15,0			15,0			15,0		
58.01000	1	569		Riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) – autorizzazione ex art. 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370	s	k	-15,0			-15,0			-15,0		
58.01000	1	571		Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, della legge n. 407/1998- Borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata	s	c	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4.1000	1	575-577		Armonizzazione trattamenti economici accessori personale delle aree e incremento fondi retribuzione di posizione e di risultato ANVUR	s	c	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4.1000	1	575-577		Armonizzazione trattamenti economici accessori personale delle aree e incremento fondi retribuzione di posizione e di risultato ANVUR- effetti riflessi	e	t/c				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4.1000	1	579		Incremento borse di studio per studenti universitari con invalidità parziale	s	c	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
4.1000	1	579		Incremento borse di studio per studenti universitari con invalidità totale	s	c	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
101.5	1	580		Incremento Fondo per contributi affitto studenti universitari fuori sede di cui art. 1, comma 526, L.n.178/2020	s	c	4,0	6,0	6,0	4,0	6,0	6,0	4,0	6,0	6,0
101.29	1	581		Incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia	s	c	4,0	5,0	5,0	4,0	5,0	5,0	4,0	5,0	5,0
101.28	1	582		Incremento del Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale di cui art. 1, comma 523, L.n. 178/2020	s	c		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0
101.022	1	584		Incremento dei fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per servizi in favore degli studenti con disabilità	s	c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
101.035	1	585		Rifinanziamento di progetti innovativi di formazione in industrial engineering and management di cui art. 1, comma 244, L.n.145/2018	s	c	0,3	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5
101.036	1	586		Finanziamento delle scuole superiori di ateneo del sistema universitario	s	c	3,0	5,0	5,0	3,0	5,0	5,0	3,0	5,0	5,0
101041	1	588		Incremento finanziamento fabbisogno sanitario nazionale standard per incremento borse di studio per contratti di formazione specialistica dei medici di medicina generale-	s	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
101041	1	588		Incremento finanziamento fabbisogno sanitario nazionale standard per incremento borse di studio per contratti di formazione specialistica dei medici di medicina generale-effetti riflessi	e	t/c				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
101042	1	589		Fondo da trasferire alla PCM per la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino	s	c	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	1	592		Fondo da destinare alle imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, al fine di realizzare interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione, volti a garantire adeguati standard di sicurezza	s	k	30,0	50,0	70,0	15,0	30,0	40,0	15,0	30,0	40,0



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	1	603		Istituzione Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo destinato alla riqualificazione e formazione del personale, azioni a supporto dell'inserimento nel mercato del lavoro e per favorire l'ampliamento dei bacini di offerta di lavoro	s	c	5,0	8,0	8,0	5,0	8,0	8,0	5,0	8,0	8,0
	1	607		Istituzione Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica	s	c	10,0	12,0	12,0	10,0	12,0	12,0	10,0	12,0	12,0
105.03	1	610		Incremento Fondo per i cammini religiosi, di cui all'art. 1, comma 963, della legge 234/2021	s	k	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	1	611		Istituzione Fondo per il turismo sostenibile	s	c	5,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0	5,0	10,0	10,0
	1	613		Incremento del Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui all'art.1, comma 369, L.n. 205/2017	s	c	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	1	614	1	Proroga per l'anno d'imposta 2023 del credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture effettuate (Sport Bonus)	s	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	1	615	b)	Proroga al 2023 del Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo di cui all'articolo 10, comma 1 del DL n. 73/2021	s	k	35,0			35,0			35,0		
	1	616		Incremento del Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano da destinare a contributo a fondo perduto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 7 del DL 144/2022	s	c	25,0			25,0			25,0		
	1	617		Incremento risorse assegnate all'Ufficio per lo Sport presso la PCM di cui all'articolo 1, comma 362, legge 205/2017	s	k	50,0	50,0	50,0		20,0	30,0		20,0	30,0
	1	618		Incremento fondo speciali per lo sport gestiti dall'Istituto per il credito sportivo di cui all'articolo 5, comma 5 delle legge n. 1295/1957	s	c	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
107.07	1	627		Contributo in favore della società Sport e salute Spa per finanziare il progetto «Bici in Comune» per favorire la promozione della mobilità ciclistica e il cicloturismo	s	c	3,0	5,5	5,5	3,0	5,5	5,5	3,0	5,5	5,5
107.26	1	629		Incremento risorse per Progetto "Filippide" per la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, di cui all'art. 1, comma 333, della legge 160/2019	s	c	0,2			0,2			0,2		
108.7	1	630		Utilizzo delle risorse Card 18.enni, già impegnate nell'anno 2022, per assegnazione ai nati nell'anno 2004	s	c				160,0			160,0		
108.7	1	632		Istituzione fondo da ripartire presso il Ministero della cultura	s	c	100,0	34,0	32,0	100,0	34,0	32,0	100,0	34,0	32,0
108.6	1	633		Contributo a favore dell'Unione nazionale delle pro loco d'Italia in attuazione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO	s	c	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0
108.01	1	634		Incremento Fondo per le piccole e medie imprese creative di cui art. 1, comma 109, L.n. 178/2020	s	k	3,0	5,0	5,0	3,0	5,0	5,0	3,0	5,0	5,0
108.8	1	635		Finanziamento Fondazione Biblioteca Benedetto Croce (Napoli)	s	c	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
108.8	1	636		Incremento risorse destinate al finanziamento dell'Accademia Vivarium novum, di cui all'art. 1, comma 335, della legge 205/2017	s	c	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	1	638		Riduzione somme destinate alle agevolazioni tariffarie prodotti editoriali	s	c	-75,9	-55,0	-55,0	-75,9	-55,0	-55,0	-75,9	-55,0	-55,0
	1	638		Integrazione Fiondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1, della legge n. 198/2016,	s	c	75,9	55,0	55,0	75,9	55,0	55,0	75,9	55,0	55,0
18.01000	1	640		Esenzione IMU per Accademia Nazionale dei Lincei	e	t				-2,1			-2,1		
18.01000	1	641		Ristoro ai Comuni per esenzione IMU per Accademia Nazionale dei Lincei	s	c	2,1								
110.040	1	643		Proroga fino al 2025 del contratto tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la società Centro di produzione Spa per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari	s	c	8,0			8,0			8,0		
110.021	1	644		Contributo a favore di Roma Capitale per le celebrazioni in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia e la valorizzazione del legame storico della comunità ebraica con la città di Roma	s	c	0,7			0,7			0,7		
110.033	1	645		Contributo a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali – Censis per la pubblicazione e la diffusione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese	s	c	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
110043	1	646		Incremento risorse destinate alla Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica, di cui all'art. 1, comma 651, della legge 205/2017	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	1	648		Proroga al 30 giugno 2023 della durata della ferma dei medici e degli infermieri militari in servizio alla data del 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 7, comma 1, del DL n. 18/2020	s	c	5,7			5,7			5,7		
	1	648		Proroga al 30 giugno 2023 della durata della ferma dei medici e degli infermieri militari in servizio alla data del 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 7, comma 1, del DL n. 18/2020- effetti riflessi	e	t/c				2,8			2,8		
4.1000	1	650		Modifica Art. 801 del d.lgs. 66/2010 - Incremento contingente massimo di ufficiali da collocare in soprannumero per le funzionalità del Ministero della Difesa	s	c	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
4.1000	1	650		Modifica Art. 801 del d.lgs. 66/2010 - Incremento contingente massimo di ufficiali da collocare in soprannumero per le funzionalità del Ministero della Difesa - effetti riflessi	e	t/c				5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
4.1000	1	656		Stipula di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio a favore del personale della Polizia di Stato	s	c	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
4.1000	1	656		Stipula di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio a favore del personale della Polizia penitenziaria	s	c	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
4.1000	1	656		Stipula di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio a favore del personale dell'Arma dei Carabinieri	s	c	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
4.1000	1	656		Stipula di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio a favore del personale della Guardia di finanza	s	c	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
4.1000	1	656		Stipula di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio a favore del personale dell'Esercito Italiano	s	c	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
4.1000	1	656		Stipula di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio a favore del personale della Marina militare	s	c	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
4.1000	1	656		Stipula di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio a favore del personale della Aeronautica militare	s	c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4.1000	1	656		Stipula di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio a favore del personale della Capitaneria di Porto - guardia costiera	s	c	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4.1000	1	656		Stipula di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio a favore del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	s	c	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
112011	1	659		Istituzione del polo nazionale della subacquea destinato per la valorizzazione del settore nazionale della subacquea	s	k	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
112011	1	659		Istituzione del polo nazionale della subacquea destinato per la valorizzazione del settore nazionale della subacquea	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
112011	1	659		Riduzione fondo per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa, di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 66/2010	s	c	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
	1	660		Fondo per gli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato in ragione in ragione dell'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali di costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici nonché per far fronte ai maggiori fabbisogni scaturiti dall'aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali	s	k	50,0	50,0	30,0	0,0	10,0	25,0	0,0	10,0	25,0
4.1000	1	662		Istituzione di un fondo finalizzato alle assunzioni del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	s	c	90,0	95,0	95,0	90,0	95,0	95,0	90,0	95,0	95,0
4.1000	1	662		Istituzione di un fondo finalizzato alle assunzioni del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - effetti riflessi	e	t/c				41,5	43,8	43,8	41,5	43,8	43,8
	1	663		Istituzione del fondo per il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati	s	c	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
	1	664		Arma dei Carabinieri assunzione del personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge n. 124/1985 da impiegare nella gestione quotidiana delle attività del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati	s	c	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	1	664		Arma dei Carabinieri assunzione del personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge n. 124/1985 da impiegare nella gestione quotidiana delle attività del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati- effetti riflessi	e	t/c				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
114.010	1	666-667		Potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare	s	c	0,8	4,6	5,6	0,8	4,6	5,6	0,8	4,6	5,6
114.010	1	666-667		Potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare- effetti riflessi	e	t/c				0,4	2,2	2,7	0,4	2,2	2,7
114.010	1	666-667		Spese di funzionamento connesse al potenziamento del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri	s	c	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1
	1	668		Continuità del funzionamento della rete nazione Te.T.Ra	s	k	33,3	46,7	50,4	33,3	46,7	50,4	33,3	46,7	50,4
	1	672		Spese connesse allo sviluppo della capacità di risposta delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con uso di nuove tecnologie - rifinanziamento missione "Soccorso Civile" - programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'interno	s	k	2,0	9,0	21,0	-1,0	4,0	14,0	-1,0	4,0	14,0
	1	673		Spese connesse allo sviluppo della capacità di risposta delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi - rifinanziamento missione "Soccorso Civile" - programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'interno	s	k	3,0	4,0	3,0	2,0	4,0	3,0	2,0	4,0	3,0



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
58.01000	1	674		Implementazione del sistema di allarme pubblico IT-Alert	s	c	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
58.01000	1	675		Fondo per le strutture alloggiative del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco	s	k	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	1	676		Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni	s	k	15,0	15,0	15,0	10,0	15,0	15,0	10,0	15,0	15,0
	1	679		Spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattamento e di accoglienza	s	k	5,4	14,4	16,2	2,0	8,0	14,0	2,0	8,0	14,0
	1	679		Incremento risorse per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattamento e di accoglienza	s	c	0,3	1,7	4,1	0,3	1,7	4,1	0,3	1,7	4,1
	1	682		Spese per aggiornamento e potenziamento del sistema di risposta al rischio NBCR da riconoscere al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito della missione "Soccorso civile", al programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" - azione "Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva"	s	k	5,0	7,0	8,0	5,0	7,0	8,0	5,0	7,0	8,0
	1	683		Ministero dell'Interno - Utilizzo di prestazioni di lavoro con contratto a termine per l'anno 2023	s	c	37,3			37,3			37,3		
	1	685		Rifinanziamento credito di imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata, nonché ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi	s	c	10,0			10,0			10,0		
	1	686-687		Credito di imposta per acquisti da parte delle imprese di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, degli imballaggi in plastica	s	k		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0
	1	691		Rifinanziamento del Fondo Programma sperimentale Mangioplastica di cui all'articolo 4 quinquies, comma 1 del DL n. 111/2019	s	k	6,0	8,0		6,0	8,0		6,0	8,0	
	1	692		Finanziamenti a favore del Commissario unico di cui all'articolo 2, del DL n. 243/2016, per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea	s	k	10,0	20,0	30,0	3,0	15,0	25,0	3,0	15,0	25,0
126.01	1	694		Bonifica del SIN di Trento Nord per la progettazione ed esecuzione della campagna di sondaggi geognostici, volta ad individuare con precisione l'estensione e la profondità delle sostanze inquinanti	s	c	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
	1	695		Fondo per il contrasto al consumo di suolo, destinato agli interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano	s	k	10,0	20,0	30,0	5,0	10,0	20,0	5,0	10,0	20,0
4.1000	1	698		Rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuali	s	c	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
4.1000	1	699		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 534 legge n.205/2017-esigenze Autorità di bacino nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, Autorità di distretto dell'Appennino meridionale e del fiume Po	s	c	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
4.1000	1	700		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 533 della legge 27 dicembre 2017, n. 205-assunzioni di personale Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale	s	c	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
4.1000	1	700		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 533 della legge 27 dicembre 2017, n. 205-assunzioni di personale Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale- effetti riflessi	e	t/c				-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
	1	701		Finanziamento per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l'ISPRa	s	k	6,0	6,0		3,0	6,0	3,0	3,0	6,0	3,0
128018	1	702		Contributo all'ISPRa per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG),	s	k	6,0	7,0	7,0	6,0	7,0	7,0	6,0	7,0	7,0
128.038	1	706		Fondo per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia	s	k	8,0	12,0	12,0	8,0	12,0	12,0	8,0	12,0	12,0



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	1	709		Proroga per il 2023 dell'invio militari arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all'estero maggiormente esposti a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina	s	c	2,0			2,0			2,0		
	1	709		Proroga per il 2023 dell'invio militari arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all'estero maggiormente esposti a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina- effetti riflessi	e	t/c				0,3			0,3		
	1	710	a), b) e f)	Incremento oneri viaggi di congedo in sedi particolarmente disagiate - Maeci	s	c	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	1	710	a), b) e f)	Incremento oneri viaggi di congedo in sedi particolarmente disagiate - Addetanze militari	s	c	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	1	710	c)	Incremento percentuale massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD), dall'80% al 120% dell'indennità di servizio all'estero per il personale MAECI	s	c	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	1	710	c)	Incremento soglia massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD), dall'80% al 120% dell'indennità di servizio all'estero per il personale Carabinieri	s	c	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	1	710	c)	Incremento soglia massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD), dall'attuale 80% al 120% dell'indennità di servizio all'estero per il personale scolastico	s	c	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	1	710	c)	Incremento soglia massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD), dall'attuale 80% al 120% dell'indennità di servizio all'estero per le addetanze militari	s	c	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	1	710	d), e)	Incremento contributo spese scolastiche sostenute in scuole straniere nel Paese di destinazione dei dipendenti-Personale MAECI	s	c	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
	1	710	d), e)	Incremento contributo spese scolastiche sostenute in scuole straniere nel Paese di destinazione dei dipendenti-Carabinieri	s	c	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	1	710	d), e)	Incremento contributo spese scolastiche sostenute in scuole straniere nel Paese di destinazione dei dipendenti-Personale scolastico	s	c	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	1	710	d), e)	Incremento contributo spese scolastiche sostenute in scuole straniere nel Paese di destinazione dei dipendenti-Addetanze militari	s	c	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
	1	710	g)	Maggiori oneri per viaggi trasferimento personale MAECI e carabinieri	s	c	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	1	710	g)	Maggiori oneri per viaggi trasferimento personale- Personale scolastico	s	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	710	g)	Maggiori oneri per viaggi trasferimento personale- Addettnanze militari	s	c	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
129.016.	1	712		Incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali	s	c	1,1	2,3	2,4	1,1	2,3	2,4	1,1	2,3	2,4
129.016.	1	712		Incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali- effetti riflessi	e	t/c				0,3	0,6	0,7	0,3	0,6	0,7
58.01000	1	715		Assunzioni per la funzionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	s	c	0,9	8,5	22,8	0,9	8,5	22,8	0,9	8,5	22,8
58.01000	1	715		Assunzioni per la funzionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale- effetti riflessi	e	t/c				0,5	4,1	11,1	0,5	4,1	11,1
58.01000	1	716		Adeguamento delle retribuzioni del personale di cui all'art. 152 del DPR n.18/1967	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
58.01000	1	716		Adeguamento delle retribuzioni del personale di cui all'art. 152 del DPR n.18/1967- effetti riflessi	e	t/c				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
129.8	1	717		Contratti a tempo determinato per il personale docente e amministrativo madrelingua per la scuola europea di Brindisi, di cui all'art. 6, del DL 243/2016	s	c		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
129.8	1	717		Contratti a tempo determinato per il personale docente e amministrativo madrelingua per la scuola europea di Brindisi, di cui all'art. 6, del DL 243/2017- effetti riflessi	e	t/c				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	1	718		Partecipazione della presidenza italiana del G7 - spese per attività di carattere logistico-organizzativo diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza	s	c	5,0	40,0	1,0	5,0	40,0	1,0	5,0	40,0	1,0
57.01000	1	720		Risorse concesse al Fondo Monetario Internazionale come contributo italiano al programma Resilience and Sustainability Trust	s	k	50,0			50,0					
4.1000	1	722		Convenzione con la società Eutalia s.r.l. per le attività di supporto programma della Presidenza Italian del G7	s	c	0,5	2,0	0,5	0,5	2,0	0,5	0,5	2,0	0,5



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
4.1000	1	722		Convenzione con la società Eutalia s.r.l. per le attività di supporto programma della Presidenza Italian del G7	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
57.01000	1	723		Partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB)	s	k	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2			
4.1000	1	724		Partecipazione dello Stato italiano come sottoscrittore del fondo multisovrano di venture capital denominato Nato Innovation Fund	s	k	8,0			8,0					
4.1000	1	725		Spese connesse alle riunioni annuali dell'anno 2025 Della Banca Asiatica di sviluppo	s	c	0,5	4,5	10,0	0,5	4,5	10,0	0,5	4,5	10,0
4.1000	1	726		Rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze-spese di personale	s	c	3,6	7,2	7,2	3,6	7,2	7,2	3,6	7,2	7,2
4.1000	1	726		Rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze-spese di personale-effetti riflessi	e	t/c				1,7	3,5	3,5	1,7	3,5	3,5
4.1000	1	727		Rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze-spese di personale-oneri per gestione procedura concorsuale	s	c	0,5			0,5			0,5		
4.1000	1	727		Rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze-spese di personale-oneri di funzionamento	s	c	0,4			0,4			0,4		
4.1000	1	727		Rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze-prestazioni di lavoro straordinario	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4.1000	1	727		Rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze-prestazioni di lavoro straordinario-effetti riflessi	e	t/c				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4.1000	1	728		MEF- avalimento esperti e singoli professionisti per attività di valutazioni finanziarie attinenti a enti e società partecipate-ADVISOR	s	c	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
4.1000	1	728		Rifinanziamento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 13 bis D.L. n.34/2020- - personale esperto ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del patto di stabilità e crescita europeo	s	c	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	1	730		Somme da destinare ai territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022	s	k	100,0	100,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
131.03	1	731		Contributo per la messa in sicurezza del comune di Maratea colpito da eventi calamitosi nei mesi di ottobre e novembre 2022	s	k	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0
	1	733		Proroga struttura commissariale per il comune di Campobasso al 31/12/2023all' art. 18 del DL n. 32/2019	s	k	0,3								
	1	733		Proroga struttura commissariale per il comune di Catania al 31/12/2023all' art. 18 del DL n. 32/2019	s	k	2,3								
	1	733		Proroga struttura commissariale per i comuni Catania/Molise al 31/12/2023all' art. 18 del DL n. 32/2019-oneri di personale	s	c				2,6			2,6		
	1	733		Proroga struttura commissariale per i comuni Catania/Molise al 31/12/2023all' art. 18 del DL n. 32/2019- oneri di personale- effetti riflessi	e	t/c				1,3			1,3		
	1	734		Risorse da attribuire al Commissario straordinario per il sisma Ischia per assistenza alla popolazione , di cui all'articolo 18, comma 1 lettera I-bis) del DI n. 109/2018	s	k	5,0			5,0			5,0		
	1	735	a)	Risorse per il funzionamento della struttura del Commissario straordinario per il sisma ISCHIA, di cui all'articolo 31 del DI n. 109/2018	s	k	1,4			1,4			1,4		
	1	735	b)	Avvalimento da parte del Commissario straordinario per il sisma Ischia dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa S.p.A. (INVITALIA) di cui all'articolo 18, comma 5 del DI 109/2018	s	k	1,8			1,8			1,8		
	1	735	c)	Rimborso TARI per assicurare lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei territori dell'isola di Ischia colpiti da eventi sismici nel 2017, di cui all'articolo 32, comma 3 del DI n. 109/2018	e	t				-1,0			-1,0		
	1	735	c)	Rimborso ai Comuni per sopperire alle minori entrate TARI di cui all'articolo 32, comma 3 del DI n. 109/2018- Trasferimento alla CS Commissario Ischia	s	k	1,0								
	1	735	d)	Assunzione a tempo determinato di personale addetto alla ricostruzione di Ischia di cui all'articolo 30 ter del DI n. 41/2021	s	c	0,7								
	1	735	d)	Assunzione a tempo determinato di personale addetto alla ricostruzione di Ischia di cui all'articolo 30 ter del DI n. 41/2021	s	c				0,7			0,7		
	1	735	d)	Assunzione a tempo determinato di personale addetto alla ricostruzione di Ischia di cui all'articolo 30 ter del DI n. 41/2021- effetti riflessi	e	t/c				0,3			0,3		



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
	1	736		Differimento pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla CDP ai Comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017	s	k	0,0				0,0					
	1	737		Contributi ricostruzione privata, di cui all'articolo 20, DL 109/2018 e ricostruzione pubblica di cui all'art. 26 del DL 109/2018	s	k	10,0	30,0	50,0	0,0	10,0	20,0	0,0	10,0	20,0	
	1	738		Incremento fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Dlgs n. 1/2018- Proroga stato di emergenza sisma centro Italia fino al 31 dicembre 2023	s	k	150,0			150,0			150,0			
	1	739		Proroga al 2023 della gestione straordinaria sisma 2016 di cui all'articolo 1, comma 990 della legge n. 145/2018 - spesa di personale	s	k	71,8									
	1	739		Proroga al 2023 della gestione straordinaria sisma 2016 di cui all'articolo 1, comma 990 della legge n. 145/2018 - spesa di personale	s	c				71,8			71,8			
	1	739		Proroga al 2023 della gestione straordinaria sisma 2016 di cui all'articolo 1, comma 990 della legge n. 145/2018 - spesa di personale- effetti riflessi	e	t/c				34,8			34,8			
	1	740		Personale ulteriore convenzioni Invitalia e Fintecna	s	k	7,5						7,5			
	1	740		Personale ulteriore convenzioni Invitalia e Fintecna - effetti riflessi	e	t/c				3,6			3,6			
	1	741		Incremento personale della struttura del commissario straordinario impiegato nelle attività emergenziali di cui all'articolo 50, comma 3 del DI n.189/2016	s	k	0,5						0,5			
	1	741		Incremento personale della struttura del commissario straordinario impiegato nelle attività emergenziali di cui all'articolo 50, comma 3 del DI n.189/2016 effetti riflessi	e	t/c				0,2			0,2			
	1	742		Risorse da destinare alla Struttura di missione per la legalità e la trasparenza, di cui all'articolo 30, comma 1 del DL n. 189/2016, per fare fronte alle esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali	s	c	0,5						0,5			
	1	743		Oneri per sviluppo e gestione delle piattaforme informatiche del Commissario per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016	s	k	2,0						2,0			
	1	744		Rifinanziamento del credito d'imposta per interventi di ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 24/08/2016 di cui alla lettera a) del c. 362 dell'art. 1 della L. n. 232 del 2016	s	k										



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	1	745		Differimento del termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del DL n. 269/2003	s	c	1,9	1,9		1,9	1,9		1,9	1,9	
51.1000	1	746		Proroga Zona franca urbana Sisma centro Italia	s	c	60,0								
51.1000	1	746		Proroga Zona franca urbana Sisma centro Italia	e	t				-60,0			-60,0		
51.1000	1	747		Riduzione fondo per lo sviluppo e coesione programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177 della legge n. 178/2020	s	k	-60,0			-60,0			-60,0		
	1	749		Utilizzo contabilità speciale Commissario del Sisma centro Italia per la continuità dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni interessati dal sisma del 2013	s	c				10,0			10,0		
	1	750	a)	Proroga esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia-IRPEF/RES	e	t	-4,1	1,7		-4,1	1,7		-4,1	1,7	
	1	750	a)	Proroga esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia-addizionale regionale	e	t				-0,1			-0,1		
	1	750	a)	Proroga esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia-addizionale regionale	s	c	0,1								
	1	750	a)	Proroga esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia-addizionale comunale	e	t				0,0			0,0		
	1	750	a)	Proroga esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia-addizionale comunale	s	c	0,0								
	1	750	b)	Proroga esenzione IMU fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici 2016-quota Comune	e	t				-16,6			-16,6		
	1	750	b)	Proroga esenzione IMU fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici 2016-quota Comune	s	c	16,6								
	1	750	b)	Proroga esenzione IMU fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici 2016-quota Stato	e	t	-1,1			-1,1			-1,1		
	1	751		Esenzione imposta comunale sulla pubblicità e canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari nei territori colpiti da eventi sismici del 2016	e	t				-4,0			-4,0		
	1	751		Ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti da esenzione imposta sulla pubblicità imposta comunale sulla pubblicità e canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari-incremento Fondo di cui all'articolo 17 ter, comma 1 D.L. n.183/2020	s	c	4,0								



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	1	754		Concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla proroga al 31/12/2023 della sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016	s	k	1,5			1,5			1,5		
	1	759		Proroga al 2023 dell'esclusione dall'ISEE degli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali di cui all'articolo 1, comma 986 della legge n. 145/2018	s	c				2,0			2,0		
134.30	1	763		Oneri connessi alla gestione da parte di CONSAP delle garanzie rilasciate dallo Stato ai sensi dell'art. 11, comma 7, del DL 174/2012	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	1	765		Proroga delle facoltà assunzioni e straordinari di personale aggiuntivo al 31/12/2023 (o 31/12/2024) di cui all'art. 3-bis c. 2 del DL n. 113/2016	s	k	9,5								
	1	765		Proroga delle facoltà assunzioni e straordinari di personale aggiuntivo al 31/12/2023 (o 31/12/2024) di cui all'art. 3-bis c. 2 del DL n. 113/2016	s	c				9,5			9,5		
	1	765		Proroga delle facoltà assunzioni e straordinari di personale aggiuntivo al 31/12/2023 (o 31/12/2024) di cui all'art. 3-bis c. 2 del DL n. 113/2016- effetti riflessi	e	t/c				4,6			4,6		
	1	766		Proroga delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 9, del DL n.244 del 2016, in relazione alla possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario alle unità lavorative in servizio presso la Regione e gli Enti Territoriali interessati dal sisma dell'Emilia-Romagna del 2012	s	k	0,2								
	1	766		Proroga delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 9, del DL n.244 del 2016, in relazione alla possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario alle unità lavorative in servizio presso la Regione e gli Enti Territoriali interessati dal sisma dell'Emilia-Romagna del 2012	s	c				0,2			0,2		
	1	766		Proroga delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 9, del DL n.244 del 2016, in relazione alla possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario alle unità lavorative in servizio presso la Regione e gli Enti Territoriali interessati dal sisma dell'Emilia-Romagna del 2012-effetti riflessi	e	t/c				0,1			0,1		
	1	767		Oneri per interessi derivanti da differimento pagamento rate scadenti nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla CDP agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 20 e 29 maggio 2012	s	c	0,9	0,9		0,9	0,9		0,9	0,9	
	1	768		Proroga l'esenzione IMU relativa ai fabbricati a seguito degli eventi sismici del 2012, prevista dall'art. 8, c. 3, del D.L. n. 74 del 2012 fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023- QUOTA STATO	e	t	-1,3						-1,3		
	1	768		Proroga l'esenzione IMU relativa ai fabbricati a seguito degli eventi sismici del 2012, prevista dall'art. 8, c. 3, del D.L. n. 74 del 2012 fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023- QUOTA COMUNI	e	t				-6,7			-6,7		
	1	768		Proroga l'esenzione IMU relativa ai fabbricati a seguito degli eventi sismici del 2012, prevista dall'art. 8, c. 3, del D.L. n. 74 del 2012 fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023- QUOTA COMUNI	s	c	6,7								
	1	769		Trasferimento somme al Commissario per assistenza popolazione colpita da eventi sismici Emilia 2012	s	k	14,2			14,2			14,2		
	1	770	a)	Contributo straordinario per la ricostruzione dell'Aquila di cui all'articolo 3 c.1 del DL n. 113/2016	s	k	20,0	18,0	15,0	20,0	18,0	15,0	20,0	18,0	15,0
	1	770	b)	Contributo straordinario ai comuni del cratere del sisma 2009 diversi da L'Aquila di cui all'articolo 3 c.2 del DL n. 113/2016	s	k	2,0	1,8	1,5	2,0	1,8	1,5	2,0	1,8	1,5



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	1	770	c)	Spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione di cui all'art. 2-bis c. 32 del DL n. 148/2017	s	k	0,5	0,5	0,5						
	1	770	c)	Spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione di cui all'art. 2-bis c. 32 del DL n. 148/2017	s	c				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	1	770	c)	Spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione di cui all'art. 2-bis c. 32 del DL n. 148/2017- effetti riflessi	e	t/c				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	1	771		Proroga al 2025 della sospensione mutui dei privati su immobili inagibili di cui all'art. 9-sexies c.1 DL n. 123/2019	s	k	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	1	772		Proroga contratti a tempo determinato personale Uffici speciali per la ricostruzione de L'Aquila di cui all'art. 57 c. 10 del DL n. 104/2020	s	k	2,3	2,3	2,3						
	1	772		Proroga contratti a tempo determinato personale Uffici speciali per la ricostruzione de L'Aquila di cui all'art. 57 c. 10 del DL n. 104/2020	s	c				2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
	1	772		Proroga contratti a tempo determinato personale Uffici speciali per la ricostruzione de L'Aquila di cui all'art. 57 c. 10 del DL n. 104/2020- effetti riflessi	e	t/c				1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	1	773		Proroga contratti di lavoro del personale impiegato presso il Comune de L'Aquila ed i Comuni del Cratere- Sisma 2009, di cui all'art. 2-bis c. 38 del DL n. 148/2017	s	k	1,5	1,5	1,5						
	1	773		Proroga contratti di lavoro del personale impiegato presso il Comune de L'Aquila ed i Comuni del Cratere- Sisma 2009, di cui all'art. 2-bis c. 38 del DL n. 148/2017	s	c				1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	1	773		Proroga contratti di lavoro del personale impiegato presso il Comune de L'Aquila ed i Comuni del Cratere- Sisma 2009, di cui all'art. 2-bis c. 38 del DL n. 148/2017- effetti riflessi	e	t/c				0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	1	774		Incremento Fondo solidarietà comunale di cui all'articolo1, comma 449 della legge n. 232/2016	s	c	50,0			50,0			50,0		
137.033	1	776		Istituzione di un Fondo a favore dei Comuni per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana con sistemi di sorveglianza finalizzati alla repressione della criminalità e al controllo del territorio	s	k	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	1	779		Contributi ai Comuni per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, nonché per la sicurezza delle strade. Incremento annualità 2023, 2024 e 2025	s	k	50,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0
	1	780		Fondo per assistenza tecnica specialistica a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per attuazione interventi PNRR	s	c	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	1	786		Ristoro del gettito non più acquisibile dai Comuni a seguito della introduzione della TASI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147	s	c	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
142.1	1	790		Incremento Fondo per il risanamento finanziario dei comuni con deficit strutturale imputabile a caratteristiche socio-economiche di cui art. 53, comma 1, DL 104/2020	s	c	2,0			2,0			2,0		
	1	798		Cabina di regia per la determinazione dei LEP	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
58.01000	1	800		Contingente di personale Segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP	s	c	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
58.01000	1	800		Contingente di personale Segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP- effetti riflessi	e	t/c				0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
58.01000	1	802		Reclutamento 10 unità di personale presso Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per supporto tecnico alla Cabina di regia per i LEP e per la realizzazione delle Missioni PNRR M1C1-119 e M1C1-120	s	c	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
58.01000	1	802		Reclutamento 10 unità di personale presso Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per supporto tecnico alla Cabina di regia per i LEP e per la realizzazione delle Missioni PNRR M1C1-119 e M1C1-120- effetti riflessi	e	t/c				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
58.01000	1	803		Reclutamento 10 unità di personale presso Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per supporto tecnico alla Cabina di regia per i LEP e per la realizzazione delle Missioni PNRR M1C1-119 e M1C1-120- oneri gestione procedura concorsuale	s	c	0,2			0,2			0,2		
58.01000	1	803		Reclutamento 10 unità di personale presso Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per supporto tecnico alla Cabina di regia per i LEP e per la realizzazione delle Missioni PNRR M1C1-119 e M1C1-120- oneri di funzionamento	s	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58.01000	1	803		Reclutamento 10 unità di personale presso Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per supporto tecnico alla Cabina di regia per i LEP e per la realizzazione delle Missioni PNRR M1C1-119 e M1C1-120-compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario	s	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58.01000	1	803		Reclutamento 10 unità di personale presso Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per supporto tecnico alla Cabina di regia per i LEP e per la realizzazione delle Missioni PNRR M1C1-119 e M1C1-120-compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario- effetti riflessi	e	t/c				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58.01000	1	804		Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 200 della legge n. 190/2014	s	c	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
58.01000	1	804		Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n.282/2004	s	c	-0,6	-0,5	-0,5	-0,6	-0,5	-0,5	-0,6	-0,5	-0,5
143.01	1	806		Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità,	s	k	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	1	816		Regolazione finanziaria del maggior gettito della tassa automobilistica da riversare allo Stato	e	ext	203,0	193,2	182,6						
	1	816		Regolazione finanziaria del maggior gettito della tassa automobilistica da riversare allo Stato- minori spesa Regioni	s	c				-203,0	-193,2	-182,6	-203,0	-193,2	-182,6
144.1	1	819		Contributo finalizzato a spese di investimento da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità di cui comma 20, art. 6, DL n. 78/2010	s	k	7,0	19,0	19,0	7,0	19,0	19,0	7,0	19,0	19,0
144.03	1	820		Incremento del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'art. 1, comma 589, Ln. 234/2021	s	c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
144.3	1	821		Proroga disposizioni art 11 ter comma 3 DL n.4/2022-Mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse spettanti alle regioni nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione	e	ext	-50,0								
144.3	1	821		Proroga disposizioni art 11 ter comma 3 DL n.4/2022-Mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse spettanti alle regioni nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione-maggiore capacità di spesa Regioni	s	c				50,0			50,0		
144.3	1	821		Proroga disposizioni art 11 ter comma 3 DL n.4/2022-Mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse spettanti alle regioni nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione-Rinuncia da parte delle regioni di una quota del contributo per investimenti di cui all'articolo 1, comma 135 legge n.145/2018	s	k	-50,0			-20,0			-20,0		
145.031	1	830		Istituzione di circoscrizioni di decentramento ai comuni capoluogo della città metropolitana con meno di 250.000 abitanti	s	c	0,1	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3
	1	832		Compensazioni oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Trieste di cui all'articolo 1, commi 953 e 954 della legge n.234/2021	s	c	2,0	2,6	2,6	2,0	2,6	2,6	2,0	2,6	2,6
51.1000	1	833		Contributo straordinario al Comune di Lampedusa e Linosa in considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi nell'anno 2022	s	c									



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento				
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025		
51.1000	1	833		Riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 199 della legge n. 190/2014	s	c											
0.51.1000.45	0	833		Contributo straordinario ai Comuni di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani in considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi	s	c	2,4				2,4			2,4			
146.3	1	840		Compensazioni oneri di servizio pubblico previsti all'art. 1, comma 953 e 955, della legge 234/2021	s	c	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	
146.042	1	851		Oneri per la gestione dei servizi cimiteriali del territorio della città di Palermo	s	c	2,0				2,0			2,0			
146.042	1	852		Contributo in favore dei comuni della Regione siciliana con un elevato fondo crediti di dubbia esigibilità	s	c		40,0				40,0			40,0		
	1	855		Rifinanziamento di Fondi per l'edilizia giudiziaria	s	k	100,0	150,0	150,0		30,0	50,0		30,0	50,0		
148.1	1	856		Istituzione Fondo presso il Ministero della giustizia per il recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati	s	c	4,0	5,0	5,0	4,0	5,0	5,0	4,0	5,0	5,0		
148.08	1	858		Assunzioni di 100 unità di personale presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale	s	c	2,2	4,4	4,4	2,2	4,4	4,4	2,2	4,4	4,4	4,4	
148.08	1	858		Assunzioni di 100 unità di personale presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale - effetti riflessi	e	t/co				1,1	2,1	2,1	1,1	2,1	2,1	2,1	
148.08	1	858		Assunzioni di 100 unità di personale presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale - spese concorsuali	s	c	0,1			0,1			0,1				
	1	859		Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'art. 67, c. 1, del D. lgs 10, n. 150/2022	s	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
	1	860		Compensazione crediti dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002 anche per i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense	s	c	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
	1	861		Utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia di cui al DPR 115/2002	s	c	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	
4.1000	1	862	b)	Incremento Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, di cui all'art. 1, comma 1020, della legge 178/2020	s	c	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
4.1000	1	864		Assunzione straordinaria di un contingente di 1.000 unità del Corpo della Polizia Penitenziaria	s	c	1,0	12,2	23,3	1,0	12,2	23,3	1,0	12,2	23,3	23,3	
4.1000	1	864		Assunzione straordinaria di un contingente di 1.000 unità del Corpo della Polizia Penitenziaria - effetti riflessi	e	t/c				0,5	5,9	11,3	0,5	5,9	11,3	11,3	
4.1000	1	866		Assunzione straordinaria di un contingente di 1.000 unità del corpo della polizia penitenziaria - spese di funzionamento	s	c	0,4	0,6	0,8	0,4	0,6	0,8	0,4	0,6	0,8	0,8	



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
4.1000	0	866		Assunzione straordinaria di un contingente di 1.000 unità del corpo della polizia penitenziaria - spese di funzionamento	s	k	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4.1000	1	868		Assunzioni Ministero della Giustizia per fronteggiare scoperture organici negli uffici giudiziari, garantire gli interventi straordinari PNRR e la transizione digitale servizi giudiziari	s	c		8,1	32,6		8,1	32,6		8,1	32,6
4.1000	1	868		Assunzioni Ministero della Giustizia per fronteggiare scoperture organici negli uffici giudiziari, garantire gli interventi straordinari PNRR e la transizione digitale servizi giudiziari- effetti riflessi	e	t/c					3,9	15,8		3,9	15,8
4.1000	1	868		Assunzioni Ministero della Giustizia per fronteggiare scoperture organici negli uffici giudiziari, garantire gli interventi straordinari PNRR e la transizione digitale servizi giudiziari-svolgimento procedure concorsuali	s	c		3,0			3,0			3,0	
58.01000	1	870		Rifinanziamento del Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d) della legge n. 196/2009 - di parte corrente	s	c	151,0	199,4	232,7	151,0	199,4	232,7	151,0	199,4	232,7
58.01000	1	870		Rifinanziamento del Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d) della legge n. 196/2009 - di conto capitale	s	k	79,7	100,0	150,0	79,7	100,0	150,0	79,7	100,0	150,0
	1	871		Riduzione Fondo da destinare all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025 e in particolare alle misure a favore di famiglie e imprese in relazione alla situazione di crisi energetica di cui all'articolo 15, comma 4 del DL 176/2022	s	c	-2.627,7	-453,1	-324,5	-2.627,7	-453,1	-324,5	-2.627,7	-453,1	-324,5
	1	872		Riduzione Fondo per interventi in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 178/2020	s	c	-1.393,0	-1.393,0	-1.393,0	-1.393,0	-1.393,0	-1.393,0	-1.393,0	-1.393,0	-1.393,0
58.01000	1	873		Incremento del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 200 della legge n. 190/2014	s	c	2,2	22,0	31,4	2,2	22,0	31,4	2,2	22,0	31,4
4.1000	1	874		Incremento fondo strutturale di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 de DL 282/2004	s	c	26,7	18,4	32,4	26,7	18,4	32,4	26,7	18,4	32,4
152.8	1	875	a)	Riqualificazione, il recupero e il restauro del patrimonio storico e paesaggistico del borgo di Pentidattilo, sito nel comune di Melito di Porto Salvo	s	k	2,0			2,0			2,0		
152.8	1	875	b)	Riqualificazione e il potenziamento del lido comunale Zerbi, sito nel comune di Reggio Calabria	s	k	3,0			3,0			3,0		
152.8	1	875	c)	Valorizzazione, il potenziamento e l'efficienza energetica dello stabilimento termale Antonimina – Locri, in gestione al Consorzio termale Antiche acque sante, sito nel comune di Antonimina	s	k	2,0			2,0			2,0		
	1	878		Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, riorganizzazione e l'efficientamento dei servizi degli istituti penitenziari - ripianificazione dei posti di servizio e la razionalizzazione del personale	s	c	-9,6	-15,4	-11,0	-9,6	-15,4	-11,0	-9,6	-15,4	-11,0
	1	878		Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, riorganizzazione e l'efficientamento dei servizi degli istituti penitenziari - ripianificazione dei posti di servizio e la razionalizzazione del personale- effetti riflessi	e	t/c				-4,6	-7,0	-3,7	-4,6	-7,0	-3,7
	1	879		Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - efficientamento dei processi di lavoro nell'ambito delle attività per l'attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'Autorità giudiziaria e la razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale	s	c	-0,3	-0,6	-0,7	-0,3	-0,6	-0,7	-0,3	-0,6	-0,7



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	1	880		Riduzione spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni	s	c	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
	1	881		Presidenza del Consiglio dei ministri -efficientamento delle strutture interne deputate a favorire gli investimenti pubblici	s	c	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0
	1	882		Agenzia delle entrate- riorganizzazione dei servizi, l'ottimizzazione e digitalizzazione dei processi, nonché la razionalizzazione delle sedi territoriali.	e	ext	25,2	30,0	30,0						
	1	882		Agenzia delle entrate- riorganizzazione dei servizi, l'ottimizzazione e digitalizzazione dei processi, nonché la razionalizzazione delle sedi territoriali.	s	c				-25,2	-30,0	-30,0	-25,2	-30,0	-30,0
	1	883		Incremento Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate, a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della medesima agenzia, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale.	s	c									
	1	883		Incremento Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate, a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della medesima agenzia, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale- effetti riflessi	e	t/c				12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
	1	884		MIT- Revisione del limite alla riassegnazione delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazioni	s	c	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
	1	885		Proroga incarichi a tempo determinato dirigenti tecnici con funzioni ispettive presso Ministero dell'istruzione e del merito	s	c	-11,7	-11,7		-11,7	-11,7		-11,7	-11,7	
	1	885		Proroga incarichi a tempo determinato dirigenti tecnici con funzioni ispettive presso Ministero dell'istruzione e del merito- effetti riflessi	e	t/c				-5,7	-5,7		-5,7	-5,7	
	1	887		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203 della legge n. 232 del 2016- Pensionamento anticipato per lavoratori precoci	s	c	-80,0	-90,0	-120,0	-80,0	-90,0	-120,0	-80,0	-90,0	-120,0
4.1000	1	888		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247- pensionamento anticipato lavori usuranti	s	c	-100,0	-80,0	-80,0	-100,0	-80,0	-80,0	-100,0	-80,0	-80,0
	1	891		Potenziamento competenze amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi e valutazione della spesa e delle politiche pubbliche	s	c	20,0	25,0	30,0	20,0	25,0	30,0	20,0	25,0	30,0
	1	891		Potenziamento competenze amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi e valutazione della spesa e delle politiche pubbliche - effetti riflessi	e	t/c					9,7	11,6		9,7	11,6
4.1000	1	894		Regime transitorio superbonus 110%-IRPEF/IRES	e	t	-0,6	-6,0	-3,8	-0,6	-6,0	-3,8	-0,6	-6,0	-3,8
4.1000	1	894		Regime transitorio superbonus 110%-Credito di imposta	s	k		55,3	55,3	0,0	55,3	55,3	0,0	55,3	55,3
58.01000	1	896		Assunzione di personale dirigenziale e non dirigenziale presso la Corte dei Conti per le complesse attività istituzionali connesse al PNRR e al PNIEC- Spese di personale	s	c				12,3	16,4	16,4	12,3	16,4	16,4
58.01000	1	896		Assunzione di personale dirigenziale e non dirigenziale presso la Corte dei Conti per le complesse attività istituzionali connesse al PNRR e al PNIEC- Spese di personale- effetti riflessi	e	t/c				6,0	7,9	7,9	6,0	7,9	7,9



Bilancio dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025

(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento				
							2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025		
58.01000	1	896		Assunzione di personale dirigenziale e non dirigenziale presso la Corte dei Conti per le complesse attività istituzionali connesse al PNRR e al PNIEC- spese di funzionamento	s	c				1,5	0,2	0,2	1,5	0,2	0,2		
58.01000	1	897		Riduzione fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del D.L. n. 154/2008	s	k				-7,8	-8,6	-8,6	-7,8	-8,6	-8,6		
	1	899	a	Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza per il conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale	s	k	70,0	90,0	110,0	10,0	20,0	50,0	10,0	20,0	50,0		
	1	899	b	Fondo per la gestione della cybersicurezza destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti	s	c	10,0	50,0	70,0	10,0	50,0	70,0	10,0	50,0	70,0		
	1	902		Incremento risorse per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per la cybersicurezza	s	c	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
TOTALE ENTRATE							e		4.192,80	-2.282,13	-2.257,09	-9.620,90	-5.021,56	-2.887,53	-10.085,05	-3.382,36	-2.116,83
TOTALE SPESE							s		29.500,44	3.450,89	1.886,59	12.345,65	-1.256,53	-1.222,05	13.717,33	-361,50	-461,52
TOTALE ARTICOLATO									-25.307,64	-5.733,02	-4.143,68	-21.966,55	-3.765,03	-1.665,47	-23.802,38	-3.020,86	-1.655,31
MANOVRA SEZIONE II																	
TOTALE RIFINANZIAMENTI									2.128,37	2.845,14	3.218,54	805,37	1.089,14	1.432,54	695,20	1.028,98	1.342,38
<i>Spesa parte corrente</i>									464,30	542,08	579,88	464,30	542,08	579,88	464,30	542,08	579,88
<i>Spesa parte capitale</i>									1.664,07	2.303,07	2.638,67	341,07	547,07	852,67	230,90	486,90	762,50
<i>Entrate tributarie/correnti</i>												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI									-605,00	1.032,70	-2.673,44	-305,00	701,25	-3.145,60	-305,00	701,25	-3.145,60
<i>Spesa parte corrente</i>									-5,00	1,25	1,25	-5,00	1,25	1,25	-5,00	1,25	1,25
<i>Spesa parte capitale</i>									-600,00	1.031,45	-2.674,69	-300,00	700,00	-3.146,85	-300,00	700,00	-3.146,85
TOTALE DEFINANZIAMENTI									-3.243,72	-2.793,86	-4.747,19	-3.189,22	-2.694,36	-4.777,69	-3.089,05	-2.644,19	-4.727,52
<i>Spesa parte corrente</i>									-1.084,97	-1.311,47	-2.988,34	-1.084,97	-1.311,47	-2.988,34	-1.084,97	-1.311,47	-2.988,34
<i>Spesa parte capitale</i>									-2.158,76	-1.482,39	-1.758,85	-2.135,30	-1.413,93	-1.820,39	-2.035,13	-1.363,76	-1.770,22
<i>Entrate tributarie/correnti</i>									0,00	0,00	0,00	-31,04	-31,04	-31,04	-31,04	-31,04	-31,04
TOTALE MANOVRA DLB									-23.587,28	-6.817,00	58,41	-19.277,70	-2.861,06	4.825,27	-21.103,53	-2.106,89	4.875,44
DL 176									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,55	0,00	0,00
ENTRATE									4133,36	91,52	-18,7	4135,56	91,8	-22,8	135,56	91,8	-22,8
<i>Entrate tributarie</i>							e	t	133,36	91,52	-18,7	135,56	91,8	-22,8	135,56	91,8	-22,8
<i>Entrate extra tributarie</i>							e	ext	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0
<i>Effetti riflessi - Entrate tributarie</i>							e	t/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPESE									4133,359	91,52	-18,7	4135,559	91,8	-22,8	-181,987	91,8	-22,8
<i>Spese correnti</i>							s	c	4193,627	452,82	328,6	4195,827	453,1	324,5	4013,113	453,1	324,5
<i>Spese in conto capitale</i>							s	k	-60,268	-361,3	-347,3	-60,268	-361,3	-347,3	-4195,1	-361,3	-347,3
TOTALE MANOVRA DLB CON DL 176									-23.587,28	-6.817,00	58,41	-19.277,69	-2.861,06	4.825,27	-20.785,98	-2.106,89	4.875,44

